Digitized by Google

1907

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.° d'inventario 17444 1819
Sala Generale
Scansia 28 Palchetto 2
N.° d'ord. 44

Publ. XXXIII-36 (1.1-1.2

Digitized by Google

582437

ATTI

DELLA

GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

1842.

Primo Semestre

PALERMO
Tipografia di Bernardo Virzì
Via sant'Anna n^ro 31-32.

1842.

Digitized by Google

Digitized by Google

TAVOLA

ATTI DELLA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ordinamento interno del servizio della segreteria generale . . . . . pag. 3
Sovrano Rescritto d'approvazione. . . . . » 9
Deliberazione sul dubbio se tra i diritti compresi nelle segrezie si debbano includere quelli dipendenti dalle dogane interne ed esterne . . . . . » 10
Sovrano Rescritto d'approvazione. . . . . » 14
Deliberazione per lo richiamo dalla Gran Corte dei Conti ordinaria delle carte pendenti per compensamenti. » 16
Sovrano Rescritto d'approvazione. . . . . » 17
Sovrano Rescritto, col quale si ordina che le carte tutte relative a compensamenti passino alla Gran Corte dei Conti delegata . . . . . » 18
Decisione sul compenso per gabelle ed uficio di maestro notaro in Castelvetrano, chiesto dal Duca di Terranova . . . . . » 19
» sul compenso di diritti aboliti in Montedoro, chiesto dal Duca di Terranova . . . . . » 23
» sul compenso di ufici in Castroreale, chiesto da D. Stefano Longo Perrelli e D. Michele Stilo. » 26
» sul compenso per diritti aboliti in Caronia, chiesto dal Duca di Terranova. . . . . » 29
» sul compenso dell'uficio di regio custode della dogana di Palermo, chiesto da D. Vincenzo Crimi. . . . . » 37
» sul compenso di diritti in Terranova, chiesto dal Duca di Terranova . . . . . » 38

Decisione sul compenso di diritti in S. Marco, chiesto dalla Contessa di S. Marco. . . . . pag. 44
» sulla liquidazione dei decorsi d'una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni, chiesta dal Marchese di S. Giuliano. . . . . » 48
» sul compenso di diritti, ed ufficio di maestro notaro in Capri, chiesto dalla Contessa di S. Marco. » 53
» sulla liquidazione dei decorsi d'una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni, chiesta da Donna Lucia Pucci in Longo e D. Gesualdo Longo . . . » 55
» sul compenso di diritti in Mirto, chiesto dalla Contessa di S. Marco . . . . . » 58
» sul compenso per diritti in Frazzanò, chiesto dalla Contessa di S. Marco . . . . . » 61
» sul compenso per l'uficio di segreto di Messina, chiesto dal Duca di Montagnareale . . . . » 63
» sul compenso di diritti in Mezzojuso, chiesto dal Marchese Rudinì . . . . . » 68
» sul compenso di diritti signorili sopra gli ex-feudi di Ravanusa e Limina, chiesto dal Principe della Cattolica. . . . . » 76
» sul compenso di uficî e diritti aboliti in Misterbianco, chiesto dal Duca di Misterbianco . . » 83
» sul compenso di diritti aboliti nei casali di Bavuso, Rocca, Maurojanni, ed altri, chiesto dal Barone D. Salvatore Martino Valdina . . . . » 86
» sul compenso del diritto sulle vettovaglie che si estraevano dai caricatori di Girgenti, chiesto da D. Nicola e D. Bernardo Colonna Romano. . » 89
» sul compenso di diritti sull'ex-feudo detto Comunale nel territorio di Ucria, chiesto dal Principe di Villafranca . . . . . » 91
» sul compenso per diritti aboliti in Tripi, chiesto dalla Principessa di Patti . . . . . » 95
» sul compenso per uficî in Mistretta, chiesto dal cavaliere D. Giuseppe Militello . . . . . » 100
» sul compenso per diritti nella ex-baronia di Memfi, chiesto dal Duca di Terranova . . . . . » 105
» sul compenso pei diritti d'imbottatura del mosto,

che producesi nel territorio di Licata, chiesto dagli eredi del Principe di Lampedusa . . . . pag. 108
Decisione sul compenso per diritti nello stato di Serradifalco, chiesto dal Duca di Serradifalco. . . . » 110
» sul compenso della maestra notaria segreziale di Girgenti, chiesto dagli eredi del Principe di Lampedusa . . . . . » 112
» sul compenso di diritti nello stato di Ciminna, chiesto dal Principe di Partanna. . . . . » 114
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Partanna, chiesto dal Principe di Partanna . . . » 118
» sul compenso per diritti aboliti nello stato di Trabia, chiesto dal Principe di Trabia. . . . . » 123
» sul compenso di diritti nel territorio di Barcellona, chiesto dal Barone D. Mario Fazio Brunelli . . . » 125
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Camastra, chiesto dal Principe di Trabia . . , » 127
» sul compenso dell'uficio di maestro notaro in Santa Margherita, chiesto da D. Michele Monteleone . » 129
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Scordia, chiesto dal Principe di Trabia. . . . . » 131
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Caccamo, chiesto dal Duca di Caccamo . . . . . » 133
» sul compenso di diritti aboliti nel comune di Sommatino, chiesto dal Principe di Trabia. . . . » 134
» sul compenso dell'uficio di maestro notaro della corte patriziale di Catania, chiesto da D. Gaetano Tedeschi Scammacca. . . . . » 136
» sul compenso del diritto sulla macina delle olive del territorio di Biscari, chiesto dal Principe di Biscari. . . . . , ... » 138
» sulla liquidazione degli arretrati d'un vitalizio sopra l'uficio di pubblico aggiustatore di pesi e misure in Caltagirone, chiesta da D. Giacomo Scalogna amministratore dei beni di D. Paolo Chiaramonte. » 139
» sul compenso per l'uficio di maestro notaro, ed altri diritti aboliti nel comune di S. Cataldo, chiesto dagli eredi del Principe di S. Cataldo . . » 141
» sul compenso del diritto di pascolo nell'ex-feudo

del Gurgo, territorio di Caccamo, chiesto dai conjugi Donna Gaetana Politi e D. Giuseppe Giuffrè. pag. 143
Decisione sul compenso del diritto di usare e fabbricare magazzini nello scaro dei Scoglitti, chiesto dal Marchese Ferreri . . . . . » 145
» sul compenso di diritti aboliti nel comune di Galati, chiesto dal Principe di Galati . . . . » 151
» sul compenso degli ufici di maestro notaro in Valguarnera, Gauci, ed Asaro, chiesto dal Principe di Valguarnera e consorti . . . . . » 153
» sul compenso degli ufici di maestro notaro in Licodia e Palazzolo, chiesto dal Principe di Scilla. » 156
» sul compenso di diritti aboliti nello stato di Furnari e terre di Raineri, chiesto dal Principe di Alcontres . . . . . » 158
» sul compenso di ufici in Troina, chiesto dal comune di Troina . . . . . » 167

I. Appendice

Real Decreto del 21 giugno 1842 per diritti proibitivi aggiunti alle concessioni enfiteutiche . . . . . » 170

II. Appendice

Sovrano Rescritto del 25 giugno 1842, con cui si dichiara il Regio patronato non essere di ostacolo alla soppressione degli abusi feudali . . . . . » 172

ORDINAMENTO INTERNO DEL SERVIZIO

DELLA SEGRETERIA GENERALE

Nella sessione de' 24 gennaio milleottocentoquarantadue,
Si è profferita la seguente deliberazione:
La Gran Corte de' Conti delegata,
Conformemente alle orali conclusioni del Pubblico Ministero,
In conseguenza delle deliberazioni oggi stesso profferite, e di quelle emesse nelle antecedenti tornate,
Dichiara, che il progetto di ordinamento del servizio della segreteria di questa Gran Corte de' Conti delegata da rassegnarsi al Ministero per la Sovrana approvazione, sia il seguente.

CAPITOLO I.

Della tenuta de' registri.

La segreteria della Gran Corte de' Conti delegata avrà i seguenti registri:
1° Del foglio interno delle discussioni della Corte.

Digitized by Google

2° Del foglio esterno degli avvisi.
3° Della presentazione delle dimande di liquidazione.
4° Del notamento mensile, e del movimento delle dimande.
5° Della corrispondenza attiva, e passiva.
6° Delle approvazioni Sovrane.
7° Dell'archivio.

CAPITOLO II.

Della divisione, e distribuzione de' carichi.

Saranno addetti alla Gran Corte delegata, oltre il Segretario generale della Gran Corte de' Conti per le sue attribuzioni,

1° Un Capo d'ufficio, che regoli tutto l'andamento del servizio, e ne risponda.

2° Un Commesso pel foglio esterno degli avvisi.

3° } Due per la corrispondenza.
4° }

5° Altro pel registro della corrispondenza attiva e passiva.

6° Altro pe' registri della presentazione delle dimande, e del notamento mensile.

7° Altro per l'archivio.

Oltre due o più uscieri.

Salvo ad aggiungere altri impiegati ai rispettivi carichi, ove il bisogno lo richiedesse.

CAPITOLO III.

Dell'andamento, ed ordine del servizio della segreteria.

PARTE I.

Dell'orario

Tutti gli Uffiziali saranno ogni dì, eccetto i festivi, presenti nella segreteria dalle nove del mattino alle tre pomeridiane.

PARTE II.

Della presentazione delle dimande di liquidazione e registro corrispondente.

Le dimande saranno presentate al Segretario generale della Gran Corte de' Conti.

Esse saranno indirizzate alla Gran Corte de' Conti delegata in forma di ricorso — conterranno:

(a) Il nome e cognome e la patria del richiedente.

(b) La indicazione della natura del dritto di cui si domanda il compenso.

(c) De' titoli su cui si fonda la domanda.

(d) Del procuratore, se ve ne ha, del richiedente istesso.

(e) Del suo domicilio, o del procuratore, con elezione di domicilio in Palermo.

(f) L'elenco de' documenti.

Non potranno registrarsi le domande se non dopo, che saranno controsegnate dal Ministero Pubblico, il quale noterà sulle medesime il giorno della presentazione.

Vi sarà inoltre apposto il numero progressivo del registro a firma del Segretario generale col visto del Pubblico Ministero.

Il registro della presentazione delle dimande sarà numerato e cifrato pagina per pagina dal Segretario generale, e vidimato dal Presidente, e dal Pubblico Ministero.

Esso sarà diviso in sei colonne, la prima delle quali conterrà un numero d'ordine progressivo, la seconda il mese e giorno della presentazione, il quale sarà scritto per disteso, la terza il nome e cognome del richiedente, la quarta quello del suo procuratore, se ve ne ha, la quinta la natura del dritto, la sesta la indicazione de' documenti presentati.

Il Segretario generale prima di mettere la sua firma sulla dimanda firmerà sul libro la seguita registrazione.

Il registro sarà conservato dal Segretario generale, che ne sarà responsabile.

PARTE III.

Del notamento mensile, e del movimento delle dimande.

Il registro del notamento mensile, e del movimento delle dimande sarà diviso in dodici colonne.

La prima conterrà il numero progressivo del registro generale della presentazione delle dimande.

La seconda il numero progressivo dell' elenco della Gran Corte de' Conti ordinaria per le dimande relative alle segrezie, e diritti nelle stesse compresi.

La terza il nome del richiedente, e l'indicazione del suo domicilio eletto, o del procuratore.

La quarta il nome del Commessario.

La quinta il giorno destinato per la proposta alla Gran Corte.

La sesta il sunto della deliberazione della Gran Corte sull'ammessione del titolo.

La settima il giorno dell' invio alla Regia Scrivania di Razione per la relazione di liquidazione.

L'ottava il giorno della restituzione fatta dalla Regia Scrivania di Razione.

La nona il sunto della deliberazione diffinitiva della Gran Corte delegata.

La decima il giorno dell'invio dell'avviso ai Ministeri.

L'undecima la data della Sovrana determinazione.

La dodicesima le osservazioni.

La destinazione del Consigliere relatore si farà dal Presidente su ciascuna domanda.

PARTE IV.

De' rapporti, e del foglio d'udienza.

Ogni rapporto sarà compilato, e firmato dal relatore, e copia ne sarà trasmessa insieme colla dimanda e titoli dal Segretario generale al Pubblico Ministero undici giorni prima della deliberazione.

Il Ministero Pubblico nove giorni pria di proporsi alla Corte farà restituire la produzione al relatore, e contemporaneamente a cura del Segretario generale sarà passata copia del rapporto a cadauno de' componenti la Corte medesima.

Il foglio interno delle discussioni, e deliberazioni della Gran Corte delegata sarà compilato dal Segretario generale, e conterrà il processo verbale della tornata, il quale sarà sempre letto, ed approvato nella tornata susseguente.

Il foglio esterno sarà tenuto dall'uffiziale a ciò destinato, e conterrà prima il rapporto del relatore, indi le conclusioni del Pubblico Ministero, poscia le considerazioni, ed infine lo avviso della Gran Corte delegata.

Il foglio interno sarà pagina per pagina sottoscritto dal Presidente, e Segretario generale, il foglio esterno da tutti i componenti della Gran Corte de' Conti delegata.

PARTE V.

Della spedizione degli avvisi.

Le spedizioni degli avvisi saranno copie del foglio esterno firmate dal Segretario generale, e vidimate dal Pubblico Ministero.

La spedizione degli avvisi sarà inviata ai Ministeri rispettivi dal Pubblico Ministero presso la Gran Corte delegata.

Nè sarà presa nota nel registro de' movimenti delle dimande.

Digitized by Google

PARTE VI.

Del registro delle determinazioni Sovrane.

Il registro delle determinazioni Sovrane conterrà il numero d'ordine progressivo, il richiamo del numero d'ordine generale del registro della presentazione delle dimande, la trascrizione intera della Sovrana determinazione, il numero d' ordine dell' archivio in cui si conserva

PARTE VII.

I registri della corrispondenza attiva, e passiva saranno compilati secondo gli annessi modelli.

PARTE VIII.

L'archivio sarà ordinato per lettere alfabetiche, secondo l'ordine de' cognomi de' particolari , ovvero de' nomi de' corpi morali richiedenti le liquidazioni.

Ciascun volume di produzioni conterrà una nota sporgente in fuori coll'indicazione del numero d'ordine del registro generale.

I documenti presentati per la liquidazione non potranno più essere ritirati dalle parti, le quali potranno dimandare, ed ottenere copia conforme, che sarà rilasciata dal Segretario generale.

Il registro d' archivio sarà disposto per colonne, e conterrà;

1° Un numero progressivo corrispondente al numero del registro generale.

2° I nomi de' richiedenti.

3° Il numero de' volumi paginati.

4° Il giorno della trasmissione delle carte al relatore, o al Pubblico Ministero.

5° La firma del relatore, o del Pubblico Ministero che ricevono i documenti.

6° Il giorno della restituzione all'archivario.

7° La firma dell'archivario contestante la ricezione.

Così opinato da' sigg. . . . . .

Il Consigliere esercente le funzioni di Avvocato generale.

Vista l'annessa deliberazione della Gran Corte de' Conti delegata.

Considerando, che nell' aspettazione degli ordini superiori, già provocati conformemente alle prescrizioni della Gran Corte, non si possa fare a meno di avere una norma certa per l'andamento del servizio:

ORDINA

1° Di mettersi provvisoriamente in osservanza, ed eseguirsi le disposizioni dell'ordinamento rassegnato alla Sovrana approvazione.

2° Di restare a cura e responsabilità del Segretario generale l'esecuzione della presente ordinanza.

Data in Palermo il ventinove gennaio milleottocentoquarantadue. Firmato — *Giuseppe Mario Arpino*

Sovrano Rescritto di approvazione.

Avendo il Re (N. S.) impartita la Sovrana approvazione al regolamento di ordinamento della segreteria della Gran Corte dei Conti delegata per la liquidazione de' compensi degli aboliti diritti feudali e delle segrezie di Sicilia, regolamento del quale dalla Gran Corte delegata è stato rassegnato il progetto con suo rapporto del 29 gennaio ultimo, nel Real Nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola — Napoli 24 maggio 1842. Firmato — *Ferri.*

Deliberazione sul dubbio se tra i diritti compresi nelle così dette segrezie si debbano comprendere ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne ed esterne.

A richiesta del Pubblico Ministero per disposizione del signor Presidente si è data lettura dal Segretario generale della deliberazione della Gran Corte dei Conti ordinaria trasmessa con officio del 14 del corrente, nella quale si contiene il notamento, formato dal Segretario generale per incarico della Gran Corte dei Conti ordinaria, delle domande a lei presentate relative a segrezie, e diritti nelle medesime compresi.

Il Pubblico Ministero ha fatto osservare, che comunque la deliberazione della detta Gran Corte fosse stata « si passi il soprain« serto notamento fatto dal Segretario generale alla Gran Corte dei « Conti delegata, all'oggetto che la medesima ritenga tutte quelle « carte, che crederà di sua competenza ai termini del Real Decreto « degli 11 dicembre 1841 » tuttavia principio regolatore nel formarsi il detto notamento, come si spiega alla fine della prima osservazione, è stato il seguente: « sembra quindi che potrebbero al più « comprendersi nelle antiche segrezie abolite dalle leggi del 1812, « i soli diritti, ed uffici appartenenti alle dogane interne, non mai « gli altri di pertinenza delle dogane esterne, che rimasero vigenti « sino al 1824, e che vennero a cessare dopo la nuova organiz« zazione doganale.

« Premesse queste idee, ove la Gran Corte le crederà regolari « (soggiungeva il Segretario generale, e chiedeva) che fosse alla « stessa piaciuto dichiarare se le qui appresso domande, le quali « sono dirette a chiedere compensazione di uffici annessi alle an« tiche segrezie, e dogane interne, debbano passarsi alla Corte de« legata ».

Il Pubblico Ministero ha fatto osservare, che nel Real Decreto degli 11 dicembre, quando si parla di segrezie, non si distingue tra diritti compresi nelle dogane interne, o esterne , ma si prescrive « tutto ciò, che nei precedenti articoli è stabilito pei diritti

« e prestazioni feudali è applicabile ai diritti compresi nelle così « dette segrezie ».

Nascerebbe da ciò ragion di dubitare; quando l'autore della legge non distingue, non è permesso distinguere, e se nissuna limitazione vi fosse negli articoli, che precedono lo articolo nono relativo alle segrezie, il Pubblico Ministero si crederebbe nel dovere di concludere, che tutti i diritti in qualunque modo relativi a segrezie fossero compresi nella liquidazione delegata a questo collegio.

Ma quando si è fissata la giurisdizione delegata, pare che siasi limitata non già per liquidare i compensi a tutti i diritti feudali aboliti, ma a quelli soltanto, che, non ostante l'abolizione, tuttavia sussistono a favore di ex-feudatari, corporazioni, ec.

Nel fatto dunque vi sono due commessioni liquidatrici: una è la prima camera della Gran Corte dei Conti ordinaria pei diritti aboliti, e non più esercitati, pei quali i possessori han domandato, ed attendono il compenso; l'altra è questa Gran Corte delegata solamente per liquidare i compensi ai diritti, che, non ostante l'abolizione, si sono continuati ad esercitare.

Applicando queste disposizioni allo segrezie, tutto, o nulla di ciò ch'è relativo ad esse potrebbe essere deferito, e compreso nella nostra commissione.

Non ostante, quando trattasi di attribuzioni, come le nostre, nascenti da particolari delegazioni, nel dubbio, convenendo meglio provocare, ed attendere le superiori dichiarazioni;

Il Pubblico Ministero ha concluso elevarsi come dubbio se i diritti compresi nelle segrezie, che deve questa Gran Corte liquidare, siano limitati a quelli delle sole dogane interne, o si estendano anche a quelli dipendenti dalle dogane esterne.

In quanto poi alle sette domande relative a dogane interne, ed uffici annessi, cioè:

1° D. Francesco Vulturo per l'ufficio di maestro notaro della segrezia di Castrogiovanni,

2° D. Pasquale Basso per l'ufficio di maestro notaro di maestro segreto.

3° Barone D. Giuseppe Errigo Gallo per l'ufficio di maestro notaro della segrezia di Mistretta,

4° D. Giuseppe Dissidomino per l'ufficio di maestro notaro della segrezia e dogana di Patti,

5° Il comune di Troina per l' ufficio di maestro notaro segreziale di Troina,

6° Donna Aurelia Filippone, D. Domenico, e D. Antonino Filippone per l'ufficio di credenziere di Porta-Nuova della segrezia e dogana di Palermo,

7° Donna Lucrezia Paternò Castello in Doumontier per la dogana di Castroreale, Pozzo di Gotto, e Melazzo; come le ventitre risguardanti compensi di ufficî, e diritti dipendenti dalla soppressa giurisdizione feudale, cioè:

1° Il comune di Siracusa per gli ufficî di acatapano, maestro di fiera, console di mare, e maestro notaro della corte civile di Siracusa,

2° Il Conte di Modica per le dogane di terra e di mare delle contee di Modica, ed Alcamo,

3° Il Monastero del Santissimo Salvatore di Alcamo per gli ufficî di acatapano, e maestro di piazza di Alcamo,

4° Il Collegio di Maria di Troina per l'ufficio di acatapano di Troina,

5° Il Monastero di s. Basicò di Messina per la gabella detta del R. Campo di Messina,

6° D. Ferdinando Morgana per l'ufficio di Castellano di Mineo,

7° Il Barone di s. Giacomo per la baglia e scanneria di Milazzo,

8° Il Principe di Campofranco per l'ufficio di maestro notaro in Campofranco,

9° Il Principe di s. Cataldo per gli ufficî di maestro notaro in s. Cataldo,

10° Il Principe di Scilla per gli ufficî di maestro notaro in Palazzolo, e Licoddia,

11° Il Principe di Valguarnera per gli ufficî di maestro notaro in Valguarnera, Asaro, e Ganci,

12° Il comune di Naro per l'ufficio di maestro notaro di Naro,

13° Il comune di Piazza per l'ufficio di maestro notaro, ed acatapano di Piazza,

14° Il Principe di Mola per l'ufficio di maestro notaro, ed acatapano di Mola,

15° D. Angelo Sarzana per una rendita sui diritti del faro e lanternaggio del porto di Messina,

16° Il Marchese dello Scuderi per la baronia detta del ponte del porto di Siracusa,

17° La comune di Novara per gli uffici di maestro notaro nel comune di Novara,

18° Il Barone D. Gioachino Calcagno da Messina per diritto di ripeso sulla seta,

19° Il comune di Castrogiovanni per gli uffici di maestro notaro in Castrogiovanni,

20° Il Duca di Belviso D. Francesco Avarna e Gregorio pel diritto di vendere le polizze di armi in Pagliara, Fiumedinisi, Mandanice, e Leocade,

21° Il comune di Terranova per gli uffici di maestro notaro in Terranova,

22° D. Liberante Mazzone pel diritto di vendere le polizze di armi in Avola, o suo territorio,

23° Il Cavaliere D. Bartolomeo Sampson per un'annua prestazione di duc. 109, 80 per l' ufficio di regio castellano di Monte san Giuliano.

Il Pubblico Ministero crede, che siano della competenza di questa Gran Corte, e quindi conclude potersi richiamare le carte corrispondenti.

Per tutt'altro compreso in detto notamento, ch' è relativo, sia a domande, che per difetto di giustificazione la Gran Corte ordinaria si trova già di avere escluse, sia alle altre, che hanno dato luogo a progetti di liquidazione sottomessi alla Sovrana approvazione, ed alle conseguenze dalle medesime dipendenti, non pare che la Gran Corte possa farne soggetto delle sue deliberazioni, e quindi si è concluso non doversi richiamare le carte ad esse relative.

E LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

Facendo diritto alle conclusioni del Ministero Pubblico

Delibera

Rassegnarsi a S. E. il Ministro delle finanze di far Sovranamente dichiarare, se tra i diritti compresi nelle così dette segrezie, che deve questo collegio liquidare, si debbano comprendere ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne, ed esterne.

Richiamarsi per ora dalla Gran Corte ordinaria le carte relative alle trenta domande sopra indicate, e non altro.

Così deliberato nella sessione del diciotto febbraio 1842 dai signori Presidente Marchese D. Giovan Battista Guccia, Consiglieri D. Giovanni Rocco, Barone D. Silvestre Politi, e D. Cristofaro Pomàr, e Consiglieri aggiunti D. Vincenzo Niutta, e D. Giuseppe Ferrigni.

Presenti i signori Consigliere esercente le funzioni di Avvocato generale D. Giuseppe Mario Arpino, e Segretario generale D. Giuseppe Melazzo.

Sovrano Rescritto di approvazione.

Il Decreto degli 11 dicembre 1841 stabilisce una Commessione delegata alla liquidazione dei compensi dovuti per aboliti diritti feudali, in quei casi soltanto nei quali possa darsi luogo a compenso; ed all'articolo 9 dichiara che tutto ciò che nel Decreto stesso è stabilito per diritti e per le prestazioni feudali, è applicabile ai diritti compresi nelle così dette segrezie.

Intanto la Commessione delegata, per deliberazione presa nel dì 18 febbraio ultimo, moveva dubbio se tra i diritti compresi nelle così dette segrezie, dovessero o no comprendersi ugualmente, e senza distinzione di epoche, quelli dipendenti dalle dogane interne, ed esterne.

Su di ciò il Procuratore generale della Gran Corte dei Conti ha manifestato varie osservazioni, ed ha tra l'altro considerato, che la giurisdizione data alla Commessione delegata, non è parte di quella che aveva la Gran Corte dei Conti, tal che questa debba spogliarsene per rivestirne l'altra; ma è una giurisdizione nuova affatto, e limitata a ricevere le dimande per taluni diritti in esercizio, e liquidare quei compensi, cui la Gran Corte ordinaria non era più abilitata.

Ed a convalidare siffatta idea lo stesso Procuratore generale ha fatto rilevare, che il termine stabilito dal detto Decreto per le dimande di compenso, non è affatto una elargazione dei termini assegnati per le dimande da prodursi alla Gran Corte dei Conti ordinaria, già trascorsi fin dal 1833, per locchè sono decaduti da ogni dritto a compenso coloro che non produssero le dimande; ma è un termine nuovo stabilito per la esecuzione di un affare tutto nuovo; che, laddove altrimenti s'intendesse la cosa, gravi danni il Regio erario no risentirebbe.

Or rassegnato essendosi il tutto al Re (N. S.) nel consiglio ordinario di stato del 14 di questo mese, la M. S. ha nell'alta sua saggezza ordinato;

1° Che per le liquidazioni dei compensamenti dei diritti ed abusi feudali stati aboliti, o compresi nelle così dette segrezie, proceder debba la Gran Corte delegata per Real Decreto degli 11 dicembre 1841. E che la Gran Corte dei Conti ordinaria debba a quella trasmettere tutte le dimande ricevute a tal uopo, se ancora ne abbia, ove non per anco sieno state deffinitivamente giudicate.

2° Che sia subito proposto alla risoluzione della M. S. il parere della Consulta sui dubbî elevati dal Procuratore generale Cumia per la interpetrazione delle istruzioni approvate col Real Rescritto del 10 marzo 1819, e ciò per chiarimento della Gran Corte delegata nella liquidazione dei compensamenti.

Nel Real Nome quindi io partecipo a lei siffatta Sovrana determinazione per lo analogo adempimento nella parte che la riguarda; nella intelligenza, che tutti coloro i quali sono decaduti dal dritto a compenso per non avero presentato le dimande alla Gran Corte

dei Conti ordinaria nel termine prescritto, e già trascorso sin dal 1833 non possono, nè debbono intendersi a ciò riabilitati pel Decreto degli 11 dicembre 1841, il quale stabilisce un termine novello per un affare tutto nuovo.— Napoli 29 marzo 1842.— Firmato — Ferri.

Deliberazione per lo richiamo dalla Gran Corte de' Conti ordinaria delle carte pendenti per compensamenti.

Il Pubblico Ministero. Viste le risoluzioni Sovrane preso nel consiglio ordinario di stato del 14 marzo 1842, e comunicate li 29 dello stesso mese da S. E. il Ministro delle finanze, sul dubio promosso dalla Gran Corte dei Conti delegata con deliberazione del 18 febbraio, cioè di farsi Sovranamento dichiararo se tra i diritti compresi nelle così dette segrezie, che deve questo collegio liquidare, debbano ugualmente, e senza distinzione di epoche, comprendersi quelli dipendenti dalle dogane interne, ed esterne;

Ritenuto, che come spiegazione di tal dubio precedeva la considerazione « quando si è fissata la giurisdizione delegata, pare che siasi limitata non già per liquidare i compensi a tutti i diritti feudali, ma a quelli soltanto, che non ostante l'abolizione tuttavia sussistono a favore di ex-feudatarî, corporazioni ec.» E facendosene applicazione alle segrezie si conchiudeva, che tutto, o nulla di ciò ch'era ad esse relativo, poteva essere deferito e compreso nella commessione di questa Corte delegata;

Sopra tal deliberazione la saviezza Sovrana avendo ordinato, che proceder debba la Gran Corte delegata, non solo per la liquidazione dei compensamenti dei diritti, ed abusi feudali « qualunque sieno senza distinzione » tutti quelli stati aboliti » ma anche dei diritti compresi nelle così dette segrezie ugualmente senza distinzione tra quelli dipendenti dallo dogane interne, o esterne;

Ritenuto, che l'ordine dato alla Gran Corte ordinaria, per trasmettere tutte le domande a tal uopo ricevute alla Gran Corte delegata pei compensamenti, è soggetto alla sola limitazione « ove non per anco sieno state diffinitivamente giudicate;»

Osservato, che con deliberazione del 18 febbraio questa Gran Corte richiamava soltanto dalla Gran Corte ordinaria le carte relative alle trenta domande nella deliberazione medesima indicate:

Conchiude ora doversi richiamare dalla Gran Corte ordinaria tutte le carte pendenti pei compensamenti, conformemente alle ultime Sovrane risoluzioni del 14 marzo prossimo passato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Adottando le conclusioni del Ministero Pubblico, e facendovi diritto, conformemente alle medesime:

Delibera

Richiamarsi a cura e diligenza del Ministero Pubblico dalla Gran Corte dei Conti ordinaria tutte le carte pendenti per compensamenti conformemente alle ultime Sovrane risoluzioni del 14 marzo 1842.

Così deliberato nella sessione del dì 8 aprile 1842 dai signori ec.

Sovrano Rescritto di approvazione.

Ho rassegnato al Re (N. S.) lo avviso di cotesta Commessione liquidatrice del dì 8 corrente mese, per lo quale ha deliberato di richiamarsi a cura e diligenza del Ministero Pubblico dalla Gran Corte dei Conti tutte le carte pendenti per compensamenti compresi nelle così dette segrezie, senza distinzione di quelli dipendenti dalle dogane esterne ed interne conformemente alla Sovrana risoluzione del 14 marzo ultimo; e la M. S. si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome le comunico questa Sovrana risoluzione per lo adempimento.—Napoli 28 aprile 1842 — Firmato — N. Santangelo

Sovrano Rescritto, col quale si ordina che le carte relative a compensamenti passino alla Gran Corte dei Conti delegata.

Da S. E. il signor Ministro delle Finanze mi è stato partecipato il seguente Sovrano Rescritto. « Ha formato oggetto di Sovrana risoluzione il suo rapporto del 13 maggio, col quale V. E. facendo conoscere che dopo il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 le carte pei compensamenti degli offizi, diritti, e segrezie abolite si trovano divise nella Gran Corte dei Conti tra la prima camera, e la Gran Corte delegata, proponeva di decidersi a quale delle due doveva commettersi la ripartizione degli abbuonconti pel corrente anno 1842.

Si è considerato che trovandosi stabilito nello articolo 2° delle istruzioni del 10 marzo 1819 per la liquidazione degli offizi aboliti essere la Gran Corte dei Conti una Commessione a ciò delegata;

Che trovandosi già stabilita una Commessione nel seno della Gran Corte dei Conti per procedere alla liquidazione dei compensamenti pei diritti feudali aboliti, e per tutto altro dalle segrezie dipendente;

Viste le risoluzioni Sovrane di dicembre 1841, e le altre del 29 marzo, e 13 maggio 1842;

Non convenendo, per l'analogia che vi è tra i diritti che debbono compensarsi, dividere tra due Commessioni liquidatrici la stessa delegazione;

S. M. (D. G.) ha ordinato che le carte tutte relativo ai compensamenti passino alla Gran Corte dei Conti delegata con Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Nel Real Nome le partecipo la sudetta Sovrana deliberazione acciochè l'E. V. la comunichi sollecitamente, tanto alla Corte dei Conti ordinaria, che alla Corte dei Conti delegata per lo esatto adempimento — Napoli 24 maggio 1842 ».

Ed io nel Real Nome stesso le partecipo la trascritta Sovrana determinazione pel corrispondente adempimento—Palermo 28 maggio 1842. — Firmato — De Majo.

28 marzo 1842.

Sulla domanda del Duca di Terranova D. Giuseppe Aragona Pignatelli per compensamento delle gabelle, e dell'ufficio di maestro notaro nel comune di Castelvetrano.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti delegata a 31 gennaro 1842 l'attuale Duca di Monteleone e Terranova Principe di Castelvetrano ha chiesto la liquidazione del compensamento:

1° per le tre gabelle del vino, carne, e salume abolite nel comune di Castelvetrano;

2° per l'abolizione dell'ufficio di maestro notaro della Corte civile e criminale di detto comune.

Dai documenti prodotti in appoggio risulta, che a 7 maggio 1377 il Re Federico di Aragona per mera liberalità e munificenza, ed avuto riguardo ai servizi prestati, e che poteva prestare Nino Tagliavia, concesse allo stesso, *et suis haeredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum*, col peso del militare servizio, la sovvenzione di once venti per ogni uomo armato, che il comune di Castelvetrano pagava alla Regia Corte pel servizio militare.

Il Re Martino nel confermare tale donazione a 21 agosto 1399, attesi i servizi prestati dal detto Nino, e la somma di once trecento di oro da lui sborsata, passò a concedere al medesimo e suoi eredi le gabelle del vino, della carne, e del salume stabilite invece della sovvenzione anzidetta, ancorchè appartenenti ai diritti del demanio e delle segrezie del regno, a condizione però che il concessionario e suoi eredi dovessero dimorare nel regno, e prestaro il militare servizio.

Indi con diploma di Ferdinando il Cattolico del 26 ottobre 1502, enunciandosi vagamente i servizi prestati da Gian Vincenzo Tagliavia Barone di Castelvetrano, ed il pagamento di once cento da lui

fatto alla Regia Corte, fu esteso a lui ed ai suoi eredi e successori, *regio beneplacito perdurante*, il privilegio del mero e misto impero con la giurisdizione e diritti e prerogative annesse, che precedentemente era stato accordato a Nino Tagliavia suo avo durante la di lui vita.

Nel 1801 per l'avvenuta morte di Ettore di Aragona prese la investitura della baronia di Castelvetrano Diego di Aragona, di cui è figlio ed erede l'attuale Duca di Monteleone chiedente.

Continuava costui nella percezione delle dette gabelle sul vino, sulla carne, e sul salume, malgrado che fossero state abolite dalla legge del 1812 e da altre posteriori; ma lo Intendente di Trapani in via amministrativa ne ordinò la cessazione, che seguì di fatto.

Ciò diede luogo ad un giudizio promosso nel 1825 dal Duca di Monteleone contro il comune di Castelvetrano, chiedendosi nel Consiglio d'Intendenza, che riattivata si fosse la percezione delle gabelle in discorso.

Ma il Consiglio con decisione del 21 ottobre 1826 considerò, che la concessione erasi fatta perchè si assunse il militare servizio, e che questo era cessato con l'abolizione della feudalità;—Che il comune altronde in forza dei nuovi sistemi andava soggetto ad altri dazi sostituiti agli antichi;—Che non erano i diritti in disputa di quei contemplati dalla legge del 1812; quindi rigettò la domanda, salvi i diritti al Duca di Terranova, ove gli competessero, avverso il Regio erario da sperimentarli davanti i tribunali competenti.

Nel gravarsi il Duca di questa decisione nella Gran Corte dei Conti, chiamò ad intervenire nella medesima il Regio erario. E la Gran Corte a 27 febbraio 1828 fu di avviso ammettersi il chiesto intervento contro il Regio erario, e riservarsi i diritti tanto al Duca di Terranova che al Regio erario, al primo per le di lui azioni, ed al secondo per le suo eccezioni innanti chi e come di diritto.—Medesimamonte avvisò rigettarsi il reclamo del Duca contro la decisione del Consiglio d'Intendenza.

Cotesto parere fu approvato dal Re.

Poichè esiste un giudicato che assolve il comune, la domanda del Duca di Terranova per quanto concerne le tre gabelle sum-

mentovate si riduce a vedere se abbia egli diritto a compensamento contro il Real tesoro in forza delle concessioni di Federico e di Martino di sopra ricordate, e quanto all'ufficio di maestro notaro, se gli competa compensamento a carico dello stesso Real tesoro, ovvero del comune di Castelvetrano, avuto riguardo al privilegio del Re Cattolico del 1502, ed ai decreti ed istruzioni per la materia.

Alla domanda del Duca va unito il coacervo ventennale con i documenti, che dovrebbero servire di base alla liquidazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto i seguenti esami:

1° Vi ha luogo a compensamento per l'abolizione dell'ufficio di maestro notaro del comune di Castelvetrano avvenuta in conseguenza della legge del 1812?

2° Spetta il preteso compensamento delle gabelle sul vino, carne, e salume abolite nel comune medesimo?

Sul primo

Veduto il diploma del 26 ottobre 1502, col quale il Re Ferdinando il Cattolico concesse a Gian Vincenzo Tagliavia Barone di Castelvetrano il mero e misto impero e la giurisdizione, con tutti i diritti e prerogative annesse su di quel comune:

Veduti i § § 2 e 4 della legge del 1812 abolitiva della feudalità:

Attesochè il mero e misto impero, e tutti gli uffici dipendenti dalla giurisdizione signorile, come quello di maestro notaro di Corte ed altri simili, furono aboliti senza alcuna indennizzazione ai possessori:

Che il compenso venne solamente accordato alle maestre notarie non dipendenti da mero diritto signorile, ma da concessione per causa onerosa;

Che nella specie l'ufficio di maestro notaro nel comune di Castelvetrano era una conseguenza del mero e misto impero e della giurisdizione feudale, concessa gratuitamente a Gian Vincenzo Tagliavia, onde ricado sotto lo impero della regola esclusiva del compensamento;

Sul secondo.

Veduto il privilegio del 21 agosto 1399, col quale il Re Martino gratuitamente concesse a Nino Tagliavia le gabelle sul vino, sulla carne, e sul salume, di cui si è chiesto il compensamento:

Attesochè la legge del 1812, al § 3° capitolo 3° dei consigli civici e magistrature municipali, abolì tutte le dogane interne e le segrezie con accordare un compensamento solamente a quei possessori, che vantassero una concessione a titolo oneroso;

Che nella specie le gabelle sul vino, carne, e salume appartengono al ramo delle regie segrezie, il che fu pur dichiarato nel privilegio anzidetto; ma la concessione processe per mera liberalità e munificenza Sovrana, non per causa onerosa; onde nell'atto stesso fu qualificata, come era, per donazione;

Che la vaga enunciazione dei servizi prestati dal concessionario, ch'era piuttosto formola di stile, non costituisce causa onerosa a senso di legge e del detto § 3, come neppure cambia la indole e natura gratuita dell'atto lo sborso di once trecento, che dal medesimo era stato precedentemente fatto alla Regia Corte; poichè esso non formò parte di prezzo, non fu fatto intuitivamente ed in correspettività della concessione in parola, ma per volontaria gratuita offerta, che Nino Tagliavia avea fatto al Fisco nelle strettezze in cui trovavasi allora la finanza;

Che altronde le gabelle in discorso erano state imposte per far fronte al pagamento di once venti per ogni soldato, che il comune doveva alla Regia Corte per causa del servizio militare; e poichè esse furono indi concedute a Nino Tagliavia coll'obbligo espresso del servizio militare, ne viene di conseguenza, che la concessione fosse corrispettiva, e compensativa del servizio feudale; sichè disgravato il concessionario dal servizio militare per l'abolizione

della feudalità, manca interamento il diritto ad ogni compensamento per la cessazione delle gabelle;

Che questa ragione, la quale valse ad assolvere il comune di Castelvetrano dalle pretensioni del Duca di Terranova, secondo che risulta dalla decisione della Gran Corte dei Conti ordinaria del 27 febbraio 1828 Sovranamente approvata, sia maggiormente applicabile in favore del Regio erario, in quanto che la soppressione delle gabelle fu nel favore del comune, anzichè del Regio erario;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto signor Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo al chiesto compensamento.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

28 marzo 1842.

Sulla domanda del signor Duca di Terranova D. Giuseppe Aragona Pignatelli diretta ad ottenere la liquidazione del compensamento dei diritti aboliti nello stato e terra di Montedoro.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica ricevuta nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti delegata il dì 11 febbraio 1842 il signor Duca di Monteleone e Terranova D. Giuseppe Aragona Pignatelli espose, che previo il pagamento di once 120 fu accordato ai suoi autori dalla Regia Corte il permesso di popolare il feudo di Balatazze, ed erigerlo in comuno nominato Montedoro, con facoltà d'imporre e percepire i diritti delle gabelle, dogane, bagliva, ed altro, e nominare altresì ed eleggere tutti gli ufficiali, cioè: capitano, giudice, e giurati, con

tutte le giurisdizioni e gli onori ai medesimi appartenenti. Che i di lui antenati godettero i menzionati diritti come apparisce dagli atti di gabella della detta ex-baronia; e stante l'abolizione degli stessi ne domanda il corrispondente compensamento.

E poichè mancano a lui gli elementi della percezione ventennale dei diritti in discorso, attese le gabellazioni fatte a corpo dello stato ed ex-baronia in parola, ha chiesto, che gli si accordi il fruttato delle once 120 sborsate in capitale, avuto riguardo al valore della moneta nel 1635 con quello del tempo attuale.

In giustificazione dello esposto ha accompagnati alla supplica i seguenti documenti:

1° Un originale diploma del 29 marzo 1635, col quale, accettatasi la offerta ed il pagamento di once 120 fatto a nome della Regia Corte dallo illustre D. Diego Aragona, ed avuti in considerazione i servizî prestati da lui e dai suoi antecessori alla Regia Corte, gli fu data facoltà, per se e suoi successori, di stabilire una novella popolazione nel feudo di Balatazze, sotto il nome di terra di Montedoro, con ampie giurisdizioni d'imporre e percepire i diritti di gabelle, dogane, bagliva, erranteria, zagato al pari di ogni altro Barone del regno, ed eleggere insieme a suo beneplacito il castellano, il segreto, il cappellano, il capitano, il giudice, ed i giurati, con tutti gli onori e le giurisdizioni annessi ai suletti rispettivi uffici.

2° Un atto di gabella, del 31 dicembre 1787 presso lo studio del notar D. Francesco Antonio Tomasino, dello intero stato e terra di Montedoro in persona del sacerdote D. Gaetano Caico per anni quattro di fermo a contare dal 1° settembre 1793, ed altri quattro immediatamente di rispetto da finire a 31 agosto 1801, per l'annuo estaglio di once 1000.

In questo atto non si fa espressa menzione degli individuali diritti gabellati, ma dicesi soltanto « con tutte e singole sue pertinenze, e suo interno ed indiminuto stato, tutto includendo e « niente escludendo,

3° Altro atto simile di affitto sotto li 17 febbraio 1799 rogato dallo stesso notaro Tomasino, col quale si dà a gabella al sudetto

di Caico, per anni quattro di fermo da correre dal 1 settembre 1801 ed altri quattro di rispetto da finire a 13 agosto 1809, e per l'annua pensione di once 1050, l'intero stato e terra di Montedoro con le precise seguenti espressioni «con tutte le sue attinenze e pertinenze, « *omnia includendo et nihil excludendo*, e nel modo stesso come fu « gabellato al medesimo col precedente atto del 31 dicembre 1787,

4° Un terzo atto finalmente di simile gabella stipolato dal notaro D. Girolamo Antonio Tomasino il dì 30 novembre 1812, col quale il signor Marchese Artale Regio Ministro delegato all'amministrazione dei beni in confisca, sotto la quale era allora la casa del Duca di Monteleone, gabellò al sacerdote D. Giuseppe Mantione, per l'annua somma di once 1300, lo stato e terra di Montedoro, con tutti i cespiti che lo compongono, gabelle baronali, molino, censi, terzerie, gabelle di macello, ossia diritto proibitivo di macellare, case urbane e rusticane abitabili, e tutte altre sue attinenze e pertinenze, il tutto includendo e niente escludendo, e ciò per anni sei di fermo da settembre 1813 a tutto agosto 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che le onze 120 pagate alla Regia Corte non possono riferirsi a pagamento per ragion di prezzo dei diritti e gabelle, di cui si domanda il compensamento, ma ad un omaggio fatto al Re intuitivamente alla licenza accordatagli di popolare uno ex-feudo semplice nominato allora di Balatazze, e dargli il nome di terra di Montedoro;

Considerando, che la facoltà d'imporre gabelle, dogane, officio di baglivo, ed altro chiamati nel Real diploma non procedette che da prerogative baronali, pervenute nel chiedente Duca di Terranova non da causa onerosa, ma per mera munificenza del Principe;

Considerando altronde, che i censi, le case urbane e rusticane, e le terzerie, che fan parte dei cespiti espressi nell'ultimo contratto di affitto dello stato di Montedoro del 30 novembre 1812 non han sofferta alterazione alcuna per l'abolizione della feudalità, e l'ex-barone ne conserva illesa la proprietà;

Considerando, che gli altri cespiti enumerati in detto contratto provengono da gabelle baronali soppresse dalla legge parlamentaria del 1812 senza indennizzazione, poichè non provenienti da causa onerosa;

Sul rapporto del Consigliere signor Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo al chiesto compensamento.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

28 marzo 1842.

Sulla domanda di D. Stefano Longo Perrelli, e D. Michele Stilo diretta ad ottenere compensamento degli uffici di segreto, maestro notaro, e credenziere della segrezia di Castroreale.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Sotto il dì 9 maggio 1834 fu presentata nella cancelleria della Gran Corte dei Conti una supplica a firma di D. Filippo Neri Caliri qual Procuratore speciale di D. Giuseppe Stefano Longo Perrelli da Barcellona, e di D. Michele Stilo da Castroreale, il primo nella qualità di donatario di D. Gaetano Cutrupia, ed il secondo qual figlio ed erede intestato del fu D. Luigi Stilo, affin di ottenere l'ammessione del titolo al compensamento degli ufficî acquistati, cioè: dal detto Cutrupia quello di segreto, e dal defunto Stilo quello di maestro notaro e credenziere delle segrezie di Castroreale.

In appoggio di siffatta domanda si produssero:

1° Copia di un atto rogato presso l'ufficio di luogotenente di protonotaro del regno di Sicilia a 18 marzo 1633, col quale il Vicerè di quel tempo, con lo intervento dei Ministri patrimoniali, a nome della Regia Corte e di S. M. Cattolica Filippo IV, ven-

dette a tutti passati ed in perpetuo a D. Antonio Angotta per so, suoi eredi, e successori in perpetuo, le segrezie e dogane dei comuni di Patti, Taormina, e Castroreale, con tutti gli uffici di segreti, credenzieri, o maestri notari, giurisdizioni, prerogative, preeminenze, esenzioni, lucri, titoli, onori, soldi, e proventi a detti uffici appartenenti, con la facoltà di venderli, donarli, alienarli, e disporne in qualunque modo come di una cosa propria legittimamente e con giusto titolo acquistata; per lo capitale di onze 16100 ragionate cioè: per la segrezia ed uffici annessi del comune di Patti onze 1566, 18, 10, per quelli di Taormina onze 8447, 20, 7, e per gli altri di Castroreale onze 6085, 21, 3, depositate le intere onze 16100 nel banco di Palermo a nome della Regia Corte, e confessate nello stesso atto; e ciò con tutti i patti di evizione e difesa in ogni e qualsivoglia caso di molestia;

2° Lettere patrimoniali del 18 giugno 1798 per la esecuzione di una sentenza profferita dal Tribunale del Real Patrimonio il dì 15 dello stesso mese, con la quale, annuendovi il fisco patrimoniale, furon dichiarate spettare a D. Luigi Stilo e D. Gaetano Cutrupia tre quarte parti degli uffici di segreto, maestro notaro, e credenziere di Castroreale, annullandosi la cessione del diritto di ricomprare dei medesimi uffici, con la rivendizione di seguito fattane a D. Giovanni Botta;

3° Un atto di vendita rogato dal notaro D. Giuseppe Luzzi Falcone di Palermo a 20 giugno 1800, col quale D. Antonino Marini compratore di una ottava parte degli uffici anzidetti di segreto, maestro notaro, e credenziere del comune di Castroreale ne fece traslazione e vendita in favore di D. Gaetano Cutrupia e D. Luigi Stilo per lo prezzo di onze 170, cioè: onze 44 per le stesse dal Marini spese in prezzo dello acquisto fattone, e le altre onze 126 per altrettante spese fatte dal medesimo occasionalmente alla compra della ottava parte sudetta, e per qualsivoglia altra causa diritto e pretenzione che possa aversi sugli uffici sudetti;

4° Un certificato del notaro D. Giovanni Anastasio, col quale dicesi, che presso il suo studio sotto li 17 settembre 1816, D. Michele, D. Filippo, Donna Vittoria, Donna Lucrezia, e Donna Giu-

seppa fratelli e sorelle Stilo fecero inventario di tutti i beni del fu D. Luigi Stilo di loro padre morto intestato,

5° Copia della sentenza del Tribunale del Real Patrimonio del 15 giugno 1798 trascritta nelle lettere osservatoriali riferite al numero 2.°

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

PEI COMPENSAMENTI

Astrazion fatta della inattendibilità dello atto primordiale di vendita degli ufficî di cui trattasi, e del certificato dello inventario ereditario del fu D. Luigi Stilo presentati in copie informi e sfornite di ogni carattere di originalità e legalità, non che della mancanza dei documenti giustificativi la legittima rappresentanza di D. Gaetano Cutrupia e di D. Luigi Stilo nella persona dei petizionarî;

Costando legalmente, che il Real Decreto del 29 novembre 1833, con cui fu accordato ai possessori dei diritti ed ufficî aboliti un termine perentorio di due mesi per la presentazione dei titoli e delle domande relative a compensamenti, fu in Palermo pubblicato a 31 gennaro 1834;

Considerando che, calcolata l' addizione legale di un giorno per ogni venti miglia dal dì della pubblicazione seguita in Palermo, non potea nè dovea per Castroreale estendersi il termine al più della mettà di febbrajo seguente, poichè non dista Messina da Palermo che 231 miglia, e Castroreale da Messina che soli 30 miglia;

Costando, che la domanda dei chiedenti da Castroreale fu presentata nella cancelleria della Gran Corte dei Conti ordinaria il dì 9 maggio 1834, val quanto dire dopo il termine prescritto dei due mesi; in guisachè a mente del citato Real Decreto del 29 novembre 1833 restano gli istanti decaduti dal diritto di chiedere il compensamento;

Inteso il rapporto del Consigliere Signor Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Che non sia luogo all'ammessione del titolo al chiesto compensamento.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 giugno 1842.

---

28 marzo 1842

Sulla domanda del Duca di Terranova D. Giuseppe Aragona Pignatelli per compensamento di diritti aboliti nello stato di Caronia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Aragona Pignatelli Duca di Terranova e Marchese di Caronia con sua domanda presentata alla Gran Corte dei Conti delegata sotto il dì 23 febbrajo 1842 ha esposto, che sin da più secoli i Duchi di Terranova han posseduto il marchesato di Caronia con tutte le sue pertinenze e giurisdizioni, per concessione fattane dal Re Alfonso a Pietro de Cardona Conte di Collesano a 1 dicembre 1444, ed indi confermata con altro privilegio del 10 gennajo 1447 esecutoriato a 25 agosto 1451;

Che in detta concessione fu tramandata la giurisdizione civile e penale, non che lo esercizio di tutti i diritti in quella comune anche sopra i vassalli di qualunque denominazione;

Che lo stato di Caronia pervenne nella famiglia del Duca di Terranova per essere stato recato in dote da Diana de Cardona col contratto nuziale del 29 ottobre 1531;

Che i Duchi di Terranova hanno goduto per gli citati privilegi il diritto di maestro notaro civile e criminale, e le gabelle minute, ovvero dogana e baglia, e che tali diritti e gabelle essendo stati aboliti debba esserne indennizzato giusta il coacervo vigennale riportato nella sudetta domanda, e che vedesi regolato nel seguente modo:

Per l'ufficio di maestro notajo dell'ex-stato di Caronia a contare da settembre 1792 ad agosto 1812 il totale della rendita del ventennio è in onze 228, 3, pari a ducati 684, 30, risultante per un anno ad onze 13, 12, pari a ducati 40, 20,

Per lo diritto di bocceria durante lo stesso periodo il totale complessivo della rendita è in onze 170, 20, risultante per un anno ad onze 8, 16, pari a ducati 25, 60,

Per le così detto gabelle minute ossia dogane di Caronia per lo stesso periodo la rendita riportata è in onze 474, che per un anno risulta ad onze 23, 21, 12, pari a ducati 71, 16.

Ha quindi l'esponente Duca di Terranova chiesto, che ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 fosse liquidato il compenso dovutogli per gli enunciati diritti e gabelle ch'egli percepiva nella comune di Caronia, fissandone l'annuo importare da pagarsi sia dalla detta comune sia dalla finanza in annue onze 45, 20, 2, pari a ducati 137, 1, giusta il riferito coacervo, unitamente alle annualità scadute, a datare dal dì dell'abolizione sino alla effettiva percezione del chiesto annuo compenso.

In appoggio a cotale domanda si sono, in quanto alla giustificazione del titolo e pertinenza degli aboliti diritti, esibiti i seguenti documenti:

1° Il citato privilegio di concessione e conferma del Re Alfonso del 1 dicembre 1444 e 10 gennajo 1447, dal quale risulta la originaria feudale concessione, fatta per titolo di donazione e rimunerazione di servizi genericamente enunciati a pro di Pietro de Cardona « suisque haeredibus et successoribus ex suo corpore le« gitime descendentibus natis jam, et in anthea nascituris in perpetuum », fra lo altro della terra di Caronia col contado di Collesano sotto l'obbligo corrispondente delle prestazioni di servizio militare; devoluto detto feudo per confisca alla Regia Corte, a causa del misfatto di fellonia di cui erasi renduto colpevole il precedente feudatario Antonio di Ventimiglia. Negli ampli termini di siffatta concessione, dopo la traslazione del mero e misto impero, e della giurisdizione civile e criminale, *omnimoda*, alta e bassa, leggesi « nec non juribus, fructibus, redditibus, gabellis, introitibus, pertinentiis omnibus, jurisdictionibus ec. »

2° Copia dell'istrumento suddetto dei capitoli matrimoniali stipolati a 29 ottobre 1531 tra Diana de Cardona figlia di Pietro col Duca D. Ettore Pignatelli Conte di Burrello, ove si legge quanto appresso: « Item contemplatione et decoratione praesentis matri-
« monii, dicta illustris domina Donna Diana sponsa, cum auctori-
« tate et consensu et interventu dictae dominae Comitissae Go-
« lisani ejus matris et tutricis, et dicti illustris domini Marchio-
« nis ejus fratris praesentium et consentientium, ac etiam cum spe-
« ciali decreto et auctoritate dictae M. R. C. videlicet domino-
« rum illustrorum domini Vincentii Platamone, domini Petri de
« Gregorio, domini Francisci Pancaldo, et domini Polidori de Co-
« na Judicum dictae M. R. C. praesentium, et auctorizantium,
« et eorum judiciariam auctoritatem pariter et decretum praesenti
« contractui, et omnibus in eo contentis, praestantium et tribuen-
« tium, se ipsam dotando promisit et constituit in dotem et dotis
« nomine, dicto illustri domino D. Hectori sponso praesenti et sti-
« pulanti, omnia jura, quae, in casu (quod absit) dictus illustris
« dominus Marchio decederet sine liberis juxta formam actus ce-
« lebrati inter dictum illustrem dominum Marchionem, et prae-
« fatam illustram dominam D. Dianam ejus sororem die vigesimo
« praesentis mensis octobris manu mei notarii infrascripti, com-
« peterent et competere possint ad dictum comitatum Golisani,
« videlicet terram Golisani, utramque Petraliam superiorem et Pe-
« traliam inferiorem, terram Caroniae, et castrum et pheudum
« Belici, cum omnibus pheudis, membris, juribus, pertinentiis eo-
« rum quibuscumque, et eorum integro et indiminuto statu, cum
« facultate redimendi et recuperandi pheuda et alia bona et jura
« dicti comitatus, quae invenirentur tunc alienata juxta formam
« dicti actus, et non aliter nec alio modo »;

Relativamente poi alla giustificazione del coacervo si sono prodotti molti documenti relativi a diversi atti di affittanza di quella segrezia fatti dal Duca di Terranova per lo sopra indicato periodo ventennale, non che alcuni certificati tratti dalla scrittura della particolare contadoria dello stesso ricorrente, della cui legittimità e legalità sarà a vedersi quando convenga per la liquidazione;

Posteriormente si è per parte del Duca di Terranova prodotto un estratto di domanda presentata innanzi alla Gran Corte dei Conti sotto il dì 26 marzo 1834, con cui fra gli altri diritti chiedeva l'amme ssione del titolo e la liquidazione del compenso corrispondente per lo stato di Caronia, enunciando che ai termini del primordiale privilegio del Re Alfonso, e dello altro di conferma del 10 gennai o 1447 furono accordati i diritti del mero e misto impero con giurisdizione civile e criminale, alta e bassa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare:

Se, avuto riguardo alla natura del titolo di concessione e dei diritti diversi vantati dal ricorrente Duca di Terranova, sievi luogo al chiesto compenso;

Ed ha su tale argomento considerato:

Che non sia da porsi in dubbio di essere stata per causa assolutamente gratuita la concessi one feudale, fra l'altro, della terra di Caronia col contado di Collesano e diritti annessi, fatta dal Re Alfonso a pro di Pietro de Cardona suo consigliere, camerlengo, e maestro giustiziere del regno di Sicilia, ultra pharum, con l'originario privilegio del 1 dicembre 1444 e con l'altro del 10 gennaro 1447. Cotale concessione riveste in effetti tutti i requisiti di una esplicita donazione, così se si abbia riguardo alla lettera dell'atto, in cui non altrimenti si definisce che in questi termini « da« mus, donamus, tradimus, et concedimus proprii nostri motus in« stinctu, deliberatione. mera ex gratia speciali, donatione quidem « perfecta, simplici, et irrevocabili, quae dicitur inter vivos ec. ec; e sotto tutte le clausole legali proprie di una donazione; come se si ponga mente allo spirito ed alla natura istessa della concessione, non contenendovisi alcuna causa che dir si potesse per avventura onerosa, o per lo manco una qualunque indicazione di speciali espressi servizi, che avessero potuto importare un concetto di mera rimunerazione. È pur vero che vi si parla di servizi util-

mente prestati al Sovrano concedente, *sumptibus et persona vestra discrimine non vitatis* (del feudatario), ma questa vaga e generica enunciativa, propria in generale dello stile diplomatico dei tempi in fatto di concessioni feudali, lungi dal costituire una rimunerazione onerosa, non è altro se non una esposizione dei titoli di benemerenza e dei servigi meritori del concessionario medesimo, che la Reale munificenza volle considerare;

Che rimossa ogni caratteristica di titolo oneroso della divisata concessione, per le disposizioni generali emesse dietro gli atti parlamentari del 1812, vien meno ogni ragione di compenso per gli diritti compresi nella domanda di che è esame, e che possono ben distinguersi in tre classi: la prima cioè, di diritti giurisdizionali come quello dell'ufficio di maestro notaro, l'altra dei diritti doganali e segreziali, in cui sono da annoverarsi le gabelle minute o sieno dogane di vino, e la terza di diritti privativi e proibitivi, cui si riferisce il diritto di bocceria;

In quanto all'ufficio di maestro notaro della corte civile criminale e segreziale dello ex-feudo di Caronia, la cessazione di esso fu una conseguenza necessaria dell' abolizione di ogni giurisdizione baronale, al cui esercizio era inerente: abolizione dichiarata sotto la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione ai possessori: « cesseranno in conseguenza (sta detto nel § 4 del capi-« tolo 1 del parlamento del 1812 intorno all'abolizione delle feu-« dalità e dei diritti e pesi feudali) nei baroni gli uffizi di maestro notaio di corte, di bajulo, di acatapano, ed altri provenienti dalla « giurisdizione signorile. Gli introiti e gabelle di tali uffizi reste-« ranno a vantaggio dello Stato per le necessarie spese dell'am-« ministrazione di giustizia. Quantevolte però le maestre notarie « non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa « onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale: » la quale ultima clausola non è mica alla fatti-specie applicabile, perochè astrazion fatta di non essere stata a titolo oneroso la concessione del corpo feudale e della maestra notaria, in ispecialità siffatto ufficio di maestro notaro della corte baronale di Caronia non vi ebbe alcuna apposita considerazione e solo come una dipendenza

Digitized by Google

del diritto signorile, per lo esercizio della giurisdizione civile e criminale, e per lo mero e misto impero, venne ad appartenersi al feudatario. Ond'è manifesto che per questo capo da qualunque lato voglia riguardarsi la soggetta materia niun compenso possa mai competere per la rendita dipendente dal mentovato ufficio;

Che rispetto agli altri diritti allegati dal Duca di Terranova sotto la categoria di gabelle minute, o sia dogana di Caronia, nè tampoco è dovuto alcun compenso. Senza che faccia mestieri entrare nella disamina della legitimità ed origine di cadauno di tali diritti, ritenendosi questi come altrettante gabelle di dogane interne e segrezie annesse al feudo di Caronia, per le cose dianzi osservate, non essendo state esse possedute a titolo oneroso, ma concedute invece in una forma feudale del tutto gratuita, ricadono direttamente sotto la letterale sanzione del § 3 cap. 3 alla rubrica dei consigli civici del parlamento del 1812, ove sta così disposto: « saranno ugualmente abolite tutte le dogane interne del regno di « qualunque natura e le segrezie, con doversene però compensare « il valore e la rendita a quei particolari, che con titolo oneroso « attualmente posseggono le dette segrezie e dogane o la rendita « di esse. » Limitato adunque il diritto al compenso per l'abolizione di coteste imposte, le quali gravavano l'industria e lo interno commercio del regno, in riguardo a coloro soltanto che ne fossero stati in possesso a titolo oneroso, rimane per conseguenza escluso ogni diritto d'indennizzazione per quelli che a titolo puramente gratuito ne abbiano ottenuta la concessione, ed in modo (se occorresse anche rilevarlo) generico, e come una compreensione nello intero corpo del feudo;

Che a sostenere un diritto a compenso invano si tiene ricorso alle disposizioni dello ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841; imperochè a norma dell'articolo 2° di cotesto Decreto, il compenso non è dato in tutti i casi indistintamente, ma solo quando possa farvisi luogo. La qual cosa annuncia chiaramente di doversi il diritto alla compensabilità regolare con le leggi preesistenti circa l'abolizione della feudalità e dei diritti feudali. Ed è appunto nel citato luogo degli atti parlamentari del 1812, che trovasi testualmente disposto

di doversi la indennizzazione nel solo caso si fossero tali diritti di dogane interne e segrezie posseduti a titolo oneroso; disposizione, che non fu mica derogata dalle istruzioni pubblicate nel 1819 circa la liquidazione degli uffici aboliti, per la quadruplice classificazione che vi si contiene di uffici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo, e per causa remuneratoria, gratuita o mista; trovandosi nell'articolo 1° delle istruzioni medesime e nell'articolo 7° in cui sta fatta cotale classificaziono, testualmente ordinato di esservi luogo al compenso nel solo caso fosse dovuto ai possessori in forza delle leggi in osservanza. Di sorte che rimasero pienamente in vigore le preesistenti disposizioni parlamentarie, per le quali era richiesta la condizione sostanziale di essere i diritti di dogane interne e segrezie possedute a titolo oneroso;

E rispetto al diritto detto del carcere del bestiame, che fra le dinotate gabelle minute ossia dogana vedesi compreso nell' atto di locazione del 2 ottobre 1802, è pure da farsi attenzione, che un tale diritto prevalso negli antichi sistemi d'amministrazione feudale, essendo relativo alla cattura degli animali erranti e danneggianti nelle campagne, rivestiva ancora la qualità di un diritto giurisdizionale di bassa giurisdizione feudale dipendente dall'ufficio del bajulo, e che, come avente causa dalla giurisdizione signorile, per la sopracitata disposizione parlamentaria del 1812 venne a cessare senz' alcun compenso, e con essersi d'altra parte, nel § 3 sotto lo stesso capitolo della feudalità, disgravati i baroni di ogni peso annesso, fra lo altro della conservazione *delle carceri* in generale;

Ha inoltre considerato che rispetto all'ultimo diritto detto di bocceria, compreso nella domanda del Duca di Terranova, la natura di esso non è diversa di quella dei diritti privativi e proibitivi stati generalmente aboliti senza compenso nelle disposizioni parlamentarie del 1812, tutte le volte fossero stabiliti per la semplice prerogativa signorile e forza baronale (§ 3 Cap. 1 della feudalità). E di vero cotesto diritto per la sua natura consisteva in una gabella che doveasi contribuire al barone su tutta la carne, che dovea portarsi a macellare nella bocceria baronale; e non altrimenti è indicato nei due atti di liberazione del prodotto di siffatto di-

ritto signorile esibiti dal ricorrente della data del 1 settembre 1801 e 20 settembre 1805, in dove si osserva specificato a questo modo « grano uno per ogni rotolo di carne che si macella nella boc« ceria di questa terra, quale grano uno a rotolo è di pertinenza « di questa camera marchesale; »

E che sia stato un diritto esercitato come proibitivo e privativo è pure chiaramente dimostrato da un altro atto di locazione del 27 gennaro 1812, in cui si legge, che fra le altre condizioni espresse in una offerta per lo arrendamento di tale diritto eravi segnatamente quella di dovere la segrezia baronale garentire il fittajuolo nel caso faranno carne a casa i particolari, e qualora non pagheranno il diritto; condizione, che non venne già riprovata dalla segrezia baronale perchè poggiasse per avventura su di una privativa inesistente, ma solo perchè non avesse potuto mai partorire delle ragioni d'indennità contro la segrezia medesima da parte dello arrendatario. Trattandosi adunque di un diritto puramente privativo e proibitivo non istato specificamente compreso nella concessione feudale, o non appoggiato ad alcun altro titolo che fosse legittimo, rientra necessariamente nella classe dei diritti privativi e proibitivi, che come stabiliti sulla semplice prerogativa signorile e forza baronale vennero aboliti senz'alcuna indennizzazione;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo al chiesto compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

1 aprile 1842.

Sulla domanda di D. Vincenzo Crimi per ottenere il compensamento dell'ufficio di Regio custode della dogana di Palermo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Vincenzo Crimi commesso di questa Regia dogana esponeva, che per la legge sulla tariffa doganale del 30 novembre 1824, nel toglierglisi l'impiego di Regio custode di questa gran dogana, nello articolo 21 si ordinò di liquidarsi a di lui favore l'emolumento perduto, con assegnarglisi un compensamento; e quindi chiedeva, che entrando l'impiego perduto nella classe dei diritti annessi alle segrezie, perchè dipendente dalla segrezia di Palermo, fosse ai termini della legge ammesso il di lui titolo, e liquidato il compensamento.

In appoggio della sudetta domanda furono prodotti i seguenti documenti:

1° La copia di un uffizio del Direttore generale dei Dazî Indiretti del 20 novembre 1824, col quale fu partecipata allo Intendente di questa gran dogana una ministeriale del 19 di detto mese, portante la elezione del chiedente per custode di essa gran dogana, in rimpiazzo del di lui defunto genitore D. Giuseppe Crimi;

2° Copia conforme di rapporto del Direttore generale dei Dazî Indiretti del 4 maggio 1837 fatto a S. E. il Luogotenente generale, col quale, annunziando i fatti dei servizî prestati dal Crimi, dava lo avviso di meritare il medesimo la rimunerazione di ducati sei mensili dal 1825 in poi;

3° Una nota dei diritti spettanti ai Regî guardiani della porta della dogana;

4° L'articolo 21 del Real Decreto del 20 novembre 1824 relativo alla tariffa dei diritti di dogana per lo regno delle due Sicilie.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda od i documenti prodotti;
Veduto il Real Decreto del 29 novembre 1833;
Ritenuto, che per il citato Real Decreto fu stabilito un perentorio termine di due mesi a presentare le domande ed i titoli per liquidazione, ai sensi del Reale Rescritto articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, sotto espressa penale di decadere dal loro diritto tutti coloro, che potrebbero per legge domandarla;
Ritenuto, che il chiedente signor Crimi non curò nei termini legali di produrre nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti ordinaria l'analoga domanda ed i titoli per ottenere il compensamento dello abolito ufficio di Regio custode della dogana di Palermo; e quindi è decaduto dal diritto di chiedere compensazione, ove per l'enunciate reali istruzioni gli competa;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
In conformità delle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.
Così deliberato dai sigg...
Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

1 aprile 1842.

Sulla domanda del Duca di Terranova pella liquidazione del compenso di taluni pretesi diritti nello stato di Terranova.

Il Consigliero commissario ha fatto il seguente rapporto.
Per atto stipulato presso l'ufficio del Regio protonotaro a 27

gennaro 1642 la Regia Corte, per mezzo della Deputazione del Regno, vendè a favore di Giuseppe Canalotto, « pro eo et personis « semper per eum et suos quandocumque nominandis, jus tractae, « gabellas, sive jura infrascriptarum rerum et victualium extraen- « dorum ex terra Terranovae, ejusque territorio, marc et segretia, » ac marenis, scaris, et jurisdictionibus;

Per ogni botte di vino per fuori regno terì 18 — per infra regno terì 12 — per l'estrazioni per fuori regno di ogni cantaro di formaggio seu caciocavalli terì 15 — per ogni cantaro di zuccaro in pane terì 12 — per ogni cantaro di secondi pasti terì 6 — per ogni quartaloro di melazzi terì 2, 8 — per ogni barile di surra terì 8 — idem di tonnina terì 6 — idem di grossame terì 3.

Il prezzo stabilito e pagato alla Regia Corte, per via di deposito in banco, fu in onze 405, 12, sotto l'espresso patto della ricompra a favor del fisco, « semper et quandocumque, nulla praescrip- « tione temporis obstante,» per lo stesso prezzo di onze 405, 12, a doversi depositare in tavola per parte della Regia Corte.

Furono ancora in tale atto di concessione apposti i patti di evizione che solevano in quel tempo essere di stile, come ciò ed altro rilevasi dal cennato titolo.

Posteriormente con istrumento del 6 marzo 1642 Donna Teodora Lanzetta, enunciandosi declarataria dell'acquisto dei riferiti diritti di tratta e segrezia, venne a dichiarare che si appartenevano essi, come appartener doveansi fin dalla concessione fattane dalla Regia Corte, a D. Diego D'Aragona Duca di Terranova.

Ora l'attuale Duca di Terranova e Monteleone D. Giuseppe Aragona Pignatelli Cortes, con apposita domanda presentata nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti delegata sotto il dì 31 gennaro 1842, asserendo che dal 1642 in poi abbiano i Duchi di Terranova fruito della sudetta dogana e diritti alla stessa increnti, questi aboliti, si è fatto a chiedere il corrispondente compenso, da liquidarsi ai termini del decreto degli 11 dicembre 1841 nell'annua somma di onze 817, 6, 1, pari a ducati 2451, 60, 5, sia a carico della comune di Terranova a giudizio della Gran Corte, una con le annualità scadute a contare dal dì dell'abolizione sino all'effettiva percezione del detto annuo compenso.

Ha presentato all'uopo nella domanda il coacervo vigennale della dogana di Terranova e stadera, da settembre 1792 ad agosto 1812, nel totale per un anno di onze 284, 16, 6, pari a ducati 853, 63; simile coacervo vigennale pei musti ed entrata dei vini, nel risultato annuale di onze 760, 10, pari a ducati 2281; e simile coacervo vigennale per la esazione del macello o sia scanneria, per un anno in onze 172, 10, pari a ducati 517.

E si sono unitamente a tali coacervi esibiti molti atti di gabellazione nella dinotata epoca dal 1792 al 1812, ed alcuni certificati della particolare razionalia della casa dei Duchi di Terranova, per lo tempo in cui i cespiti furono tenuti in propria economia.

Posteriormente si è per parte del Duca di Terranova esibito un estratto in copia d'una domanda presentata presso la Gran Corte dei Conti ordinaria sotto il dì 26 marzo 1834, in cui fra l'altro fu domandata l'ammessione del sudetto titolo del 27 gennaro 1642, e la liquidazione del correlativo compenso per la gabella di Terranova ed altri diritti, dichiarandosi d'averne goduto il possesso sino a che le nuove leggi non vennero ad abolirli.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Nell'occuparsi preliminarmente dell'esame concernente l'ammessione del titolo prodotto in appoggio della domanda di compenso ha rilevato nel fatto:

Che nel 1636 per provvedersi alle sovvenzioni ordinate dal Re Filippo IV nei bisogni delle guerre d'Italia, fu determinato di restituirsi alla Regia Corte le regalie dell'*estrazioni*, ad oggetto di potersi vendere o altrimenti alienare per mano della Deputazione del Regno, che nel sistema di quei tempi era incaricata della tassa e distribuzione delle contribuzioni dello Stato;

Che in effetti la Deputazione del Regno, rappresentata allora fra gli altri del Deputato D. Diego D'Aragona Duca di Terranova, con pubblico atto stipulato presso l'officio del Regio protonotajo sotto il dì 27 gennaro 1642 (in cui intervenne lo stesso Deputato Duca

di Terranova), passò a vendere in nome e parte di S. M. C. i sur riferiti diritti di tratta ed estrazione della città e territorio, mare e segrezia di Terranova, a favore dell' offerente Giuseppe Canalotto, *pro eo et personis semper per eum nominandis*, per lo prezzo di onze 405, 12, e con la espressa clausola di doversi il nominatario considerare come se *ab initio* avesse egli comprato dal Regio Erario;

Che dall'istrumento del 6 marzo detto anno 1642 risulta di avere l'apparente compratore Giuseppe Canalotto con atto del 27 febbrajo dell'anno stesso dichiarato la pertinenza dei diritti acquistati dalla Regia Corte per l'organo dei Deputati del Regno a benefizio di Teodora Lanzetta, a nome e nell'interesse di cui, disse aver contrattato *tamquam ejus simplex et nudus minister*, e per le persone a nominarsi dalla stessa signora Lanzetta;

Ch'essa nominataria Lanzetta passò indi, dopo pochi giorni, a dichiarare nel citato istrumento del 6 marzo 1642 che la compra dei diritti sudetti sin dal principio si apparteneva nella realtà delle cose a D. Diego D'Aragona Duca di Terranova, per mandato di cui aveva il Canalotto nominato da prima la persona di lei, con avere la stessa Lanzetta prestato il semplice e nudo nome nel ripetuto atto dichiaratorio del 27 febbraio 1642;

Ritenute adunque le dinotate circostanze di fatto derivanti dai documenti stessi esibiti da parte del richiedente, la Gran Corte ha ravvisato di potersi per avventura far luogo alla nullità del titolo di vendita del 27 gennaro 1642, sotto il rapporto di avere il Deputato del Regno Diego D' Aragona cumulato in se la doppia qualità di venditore per parte della Regia Corte e di acquirente. Sul fondamento del quale atto di compra — vendita, portante il prezzo di sole onze 405, 12, il richiedente Duca di Terranova si è fatto ora a domandare un compenso uguale alla somma di annue onze 817, 6, 1, quanta sostiene essere stata la rendita percepita dai diritti di estrazione come sopra venduti dalla Regia Corte. Ed all' elevazione di cotale quistione di nullità ed inefficacia del titolo di concessione si è la Gran Corte indotta per le seguenti considerazioni di diritto:

Nella nota L: non licet 46 ff de contrahenda emptione era testualmente prescritto: « Non licet ex officio, quod administrat quis « emere quid vel *per se*, vel per *aliam personam :* alioquin non « tantum rem amittit, sed et in quadruplum convenitur secundum « constitutionem Severi et Antonini : et hoc ad procuratorem « quoque Caesaris pertinet. Sed hoc ita se habet, nisi specialiter « quibusdam hoc consensum est. » Questa regola generale d'incapacità di tutti i pubblici uffiziali, ministri, o magistrati a poter comprare, sia direttamente per se, sia a nome d'interposte persone, i beni ed effetti qualunque dello stato e delle pubbliche amministrazioni che sono essi rispettivamente destinati a rappresentare o presedere, e che per lo di loro ministero si espongono venali, ha formato un principio costante di diritto pubblico in tutte le legislazioni, trasfuso puraneo nei nuovi codici (articolo 1441 leggi civili), con essersene sempre mantenuta comunemente la osservanza, e senz'alcuna distinzione tra gli uffiziali che fossero stati o no rivestiti di giurisdizione (Peregrino *de jure fisci*, lib. IV, tit. 7, n. 5 6 e 7). E nelle leggi della nostra Monarchia, per la prammatica reale pubblicata in Napoli nel 1586 ch'è l'ottava sotto il titolo *de emptione et venditione*, fu espressamente vietato ai ministri Regî, ed agli uffiziali del Tribunale della Regia Camera e del Real Patrimonio, d'interporsi nella compra fiscale dell' entrate e corpi feudali o burgensatici, officî ed altre cose pertinenti alla Regia Corte, *nec palam nec publice, nè in segreto, nè per interposte persone;* sul saggio divisamento che se altri vi fossero stati a poter fare miglior condizione in beneficio dello Erario, si sarebbero ritirati dal produrre migliori offerte per far cosa grata ai Regî ministri ed uffiziali;

Egli è pur vero che non prima del 20 giugno 1783, in conformità del disposto nella prammatica anzidetta, fu pubblicata l'altra per la Sicilia contenente il simile speciale divieto per li ministri ed altri uffiziali del Tribunale del Real Patrimonio; ma nella mancanza d'una legge apposita preesistente nel diritto siculo, che avesse per avventura permesso agli ufficiali del regno di poter comprare, per se o per interposte persone, i cespiti di pertinenza dello stato

che si fossero per mano loro venduti (il che per altro è assolutamente inconcepibile per la ragione d'incompatibilità legale risultante dalla natura stessa delle cose), la materia ricadeva necessariamente nelle disposizioni generali della legge romana, che allora imperava come diritto comune. Sichè la citata prammatica sicula, lungi dall'essere stata d'allora in poi introduttiva d'un diritto per lo innanzi non esistente, non è altrimenti a risguardarsi che come una di quelle leggi, che a riparare alla rilasciatezza dei tempi sogliono essere ordinate in forma di speciali sanzioni;

Se dunque è dagli atti stessi presentati dal ricorrente, che rilevasi d'avere Diego D'Aragona Duca di Terranova, il quale come uno dei Deputati del regno intervenne nella vendita dei diritti sudetti per parte della Regia Corte e della Deputazione del Regno, comprato a suo favore sotto nome d' interposte persone, la domanda d'ammessione del titolo al compenso incontra necessariamente una quistione legale di nullità ed inefficacia, nelle ragioni che competer possono al Regio Erario per impugnarne gli effetti, sotto il rapporto delle diverse conseguenze a poterne per avventura derivare;

Veduto l'articolo 7° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, in cui trovasi testualmente prescritto, che qualora insorga quistione sul titolo, oppure la Gran Corte creda elevarla d'uffizio, debba la liquidazione rimaner sospesa, provvedendosi le parti innanzi ai Tribunali competenti, a norma del disposto nel Decreto medesimo;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Elevarsi di uffizio la quistione della nullità dell'atto del 1642, e sospeso ogni esame di liquidazione, rinviarsi le parti all'auto-

rità competente per le conseguenze di diritto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda della Contessa di S. Marco per compenso delle dogane di mare e di terra, e della maestra notaria nella comune di S. Marco.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Principessa di Mirto e Contessa di S Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata sotto il dì 14 marzo 1842. ha esposto di possedere come domina diretta l'intera contea di S. Marco, di cui fa parte il comune e territorio di S. Marco. Che fra le rendite annuali possedute dai di lei autori vi sono i diritti di dogana di mare e di terra, maestra notaria, ed altro, quali rendite attive per la pubblicazione del parlamento del 1813 si credono signorili, e per conseguenza col fatto l'è mancata assolutamente la percezione.

Tali rendite si dinotano per le seguenti:

Dogana di mare nell'annua somma di onze 58 — dogana di terra onze 21, 10 — maestra notaria onze 6 — totale onze 85, 10.

Che le rendite istesse nel 1811 furono dal Conte di S. Marco padre di essa esponente rivelate, con averne pagata la fondiaria fino al 1823, non ostante che più non si percepivano.

Che nel 1824 ricorse il Conte di S. Marco esponendo che per lo parlamento del 1813 non potè più esigere le sudette rendite, e che non ostante la mancata percezione si era voluto esigere la fondiaria sulle dette rendite; e quindi chiese di non più pagare il dazio fondiario sulle rendite anzidette.

Che una relazione data dal contabile del Gran Camerario di allora Marchese Ferreri liquidò il compenso che meritava il Conte di S. Marco sulle rendite venute meno.

E spettandole (seguita a dire l'esponente) il corrispondente compenso giusta il disposto delle leggi, si è fatta a domandare che sia dalla Gran Corte dei Conti delegata liquidata la somma che le appartiene, obbligandosi la comune di S. Marco a pagare quell'annuale somma che sarà a liquidarsi.

Di unita a tale domanda sono stati esibiti i soli seguenti atti e documenti:

1° Investitura feudale ottenuta da D. Giuseppe Antonio Filingeri Principe di Mirto e Conte di S. Marco della contea di S. Marco e dei casali di Capri e Frazzanò a 9 maggio 1804, colle solite clausole generali *cum omnibus juribus pertinentiis ec*;

2° Rivelo fatto nel 1811 dal Conte di S. Marco delle diverse rendite signorili fra cui la gabella di mare e terra, e la maestra notaria;

3° Una copia conforme estratta dal razionale della Direzione generale dei Dazî Diretti dalla contabilità della Direzione medesima della data 10 gennaro 1834, dalla quale risultano alcune disposizioni date per la esenzione della fondiaria sopra gli aboliti diritti signorili nei comuni di Frazzanò, Mirto, e S. Marco, dopo essersene dai prosegreti locali verificata la effettiva cessazione sin dal 1813;

4° Altra simile copia che apparisce estratta dalla stessa contabilità dei Dazî Diretti per lo stesso oggetto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione del termine ed alla natura dei diritti allegati, possa per avventura farsi luogo alla chiesta ammessione di titolo e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liqui-

dazione, a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, che concernono la materia dei compensamenti;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E quindi, trattandosi di diritti che come signorili cessarono sin dal 1813 dopo la legge abolitiva della feudalità e dei diritti feudali (secondo che risulta dallo esposto della domanda stessa presentemente inoltrata), l'ammessione di essa incontra un ostacolo invincibile nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la decadenza perentoria del termine, sarebbe anche da porsi mente, che a provare la legittima pertinenza delle dogane di mare non si è da parte della ricorrente esibito nè l'atto originario della concessione in *pheudum* del contado di S. Marco, nè alcun altro giusto titolo, all'infuori del l'ultima investitura feudale presa dal Principe di Mirto e Conte di s. Marco D. Giuseppe Antonio Filingeri a 9 maggio 1804, come figliuolo primogenito del defunto Principe D. Bernardo e successore nei feudi *ex pacto et providentia Principis*;

La quale investitura, non essendo che un atto di semplice conferma, nulla potrebbe di per se operare la clausola generica e di stile *cum omnibus juribus et pertinentiis* ec. ec.

Che quanto poi alle dogane di terra, a ciò si aggiunge che la legge pubblicata nel 1813 (Cap. 3 § 3 dei Consigli Civici), nell'abolire tutte le dogane interne nel regno di qualunque natura e le segrezie, riserbò il diritto al compenso per coloro soltanto che ne fossero stati in possesso a *titolo oneroso*, condizione che punto non si avvera nel caso attuale;

E nella legge stessa, al capitolo concernente l'abolizione della feudalità e diritti feudali, furono ancora generalmente soppressi senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi stabiliti sulla semplice prerogativa signorile e forza baronale, con essersi limitato il diritto a compenso nel solo caso di una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o di un giudicato (§ 3 e 4);

Che da ultimo per l'ufficio di maestro notajo la cessazione di esso fu una conseguenza necessaria dell'abolizione di ogni giurisdizione baronale, al cui esercizio era inerente, abolizione dichiarata sotto la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione ai possessori. « Cesseranno in conseguenza (sta detto nel § 4 « cap. 1 della cennata legge) nei baroni gli uffizi di maestro no- « taro di corte, di bajulo, di acatapano, ed altri provvenienti « dalla giurisdizione signorile. Gli introiti e gabelle di tali uffizi « resteranno a vantaggio dello stato per le necessarie spese del- « l'amministrazione della giustizia. Quantevolte però le maestre « notarie non sieno dipendenti da mero diritto signorile, ma per « causa onerosa, in tal caso si dovrà compensare il capitale. » La quale clausola eccezionale non è mica applicabile alla fatti-specie, perochè non si è in alcun modo giustificato che la concessione del corpo feudale e della maestra notaria in ispecialità fosse stata per avventura a titolo oneroso, e quindi è a ritenersi che l'ufficio di maestro notajo della corte baronale sia stato dipendente dalla giurisdizione civile e criminale, e dal mero e misto impero annesso al feudo;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

In conformità alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg...,

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

8 aprile 1842.

Sulla domanda del Marchese di S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello Petroso pella liquidazione dei decorsi d'una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Marchese di S. Giuliano D. Antonino Paternò Castello e Petroso, con domanda presentata alla Gran Corte dei Conti delegata sotto il dì 6 marzo 1842, ha esposto che dalla Regia Corte, per contratto del 22 agosto 1634, trovansi venduti col patto della ricompra a Vincenzo Denti in perpetuo, tutti i frutti, introiti, proventi, e gabelle della segrezia e dogana di Castrogiovanni per lo prezzo cap itale di onze 6325.

Che indi, atteso l'aumento di detto prezzo offerto da D. Bernardo Andrea Lo Vecchio in altre onze 1350, venne dalla Regia Corte a stipularsi la vendita di tali diritti, introiti, e gabelle, ed insieme degli uffici di segreto e di maestro notaio a favore d'esso Lo Vecchio, in perpetuo con facoltà di poter vendere ed alienare, e sotto il patto della ricompra riserbata al fisco, per lo prezzo maggiore di onze 7675, cioè onze 6325 per depositarsi presso il regio depositario nella città di Castrogiovanni, ad oggetto di restituirsi al sudetto primitivo compratore Denti, ed onze 1350 a compimento di dette onze 7675 nel banco di Palermo a nome della stessa Regia Corte.

Che nel 1650 si pubblicò la prammatica della bassa, con cui fu ordinato che tutti i proprietarl delle segrezie vendute dalla Regia Corte dovevano conseguire il solo 5 per 100 sopra il capitale da essi sborsato, e fattesi alcune deduzioni sul prezzo pagato da Lo Vecchio, venne questo a ridursi nella somma di onze 6263, 2, 10, su di cui si assegnò la rendita corrispondente in annue onze 313, terl 4, 13, 3, che per la ribassa ordinata nel 1785 dal 5 al 4 per 100, si ridusse all'annua somma di onze 250, 15, 14.

Che a 9 luglio 1803 furono dal Tribunale del Real Patrimonio

spedite lettere, donde risulta, che trovandosi i proprietari delle segrezie creditori per decorsi di detta annua rendita, erano essi nel 1792 ricorsi presso lo stesso magistrato, ed il razionale incaricato riferì d'essere i medesimi creditori per tutto agosto 1792 nella somma di onze 1643, 24, 6, 3, i quali arretrati non essendo stati soddisfatti, fu perciò che il Tribunale del Patrimonio colle citate lettere del 9 luglio 1803 ne ordinò al Segreto di Castrogiovanni il pagamento alla ragione di onze 200 all'anno, sino alla estinzione sul prodotto della gabellazione maggiore di detta segrezia in annue onze 600.

Che durante la percezione di dette annue onze 200 in conto dei sudetti arretrati, il Tribunale del Patrimonio a 20 gennaio 1805 spedì altre lettere, con le quali ordinò la sospensione delle sudette lettere patrimoniali da prima emesse, in seguito di che vennero esso esponente e gli altri obbligati a restituire le somme esatte per tale causa.

Che nel fine di rimuovere l'ostacolo di tali lettere resecatorie l'esponente a 2 ottobre 1828 ne aveva proposto analoga domanda innanzi il Tribunale civile di Palermo contro il Regio erario, chiedendo rivocarsi le lettere medesime, e condannarsi il fisco al pagamento delle sudette onze 1643, 24, 6, 3, di annualità arretrate. Ma con sentenza del 10 luglio 1839 passò il Tribunale a dichiarare la propria incompetenza, sulla considerazione di appartenerne lo esame al contenzioso amministrativo.

E siccome (seguita a dire lo esponente) trattasi di credito per arretrati di rendita sulle segrezie, potendone ai termini del Decreto degli 11 dicembre 1841 appartenere l'esame alla Gran Corte dei Conti delegata, per lo correlativo pagamento del credito anzidetto in onze 1643, 14, 6, 3, di cui spettano al ricorrente onze 547, 24, 15, 3, terza parte della riferita somma di onze 1643, tt. 14, 6, 3, giusta la ripartizione fattane dal Segreto di Castrogiovanni in data del 14 maggio 1804, confermata con sentenza del Tribunale del Patrimonio del 12 marzo 1815, e con la decisione della Gran Corte civile di Palermo del dì 8 gennaio 1838, si è perciò fatto l'esponente istesso a domandare, che la Gran Corte de-

legata, liquidato il di lui credito per terza parte nelle dette onze 547, 24, 15, 3, di annualità arretrate sulle segrezie di Castrogiovanni, ordini, non ostante le ultime lettere spedite dal Tribunale del Patrimonio, da rivocarsi in ogni caso dalla stessa Gran Corte, di pagarglisi le dinotate onze 547, 24, 15, 3;

E ciò senza pregiudizio ec. ec.

In appoggio di tale domanda ha l'esponente prodotto i seguenti documenti:

1° Lettere spedite dal Tribunale del Patrimonio a 9 luglio 1813, con cui fu ordinato di pagarsi come sopra agli assegnatari delle segrezie di Castrogiovanni onze 1643, 14, 6, 3, per gli arretrati della rendita annuale. Nelle quali lettere patrimoniali (che si presentano esemplate dall'originale esistente nell'ufficio segreziale di Castrogiovanni) trovasi inserita la liquidazione data fuori dal razionale incaricato, così nel rapporto degli arretrati dovuti ai possessori assegnatari, come del prodotto degli introiti delle segrezie;

2° Atto di ripartizione fatta come sopra dal Regio Segreto di Castrogiovanni a 14 maggio 1804, tanto della rendita annuale di onze 250, 15, 4, sulle segrezie, quanto dei sudetti arretrati, fra gli interessati. In dorso del quale atto leggesi: « la copia originale di detta ripartizione trovasi nel processo deciso dalla Gran Corte dei Conti per la liquidazione del titolo della rendita di onze 250, terl 15, 14; »

3° Lettera spedita dal Tribunale del Patrimonio in data del 20 gennaro 1805, con cui fu disposto, che non ostante le lettere del 3 settembre 1803 dirette allo stesso Segreto di Castrogiovanni per la ripartizione ai creditori soggiogatari sopra quella segrezia, sì delle onze 250, 15, 4 annuali perpetue, che delle onze 200 all'anno sino all'estinzione delle onze 1647 d'attrassi, se ne fosse sospesa l'esecuzione, non pagandosi più alcuna somma ai proprietari sudetti, nè per causa della loro annualità, nè per causa dei decorsi;

4° La sentenza del Tribunale del Patrimonio del 12 marzo 1805 enunciata nella domanda per l'esecuzione della ripartizione fatta dal Segreto di Castrogiovanni;

5° La decisione della Gran Corte civile di Palermo del dì 8 gennaro 1838 relativa allo stesso oggetto;

6° La citazione fatta al Regio erario sotto il dì 2 ottobre 1828, con cui si domandò dal ricorrente la condanna a carico del fisco delle sudette onze 1643, 14, 6, 2, di arretrati come sopra liquidati, e la revoca delle sudette lettere di sospensione emesse dal Tribunale del Patrimonio a 20 gennaro 1805;

7° Finalmente la sentenza del Tribunale civile di Palermo del 10 luglio 1839, con cui su detta domanda fu dichiarata l'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare se possa farsi luogo alla chiesta ammessione di titolo e liquidazione di credito;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833, fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione, a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819 che concernono la materia dei compensamenti. E simile perentorio termine fu da ultimo stabilito col Real Decreto del 24 dicembre 1834, in altri due mesi, in riguardo alle domande per ammessione dei titoli originari ed originali dei debiti tutti della Tesoreria generale di Sicilia, escluso il solo milione d'onze, e per la liquidazione degli arretrati a tutto l'anno 1833, innanzi alla Commessione all'uopo istituita col Decreto del 24 marzo detto anno 1834;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E per conseguenza, sia che voglia il credito vantato dal Marchese di S. Giuliano per arretrati fino al 1792 risguardarsi come una dipendenza delle segrezie di Castrogiovanni (comprate dai di lui autori), cui essenzialmente si riattacca, sia come un credito della classe generale di

antiche annualità arretrate a carico dell'erario, la domanda d'ammessione del titolo e della correlativa liquidazione incontra un ostacolo invincibile d'inammessibilità nelle disposizioni generali preesistenti;

Che d'altronde, nella ipotesi che non ostasse la decadenza del termine, la domanda proposta, lungi dall'avere l'appoggio d'alcun titolo, è invece in se medesima smentita. Le lettere del Tribunale del Patrimonio del 9 luglio 1803, con cui fu liquidato il credito delle onze 1643, 24, 6, 3, per arretrati dell'annua rendita ridotta ad onze 250, 15, 14, dietro gli ordini generali della così detta ribassa al 4 per 100, vennero rivocate con le posteriori lettere patrimoniali del 20 gennaro 1805, essendone così stata sospesa la esecuzione con l'ingiunzione espressa al Segreto di Castrogiovanni di non pagare alcuna somma, e per l'annualità corrente, e per gli arretrati;

Sichè risulta affatto inesistente l'unico titolo di ammessione presentato attualmente dal ricorrente, e che si vuol far rinvenire nelle cennate lettere del 1803, la cui esecuzione fu indefinitamente sospesa;

Nè alcun conto può mai aversi della domanda di rivocazione delle ultime lettere patrimoniali del 1805, perochè avendo formato subbietto di un giudizio contro il Regio fisco istituito da prima innanzi ai giudici del contenzioso giudiziario, dai quali con la riferita sentenza del Tribunale civile di Palermo del 10 luglio 1839, fu dichiarata la loro incompetenza, la divisata domanda, quando pure degli utili risultamenti potesse produrre, non ostante la perenzione dei termini generali di liquidazione come sopra stabiliti, sfuggirebbe naturalmente alla cognizione di semplice ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda della Contessa di San Marco per compenso dei diritti di baglia, dogana, ed ufficio di maestro notaro nella comune di Capri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Principessa di Mirto e Contessa di S. Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata sotto il dì 14 marzo 1842, ha esposto di possedere come domina diretta la intera contea di S. Marco, di cui fa parte il comune e territorio di Capri.

Che fra le rendite annuali possedute dai di lei autori vi sono i diritti di dogana, baglia, aquila, e maestra notaria, che creduti signorili alla pubblicazione del parlamento del 1813 vennero col fatto a mancare assolutamente.

E queste rendite si dinotano per le seguenti:

Baglia, dogana, ed aquila onze 7 — Ufficio di maestro notaro onze 3 — totale onze 10.

Che le dette rendite furono dal Conte di S. Marco rivelate nel 1811, con averne pagata la fondiaria sino al 1823, non ostante che più non si percepivano, ed avendone all'uopo ricorso nel 1824.

Che una relazione, data dal contabile del Gran Camerario di allora Marchese Ferreri, liquidò il compenso che meritava il Conte di S. Marco su le rendite venute meno.

Ritenendo quindi la esponente il diritto a chiedere il compenso giusta il disposto delle leggi, si è fatta a chiedere dalla Gran Corte

dei Conti delegata la corrispondente liquidazione a carico della comune di Capri.

Il solo documento esibito, avvalendosi nel dippiù la esponente di quelli prodotti nella domanda contro la comune di S. Marco, è il rivelo fatto dal Conte di S. Marco nel 1811, in cui si contengono le sudette rendite signorili abolite.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione del termine, ed alla natura dei diritti allegati, possa per avventura farsi diritto alla chiesta ammessione del titolo e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte de' Conti i titoli e le domande per liquidazione, a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 1819 concernenti la materia dei compensi;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentorî prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E quindi trattandosi di diritti, che come signorili cessarono sin dal 1813, dopo la pubblicazione della legge eversiva della feudalità, secondo che risulta dallo esposto della domanda medesima tardivamente inoltrata, l'ammessione di essa incontra un ostacolo invincibile nelle diverse leggi preesistenti;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la perenzione del termine, sarebbe anche da porsi mente che in quanto ai diritti di dogana di terra la legge pubblicata nel 1813 (cap. 3 § 3 dei consigli civici), nell'abolire tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, riservò il diritto al compenso per co-

loro soltanto che ne fossero stati in possesso a titolo oneroso, condizione che punto non si avvera nel caso attuale;

Che intorno poi ai provventi dell'ufficio di maestro notajo e della baglia, essendo questi dei diritti giurisdizionali, la cessazione di essi fu una conseguenza necessaria dell'abolizione di ogni giurisdizione signorile, al cui esercizio erano inerenti, abolizione dichiarata sotto la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione agli ex-baroni (§ 4 della legge citata del 1813);

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda della signora Donna Lucia Pucci in Longo e D. Gesualdo Longo, per liquidarsi i decorsi d'una rendita sulle segrezie di Castrogiovanni.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata alla Gran Corte dei Conti delegata sotto il 6 marzo 1842, Donna Lucia Pucci in Longo e D. Gesualdo Longo di lei marito autorizzante hanno esposto, che l'estinto cav. D. Vincenzo Varisano istitul erede universale la predetta Donna Lucia, la quale si fece debitamente ad accettare la di costui eredità, cui appartiene la somma di onze 410, 26, 1, 3, cioè: onze 273, 27, 7, 4, al fu cav. D. Vincenzo nel nome proprio, ed onze 136, 28, 13, 5, qual coerede ab intestato del di lui fratello cav. D. Giovan Bat-

tista delle onze 547, 24, 15, 3, terza parte delle onze 1643, 14, 6, 3, dovute dal Regio erario pei decorsi della rendita sulle segrezie di Castrogiovanni assegnata ai proprietarî delle divisate segrezie, stante le altre onze 136, 28, 13, 5, compimento di dette onze 547, 24, 15, 3, si appartengono all'altro coerede fratello del mentovato cav. D. Giovan Battista, e che il Tribunale del Real Patrimonio ordinò al Segreto di Castrogiovanni di pagare le dette onze 1643, 14, 6, 3, sugli introiti delle segrezie alla ragione di onze 220 annue; ma posteriormente tale pagamento fu sospeso per effetto di lettera spedita dal detto Tribunale sotto il 20 gennaro 1805. Siccome risulta certo il debito del Regio erario nella detta somma di onze 1643, 14, 6, 3, delle quali ne spettò ai fratelli cav. D Vincenzo e D. Giovan Battista Varisano una terza parte, così si sono i ricorrenti fatti a chiedere dalla Gran Corte dei Conti delegata la liquidazione del credito nella somma di onze 410, 26, 1, 3, non ostante la citata lettera del 20 gennaro 1805 spedita dall'abolito Tribunale del Real Patrimonio, che sarà dalla Gran Corte a rivocarsi quantevolte faccia mestieri.

In sostegno di siffatta domanda si è solo prodotta la dichiarazione dell'accettazione d'eredità del cav. D. Vincenzo Varisano, avvalendosi i ricorrenti pel dippiù dei titoli e documenti prodotti dal Marchese di S. Giuliano nella di lui simile domanda per la terza parte delle dette onze 1643, 14, 6, 3.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare, se possa farsi luogo alla chiesta ammessione di titolo e liquidazione di credito;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione a norma dell'art. 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, che con-

cernono la materia dei compensamenti. E simile perentorio termine fu da ultimo stabilito col Real Decreto del 24 dicembre 1834 in altri due mesi, in riguardo alle domande per ammessione dei titoli originari ed originali dei debiti tutti della Tesoreria generale di Sicilia, escluso il solo milione d'onze, e per la liquidazione degli arretrati a tutto l'anno 1833, innanzi alla Commessione all'uopo istituita col Decreto del 24 marzo detto anno 1834.

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E per conseguenza, sia che voglia il credito vantato dalla ricorrente Donna Lucia Pucci in Longo, per parte degli arretrati sino al 1792, risguardarsi come una dipendenza delle segrezie di Castrogiovanni (comprate dai di lei autori), cui essenzialmente si riattacca, sia come un credito della classe generale di antiche annualità arretrate a carico dell'erario, la domanda d'ammessione del titolo e della correlativa liquidazione incontra un ostacolo invincibile d'inammessibilità nelle disposizioni generali preesistenti.

Che d'altronde, nell'ipotesi che non ostasse la decadenza del termine, la domanda proposta, lungi dall'avere l'appoggio d'alcun titilo, è invece in se medesima smentita. Le lettere del Tribunale del Patrimonio del 9 luglio 1803, con cui fu liquidato il credito delle onze 1643, 24, 6, 3, per arretrati dell'annua rendita ridotta ad onze 250, 15, 14, dietro gli ordini generali della così detta ribassa al 4 per 100, vennero rivocate con le posteriori lettere patrimoniali del 20 gennaio 1805, essendone così stata sospesa l'esecuzione con l'ingiunzione espressa al Segreto di Castrogiovanni di non pagare alcuna somma, e per l'annualità corrente, e per gli arretrati.

Sichè risulta affatto inesistente l'unico titolo d'ammessione presentato attualmente dal ricorrente, e che si vuol far rinvenire nelle cennate lettere del 1803, la cui esecuzione fu indefinitamente sospesa.

Nè alcun conto può mai aversi della domanda di rivocazione delle ultime lettere patrimoniali del 1805, perochè avendo formato sub-

bietto d'un giudizio contro il Regio fisco istituito da prima innanzi ai giudici del contenzioso giudiziario, dai quali con la riferita sentenza del Tribunale civile di Palermo del 10 luglio 1839, fu dichiarata la loro incompetenza, la divisata domanda, quando pure degli utili risultamenti potesse produrre non ostante la perenzione dei termini generali di liquidazione come sopra stabiliti, sfuggirebbe naturalmente alla cognizione di semplice ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda di compenso della Contessa di S. Marco contro la comune di Mirto.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Principessa di Mirto e Contessa di S.Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata a 14 marzo 1842, ha esposto di possedere come domina diretta tutta la intera contea di S. Marco, di cui fa parte il comune e territorio di Mirto.

Che fra le rendite annuali possedute dai di lei autori vi sono i diritti di dogana, molino, bagliva ed aquila, bocceria, e maestra notaria, che creduti signorili alla pubblicazione del parlamento del 1813 vennero col fatto assolutamente a mancare.

Queste rendite si dinotano per le seguenti:

Dogana	onze	21	»	»
Due molini nel fiume.	»	20	»	»
Bagliva ed aquila	»	3	10	»
Bocceria	»	4	15	»
Maestro notajo.	»	3	»	»
	onze	51	25	»

Che le dette rendite nel 1811 furono dal Conte di S. Marco rivelate, avendone pagato la fondiaria sino al 1823, non ostante che più non si percepivano, e con averne all'uopo reclamato nel 1824.

Che una relazione data dal contabile del Gran Camerario di allora Marchese Ferreri liquidò il compenso, che meritava il Conte di S. Marco su le rendite venute meno.

E quindi, ritenendo la esponente di spettarle il diritto al compenso giusta il disposto delle leggi, si è fatta a chiederne dalla Gran Corte dei Conti delegata la corrispondente liquidazione a carico della comune di Mirto.

A siffatta domanda si è soltanto unito il rivelo del 1811, in cui veggonsi riportate le sudette rendite nel modo di sopra indicato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione del termine ed alla natura dei diritti allegati, possa per avventura farsi diritto alla chiesta ammessione del titolo e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione, a norma dello articolo 4° delle istruzioni del 1819, che concernono la materia dei compensamenti;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841, non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi.

E quindi trattandosi di diritti che come signorili cessarono fin dal 1813, dopo la pubblicazione della legge abolitiva della feudalità e dei diritti feudali (secondo che risulta dallo esposto della domanda istessa tardivamente innoltrata), l'ammessione di essa incontra un ostacolo invincibile nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la decadenza perentoria del termine, sarebbe anche a porsi mente, che in quanto ai diritti di dogana di terra, la legge pubblicata nel 1813 (cap. 3 § 3 dei consigli civici), nell'abolire tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, riservò il diritto al compenso per coloro soltanto, che ne fossero stati in possesso a titolo oneroso, condizione, che punto non si avvera nel caso attuale. E nella legge istessa, al capitolo concernente l'abolizione della feudalità, furono ancora soppressi senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi stabiliti su la semplice prerogativa signorile (nel quale numero rientrano appunto gli alligati diritti di bocceria e dei due molini), con essersi limitato il diritto al compenso nel solo caso di una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o di un giudicato (§ 3 e 4);

Che da ultimo per l'uffizio di maestro notajo e per la baglia, essendo questi dei diritti giurisdizionali, la cessazione di essi fu una conseguenza necessaria dell'abolizione di ogni giurisdizione signorile, al cui esercizio erano inerenti, abolizione dichiarata sotto la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione ai possessori (§ 4 della legge del 1813);

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

8 aprile 1842.

Sulla domanda della Contessa di S. Marco per compenso dei diritti di baglia, dogana, ed altro contro la comune di Frazzanò.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Principessa di Mirto e Contessa di S. Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata il dì 14 marzo 1842, ha esposto di possedere come domina diretta l'intera contea di S. Marco, di cui fa parte il comune e territorio di Frazzanò.

Che tra le rendite annuali possedute dai di lei autori vi sono i diritti di baglia, dogana, ed aquila rivelati per la somma di onze 21, che creduti signorili alla pubblicazione del parlamento del 1813 vennero col fatto assolutamente a mancare.

Che le dette rendite furono nel 1811 rivelate dal Conte di S. Marco, con averne pagata la fondiaria fino al 1823, non ostante che più non le percepiva, con averne all'uopo reclamato nel 1824.

Che una relazione data dal contabile del Gran Camerario di allora Marchese Ferreri liquidò il compenso, che meritava il Conte di S. Marco su le rendite venute meno.

E quindi, ritenendo la esponente il diritto a conseguire il compenso giusta il disposto delle leggi, si è fatta a chiederne dalla Gran Corte dei Conti delegata la corrispondente liquidazione a carico della comune di Frazzanò.

Di unita a tale domanda si è unicamente prodotto il rivelo del 1811 in cui sono riportate le surriferite rendite.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione del termine ed alla natura dei diritti allegati, possa per avventura farsi diritto alla chiesta ammessione del titolo e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu generalmente disposto di doversi, a pena di decadenza, fra il termine estremo di due mesi dalla pubblicazione del Decreto medesimo, presentare innanzi alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 1819 concernenti la materia dei compensi;

Che il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori prefissi dalle leggi preesistenti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E quindi, trattandosi di diritti che come signorili cessarono sin dal 1813, dopo la pubblicazione della legge eversiva della feudalità, secondo che risulta dallo esposto della domanda medesima tardivamente innoltrata, l'ammessione di essa incontra un ostacolo invincibile nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la decadenza perentoria del termine, sarebbe anche a porsi mente che in quanto ai diritti di dogana di terra, la legge del 1831 (cap. 3 § 3 dei consigli civici), nell'abolire tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, riservò il diritto al compenso a favore di coloro soltanto, che ne fossero stati in possesso a titolo oneroso, condizione che punto non si avvera nel caso attuale. E quanto ai provventi di baglia, essendo questi dei diritti giurisdizionali dipendenti dall'ufficio di bajulo, la cessazione di essi fu una conseguenza necessaria dell'abolizione di ogni giurisdizione signorile, al cui esercizio era inerente, abolizione dichiarata sotto

la legge espressa di non doversi alcuna indennizzazione ai possessori (§ 4 della cennata legge del 1813);

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

15 aprile 1842.

Sulla domanda del Duca di Montagnareale da Messina, diretta a chiedere l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso per l'ufficio di segreto di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Duca di Montagnareale D. Flaminio Viannisi, riassumendo la domanda presentata nella cancelleria della Gran Corte dei Conti nel 1820 dal fu D. Giuseppe Porzio Viannisi suo padre, per il compenso dell'ufficio di segreto di Messina, ha esposto:

Che per compra-vendita compresa nel privilegio di Re Filippo IV del 29 settembre 1655 il Duca Ascanio Ansalone acquistò l' ufficio di segreto della città di Messina.

Che il Supremo Consiglio d'Italia con sentenza del 16 marzo 1669, nel confermare tal vendita, liquidò il prezzo di detto ufficio, e dichiarò appartenerne la proprietà alla eredità del defunto Duca.

Che succeduto ad Ascanio Ansalone, per difetto di prole, il nipote Antonino Ansalone che fu segreto di Messina, costui per testamento del 3 aprile 1699 dispose dell'ufficio di segreto a pro

del figlio primogenito Pietro, con sostituzione in favore dell'altro figlio Vincenzo, cui venne sostituita la sorella Laura, la quale, morti essendo i fratelli senza discendenza, si ebbe la proprietà dello ufficio.

Che Laura Ansalone sposò Filippo Corvaia, da cui nacque Alfonsina, che fu moglie di Antonino Viannisi bisavo del supplicante.

Che Giuseppe Porzio Viannisi padre del supplicante medesimo, rimostrando al Governo i diritti che vantava sul detto ufficio di segreto, ottenne diploma del 10 agosto 1801 che lo nominava segreto di Messina, con essersi allora separato tale ufficio da quello di amministratore della dogana, con che era stato per lo innanzi confuso, a contare dalla morte di Vincenzo Ansalone.

Che surte intanto diverse quistioni giurisdizionali tra il segreto e l'amministratore della dogana, il Governo, cui furono presentati i rispettivi reclami, affidò interinamente al Ministro di Azienda di Messina le funzioni promiscue di segreto e di amministratore della dogana per amministrarli a nome di chi spettasse.

Che al Ministro di Azienda successe in detti uffici D. Franco Rossi, al quale con Rescritto del 22 dicembre 1809 fu accordato l'intero soldo per l'interino esercizio di segreto, amministratore della dogana, e sopraintendente di porto franco, a condizione che per questo grazioso provvedimento non si avesse come investito della proprietà di detti tre uffici.

A giustificare gli esposti fatti ha presentato i seguenti documenti:

1° Copia informe di sentenza del Supremo Consiglio d'Italia del 30 marzo 1669 resa ad occasione di lite insorta tra la città di Patti e Laurea Lentini vedova di Arcadio Ansalone. Quivi enunciandosi la vendita, della quale detto Ansalone avea ottenuto il privilegio sotto il dì 29 settembre 1655, fu la medesima annullata relativamente alla città di Patti e casale adiacente, e rimasta ferma in quanto alla terra di Montagna, ed ai quattro uffici di maestro portolano, maestro segreto del regno, segreto di Valdemone, e segreto di Messina;

2° Il testamento di Antonino Ansalone, dal quale risulta, che fu istituito erede nella baronia di Montagna e in tutti altri beni,

e particolarmente nell'ufficio di segreto di Messina, Pietro Ansalone; a Pietro fu sostituito Vincenzo nella baronia anzidetta ed in tutto il cumulo dell'eredità; ed a Vincenzo Laura;

3° L'inventario dei beni di Vincenzo Ansalone fatto a 12 dicembre 1714 da Laura Ansalone;

4° Il diploma del 10 agosto 1801 di nomina di segreto di Messina in persona di Giuseppe Porzio Viannisi;

E vari altri documenti diretti a dimostrare le interine provvidenze date dal Governo intorno all'amministrazione di detto ufficio, non che la rappresentanza di Laura Ansalone in persona del ricorrente.

Ha chiesto quindi, che abolite le segrezie in Sicilia per la legge del 1812, sia la Gran Corte compiacente di ammettere la compravendita del 1655, consacrata dalla sentenza del Consiglio d'Italia del 1669, come titolo di proprietà di detto impiego di segreto, e ritenere all'uopo ancora come titolo di proprietà il diploma del 1801. In conseguenza di che sia liquidato nelle forme di legge il compenso corrispondente agli averi perduti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha considerato, che due siano i titoli sopra i quali è fondata la domanda del compensamento preteso dal Duca di Montagnareale: consiste l'uno nel contratto di vendita dell'ufficio di segreto di Messina, che dicesi fatta dalla Regia Corte ad Ascanio Ansalone a 29 settembre 1655; stà l'altro nel Real diploma del 10 agosto 1801, col quale fu nominato segreto di Messina Giuseppe Porzio Viannisi padre dell'esponente;

Che manchi la debita giustificazione del primo titolo, poichè non si è prodotto l'asserito contratto di acquisto, o il privilegio che lo racchiuda, onde potersene conoscere il tenore, le condizioni, le clausole. Si è creduto supplire cotale mancanza con la esibizione di una copia di decisione del Supremo Consiglio d'Italia del 16 marzo 1769, estratta da altra copia esistente nello ar-

chivio comunale di Patti, e nella quale si fa menzione dello acquisto anzidetto. Ma a parte che tal documento, consistendo in una copia di copia, non potrebbe avere per legge altra forza probante tranne quella di un semplice indizio, la decisione enunciata, ancorchè esistesse in buona forma, sarebbe non pertanto inefficace a giustificare l'assunto del ricorrente, per la disposizione racchiusa nella novella 119, cui è uniforme l'articolo 1291 delle leggi civili. « Si quis in aliquo documento alterius faciat mentionem « documenti, nullam ex hac fieri exactionem, nisi aliud documen- « tum, cujus memoria in secundo facta est, proferatur; »

Che astrazion fatta da ciò, volendo pur ritenere come debitamente provato lo acquisto dello ufficio di segreto di Messina, forza è convenire ch'esso sia stato reintegrato al Real Governo, sia per effetto di ricompra, sia per confisca, o per altra causa. Imperochè non solo manca alcun documento che dimostri che abbiano posseduto l'ufficio di cui è parola gli autori dello esponente, a contare da Alfonsina Corvaja sua bisava, che fu figlia di Laura Ansalone, in cui si estinse la linea dell'agnazione di Ascanio Ansalone; ma esiste in contrario il diploma del 10 agosto 1801, che offre chiara testimonianza che l'ufficio di segreto di Messina era allora di libera disposizione del Governo, e che il Sovrano di sua mera liberalità e munificenza lo concedeva a Giuseppe Porzio Viannisi. « Restando noi, (quivi è detto) pienamente intesi dei buoni « servizi prestati da voi D. Giuseppe Porzio Viannisi Duca della « Montagnareale, e quelli ancora dei vostri antecessori, e simil- « mente dei meriti, attività, e zelo che concorrono nella vostra « persona, onde poter soddisfare ai doveri di giustizia ed adope- « rarvi come conviene nel nostro Real servizio, ci siamo determi- « nati, attese le vostre addotte qualità, di eleggervi segreto della « città di Messina che tuttora vaca ec. ec. Dalle quali espressioni nitidamente risulta, che l'ufficio di segreto, non che risedesse nella famiglia del nominato Viannisi, veniva a lui affidato dal Sovrano che ne disponeva come di cosa sua;

Che se nel diploma va fatta menzione degli antecessori, e dei servizi da loro prestati, con questa vaga e generale enunciazione,

ch'era per altro formola di stile in tutte le concessioni di simil natura, non s'intese in alcun modo alludere a precedente esercizio dell'ufficio, e molto meno ad alcun diritto che il nominato vi avesse, ma soltanto si vollero significare i titoli di benemerenza che in lui concorrevano;

Ch'è poi notevolo che l'indicata nomina non abbia avuto alcun effetto, mentre per le difficoltà risultanti dall'amministrazione della dogana di Messina non potè avere la sua esecuzione, ed il Duca della Montagnareale non giunse mai ad ottenere il possesso dell'ufficio di segreto, ed a percepire gli utili annessi, siccome emerge dai documenti prodotti, ed in ispecie dalla consulta e dalle lettere del Tribunale del Real Patrimonio;

Che attesa questa circostanza il diploma del 1801 nemmeno possa valere come titolo di compensamento; imperochè le istruzioni del 10 marzo 1819, che regolano la materia dei compensi, accordano tal diritto ai possessori degli uffici aboliti coll'organizzazione dei nuovi sistemi amministrativi e giudiziari, vale a dire a coloro che, trovandosi nel possesso degli uffici medesimi e nel godimento degli utili annessi, ne rimanevano privi per effetto degli ordinamenti novelli. Laonde l'attuale possesso era una condizione necessaria a verificarsi, perchè si avesse diritto a compenso: mancando la stessa non vi era perdita da potere essere indennizzata, nella specie sopra tutto in cui trattasi della nomina ad un pubblico ufficio conferita per Sovrana clemenza, e che non dava perciò al nominato alcun diritto d'indennizzamento contro il Governo, ove per avventura fosse rimasta senza effetto, come avvenne molto tempo prima che i novelli sistemi si fossero pubblicati;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Che non sia luogo al chiesto compensamento.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda del Marchese Rudinì per compensamento di diritti nella comune di Mezzojuso.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Paolo Starrabba Marchese di Rudinì, con domanda presentata sotto il dì 11 marzo 1842, ha esposto, che per capitolazione conchiusa nel 3 dicembre 1501 tra D. Alfonso D'Aragona Arcivescovo di Cesare Augusto, godente allora dell'abazia di S. Giovanni di Heremitis, e taluni Greci Albanesi, che fondarono indi il comune di Mezzojuso nello stato dello stesso nome all'abadia anzidetta appartenente, intuitivamente ai vantaggi dall'Abate barone conceduti ai novelli abitatori di quello stato, taluni altri diritti furono accordati al barone, e tra questi sono più rimarchevoli gli infrascritti, il cui esercizio durò sino all'abolizione:

1° Il diritto esclusivo di molirsi nei molini del barone i grani di tutti gli abitanti di Mezzojuso;

2° Il diritto esclusivo di tenere il paratore per battere i drappi;

3° Il diritto di preferenza nella vendita dei grani di quel comune;

4° Il diritto esclusivo della dogana e dello zagato, e del fondaco e ranteria;

5° La gabella chiamata la baglia;

6° Il diritto su la carne, sul salume, sul cacio, e sul vino;

7° Il diritto di terì uno annuale sopra ogni casa;

8° Il diritto d'una gallina, porcello, o agnello in ogni anno per ogni majnata.

Che nel 1525, e precisamente a 7 novembre, il suddetto stato di Mezzojuso con tutti i diritti allo stesso inerenti fu con le debite forme conceduto a Giovanni Corvino, che si ebbe il titolo

di Principe di Mezzojuso, e nei di lui discendenti perdurò il possesso di detta baronia sino al 1832; quando con pubblico istrumento del 28 aprile detto anno 1832 fu venduta ad esso esponente sotto nome di D. Cosimo Santoro, di unita a tutti i diritti surriferiti, dei quali però non era più il Principe di Mezzojuso in esercizio, stante la precedente abolizione.

E poichè cotali surriferiti diritti (seguita a dire il ricorrente) come dipendenti da un titolo debbono avere il loro compenso, si è dimandato che piaccia alla Commessione delegata di liquidare detto compenso ai termini di legge.

In appoggio della quale domanda si sono dallo esponente esibiti i seguenti documenti:

1° Una lunga capitolazione per pubblico istrumento conchiusa tra l'Abate commendatario dell'abazia di S. Giovanni di Heremitis e taluni Greci Albanesi nella qualità di Giurati del casale dei Greci di Mezzojuso, a nome e parte della università e di tutto il popolo del casale, nel 3 dicembre 1501. Gli articoli di tale capitolazione scritti in dialetto siculo contengono vari stabilimenti intorno alla concessione delle terre, ed alle gravezze ed altre prestanze, cui rimanevano soggetti i nuovi abitanti di Mezzojuso;

2° Capitoli di concessione enfiteutica (che dicesi con l'approvazione regia) dello intero stato di Mezzojuso e suoi feudi, redatti per pubblico strumento a 7 novembre 1525, tra i Canonici eremiti di S. Giovanni di Heremitis e Giovanni Corvino. Rilevasi da questo atto, che sotto la espressa riserva del regio assenso e dell'assenso pontificio, i mentovati Canonici eremiti davano a censo perpetuo enfiteutico, a favore di esso Giovanni Corvino, per l'annuo canone di onze 140 e galline 48, gli infrascritti *feghi*, cioè: « uno nominato Scorciavacca e l'altro Menzosuffiso, con lo casale « posto in detto fego di Mezzojuso, casi, pagliari, ecclesii, vas« salli, boschi, terre culte ed inculte, mercati, terragil, et bagii, « baglij, cave, dogane, molini, salti di molini si vi sono, mon« tagni, mineri, pirreri, raxuni, pertinentiis, adhaerentiis, ren« dite, censuali, decime, gabelle, provventi, commoditati, et fa« cultati, e tutti li cosi premissi, ed altri che hanno li detti

« feghi, et preciso la giurisdizione civile e criminale ec. ec. ec. Con la condizione però che, avuto l'assenso regio e pontificio, si avessero detti feghi e casali dovuto bandizzare, onde vedersi se miglior partito si fosse presentato per l'enfiteusi anzidetta a maggiore utilità del corpo ecclesiastico concedente, e scorsi otto giorni senza che alcuno si fosse presentato ad offerire, in tal caso s'intenderanno confermati i capitoli suddetti col detto Giovanni Corvino, con farsene a maggiore cautela pubblico istrumento. Non risulta dall'atto medesimo, che sia stato in effetti impartito il regio ed apostolico assenso, e lo adempimento di quant'altro era come sopra a praticarsi;

3° Istrumento del 28 aprile 1832 di vendita dell'intero stato di Mezzojuso fatta dal fu D. Francesco Paolo Corvino Principe di Mezzojuso a pro del Marchese di Rudinì, sotto nome di D. Cosimo Santoro, che ne fece a suo favore la corrispondente dichiarazione, con atto privato depositato presso notajo a 7 agosto 1834; dal quale istrumento di vendita rilevasi d'avere il mentovato Principe di Mezzojuso venduto ad esso Marchese di Rudinì, nominatario dello stipulante Santoro, l'intero stato di Mezzojuso unitamente al titolo di Principe, consistente nei seguenti cespiti: l'ex-feudo della Farra, l'ex-feudo di Fegotti, il bosco di Mezzojuso, due molini, la casa magnatizia con tutti gli accessori, il diritto esclusivo di tenere il paratore per battere i drappi, tutti gli annuali canoni, il diritto del suolo, come censo di proprietà consistente nella esazione di annui terì 5 per ogni casa costruita dai singoli di Mezzojuso, le terre così dette Fuscie del SS. Crocifisso e di S. Rocco, sulle quali il comune ha il diritto di pascere e di costruire case, le terre censuali abbandonate, la decima sopra tutte le produzioni delle terre concedute ai singoli di Mezzojuso, ed altro ec. ec. ec. I suddetti fondi e cespiti si dichiararono soggetti, fra gli altri pesi, a quello dell'annuo censo di onze 168, 24, dovuto ai Canonici di S. Giovanni degli Eremiti;

4° Un dispaccio patrimoniale del 19 marzo 1799, e una sentenza dell'abolita gran Corte civile del 19 settembre 1806, non che molti contratti di gabellazione dello intero stato di Mezzojuso

con tutti i diritti baronali, per giustificare le gabelle civiche, dello zagato e dogana di Mezzojuso, dell'esercizio dei molini, della gabella della bocceria e carne, fondaco e ranteria, fumo e galline, nell'epoche rispettive a contare dal 1789, e per lo ventennio dal 1792 al 1812 da verificarsi come di regola.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Veduta la domanda prodotta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti fu statuito un termine di due mesi, a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli uffici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande d'ammessione innanzi alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata, col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 e con le istruzioni annesse, l'amministrazione civile della Sicilia, provvedutosi così al nuovo sistema d'economia comunale ed allo stabilimento dei dazi sulla interna consumazione, nell'articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, *o derivanti da ordini dati dalle autorità ammini-*

stratice, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza, con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (articoli 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu nell'articolo 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824 disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed officî di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d'immessione o estrazione doganali, appartenenti tanto alle dogane ex-baronali comuni e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regî o d'impieghi e diritti vendibili, salvi i soli dazî civici che si riscuotono per l'interno consumo del comune. E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli, fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819 concernenti le liquidazioni ed assegnazioni dei compensi in generale; il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione su la materia intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini fatali di liquidazione per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentorî per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati fin dal 1813, dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione sino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente innoltrata dal Marchese Rudinì per ottenere un compenso incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, nella ipotesi non ostasse la decadenza da ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, a niun compenso avrebbe mai potuto farsi luogo;

I diritti signoriali allegati dal ricorrente possono distinguersi in quattro classi: angarici, cioè, giurisdizionali, privativi o proibitivi, e doganali o segreziali;

Si comprendono nella prima i diritti di preferenza dovuta al barone nella vendita dei grani nel territorio di Mezzojuso, della prestazione detta del fumo, di una gallina porcello o agnello in ogni anno per ogni majnata, o sia famiglia, e del terì uno annuale sopra ogni casa, non altrimenti essendo a riguardarsi che della natura di angariche ed abusive coteste gravezze, ricadenti sul libero corso delle contrattazioni e sulla unione delle famiglie agricole;

Siffatte angarie introdotte dalla prerogativa signorile restarono soppresse senza indennizzazione con la legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 (cap. 2 § 2);

Sono da annoverarsi nella seconda classe dei giurisdizionali i proventi denominati di *ranteria* e della *baglia*, che nel sistema feudale consistevano nei diritti di sequestro degli animali erranti e danneggianti, e nei diritti che riscuotevansi per gli atti di competenza del bajulo. Abolita senza compenso ogni giurisdizione baronale con la legge del 1813, fu espressamente disposto di dovere in conseguenza cessare negli ex-feudatarî gli uffizî di *bajulo*, *acatapano*, ed altri provvenienti dalla giurisdizione signorile, rimanendo a favore dello stato gli introiti o gabelle di tali uffizî per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia (cap. 1 § 4);

Si racchiudono nella terza classe dei privativi e proibitivi, il diritto esclusivo di doversi molire nei molini del barone i grani di tutti gli abitanti di Mezzojuso, non che il diritto esclusivo di tenere il *paratore* per battere i drappi, ed il diritto esclusivo dello zagato, fondaco, bocceria, e su la carne, sul salame, sul cacio, e sul vino. E con l'enunciata legge abolitiva della feudalità del 1813 furono similmente aboliti senza indennizzazione tutti i diritti proibitivi e privativi stabiliti sulla prerogativa signorile e for-

za baronale (§ 4), e che si opponevano direttamente alla libertà delle industrie e dello interno commercio. Ne furono solo eccettuati, in quanto al compenso, quei diritti privativi e proibitivi, che fossero stati *provvenienti da una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o da un giudicato* (§ 4), condizione che punto non avverasi nel caso attuale.

Il concetto d'una convenzione corrispettiva, includendo necessariamente nel senso legale un *aliquid datum vel acceptum*, che sia scambievolmente riferibile ai diritti in discorso, riesce affatto estraneo alla imposizione delle gravezze, che dettavansi dal barone nella forma generalmente usitata ai tempi della feudalità.

Egli è pur vero che la capitolazione del 3 dicembre 1501, conchiusa tra l'Abate commendatario dell' abadia di S. Giovanni degli Eremiti e i Giurati del casale dei Greci di Mezzojuso, ebbe occasione dalla trasmigrazione in quel territorio di una colonia di Greci Albanesi profughi dal loro paese natio per la persecuzione dei Turchi. Ma il villaggio di Mezzojuso non fu allora che venne eretto, come avverte Rocco Pirro (Sicilia Sacra, Notitia S. Johannis de Eremitis Panormi, tom. 2, pag. 1122 e 1123). Questo casale preesisteva ab antiquo, e dalla denominazione di *Muniuffo* datagli dai Saraceni derivò poi l'altra, che è l'odierna, di Mezzojuso; di sorte che la colonia Greco-albanese venne a trasferirsi in un luogo già abitato dagli indigeni. Onde è ad inferirsi che la divisata capitolazione del 3 dicembre 1501 non abbia nella sua essenza importato se non un atto di imposizione delle moltiplici gravezze baronali, in uso ai tempi dei feudi, senz'alcuna concessione che da parte del barone fosse stata per avventura esplicitamente fatta in cambio dei diritti e restrizioni privative o proibitive, cui rimasero assoggettati gli abitanti del feudo. Se delle terre a coltivare e dei suoli edificatori furono agli incoli Albanesi conceduti dall'Abate feudatario, per tali concessioni vennero stabilite delle speciali prestanze;

Nè tampoco può dirsi, che fossero cotali gravezze di diritto privativo e proibitivo provvenienti da giudicato, sull'appoggio del dispaccio patrimoniale del 19 marzo 1799 e della sentenza prof-

ferita dall'abolita gran Corte sotto il dì 19 settembre 1806. Il cennato dispaccio non fece che richiamare nel possessorio la osservanza delle precedenti lettere spedite dallo stesso Tribunale del Patrimonio nel 1785 e 1787, riservando espressamente ai singoli di Mezzojuso i loro ricorsi, *juris et ritus ordine servato*, nei Tribunali competenti.

E se la sentenza anzidetta dell'abolita gran Corte emessa sopra i capi di gravami feudali prodotti dai singoli di Mezzojuso, in riguardo agli enunciati diritti privativi e proibitivi contro il barone di quei tempi, Principe D. Girolamo Corvino, che aveva causa dal Monastero commendatario di S. Giovanni degli Eremiti, respinse le domande dei singoli medesimi, dettò la riserva espressa « *salvis juribus in aliis judiciis.* » Per la qual cosa, senza che faccia mestieri indagare se cotesta sentenza, secondo l'antico rito giudiziario siculo che richiedeva la trina conforme, costituisse o pur no cosa giudicata, egli è certo che non è da questo giudicato che sieno i diritti in esame provvenienti, a senso della ripetuta legge del 1813, risalendo la origine di essi alla riferita capitolazione del 1501 intervenuta coi Greci - albanesi, lo spirito e il suggetto di cui è stato di sopra rilevato;

Sono da ultimo ad annoverarsi nella quarta classe i diritti doganali e segreziali appartenenti alla dogana interna baronale di Mezzojuso, e rispetto a questi, indipendentemente da quanto è stato di sopra osservato, è a porsi ancor mente che la legge del 1813 (Dei consigli civici, cap. III § 3), nell'abolire tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, fece salvo il diritto al compenso pei soli possessori a titolo oneroso. Or il casale col tenimento feudale annesso di Mezzojuso non fu conceduto a causa onerosa al Monastero di S. Giovanni degli Eremiti, ma per mera pia liberalità dei Sovrani Normanni, secondo che si dimostra per lo privilegio di dotazione del Re Ruggiero del 1148, riportato da Rocco Pirro nella Sicilia Sacra (loc. sup. cit.). Ed è dallo stesso Monastero, stato di poi commendato, che il Barone Giovanni Corvino ebbe a titolo enfiteutico, e sotto il peso corrispondente di

un tenue canone, concceduto lo stato feudale di Mezzojuso nel 1525. Sichè mancando il Principe Corvino, da cui ebbe causa il Marchese di Rudinl per l'atto di compra del 1832, di un titolo oneroso di originaria diretta concessione per parte della Regia Corte, non potrebbe nè anco rientrare nella categoria di quei possessori a causa onerosa, cui fu semplicemente riserbato il compenso nell'abolizione delle dogane e segrezie interne;

Per le divisate considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda del Principe della Cattolica per compenso di diritti signorili sopra gli ex-feudi di Ravanusa e Limina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Bonanno Moncada Principe della Cattolica, nella qualità di erede universale del Principe D. Giuseppe, con domanda presentata sotto il dì 11 marzo 1842, ha esposto, che per le contribuzioni sovranamente imposte alla Sicilia nell'anno 1620 pei bisogni della guerra di Alemagna, fu ordinato di potersi vendere qualsivoglia mero e misto impero, segrezie, dogane, ed altri beni, come pure concedersi la facoltà di popolare, imporre gabelle, e tutt'altro, che possedevasi dalla Regia Corte.

Che pubblicati i bandi D. Giacomo Bonanno e Colonna Duca

di Montalbano e Barone di Ravanusa offerì scudi 15000 per ottenere la vendita del mero e misto impero sopra i feudi di Montalbano e Ravanusa, con tutta la giurisdizione civile e criminale, e con tutte le sue pertinenze; la facoltà di popolare l'ex-feudo di Ravanusa, ed imporvi tutte quelle gabelle che esigevansi dalla Regia Corte e dagli altri baroni proprietarî di terre con vassalli nel regno di Sicilia; e finalmente i diritti di dogana e segrezia che esigevansi dalla Regia Corte in Licata, nel cui territorio esisteva il detto ex-feudo di Ravanusa; e ciò nel modo come si sarebbero tutti questi diritti convenuti con gli abitatori vassalli di quella terra medesima di Ravanusa.

Che accettata tale offerta con solenne contratto del 14 luglio 1621 si divenne alla vendita dei diritti suddetti di dogana, segrezie, gabelle, mero e misto impero, e tutt'altro che nella offerta medesima stava descritto, per lo dinotato prezzo di scudi 15000.

Che popolato il feudo di Ravanusa nel 24 agosto 1631 ebbe luogo una solenne contrattazione tra il detto Duca Bonanno e gli abitanti di quella terra, intervenendovi ancora i Giurati, il Capitano, ed i primi Prelati della stessa, con cui furono stabilite le gabelle a doversi pagare al barone, con la condizione di doversi su dette gabelle soddisfare la congrua all'Arciprete in annue onze 40.

Che inoltre la casa Cattolica altro mero e misto impero e facoltà di diritti signorili e maestra notaria possiede, per compra fattane dalla Regia Corte dagli autori di esso esponente, nell'ex-feudo di Limina per lo prezzo di onzo 200 nel 5 dicembre 1559.

E poichè (seguita a dire l'esponente) non è dubbio, che il diritto della casa Cattolica rientri nelle disposizioni dell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e lungo essendo il valutare di parte in parte tutto ciò, che percepiva la stessa casa Cattolica per tali diritti venduti nel feudo di Ravanusa, la cui rendita, oltre alle onze 40 di congrua per lo Arciprete, era molto al di sopra dei frutti di detti scudi 15000, lo stesso avvenendo per quelli dello ex-feudo di Limina, così l'esponente dichiara contentarsi che sia liquidato il compenso dovutogli nella stessa somma di scudi 15000, per quanto furono comprati i diritti del feudo di Ravanusa, e di

ducati 600 per quanto fu comprato quello del detto ex-feudo di Limina.

Ha quindi il ricorrente domandato, che sia dalla Corte dichiarato, di essere egli nel legittimo diritto di avere il compenso suddetto nella somma totale di ducati 18600, liquidandosi in tale quantità il compenso medesimo.

In sostegno di tale domanda sono stati esibiti i seguenti documenti:

1° Atto pubblico di compra del 14 luglio 1621 fatta dal Duca D. Giacomo Bonanno dalla Regia Corte. Risulta da questo titolo che la Regia Corte, *sine spe nec facultate aliqua redimendi*, concede a D. Giacomo Bonanno e Colonna, Barone di Montalbano e del feudo di Ravanusa la licenza di popolare e costruire nuove abitazioni nel detto feudo di Ravanusa, con castello, carceri, ed altro, e la facoltà di percepirvi *omnia lucra gabellarum, dohanae, regiae segretiae, bajulationes, erranterias, et omnia jura spectantia et pertinentia..... Regiae Curiae, et alia quocumque habent legitimi, et habuerunt et potuerunt exteri baronias vassallos habentes, et pro ut melius inter ipsum baronem, et habitatores dictae novae terrae seu casalis fuerit accordatum et pactitatum*, con l' omnimoda giurisdizione nei sudetti feudi di Montalbano e Ravanusa, mero e misto impero, e col diritto di eleggere il castellano, capitano, giurati, ed altri uffiziali ec. ec., e di unita a tutte le prerogative feudali: e ciò per lo prezzo di scudi 15000 pagabili in parte prontamente, ed in parte a determinate dilazioni;

2° Capitolazione fatta tra il barone e gli abitanti della nuova terra di Ravanusa a 24 agosto 1631, in cui veggonsi specificate le moltissime gabelle e diritti signoriali a doversi corrispondere dagli abitanti stessi;

3° Atto pubblico del 5 marzo 1559 di compra del mero e misto impero dell'ex-feudo di Limina fatta dalla Regia Corte per lo prezzo di onze 200 prontamente sborsate a pro del Barone D. Francesco Balsamo, *salvis tamen Sacrae Catholicae Majestati, et ejus Regiae Curiae* ec. ec. ec.

4° Investitura del 5 dicembre 1711 spedita a favore del Principe

di Cattolica D. Francesco Bonanno e Bosco della terra e baronia di Ravanusa *cum juribus et pertinentiis suis universis, juxta formam suorum privilegiorum..... retentis tamen et reservatis Regiae Curiae eis omnibus, quae in privilegiis dictae baroniae et terrae eidem Curiae reservantur, natura tamen et forma pheudi in aliquo non mutata servitio militari, juribus Regiae Curiae et alterius cujuscumque semper salvis et illesis remanentibus.....*

5° Simile investitura feudale ottenuta a 24 dicembre 1740 da D. Giuseppe Bonanno e Filingeri Principe della Cattolica;

6° Simile investitura ottenuta da Francesco Antonio Bonanno e Borromeo Principe di Cattolica sotto il dì 20 marzo 1781;

7° Simile investitura feudale ottenuta da D. Giuseppe Bonanno e Branciforti Principe di Cattolica a 9 luglio 1798;

8° Finalmente atto di adizione col beneficio dell'inventario della eredità del Principe della Cattolica D. Giuseppe Bonanno Branciforti, per parte del di lui figliuolo attual Principe D. Francescantonio ex testamento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Veduta la domanda proposta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti, ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità, pubblicata nel 1813; fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti fu statuito un termine di due

mesi a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli uffici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande di ammessione innanzi alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata, col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 e con le istruzioni annesse, l'amministrazione civile della Sicilia, e provvedutosi così al diverso sistema di economia comunale, ed allo stabilimento dei dazi su la interna consumazione, nello articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, *o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative*, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza, con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (art. 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu nell'art. 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824 disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed uffici di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d'immessione o estrazione doganali appartenenti tanto alle dogane ex-baronali e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regî o d'impieghi e diritti vendibili, salvi i soli dazî civici, che si riscuotono per l'interno consumo del comune. E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819, concernenti le liquidazioni ed assegnazioni dei compensi in generale, il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione su la materia

intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini fatali di liquidazione, per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi. E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati fin dal 1813 dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione fino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda, tardivamente innoltrata dal Principe di Cattolica per ottenere un compenso uguale alla somma di onze 18600, sborsati per prezzo di concessione al Regio Erario, incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, ove per ipotesi non ostasse la decadenza di ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, sarebbe anche a porsi mente, che in quanto ai provventi annessi al mero e misto impero degli ex-feudi di Montalbano, Ravanusa, e Limina, niun compenso poteva mai competere. Nella legge abolitiva della feudalità del 1813 (Cap. 1, § 2 3 4) fu espressamente ordinato di dover cessare tutte le giurisdizioni baronali, e tutti i meri e misti imperi, non ostante qualunque privilegio, e senza indennizzazione ai possessori. E se una eccezione fu fatta in riguardo alle sole maestre notarie, la eccezione rimase ristretta al solo caso, in cui non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa;

Che rispetto agli altri diritti baronali genericamente allegati dal ricorrente come annessi alla terra di Ravanusa popolata dai suoi autori, dietro il privilegio ottenutone nel 1621, e che veggonsi specificati nell'atto d'imposizione di gabelle intervenuto tra il barone di Ravanusa e gli abitanti di quel comune a 24 agosto 1631, possono cotali diritti distinguersi precipuamente in due classi: l'una di angarici come quelli del così detto *accordio dell' immondezza*, e sul nutrimento ed industria degli animali; l'altra di privativi e proibitivi, della specie di quelli detti *zagato*, *bocceria*, *fondaco*, su comestibili, ed altri somiglianti;

E senza entrare nella disamina della legittimità di tale atto d'imposizione, o capitolazione, per le disposizioni della citata legge eversiva della feudalità (Cap. 2°, § 2 e 3) furono, così i diritti angarici, che i diritti privativi e proibitivi introdotti dalla prerogativa signorile e forza baronale, soppressi senza indennizzazione. Il compenso pei diritti privativi e proibitivi, venne riservato nel solo caso fossero essi provvenienti da una convenzione *corrispettiva* tra i baroni e comune o singoli, o da un giudicato. Ma il concetto d'una convenzione corrispettiva, includendo necessariamente nel senso legale un *aliquid datum vel acceptum*, è affatto estraneo alla imposizione delle gravezze, che faceva il barone di propria autorità, convocando i cittadini per sentirne la pubblicazione, ed approvarne la osservanza;

Tale è appunto nella sua forma e nella sua essenza la così detta capitolazione daziaria del 1631, in cui veggonsi segnati alcuni abitanti della nuova terra di Ravanusa;

Che per ultimo, astrazion fatta da ciò, è anche da osservarsi di non essersi per parte del ricorrente in alcun modo giustificato il possesso di esigere siffatti diritti e prestanze ex-feudali, per modo che non è dato nè anco il conoscere se per avventura la enunciata imposizione di gabelle abbia avuto effetto con la corrispondente percezione;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda del Duca di Misterbianco per compenso d'uffici e diritti aboliti nel comune di Misterbianco.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata il dì 11 marzo 1842, il Duca di Misterbianco D. Alberto Trigona Ioppulo, tanto nel proprio interesse, quanto come rappresentante i di lui fratello e sorella D. D. Mario e Donna Grazia Trigona, ha chiesto la liquidazione del compenso delle infra notate rendite civili nel comune di Misterbianco, venute meno al loro autore D. Vespasiano Trigona Ioppulo per effetto delle sanzioni parlamentarie del 1812 cioè:

Diritto privativo sulle botteghe nella piazza per. .	onze	28	»	»
Detto sulle botteghe nel quartiere S. Nicolò per.	»	31	»	»
Detto sulle botteghe della Carità per . . .	»	20	»	»
Detto sopra un forno per	»	20	»	»
Diritto di terì tre sulla traslazione di dominio per	»	60	»	»
Detto sopra un tenimento di sciara viva per.	»	3	»	»
L'annuo prodotto delle maestre notarie civile, criminale, e d'appello di detto comune, che giusta l'ultimo affitto a tutto agosto 1818 fatto dal segreto di Catania fruttava.	»	54	»	»
Totale. .	onze	216	»	»

Per la qual somma, oltre a diversi altri diritti che si riserva di giustificare, il petizionario ha chiesto, che ai termini dello articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 piaccia alla Gran Corte di ammettere la domanda, e liquidare il compenso dovutogli nella dinotata somma di onze 216 sulle norme segnate dalle

reali istruzioni approvate col Real Rescritto del 10 marzo 1819 per gli uffici aboliti in Sicilia.

In appoggio alla domanda il ricorrente ha prodotti gli appresso quattro documenti:

1° Un capitolo, *inter alia*, dell'atto di vendita dello stato e terra di Misterbianco, fatto dalla Regia Corte a Giovanni Andrea Massa per se e suoi eredi e successori, presso il Luogotenente di protonotajo a 28 novembre 1642;

2° Un certificato dell'archivista dell'abolita Conservatoria generale rilasciato a 10 giugno 1825 delle rendite civili rivelate dal Duca di Misterbianco, coll'indicazione dei diritti sopra espressati, tranne le maestre notarie, per la rendita in tutto di onze 162 annuali;

3° Un'ufficio del Regio Delegato dello Stralcio del 1 marzo 1827, con inserzione d'una ministeriale di questo Real Governo del 22 febbrajo dello stesso anno, prescrivente la depennazione dei sopra enunciati diritti come già aboliti dal parlamento del 1812, per la somma nello insieme di onze 159, cioè: onze 3 di meno delle onze 162 annuali di sopra enunciate;

4° Un certificato del notaro D. Euplio Macarone da Catania rilasciato a dì 1 marzo ultimo, contestante che le maestre notarie suddette per cinque anni dal 1814 al 1819 furono dal Segreto distrettuale di Catania date in fitto per la somma collettiva di onze 180, il cui anno medio risulta in onze 36.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del ricorrente nel nome;

Veduti i documenti prodotti in appoggio alla medesima;

Ha considerato:

Che a dimostrare la proprietà dei ripetuti diritti nella persona del petizionario e compagni mancano i documenti giustificativi la rappresentanza sin dal primo acquirente della terra di Misterbianco Giovanni Andrea Massa;

Che la domanda del compenso si fonda sopra una copia di copia d'un capitolo dell'atto di vendita rilasciata dal Cancelliere archivario di Catania a 18 febbraro 1820, e poi notificata in copia collazionata da un patrocinatore, per servire ad un giudizio pendente tra il petizionario e D. Mario Castorino nel Tribunale civile di Catania;

Che da questo documento non rilevasi pagamento di prezzo, onde desumersi se i cennati diritti siensi posseduti per causa onerosa;

Che la ministeriale del 22 febbraro 1827 trascritta dal Regio Delegato dello Stralcio nel suo ufficio del dì 1 marzo del detto anno, dimostra essersi contestato che fra le rendite rivelate nel 1811 dal Duca di Misterbianco sieno, per effetto delle disposizioni parlamentarie del 1812, cessate quelle dei diritti proibitivi nell'ammontare di onze 159, per le quali fu verificato che i corpi urbani, in cui tali diritti proibitivi esercitavansi, rimasero come semplici case terrane, che secondo la legge in vigore non possono nè anche restar soggette a fondiarie;

Che in quanto alle maestre notarie civile, criminale, e di appello del detto comune di Misterbianco, dal certificato esibito del notaro D. Euplio Macarone risulta, che non già il Trigona ma il Segreto distrettuale di Catania le abbia gabellate dal 1814 al 1819, in modo che già da quel tempo, per dimostrazione offerta dallo stesso ricorrente, si vede ch'egli non era in godimento dei detti uffici;

Che in ultimo il termine da S. M. accordato col Real Decreto del 29 novembre 1833, per la presentazione dei titoli e delle domande per liquidazione, trovasi già da molti anni spirato;

Cosichè la domanda del petizionario, mentre manca di giustificazione, è malfondata in diritto, ed è fuori termine;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomár;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda del Barone D. Salvatore Martino Valdina per compenso di diritti aboliti nei casali di Bavuso, Rocca, Maurojanni ed altri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a dì 11 marzo 1842, il Barone D. Salvatore Martino Valdina ha esposto, che a 30 settembre 1397 Bartolomeo de Tujenio ed il di lui figlio Petronio vendettero a Giovanni de Taranto, per se e suoi successori, i casali denominati Bavuso, Rocca, Maurojanni, ed altri siti nella piana di Melazzo, con tutti gli introiti, gabelle, provventi, e dogane di mare e di terra nel modo stesso come li godevano Petronio padre e Petronio avo dei detti venditori.

Che nel 1398 questo atto di vendita sotto il 24 dicembre fu ratificato dal Re Martino, dopochè con altro privilegio del 18 dello stesso mese aveva confermata la esazione dei suddetti introiti, gabelle, e dogane.

Ed essendosi i sunnominati casali acquistati in seguito dalla famiglia Valdina, ed avvenuti in ultimo nella persona del cessato D. Tommaso Martino Valdina, e da costui al petizionario Barone D. Salvatore cogli stessi privilegi, diritti, e preeminenze, come godeangli gli antecessori, ha chiesto la liquidazione del compenso che gli appartiene, giusta le disposizioni in vigore.

A convalidare la domanda si sono prodotti due soli ducumenti, cioè:

1° Copia non autentica d'un privilegio, o piuttosto ordinanza del Re Martino data in Sciacca a 18 dicembre 1398, dalla quale il chiedento intende mostrare la conferma dell'esazione dei diritti e gabelle che da Giovanni Taranto esercitavansi sopra i casali anzidetti;

2° Copia di copia d'un capitolo di altro privilegio spedito a 24 dicembre dello stesso anno 1398, con cui si ratifica ed approva la vendita fatta a detto Taranto da Bartolomeo de Tujenio e Pietro Tujenio di lui figlio a 30 settembre 1397 dei ripetuti casali con tutti gli introiti, provventi, ed altro.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la surriferita domanda;

Veduti i documenti come sopra prodotti;

Considerando che la copia del privilegio, ossia carta reale dei 18 dicembre 1398, lungi di apprestare a favore del compratore Giovanni de Taranto la supposta conferma di esazione dei diritti e gabelle di real ordine imposti a peso dei singoli dei casali di Bavuso, Rocca, Maurojanni, ed altri siti nella piana di Melazzo, ne inibisce anzi ai Vice-segreto ed ai Giurati di Rametta la esazione, ciò che dà chiaramente a divedere, che essendo tali diritti e gabelle in mani di uffiziali regi, come stabiliti a nome del Re, secondo le precise espressioni dell'addotta carta, *per nostram curiam, et ad nostrum beneplacitum*, non possedevansi dai venditori padre e figlio de Tujenio, e quindi non potevano dai medesimi trasferirsi al compratore de Taranto;

Considerando che col privilegio posteriormente emesso a 24 del detto dicembre 1398, restò dal Re approvata e confermata la vendita dei predetti casali con tutte le loro appartenenze, dogane, decime, gabelle, giardini, ed altro fatta dai sunnominati de Tujenio a Giovanni de Taranto per contratto del 30 settembre 1397, sotto le seguenti espressioni « *non obstante quod bona vendita, concessa fuerint patri et avo dictorum venditorum, et ejus haeredibus de suo*

corpore legitime descendentibus » in guisa che questa Sovrana approvazione non può, nè debbe riguardarsi come autorizzante il compratore alla esazione dei diritti e delle gabelle, di cui col precedente real'ordine del 18 dicembre era stata vietata la esazione, ma inferirsi all'oggetto piuttosto di validare in persona di Giovanni de Taranto l'acquisto dei ridetti beni, dispensando, come era necessario, alla legge della successione nella famiglia dei primi concessionarî de Tujenio;

Considerando che quand'anche, a malgrado delle premesse osservazioni, potessero i documenti esibiti supporsi dal petizionario favorevoli alle sue intenzioni, era sempre indispensabile prodursi dal medesimo l'atto, che manca, della originaria concessione fatta alla famiglia Tujenio, onde rilevarsi la specificazione dei diritti e delle gabelle concedute; se queste ebbero luogo per causa onerosa, e se sieno o no della classe dei compensabili ai termini della legge parlamentaria del 1812;

Considerando che non si è neppure da alcun documento giustificata la traslazione del titolo possessorio di detti casali dalla famiglia de Taranto in quella di Valdina sino al chiedente, e molto meno la percezione fatta dei diritti e gabelle di cui se ne reclama il compenso;

Considerando infine che l'ultimo termine Sovranamente accordato ai possessori dei diritti ed uffici aboliti per presentare i titoli e le domande per liquidazione, si fu col Real Decreto del 29 novembre 1833, e quindi trovasi da molti anni spirato; cosichè la presentazione di questa domanda è già da molti anni fuori termine, oltrechè dessa è mal fondata in diritto, e sfornita di tutti i documenti di appoggio;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

22 aprile 1842.

Sulla domanda di D. Nicola e D. Bernardo Colonna Romano e compagni, per compenso del diritto sulle vettovaglie, che si estraevano dai caricatori di Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a dì 11 marzo 1842, D. Bernardo, D. Nicola, D. Giovanni, D. Vincenzo, e Donna Rosalia fratelli e sorella Colonna Romano, quali figli ed eredi del fu Barone D. Pietro Colonna Romano, han chiesto, che piaccia alla Gran Corte liquidare il compenso loro appartenente della goduta rendita perpetua di sette danari per ogni salma di vettovaglie, ch'estraevasi dai caricatori di Girgenti, Siculiana, e Montechiaro, venuta meno ai medesimi per l'abolizione Sovranamente ordinata di tali diritti, e ristorare l'interesse con annuo assegnamento in un cogli arretrati dal giorno dell'abolizione.

In giustificazione dei loro titoli hanno i richiedenti prodotto gli appresso quattro documenti, cioè:

1° L'investitura presa a 4 ottobre 1810 da D. Pietro Colonna Romano e Caraccioli della baronia del Ponte, ossia diritto di pontaggio della città di Termini, qual successore di proprio diritto alla eredità della di lui madre Baronessa Donna Francesca Caraccioli e Colonna;

2° Un ordine del Maestro Portolano del 31 ottobre 1812 diretto al Vice-portolano del caricatore di Girgenti per la esecuzione di lettere patrimoniali spedite il dì 15 dello stesso mese prescriventi,

che i sette denari per ogni salma di vettovaglie estraibili dai caricatori di Girgenti, Siculiana, e Montechiaro, che pagavansi prima a D. Antonino Colonna Faraone Barone Niscima, fossero assentati a nome del Barone D. Pietro Colonna Romano una cogli arretrati dal giorno della morte del detto Barone D. Antonino;

3° Il testamento di D. Pietro Colonna Romano Barone del Ponte presso il notaro D. Ludovico Patinella sotto il 31 agosto 1841, col quale esso testatore nominò erede e legatario universale nella metà disponibile di tutti i suoi beni il di lui figlio cav. D. Bernardo Colonna Guascone, e nella metà di riserva tutti i di lui figli, compreso il nominato D. Bernardo;

4° L'atto di accettazione di eredità celebrato nella cancelleria di questo Tribunale civile a 18 settembre 1841, col quale il padre Salvatore da Spaccaforno Cappuccino, nella qualità di procuratore ed amministratore dei chiedenti, dichiarò a nome dei suoi rappresentanti voler adire la detta eredità col benefizio della legge e dell'inventario.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la surriferita domanda;

Veduti i documenti sopra enunciati;

Considerando che la investitura della baronia del Ponte, ossia diritti di pontaggio della città di Termini presa a dì 4 ottobre 1810 da D. Pietro Colonna Romano e Caraccioli, qual successore di proprio diritto alla eredità della Baronessa Donna Francesca Caraccioli e Colonna, non giustifica punto il titolo di proprietà dei sette denari sulla estrazione dei cereali dai caricatori di Girgenti, Siculiana, e Montechiaro, dei quali non vien fatto in essa alcun cenno;

Che quando anche la investitura suddetta comprendesse espressamente il mentovato diritto, sarebbe sempre indispensabile giustificarne l'acquisto col primitivo atto di concessione;

Che mancando un tal documento, su cui potrebbe avere appoggio la domanda, tutt'altri atti posteriori annessi alla medesima sono inattendibili per l'oggetto del chiesto compensamento;

Che d'altronde trovasi spirato per le Sovrane preesistenti determinazioni il termine accordato ai proprietarî dei diritti contemplati nel Real Decreto di abolizione del 21 giugno 1819, dei quali fa parte quello reclamato dai fratelli e sorella Colonna Romano;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

In conformità delle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 maggio 1842.

---

29 aprile 1842.

Sulla domanda del Principe di Villafranca per compenso dei diritti sull'ex-feudo detto Comunale nel territorio di Ucria.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Villafranca D. Giuseppe Alliata, con domanda presentata il dì 15 marzo 1842, ha esposto di essere proprietario dell'ex-feudo così detto Comunale della estensione di salme 5000, esistente nel territorio di Ucria, sul quale i singoli ed il comune di Ucria vantano l'esercizio di varî diritti, qnali si trovano precisamente determinati in una transazione stipolata a 1 marzo 1590 col Barone D. Pietro Marguetto autore di esso esponente.

Che pubblicatosi il Decreto del 1825 per lo scioglimento dei diritti promiscui, il comune di Ucria con atto del 10 marzo 1830 citò tanto esso ricorrente, quanto tutti gli altri singoli possessori di terre dipendenti da detto ex-feudo, avanti alla Commessione della provincia di Messina, ad oggetto di ottenere la valutazione dei diritti, che al detto comune ed ai singoli si appartenevano in detto ex-feudo Comunale in concorso con esso Principe di Villa-

franca, e procedersi alla divisione dello stesso ex-feudo ai termini della riferita transazione del 1590. E la Commessione con decisione profferita a 12 luglio 1833 dichiarò, che la detta comune e singoli di Ueria erano nel possessorio, e godevano su detto Comunale diversi diritti in concorrenza di altri, che ne godeva il mentovato Principe di Villafranca, e per farne la valutazione destinò all'uopo dei periti. La pronunciazione contenuta in tale decisione è la seguente:

« Dichiariamo che la comune e i singoli di Ueria sono nel possessorio, e godono sull'ex-feudo detto Comunale i qui appresso « diritti cioè: 1° il diritto di pascere gli erbaggi: 2° il diritto di « tagliare e far tagliare alberi di qualunque specie, ed a tutti usi, « tranne però gli alberi di cerro, elce, e roveri, su quali godono « solamente il diritto di tagliare legno secco, e di tagliarne verde « a solo uso di caseggiare: 3° che gli alberi che in esso s'innalzano si appartengono al Principe di Villafranca, il quale ha il « diritto su le ghiande, ed in conseguenza di chiuderli dal 15 settembre al 6 dicembre di ogni anno: 4° che durante la chiusura « della parte alberata di esso ex-feudo per la percezione delle ghiande, i proprietari delle terre i quali soffrono tale chiusura godono « il diritto di arbitriarle e seminarle: 5° che i singoli godono il « diritto di portare a pascolo i bovi, asini, muli, cavalli, e pulledri, qualunque sia il numero di essi: 6° che godono similmente « il diritto di portare al pascolo dei giovenchi, e vitellazzi sino « al numero di sei, e giumente sino al numero di dieci: 7° che « godono, aperto il bosco, il diritto di far pascolare tutti gli animali caprini e pecorini. »

E prima di passare alla determinazione del quantitativo dell'ex-feudo da accordarsi in piena proprietà della comune, interlocutoriamente fu ordinata una perizia estimatoria.

Soggiunge inoltre l'esponente, che non approvando in nulla la detta decisione, non eseguita, la quale per lo Decreto del 19 dicembre 1838, e per le istruzioni degli 11 dicembre 1841, è venuta meno, dovendo l'Intendente ricominciare le operazioni secondo le nuove regole, è già nel punto di presentare le sue convenienti do-

mande innanzi allo stesso Intendente, affinchè anche nello interesse di esso esponente riconosca quali sono i diritti, di cui il detto comune e singoli di Ucria hanno effettivo possesso, che sia conforme al titolo sul detto ex-feudo Comunale, e quali i diritti, che all'esponente medesimo si appartengono, e segnandone la regolare divisione, giusta le prescrizioni delle citate leggi del 1838 e 1841.

Che non pertanto (seguita a dire il ricorrente) potendosi promuovere dubbio circa i diritti, che gli appartengono sul detto ex-feudo nominato Comunale, o se essi costituivano dei diritti feudali aboliti, ma fondati sopra titolo, che dà luogo a compenso (il che nega lo stesso esponente, avendo egli, come dice, l'assoluto dominio del detto ex-feudo, salvo la soggezione dei diritti accordati al comune e singoli di Ucria con la transazione del 1590), è perciò che nella contraria ipotesi si pretendesse essere egli obbligato, ai termini degli articoli 1° e 3° del Decreto degli 11 dicembre 1841, di chiedere la liquidazione del compenso, ad esuberanza di cautela, e per evitare ogni eventuale pericolo di decadenza, si è fatto a domandare, che piaccia alla Gran Corte dei Conti delegata ritenere, che il Principe di Villafranca ha sull'ex-feudo nominato Comunale nel territorio di Ucria diritto di dominio soggetto allo esercizio di taluni diritti in favore del comune e singoli di Ucria, sottoposto per conseguenza alla legge dello scioglimento delle promiscuità, sotto la giurisdizione dello Intendente di Messina.

E quantevolte la Gran Corte crederà che al mentovato Principe di Villafranca si appartengano dei diritti feudali previo compenso (il che non si teme), passi a liquidare il compenso anzidetto, giusta le norme dell'articolo 2° del Decreto degli 11 dicembre 1841.

Unitamente a tale domanda si è soltanto prodotta la suddetta decisione profferita dalla Commessione per lo scioglimento delle promiscuità della provincia di Messina a 12 luglio 1833, il cui testo è nel tenore di sopra trascritto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ritenute le cose esposte nella domanda;

Veduta la decisione profferita a 12 luglio 1833 dalla cessata Commessione per lo scioglimento delle promiscuità nella provincia di Messina;

Considerando, che trattandosi di riconoscere i diritti territoriali, che si appartengono all'ex-feudatario ed al comune e singoli di Ucria sul demanio enunciato nella decisione anzidetta, la materia rientra essenzialmente nella procedura relativa allo scioglimento delle promiscuità, ed alla separazione e divisione dei demani. E però, non essendo il caso di liquidazione di compenso per diritti feudali a norma del Decreto degli 11 dicembre 1841, non evvi nello stato presente delle cose luogo ad alcun provvedimento sulla domanda del Principe di Villafranca nel modo ipotetico e condizionato come è stata proposta. Salvo il procedimento relativo allo scioglimento delle promiscuità, ed alla divisione del demanio come di legge;

Per tali motivi;

Veduto il Decreto del 19 dicembre 1838 e le istruzioni per lo scioglimento delle promiscuità, e per la divisione dei demani in Sicilia, approvate col Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

29 aprile 1842.

Sulla domanda della Principessa di Patti per compenso di diritti aboliti nello stato di Tripi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Eleonora Paratore in Vernagalli Principessa di Patti, e D. Francesco Vernagalli moderno Principe di Patti, con domanda presentata a 15 marzo 1842, hanno esposto, che prima di abolirsi in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali si godevano dai loro autori in Tripi varî diritti cioè:

1° L'ufficio di maestro notajo che gabellavasi per annue	onze	12	»	»
2° Il diritto della gallina, che si contribuiva in ragione di terì due per ogni capo di casa per annue	»	34	8	»
3° Il diritto di baglia che a ragione di terì due e terì quattro sopra ogni rispettiva casa ammontava ad altre annue	»	51	10	»
4° Il diritto di ranterie, acatapanie, e dogane che si affittava per altre	»	22	»	»
5° Il diritto di zagato per altre annue . .	»	24	»	»
Totale. .	onze	143	18	»

Che gli enunciati diritti si godevano per virtù d'una transazione passata tra Ludovico Paratore Principe di Patti ed i singoli a 28 gennaro 1761, dal Real Governo approvata.

Che la legge parlamentaria, comunque avesse aboliti simili diritti, prescrisse di doversi agli ex-baroni il corrispondente compenso, il cui importare nella dinotata somma (dicesi) fu riconosciuto dal Governo medesimo, in occasione di essersi disgravata la fondiaria per la mancata percezione della rendita.

E che essendosi col Decreto degli 11 dicembre 1841 ordinato di doversi procedere alla liquidazione di simili diritti feudali, si fanno perciò a domandare dalla Gran Corte dei Conti delegata la liquidazione del corrispondente compenso a carico della comune di Tripi, di unita agli arretrati dal giorno della soppressione di tali diritti.

In appoggio di siffatta domanda si è semplicemente esibita la transazione suddetta del 28 gennaro 1761, dalla quale rilevasi, che per porsi termine agli annosi giudizî agitati tra il barone ed i naturali di Tripi, si divenne ad una concordia, in cui furono con molti capitoli regolati, non che i diritti del barone, quelli ancora dei naturali dell'università baronale, sia rapporto a tutte le dipendenze del feudo, sia pei demanî, sia per la giurisdizione, sia per ogni altro diritto signorile.

E, fra le altre disposizioni che si leggono in tale atto di concordia, vi si contempla ancora a favore del barone il diritto di *zagato*, della *gallina* cambiata in terì due per ogni fuoco, il diritto dell'elezione di tutti gli uficiali, ed altro.

Infine si osserva la riserva espressa di doversi tale concordia e transazione sottoporre al Vicerè per la superiore approvazione, a norma del dispaccio del 30 novembre 1760 inserito nell'istrumento.

Si cennano nell'elenco altre carte non state esibite, fra le quali il testamento di D. Gaetano Paratore Principe di Patti presentato in altra domanda.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduto il documento di sopra enunciato;

Veduta la domanda proposta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla percuzione dei termini preesistenti ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti fu statuito un termine di due mesi a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli ufici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande d'ammessione innanzi alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata, col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 e con le istruzioni annesse, l'amministrazione civile della Sicilia, e provvedutosi così al diverso sistema d'economia comunale e allo stabilimento dei dazi sull'interna consumazione, nell'articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, *o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative*, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza, con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (articoli 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu, nell'articolo 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824, disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed ufici di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d'immessione, o estrazione doganali, appartenenti tanto alle dogane ex-baronali, comuni, e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regi, o d'impieghi e diritti vendibili, salvi i soli dazi civici, che si riscuotono per l'interno consumo del comune. E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli, fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819 concernenti le liquidazioni, ed assegnazioni dei compensi in generale, il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi, a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti; e ciò sotto pena espressa di decadenza di ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione sulla materia intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini fatali di liquidazione per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentorî per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati fin dal 1813 dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione sino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente inoltrata dalla Principessa di Patti per ottenere un compenso, incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, nell'ipotesi non ostasse la decadenza da ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, a niun compenso avrebbe mai potuto farsi luogo. I diritti signoriali allegati dalla ricorrente possono distinguersi in quattro classi, angarici, cioè, giurisdizionali, privativi o proibitivi, e doganali;

Rientra nella prima classe il diritto denominato della *gallina*, che si contribuiva a ragione di terì 2 per ogni capo di casa. E questa prestazione, dichiarata nominatamente angarica dalla legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813, rimase di conseguenza soppressa senz'alcuna indennizzazione (cap. 2° § 2);

Si comprendono nella seconda classe dei giurisdizionali, i proventi denominati di *maestra notaria*, *di baglia*, *ranteria*, *ed acatapania*, che nel sistema feudale consistevano nei diritti annessi all'ufficio di maestro notajo nell'attitazione delle scritture giudiziali, nei diritti di sequestro degli animali erranti o danneggianti

(ranteria), e negli altri diritti annessi alla competenza del *bajulo*, e degli altri uffizî minori;

Abolita quindi senza compenso ogni giurisdizione baronale con la legge del 1813, fu espressamente disposto di dover cessare negli ex-feudatarî gli uffizî di maestro notajo di corte, di bajulo, di acatapano, ed altri provenienti dal potere signorile, rimanendo a favore dello stato gli introiti o gabelle di tali uffizî, per le necessarie spese dell'amministrazione della giustizia (cap. 1° § 4);

Si appartiene alla terza classe dei privativi e proibitivi, il diritto esclusivo dello *zagato*, e questo fu come tale specificamente abolito senza indennizzazione con la cennata legge del 1813, con essersi riservato il compenso nel solo caso fossero cotali diritti provenienti da una convenzione *corrispettiva* tra i baroni e comuni o singoli, o da un giudicato (§ 3 e 4), condizione, che punto non avverasi nella fatti-specie. Il concetto di una convenzione *corrispettiva*, includendo necessariamente nel senso legale un *aliquid datum vel acceptum*, che sia scambievolmente riferibile al diritto privativo, riesce affatto estraneo alla transazione del 28 gennaro 1761, con cui (indipendentemente da ogni altro esame) non altro si fece che regolare nel comune di Tripi la riscossione dei moltiplici pesi e gravezze feudali, che al tempo del baronaggio erano generalmente usitate;

Si annoverano infine nella quarta classe dei diritti doganali, i prodotti daziarî annessi alla dogana baronale. Ma con la stessa legge del 1813. (Dei consigli civici cap. 3° § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, fu fatto salvo il diritto al compenso pei soli possessori a titolo oneroso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

29 aprile 1842.

Sulla domanda del cav. D. Giuseppe Militello per compensamento degli uffici di credenziere, e maestro notaro segreziale della comune di Mistretta.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa Gran Corte delegata a dì 11 dello scorso marzo, il cav. D. Giuseppe Militello da Mistretta, rappresentato da D. Giuseppe Ruffo suo speciale procuratore, spiegando il titolo d'erede universale di D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, ha chiesto il compenso degli uffici di credenziere, e di maestro notaro giuratorio di quel comune, che dice appartenergli per intermedie persone, come avente diritto dal primo acquirente D. Alessandro Nigrelli.

A quale oggetto coll'indicata supplica, e con altra additativa presentata il dì 13 aprile al Consigliere commissario, ha prodotto diversi documenti, dai quali risultano le cose seguenti:

Per l'ufficio di credenziere:

1° Che restituitasi al Regio Demanio la città di Mistretta, stata prima venduta per onze 32000 ad un certo Gregorio Castelli, il Vicerè Duca di Alcalà, coll'intervento del Consiglio patrimoniale, in vigor d'atto rogato presso l'officio di Luogotenente di protonotaro a 12 aprile 1633, affrancò a nome di S. M. Cattolica, e restituì al comune di Mistretta la segrezia di quella città e suoi casali, con tutto ciò che appartener poteva alla Regia Corte, una agli uffici di credenziere, archivario, e maestri notari di tutte le curie, previo il pagamento al Castelli di onze 32000, e di onze 10000 alla Regia Corte in prezzo del diritto di ricompra.

2° Che nel 1704 con atto del 15 giugno stipulato dal notaro

D. Tommaso Campo, quei Giurati, precedente autorizzazione del Tribunale del Real Patrimonio, vendettero a D. Tommaso Tusa, per la persona da nominare, l'ufficio di credenziere per lo prezzo di onze 840, di che a 7 gennaro 1705 fu nominata compratrice Donna Margherita Alberto e Tusa di lui moglie.

3° Che nel 1737, incorporato per ordine del Maestro Segreto il detto ufficio, D. Alessandro Nigrelli, nel carattere di compratore per atto del 28 febbraro 1723 da potere dello Abato D. Giuseppe Allegra, cui era stato venduto a 14 dicembre 1721 da Donna Margherita Alberto e Tusa, ne chiese con sua supplica la escorporazione, che stante il pagamento di onze 100 a compimento di onze 200, per cui erasi l'ufficio incorporato, ottenne dal Maestro Segreto a 16 settembre 1745; e questa escorporazione fu indi a 27 giugno 1757 confermata dal Tribunale del Real Patrimonio.

4° Che il Nigrelli D. Alessandro, già possessore del detto ufficio, nel 1769 per atto del 31 ottobre in notar D. Antonino Campo, ne fece donazione dopo la sua morte al di lui fratello Sac. D. Ignazio, e l'uno e l'altro a 23 ottobre 1776, per gli atti del notaro D. Rosario Nigrelli, assegnarono il detto ufficio al di loro nipote D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, intuitivamente al matrimonio dal medesimo contratto con Donna Rosaria Giuffrida, e nel 1785, per atto del 6 settembre rogato dal notaro D. Francesco Piedivillano, lo istituirono erede universale dei loro beni, dopo però la morte dell'ultimo dei donanti.

5° Che morti nel 1787 il D. Alessandro, e nel 1795 il Sac. D. Ignazio, nell'inventario ereditario dei beni di questo ultimo, fatto agli atti del detto notaro da D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, fu enunciato non già l'ufficio di maestro notaro giuratorio, ma quello soltanto di credenziere, del quale, secondo l'attestazione del Controloro distrettuale di Mistretta del 25 maggio 1839, fece egli rivelo nel 1811, essendosene alla di lui morte fatto assento a nome del chiedente cav. D. Giuseppe Militello, da cui è stato pagato il contributo fondiario.

Per l'ufficio di maestro notaro giuratorio:

6° Che i Giurati di Mistretta, ritenuto il contratto di vendita

ed affrancazione del 12 aprile 1633, riferito al n° 1°, a 15 giugno 1704 vendettero, previo il permesso e l'approvazione del Tribunale del Real Patrimonio, a D. Michele Scaduto, per la persona da nominare, l'ufficio di maestro notaro giuratorio, con tutti i lucri, diritti, ed emolumenti, per lo prezzo di onze 1512, del quale ufficio tre quarte parti, per atto stipulato dal notaro D. Giuseppe Nigrelli a 20 settembre 1725, furono vendute per onze 326 a D. Arcadio Scaduto, il quale nel 1726 istituì erede universale l'anima sua, e n'elesse fidecommissario il comuniere maggiore di quel clero pro tempore, e l'altra quarta parte fu dichiarata appartenere a D. Michele Gallegra sin dal 15 giugno 1704 data della compra, che fecene D. Michele Scaduto da potere dei Giurati, e di questa quarta parte pel valore di onze 200 ne fece a 18 febbraro 1720 dotazione a D. Giuseppe Nigrelli e Scaduto, intuitivamente al matrimonio contratto colla di lui figlia Donna Arcangela, e ciò uniformemente ad una relazione data dalla cessata Conservatoria generale a 29 ottobre 1816.

7° Che cessato di vivere in luglio del 1787 D. Alessandro Nigrelli, il di lui fratello Sac. D. Ignazio fece l'inventario ereditario a 31 agosto dell'anno stesso, in cui tra gli altri beni descrisse per una metà di quarta parte l'ufficio di maestro notaro giuratorio, ufficio, che dall'attestazione del Controloro distrettuale di Mistretta del 20 marzo 1841 si rileva d'averne il di lui nipote D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri fatto rivelo nel 1811 per onze 7, 15 annuali, su qual piede è stata pagata la fondiaria.

8° Che dietro la legge parlamentaria del 1813, sulle istanze dei possessori delle maestre notarie giuratoria e civile, il Gran Camerario Marchese Ferreri, dopo d'aver verificati, a relazione del Procuratore dell'erario, i documenti giustificativi per causa onerosa il legittimo possesso di essi uffici, ordinò a 14 novembre 1816 di non molestarsi i ricorrenti, lasciandoli nel libero possesso ed esercizio dei medesimi, finchè non sarebbe dato loro dall'erario il giusto compenso.

Per l'uno e l'altro ufficio:

9° Che al 1 gennaro 1835, con atto rogato dal notaro D. Fi-

lippo Cocilovo di Mistretta, il chiedente cav. D. Giuseppe Militello figlio minore emancipato di D. Carlo, spiegando la qualità d'erede del fu D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, in virtù di testamento presso gli atti di notar D. Francesco Piedivillano del dì 1 febbraro 1826, fece ampia e generale quietanza al di lui padre D. Carlo dell'amministrazione tenuta dei beni da lui ereditati.

10° Che da una carta, presentata in semplice copia senza veruna marca di originalità, si legge d'aver D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri rassegnata nel 1826 sua supplica a questo Real Governo, colla quale, stante le parlamentarie disposizioni abolitive di tutte le proprietà degli uffici, chiedeva il compenso dell'abolito ufficio di credenziere, e per quarta parte dell' altro ufficio di maestro notaro giuratorio. — Che questa supplica passata dal Governo al Direttore generale dei dazi indiretti per riferire, fu sotto gli 8 maggio del detto anno rimessa al Direttore provinciale di Messina, e da costui al Sindaco di S. Stefano, funzionante da capo-posto doganale, per prendere le debite informazioni sull'esposto, e riferire in soddisfazione dell'incarico.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la surriferita domanda;

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Considerando, che nelle reali istruzioni del 17 marzo 1819 relative alla liquidazione dei compensamenti ai possessori degli uffici aboliti, fu statuito un termine di due mesi per presentare le rispettive domande alla Gran Corte dei Conti, e che questo termine, protratto perentoriamente per altri due mesi col Real Decreto del 29 novembre 1833, trovasi da più e più anni perento;

Che sebbene, come si dice e leggesi in una carta informe ed inattendibile riferita al n. 10, abbia il defunto D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri autore del petizionario nel 1826 presentata al Governo sua supplica chiedente compenso sull'abolizione dei detti due uffici, pure, ove anche questo ricorso fosse stato realmente fatto,

e venisse formalmente giustificato, non porterebbe a conseguenza che la domanda fosse stata nelle regole, ostandovi l'articolo 4° delle citate reali istruzioni, nel quale espressamente è prescritto, che i possessori degli uffici aboliti, aventi diritto a reclamar compenso, eran tenuti di presentare alla Gran Corte dei Conti i titoli di concessione colle rispettive domande;

Considerando altronde, che la quarta parte dell'ufficio di maestro notaro giuratorio, pel matrimonio contratto nel 1720 con Donna Arcangela Gallegra, si appartenne, secondo che si è riferito al n. 6, a D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri, come erede di D. Alessandro e Sac. D. Ignazio Nigrelli, da cui, pel documento notato al n. 9, ha diritto e rappresentanza il petizionario;

Che se pei documenti espressi al n. 7 il Sac. D. Ignazio Nigrelli nell'inventario ereditario, fatto in morte di D. Alessandro suo fratello, vi comprese l'ufficio suddetto per una sola metà di quarta parte, e il di lui nipote D. Giuseppe Nigrelli ed Arceri abbia del detto ufficio fatto rivelo nel 1811, non è perciò da tanto a dedursi che la quarta parte in parola dell'indicato ufficio sia pervenuta al medesimo colla successione ai beni dei due suoi zii paterni D. Alessandro o Sac. D. Ignazio, mentre dessa neppur trovasi inclusa o cennata nell'inventario citato al n. 5, ch'egli stesso fece in morte dell'ultimo suo donante, cioè del Sac. D. Ignazio, e quindi mancandone in lui il titolo ereditario, non potea in conseguenza trasferirlo al chiedente di lui erede cav. D. Giuseppe Militello;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

In conformità delle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla domanda di compensamento.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 maggio 1842.

29 aprile 1842.

Sulla domanda del Duca di Terranova per compenso di diritti nella ex-baronia di Memfi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Aragona Pignatelli Cortes Duca di Terranova e Monteleone ha esposto, che per privilegi del 1518 e 1519 il Barone di Castelvetrano D. Vincenzo Tagliavia ebbe concessa la giurisdizione civile e criminale, la elezione degli ufficiali, ed il diritto di poter imporre la gabella del bajulo, e tutt'altre gabelle nella terra di Burio oggi Memfi, col peso di edificare a proprie spese l'abitazione, o sia il comune.

Che a spese degli autori del richiedente fu infatti edificato il comune, i quali han sempre percepito le gabelle della maestra notaria, dello zagato, e della dogana.

Che aboliti tali diritti, il Duca attuale ne produsse domanda di compenso alla Gran Corte dei Conti, nei termini del Decreto del 29 novembre 1833.

Che ora la rinnova a seconda del Decreto Sovrano degli 11 dicembre 1841, e chiede l'equivalente dei diritti aboliti in onze 144, 7, 12, a quanto somma il risultamento del coacervo ventennale.

A giustificare la sua domanda produce questi documenti:

1° Un privilegio dell'Imperatore Carlo V e di Giovanna sua madre, dato in Saragozza il 30 novembre 1518, e reso esecutorio dal Vicerè il dì 8 febbraro 1519, con cui si concede facoltà a Vincenzo Tagliavia di edificare nel feudo del Burio *oppidum sive casale* da potervi abitare gli uomini, che da qualunque parte vi convenissero « in quo aedificato et habitato vobis dictisque haere-« dibus vestris in perpetuum (sono le parole del privilegio) ju-« risdictionem civilem tantum concedimus, et gratiose elargimur, « itaque vos vestrique successores in perpetuum habeatis, atque « regatis quoscumque vassallos ec.... officiales, bajuli, et gabellas « ibidem ponendo et mutando ad vestrae libitum voluntatis. »

Non vi è alcun pagamento di prezzo per tal concessione;

2° Varie apoche ed obbligazioni per costruzioni in detto casale e pagamento agli artefici degli anni 1737 1738 e 1742 a favore del Duca di Terranova;

3° Nove contratti di gabella dal 1792 al 1808 per la dimostrazione del coacervo ventennale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se il Duca di Terranova trovisi nella condizione di poter chiedere il compenso dei diritti ch'esercitava sul feudo di Burio; ed ha considerato:

Che il titolo su cui fonda la sua domanda per esser compensato dei diritti di zagato, Maestra notaria, e gabelle, che percepiva un tempo nell'ex-feudo di Memfi, altrimenti detto Burio, è un privilegio dell'Imperatore Carlo V e di Giovanna sua madre del 30 novembre 1518, col quale si dà a Vincenzo Tagliavia non altro che la facoltà di edificare nel feudo di Burio un villaggio, in cui raccorre la popolazione, che da qual si sia parte vi convenisse, e sul quale, edificato che fosse, gli si fa abilità di esercitare la giurisdizione solamente civile, e porre gabelle, uffiziali, e bajuli;

Che una tal concessione si vede fatta a titolo puramente gratuito, senza compenso di sorta, e senza veruna ricordanza di servizî per avventura prestati dal Tagliavia;

Che qualunque diritto, sia privativo e proibitivo, che avesse potuto esercitare il barone di Memfi sulla popolazione ivi sorta, non è stato nè consentito dal comune per convenzione corrispettiva, nè riconosciuto per sentenza del Magistrato;

Che per l'articolo 4° del cap. 2° della legge del 1812, che abolisce la feudalità senza compenso, sono solo da compensare i diritti signorili tanto proibitivi che privativi, qualora sieno provenienti da una convenzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o da un giudicato;

Che per l'art. 10° della stessa legge i diritti angarici che sono stati da S. M. venduti, sono compensati nello stesso modo statuito per le altre compensazioni. Laonde non essendovi pel diritto proibitivo di zagato convenzione, o giudicato, nè per quelli signorili di maestra notaria e gabelle, derivanti dallo esercizio della giurisdizione feudale e prerogativa signorile, alcun prezzo sborsato, non si potrebbe aver diritto a compenso.

Che invano vorrebbe l'ex-barone far riguardare come una specie di prezzo della concessione l'obbligo di costruire un villaggio, a giustificare l'adempimento del quale esibisce documenti dimostranti varie spese di costruzione fino alla somma di onze 3000; che simil obbligo, se mai avesse avuto luogo, non costituiva ragion di prezzo, ma piuttosto condizione senza la quale mancava il subbietto della concessione;

Che nella specie del fatto neppure un tal asserto obbligo si avvera, non leggendosi altro nel privilegio mentovato se non il desiderio manifestato dal Tagliavia di edificare un comune, e la facoltà datagli di erigerlo in feudo;

Che quindi ad evidenza si raccoglie non concorrere alcuna delle condizioni volute dagli articoli 4° e 10° della mentovata legge per aver diritto a compenso degli aboliti diritti;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 maggio 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda degli eredi del Principe di Lampedusa per compenso dei diritti d'imbottatura sul mosto, che producesi nel territorio di Licata.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli eredi del Principe di Lampedusa D. Giuseppe Fabrizio Maria Tommasi, con domanda presentata alla Gran Corte dei Conti delegata, hanno esposto, che sin dal 12 dicembre 1648 dalla Regia Corte furono venduti al Vescovo di Girgenti D. Francesco Traina le città di Girgenti e Licata, ed altri diritti, tra i quali andava compreso quello nominato la gabella della imbottatura, consistente nella somma annuale di terì 3 per ogni botte di mosto, che produceasi nei territorî della città di Licata.

Che a 15 aprile 1719 il fu Principe di Lampedusa D. Ferdinando Maria Tommasi, successore degli indicati diritti d'imbottatura, li concesse in enfiteusi al Principe della Cattolica, al Principe di Palagonia, ed al Duca di Montalbo, per lo canone di onze 16 all'anno.

Che i ricorrenti hanno goduto pacificamente in sino ad oggi dell'indicato canono, comunque il Principe di Palagonia si fosse dato a pretendere che si trattava di dazî già aboliti, avendo il Tribunale civile, con sentenza del 27 novembre 1840, rigettato la di lui domanda.

Tali cose premesse gli esponenti, mentre protestano che l'anzidetto diritto d'imbottatura non sia stato abolito, pure, nel caso che possa opinarsi il contrario, chieggono che si proceda alla liquidazione del corrispondente compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando che gli eredi del Principe di Lampedusa sostengono che il così detto diritto d'imbottatura non sia stato abolito, e debba tuttavia continuare, come attualmente si esercita, onde chiedono la liquidazione del compenso pel solo caso in cui si potesse ritenere il contrario;

Considerando che, impugnandosi da essi il fatto che dovrebbe servire di base alla loro domanda, non v'ha materia a deliberare sulla stessa, dovendo la Gran Corte fondare i suoi avvisi sopra fatti certi ed indubitati, non su di mere ipotesi;

Considerando che l'esame intorno alla cessazione del diritto di cui è parola, dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841 venne affidato ad altra autorità, le di cui determinazioni fa d'uopo in conseguenza attendere;

Considerando inoltre, che fatta astrazione dall'anzidetto, il preteso compensamento, ove fosse dovuto, neppure spetterebbe agli eredi Lampedusa, perciochè il diritto di terì 3 per ogni salma di mosto fu dal di loro autore conceduto al Principe di Palagonia, al Principe di Cattolica, ed al Duca di Montalbo; e la concessione, comunque si fosse qualificata per enfiteusi, racchiudeva ed era in sostanza un mera vendita; onde il fatto dell'abolizione sarebbe avvenuto a danno dei compratori, ed essi e non altri avrebbero potuto chiederne il compensamento, siccome ritenne il Tribunale civile di Palermo nella sentenza del 27 novembre 1840 dagli stessi eredi del Principe di Lampedusa prodotta ed invocata, coll'istanza fatta a questa Gran Corte delegata;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

In conformità delle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 maggio 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda del Duca di Serradifalco per compenso dei pretesi diritti nello stato e terra di Serradifalco.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata a 17 marzo 1842 il Duca di Serradifalco espose, che prima di essersi aboliti in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali, dal medesimo e dai suoi autori si esercitavano nello stato e terra di Serradifalco i seguenti diritti:

1° Zagato, che sino al 1810 si gabellava per onze 41, 26 annuali;

2° Diritto di un grano per ogni rotolo di carne, che si macellava in detto stato e terra di Serradifalco gabellato per onze 50 annuali;

3° Conceria gabellata nel 1809 per onze 13 annuali.

Per l'abolizione di tali diritti chiede egli la liquidazione del compenso, asserendo che non fossero effetto della semplice prerogativa signorile e forza baronale, ma che da secoli erano autorizzati. Ed in comprova della sua domanda produce il rivelo da lui fatto nel 1811, nel quale tali diritti si trovano enunciati, ed un atto di gabella del 19 ottobre 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha osservato che la domanda del Duca di Serradifalco presentata a 17 marzo 1842 sia evidentemente inammessibile, perchè prodotta dopo i termini perentori all'uopo stabiliti;

Che, indipendentemente da ciò, volendo anche discendere allo esame di essa, malfondato si scorge sotto tutti i rapporti il preteso compensamento. Ed in prima manca il titolo della concessione, che dimostrasse la legittimità dei diritti, che diconsi cessati per effetto della legge abolitiva della feudalità del 1813;

Quando anche ai termini della concessione tali diritti si fossero legittimamente esercitati dal Duca di Serradifalco, la loro abolizione sarebbe stata senza compenso, perciochè secondo la legge anzidetta furono aboliti senza indennizzazione ai possessori tutti i diritti privativi e proibitivi, non che gli altri introdotti dalla preeminenza signorile e dalla forza baronale, a meno che non fossero garentiti da una convenzione corrispettiva o da giudicato: eccezioni che non si verificano nella specie;

Che oltre questa osservazione generale comune ai diritti, dei quali il Duca di Serradifalco chiede il compensamento, quello detto di zagato, che mettea fuori commercio gli oggetti essenzialmente necessarî a quest'uso, vale a dire i potabili ed i comestibili, purchè non si volessero vendere nella taverna baronale, fu specificamente abolito senza indennizzazione dalla legge suddetta;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda degli eredi del Principe di Lampedusa per compenso della maestra notaria segreziale di Girgenti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata nella segreteria generale della Gran Corte dei Conti delegata sotto il dì 11 marzo 1842, il Principe di Lampedusa D. Giulio Fabrizio Maria Tommasi, tanto nel suo nome proprio, che come procuratore della signora Donna Antonietta Tommasi e Donna Carolina Wochingher vedova Principessa di Lampedusa, non che Donna Caterina Tommasi Principessa di Niscemi, tutti quali eredi beneficiati del fu Principe di Lampedusa D. Giuseppe Fabrizio Tommasi, hanno esposto di possedere un canone enfiteutico di onze 40 annuali loro dovuto dai signori Gubernatis di Girgenti, in ragione della concessione enfiteutica dell'uficio di maestro notaro segreziale di Girgenti fatta al di loro autore dal fu Principe di Lampedusa il dì 1 marzo 1796.

Che detto uficio era stato alienato dalla Regia Corte al Vescovo di Girgenti D. Francesco Traina, con atti del 12 dicembre 1648, ed 8 novembre 1651, mercè lo sborso effettivo del prezzo.

Che l'uficio medesimo, indi nel 1796 conceduto in enfiteusi a D. Michele Gubernatis, per effetto del Real Decreto del 1824 riguardante il novello sistema doganale, venne abolito sin dal 1 gennaro 1825.

Chiedono quindi gli esponenti, che sia liquidato il competente compenso, essendo del loro interesse che resti conservata la cosa enfiteutica, e per essa il surrogato che in detto compenso si contiene.

La domanda è accompagnata da un atto di transazione degli 8 novembre 1651, passato tra la Regia Corte, e il Duca e Duchessa di Palma.

Esso offre che la Regia Corte avea venduto nel 12 dicembre 1648 a Monsignor Traina le città di Girgenti e Licata. Avendo questa ultima città fatto ritorno al Regio Demanio, vennero al Duca e Duchessa di Palma, nell'interesse dei quali Monsignor Traina avea fatto lo acquisto, assegnati diversi cespiti, e fra gli altri l'ufficio di maestro notaro della Regia segrezia di Girgenti, per la somma di scudi 187, 6, con facoltà di poterlo vendere ed alienare in qualunque tempo.

Si è del pari prodotta la concessione enfiteutica di cui si è fatto parola.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha osservato, che la domanda presentata dagli eredi del Principe di Lampedusa sotto il dì 11 marzo 1842 sia evidentemente inammessibile, perchè prodotta oltre il termine stabilito dalle istruzioni del 1 marzo 1819, e prorogato col Real Decreto del 29 novembre 1833 di altri due mesi, da decorrere sotto pena di decadenza dalla pubblicazione del Decreto medesimo;

Ed ha pure considerato, che se tale ostacolo non vi fosse, e si potesse discendere all'esame del merito, si dovrebbe respingere la domanda come insussistente; imperochè dall'atto di concessione fatta al signor Gubernatis nel 1795 risulta, cho sin d'allora erano venuti meno tutti gli emolumenti annessi all'uficio di maestro notaro segreziale; sichè lo stesso per confessione delle parti dovea considerarsi *annientato, e mancato totalmente*. Il prezzo della concessione fu stabilito intuitivamente ad un emolumento novello, cho prima non esigevasi, e ch'era stato autorizzato dalla Suprema Giunta delle dogane. Ma questo emolumento, di cui le parti nell'atto stesso previdero la cessazione, dubitando forse della sua legittimità per difetto di poteri nella Giunta, che lo avea autorizzato, non potrebbe somministrare elemento legale di liquidazione a mente dello articolo 3° delle istruzioni del 1819, che all'uopo non riconosce altri proventi legittimi, che quelli garantiti dalla Sovrana approvazione; in conseguenza di che non vi sarebbe materia a liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda del Duca di Floridia Principe di Partanna per compenso di diritti nello stato di Ciminna.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sig. Duca di Floridia e Principe di Partanna, con domanda presentata a 17 marzo 1842, ha esposto che prima di essere aboliti in Sicilia i diritti e le pertinenze feudali, trovavasi in pieno dominio e possesso dei seguenti nella comune di Ciminna:

1° Delle maestre notarie civile, e criminale, delle prime appellazioni, e segreziali, per l'annua rendita di netto in onze 27 » »

2° Delle carceri e giardino in detto stato di Ciminna gabellati di netto per . . . . . » 10 15 »

3° Dello zagato, dogana, carceri, chianche, sciurto o sia esciture, e ranteria gabellati di netto per . . . . . » 181 19 6

Totale . . onze 219 4 6

Come si osserva dai riveli e dai contratti di gabella di cui in seguito si farà cenno.

Che la legge del 1812, comunque avesso abolito simili diritti, prescrisse doversi agli ex-baroni accordare il corrispondente compenso nella somma suddetta di onzo 219, 4, 6, annuali, compenso, che non ha l'istante finora conseguito, a malgrado che non si fosse trattato di abusi feudali, ma inveco di un legittimo esercizio di diritto.

E quindi, volendo giovarsi del disposto nell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, si è fatto a chiedere di procedersi dalla Gran Corte dei Conti delegata alla liquidazione dell'anzidetta annua somma, o di quella che crederà liquidare, e dichiarare doverglisi indennizzare dalla comune di Ciminna, ordinandone il corrispondente pagamento di unita agli arretrati dal giorno in cui i diritti suddetti furono sospesi, dedotto tutto ciò che potesso giustificarsi d'avere lo istante percepito in causa di essi.

In appoggio di tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Rivelo presentato a 30 giugno 1811 per lo maestre notarie:

2° Altri due riveli presentati a 17 maggio 1816 relativi agli altri diritti suddetti ex-feudali di carceri e gabelle sopra indicate;

3° Contratto di gabellazione del 3 agosto 1810 per lo diritto di *erranteria*;

4° Contratto di gabellazione del 14 agosto 1808, relativo al diritto di *carceri* con due giardini annessi, ed alle *maestre notarie* ed altro;

5° Certificato estratto dall'ufficio di protonotaro, e dal processo d'investitura del ducato e terra di Ciminna, che incomincia dal 26 maggio 1369 e termina a 16 giugno 1806, contenente lo indicazioni di diverse investiture e passaggi del detto ducato di Ciminna con ordine cronologico.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Veduta la domanda proposta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei

termini preesistenti ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti fu statuito un termine di due mesi a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli uffici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande di ammessione alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817, e con le istruzioni annesse l'amministrazione civile della Sicilia, e provvedutosi così al diverso sistema d'economia comunale e allo stabilimento dei dazi sulla interna consumazione, nell'articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, o *derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative*, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza, con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (articoli 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu, nell'articolo 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824, disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed uffici di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d'immessione o estrazione doganali appartenenti tanto alle dogane ex-baronali, comuni, e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regî o d'impieghi e diritti vendibili, salvi i soli dazî civici, che si riscuotono per lo interno consumo del comune;

E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli, fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819 concernenti le liquidazioni ed assegnazioni dei compensi in generale, il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione su la materia intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini fatali di liquidazione per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati fin dal 1813, dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione fino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente inoltrata dal Principe di Partanna per ottenere un compenso uguale alla somma di onze 219, 4, 6, annuali incontra l' ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, quando pur non ostasse la decadenza d'ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, a niun compenso avrebbe mai potuto farsi luogo; imperochè intorno ai proventi annessi agli uffizî di maestro notaro civile, criminale, delle prime appellazioni, e segreziale, la soppressione di questi, come una conseguenza necessaria della cessazione d'ogni giurisdizione baronale, venne dalla legge abolitiva della feudalità del 1813 ordinata senz' alcuna indennizzazione. E similmente senza compenso soppressi i diritti annessi alle giurisdizioni, sia maggiori sia minori,

come i proventi della così detta *ranteria*, dipendenti dal sequestro degli animali *erranti*, e le carceri, della cui conservazione vennero in correlazione disgravati i baroni (cap. 1°, § 2 3 e 4);

Che rispetto agli aboliti diritti privativi e proibitivi, come quelli dello *zagato*, *ghiande*, ed altri simili, il compenso fu riservato nel solo caso fossero stati cotali diritti provenienti da una convenzione *corrispettiva* tra il barono e comuni o singoli, o da un giudicato (cap. 2°, § 3 e 4); condizioni, di cui non si è punto giustificato l'avveramento nella specie del fatto in esame;

Che da ultimo in quanto ai proventi della dogana baronale, con la stessa legge del 1813 (Dei consigli civici, cap. 3°, § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, fu fatto salvo il diritto al compenso pei soli possessori a titolo oneroso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda del Duca di Floridia Principe di Partanna per compenso di diritti aboliti nello stato di Partanna.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sig. Duca di Floridia e Principe di Partanna, con domanda

presentata a 17 marzo 1842, ha esposto, che prima si fossero aboliti in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali trovavasi in pieno dominio e possesso dei seguenti nella comune di Partanna, cioè:

1° Dell'uficio di maestro notaro della Corte civile, che gabellavasi per	onze	33	»	»
2° Dell'uficio della Corte criminale che si gabellava per	»	27	»	»
3° Dell'uficio di maestro di piazza, che si gabellava per	»	22	»	»
4° Del diritto di ponte e fiume, che si gabellava per	»	38	»	»
5° Del diritto della dogana gabellato per .	»	89	»	»
6° Del diritto del macello gabellato per . .	»	80	»	»
7° Del diritto della baglia gabellato per . .	»	80	»	»
8° Del diritto di poter far gesso per . . .	»	4	»	»
9° Dello zagato per	»	72	»	»
10° Della conceria per	»	12	»	»
Totale . .	onze	462	»	»

E tali rendite come si osserva dai due riveli presentati alla Deputazione del Regno a 30 giugno 1811.

Che la legge parlamentaria, comunque avesse aboliti simili diritti, prescrisse doversi agli ex-baroni accordare il corrispondente compenso nella somma suddetta di onze 462 annue, ma ch'esso esponente niun compenso abbia finora ottenuto, trattandosi di legittimo esercizio di diritto, senza veruna miscela di abuso feudale.

E quindi, in conformità del Decreto degli 11 dicembre 1841, si è fatto l'esponente a chiedere, che si proceda dalla Gran Corte dei Conti delegata alla liquidazione dell' anzidetta annua somma, o di quella che crederà liquidare, e dichiarare doverglisi dare in compenso dal comune di Partanna, con ordinarne il corrispondente pagamento, d'unita agli arretrati dal giorno della soppressione, dedotto tutto ciò che potesse giustificarsi di avere l'istante percepito in causa dei suddetti diritti feudali aboliti.

In appoggio di tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Due riveli fatti dal Principe di Partanna D. Benedetto Grifeo a 30 giugno 1811, in cui sono riportate le rendite dei diritti suddetti, con l'indicazione dei corrispondenti atti di gabellazione;

2° Investitura del principato di Partanna, per la morte del Principe D. Mario, spedita in persona di D. Domenico Graffeo del 19 febbraro 1656, sotto la solita clausola « retentis tamen, et reser- « vatis Regiae Curiae, eis omnibus, quae in privilegiis dicti prin- « cipatus et terrae eidem Curiae reservantur ec. ec.»

3° Investitura dello stesso principato in persona del Principe D. Benedetto Graffeo, per la morte del mentovato Principe D. Domenico di lui padre, del 16 settembre 1666;

4° Investitura del principato medesimo a favore di D. Girolamo Grifeo Statella, per la morte del Principe D. Benedetto di lui padre, del 1 aprile 1762.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti i documenti di sopra enunciati;

Veduta la domanda proposta;

Ha preso ad esaminare se, avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti, ed alla natura dei diritti allegati, sia per avventura da farsi diritto alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che nella legge abolitiva della feudalità pubblicata nel 1813 fu disposto di doversi dai Magistrati *immediatamente* esaminare le rispettive istanze degli interessati, e riconoscere quali diritti signorili avessero dovuto in ogni comune restar soppressi senza indennizzazione, e quali previo il compenso;

Che nelle istruzioni generali del 10 marzo 1819 circa la materia della liquidazione dei compensamenti, fu statuito un termine di due mesi a decorrere, sia dal giorno 1 maggio 1819 per gli

ufici a quel tempo già soppressi, sia dal giorno dell'abolizione per quelli che sarebbero venuti in seguito a cessare, fra cui dovessero i possessori produrre le rispettive domande di ammessione innanzi alla Gran Corte dei Conti;

Che organizzata, col Real Decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 e con le istruzioni annesse, l'amministrazione civile della Sicilia, e provvedutosi così al diverso sistema di economia comunale, e allo stabilimento dei dazi sull'interna consumazione, nell'articolo 71 delle istruzioni del 10 novembre 1819 fu prescritto, che i creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto, *o derivanti da ordini dati dalle autorità amministrative*, avessero dovuto liquidarsi dai rispettivi Consigli d'Intendenza; con essersi all'uopo ingiunto un termine per la presentazione dei titoli di credito, rimanendo altrimenti estinti di diritto tutti i debiti dei comuni (articoli 72 e 77);

Che stabilito il nuovo sistema doganale fu, nell' articolo 21 del Real Decreto del 30 novembre 1824, disposto di dover restare aboliti tutti i diritti ed ufici di tratte e portulanie, non che i diritti qualsivogliano d' immessione o estrazione doganale appartenenti tanto alle dogane ex-baronali, comuni, e corpi amministrativi, quanto ai possessori d'impieghi regi o d'impieghi e diritti venduti, salvi i soli dazi civici che si riscuotono per l'interno consumo del comune. E per la liquidazione dei compensi spettanti ai possessori in vista di giusti titoli, fu ordinato di doversi procedere in conformità delle istruzioni del 1819, concernenti le liquidazioni ed assegnazioni dei compensi in generale, il che includeva di doversene fare la domanda fra due mesi;

Che finalmente col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu prescritto un ultimo perentorio termine di due mesi, a contare dalla pubblicazione del Decreto medesimo, per la presentazione dei titoli e delle domande di liquidazione innanzi alla Gran Corte dei Conti, e ciò sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Che dal ravvicinamento di tutte le cennate disposizioni si desume manifestamente, che per la preesistente legislazione su la materia intera dei compensi, di già trovavansi decorsi i termini

fatali di liquidazione per tutti coloro che non produssero a tempo utile le rispettive domande. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori per lo innanzi prefissi, o a farne per avventura venir meno gli effetti di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

E poichè trattasi nella fatti-specie di diritti signorili cessati sin dal 1813, dopo la legge eversiva della feudalità, non già di diritti di cui fosse per avventura perdurata la percezione fino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente inoltrata dal Principe di Partanna, per ottenere un compenso uguale alla somma di annue onze 462, incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni;

Che d'altronde, nella ipotesi non ostasse la decadenza da ogni diritto sotto il rapporto della perenzione del termine, a niun compenso avrebbe mai potuto farsi luogo; imperochè in quanto ai proventi annessi ai diritti di giurisdizione baronale, come l'ufici di maestro notajo della Corte civile e criminale, e maestro di piazza e bajulo, vennero essi, per la legge abolitiva della feudalità del 1813, soppressi senz'alcuna indennizzazione (Cap. 1°, § 2 3 e 4). E similmente rimasero aboliti senza compenso i diritti privativi e proibitivi, come quelli di *zagato*, *macello*, *conceria*, e della restrizione della facoltà di cavar gesso, essendosi limitata la indennizzazione al solo caso, in cui fossero stati cotali diritti signoriali provenienti da una convenzione corrispettiva tra il barone e comune o singoli, o da un giudicato (Cap. 2°, § 3 e 4); condizioni, che punto non si avverano nella specie del fatto in esame;

Che rispetto poi ai diritti appartenenti alla dogana baronale con la stessa legge del 1813 (Dei consigli civici, cap. 3°, § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie contenenti imposizioni doganali di terra, fu fatto salvo il diritto al compenso pei soli possessori a titolo oneroso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

15 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Trabia per compenso di diritti aboliti nello stato di Trabia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il signor Principe di Scordia, nella qualità di procuratore generale di S. E. D. Giuseppe Lanza Principe di Trabia, espone, che prima d'essersi aboliti in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali, dal medesimo e dai suoi autori si godevano ed esercitavano nello stato e terra di Trabia i seguenti diritti signorili:

1° Zagato, e fondaco,
2° Merceria,
3° Bocceria;

Quali diritti nel 1809, erano stati gabellati in tutto per onze 183, 5, 8.

Assumendo l'esponente che per l'abolizione degli enunciati diritti fosse dovuto un compenso, perchè non erano effetto della semplice prerogativa signorile e forza baronale, ma si trovavano dai secoli autorizzati, chiede che ne sia fatta la corrispondente liquidazione. Unitamente alla domanda ha prodotto copia dell'atto d'investitura dello stato e terra di Trabia del 13 maggio 1815, e tre atti di gabellazione dei diritti summentovati.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando che la domanda del Principe di Trabia, riguardando compenso di diritti aboliti e cessati sin dal 1813, avrebbe dovuto prodursi nel termine all'uopo stabilito dalle precedenti Sovrane disposizioni, onde è evidentemente inammessibile;

Che astrazion fatta da ciò la domanda sia mal fondata, poichè non si è prodotta la originaria concessione per giustificare la legittimità dei diritti dei quali chiede il compensamento. E quando anche tale giustificazione esistesse, i diritti di cui è parola, cioè di zagato e fondaco, merceria, e bocceria, si troverebbero aboliti senza indennizzazione alcuna dalla legge del 1813, non verificandosi nella specie niuna delle eccezioni quivi fatte in favore dei diritti provenienti da giudicato, convenzione corrispettiva, o da altra causa onerosa;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

15 maggio 1842.

Sulla domanda del Barone D. Mario Fazio Brunelli per compenso di diritti nel territorio di Barcellona.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Mario Fazio Brunelli, qual proprietario dell'ex-feudo di Nasari nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, ha esposto che il suo avo D. Mario Giuseppe Fazio trovavasi investito sin dal 3 aprile 1812 del detto feudo, e che godeva di diritti di segrezia, scannaria, dazio sopra il vino, ed altro; i quali esigette fino al 1821. Che cessata la percezione ottenne condanna contro la sua venditrice signora Duchessa Donna Girolama Diodati in Lucchese rimasta infruttuosa per la insolvibilità della stessa. Domanda quindi la liquidazione senza specificar di quali diritti.

A giustificar la sua domanda presenta unico titolo, il quale è un privilegio del Re Alfonso del 15 aprile 1438, con cui si conferma la concessione del feudo di Nasari, fatta dal Re Ruggiero e suoi successori ad Ansoldo di Pericon Visconte di Archi, in persona di Antonio e Bonsignore de Nasari discendenti del primo concessionario, e ciò *intuitu servitiorum perutilium Regiae Domui Aragonum et Siciliae praestitorum, quaeque praestati ad presens etc:* e con ispecialità si dona di nuovo e concede in feudo *gabellam vini vendendi in feudo praedicto, ac omnem aliam jurisdictionem et jura ibi hactenus consueta.*

Il quale privilegio è seguito da un altro del 1453, con cui si dà l'investitura del feudo stesso a Giovanni di Nasari successore di Antonio.

LA GRAN CORTE DE' CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione se, oltre all'essere stata la domanda presentata fuori i termini, potesse accogliersi, tanto rispetto alla qualità della persona del richiedente, quanto rispetto al titolo in forza di cui si domanda il compenso dei diritti aboliti;

Ed ha considerato:

1° Che per il privilegio del 15 aprile 1438, unico documento presentato a questa Gran Corte, si conferisce il feudo di Nasari ad Antonio e Bonsignore de Nasari; che niuna giustificazione si è fatta della discendenza dai primi concessionari della venditrice del feudo stesso signora Duchessa Donna Girolama Diodati, da cui si asserisco aver causa il Barone D. Mario Fazio Brunelli; che nemmeno si è esibito documento da cui rilevar si potesse, come ed a quali condizioni il Brunelli avesse acquistato le ragioni della Diodati, e che quindi, sia in nome proprio, sia ancora come avente causa della stessa, non ha il Brunelli carattere nè qualità per chiedere il preteso compenso:

2° Che il privilegio mentovato importa una riconcessione a titolo gratuito del feudo di Nasari senza pagamento di prezzo, e senza che per l'esercizio dei diritti feudali si vedesse intervenuta alcuna convenzione tra il barone il comune o singoli, ovvero alcun giudicato;

Epperò se domandasi compenso di diritti angarici, manca la condizione della vendita prescritta dall'articolo 1° del cap. 7° della legge del 1812; o se chiedesi di diritti proibitivi e privativi, manca l'altra condizione dell'articolo 4° della stessa legge, cioè di una convenzione corrispettiva, o di un giudicato tra il barone, ed il comune o singoli;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 giugno 1842.

---

15 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Trabia per compenso di diritti aboliti nello stato di Camastra.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Scordia, nella qualità di procuratore generale di S. E. il Principe di Trabia D. Giuseppe Lanza Branciforti, con domanda presentata il 17 marzo 1842, ha esposto, che pria d'essersi aboliti in Sicilia i diritti e le preeminenze feudali, dal medesimo e dai suoi autori si godeano nello stato e terra di Camastra li seguenti diritti signorili:

1° Zagato, gabellato a Giuseppa Infurna per la somma di onze 10 annuali da settembre 1808 ad agosto 1811;

2° Bocceria, gabellata per onze 10 annuali da settembre 1808 ad agosto 1811;

3° Conceria, ossia giardinello della conceria con terre aggregate gabellato onze 3, 5, per anni tre.

Assume, che gli enunciati diritti non si godevano ed esercitavano per effetto della semplice prerogativa signorile e forza baronale, ma per esserne stati gli autori degli istanti fin da secoli autorizzati.

Crede quindi che appartengano alla classe di quelli per i quali sia dovuto un compensamento, e ne domanda la liquidazione, producendo gli atti delle enunciate gabellazioni.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha considerato che la domanda del Principe di Scordia nella espressa qualità sia fuori termine, poichè riguardando essa diritti aboliti e cessati fin dal 1813, avrebbe dovuto farsi prima di spirare l'ultimo termine perentorio stabilito colle precedenti Sovrane disposizioni;

Che, se potesse farsi astrazione dall'ostacolo d'inammessibilità, si dovrebbe nel merito rigettare la domanda, poichè non si è giustificato con la originaria concessione che il Principe di Trabia fosse autorizzato ad esercitare i diritti di cui chiede il compensamento;

E quando pure tale giustificazione esistesse, i diritti di zagato, di bocceria, e di conceria si troverebbero aboliti senza indennizzazione dalla legge eversiva della feudalità, con la quale furono soppressi senza compenso non meno i diritti giurisdizionali, che i diritti privativi e proibitivi, e gli altri tutti introdotti dalla preeminenza signorile e dalla forza baronale. L'indennizzazione venne solamente accordata a quei diritti, che fossero poggiati ad una convenzione corrispettiva, ad un giudicato, ovvero a concessione per atto di vendita, o per altra causa onerosa; eccezioni, delle quali non si verifica alcuna nella fatti-specie;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

13 maggio 1842.

Sulla domanda di D. Michele Monteleone per compenso dell'uficio di maestro notaro in Santa Margherita.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica ricevuta nella segreteria generale di questa Gran Corte delegata sotto il dì 5 marzo 1842, D Michele Monteleone di Santa Margherita, spiegando il titolo di maestro notaro perpetuo della curia civile del detto comune, per concessione fattagliene dallo ex-barone sig. D. Nicolò Filangeri Principe di Cutò, per tutti i lucri e gli emolumenti a quell'uficio annessi, e da lui percepiti sino al 1819, epoca dell'istituzione del nuovo ordine giudiziario, ha chiesto, che ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 piaccia alla Gran Corte liquidare i lucri perduti dell'indicato uficio, e determinare in di lui favore il corrispondente compenso, o a peso della finanza, o di chi di ragione; ed in appoggio alla domanda ha prodotto le seguenti due carte, cioè:

1° Copia conforme dell'atto di elezione col titolo patente, per lo quale il dì 15 maggio 1812 il Principe di Cutò, intuitivamente ai servizi resi dal richiedente, lo elesse per maestro notaro civile proprietario perpetuo del comune già detto, con tutte le facoltà, pesi, onori, esenzioni, privilegi, e prerogative inerenti a quell'impiego;

2° Copie originali di lettere del Tribunale della Gran Corte civile, spedite a dì 15 dicembre 1815 in seguito di rappresentanza del Giudice civile del comune, colle quali, annunziandosi il diritto che aveva il Principe di Cutò di eleggere gli ufiziali del detto comune con titolo di compra ed oneroso, fu ordinato di mantenersi il Monteleone nell'uficio di maestro notaro in parola.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del richiedente;

Veduti i documenti di sopra riferiti;

Veduto il Real Decreto del 10 marzo 1819, e le istruzioni del 17 detto, che vi fan seguito, in ordine al modo ed al tempo onde accordarsi il compenso ai possessori degli ufici aboliti, e che andavano successivamente ad abolirsi;

Veduto il Real Decreto del 29 novembre 1833;

Veduto finalmente l'altro Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Considerando che nelle citate istruzioni del 17 marzo 1819 fu accordato ai proprietari degli ufici aboliti e da abolirsi un termine di due mesi per presentare alla Gran Corte dei Conti i rispettivi titoli, ed ottenere previa l'ammessione degli stessi la liquidazione del rispettivo compenso;

Che con l'altro Real Decreto del 23 novembre 1833 fu per grazia Sovrana perentoriamente prorogato questo termine ad altri due mesi, talchè, essendo desso spirato sin da più anni, restò assolutamente interdetta la presentazione di qualsivoglia domanda per compenso di ufici aboliti, nè alcuna riabilitazione a far ciò fu data dall'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Considerando poi sul merito che sebbene la legge parlamentaria del 1812, § 4 cap. 1°, nel prescrivere l'abolizione senza compenso di tutti gli ufici derivanti dalla giurisdizione signorile, abbia fatta una eccezione per le maestre notarie concedute per causa onerosa, questa eccezione non è però applicabile al caso del richiedente, poichè non provandosi da alcun documento i titoli di acquisto che fecero di questo ufficio gli autori del Principe di Cutò, nè valendo all'oggetto quanto si espressa nelle lettere del Tribunale della Gran Corte civile degli 11 dicembre 1815, oggi dal petizionario presentate, l'esercizio dello stesso è da riguardarsi come parte dell'abolita feudalità, che esercitavasi dai medesimi nella ex-baronia di Santa Margherita, e quindi la trasla-

zione dell' uficio nella persona del chiedente , che per altro non proviene da sborso, ma da causa meramente gratuita, non deve, nè può non ritenersi che come una emanazione della feudalità stessa non produttiva d'alcun compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 giugno 1842.

---

15 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Trabia per compenso di diritti aboliti nello stato di Scordia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con istanza presentata nella segreteria della Gran Corte dei Conti delegata il 17 marzo 1842 , il Principe di Scordia, nella qualità di procuratore di S. E. D. Giuseppe Lanza e Branciforti Duca di Camastra, e Donna Stefania Branciforti Principessa di Scordia suoi genitori, ha chiesto compensazione dei seguenti diritti, ch'esercitavansi nello stato e terra di Scordia , prima dell'abolizione della feudalità:

1° Baglia detta di città,

2° Baglia detta di fuori,

3° Uficio di maestro notaro civile e criminale.

In sostegno della domanda produce l' investitura, ossia atto di possesso dato a D. Giuseppe Lanza e Branciforti agli 8 marzo 1807,

e tre contratti di gabellazioni degli enunciati diritti dei giorni 4 ed 11 agosto 1805, e 4 settembre dello stesso anno.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che la domanda presentata dal Principe di Scordia nel nome a 17 marzo ultimo sia evidentemente inammessibile, poichè riguardando compenso di uficî e diritti aboliti e cessati sin dal 1813, avrebbe dovuto farsi prima di spirare i termini perentorî all'uopo stabiliti;

Ch' essa altronde sia nel merito insussistente, poichè, a prescindere che non si è prodotta l'originaria concessione del feudo, i diritti di bagliva, e l' uficio di maestro notaro civile e criminale, come dipendenti dalla giurisdizione feudale e dalla preeminenza signorile, furono soppressi senza indennizzazione ai possessori, per testuale disposizione della legge abolitiva della feudalità in Sicilia sanzionata nel 1813;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potère esservi luogo ad ammessione di titolo, nè a liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg...,

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

13 maggio 1842.

Sulla domanda del Duca di Caccamo per compenso di diritti aboliti nello stato di Caccamo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto:

D. Antonino Spucches e Brancoli Duca di Caccamo ha esposto, con domanda presentata nella segreteria della Gran Corte dei Conti delegata il 17 marzo 1842, che con giusto titolo godea sulla comune di Caccamo i seguenti diritti signorili: dogana, gabella del fumo, ed uficio di maestro notaro, siccome risulta da un rivelo fondiario annesso alla domanda, e dai suoi contratti e scritture, che si riserba produrre; chiede quindi che sia liquidato in di lui favore il corrispondente compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che la domanda presentata dal Duca di Caccamo nel nome a 17 marzo ultimo sia evidentemente inammessibile, poichè riguardando compenso di ufici e diritti aboliti, e cessati sin dal 1813, avrebbe dovuto farsi prima di spirare i termini all'uopo stabiliti;

Che d'altronde essa è mal fondata poichè i diritti di dogana, gabella del fumo, ed uficio di maestro notaro furono aboliti senza indennizzazione ai possessori dalla legge del 1813, non concorrendo nella specie alcuna delle eccezioni quivi fatte per i diritti garentiti da giudicato, da convenzione corrispettiva, o da contratto di vendita, o da altra causa onerosa;

Che anzi dal Duca di Caccamo non si è prodotto alcun titolo, che potesse giustificare la legittimità dei diritti, che asserisce di avere esercitato prima della legge suddetta;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad alcuna ammessione di titolo, e liquidazione di compensamento.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

13 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Trabia per compenso di diritti aboliti nel comune di Sommatino.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Trabia D. Giuseppe Lanza e Branciforti, con istanza presentata a 17 marzo 1842, domanda il compenso dei seguenti diritti aboliti nel comune di Sommatino;

Diritti d'imbottatura di vino mosto,
Fondi di casa,
Diritto di vettura,
Diritto di gallina,
Introiti di accordi,
Gabella del fondaco,
Gabella del trappeto,
Zagato,
Bocceria, e
Dogana.

Il titolo dal quale si vogliono derivare tali diritti è il privilegio del 5 ottobre 1507, col quale Ferdinando il Cattolico permise che fosse collettato ed eretto in popolazione il casale di Sommatino posseduto allora da Gerardo La Porta.

Ed oltre diversi atti d'investitura si produce ancora un certifi-

cato del contabile della casa Trabia, da cui risultano le gabellazioni degli enunciati diritti in epoca anteriore al 1813.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando che la domanda del Principe di Scordia nel nome, riguardando diritti aboliti e cessati sin dal 1813, avrebbe dovuto farsi nei termini perentori all'uopo stabiliti dalle precedenti Sovrane disposizioni; laonde prodotta nel 17 marzo 1842 è evidentemente inammessibile;

Che astrazion fatta da ciò, e a prescindere ancora che la originaria concessione non giustifichi la legittimità di tutti i diritti dei quali si chiede il compensamento, i diritti medesimi si troverebbero aboliti senza indennizzazione ai possessori per effetto della legge sanzionata nel 1813, con la quale furono in generale soppressi i diritti giurisdizionali, i diritti privativi e proibitivi, e tutti gli altri dipendenti dalla feudalità, eccettuati quelli, che provenissero da convenzione corrispettiva, da giudicato, da contratto di vendita fatto dal Sovrano, o da altra causa onerosa. Ma di siffatte eccezioni nessuna concorre nella specie, poichè nè giudicato o convenzione corrispettiva esiste, nè vendita o altra causa onerosa, ma trattasi invece di una concessione gratuitamente fatta, per effetto della quale l'autore del Principe di Trabia ottenne da Ferdinando il Cattolico la facoltà di popolare la terra di Sommatino, ed erigerla in feudo;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potere esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 giugno 1842.

---

27 maggio 1842.

Sulla domanda di D. Gaetano Tedeschi Scammacca per compenso dell'uficio di maestro notaro della Corte patriziale di Catania.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Gaetano Tedeschi Scammacca domanda il compenso dello uficio di maestro notaro ed archivario della Corte patriziale di Catania, comprato dal fu D. Ascensio Tedeschi suo autore dalla università di Catania, per lo prezzo di onze 3000. Afferma che al compratore sia succeduto per metà il Barone di S. Calogero, e per l'altra metà egli il richiedente. Che l'uficio sia cessato per effetto della legge del 1819, da cui vennero abolite le maestre notarie.

A giustificar la sua domanda esibisce il contratto del 13 settembre 1646, con cui Ascensio Tudisco acquista dall'università il *jus luendi* dell'uficio di maestro notaro, e l'esercita contro i signori Federici ultimi acquirenti, mercè il deposito di onze 3000.

Non vi ha alcun documento del possesso preso di detto uficio, nè della discendenza da Ascensio Tudisco del richiedente.

Si asserisce però esservi ministeriale, per cui siesi dichiarato non doversi applicare il Decreto del 1841 al sig. Tedeschi, ma non se ne esibisce copia.

E finalmente con memoria, non sottoscritta nè dal Tedeschi nè dal suo procuratore, si chiede che la Gran Corte delegata si dichiari incompetente.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se essendo competente a conoscere della domanda del sig. Tedeschi, essa sia o pur no nei termini da poter essere ammessa:

Considerando che pel Real Decreto degli 11 dicembre 1841,

dichiarato ancora da posteriori Sovrani Rescritti, questa Gran Corte dei Conti delegata ha l'attribuzione di conoscere della liquidazione del compenso di tutti gli ufici aboliti;

Considerando che la domanda del signor D. Gaetano Tedeschi risguarda la liquidazione del compenso dell'uficio di maestro notaro archivario della Corte patriziale di Catania abolito nel 1819;

Considerando che ultima proroga al termine per presentar le domande di liquidazione degli ufici aboliti fu accordata col Real Decreto del 29 novembre 1833;

Considerando che veruna novella proroga non è stata concessa dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841; nè veruna riabilitazione a coloro che si trovassero già per effetto delle precedenti Sovrane disposizioni decaduti definitivamente dal diritto di chieder compenso;

Considerando che la domanda del Tedeschi, non essendo stata presentata prima del 15 marzo 1842, trovasi evidentemente fuori termine d'ammessione del suddetto Real Decreto del 29 novembre 1833;

Per siffatti motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 10 giugno 1842.

27 maggio 1842.

Sulla domanda del Principe di Biscari pel compenso del diritto di grana dieci a macina sulle olive del territorio di Biscari.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Biscari D. Ignazio Paternò Castello domanda la liquidazione del diritto di grana dieci per ogni macina di olive, che si producono nel territorio di Biscari, comprato all'asta da Ignazio Salario per persona da nominare nel 1741 per lo prezzo di onze 20, e di cui afferma esserne stato nella percezione sino al tempo dell'abolizione.

A dimostrare il suo titolo esibisce i seguenti documenti:

1° Copia d'istrumento del 21 aprile 1741 stipulato presso il Luogotenente di protonotaro dietro le subaste, con cui fu venduto ad Ignazio Salario il mentovato diritto per onze 20;

2° Certificato dei Governatori della Tavola del 29 luglio 1741 del deposito eseguito in onze 20;

3° Copia d'istrumento del 2 marzo 1755, per cui Donna Antonina Salario erede intestata del defunto D. Ignazio nomina D. Vincenzo Paternò Castelli Principe di Biscari, che si asserisce essere il padre del richiedente, per acquirente del detto diritto, con dichiarazione di essere suo il prezzo e le spese sborsate.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione se la domanda del Principe di Biscari sia nei termini da ammettersi:

Considerando che la domanda del Principe di Biscari ha per oggetto la liquidazione di un diritto segreziale, quale era quello di grana dieci per ogni macina di olive, che si producevano nel territorio del comune di Biscari da lui comprato;

Considerando che un tal diritto fu abolito col Real Decreto del 30 novembre 1824;

Considerando che la domanda in disamina fu presentata a questa Gran Corte delegata il giorno 15 aprile 1842, e però trovasi fuori i termini stabiliti, non meno dal Real Decreto del 29 novembre 1833, non prorogati da altra legge o Decreto posteriore, che dallo stesso Real Decreto degli 11 dicembre 1841; per il che scorgesi evidentemente inammessibile;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 10 giugno 1842.

---

27 maggio 1842.

Sulla domanda di D. Giacomo Scalogna amministratore dei beni di D. Paolo Chiaramonte, per credito di arretrati sopra l'uficio di pubblico aggiustatore di pesi e misure in Caltagirone.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con Real Dispaccio del 7 aprile 1808 S. M. *informata di esser veri gli esposti servigi resi all'università di Caltagirone dal Dottor D. Francesco Chiaramonte e dal di lui figlio D. Paolo, e della capacità di costui ed idoneità, ordinò che il medesimo fosse preferito all'impiego di terzo acatapano, non ostante la elezione fatta da quel Senato repentinamente in persona di D. Sebastiano Caruso, a condizione però d'esser tenuto il Chiaramonte a dare sulle propine dell'ufficio un sovvenimento di onze 20 annuali al vecchio ammalato acatapano sig. Sciacchitano che rinunziò.*

Dalla Deputazione metrica di Caltagirone furono, in esecuzione di ufficio della Suprema Deputazione metrica del 16 settembre 1815.

assegnate al Chiaramonte onze 36 annue sopra gli introiti dell'ufficio di pubblico aggiustatore un tempo chiamato della terza acatapania, le quali da quel giorno sino a tutto agosto 1828 furono soddisfatte, come si raccoglie da un certificato del segretario e cancelliere della Deputazione istessa del 5 marzo 1829.

Con ministeriale di S. E. il Luogotenente generale del 21 febbraro 1821 fu ordinato che il comune di Caltagirone pagasse quelle onze 36, e che il sopravanzo dei proventi dell' uficio di pubblico aggiustatore si dividesse tra il comune e la Deputazione metrica locale.

Nel 6 aprile 1834 fu arrendato l' uficio di pubblico aggiustatore dei pesi e misure per onze 60 a D. Giacomo Longobardo, col peso di pagare le onze 36 annue al Chiaramonte, che l'esigette fino al 1839.

Nel 16 luglio 1840 il Consiglio d'Intendenza di Catania, sulla domanda del Chiaramonte di liquidarsi il suo titolo alle onze 36 divisate, *dichiara giustificato il titolo di credito che gode vitalizialmente avverso il comune di Caltagirone, ed ordina che resti liquidato nella somma di ducati 108; con addizionarsi allo stato discusso agli esiti ordinari.*

Ora il sig. Chiaramonte chiede la liquidazione di un tal credito vitalizio, nella ipotesi di volersi considerare l' uficio di pubblico aggiustatore come un cespite dipendente dagli aboliti diritti feudali e dalle segrezie.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se sia luogo a deliberare sulla domanda del sig. Chiaramonte rappresentato dal sig. Scalogna:

Considerando che l'assegnamento vitalizio, che si corrisponde dal comune di Caltagirone al sig. D. Paolo Chiaramonte, fu disposto da S. E. il Luogotenente generale con ministeriale del 21 febbraro 1821; che esso è a titolo di beneficenza, e che la sua continuazione dipende da mero atto amministrativo;

Considerando che il Consiglio d'Intendenza di Catania, con sua deliberazione del 16 luglio 1840, ha dichiarato giustificato il titolo di credito del Chiaramonte avverso il comune, ed ha ordinato di aggiugnersi nello stato discusso alla categoria degli esiti ordinari; che avverso una tale deliberazione non si vede prodotto alcun richiamo; che se prodotto si fosse non spetterebbe a questa Gran Corte delegata la sua discussione; e che perciò l'affare è fuori i termini della sua competenza;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi non esser luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 13 luglio 1842.

---

3 giugno 1842.

Sulla domanda degli eredi del Principe di S. Cataldo per compenso dell'uficio di maestro notaro, ed altri diritti feudali aboliti nel comune di S. Cataldo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La vedova Principessa di S. Cataldo Donna Concetta Platamone in Galletti, nella qualità di tutrice dei suoi figli minori, e la signora Donna Eleonora Galletti figliuola maggiore del defunto Principe di S. Cataldo, con domanda presentata alla Gran Corte dei Conti il 26 marzo 1834, chiesero il compenso dei diritti giurisdizionali delle dogane e della maestra notaria, ch'esercitavano nel comune di S. Cataldo, cessati per l'abolizione del vecchio ordine giudiziario, e dell'antico sistema delle dogane.

A giustificare il loro titolo presentarono unico documento: una

licenza vice-regia accordata al sig. Nicolò Galletti Barone di Fiume-salato nel 1609, con riserva dell'assenso regio, di raccorre nel territorio di Fiume-salato una popolazione, ed edificarvi un comune col titolo di S. Cataldo, ed esercitarvi tutti i diritti che gli competevano in vigore dei capitoli del regno, e privilegi a lui concessi;

Non vi è pagamento di prezzo, nè assenso regio, nè convenzione o giudicato alcuno intervenuto coi singoli e col comune.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione se i diritti, di cui pretendono compenso gli eredi del defunto Principe di S. Cataldo, sieno da dover essere compensati:

Considerando che l'unico documento, su cui poggiano la loro domanda i signori di S. Cataldo, è la licenza vice-regia del 1609, con cui fu fatta abilità al Barone di Fiume-salato di raccorvi una popolazione, ed edificare perciò un comune, nel quale esercitare tutti i diritti feudali, da intitolarlo di S. Cataldo;

Considerando che per tal licenza non si vede sborsato prezzo di sorta;

Considerando che non fu la stessa concessa in rimunerazione di alcun servizio prestato dal Barone di Fiume-salato;

Considerando che veruna convenzione è intervenuta per l'esercizio dei diritti aboliti col comune o i singoli di S. Cataldo;

Considerando che comunque non si specifichi dai richiedenti di quali diritti si desideri il compenso, pure se si chiegga dei diritti proibitivi e privativi, non trovansi i signori di S. Cataldo nella condizione dell'articolo 4° cap. 2° della legge del 1813, e se dei diritti angarici, non concorre l'altra condizione della vendita voluta dall' articolo 10° della divisata legge;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 16 giugno 1842.

---

3 giugno 1842.

Sulla domanda dei conjugi Donna Gaetana Politi e D. Giuseppe Giuffrè, per compenso del diritto di pascolo nell' ex-feudo del Gurgo, territorio di Caccamo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica ricevuta nella segreteria generale di questa Gran Corte delegata pei compensamenti a 18 marzo 1842, i conjugi Donna Gaetana Politi e Gallegra, e D. Giuseppe Giuffrè da Termini, vantando un diritto di far pascere un dato numero di animali, e d' innestare gli alberi selvatici esistenti e da nascere nell' intera superficie dell' ex-feudo del Gurgo appartenente al territorio di Caccamo, han chiesto a loro favore la liquidazione del corrispondente compenso.

In appoggio a tale domanda si presenta solamente un atto di concessione in copia informe, che si cita rogato dal notaro D. Vincenzo Badami da Caccamo a 10 giugno 1595, col quale un certo D. Ippolito Nicchetto, nella qualità di procuratore del Conte di Modica, proprietario allora di quello stato, alle istanze del Sac. D. Vincenzo Vairello di poter girare di muro salme due di terre, tra seminatorie e boschigne, nel detto ex-feudo, le stesse che in quantità maggiore di salme due e tumoli novo erano state a 15 gennaro 1581 censito da quel Segreto baronale al detto Sac. Vairello e a Vincenzo Mangarello per terl 4 annuali, consentendo alla domanda previa la perizia, e l'ispezione oculare di non es-

ser dessa pregiudizievole alla libertà e proprietà dell'intero fondo, attesa la località di esse terre site all'estremità dello stesso, divenne a fargliene la concessione, per lo canone arbitrato di onze 4 annuali, e rotoli 5 di olio per ogni salma di ulive da prodursi nel recinto delle terre concesse, con tutti i patti enfiteutici, e diverse altre condizioni, fra le quali non quella d'innestare, come si espone, ma l'altra soltanto di far pascere in certi determinati tempi nel detto ex-feudo quattro bovi ed una mula, addetti alla coltura ed al servizio di dette terre.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica dei richiedenti;

Veduto l'atto prodotto in appoggio della domanda;

Considerando sul titolo:

Che l'atto di concessione, su cui i petizionari fondano il loro diritto ad un compenso, non sarebbe, ove per poco lo fosse suscettibile, da attondersi per la sua illegalità;

Che quando anche si presentasse in forma valida ed autentica, mancherebbe sempre ai medesimi la legittima rappresentanza del concessionario Sac. D. Vincenzo Vairello, da giustificarsi non meno, che con atti di successive traslazioni a contare dal 1595;

Considerando sul merito:

Che i richiedenti, spiegando col documento suddetto la qualità di enfiteuti come rappresentanti il Vairello, e possessori perciò, a dir loro, delle terre al medesimo concedute, non hanno nè possono avere con tal nome diritto a compenso qualunque;

Che se per la facoltà nell'atto stesso di concessione accordata al primo enfiteuta, quella cioè di far pascere, e non in tutti i tempi, nell'ex-feudo del Gurgo quattro bovi ed una mula inservienti alla coltivazione di quelle terre, intendano di sperimentare le loro azioni, la conoscenza di questo titolo sfugge alla competenza della Gran Corte, facendo parte delle attribuzioni Sovranamente conferite all'autorità incaricata per lo scioglimento delle promiscuità;

Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 16 luglio 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Marchese Ferreri per compenso del diritto di usare e fabbricare magazzini nello scaro dei Scoglitti.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Marchese dell'Anguilla D. Vincenzo Ferreri, con domanda presentata a 16 marzo 1842, ha esposto che in giugno 1392 il Re Martino concedè a Bernardo Caprera la contea di Modica, e fra le altre facoltà conferitegli è notevole quella di usare dei due caricatori, uno del Pozzallo, l'altro nella terra e territorio di Cammarana, e propriamente nello scaro così detto dei Scoglitti, esistente a poche canne di distanza dalle rovine di Cammarana istessa. E per effetto di tale Sovrana concessione il Conte di Modica esercitò il diritto statogli attribuito pei caricatori, fabbricando i così detti pagliari, o sia magazzini all'uopo necessarî.

Che a 16 aprile 1599 il Conte di Modica vendè a Giacomantonio La Restia di Ragusa salme 40 di terre site nel territorio di Ragusa, nella contrada detta bosco di Venazzi, e propriamente nella così detta plaja dei Scoglitti, una con tutti i diritti e preminenze annesse, a norma della riferita concessione del Re Martino; ed in conseguenza di tale vendita venne trasferita al compratore La Restia il diritto di usare di uno dei due caricatoj,

quello cioè di Cammarana esistente nella suddetta plaja, o sia scaro dei Scoglitti.

Che delle anzidette salme 40 di terre acquistate da La Restia ne furono indi concedute ai fratelli e sorelle Ferreri ed Italia salme 16, 14, 1, 8, con tre atti autentici, l'uno del 15 aprile 1749, l'altro del 28 settembre 1753, e l'ultimo del 28 agosto 1758; ed in tali concessioni fu detto che nelle cennate salme 16, 14, 1, 8, si comprendeva lo scaro dei Scoglitti. o perciò si conferì ai concessionari il diritto di usare dei magazzini in esso esistenti, e di potervene fabbricare dei nuovi, il quale diritto fu in effetti esercitato, con esservi stati successivamente costrutti degli altri magazzini.

Che a 30 novembre 1780 il Giudice deputato Paternò procedè con le solennità del tempo alla vendita col verbo regio delle suddette salme 16, 14, 1, 8, concedute come sopra ai fratelli e sorelle Ferreri ed Italia, una col diritto di godere dei magazzini esistenti nello scaro dei Scoglitti, e di quello di fabbricarvene degli altri.

E questa vendita ebbe luogo a favore di Ciro Nicolini per lo prezzo di onze 2400, pro persona nominanda, con avere indi lo stesso Nicolini nominato a 22 marzo 1781 per acquirente D. Gioachino Ferreri.

Che il mentovato declaratario D. Gioachino Ferreri con suo testamento del 19 gennaro 1825 istituì erede universale l'attuale Marchese dell'Anguilla D. Vincenzo Ferreri, che al pari degli altri precedenti possessori ha goduto sinora pacificamente il diritto di usare dei magazzini nello scaro dei Scoglitti, e di fabbricarvene degli altri a suo piacimento, diritto riconosciuto ancora da varî giudicati e dispacci del Tribunale del Patrimonio.

Che pubblicato il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 l'Intendente di Noto, dietro le rimostranze del Sindaco del comune di Vittoria, con cui si fece questi a sostenere di esercitarsi da esso esponente un diritto proibitivo di fabbricar case e magazzini nello scaro dei Scoglitti, che disse comunello di Scoglitti, sezione di Vittoria, con apposita ordinanza del 18 febbraro ultimo dispose la cessazione, e soppressione di tale diritto.

Che per via di reclami presentati all'Intendente, e di ricorso rassegnato al Ministero degli Affari Interni, dice lo esponente aver dimostrato non essere siffatto diritto di natura feudale ed angarica, da potersi riguardare come colpito dal citato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ma essere invece un diritto graziosamente conceduto dal Re Martino, e conservato dai Sovrani successori, e di non essere mica un diritto proibitivo a danno dei particolari, essendo questi interdetti a costruir case e magazzini nello scaro dei Scoglitti, non già per causa del privilegio conceduto originariamente al Conte di Modica, ed ora rappresentato dall'esponente stesso, sì bene per la legge generale, che vieta di costruirsi fabbricati nei luoghi addetti a dogane e a caricatoj, come quello dei Scoglitti.

Che quindi senza pregiudizio delle sue ragioni per la conservazione del diritto, e per una semplice misura di cautela, onde ovviare a qualsiasi eventualità di decadenza di termine, si è fatto, in modo puramente ipotetico e subordinato, a chiedere il compenso dovutogli per lo divisato diritto di usare e fabbricar magazzini nello scaro dei Scoglitti, e per lo valore dei magazzini nello scaro medesimo esistenti, fabbricati da lui e dai suoi antecessori, che per effetto dell'abolizione verrebbero a restare di niun effetto, con liquidarsi il compenso anzidetto sia a carico della comune di Vittoria o altro comune, sia a carico della Finanza.

A giustificare tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Privilegio del Re Martino del 20 giugno 1392 di concessione dello scaro dei Scoglitti a favore del Conte di Modica Bernardo Caprera, trascritto in un altro posteriore di conferma del Re Alfonso del 5 ottobre 1445;

Rilevasi da detto privilegio che il Re Martino, volendo gratificare e rimunerare i servizî rendutigli dal suo Consigliere Bernardo Caprera, e le spese sofferte nella spedizione militare fatta per ricuperare il Regno, donazione *pura perfecta et irrevocabili inter vivos*, gli concedè la contea di Modica, luoghi e feudi annessi, in puro franco e libero allodio, « cum universis juribus

« censualium, salinarum, maritimae, et aliarum existentium intra « terras, loca, et castra praedicta, et cum omnibus maritibus et « caricatoriis Puzzalli et Cammaranae, et aliis caricatoriis, si quae « sunt vel habilius fieri possint..... suas maritimas et caricatoria « volumus uniri, aggregari, et unum corpus fieri cum comitatu « praedicto, ita quod et caricatoria, et maritimae praedictae sint « de essentia comitatus ejusdem.....

2° Vendita fatta dal Conte di Modica a pro di Giacomantonio La Restia per atto del 16 aprile 1599 di salme 40 di terra « in « la plaja di Scoglitti in feudum et jure feudi, et cum omnibus « et singulis juxtis juribus legitimis, pertinentiis ec. ec.

3° Vendita fatta col verbo regio dal Giudice deputato a favore di Ciro Nicolini, pro persona nominanda, sotto il dì 30 novembre 1780, del diritto di ricuperare le salme 16, 14, 1, 8, di terre, che trovavansi assegnate ai fratelli e sorelle Ferreri ed Italia, in virtù di tre atti di concessione del 15 aprile 1749, 28 settembre 1753, e 28 agosto 1758 (ivi citate), site dette terre nel feudo dell'Ancilla, e nello scaro dei Scoglitti, « cum carum pertinentiis, « et omni alio in iisdem terris existente .... una cum facultate, et « potestate utendi horreis, et aliis in iisdem terris existentibus, « et aliis horreis noviter in iisdem terris costruendis, etiam jure « privativo et proibitivo, respectu ad alias quascumque personas, « et ad eosdem possidentes dicti feudi Anguillae praesentes et fu- « turos, retinendi et habendi quaecumque horrea, et ut dicitur « *altri ripostigli e commodità*, nisi tantum pro usu dicti feudi et « fructatuum in eo producendorum;

4° Nominazione fatta da Nicolini per detto acquisto in persona di D. Gioachino Ferreri con atto autentico del 22 marzo 1781;

5° Testamento olografo del detto Marchese D. Gioachino Ferreri Consigliere di Stato di S. M. del 19 gennaro 1825, con cui istituì erede il Marchese D. Vincenzo, che passò indi ad adirne l'eredità.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda di sopra enunciata, e ritenuti i fatti in essa espressi;

Veduti i titoli esibiti;

Si ha proposto ad esaminare, se per l'abolizione del diritto proibitivo di fabbricar case e magazzini nello scaro dei Scoglitti, che pretende il ricorrente aver legittimamente esercitato in quella spiaggia, sievi per avventura luogo ad attribuire alcun compenso;

Ed ha considerato:

Che nell'originario privilegio del Re Martino del 20 giugno 1382 e nell'atto posteriore di conferma della concessione della contea di Modica e feudi annessi a favore di Bernardo Caprera, si legge semplicemente la clausola « et cum omnibus maritibus et carica- « toriis Puzzalli et Cammaranae, et aliis caricatoriis, si quae sunt « vel abilius fieri possint. » Una concessione di tal fatta non importa certamente la traslazione di un diritto privativo e proibitivo, di potersi solo dal feudatario fabbricar dei magazzini nelle spiagge marittime di tali caricatoj, ma sì bene un diritto di uso e di giurisdizione feudale, con le prerogative corrispondenti sopra i caricatoj medesimi secondo il sistema dei tempi;

Che il preteso diritto privativo, come non mica esistente nella regia concessione, non poteva esser trasferito mediante la vendita fatta dal Conte di Modica a pro di Giacomantonio La Restia, con l'istrumento del 16 aprile 1599, delle salme 40 di terra nella piana dei Scoglitti; diritto che per altro neppure vedesi enunciato nell'atto medesimo;

Che per la stessa ragione nè tampoco possa indursi la legittima pertinenza di cotesto diritto privativo, dalla vendita fatta per l'autorità del Giudice deputato, e sotto lo scudo del verbo regio, in data del 30 novembre 1780, di quelle salme 16, 14, 1, 8, di terre site nel feudo dell'Anguilla, e nello scaro dei Scoglitti, parte delle

cennate salme 40, che trovavansi fin dal 1749 1753 e 1758 assegnate ai signori Ferreri ed Italia (atto d'onde prende causa il ricorrente). Oltrechè è pur notevole che se negli ampli termini di siffatta vendita, la quale in ogni caso nulla dippiù contener poteva al di là della originaria concessione, fassi parola della facoltà di avvalersi l'acquirente dei magazzini ivi esistenti, e di costruirne altri *etiam jure privativo et proibitivo respectu ad alias quascumque personas*, questa clausola sembra che sia da riferirsi piuttosto ai rapporti di reciproche servitù prediali con gli altri compossessori del feudo di Anguilla, per la conservazione dei prodotti del feudo; concetto che desumesi dal secondo comma della clausola istessa, ove dicesi: « respectu ad alias quascumque per« sonas, et ad eosdem possidentes dicti feudi Ancillae retinendi « et habendi quaecumque horrea, et ut dicitur *altri ripostigli e* « *commodità*, nisi tantum pro uso dicti feudi, et fructuum in eo « producendorum. » Ed in questo senso lungi dall'importare un diritto di privativa generale dei magazzini della spiaggia serviente un tempo ad uso di caricatojo, non costituirebbe che il subbietto di particolari diritti ed obbligazioni ristretti ai soli possessori di quello ex-feudo, da regolarsi colle norme della ragion civile, ove sievi luogo;

Ch'egli è ben vero di essere generalmente divietato, per lo Decreto del 12 ottobre 1827, applicato alla Sicilia con l'altro Real Decreto del 13 marzo 1837, di fabbricare magazzini in fondi proprî confinanti col mare o sul lido del mare, senza il preventivo Sovrano permesso; ma cotale stabilimento di pubblica amministrazione, diretto allo scopo rilevante della tutela della salute pubblica, e della percezione finanziera, non è a confondersi col diritto privativo che pretende aver esercitato il ricorrente nella spiaggia dei Scoglitti (il cui compenso si è ora fatto a domandare), rimanendo così egli che tutti gli altri possessori, lungo quelle sponde marittime, tenuti ad osservarne i dettami;

E se per avventura la domanda del ricorrente si volesse rapportare alla cessazione del diritto di poter costruire colà degli altri magazzini, astrazion fatta che per le cose di sopra rilevate,

manca egli di una specifica concessione del Principe, niuna ragione di compenso avrebbe mai potuto a favor di lui derivare dal cennato Real Decreto del 13 marzo 1837, che dispone sopra materia di polizia generale dello Stato;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Principe di Galati per compenso di diritti aboliti nel comune di Galati.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Galati D. Giuseppe Spucches e Ruffo, con supplica ricevuta nella segreteria generale di questa Gran Corte delegata pei compensamenti a 17 marzo 1842, ha esposto, che pria della legge abolitiva della feudalità godea egli sul comune di Galati i diritti nominati baglia, fondaco, castello, posata, molino, e l'uficio di maestro notaro.

Che tali diritti ed uficio oggi aboliti, competendo a lui il compenso in virtù dei giusti titoli che si riserva di produrre, ha chiesto che, ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, piaccia alla Gran Corte liquidare, o a peso della comune, o a peso delle finanze, la somma del compenso dovutogli, avendo in proposito alligato alla supplica il rivelo dello stato e principato di

Galati, che il defunto Principe D. Giuseppe Amato e Corvino presentò nel 1811 alla soppressa Deputazione del Regno, e nel 1815 alla Giunta centrale di rettifica.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del petizionario;

Veduto il rivelo anzidetto, unico e solo documento prodotto in appoggio della domanda;

Veduta la legge parlamentaria del 1812;

Vedute le Reali istruzioni del 17 marzo 1819, non che i consecutivi Reali Rescritti e Decreti per la presentazione dei titoli e delle domande riferibili a compensi;

Considerando, che dopo il lasso di quasi tre mesi dal dì della domanda non si sono dal richiedente presentati i titoli relativi al primo acquisto dello stato e principato, di cui è parola, nè tampoco gli atti che ne giustifichino in lui la rappresentanza;

Considerando, che se pur si fossero tali documenti esibiti in piena regola, per la legge parlamentaria del 1812 la baglia, il fondaco, il castello, la posata, ed il molino, di cui se ne chiede il compenso, furono dichiarati angarici e di privativa signorile, e quindi aboliti senza compenso;

Considerando in quanto all'uficio di maestro notaro, altro titolo di compenso prodotto dal richiedente, che sebbene siasi dalla legge stessa fatta eccezione per le maestre notarie, derivando da cause onerose, pure nella specie, quando anche venisse come tale a provarsi, sarebbe sempre la domanda fuori i termini prescritti dalla Maestà Sua colle Reali istruzioni del 17 marzo 1819, e con diversi altri Reali Rescritti e Decreti, l'ultimo dei quali in data del 29 novembre 1833;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

E di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.
Così deliberato dai sigg....
Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Principe di Valguarnera e consorti per compenso degli uficî di maestro notaro nei comuni di Valguarnera, Ganci, ed Asaro.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Valguarnera D. Pietro Valguarnera e la Grua, il Cav. D. Emmanuele, e D. Girolamo Valguarnera e la Grua, con domanda presentata a 27 marzo 1834, chiesero l'ammessione del titolo e la liquidazione del compenso per gli uficî di maestri notari baronali di Valguarnera, Ganci, ed Asaro, e per le dogane interne di Valguarnera Caropipi, aboliti per effetto delle nuove leggi.

A tale domanda furono uniti i seguenti titoli di concessione:

1° Privilegio Reale del 12 dicembre 1549, con cui l'Imperatore Carlo V, e la Regina Giovanna di lui madre concessero a Francesco Valguarnera e Delcarretto Conte di Asaro la licenza di stabilire una nuova popolazione nel feudo sotto il titolo di Valguarnera, col diritto della imposizione delle gabelle da convenirsi equamente coi nuovi abitatori, col mero e misto impero, con la elezione degli uficiali, e con tutte le prerogative baronali annesse;

2° Atto di concessione e vendita del 4 agosto 1522 fatta dalla Regia Corte a favore di Simone Ventimiglia Marchese di Geraci del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione, coi proventi e prerogative annesse nel territorio dei molti feudi e baronie compresi nel marchesato di Geraci, specialmente di Geraci,

Castelbuono, Ganci, S. Mauro ec. ec: e ciò per lo prezzo di onze 2000, parte prontamente e parte a determinate dilazioni, e sotto il patto della perpetua ricompra *pro eodem pretio;*

3° Privilegio Reale del 21 febbraro 1503, con cui, in considerazione di servizî in generale, fu graziosamente conceduto e donato a Ponzio Valguarnera Barone di Asaro, il mero e misto impero della detta baronia con l'omnimoda giurisdizione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla natura dei diritti ex feudali allegati, ed ai correlativi titoli di concessione, sievi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che abolita la feudalità in Sicilia con la legge del 1813, vennero a cessare tutte le giurisdizioni baronali, del pari che tutti i meri e misti imperi, non ostante qualunque privilegio, e *senza indennizzazione ai possessori.* Ed in conseguenza rimasero soppressi nei baroni gli uficî di *maestro notaro* di corte, di bajulo, di acatapano, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile, con essersi incorporati a favore dello stato gli introiti e gabelle di tali uficî, per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia, di cui furono disgravati gli ex-feudatarî;

Una sola eccezione, nel senso di doversi compensare il capitale, fu fatta in riguardo alle maestre notarie, ma limitata al caso in cui non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, sì bene per causa onerosa. (Della feudalità, cap. 1°, § 2 3 e 4);

Che nella fatti-specie della domanda in esame concorre evidentemente l'applicazione della regola esclusiva di ogni diritto a compenso per gli aboliti uficî di maestro notaro, anzichè della eccezione; imperochè cotali uficî nei comuni ex-feudali di Valguarnera, Ganci, ed Asaro, lungi dal prender causa per una concessione a titolo oneroso, non erano che una dipendenza della giurisdizione signorile, e del mero e misto impero, di cui fu inve-

stito il barone. E comunque una tale concessione del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione, quanto all' ex-feudo di Ganci, avesse avuto luogo mediante il prezzo collettivo di onze 2000, giusta il surriferito privilegio del 4 agosto 1522, è a porsi mente che l'uficio di maestro notajo non costitul il subbietto di una specifica concessione a prezzo speciale, in modo da potersi reputare non come dipendente da mero diritto signorile, ma da causa onerosa; l'uficio istesso venne invece ad appartenersi al barone nella intera comprensione della giurisdizione feudale, e delle prerogative e pesi annessi; di sorte che cessati cotali diritti senz'alcun compenso, per effetto della cennata legge eversiva della feudalità, venne del pari a cessare senza indennizzazione l'uficio accessorio di maestro notajo;

Che rispetto poi alla dogana interna ex-baronale di Valguarnera, nè tampoco può competere alcun diritto ad indennizzazione. Nella citata legge del 1813 (Cap. 3' dei consigli civici n. 3), soppresse tutte le dogane interne del regno di qualunque natura e le segrezie, la cui esistenza era assolutamente incompatibile col libero progresso delle industrie e dell'interno commercio, fu solo riservato il compenso nel valore o nella rendita a favore di coloro che *con titolo oneroso* ne fossero stati in possesso. E l il mentovato privilegio dell'Imperatore Carlo V del 12 dicembre 1549, lungi dal contenere alcuna specifica concessione di dogana a causa onerosa, non racchiude che una semplice licenza graziosamente impartita di costituire una nuova popolazione nel feudo di Caropipi, sotto il nome di Valguarnera, coi diritti feudali e prerogative annesse, e con la formola generica e di stile di potervi esercitare fra l'altro la dogana nello stesso modo come solevasi fare dagli altri baroni del regno, e seconda che meglio fosse stato stabilito d'accordo coi nuovi abitanti;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Principe di Scilla per compenso degli ufici di maestro notaro nei comuni di Licodia e Palazzolo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Scilla D. Fulco Ruffo di Calabria, con domanda presentata a 27 marzo 1834, come possessore delle ex-baronie di Licodia e Palazzolo, chiese l'ammessione del titolo e la correlativa liquidazione del compenso per i proventi annessi agli ufici di maestro notaro, soppressi in conseguenza della legge del 1812.

A giustificare siffatta domanda furono esibiti i seguenti documenti:

1° Privilegio Reale del 4 agosto 1522, confermato a 30 gennaro 1523, ed esecutoriato a 28 agosto 1528, con cui la Regia Corte fece concessione e vendita a Ponzio Santapace Marchese di Licodia del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione, coi proventi e lucri annessi nelle terre comprese in detto marchesato e baronato; la vendita ebbe luogo sotto il patto della perpetua ricompra, e per lo prezzo di ducati 800 effettivamente sborsato alla Regia Corte;

2° Privilegio Reale del 2 marzo 1606, confermato a 27 maggio detto anno, di concessione e vendita a favore di Donna Imara Benevides e Santapace Baronessa di Palazzolo, del mero e misto impero, omnimoda giurisdizione, e proventi e lucri annessi nella detta baronia di Palazzolo; il prezzo sborsato fu di onze 1968.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla natura dei diritti ex-feudali allegati, ed ai correlativi titoli di concessione, sievi luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che abolita la feudalità in Sicilia con la legge del 1813, vennero a cessare tutti i meri e misti imperi, non ostante qualunque privilegio, e senza indennizzazione ai possessori; ed in conseguenza rimasero soppressi nei baroni gli uficî di *maestro notaro di corte, di bajulo, di acatapano*, ed altri provenienti dalla giurisdizione signorile, con essersi incorporati a favore dello Stato gli introiti e le gabelle di tali uficî per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia, di cui furono disgravati gli ex-feudatarî: Una sola eccezione, nel senso di doversi compensare il capitale, fu fatta in riguardo alle maestre notarie, ma limitata al caso in cui non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, sì bene per causa onerosa. (Della feudalità cap. 1°, § 2 3 4);

Che nella fatti-specie della domanda in esame concorre evidentemente l'applicazione della regola esclusiva di ogni diritto a compenso per gli aboliti uficî di maestro notaro, anzichè della eccezione; imperochè cotali uficî nei territorî ex-feudali di Licodia e Palazzolo, lungi dal prendere causa per una specifica concessione a titolo oneroso, non erano che una dipendenza della giurisdizione signorile, e del mero e misto impero, di cui fu investito il barone. E comunque una tale concessione del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione avesse avuto luogo mediante il prezzo collettivo di ducati 800 quanto alla baronia di Licodia, e di onze 1968 rispetto all'altra di Palazzolo, giusta i surriferiti privilegî del 4 agosto 1522, e 2 marzo 1606, è a porsi mente che gli uficî di maestro notaro non costituirono il subbietto di una specifica concessione a prezzo speciale, in modo da potersi reputare non come dipendenti da mero diritto signorile, ma da

causa onerosa. Gli stessi ufici vennero invece ad appartenersi al barone nell'intera comprensione della giurisdizione feudale, e delle prerogative e pesi annessi; di sorte che cessati cotali diritti senz'alcun compenso per effetto della cennata legge eversiva della feudalità, vennero del pari a cessare senza indennizzazione gli ufici accessori di maestro notaro;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

10 giugno 1842.

Sulla domanda del Principe di Alcontres per compenso di diritti aboliti nello stato di Furnari, e terre di Raineri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il Principe di Alcontres D. Pietro Stagno Asmundo da Messina, con domanda presentata a 17 marzo 1842, ha esposto che nel 1670 possedevasi dalla famiglia Furnari lo stato di Furnari, e il feudo di Raineri, ed atteso il bando spedito contro Ferdinando Furnari per misfatto di fellonia, vennero dalla Regia Corte incorporati, ritenendosi come di pertinenza dello stesso Ferdinando.

Che avendo intanto D. Carlo e D. Antonio Furnari espedito i loro diritti sullo stato di Furnari e feudo di Raineri, ebbe luogo una solenne transazione tra essi e la Regia Corte a 25 marzo 1691, con essersi accordate le lettere corrispondenti di perpetua

salvaguardia. In virtù della quale transazione Sovranamente approvata, la Regia Corte, che avea già alienato i beni incorporati, assegnò al detto D. Antonio Furnari, in cambio dello stato di Furnari e del feudo di Raineri, le quattro masse o casali nominati Santa Lucia, S. Nicolò, S. Giovanni, e S. Giorgio, con tutti i diritti, pertinenze, e vassallaggi estesamente dinotati in detta transazione, e precisamente i seguenti:

1° Segrezie, e dogane,
2° Gabella d'armi,
3° Uficio di bajulato, e baglia,
4° Uficio di maestro notajo,
5° Privativa di molini,
6° Privativa di fondachi,
7° Privativa di taverne,
8° Gabella di frumento,
9° Gabella dell'orzo,
10° Gabella del mosto,
11° Gabella della seta,
12° Gabella dell'olio,
13° Gabella delle estrazioni del frumento, orzo, e legumi, tanto dentro che fuori regno,
14° Gabella sull'estrazione di tutt'altre vettovaglie,
15° Gabella del tabacco,
16° Privativa dei commestibili e potabili,
17° Diritto di fida di terì 6 per bovi, muli, e cavalli, e terì 3 per altri animali.

Che con effetto i cennati casali coi detti diritti si godevano pacificamente da Antonio Furnari, e dai suoi successori, dei quali l'ultimo, dice, è l'esponente. E non essendo giusto (seguita a dire) che venga lo istante privato ad un tratto dei diritti suddetti, ed anche del loro equivalente, dopo averli avuti i suoi maggiori per causa onerosa, si è fatto a domandare di liquidarsi a suo favore il compenso corrispondente, sia a carico del comune sia del Regio Erario, a norma delle leggi e del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

In appoggio di tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Transazione, e concessione del 24 marzo 1691 Sovranamente approvata, d'onde risulta che nel 1676, tra gli altri beni dei ribelli Messinesi, furono incorporati al Regio Fisco lo stato di Furnari e la baronia di Raineri, a danno del feudatario Ferdinando Furnari bandito come reo di misfatto di fellonia. Avverso cotale atto d'incorporazione e confisca varî reclami furono prodotti per parte del figliuolo primogenito di esso feudatario, per diritti di proprietà sopra i cennati feudi; e nel fine di porsi termine ad ogni ulteriore controversia, ebbe luogo la transazione suddetta, tra gli interessati Furnari ed il Regio Fisco, in cui fra l'altro fu stabilito di rinunziarsi da essi Furnari ad ogni diritto sullo stato di Furnari, e feudo di Raineri, riservato il solo titolo di duca, con essersi in cambio in *solutum*, *et pro solutione*, *et sub verbo regio* loro conceduti dalla Regia Corte in *francum et purum allodium*, e col titolo di barone, i quattro casali nominati Massa di Santa Lucia, Massa di S. Nicolò, Massa di S. Giovanni Centari, e Massa di S. Giorgio, con tutti i diritti, e le pertinenze annesse, mero e misto impero, vassallaggio, segrezia, e dogana baronale, salti d'acqua, molini, ed altro, giusta una relazione inscritta in detto istrumento di transazione.

L'assegnazione fu complessivamente fatta per *modum eversionis* per tutto e quanto era annesso a detti quattro casali, ed alla segrezia baronale. Gli ampli termini della concessione, come raccogliesi da varî luoghi della transazione suddetta, sono i seguenti:

« Et hoc cum secretaria baronali dictorum quatuor casalium, « quam ad praesens Regia Curia ipsa habet, prout caeteri baro- « nes hujus regni habent et tenent, et non aliter, et cum om- « nibus illis privilegiis, immunitatibus, lucris, emolumentis, et « aliis ad dictam Regiam secretiam baronalem spectantibus, et « pertinentibus, et quod quovis modo debetur ad dictam secretiam « casalia, et vassallagia, eorumque territoria prout in dictis rela- « tionibus continentur, ac etiam gabellam apodixarum armorum, « si et quatenus dicta gabella competitur dictae Regiae Curiae, et

« non esset vendita, et concessa, et possessa a personis particu-
« laribus, in casu tantum quo permitteretur apportatio armorum
« personis dictorum quatuor casalium , et deberetur proibitio ea
« apportandi, cum juribus omnibus, et singulis privilegiis ad dic-
« tam secretariam et doganam baronalem, et gabellam apodixarum
« armorum spectantibus, et cum vassallagio dictorum quatuor ca-
« salium, etiam cum infrascriptis bonis, stabilibus, domibus, cen-
« sibus bullallibus, ac aliis spectantibus dictae Regiae Curiae in-
« corporatis a posse Messanensium, tamquam causa delicti ribel-
« lionis , quam pro quacumque alia causa, valutatis ex accordio
« pro uncis 1207, 2, 8, juxta extimationem factam per spectabi-
« lem de Vianisi; quae bona infrascripta videlicet etc. etc. etc.

« Quae rura sive casalia , et bona ut supra expressata intelli-
« gantur assignata cum eorum territoriis ut supra expressatis ,
« membris et pertinentiis universis , eorumque integro et indi-
« minuto statu et dominio, prout melius Sua Catholica Majestas,
« dictaque ejus Regia Curia, et officiales dictorum quatuor casa-
« lium ad praesens detinent, et possident, et cum toto eo et quanto
« quo dicta Sacra Catholica Majestas , ipsaque Regia Curia do-
« mina et posseditrix dictorum quatuor casalium, eorumque mem-
« brorum, et pertinentium detinet et possidet , omnibus inclusis,
« et nihil exclusis ut infra, et cum mero et misto imperio, cum
« gladii potestate, jurisdictione civili et criminali , alta et bassa,
« et quomodo penarum, et cum creatione officialium , sindacatus
« pro eis ac totale, et jurisdictione civili et criminali, causarum-
« que omnium civilium et criminalium cognitione , praeter lesae
« Majestatis, in primo capite , vel praeter alia crimina , quorum
« cognitionum veniunt de jure in concessione meri et misti im-
« peri, et per barones cognosci non solent ut infra; cum potestate et
« facultate in dictis quatuor casalibus , eorumque territoriis , fa-
« ciendi fundacos, molendinos, tabernas, domus vel turres, unam
« sive plures pro custodia dictorum quatuor casalium, eorumque
« territoriorum praedictorum, et omnes alias res dicto illustri de
« Furnari, et suis benevisis, et cum potestate faciendi habitatio-
« nem in casalibus praedictis , et quavis parte et loco ipsorum

« quatuor casalium ut supra limitatorum, et confinatorum, praeter
« quam in littore maris, et in quolibet ex dictis casalibus, et ubi
« melius dicto illustri de Furnari et suis placuerit, ac facienda
« quaecumque alia melioramenta dicto illustri de Furnari et suis
« benevisa, nihil excluso nec reservato pro dicta Sacra Catholica
« Majestate, nisi tantum, et dumtaxat supremo dominio, quod de-
« tinet tamquam Dominus et Rex hujus Siciliae Regni, ac etiam
« reservatis tandis regiis, et donativis ordinariis et extraordinariis de-
« bitis dictae Regiae Curiae, Deputationi regni, et habentibus jus et
« causam ab eis, solvendis a vassallis per modum ut infra. Nec non
« aliis gabellis debitis Regiae Curiae etiam regalis, et drictibus spec-
« tantibus eidem Regiae Curiae sub dictis quatuor casalibus, eo-
« rumque vassallis; ac etiam gabella tarenorum viginti unius su-
« per qualibet salma frumentorum, gabella ut dicitur delli fro-
« menti e germani, gabella di terì 4 15 pro qualibet salma musti,
« gabella di terì 2 pro qualibet libra serici, gabellà di terì 6 pro
« quolibet cantaro olei, gabella extractionis frumentorum, hordeo-
« rum, et liguminum, tam pro infra scripta, quam extra regnum,
« gabellis extrationum et aliorum victualium, quae sunt subjecta
« ad solutionem tractarum, et omnium aliorum drictuum, et re-
« galium spectantium ad dictam Regiam Curiam, seu habentium
« jus et causam ab ea; nec non gabella tabacci, et omnibus do-
« nativis ordinariis et extraordinariis, impositis et imponendis,
« ac etiam gabellis impositis et imponendis pro solutione tanda-
« rum et drictorum donativorum regiorum ordinariorum et extraor-
« dinariorum, et aliorum onerum debitorum dictae Regiae Curiae,
« et dictae illustri Deputationi regni solvendis per vassallos etc.

« Quae quidem onera et gabella de super enunciatae quam in
« genere tam in specie intelligantur, et sint restricta, regulata in
« eodem modo et forma debita ab aliis aliorum casalium vendi-
« torum per Regiam Curiam, et prout et quemadmodum tenentur
« et obbligati sunt caeteri domini dictorum casalium, et non ali-
« ter, nec alio modo, stante quod fuit conventum ab initio, quod
« praesens assignatio sit facienda eodem modo, et cum omnibus
« pactis, clausulis, obligationibus, immunitatibus, et aliis concessis

« dictis universis dictorum casalium, et omnia pacta contenta in « venditione dictorum casalium, et precipue in venditione casalis « Mili, Sancti Stefani, casalis Pezzuli, casalis Lardariae, et aliorum « casalium, intelligantur et sint facta ad favorem dictorum D. « Antonii, et D. Caroli Furnari, et non aliter; et omnes et quae- « cumque sententiae, decreta, et alia sub solutione gabellarum « obtenta, sive obtinenda ad favorem dictorum praedictorum ca- « salium intelligantur etiam prolata ad favorem dicti illustris de « Furnari, pro quarum solutione possit imponere quascumque ga- « bellas, detencto prius consilio, francorum vero a juribus tam « dimidiae annatae, quam decimae et tareni, et manibus praedicto « illustri assignatario et suis juribus secretiae baronalis ut supra, « excepta semper pacto ut dicitur di scasciare, et non aliter.

« Et quo ad reliqua per totum et quantum de dictis quatuor « casalibus, eorumque territoriis, membris, et pertinentiis eorum « universis, quae et quod praefata Sacra Catholica Majestas, ejus- « que Regiae Curiae bene tenent et possident, intelligantur et « sint dicto de Furnari et suis assignata, et in solutum data cum « eorum integro et indiminuto statu, et cum omnibus et singulis « vassallis, inculis, et habitatoribus utriusque sexus, vassallagiis, « mercatis, paragiis, terminis mare, territoriis fortilitiis, turribus, « domibus, populationibus, parrocchis, mandris, mansionibus, do- « mibus, fundacis, tabernis, macellis, aedificiis, tenimentis terra- « rum cultarum et incultarum, beveratoriis, gisternis, aquis, aqua- « rum decursibus, saltibus, aquaeductis, fontibus, molendinis, mo- « lendinorumque saltibus, pescationibus, venationibus, occupatio- « nibus, tuguriis, foveis, fluminibus, pasculis, planis, claustris, « planitiis, vallibus, montibus, silvis, zagato, nemoribus, ligna- « minibus, glandibus, massariis, pratis, campis, viridariis, vineis, « olivetis, arboribus domesticis sive silvestribus, sive sint, et « addicta alia casalia eorumque territoria spectat, prout in divi- « sione de super inserta, et non aliter, forestis, itineribus, viis, « introitibus, fructibus, obventionibus, exitibus, successionibus, et « recessionibus, exemplationibus, immunitatibus, servitutibus ac- « tivis, introitibus, fructibus, obventionibus, emolumentis, et prov-

« visionibus, gabellibus, juribus, censibus, laudimiis, loheriis, de-
« cimis, terris, terragis, erbaggis, fidugiis, mandragiis, juribus, pa-
« tronatibus, et eligendi quoscumque officiales, capitaneos, et alios,
« et cum omnibus et singulis illis juribus, jurisdictionibus, regi-
« minibus, potestatibus, propositionibus, drictibus, pedagiis, baju-
« lationibus, et gabellis baronalibus, quae exigi solent a baronibus
« regni, et eis permittitur per capitula costitutionis regni, erran-
« tariis, et penis ascendentiis, et cum beneficiis, et officiis, ac
« cum creatione quorumcumque officialium annualium, et perpe-
« tuum in dictis quatuor casalibus faciendum, et creationes sin-
« dacatorum pro sindicandis officialibus praedictis, et cum aliis
« potestatibus, juribus, et aliis quibuscumque, et uti possunt om-
« nes barones regni, et ab ejusdem facultatibus, potestatibus, et
« jurisdictionibus baronum hujus praedicti regni, et non aliter nec
« alio modo; »

2° Varî certificati, capitoli matrimoniali, e fedi di nascita, per voler dimostrare la rappresentanza in persona del Principe di Alcontres del primo concessionario Antonio Furnari.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione dei termini preesistenti, e a quanto contiensi nel titolo della concessione per le riserve in esso dichiarate, ed alla natura di alcuni altri dei diritti allegati, sia per avventura da farsi luogo alla chiesta ammessione del titolo, ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che non trattandosi di diritti, di cui fosse tuttavia perdurata la perezione fino alla pubblicazione dell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ma cessati invece per l'abolizione ordinatane dalle leggi preesistenti, ogni domanda di compenso incontra in generale l'ostacolo invincibile della perenzione dei termini per lo innanzi prefissi, e prorogati da ultimo col Real Decreto del 29 novembre 1833, per soli altri due mesi a contare dalla

promulgazione di esso, sotto pena espressa di decadenza da ogni diritto;

Nè mai il citato Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i fatali perentori precedentemente stabiliti, o a farne per avventura venir meno gli effetti legali di decadimento già irrevocabilmente incorsi;

Che d'altronde, ove per ipotesi non fosse per la perenzione del termine precluso ogni adito alla domanda di compenso ora tardivamente prodotta, sarebbe a porsi mente che fra i diritti allegati ve n'ha alcuni, i quali anzichè essere stati dalla Regia Corte conceduti al Duca Antonio Furnari con l'atto di transazione del 24 marzo 1691 Sovranamente approvato, ne furono per contrario espressamente esclusi, e riservati come regalie a favore della Regia Corte istessa. Tali sono la gabella di terì venti per ogni salma di frumenti e germani, la gabella di terì quattro per ogni salma di mosto, la gabella di terì due per ogni libra di seta, la gabella di terì sei per ogni cantajo di olio, la gabella della estrazione dei frumenti orzi e legumi tanto nel regno che fuori, le gabelle delle tratte, la gabella del tabacco, ed ogni altra regalia spettante alla Regia Curia. La riserva ed esclusione di cotesti diritti di regalia, risultando testualmente da più luoghi dell'enunciato atto di transazione, manca assolutamente, in quanto ad essi, di ogni ragione la proposta domanda di compenso, la quale rimane apertamente smentita dal titolo medesimo, che si è cercato farvi servire di base;

Che dei restanti diritti, eccettuati quelli dianzi descritti, alcuni sono da annoverarsi nella classe dei giurisdizionali, come quelli della gabella d'armi, di bajulato, e maestro notajo; e questi furono espressamente aboliti senza compenso di unita ad ogni giurisdizione baronale, colla legge della feudalità del 1813 (Della feudalità, cap. 1°, § 2 3 e 4). Una eccezione fu fatta in riguardo alle sole maestre notarie, ma il compenso del capitale venne riservato nel solo caso non fossero state dipendenti da mero diritto signorile, ma da causa onerosa, condizione, che punto non avverasi nella fatti-specie; dapoichè niuna specifica concessione degli

ufici di maestro notajo si vanta dal ricorrente, essendosi appartenuta al Duca Antonio Furnari suo autore, come una dipendenza accessoria del mero e misto impero, e della omnimoda giurisdizione signorile conferitagli su i quattro casali assegnati a suo favore dalla Regia Corte;

Che altri diritti rientrano nella classe dei privativi e proibitivi, come quelli della privativa de' molini, di fondachi, delle taverne, e dei comestibili e potabili; e i diritti di cotal natura, astrazion fatta che per alcuno di essi mancherebbe pure una esplicita concessione, vennero del pari soppressi senza indennizzazione con la enunciata legge del 1813 (cap. 2°, § 3);

Che relativamente poi ai diritti compresi nelle segrezie e dogane baronali, e conceduti genericamente nel cennato titolo di transazione, è da osservarsi, che così per questi, come per tutti gli altri allegati non se n'è, in verun modo, e per qualsiesi epoca, giustificata la percezione. Di sorte che mancherebbe non men la prova della reale e legittima esistenza di tali diritti, che ogni elemento di liquidazione;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Che non vi sia luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 27 giugno 1842.

---

17 giugno 1842.

Sulla domanda del comune di Troina per compenso degli ufici di maestro notaro segreziale, civile, e criminale di Troina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La comune di Troina, con domanda presentata a 30 aprile 1834, chiese l'ammessione del titolo, e la liquidazione del corrispondente compenso per gli aboliti ufici di maestro notaro della corte civile, di maestro notaro della corte capitaniale, e del segreto, come cespiti del patrimonio comunale.

In appoggio di tale domanda si esibirono i seguenti documenti:

1° Capitoli estratti da un istrumento pubblico del 26 settembre 1653, con altro alligato, in cui enunciandosi la vendita precedentemente fatta dalla Regia Corte a favore di Gio. Geronimo Scribani della città demaniale di Troina, una con tutti i diritti annessi e vassallagio, si revoca, e si restituisce al Regio Demanio la città istessa, una con la reintegrazione del mero e misto impero, e di ogni altro diritto, come prima trovavansi trasferiti al detto acquirente Scribani;

2° Dispaccio patrimoniale del 22 settembre 1752, con cui fu dichiarato appartenersi alla università di Troina le gabelle degli ufici di segreto di Troina, credenziere, e maestro notaro di detta segrezia, ordinandosene la restituzione alla università medesima, a contare dalla morte di D. Silvestre Polizzi, epoca nella quale venne a cessare il titolo della Regia Corte a possedere detta segrezia, come donataria di esso Polizzi. In detto dispaccio si narra di essere rimasti cotesti ufici a favore della città di Troina, mediante lo sborso di onze 357 fatto al suddetto Scribani, acquirente della detta città una col jus luendi. I suddetti titoli appariscono estratti dall'archivio comunale di Troina;

3° Vari atti di gabellazione dei suddetti ufici fatti dall'amministrazione comunale di Troina, del 1808 e 1813;

4° Dispaccio vice-regio del 14 dicembre 1638, con cui fu con-

ceduto alla città di Troina l'uficio di maestro notaro della corte civile;

5° Certificato del cancelliere comunale di Troina, attestante d'essere stato ivi pubblicato il Real Decreto del 29 novembre 1833 sotto il dì 4 marzo 1834.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla perenzione dell'ultimo termine stabilito col Real Decreto del 29 novembre 1833 ed ai titoli prodotti, sievi luogo alla proposta domanda di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu disposto, che se fra due mesi dalla pubblicazione di esso non si fossero presentati alla Gran Corte dei Conti i titoli e le domande per liquidazione, ai termini dell'articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, decadevano dal loro diritto coloro, che per legge potevano domandarla;

Che il Decreto anzidetto, come risulta dalla ministeriale del Luogotenente generale del 9 marzo 1842, fu pubblicato in Palermo nel dì 31 gennaro 1834. E secondo la tavola milliaria, la distanza di Catania da Palermo è di miglia 164, e quella di Troina da Catania, capo luogo della provincia, è in miglia 48. Di sorta che applicate le regole generali di promulgazione stabilite nell'articolo 1° n. 3 e 4 delle leggi civili in vigore, con l'aggiunzione corrispondente di altrettanti giorni, per quanto venti miglia è distante da Palermo il capo-luogo della provincia, Catania, e da questo il comune di Troina, si ha che al 30 aprile 1834 data della presentazione della domanda di compenso, trovavasi già trascorso il termine fatale statuito nel cennato Real Decreto; niun conto aver potendosi del certificato emesso dal cancelliere comunale, di essere, cioè, stato colà pubblicato non prima del 4 marzo detto anno. Cosiffatta speciale pubblicazione nel comune non po-

teva a senso di diritto esser valevole a prolungare i termini generali statuiti in fatto di promulgazione di leggi e decreti, che non vanno soggetti ad eccezione alcuna, sia che trattasi di particolari, sia di corpi morali (art. 2133 LL. civ.);

Che quando non ostasse la decadenza incorsa a causa della perenzione del termine utile a prodursi la domanda di compenso, sarebbe a porsi mente, che astrazion fatta dal non essere in forma legale i titoli esibiti, e nè anco nel suo testo intero l'atto del 26 settembre 1653, la comune di Troina, che per virtù di tale atto del 1653 fu reintegrata al Regio Demanio della Corona da mano di Ambrogio Scribani, cui trovavasi venduta in feudo fin dal 5 marzo 1644, niun diritto a compenso potrebbe mai rappresentare in quanto agli ufici giurisdizionali di maestro notaro della corte civile, di maestro notaro della corte capitaniale, e di maestro notaro della segrezia; imperochè cotesti ufici non furono mica specificamente conceduti alla comune col cennato atto del 1653, ma solo vennero ad appartenersele come una dipendenza del mero e misto impero, e della giurisdizione civile e criminale, che genericamente le furono conceduti, nell'essere restituita allo stato primiero di città demaniale, sottraendosi ad ogni soggezione di feudo. E rispetto all'ufficio di maestro notaro della corte civile trovavasi gratuitamente conceduto alla comune col precedente dispaccio vice-regio del 23 febbraro 1638, e senz'alcuno sborso di prezzo;

Che relativamente poi alla segrezia della città di Troina, con la legge del 1813 (dei consigli civici cap. 3°, § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno di qualunque natura, e le segrezie la cui esistenza si opponeva assolutamente al libero progresso delle industrie e dell'interno commercio, fu limitatamente riservato il diritto al compenso in favore dei particolari, che con titolo oneroso trovavansi di possedere tali segrezie e dogane: eccezione, che, e per la sua lettera, e pel suo spirito, non è da potersi invocare da quella stessa comune, a vantaggio dei naturali di cui ricadeva la soppressione dei diritti annessi all'interna segrezia;

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla proposta domanda di ammessione di titolo, e di attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 luglio 1842.

I. Appendice

Real Decreto del 21 giugno 1842, per diritti proibitivi aggiunti alle concessioni enfiteutiche.

FERDINANDO II EC.

Veduti la legge degli 11 di dicembre 1816, ed i Reali Decreti del 19 di dicembre 1838 e degli 11 di dicembre 1841, intorno alla abolizione e cessazione dei diritti e soprusi feudali nei Reali dominî oltre il Faro;

Considerando leggersi in parecchie concessioni enfiteutiche di terre, fatte dagli ex-baroni e dalle chiese o corpi morali, oltre al canone pattuito, imposto l'obbligo agli enfiteuti di taluni diritti proibitivi;

Considerando essere stati tali diritti colpiti espressamente, così in questi che in quei Reali dominî, dalle leggi eversive della feudalità, non poter cangiare natura pel solo fatto di rinvenirsi compresi nelle concessioni enfiteutiche travisandone l'indole, e però essere essi patti contrarî alla legge;

Considerando tutti questi diritti non potersi esercitare da che restrittivi il libero uso della proprietà, e non previsti da leggi generali, sì bene da particolari vedute;

Considerando essere questi terreni censiti esenti dalla divisione coi comuni;

Sulle dimande ricevute all'oggetto;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1° Dichiariamo dover cessare, come colpiti dalle leggi eversive della feudalità in vigore, tutti gli obblighi di diritti proibitivi aggiunti alle concessioni di terre fatte dagli ex-baroni, chiese, o corpi morali nei nostri Reali dominî oltre il Faro.

Art. 2° Per esecuzione del disposto nel precedente articolo gli Intendenti, rispettando in questi casi la prestazione enfiteutica sia in danaro, sia in genere, faranno immediatamente cessare i diritti proibitivi suddetti.

Art. 3° I proprietarî di cotali diritti potranno dirigersi alla Commessione delegata della Gran Corte dei Conti col nostro Real Decreto degli 11 di dicembre 1841 per ottenere, ove vi abbiano diritto, il compensamento.

Art. 4° Gli Intendenti vieteranno ancora la riscossione di quelle prestazioni in danaro ed in genere, sostituite nei tempi scorsi ai diritti feudali aboliti senza compenso, meno quelli che venissero garentiti da giudicati posteriori alle leggi eversive della feudalità; permettendo ai possessori di dette prestazioni sospese di poterne sostenere la legittimità innanzi ai tribunali ordinarî nei quattro mesi dalla pubblicazione del presente nostro Real Decreto.

Art. 5° I nostri Ministri Segretarî di Stato degli affari interni e di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale nei nostri Reali dominî oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

II. Appendice

Sovrano Rescritto del 25 giugno 1842, con cui si dichiara il Regio patronato non esser di ostacolo alla soppressione degli abusi feudali.

Da S. E. il Ministro degli affari interni è stato partecipato il seguente Sovrano Rescritto.

« Eccellenza. Informato il Re, N. S. dei reclami portati a piè del Suo Real Trono dagli abitanti di Regalbuto, di Catania, e di altri comuni, perchè, non ostante la seguita abolizione della feudalità, si continui dagli Ordinarî di Messina, di Catania, di Monreale, e di altre diocesi la esazione delle decime signoriali nella produzione dei territorî ex-feudali chiesiastici; »

« Preso conto delle pretese messe in mezzo dagli Ordinarî suddetti, e dal Direttore dei rami e diritti diversi, perchè dalla categoria dei diritti abusivi feudali venissero cancellati quelli pertinenti al Regio patronato, con essersi rivolto agli Intendenti per sospendere le operazioni volute dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841; »

« Tenuto presente quanto l'Intendente, e funzionario aggiunto di Catania hanno osservato all'uopo, così per le decime esatte dall'Arcivescovo di Messina sul comune di Regalbuto, del quale si dice conte, quanto di quelle riscosse dal Vescovo di Catania sul territorio di quest'ultimo comune; »

« Prese in considerazione le osservazioni del Luogotenente generale consegnate nel suo rapporto del 16 giugno ultimo, col quale fa conoscere essere le prestazioni suddette dei diritti signoriali colpiti dal citato Real Decreto, il quale non ha fatto eccezione a favore dei benefizî ecclesiastici, e che sarebbe ingiusto il farli andare esenti dalle prescrizioni delle leggi, con che in questa stessa materia si procede verso gli ex-baroni laici; »

« Ha Sovranamente comandato di dichiararsi agli Intendenti di Sicilia che il patronato non può essere di ostacolo a che si ese-

guano le Sovrane disposizioni intente a distruggere gli abusi feudali suddetti, e che però non possa il medesimo impedire agli Intendenti il pronunziare in casi simili, giusta le loro attribuzioni, ed ai termini delle leggi e dei Reali Decreti. »

« Vuole pure la M. S. che questa Sovrana dichiarazione venga comunicata ai Ministri Segretari di Stato degli affari ecclesiastici, e delle finanze per intelligenza ed esecuzione della parte che li riguarda. »

« Nel Real Nome ho l'onore di comunicare a V. E. questa Sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento. »

« Napoli 25 giugno 1842. »

Ed io nel Real Nome tanto comunico a lei per l'uso conveniente.

Palermo 25 luglio 1842. — Firmato — *De Majo.*

Al sig. Consigliere D. Giuseppe Mario Arpino, esercente le funzioni di Avvocato Generale presso la Gran Corte dei Conti delegata pei compensamenti.

SBN 582437

Google

Digitized by Google

VAM-1525632

ATTI

DELLA

GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA

1842.

Secondo Semestre

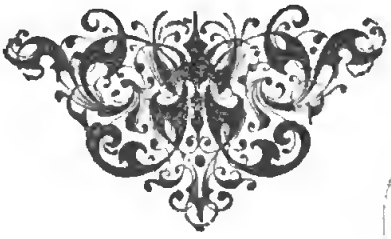

PALERMO
Tipografia di Bernardo Virzì
Via sant'Anna n^ro 31-32.

1843.

TAVOLA

ATTI DELLA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

RENDITA			
PERPETUA	VITALIZIA		
Duc.	Duc.		
—	—	Decisione sul compenso di diritti in Cerami, chiesto dal principe di Cerami.....pag.	1
—	—	» sul compenso dell'uficio di credenziere di peli e merci della dogana di Palermo, chiesto dal barone D. Gaspare Palumbo Furnari....»	4
—	—	» sul compenso per ufici di stadera ed acatapania di Agosta, chiesto dal monistero di S.Caterina di Agosta.»	10
—	—	» sul compenso di diritti in Mola, chiesto dal principe di Mola.....»	12
—	—	» sul compenso di diritti nel comune di Montalbano, chiesto dalla compagnia di Gesù.....»	17
—	—	» sul compenso del diritto di gr. due a rotolo sulla carne del comune di Canicattì, chiesto dal barone D. Gabriele Chiaramonte Bordonaro..... »	20
—	—	» sul compenso di diritti, ed uficio di credenziere in Mistretta, chiesto dal comune di Mistretta.....»	28
—	—	» sul compenso di decime nei comuni di Limina, e Roccafiorita, chiesto dal principe di Biscari.....»	31
Rip.Duc.	Rip.Duc.		

RENDITA				
PERPETUA			VITALIZIA	
Rip. Duc.			Rip. Duc.	
—			—	Decisione sul compenso della gabella del rotolo di Messina, chiesto da D. Salvatore Cannata, e compagni..pag. 33
—			—	» sul compenso della estrazione in franchigia di vettovaglie dal caricatore di Siculiana, chiesto dal principe di Cattolica.....» 38
—			—	» sul compenso di censi e diritti nel comune di S. Teodoro, chiesto dalla principessa di S. Teodoro.....» 64
—			—	» sul compenso del diritto di manata sulla pesca di Flumefreddo, chiesto dal principe di Palagonia.....» 65
—			—	» sul compenso dell'uficio di canniatore, revisore, e tariggiatore di panni e drappi nella dogana di Palermo, chiesto da D. Giuseppe Cerasola.....» 68
—			—	» sul compenso di censi nel comune di Villafrate, chiesto dalla contessa S. Marco.» 71
—			—	» sul compenso di canoni sul suolo delle case del comune di Oliveri, chiesto dalla principessa di Patti.....» 78
—			—	» sul compenso del dazio su l'olio di Vittoria, chiesto dal principe di Biscari.....» 83
—			—	» sul compenso di canoni sopra suoli di case nel comune di Sommatino, chiesto dal principe di Trabia....» 88
—			—	» sul compenso di diritti ed uficî aboliti nel comune di Gagliano, chiesto dal principe di Torremuzza .....» 90
D.	36	»	—	» sul compenso per la segrezia di Caltagirone, chiesto dal barone D. Pietro Aprile.» 94
—			—	» sul compenso del diritto di trappetare in Pettinco, chiesto dal conte di Prades..» 99
Rip. Duc.	36	»	Rip. Duc.	

RENDITA						
PERPETUA			VITALIZIA			
Rip.Duc.	36	»	Rip.Duc.			Decisione sul compenso del diritto di decima sui vini mosti di diversi territori, chiesto dal Capitolo della cattedrale chiesa di Catania....» 109
—			—			
—			D.	672	»	» sul compenso degli ufici di credenziere di porta nuova, e di porta doganella, chiesto da D.Domenico Filipponi, e compagni.....» 111
—			—			» sul compenso di ufici in Piazza, chiesto dal comune di Piazza .....» 121
D.	36	»	—			» sull' ammessione del titolo d'una rendita sul ramo delle segrezie, chiesta dal monistero di s.Caterina di Valverde in Messina.....» 123
—			—			» sul compenso di diritti in Mandanice, chiesto dall'Abate commendatario della reale abadia di s. Maria di Mandanice, e dal Direttore generale de' rami e diritti diversi. .....» 128
—			—			» sul compenso di diritti nello stato di Raccnja, chiesto dal barone D.Gioachino Calcagno Pisano .....» 132
—			—			» sul compenso del diritto sulla vendita del pesce in Randazzo, chiesto dal convento dei padri Cappuccini di Randazzo.....» 136
—			—			» sul compenso di rendite, censi, e prestazioni, chiesto dall'Abate commendatario della reale abadia di s. Gregorio del Gesso, e dal Direttore generale de' rami e diritti diversi .....» 140
—			—			» sul compenso di diritti e prestazioni nel territorio di Caccamo, chiesto dal monistero di s.Benedetto di Caccamo.....» 144
Rip.Duc.	72	»	Rip.Duc.	672	»	

RENDITA						
PERPETUA			VITALIZIA			
Rip.Duc.	72	»	Rip.Duc.	672	»	
—			—			Decisione sul compenso del diritto proibitivo sulla neve in Sambuca, chiesto dal barone D. Calogoro Oddo pag. 148
—			—			» sul compenso del dazio sull'olio de' comuni di Reitano, e Fiumedinisi, chiesto da D. Domenico Testa e Costa, e dal duca di Cesarò e consorti.....» 152
—			—			» sul compenso per gli uficî d' acatapano del comune di Troina, chiesto dal collegio di Maria di Troina.....» 158
D.	18	69	—			» sulla ricognizione d' una rendita sulla estrazione dei grani, chiesta dal cavaliere D. Benedetto Achates.....» 159
—			—			» sul compenso del dazio sulla carne che vendesi in Caccamo, chiesto da Donna Marianna Spucches, e consorte. .....» 163
—			—			» sul compenso dell'uficio di maestro notaro della deputazione delle nuove gabelle di Palermo, chiesto dal barone D. Guglielmo Fatta e Fatta.....» 166
—			—			» sul compenso di diritti ed uficî aboliti ne' comuni di Butera, Pietraperzia, ed altri, chiesto dalla principessa di Trabia. .....» 168
—			—			» sul compenso di diritti aboliti ne' comuni di Aci S. Antonio e Filippo, ed altri, chiesto dalla principessa di Trabia .....» 172
—			—			» sul compenso de' diritti di baglia e salsimotta in Mazara, chiesto dall'ospedale grande di Palermo.....» 175
—			—			» sul compenso di diritti nello stato di Marineo, chiesto dal cav. Villanueva e consorti » 178
Rip.Duc.	90	69	Rip.Duc.	672	»	

RENDITA				
PERPETUA		VITALIZIA		
Rip.Duc.	90 69	Rip.Duc.	672 »	Decisione sul compenso degli uficî di maestro di piazza ed acatapano di Alcamo, chiesto dal monistero del SS. Salvatore di Alcamo..... pag. 182
—		—		» sul compenso del diritto sulla fiera in s. Agata di Militello, chiesto dal principe di Trabia.....» 186
—		—		» sull'ammessione del titolo di due annue rendite, l'una sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina, e l'altra sulle segrezie, chiesta da D. Francesco Gatto Venuti...» 189
D.	105 50	—		» sul compenso di diritti in Mussomeli, chiesto dal principe di Trabia..... .....» 193
—		—		» sul compenso di uficî, e diritti in Capizzi, chiesto dal marchese s. Giuliano.....» 199
—		—		» sul compenso del dazio sull'olio in Pettineo, chiesto dal comune di Pettineo....» 210
—		—		» sulla ricognizione di una rendita sulle abolite segrezie, chesta dal convento di s. Domenico di Palermo..» 213
D.	15 83	—		» sul compenso di diritti sul caricatore di Sciacca, chiesto dal cav. D. Corrado Inveges e Valguarnera.....» 217
—		—		» sul compenso del diritto sui porci pascolanti nel territorio di Novara, chiesto da Donna Caterina Vannucci e Gioeni, e consorte.....» 248
—		—		» sul compenso dei diritti di molitura nel molino di Malvello, chiesto dal monistero della Immacolata Concezione di Palermo.. .....» 221
—		—		» sul compenso di tre annue rendite sopra uficî in Noto, e Caltagirone, chiesto dal principe di Cassaro.....» 229
Rip.Duc.	213 13	Rip.Duc.	672 »	

RENDITA PERPETUA	RENDITA VITALIZIA		
Rip.Duc. 213 13	Rip.Duc. 672 »	Decisione sul compenso del diritto di palangaggio nella città di Messina, chiesto dal Consolato di mare e terra di Messina .....pag.	231
—	—	» sul compenso della segrezia di Caltagirone, chiesto dal barone D. Pietro Aprile»	232
D. 405 »	—	» sul compenso degli ufici di maestro notaro segretario del senato di Messina, chiesto dal principe di Collereale.....»	238
—	—	» sul compenso di diritti sull'estrazione de' frumenti e legumi dal caricatore di Termini, chiesto dal monistero di s. Chiara di Termini»	239
—	D. 240 »	» sul compenso dell'uficio di regio custode di porta doganella, chiesto da D. Cesare Emmanuele.....»	241
D. 370 »	—	» sul compenso della segrezia di Randazzo, chiesto da D. Blasco, e D. Filadelfio Ciancio.....»	243
—	—	» sul compenso dell'uficio di maestro notaro del grande almirante, chiesto da D. Gio. Battista de Contreras »	253
—	—	» sul compenso di ufici aboliti, chiesto dal comune di Siracusa.....»	257
D. 76 46	—	» sulla ricognizione del titolo di due annue rendite, l'una sulla segrezia di Taormina e l'altra sulla segrezia di Castroreale, chiesta da Donna Francesca Rizzari....»	262
—	—	» sul compenso delle maestre notarie di Terranuva, chiesto dal comune di Terranova .....»	266
—	—	» sul compenso di diritti aboliti in s. Fratello, chiesto dal principe di Palagonia. »	269
Tot. Duc. 1064 59	Tot. Duc. 912 »		

I Appendice.

Decisioni pronunziate nel primo e secondo semestre del 1842, approvate con Sovrani Rescritti posteriori alle precedenti pubblicazioni.

Decisione sul compenso di censi sopra suoli di case negli stati di Palma, e Torretta, chiesto dagli eredi del principe di Lampedusa . . . . . pag. 278
« sul compenso di censi sopra suoli di case in Floridia, chiesto dal Principe di Partanna . . . . . » 280
« sul compenso di censi sopra suoli di case in S. Cataldo, chiesto dalla principessa di S. Cataldo . . . . . » 282
« sul compenso per censi sopra molini, e terre in Calatafimi, chiesto dalla deputazione della redenzione de' cattivi » 284
« sul compenso per censi sopra molini e terre in Calatafimi, chiesto dal cavaliere D. Gioachino Mollica . » 286
« sul compenso pel diritto di celebrare il mercato detto di S. Gregorio nel comune di Vizzini, chiesto dalla chiesa madre di Vizzini . . . . . » 288

II Appedice.

Sovrano rescritto, col quale si prescrive che le istruzioni dal 17 marzo 1819 siano l'unica norma per tutte la liquidazioni cha rastano a farsi . . . . . » 292

Digitized by Google

2° Semestre 1842.

1 luglio 1842.

Sulla domanda del principe di Cerami da Catania, per compenso di diritti aboliti nello stato e terra di Cerami.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Domenico Russo Asmundo, nella qualità di principe di Cerami, espone, che per effetto di antiche concessioni possedeva egli in feudo lo stato e la terra di Cerami, per i servizî prestati e per causa di prezzo; e che godeva quindi i diritti di baglia, acatapania, maestra notaria, dogane, salti d'acqua, diritto sulla macellazione, zagato, segrezie, ed altro nel feudo stesso; i quali diritti ha esercitato fino al 1812. Ne domanda perciò il compenso.

Ad oggetto di avvalorare la sua domanda esibisce i seguenti documenti:

1° Un privilegio del Re Martino del 22 agosto 1393, estratto da una raccolta di diplomi esistenti nella pubblica biblioteca di Palermo, con cui si restituisce a Guglielmo de Russo il feudo di Cerami, confiscato e posto sotto l'amministrazione di un regio delegato, quale *muccio di fermo*; e si concede di nuovo in considerazione di servizî prestati;

2° Un altro privilegio del 1396, con cui lo stesso Re Martino assolve dal misfatto di fellonia il Guglielmo de Russo, e gli riconcede lo stato di Cerami.

Un tal privilegio è inserito nell'atto d' investitura dato a Ponzio de Russo nel 23 marzo 1455. Nel privilegio del 1396 trovasi detto, che per aver fornito il Guglielmo gente d'armi ed once 300 pei bisogni della corona, di nuovo si concedeva in baronia perpetua la terra ed il castello di Cerami in cambio della terra o del castello di Santafeladella.

Ha esibito ancora tre contratti di locazione, uno della baglia dogana ed acatapania del 19 luglio 1796, e duo del dazio del macello dei 12 dicembre 1795 e 5 aprile 1798.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se la domanda del principe di Cerami fosse nei termini da dover' essere ammessa;

Ed ha considerato:

Che il Real Decreto del 29 novembre 1833 dispose, che se fra due mesi dalla sua pubblicazione non si fossero presentati alla gran Corte dei conti i titoli e le domande per liquidaziono, ai termini del Sovrano Rescritto articolo 4° delle istruzioni del 17 di marzo 1819, decaderebbero dal loro diritto coloro, che potrebbero domandarla per legge;

Che veruna novella proroga ad un tale ultimo termine non è stata conceduta dall'altro Real Decreto degli 11 dicembre 1841, nè veruna riabilitazione accordata a coloro, che per avventura si trovassero precedentemento decaduti dal diritto di domandar compensi;

Che il principe di Cerami confessa egli stesso di essere cessato l'esercizio dei diritti, dei quali desidera la liquidazione, fin dal 1812;

Che da quell' epoca fino al 23 marzo 1842 niuna domanda fu da lui presentata alla gran Corte dei conti;

Che quindi risulta evidente non potersi giovare delle disposi-

zioni contenute nel lodato Real Decreto degli 11 dicembre 1841: e però essere la sua domanda inammessibile;

Ancora ha considerato, che quando pure si potesse discendere allo esame dei titoli presentati dal richiedente, si vedrebbe come niuna ragione di compenso gli attribuissero ; imperocchè la feudalità per la legge parlamentaria del 1812 è stata abolita senza compenso: e solo sono da compensare i diritti proibitivi e privativi , qualora sia intervenuto un giudicato , ovvero una convenzione col comune o i singoli, ed i diritti angarici, qualora fossero stati specialmente per prezzo acquistati;

Che nella specie non vedesi nè giudicato , nè convenzione, nè ragione di prezzo di speciali diritti. Il privilegio del Re Martino del 1393 non fa che togliere il sequestro per confisca imposto sul fendo di Cerami, in considerazione dei servizi prestati dal feudatario , e l'altro del 1396 assolve dal misfatto di fellonia Guglielmo de Russo. E comunque nella riconcessione del 1396 si fosse fatta menzione della gente d'armi fornita , delle once 300 somministrate, e della permuta della terra e del castello di Santafeladella, pure non fu ciò ragion di prezzo, nè di alcun diritto angarico, nè di speciali privative; per il che, non essendosi conceduto che la giurisdizione feudale sulla terra ed il castello, e lo esercizio della prerogativa signorile, non occorre alcuna delle condizioni di diritti specialmente compensabili;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 18 luglio 1842.

---

1 luglio 1842.

Sulla domanda del barone D. Gaspare Palumbo Furnari, diretta a chiedere compensamento per l'abolito uficio di credenziere di peli e merci della dogana di Palermo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Gaspare Palumbo Furnari, con domanda presentata a 30 luglio 1830, chiese l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso, per la conseçuzione del soldo e degli emolumenti annessi all'impiego di credenziere di peli e merci della gran dogana di Palermo, perduto in conseguenza dei nuovi sistemi di amministrazione doganale, non che per lo soprassoldo di annue once 120 concedutogli col real dispaccio del 22 aprile 1812, e per la continuazione di esso.

In appoggio di tale domanda veggonsi fra le carte esibiti i seguenti documenti:

1° Real dispaccio del 14 dicembre 1804, con cui fu ordinato di togliersi perpetuamente dalla classe dei vendibili l'uficio di credenziere di peli e merci della gran dogana di Palermo, e venne il detto uficio da S. M. conferito al barone D. Gaspare Palumbo, che aveva fino a quel tempo lodevolmente coverto l'impiego di amministratore dei ferri in Napoli;

2° Real dispaccio del dì 8 ottobre 1800, con cui era stato precedentemente nominato il barone Palumbo alla carica di amministratore dei ferri in Napoli, in considerazione degli ottimi suoi requisiti di talenti probità ed onoratezza, e per un contrassegno della sovrana soddisfazione, per la maniera con cui erasi distinto nel real servizio;

3° Real dispaccio del 22 aprile 1812, con cui S. M., in considerazione di quanto aveva riferito la suprema Giunta delle dogane, intorno agli averi maggiori che godeva da prima il barone Palumbo nella carica di amministratore dei ferri in Napoli, ed alla tenuità degli emolumenti annessi all'impiego di credenziere, gli ac-

cordò un soprassoldo di annuo once 120 sugli introiti doganali, insino a che non fosse stato provveduto d'un impiego corrispondente, con avergli inoltre conceduta una liberanza di once 200;

4° Partita di banco di once 10, 9, 8, a favore del barone Palumbo, per la scadenza di maggio 1830 delle once 11, 15, al mese dovutegli come impiegato ch'era nella gran dogana, *ed oggi come superante;* il tutto come più diffusamente rilevasi dalla liberanza di n. 2916;

5° Certificato del razionale della gran dogana di Palermo, con cui contestavasi, che il barone Palumbo, qual credenziere di poli e merci, godeva il soldo di oncia 1, 15, mensuale, ed il soprassoldo di once 10 al mese.

La gran Corte dei conti, con deliberazione del 27 luglio 1831, considerando, « in ordine al titolo del barone Palumbo, che sia lo « stesso poggiato sopra un real dispaccio del 14 dicembre 1804, « relativo ad altro precedente del dì 8 ottobre 1800; »

« Che in quanto alla classe alla quale tale titolo si appartenga, « sia da porsi mente alla circostanza che l'uficio, di cui si chie- « de il compensamento, fu al mentovato barone concesso invece del- « l'altro di amministratore dei ferri, che prima eragli stato con- « ferito da S. M. poi servizî distinti da lui prestati; laonde a que- » sta prima concessione sia da riferirsi la causa della seconda; »

« Che con tale dato, essendo stato col primo real dispaccio de- « gli 8 ottobre 1800 conferito al barone Palumbo l'uficio, per es- « sersi sempre distinto nel real servizio, ed in contrassegno della « sovrana soddisfazione, sembra, che senza tema di dubbio possa « riferirsi il di lui titolo alla classe delle concessioni rimunerato- « rie miste; perciocchè ai termini dell'articolo 7° delle citate reali « istruzioni, la causa rimuneratoria mista è quella, in cui i ser- « vizî siano stati vagamente enunciati, e con parole che vanno « piuttosto di stile; »

« Considerando infine, che, giusta il disposto dell'articolo 3° delle « cennate istruzioni, debba aggiungersi alla somma netta dei pro- « venti il soldo che percepiva il possessore dell'uficio, che nella « specie si era in once 18 annuali, aumentato da S. M. di altre « once 120 annuali con real dispaccio del 22 aprile 1812; »

« Per tali motivi; »

« In conformità delle orali conclusioni del Procuratore generale « del Re sig. commendatore Della Rovere; »

« Ammette il titolo del barone D. Gaspare Palumbo Furnari « per ottenere dal 1 gennaro 1825 in poi, e durante la di lui vita » solamente, il compenso dell'abolito uficio di credenziere di peli « e merci della gran dogana di Palermo, e conseguire inoltre la « continuazione del godimento, non che del soldo in once 18 an« nue annesso al predetto uficio, ma ancora del soprassoldo in an« nue once 120 accordategli con real dispaccio del 22 aprile 1812; « e dichiara appartenere tale titolo alla classe degli ufici conce« duti a vita per causa rimuneratoria mista, e doversi fare la li« quidazione dei proventi di detto uficio, ai termini degli artico« li 3° e 15° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se, avuto riguardo alla natura dell'uficio, ed al titolo della correlativa concessione, possa farsi luogo al chiesto compenso;

Ed ha considerato:

Che a norma dell'articolo 17° delle istruzioni del 17 marzo 1819 ai possessori limitatamente di quelli ufici, che erano della classe dei vendibili, conceduti per una sola vita a causa meramente gratuita, doveva loro esser dato un altro impiego nella nuova organizzazione: e dove non avessero potuto esservi destinati, erano loro d'assegnarsi, vita durante, cinque decimi, o sia la metà della rendita vitalizia da liquidarsi giusta il disposto nell'articolo 3°;

Che l'uficio di credenziere di peli e merci della gran dogana di Palermo, per effetto della sovrana risoluzione contenuta nel real dispaccio del 28 dicembre 1804, venne perpetuamente tolto dalla classe dei vendibili, e con lo stesso real dispaccio fu l'uficio medesimo, sotto tale espressa caratteristica, conferito al barone D. Gaspare Palumbo, il quale aveva fino ad allora coverto lodevolmente l'impiego di regio amministratore dei ferri in Napoli;

Che trattandosi adunque di un uficio non più esistente nella classe dei vendibili, allorchè venne sovranamente conferito al ricorrente Palumbo, e per causa meramente gratuita, ai termini del citato articolo 17° delle istruzioni del 1819, non eravi non che diritto a compenso, ma nè anco ad aversi un altro impiego nella nuova organizzazione.

Ed è assolutamente estranea al caso la definizione di concessione per causa rimuneratoria mista adottata dalla gran Corte dei conti nella riferita deliberazione del 27 luglio 1831, sul motivo che la carica di regio amministratore dei ferri in Napoli era stata precedentemente conferita al barone Palumbo pei distinti servizi da lui prestati. Oltre che non è questa la carica, per la cessazione di cui si fosse per avventura chiesta la liquidazione del compenso, essendosi semplicemente enunciato nel dispaccio di nomina al nuovo uficio doganale del 28 dicembre 1804, di avere il ricorrente fino a quel tempo esercitato l' impiego di amministratore dei ferri in Napoli, è a porsi mente, che invano ricorrevasi alla collazione di cotale precedente impiego, per determinare la causa della concessione dell'uficio, ch'era stato dipoi conferito, e per l'abolizione di cui si domandava il compenso. Nulla aveva di comune la collazione dell' uficio di credenziero della dogana di Palermo, con la nomina precedente del 1800 alla carica di amministratore dei ferri in Napoli; e se pur l'atto di questa nomina avesse potuto per poco consultarsi, non era a considerarsi per causa rimuneratoria mista, secondo che si avvisò allora la gran Corte. A senso degli articoli 7° e 15° delle citate istruzioni del 1819, la concessione è a riputarsi di essere proceduta per causa rimuneratoria mista, qualora i servizi fossero stati vagamente enunciati, e con parole che vanno piuttosto di stile. Ma perciò appunto, è nel concetto istesso della causa rimuneratoria mista, che vi abbia dovuto essere nella concessione una enunciativa qualunque, benchè vaga e con parole di stile, di servizî prestati.

Or siffatta enunciazione, che strana cosa sarebbe il volersi ravvisare nel dispaccio del 1804, per la collazione dell'uficio di credenziere, non può nè tampoco indursi dal dispaccio del 1800 relativo alla nomina di amministratore dei ferri in Napoli; imperocchè in tale dispac-

elo non è già che si fossero genericamente enunciati dei servizi forse prestati dal ricorrente Palumbo, in modo da potersene dedurre la qualifica di concessione per causa remuneratoria mista, sì bene vi stà detto, che prendendo S. M. *in giusta considerazione gli ottimi requisiti di talenti di probità ed onoratezza*, di cui era quegli fornito, non meno che *lo zelo ed il particolare attaccamento, con cui si era sempre distinto nel suo real servizio*, si era determinato conferirgli la cennata carica di amministratore dei ferri in Napoli. Queste frasi lungi dall' importare alcun titolo di qualsiesi rimunerazione, o qualsivoglia generica o vaga enunciazione di servizi, non annunciano che una pura e semplice benemerenza nella persona, che il Re stimava meritevole della sovrana considerazione. Sarebbe veramente assurdo il confondere il titolo rimuneratorio di servizi prestati coi tratti della real soddisfazione e munificenza, che venivano da S. M. spiegati, in riguardo ai buoni requisiti ed al lodevol servizio del barone Palumbo;

Che d'altronde nell'articolo 69° del Decreto organico dell'amministrazione generale dei dazi indiretti in Sicilia, del 19 aprile 1826, fu disposto in riguardo a coloro (degli antichi impiegati), che non venivano nella nuova organizzazione considerati ad altra carica per ragione di età, o per altri acciacchi, o perchè superanti, di dover continuare a godere dei rispettivi soldi, restando in attenzione di destino fino a quando si verificassero le vacanze d'impieghi, ai quali fossero stati riputati idonei. Ed in effetto il ricorrente, nella qualità d'impiegato superante dell'antica gran dogana, trovasi tuttavia nella percezione di once 11, 15, mensuali, corrispondenti per once 10 al soprassoldo di annue once 120, statogli conceduto sugli introiti doganali col dispaccio del 22 aprile 1812, e per la rimanente oncia 1, 15, al soldo annesso all'abolito uficio di credenziere, come risulta dalla partita di tavola per ordinativo contabile della Pagatoria generale, e dal certificato, esibiti dallo stesso ricorrente;

Che trattandosi quindi di un uficio non compreso nella classe dei vendibili, conceduto per causa meramente gratuita, e non già per causa rimuneratoria mista, nè a perpetuità o più vite, ai ter-

mini degli articoli 16° e 17° delle mentovate istruzioni del 1819, non vi ha diritto ad alcun compenso in quanto alla cessazione dei proventi annessi all'abolito uficio di credenziere, essendosi, rispetto alla continuazione degli averi certi di soldo e soprassoldo degli antichi impiegati doganali superanti, provveduto generalmente col citato Decreto organico del 1826;

Che trovato insussistente ogni diritto a compenso per l'uficio di credenziere, sarebbe vano darsi corso alla liquidazione disposta dalla gran Corte dei conti ordinaria con la riferita deliberazione del 27 luglio 1831. Nè può fare ostacolo la già pronunciata ammessione di titolo, ed erronea determinazione di classe; imperocchè, secondo le istruzioni del 1819, e l'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841, consistendo in questa parte le attribuzioni della gran Corte come Commessione a ciò delegata, in un esame puramente economico e governativo, i cui atti non sono che dei semplici lavori di preparazione e di avviso a dover essere rassegnati alla sovrana approvazione, non è dubbio che si debba, prima che si ponga termine alla liquidazione definitiva del compenso, riesaminare, ed all'uopo correggere un equivoco, in cui siesi incorso nel primo stadio dell'ammessione del titolo; principio, che venne pure esplicitamente annunciato nel Sovrano Rescritto del 14 febbraro 1829;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Che, senza arrestarsi alla deliberazione presa dalla gran Corte dei conti in data del 27 luglio 1831, intorno all'ammessione del titolo, ed alla determinazione della classe, non sia da farsi luogo ad alcuna attribuzione e liquidazione di compenso, pei proventi annessi all'abolito uficio di credenziere di merci e peli della regia

dogana di Palermo, posseduto dal ricorrente barone D. Gaspare Palumbo Furnari.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1842.

---

8 luglio 1842.

Sulla domanda del monistero di Santa Caterina di Agosta, per compenso degli ufici di statera ed acatapania nel comune di Agosta.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'Abbadessa del monistero di Santa Caterina di Agosta, rappresentata da D. Antonino Cavallaro suo procuratore speciale, con supplica presentata nella segreteria di questa gran Corte delegata pei compensamenti, chiese l'ammessione del titolo, e la liquidazione del compenso degli aboliti diritti di statera e di acatapania di quel comune, posseduti dal monistero per donazione fattagli dal conte di Agosta D. Giovanni Antonio Marullo nel 1527, e percepiti sino all'epoca dell'abolizione, dei quali ne rivelò nel 1811 la rendita per once 75, 11, 10, annuali.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la enunciata domanda;

Veduta la legge parlamentaria del 1812, § 4, capitolo 1°, feudalità;

Veduto il Real Decreto del 30 novembre 1824;

Vedute le seguenti carte prodotte dal monistero in appoggio alla domanda, cioè:

1° Lettere di manutenzione di possesso spedite a 18 marzo 1570 dal Vicerè del tempo, e registrate nell'officio giuratorio di Agosta, colle quali fu ordinato a quei giurati di conservare e di-

fendere il monistero nella percezione e libero possesso dei mentovati diritti, sino allora goduti per donazione gratuita e caritatevole fatta in vantaggio del medesimo dal conte di Agosta, presso gli atti di notar D. Matteo Flamingo sotto il dì 3 agosto 1527;

2° Atto di affitto presso notar D. Alessandro di Dio del 31 agosto 1643 del diritto di statera, gabellato dal monistero a Spiridione Cannavà, per l'anno da settembre 1643 ad agosto 1644, per l'estaglio di once 42, 6;

3° Lettere patrimoniali del 4 ottobre 1729 dirette al proconservatore di Agosta, con ordine d'impedire le furtive immessioni dei generi e delle merci soggette al diritto di statera in pregiudizio del monistero, cui tal diritto era dovuto *ad pias causas*;

4° Altre lettere patrimoniali del 19 settembre 1746, colle quali fu incaricato il segreto locale, perchè, non ostante il sequestro appostovi in vigor di precedente ordine del 7 settembre 1743, mantenesse al detto monistero la percezione dei diritti di acatapania e staterato, dovutigli come sopra;

5° Copia del rivelo degli uficî di statera e mezza acatapania di Agosta, presentato da parte del monistero nel 1811, per la rendita di once 75, 11, 10, giusta l'ultimo atto di affitto del 20 settembre 1807;

6° Certificato del detentore dei libri dello stesso monistero, indicante i diversi atti di affitto dei mentovati diritti di statera e mezza acatapania, conchiusi dal 1796 al 1812, epoca dell'abolizione;

Considerando, che per la citata legge parlamentaria del 1812 gli uficî di acatapano restarono generalmente aboliti senza compenso;

Considerando, che in virtù dell'articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824 l'uficio di staterato, come una delle dipendenze doganali, venne riunito a contare dal 1825 alla regia dogana di Agosta, ed al monistero reclamante, nel caso che ne avesse avuto il titolo legale, non restava che il diritto a domandarne il compenso;

Considerando, che a produrre siffatte domande per compensi di diritti ed uficî aboliti, fu da S. M., con Decreto del 29 novem-

bre 1833, accordato ai possessori un termine perentorio di due mesi, scorso il quale, restando interdetta l'ammessione di qualunque istanza, quella del ricorrente monistero, non pria d'ora prodotta, incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine;

Considerando altronde sul merito, che manca il titolo di D. Giovanni Antonio Marullo conte di Agosta, come proprietario dei detti ufici, da cui procede la donazione al monistero richiedente;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 1 agosto 1842.

---

22 luglio 1842.

Sulla domanda del principe di Mola, per compenso di diritti nel comune di Mola.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sig. D. Giovanbattista Villadicane principe di Mola, rappresentato dal suo procuratore D. Francesco Valenti, con supplica presentata a questa gran Corte delegata pei compensamenti il dì 11 del precorso marzo, di seguito all'altra, che da parte del defunto suo padre D. Alvaro erasi a 26 giugno 1819 indiritta alla gran Corte dei conti ordinaria, ha esposto, che i di lui autori nel 1637 comprarono dalla regia corte il castello e la terra di Mola, coll'intero suo territorio, baglia, acatapania, privativa dei

molini, macellaria, zagato, mero e misto impero, carceri, giurisdizioni civile e criminale, facoltà di eleggere gli uficiali, il maestro notaro, ed altri; e quindi ha chiesto, che le piaccia disporre, onde venir liquidato l'importare degli ufici di acatapano, e delle maestre notarie civile e criminale, ed assegnarglisi il corrispondente compenso.

In appoggio alla domanda espressa nelle citate due suppliche, e in altra additativa presentata al Consigliere commissario, restano alligati i seguenti documenti, cioè:

1° Contratto stipulato presso l'ufficio di luogotenente di protonotaro a 16 settembre 1637, in copia conforme estratta dall'archivista dell'intendenza di Messina, in forza del quale fu nelle forme regolari venduto, per la somma di scudi 10000, al dottor D. Mario Cariddi, per la persona da nominare suoi eredi e successori in perpetuo, il castello e la terra di Mola, con vassallaggio, appartenenze antiche e moderne, ampie facoltà, non che di eleggere gli uficiali tutti, baglivo, maestro notaro, segreto, credenziere, ed altri, di costruire fondachi, molini, taverne, ed ogni altro edificio utile, e con tutte le autorità e i poteri alla regia corte appartenenti, che furono al compratore trasferiti coll'espressa clausola abdicativa in ampia forma, e con diversi altri patti, fra quali quello della ricompra in qualsivoglia tempo, dovendo, ciò verificato, restituirsene al compratore il prezzo negli scudi 10000 di unita al valore dei benfatti, da non eccedere la somma di scudi 2000;

2° Copia informe di lettere patrimoniali del 24 settembre 1637, diretto al capitano di Taormina, e in di lui assenza al segreto, per conferire al compratore Cariddi, o a di lui persona legittima, il materiale possesso della terra e del castello suddetto;

3° Copia conforme, estratta dal segretario del Consiglio d'intendenza di Messina, di un atto rogato a 20 novembre 1637 dal notaro D. Giovanni Scilla, col quale il dottor D. Mario Cariddi dichiarò, che la vendita suddetta fattagli dalla regia corte a 16 settembre 1637 appartenne sin dal principio al sig. D. Tommaso Marullo;

4° Copia conforme, rilasciata dall' archivista della cessata conservatoria generale, di una fede di banco del 20 novembre 1637, per la quale si contesta di essersi nel banco di Messina versato once 332, a compimento di once 4000, intero prezzo e capitale del detto castello e terra;

5° Atto rogato dal notaro D. Domenico Garufi di Messina a 22 agosto 1772, pel quale furono dal principe di Mola gabellati gli ufici di baglivo e di acatapano di quel comune, per anni quattro di fermo da settembre 1772, ed altri due consecutivi di rispetto, per lo estaglio di once 7 annuali;

6° Attestazione del detto notaro Garufi, che il principe suddetto a 29 maggio 1778 affittò il diritto di privativa a tener *pianca* e macellare, per anni quattro da settembre 1778 in poi, per once 2 annuali;

7° Altra attestazione dello stesso notaro, che a 10 settembre 1778 furono dal detto principe gabellati due mangani atti a travaglio, per anni quattro dal 1779 al 1782, per once 6, 7, 10, annuali;

8° Atto di affitto presso il notaro D. Giorgio Cacciola di Mola a 13 dicembre 1778, pel quale fu da quel principe gabellato il diritto di aprir bottega di zagato e di merci, per anni quattro dal 15 settembre 1778 al 15 settembre 1782, per once 2 annuali;

9° Altro atto come sopra del 2 luglio 1780 rogato dal notaro D. Domenico Garufi, in forza del quale gabellò il detto principe due molini siti in quel territorio, per anni quattro da marzo 1781 a febbraro 1785, per once 33 annuali;

10° Altro atto come sopra del dì 8 settembre 1781, pel quale furono gabellati dal detto principe il fondaco, e gli ufici di baglia ed acatapania per anni tre da settembre 1781 ad agosto 1784 per once 9 annuali;

11° Altro atto, che, in corso del contratto del 2 luglio 1780, fu stipulato a 5 settembre 1783, per cui i due molini rimasero in gabella per once 33 annue sino ad agosto 1787;

12° Relazione originale dell' ufficio della conservatoria dei registri di questo regno, rilasciata a 10 maggio 1812, colla quale si attestano le cose seguenti, cioè:

Che D. Francesco Marullo a 24 marzo 1654 prese la investitura feudale dello stato e della terra di Mola, per dichiarazione avutane dal di lui padre D. Cesare, erede e fratello di D. Tommaso morto senza figli, compratore di essa terra, per contratto presso il luogotenente di protonotaro a 6 settembre 1637, ed atto di nominazione in notar D. Giovanni Scilla a 20 novembre detto anno;

Che la suddetta terra fu incorporata al regio fisco da potere del detto D. Francesco Marullo, come commorante in Messina nel tempo della guerra;

Che seguitane la escorporazione a 25 luglio 1702, di seguito all'indulto generale accordato ai Messinesi, D. Cesare Marullo figlio del detto D. Francesco ne prese l'investitura a 27 gennaro 1705;

Che a 10 dicembre 1735 ne fu data l'investitura a D. Placido Marullo, per morte senza figli di suo zio paterno di tal nome, a cui spettava per morte dell'ultimo investito D. Cesare Marullo;

Che a 19 maggio 1744, per morte di D. Placido Marullo, i suddetti stato e castello passarono a D. Alvaro Villadicane;

Che a 20 dicembre 1759 se ne investì D. Giovanni Villadicane come figlio ed erede del suddetto D. Alvaro;

Che al D. Giovanni successe D. Mariano Villadicane per investitura del 1 aprile 1783, qual'erede universale dell'estinto D. Giovanni senza figli;

Che per la morte del detto D. Mariano a 27 gennaro 1812, fu convalidato in D. Alvaro Villadicane suo figlio primogenito il titolo di successione alla terra ed al castello di Mola;

13° Atto provvisionale della gran Corte civile del dì 1 febbraro 1814 ad istanza del principe, col quale, premesso che taluni naturali di Mola siensi negati al pagamento dei diritti di *pianca*, bottega, baglia, acatapania, fondaco, e zagato, sull'idea di essere stati compresi nei diritti privativi e proibitivi aboliti, si ordina al giudice di Mola di non far novità alcuna circa la esazione di tali diritti, poichè dessi, ai termini della legge parlamentaria del 1812 non sono tali, e quando anche lo fossero, deve sempre continuarsene la esazione per parte dell'ex-barone fino alla indennizzazione;

14° N.° tre conti, ossiano bilanci d'introito ed esito, resi a 16 dicembre 1788 e 29 aprile 1814 al principe di Mola dal suo governatore locale, relativi due all'anno indizionale 1787 e 1788, e l'altro al 1812 e 1813;

15° Fede autentica dell'uficio dello stato civile della città di Messina, contestante la morte del summentovato D. Alvaro Villadicane principe di Mola a 20 gennaro 1823.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda enunciata:

Veduto l'atto d'acquisto dello stato e della terra di Mola del 16 settembre 1637, ed ogni altro documento prodotto sull'oggetto;

Considerando, che per la legge abolitiva della feudalità del 1812 (cap. 1°, § 2 e 4) restarono soppressi senza compenso tutti i poteri e le giurisdizioni baronali, i meri e misti imperi, gli ufici di maestro notaro, di bajulo, di acatapano, ed ogni altro dipendente dalla prerogativa feudale;

Considerando, che dalla citata legge un'eccezione fu fatta alla generale abolizione per le sole maestre notarie; e che questa eccezione ebbe luogo nel solo caso, che non fossero esse provenienti da diritto signorile, ma da causa onerosa;

Atteso che la concessione delle maestre notarie in discorso a nome degli autori del richiedente non fu specifica, ma sì bene di conseguenza alla prerogativa baronale, derivante dal mero e misto impero attaccato nella vendita fatta loro dalla regia corte all'intero stato e terra di Mola, con tutte le formole e le frasi, ch'erano allora in uso;

Considerando, che i meri e misti imperi, per la legge già detta al citato § 2, cessarono nei possessori senza compenso, non ostante qualunque privilegio;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni,

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 6 agosto 1842.

---

29 luglio 1842.

Sulla domanda della Compagnia di Gesù, per compenso di diritti aboliti nel comune di Montalbano.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il padre D. Ignazio Siciliano procuratore di provincia della Compagnia di Gesù ha chiesto, nel 6 giugno 1842, a questa gran Corte delegata il compenso degli aboliti diritti di dogana e baglia sul comune di Montalbano.

Ha esposto, che lo stato di Montalbano fu concedutо dal Re Martino a D. Tommaso Romano in feudo, col peso del servizio militare: che i principi di Cattolica furono in seguito investiti della feudalità di Montalbano, e percepirono fino al 1814 le gabelle della baglia e della dogana: che la Compagnia di Gesù succedette nei diritti del principe di Cattolica sullo stato di Montalbano, per un atto di vendita fattane all'abolita Giunta dell'azienda gesuitica, il 14 gennaro 1805.

A fiancheggiare la sua domanda ha esibito i seguenti titoli e documenti:

1° L'atto d'investitura, data nel 1453 a Giovanni Romano nipote di Tommaso primo concessionario, del feudo di Montalbano, il quale è preceduto da copia del privilegio della concessione fattane dal Re Martino, nel 25 settembre 1396, al medesimo Tommaso. La concessione è per rimunerazione di grandi servizi pre-

stati sopra tutto nella ricuperazione del regno, nella quale, prima e dopo la venuta di Martino, si adoperò il Romano, con innumerevoli pericoli della sua persona, e spese. Non contiene novero specifico di diritti, ma le usate frasi generiche, che si osservano in tutte le simili concessioni feudali, cioè: « terram et ca-« strum montis Albani, cum vassallis, vassallagiis, ac omnibus « et singulis gabellis, redditibus, et proventibus, censualibus, ter-« ritoriis, aquis, aquarum decursibus, molendinis, molendinorum « saltibus, erbagiis, planis, pascuis, nemoribus, glandagiis, terris « cultis et incultis, et incolis, arboribus domesticis et silvestribus, « et juribus universis eorum debitis et consuetis; »

2° Tre certificati, estratti dall'archivio generale, del contratto di vendita dello stato e della terra di Montalbano, fatto dall'illustre principe di Cattolica alla regia corte, conto a parte dell'azienda gesuitica, dell'anno ottava indizione 1804 e 1805, in uno dei quali si osserva la vendita dell'uficio di maestro notaro delle corti civili, criminali, o di appellazioni, nell'altro quella della gabella della baglia, e nel terzo della dogana dello stato di Montalbano;

3° Un contratto di locazione della dogana fatto nel 1811 da D. Placido Mastropaolo, amministratore dell'università di Montalbano;

4° Altro del diritto di baglia del 1798;

5° Un ultimo finalmente del diritto di baglia, e guardiania dei seminati delli feudi della Montagna del 1809.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se la domanda della Compagnia di Gesù fosse da ammettersi:

Considerato, che la Compagnia di Gesù chiese il compenso dei diritti di dogana e baglia dovuti un tempo nel comune di Montalbano;

Considerato, che l'abolizione di tali diritti feudali ha avuto luogo per effetto della legge parlamentaria del 1812, sancita nel 1813;

Considerato, che, pel Real Decreto del 29 novembre 1833, fu accordato un termine perentorio di due mesi, per presentare alla gran Corte dei conti i titoli e le domande per la liquidazione, secondo le istruzioni sovrane del 1819;

Considerato, che veruna novella proroga non è stata accordata dall'altro Real Decreto degli 11 dicembre 1841, nè veruna riabilitazione a coloro che precedentemente si trovassero decaduti dal diritto di chiedere liquidazione di compenso di aboliti diritti;

Considerato, che la domanda della Compagnia di Gesù non è stata prodotta che nel 6 giugno 1842, e quindi è fuori i termini di ammessione;

Considerato, che anche quando si volesse rimontare al titolo di concessione originaria del 1396, e mettendo da banda ogni altro esame sulla successione della casa Cattolica al primo concessionario sig. Tommaso Romano, non se ne deriverebbe alcun titolo a compenso; imperocchè trattasi di diritti dipendenti dall' esercizio della prerogativa signorile, la cui concessione ebbe luogo senza prezzo, ma per semplice rimunerazione di servizi.

E però secondo l'articolo 10°, cap. 2° della legge parlamentaria non vi può esser luogo a compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 settembre 1842.

29 luglio 1842.

Sulla domanda del barone D. Gabriele Chiaramonte Bordonaro, per compenso del diritto di grana due a rotolo sulla carne nel comune di Canicattì.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Gabriele Chiaramonte Bordonaro il giorno 4 marzo 1842 presentò nella segreteria generale di questa gran Corte delegata una supplica, in cui, esponendo di godere il diritto di esigere grana due a rotolo sulla carne, che si smaltiva nel comune di Canicattì, previo l'anticipo di once 400 pagati al comune suddetto, chiese di liquidarsi in di lui favore il compenso da corrisponderglisi da chi di ragione, in surrogato ai diritti poggiati su titoli non controversi: ed ordinare, che il comune di Canicattì restituisca al petente le once 400, colonna per li grana due a rotolo sulla carne, ovvero stabilirne anche il corrispondente compenso; salvi restando ed illesi all'esponente tutti i diritti, ragioni, azioni, ed eccezioni, che gli competono come di legge, compreso espressamente quello di farsi restituire dal suddetto comune le once 400, colonna per il diritto delli grana due a rotolo sulla carne, ove la detta restituzione non sarà per ordinarsi, o non sarà concesso il corrispondente compenso per le dette once 400.

I documenti prodotti in appoggio alla detta domanda sono i seguenti:

1° La copia legale d'una transazione stipulata a 5 settembre 1804, tra il procuratore del principe di Cattolica ed il comune di Canicattì, in cui si enarra una lite agitata tra il barone Adamo procuratore del detto comune nel tribunale della gran Corte civile, contro il detto principe di Cattolica, per molti dazi che il principe riscuoteva in quel comune, pei quali si fecero progetti di accomodamento, che furono dal Tribunale del real patrimonio rimessi a quel civico consiglio, da cui si divenne a rettificarsi la transazione nel modo seguente:

« Primariamente, che sia lecito ad ognuno macellare ogni sorta « di carne senza pagare li grana due a rotolo, quali grana due « a rotolo possano esigersi dal barone dello stato, nel caso che « farà egli l'obbligazione della carne più vantaggiosa al calor del- « l'asta; e restando al miglior offerente, il barone suddetto deve « dare lo sborso, ossia colonna di once 400 a tal fine a chi sarà « il liberatario, e per mani del magistrato di esso anno, dovendo « approntare lo sborso in ogni mese di agosto; che passato detto « mese di agosto di ogni rispettivo anno non possa approntare lo « sborso suddetto, per l'acquisto delli grana due a rotolo sopra « la carne, dovendo principiare ad esigere li detti grana due a « rotolo dal giorno dello sborso, e ciò per frutto legittimo del suo « denaro, restando sempre franchi coloro che vorranno vendere « carne a particolari, come si ha praticato; »

« Secondo, che sia lecito ad ognuno poter formare ed aprire « fondaco per uso del pubblico, e quelli che vorranno andare al « fondaco baronale con sue vetture, non possano essere costretti « a comprare l'orzo ed il vino dal fondacaro, e quelli che non « vi anderanno, non fossero astretti a pagare il mezzo fondacag- « gio, come pel passato si è praticato; »

« Terzo, che sia del tutto abolita la gabella del trappeto col « diritto proibitivo, ed in conseguenza sia lecito ad ognuno for- « mare il trappeto anche per uso del pubblico; »

« Quarto, che non possano più esigersi li cinque mondelli di « frumento per ogni bove lavoratore, abolendosi questa contribu- « zione, ossia gabella detta della *cunta;* »

« Quinto, che si abolisca la gabella della gallina, la gabella così « detta della giornata, la gabella chiamata della mondezza, e la « gabella di vendere e comprare nocciole ed agrumi senza pagare « più gabella; e conseguentemente non possa detto illustre prin- « cipe esigere resti provenienti dalla *cunta*, gallina, giornata, e « dalla mondezza, restando solamente per conto di detto illustre « principe il diritto della gabella della conceria, a condizione di « doversi asciuttare lo scarno alla parte dell'oriente, e chiudersi « la porta che comunica in mozzo alla piazza, e la gabella dello

« zagato, ossia salume, coll'obbligo di tenere nei soli quattro za-
« gati tutta sorte di salume e caci per conto del pubblico, da
« vendersi secondo le mete da imporsi dal magistrato, previe le
« dovute liberazioni, con dare il barone dello stato ai liberatari
« un corrispondente sborso, ossia colonna, per così potere esigere
« detta gabella, come legittimo frutto del suo denaro, e, man-
« cando una tale provvisione d'ogni sorta di caci e salume, il
« magistrato possa avere la libertà di far vendere a qualun-
« que. »

Finalmente, che nella transazione da stipularsi tra detto illustre principe e detta signora baronessa, alla quale si costituisce procuratore a potere stipulare la detta transazione, colla facoltà di potere sostituire uno o più procuratori a suo beneplacito, con dovere inserire di parola in parola il presente consiglio per come sta, e da stipularsi per tutto luglio 7ª indizione 1804, ad effetto di dovere in questo frattempo ricorrere a S. M. pel suo sovrano assenso, per la validità di detta transazione, e non poterla rivocare gli eredi e successori di detto illustre principe, da inserirsi pure nella medesima.

Fu tal consiglio civico presentato al Tribunale del real patrimonio, il quale, previa la ricognizione fiscale, a 21 luglio 1804 prescrisse di stipularsi la transazione proposta, con che « la me-
« desima non possa affatto eseguirsi, se pria non verrà da noi
« approvata, previa la rivisione del regio fisco; » in seguito di che fu stipulata la detta transazione, ed in fine si legge: « Bene
« stat-Bongiardino fisci patronus; » sebbene Bongiardino era procuratore fiscale, non già avvocato fiscale, a cui corrisponde il *fisci patronus*.

Non sono state prodotte le lettere patrimoniali per l'approvazione di detta transazione, e perciò s'ignora se fossero state spedite;

2° La copia legale d'un' apoca del 19 novembre 1807, in vigor della quale furono pagate le once 400 al tesoriere del comune di Canicattì;

3° La copia legale d'un atto provvisionale, spedito d'ordine di

uno dei giudici della gran Corte civile di Palermo a 23 gennaro 1816, ad istanza del principe di Cattolica colla contraddizione della parte, con cui il principe suddetto fu mantenuto nel possesso dei sopra indicati diritti, in virtù della sopra trascritta transazione;

4° La copia legale di un atto del 19 giugno 1819, col quale il principe di Cattolica concesse ad enfiteusi al petente barone Bordonaro l'ex-baronia di Canicattì, pel canone di once 1700 annuali, da cui si vede, che il diritto di grana due a rotolo sulla carne, le once 400 colonna, ed il diritto dei zagati e conceria passarono nel barone Bordonaro;

5° La copia legale d'un'apoca del 5 luglio 1819, in virtù della quale il principe di Cattolica confessò d'aver ricevuto dal barone Bordonaro once 813, 29, per le colonne tutte della carne, degli orti, giardini, e fondaco, di pertinenza del detto principe nello stato e nella terra di Canicattì censiti al detto barone, giusta l'atto del 19 giugno 1819, che lodò ed approvò.

Dalla segreteria generale mi sono state passate due consimili di ordinanza spedita a 1 maggio 1842 dallo Intendente di Girgenti, colla quale prescrisse:

Primo, che la riscossione del dazio di grana due a rotolo sulla carne, che si vende, e che si esercita dal barone D. Gabriele Bordonaro, deve riputarsi come un abuso feudale contemplato nell'articolo 1° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ed in conseguenza cessata colla pubblicazione del citato Decreto, senza che abbia diritto a compenso veruno il detto Bordonaro;

Secondo, che il sindaco sotto la sua risponsabilità faccia cessare la riscossione, qualora si volesse continuare, facendone cerziorato il pubblico con apposito manifesto, di cui rimetterà il certificato della eseguita pubblicazione;

Terzo, che fosse dal sindaco interessato il decurionato, per deliberare il convenevole ai termini delle leggi amministrative, per iniziarsi il giudizio avverso il detto barone Bordonaro, onde venire obbligato a restituire quanto indebitamente è stato riscosso dal giorno della pubblicazione del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 fin'oggi.

Intanto da parte del detto barone Bordonaro mi è stata presentata una supplica, in cui acchiuse un verbale dell'usciere di Canicattì del 3 giugno 1842, con cui notificò al sindaco di Canicattì la domanda dal medesimo prodotta in questa gran Corte delegata.

Finalmente dalla segreteria generale mi è stata passata una memoria del sindaco di Canicattì, inviata dall'Intendente di Girgenti con foglio del 9 luglio 1842, nella quale, trascrivendo pria la domanda del barone Bordonaro, sommette indi alla gran Corte le di lui idee, che sono le seguenti, cioè:

Primo, che la transazione del 5 settembre 1804 manca della approvazione del Tribunale del real patrimonio, e perciò non ha esistenza legale, e deve riguardarsi come non avvenuta, nè può meritare esecuzione. La rivisione del fisco non è l'approvazione prescritta nelle lettere patrimoniali, ove espressamente si disse di non potersi la transazione eseguire, se non verrà prima approvata da noi, previa la rivisione del fisco. Nè il *bene stat* di Bongiardino procuratore fiscale nella transazione, può figurare per approvazione del Tribunale del real patrimonio; ed essendo così, tutto ciò che fu fatto in seguito, è nullo ed illegale, ed illegittimo il pagamento delle once 400 fatto al tesoriere di Canicattì. Tolto così di mezzo il titolo della transazione del 1804, si ricorre alle leggi parlamentarie del 1812, chiamandosi diritti feudali aboliti, come dichiarò lo stesso principe di Cattolica con lettera comunicata dal segreto ai giurati a 12 agosto 1812, e se ne trascrive tutto il tenore (1); e quindi se tali diritti erano stati

---

(1) La lettera del principe di Cattolica, inserita nella memoria del sindaco di Canicattì, è la seguente:

« Nella prima sessione parlamentaria tenuta in questa capitale, si è uni-
« formemente convenuta l'abolizione della feudalità: e tale nostra volontaria
« risoluzione è già stata confermata dalla sovrana sanzione. »

aboliti, o per lo meno rinunziati sin dal 1812, non potevano essere compresi nella censuazione del 1819 fatta al barone Bordonaro, e perciò costui non può avere diritto a compenso;

Secondo, che anche nella ipotesi che oggi la transazione dopo trenta anni si potesse rivestire delle forme equivalenti all'approvazione del soppresso Tribunale del real patrimonio, il risultato più favorevole al sig. Bordonaro sarebbe di riguardarsi la transa-

---

« Un sacrifizio di questa natura, fatto spontaneamente da noi baroni, ai « quali, e diritto di servizi interessanti resi allo stato, e diritto di somme « ingenti dai nostri antenati sborsati, ce ne rendea legittimi possessori, deve « convincere appieno la nazione intera, che se Iddio ci ha situati per sua « misericordia nei primi ranghi della patria, non tralasciamo di adempire « il più sacro dovere nel procurare d'innalzarla, e renderla non solo pari, « ma superiore ad ogni altro paese.»

« Ma l'opera non è mai degna di riconoscenza, o di pubblica approva- « zione, se ella non è compita del tutto.»

« Malgrado adunque che in uno degli articoli presentati a S. M. noi ci « riserbiamo ogni diritto di gabella baronale, e tutt'altro, che porta lucro « all'attuale stato di feudalità, pure doveroso sentimento di giustizia ed uma- « nitade deve guidarci a bandire lungi da noi l'abuso di un tale, abbenchè « legittimo, oramai barbaro diritto.»

« Pertanto v'incarichiamo, che manifestiate ai giurati di cotesta la ferma « mia intenzione di rinunziare ad ogni diritto angarico, che possa giuridi- « camente, essere riconosciuto per tale, qualunque ne sia la causa e la ori- « gine, da cui derivi. Affinchè però tale rinunzia ottenga da un lato il finale « scopo di sollevare le popolazioni di Sicilia, che sono state sinora sotto « il mio diritto di feudalità, e dall'altro non si defraudino i legittimi miei « successori del di loro patrimonio, destinino esse università, a scelta legale « con l'intervento del sindaco, persona di loro fiducia, che si porti ad ac- « cudire in questo archivio di mia famiglia, acciò fatto da essa, d'unita ai « miei savi, il più sollecito esame della legittima provenienza del diritto, o « prova dell'angaria, se ne possa da me distendere, per atto di pubblico « notajo, la rinunzia di seguitare a percepire la rendita di questa ultima « nella più ampia forma »

zione del 1804 come titolo soggetto a controversia, ma controversia evidente e di base, ai termini dell'articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841. Doveva perciò il barone Bordonaro, ai termini dell'articolo 4° di detto Real Decreto, adire i magistrati competenti nel termine di tre mesi dal dì della pubblicazione del detto Real Decreto, sotto pena di non essere ammessibile la domanda, e di cessare l'esercizio dei diritti senza pretensione di compenso: e non avendo ciò praticato è irremissibilmente decaduto;

Terzo, subordinatamente, che stante i riflessi precedenti la gran Corte dei conti delegata deve sospendere l'esame sul compenso, e rinviare il barone Bordonaro ai magistrati competenti, ai termini dell'articolo 7° del suddetto Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Quarto, si ripetono le stesse idee di sopra notate, e che perciò le once 400 non furono legalmente pagate, e si continua a pretendere, che per tale pagamento non si merita compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che il Tribunale del real patrimonio nella lettera del 21 luglio 1804, nel mentre che ordinò di stipularsi la transazione conchiusa tra il principe di Cattolica ed il comune di Canicattì, espressamente prescrisse di non potersi la stessa eseguire, se pria non sarebbe stata dallo stesso Tribunale approvata, previa la visione del regio fisco;

Che nell'atto stipulato, sebbene fosse intervenuto il sig. Bongiardino procuratore fiscale, tuttavia non fu in seguito provocata l'approvazione del Tribunale del real patrimonio espressamente riservata;

Che illegale in conseguenza fu il deposito delle once 400 fatto dal principe di Cattolica presso il tesoriere del detto comune di Canicattì;

Considerando, che il sindaco di Canicattì, a cui ad istanza del

petente fu notificata la domanda, di cui si tratta, in una memoria da lui presentata all'Intendente di Girgenti, e da costui rimessa a questa gran Corte delegata, fece espressa opposizione al titolo del petente, tanto perchè non fu ottenuta l'approvazione del Tribunale del real patrimonio, quanto perchè lo stesso principe di Cattolica, in seguito delle leggi parlamentarie del 1812, con lettera del 12 agosto 1812 comunicata dal segreto ai giurati di Canicattì, dichiarò che tali diritti erano stati aboliti, o per lo meno rinunziati, e quindi intende sostenere, che il dazio di grana due a rotolo sulla carne non potea essere compreso nella censuazione fatta dal principe di Cattolica nel 1819 al barone Bordonaro, il quale per detto dazio non può aver diritto a compenso;

Considerando, che le anzidette osservazioni rendono litigioso il titolo del petente, che deve essere prima deciso dal magistrato competente, e quindi nello stato presente non può la gran Corte pronunziare sul merito;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rinviarsi le parti innanti il magistrato competente, per decidersi prima sulla validità e legalità del titolo, su cui la domanda si fonda, per quindi pronunziarsi, se vi ha luogo, da questa gran Corte, come di regola.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 settembre 1842.

---

5 agosto 1842.

Sulla do m del comune di Mistretta, per compenso del diritto di segrezia, uficio di credenziere, e decime in Mistretta.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il comune di Mistretta, con domanda presentata a 15 giugno 1842, ha esposto, che la regia corte nel 1630 vendè a Gregorio Castelli la città demaniale di Mistretta, coi suoi casali, diritti, segrezie, e pertinenze tutte, per lo prezzo di once 32400. Che la città di Mistretta per reintegrarsi nel regio demanio impetrò dal Re di poter riscattarsi, facendo deposito nella tavola di Palermo del prezzo anzidetto sborsato dal compratore Castelli, come di fatto fu eseguito. Che a 12 aprile 1633 passò quindi la regia corte a vendere all'università tutto e quanto al detto conte Castelli era stato venduto, con essersi apposta nel contratto la condizione della ricompra. E che attesa l'abolizione di qualunque diritto feudale, e compreso nelle così dette segrezie, è il comune stesso nel diritto di chiedere il corrispondente compenso per gli aboliti diritti delle segrezie, credenzerie, decime, ed altri cespiti, a carico della tesoreria generale.

A giustificare tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Atto di compra e riscatto del 12 aprile 1633, con cui, atteso il già eseguito deposito delle once 32400 a nome di Gregorio Castelli, che aveva precedentemente comprata in feudo la città di Mistretta coi diritti tutti annessi, venne tale alienazione annullata, e reintegrata la università istessa nel regio demanio. Alla università furono venduti e trasferiti tutti i diritti e le giurisdizioni, che alla regia corte appartenevano, e che erano stati collettivamente venduti al precedente compratore Gregorio Castelli, e segnatamente le segrezie, i censuali, le gabelle, dogane, trazzere, decime, terze, terraggi, ufici di segreto e credenziere, ed altri cespiti;

2° Rivelo della gabella della segrezia, fatto dalla università di Mistretta nel 1748;

3° Atto di locazione del 26 giugno 1808 del patrimonio civico, comprese le regie segrezie;

4° Atto di fidejussione del 3 novembre 1815 prestata dai gabelloti a favore del comune, fra l'altro per lo arrendamento delle regie segrezie.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se, avuto riguardo alla perenzione dei termini, ed alla natura dei diritti segreziali allegati, sievi per avventura luogo alla proposta domanda di compenso;

Ed ha considerato:

Che col Real Decreto del 29 novembre 1833 fu disposto, che se fra due mesi dalla pubblicazione di esso non si fossero presentati alla gran Corte dei conti i titoli e le domande per liquidazione di compensi, a norma dell'articolo 4° delle istruzioni del 17 marzo 1819, fossero rimasti decaduti dal loro diritto coloro, che per legge potevano domandarla. Nè mai il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ha mirato a riaprire novellamente i termini perentori per lo innanzi prefissi, o a farne venir meno gli effetti legali di decadenza già irrevocabilmente incorsi;

Che ad isfuggire la perenzione del termine utile di liquidazione, invano si allega da parte del comune di trovarsi, fra i piani di finanza del 1815, e precisamente sotto la rubrica *della nota dei ricorsi per compenso degli ufici comprati, e venuti meno per la nuova organizzazione*, compreso il magistrato municipale di Mistretta, per lo compenso di quella segrezia.

Cotale ricorso proposto allora in via economica, pubblicate di poi le istruzioni generali del 17 marzo 1819, doveva venire necessariamente legittimato in forma di regolare domanda, coi documenti giustificativi innanzi alla gran Corte dei conti, a norma

dello articolo 4° delle citate istruzioni, ove fu per modo di regola disposto, che per gli uficî di già a quel tempo aboliti, i possessori, che per le leggi in osservanza avessero rappresentato diritto a compenso, erano nell'obbligo di presentare fra il termine di due mesi, a contare dal 1 maggio 1819, i titoli di concessione con le rispettive domande di ammessione;

Che trattandosi quindi di diritti o cespiti segreziali cessati fin dal 1815, dopo la legge generale di abolizione sancita nel 1813, non già di diritti, di cui fosse per avventura perdurata la percezione fino alla pubblicazione del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841, la domanda tardivamente ora presentata a nome del comune di Mistretta per lo compenso di quella abolita segrezia incontra l'ostacolo invincibile della perenzione del termine nelle diverse preesistenti disposizioni sulla materia;

Che d'altronde, quando pur non ostasse la decadenza incorsa a causa della perenzione del termine utile a prodursi innanzi alla gran Corte dei conti la domanda di compenso, sarebbe a porsi mente, che il comune di Mistretta città situata nell'interno, la quale, mediante il rimborso del prezzo di once 32400, fu con l'atto del 12 aprile 1633 reintegrata al regio demanio della corona da mano di Gregorio Castelli, cui trovavasi venduta in feudo coi diritti tutti annessi, niuna ragione di compenso potrebbe mai vantare contro il regio erario per l'abolizione di quella segrezia; imperocchè con la legge del 1313 (dei consigli civici, cap. 3° § 3), nell'essersi abolite tutte le dogane interne del regno e le segrezie di qualunque natura, la cui esistenza si opponeva assolutamente al progresso delle industrie e dell'interno commercio, fu limitatamente riservato il diritto al compenso in favore dei *particolari*, che con titolo oneroso trovansi di possedere tali segrezie e dogane di terra; eccezione, che, e per la sua lettera, e nel suo spirito, non è da potersi invocare da quello stesso comune, a vantaggio dei naturali di cui ebbe luogo la soppressione dei diritti annessi alla interna segrezia di quel territorio, senza che il regio erario avesse alcun profitto ricavato dal fatto dell'abolizione delle segrezie di tal sorta;

Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 29 agosto 1842.

---

12 agosto 1842.

Sulla domanda del principe di Biscari e comp. per compenso di decime sui vini mostali, decime di vettovaglie, ed altro nei comuni di Limina e Roccafiorita.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Biscari D. Ignazio, e cav. D. Roberto Paternò Castelli domiciliati in Catania, con domanda presentata a 24 marzo 1842, hanno esposto, che la casa del principe di Cattolica possedeva diversi diritti signorili, decime di vini mostali, decime di vettovaglie, ed altro, dovute da non pochi naturali di Limina e Roccafiorita, provincia di Messina, venduti agli autori di Cattolica dalla regia corte, come han detto risultare dal corrispondente contratto del 5 marzo 1559.

Che per l'abolizione di tali diritti e decime di vini mostali, di vettovaglie, ed altro, essendo in diritto la casa Cattolica a chiederne il compenso dal regio erario, ne propose innanzi alla gran Corte dei conti delegata pei compensamenti analoga domanda ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Che essi esponenti nel 1828 riportarono dagli eredi Cattolica l'assegnazione, cioè: il principe di Biscari delle decime delle vettovaglie ed altro, pel capitale di once 1040, ed il cav. D. Ro-

berto delle decime mostali pel capitale di once 720, dovute tutte le decime e i diritti anzidetti dai naturali di Limina e Roccafiorita.

E poichè l'interesse degli esponenti è uguale a quello della casa Cattolica, come condomini di tali diritti han chiesto, che nel liquidarsi il compenso dovuto agli eredi Cattolica, ne sia ad essi loro attribuita la parte rispettiva.

In sostegno di tale domanda han dichiarato volersi avvalere degli stessi documenti presentati dagli eredi Cattolica, avendo solo esibiti i due rispettivi atti di assegnazione del 6 e 23 agosto 1828.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha considerato:

Che non esiste nel fatto la domanda, che dicesi dai ricorrenti essere stata presentata dal principe di Cattolica, per lo compenso dei diritti di decime dovute dai naturali dei comuni di Limina e Roccafiorita, e alla quale essi han dichiarato di rimettersi per l'attribuzione della rata corrispondente.

Tutt'altro obbietto hanno avuto le domande prodotte dal mentovato principe di Cattolica;

Che d'altronde, all'infuori degli atti di assegnazione del 1828, non si è dai ricorrenti presentato alcun titolo giustificativo delle loro domande;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 5 settembre 1842.

---

12 agosto 1842.

Sulla domanda di D. Salvatore Cannata, Donna Caterina, Donna Elisabetta, e Donna Marianna Vajola, per compenso della gabella detta del rotolo in Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con domanda presentata nel dì 5 marzo 1842, D. Salvatore Cannata, le sorelle Donna Caterina e Donna Elisabetta Vajola, e Donna Marianna Vajola in Nocerino chieggono la liquidazione del compenso della gabella del così detto diritto del rotolo nel tenimento di Messina e suoi villaggi; qualora la gran Corte dei conti delegata opinasse di essere stato tal diritto colpito dalla legge del 1812, e dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

A giudicare del merito di siffatta domanda fa d'uopo conoscere, che nel 24 di luglio 1453 Rainiera Perbolit ottenne dal Vicerè Ximene de Urrea diploma, col quale si riconfermava in favore di lei, e dei suoi eredi de *suo corpore* legittimamente discendenti, la concessione in feudo del diritto del rotolo, *la raxuni di lu rotulu*, sulle carni, che si macellavano in Messina, coll'obbligo di militar servizio, o sia di once 20 per ogni uomo armato. Quale concessione era stata precedentemente fatta agli antenati di essa Perbolit, che se ne ritrovava in possesso, sebbene smarrito ne avesse il titolo. Non vi fu sborso di prezzo, ma nel diploma si leggono vagamente enunciati i servizî prestati alla regia corte da detta Perbolit, e dai suoi maggiori.

Il diritto, o gabella di che si tratta, dopo diversi passaggi ed investiture, pervenne a D. Domenico Foti nel 1585, quando per due sentenze uniformi, l'una della regia udienza di Messina del 25 agosto 1784, e l'altra in grado di appellazione del 13 dicembre 1785, fu esso aggiudicato a D. Filippo Vajola e consorti creditori del Foti in once 1500 circa. E D. Filippo Vajola prestò il giuramento di fedeltà ed omaggio, e ne ottenne solenne investitura, siccome risulta dall'originale diploma spedito sotto il dì

26 giugno 1803; nel quale diploma il diritto in discorso non altrimenti va qualificato, che come *feudum, sive jus feudale.*

I ricorrenti asseriscono, che per decisione della gran Corte civile di Messina del 25 luglio 1826 fu dichiarato spettare la metà del suddetto diritto a D. Salvatore Cannata, rimanendo l'altra metà a beneficio dei signori Vajola; e che tale gabella in epoca posteriore al 1812 fu sempre riconosciuta come regia imposizione, in modo che fu rivelata, e soggetta al contributo fondiario con riportarsi nei nuovi catasti. Si fanno quindi a sostenere, che essa non rientri nella classe dei diritti signorili e baronali, nè tampoco segreziali, ma che si debba per regia imposizione riguardare, non compresa perciò nelle disposizioni della legge del 1812, e del Real Decreto degli 11 dicembre 1841. In conferma di che aggiungono, che esiste una sentenza del Tribunale civile di Messina del 22 novembre 1831, divenuta oramai cosa giudicata, colla quale furono respinte le pretese dei macellai, che sostenevano angarico ed abusivo il diritto, di cui è parola, e venne al contrario ritenuto dover esso considerarsi qual regia imposizione non abolita.

Di questa sentenza però non vi ha alcuna giustificazione negli atti.

Conseguentemente i ricorrenti si fanno a chiedere la liquidazione del compenso in linea subordinata, cioè, nella ipotesi che la gran Corte credesse applicabile alla gabella in parola il ripetuto Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

All'uopo assumono, che l'antica concessione processe per causa onerosa e rimuneratoria, attesi i servizî prestati nelle guerre, e le spese ingenti erogate, e che la valutazione di siffatti servizî possa desumersi dall' osservare, che il diritto di esazione sulla macellazione della carne dava nel 1812 la rendita annuale di once 240, la quale deve ora riputarsi maggiore, essendo aumentato colla popolazione il numero dei macelli.

Alla domanda vanno uniti i seguenti documenti:

1° La sopradetta concessione del 24 luglio 1453;

2° La relazione del conservatore Fiore del 20 giugno 1803 di

tutti i titoli di riconcessione, e della investitura della gabella del rotolo;

3° Il diploma del 26 giugno 1803 d'investitura a pro di Filippo Vajola;

4° La sentenza della Regia Curia delle appellazioni di Messina del 13 dicembre 1785;

5° Un attestato degli 11 febbraro 1842 del percettore di Messina, che, vista la plana delle rendite civili, certifica, che i signori Vajola rivelarono una rendita detta del rotolo, cioè, di quattro rotoli sopra la carne che si vende, per la rendita di ducati 240;

6° La vendita di alcuni macelli fatta nel 1808.

Indi i signori D. Salvatore Cannata e consorti hanno presentato al Consigliere commissario copia di una sentenza del Tribunale civile di Messina del 22 novembre 1831, della quale altra copia, a richiesta del sig. Avvocato generale presso la Corte delegata, è stata trasmessa dall'Intendente di Messina, ed un atto di sequestro del 24 aprile 1841 rilasciato dalla percettoria a diversi macellai in danno dei richiedenti, per arretri di fondiaria gravitante ed imposta sul diritto del rotolo.

Con detti documenti gli esponenti intendono dimostrare, che la gabella detta del rotolo, consistente nella prestazione settimanile di rotoli quattro di carne per ogni macello, sia un dazio regio di proprietà degli esponenti medesimi, non compreso nella classe dei diritti feudali aboliti, o per lo meno un diritto abolito previo compenso.

Dalla sentenza sopraccennata risulta, che taluni macellai aveano domandato, contro il barone D. Paolo Colonna Romano, D. Salvatore Cannata, il convento di S. Francesco di Assisi di Messina, Donna Giuseppa Vajola, D. Matteo Battaglia, Donna Gaetana Vajola, Donna Marianna Nocerino, Donna Caterina e Donna Elisabetta Vajola, e D. Filippo Venzena, che si fosse dichiarato angarico ed abusivo, non che soppresso ed abolito il preteso diritto di rotolo e bilancia, ossia di rotoli otto di carne a settimana per ogni macello, rotoli quattro per la baronia del rotolo, e rotoli quattro per la bilancia.

Il Tribunale civile considerò, che dai documenti prodotti per parte dei convenuti sorgeva, che i diritti di rotolo e bilancia, per secoli esatti in Messina dai venditori di carne, non erano provenienti dalla prerogativa signorile; dapoicchè Messina era stata sempre demaniale: che propriamente nella loro origine furono imposizioni regie, e dall'autorità sovrana alienati a titolo oneroso agli autori dei convenuti: che in conseguenza non potessero comprendersi tra quelle angarie, delle quali, per prerogativa signorile, ne fu ordinata l'abolizione; e che se entrar dovessero nella classe di quelli, per li quali dovea aver luogo il compenso e la indennizzazione, non vi era luogo ad alcuna novità nello stato attuale. Quindi rigettò le domande degli attori.

Questa sentenza fu notificata agli attori suddetti per atto del 30 agosto 1833 ad istanza del barone D. Paolo Colonna Romano, e del convento di S. Francesco di Assisi. Non apparisce di essere stata notificata ad istanza dei signori Cannata, e Vajola.

Dopo l'anzidetto non sarà inutile il trascrivere le considerazioni, per le quali Re Alfonso si mosse a confermare in favore di Rainera Perbolit e suoi discendenti la gabella detta del rotolo. Queste sono le seguenti: « Cui supplicationi benignius inclinati, « nec non considerantes servitia, tam per antecessores ipsius Ray- « neriae serenissimis retro Principibus, divi recordii, quam per « ipsam Rayneriam serenissimo domino Regi praestita, quaeque « praestat ad praesens et in anthea speramus (volente Domino) me- « liora. Et quia nobis do possessione ipsius Rayneriae ab annis « triginta citra constitit, per depositiones testium numero legali « serio super hoc receptorum praedicta deponentium. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Presa ad esaminare la quistione, se la gabella detta del rotolo sia stata abolita con compenso o senza;

Ha osservato:

Che la detta gabella consistente nella prestazione settimanile di rotoli quattro di carne, che si riscuote da ciascun macellaio della città di Messina e suoi villaggi, sia dipendente dalla feudalità, perocchè in feudo era stata conceduta a Rainera Perbolit, ed a questo medesimo titolo ne ottenne la investitura l'autore dei richiedenti, Filippo Vajola, nel 1803;

Che essa venne quindi a cessare per effetto della legge abolitiva della feudalità sanzionata nel 1813, e senza compenso, perciocchè l'indennizzazione fu solamente accordata a quei diritti, che, sebbene angarici, fossero stati venduti dal Re, o pure derivassero da una convenzione corrispettiva tra l'ex-barone ed il comune o i singoli, o da un giudicato: circostanze, delle quali nessuna si verifica nella specie;

Che d'altronde, cessato l'obbligo del militar servizio, intuitivamente al quale erasi fatta la concessione, non vi sarebbe ragione a dover ottenere compensamento di sorta;

Che se vorrà dirsi, che la gabella del rotolo fosse stata in origine una regia imposizione, converrà osservare, che appartenendo essa al ramo delle segrezie e dei dazi interni, sarebbe rimasta del pari abolita senza compenso dalla legge parlamentaria del 1812, la quale, al cap. 3° sotto il titolo dei consigli civici, ordinò indistintamente la soppressione di tutte le segrezie, con doversene compensare il valore a quei particolari, che con titolo oneroso possedettero le segrezie medesime. Ma nella fatti-specie non vi ha titolo di tal sorta, che suppone lo sborso del prezzo o la prestazione di cosa equivalente, e solo nella concessione si leggono enunciati, in un modo assai vago e generico, i servizi prestati dalla Perbolit e dai suoi maggiori, la qual cosa procedeva di stilo in tutte le concessioni di simil fatta;

Che alle premesse osservazioni non formi ostacolo la sentenza del Tribunale civile di Messina del 22 novembre 1831, inopportunamente dai richiedenti qualificata per cosa giudicata, mentre non apparisce di essere stata dai medesimi notificata alle parti avverse; oltre a che il Tribunale non esaminò, nè poteva di proposito esaminare la quistione, se fosse dovuto il compenso; poi-

chè siffatta domanda non era stata portata alla sua decisione. Ma siccome i macellai, attori in quel giudizio, chiedevano la immediata cessazione della gabella detta del rotolo, qualificandola come diritto angarico abolito senza compenso, la qual cosa veniva dai contrarl impugnata, così il Tribunale, ritenendo, come era, subordinata alla quistione del compenso l'altra della cessazione della gabella, considerava, che non si dovesse fare alcuna novità nello stato attuale, e quindi rigettava la domanda principale. Il che in altri termini significa avere esso autorizzata la percezione della gabella, fintanto che non sarebbe stato risoluto, se fosse o pur no compensabile la gabella medesima;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Miutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 5 settembre 1842.

---

12 agosto 1842.

Sulla domanda del principe di Cattolica, pel compenso dell'estrazione in franchigia di salme 2500 frumenti ed altri cereali, e di quintali 1000 di vettovaglie dal caricatore di Siculiana.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Cattolica D. Francesco Antonio Bonanno e Moncada, nella qualità di erede universale beneficiato di D. Giuseppe Bonanno e Branciforte principe di Cattolica di lui genitore, con domanda presentata sotto il dì 11 marzo 1842, ha esposto, che pei segnalati servizi prestati dal regio consigliere Giberto Isfar, e per le ingenti spese fatte nello assedio di Atene e Madalone, il

Re Alfonso, con diploma del 25 novembre 1422, esecutoriato in Sicilia a 10 settembre 1425, gli concesse la facoltà di poter popolare il territorio di Siculiana precedentemente concessogli, costruirvi un castello, cingere la città di mura; gli concesse pure la giurisdizione civile ed il diritto di esigere in perpetuo, per esso e suoi successori, dagli abitanti i dazi e le gabelle, e riscuotere i dazi del porto di Siculiana.

Che con altro diploma degli 11 gennaro 1438, esecutoriato in Sicilia a 20 giugno di esso anno, lo stesso Re Alfonso, enunciando di avere al suddetto Giberto Isfar, ed ai suoi eredi e successori concesso tutte le gabelle di mare e terra spettanti alla regia corte sul castello, terra, e caricatori di Siculiana, o dubitandosi di non essere inclusa la gabella così detta delle quintalate, gliela concesse espressamente.

Che in seguito con altro real diploma del 25 febbraro 1447, enunciandosi i segnalati servizi prestati dal suddetto Giberto Isfar, e di avere a sue spese fabbricato una torre, un castello, ed il molo in Siculiana vicino Girgenti a vantaggio del regio erario, enunciandosi pure le concessioni dal medesimo precedentemente ottenute a 14 agosto e 10 dicembre 1420, 26 novembre 1422, 16 marzo 1425, 21 ottobre 1433, e quella del 1434, lo stesso Re Alfonso, confermando tutti i sopradetti privilegi, concesse al mentovato Giberto Isfar, ed ai suoi eredi o successori in perpetuo, la portulania del caricatore di Siculiana, la facoltà di ivi eleggere i vice-portulani, ed il diritto di estrarre in ogni anno dal detto caricatore la quantità di salme 2500 frumento ed altri cereali, franche di ogni diritto e dazio imposto ed imponendo, perchè fatta detta concessione a titolo oneroso.

Che in questo diploma dichiarò il Re, che se il riferito di Isfar ed i suoi successori risentissero qualunque molestia sui diritti come sopra concessi, doveano esser loro restituiti i 2500 fiorini di Aragona, o le altre somme pagate alla regia corte, ed essere indennizzati di tutte le ingenti spese fatte nella fabbrica del molo, e nel castello di Siculiana.

Che lo stesso Re Alfonso poi in un altro diploma del 18 no-

vembre 1452, facendo menzione di essere stato concesso a Giberto Isfar ed ai suoi successori il diritto di estrarre dal caricatore di Siculiana salme 2500 di cereali e 1000 quintali di cacio franchi di dazio o qualunque diritto, pretendendo il regio fisco sostenere di essere stata personale tale concessione, cioè, di potere il detto di Isfar estrarre in franchigia le proprie produzioni, e di non poterne trasferire ad altri il diritto, il prelodato Sovrano concesse espressamente la facoltà di poter estrarre le dette tratte e quintalate non solo al detto Isfar e suoi successori, ma anche a qualunque compratore che avrebbe causa dagli stessi, con potere anche estrarre le altrui vettovaglie nella detta quantità di franchigia.

Che la baronia di Siculiana, di unita ai sopraddetti diritti concessi a Giberto Isfar, passò in seguito per diritto successorio nella famiglia Bonanno dei principi di Cattolica, e gli individui della stessa ne sono stati nel continuo e legittimo possesso, avendone dalla regia corte in ogni passaggio ottenuto le investiture, sino all'ultimo principe D. Giuseppe Bonanno Branciforti, che se ne investì a 9 luglio 1798.

Che con dispaccio vice-regio del 3 settembre 1797, speditosi per via dell'abolito Tribunale del real patrimonio con la contraddizione del regio fisco, in occasione di essersi eccitate alcune contese intorno alla gabella dei diritti doganali marittimi sulla estrazione delle vettovaglie per fuori regno, il Tribunale suddetto nel dare alcune disposizioni intorno alla dogana di mare, riserbando i diritti al defunto principe di Cattolica di dimostrarne la comprensione nei suoi privilegi, ordinò, che fosse libera al medesimo, come sempre avea goduto, la facoltà di estrarre dal caricatore di Siculiana le 2500 tratte di cereali ed i 1000 quintali di cacio franchi di ogni dazio.

Ha esposto in secondo luogo esso ricorrente, che il consigliere Giovanni Villaraut, avendo rinunziato alla regia corte le once 180 d'oro annuali, che percepiva sopra tutti i caricatori di Sicilia, il Re Alfonso, intuitivamente a siffatta rinunzia, e per i segnalati servizi che con la sua milizia gli avea prestato, con real diplo-

ma del 30 aprile 1423 assegnò al suddetto di Villaraut, e suoi eredi e successori in perpetuo, grano uno annuale sul diritto, che la regia corte riscuoteva sulla estrazione di ogni salma di vettovaglie da tutti i caricatori di Sicilia.

Che pervenuta questa rendita per diritto successorio in Giovanna Villaraut del Bosco, se l'assentò con atto vice-regio del 1 aprile 1583, e nell'atto suddetto sono calendate tutte le precedenti investiture, ed i titoli successori. Questo grano uno in seguito pervenne per diritto ereditario nella famiglia dei principi di Cattolica: in fatti il principe D. Francesco Bonanno del Bosco ne ebbe la regia investitura a 3 settembre 1735, e poscia ne fu anche investito l'ultimo defunto principe di Branciforti.

Ha esposto il richiedente in terzo luogo, che la regia corte, con atto stipulato li 17 agosto 1641 presso notar Zamparrone di Palermo, per lo prezzo di once 564 vendette a Francesco Bonaventura, per la persona da nominare, e suoi eredi e successori in perpetuo, le regie segrezie e dogane della terra di Castellammare, con la facoltà di godere di tutti i diritti e privilegi, e con la facoltà di eleggere gli uficiali come gli altri regi segreti. Che il riferito di Bonaventura nominò in detta compra il principe di Roccafiorita D. Pietro Balsamo.

Che passarono in seguito dette segrezie e dogane per diritto successorio nella famiglia dei principi di Cattolica, per cui con dispaccio spedito li 24 febbraro 1793 dall'abolito Tribunale del real patrimonio, il principe D. Francesco Bonanno padre dell'ultimo defunto principe D. Giuseppe Bonanno Branciforte si assentò gli introiti delle tratte, e per i diritti di estrazione di Castellammare once 10, 23, 4, annuali perpetue di unita agli arretrati. Che in detto dispaccio sono calendati tutti i titoli di discendenza del primo acquisitore, e gli assenti precedenti.

Che tutti i sopraddetti diritti furono nel 1811 rivelati in occasione del catasto fondiario dall'ultimo defunto principe di Cattolica padre dell'esponente.

Che la legge parlamentaria del 1813, al cap. I° § 4, della feudalità, abolì gli uficî dipendenti dalla giurisdizione ex-baronale,

previo il compensò del capitale, ove si possedessero per causa onerosa. Cho al cap. 3° § 3, dei consigli civici, furono abolite tutte le dogane interne, ed i diritti segreziali, con doversene poi compensare il capitale o la rendita a quei particolari, che per avventura li possedevano.

Che in seguito con due Reali Decreti del 21 giugno 1819 vennero da S. M. aboliti i caricatori di Sicilia, ed i diritti che per lo innanzi si pagavano sulla estrazione dei cereali dai caricatori suddetti; essendosi nei riferiti Decreti ordinato di compensarsene ai proprietari la perdita, da liquidarsi ai termini delle reali istruzioni del 17 marzo 1819 per lo compenso degli ufici aboliti.

Che pubblicati gli anzidetti Decreti il defunto principe di Cattolica D. Giuseppe Bonanno Branciforte li 30 dicembre dello stesso anno 1819 fu sollecito produrre domanda innanzi la gran Corte dei conti, nella quale, enunciando le originarie concessioni degli ufici e diritti, che dalla legge parlamentaria e dai sopraddetti Reali Decreti erano stati in parte aboliti, chiese, che accordato gli fosse stato il corrispondente compenso.

Che venne in seguito emanato il Real Decreto del 30 novembre 1824, col quale furono aboliti tutti i diritti doganali di mare, come altresì il diritto di tratta sulla estrazione dei cereali e la portulania, ordinato essendosi di darsi ai proprietari il corrispondente compenso, a tenore delle sopraddette reali istruzioni del 17 marzo 1819.

Che dopo la pubblicazione del soppraddetto Decreto l'esponente, nella qualità di erede del defunto principe di Cattolica, altre cinque domande produsse innanzi la detta gran Corte a 2 gennaro e 6 novembre 1823, 9 febbraro 1826, e 24 marzo 1834, nelle quali, enunciando la principale domanda di compenso dal defunto suo genitore li 30 dicembre 1819 prodotta, in continuazione della stessa, chiese unitamente ai suoi fratelli e sorelle quotatari di riserba, che fosse a suo favore ammesso il titolo a pretendere il compenso degli ufici e diritti aboliti, che indistintamente in esse domande enunciò, con riferirsi alla classe dei titoli onerosi, e che fosse liquidato il compenso suddetto.

Che questo giudizio era rimasto pendente innanzi quella gran Corte, quando S. M. con Real Decreto degli 11 dicembre 1841 accordò un termine a tutti gli ex-baroni a chiedere innanzi la gran Corte dei conti la liquidazione del compenso di taluni diritti, che per effetto dell'abolizione della feudalità vennero a perdere, e che per lo innanzi aveano con giusto titolo riscosso.

Ciò premesso l'esponente, insistendo nelle sopraddette domande del defunto suo genitore, e da esso stesso prodotte innanzi la detta gran Corte, ed in continuazione delle medesime, chiede, che piaccia a questa gran Corte delegata, ai termini delle sovrane risoluzioni, pronunziare sulla legittima ammessione del titolo a chiedere contro il regio erario il compenso per causa onerosa, per gli infrascritti diritti ed ufici aboliti, cioè:

1° Per la libera facoltà che aveano di estrarre o fare estrarre da altri in ogni anno dal caricatore di Siculiana salme 2500 frumenti ed altri cereali, franchi di qualunque diritto di tratta, e di qualsivoglia dazio imposto ed imponendo;

2° Per la libera facoltà di estrarre e fare da altri estrarre in ogni anno 1000 quintali di vettovaglie, ossia caci, franchi di qualunque dazio e diritto di estrazione;

3° Per l'uficio di maestro portulano di detto caricatore di Siculiana, e per la facoltà di eleggere i vice-portulani e tutti gli altri uficiali nello stesso, e per la perdita di tutti i diritti ed emolumenti ai detti impieghi inerenti;

4° Pel grano uno che riscuotea sulla estrazione di ogni salma di frumento da tutti i caricatori di Sicilia.

Chiede altresì detto esponente, che piaccia alla gran Corte delegata pronunziare sulla legittima ammessione del titolo di chiedere contro il regio erario, o contro i comuni di Castellammare e di Siculiana, il compenso per causa onerosa per gli infrascritti ufici e diritti aboliti, cioè:

5° Per l'uficio di segreto di Castellammare, con i diritti ed emolumenti a detto uficio inerenti, e con la facoltà di eleggere gli uficiali;

6° Per i diritti doganali sulla estrazione ed immessione di generi, sia territoriali che per via di mare, in Castellammare;

7° Per la gabella e diritti delle dogane territoriali e segreziali di Siculiana, compresa la gabella sulla immessione del vino ed altri commestibili;

8° Per l'uficio di maestro notaro civile e giuratorio, e per altri ufici giurisdizionali del comune di Siculiana;

Ed infine chiede la liquidazione del compenso dovuto per l'abolizione di tutte le sopraddette otto rubriche di ufici, diritti, e cespiti, fissandone l'annuale ammontare in surrogato degli stessi, da pagarsi dal regio erario, ovvero dai comuni suddetti, e ciò di unita alle annualità arretrate a datare dal giorno della seguita abolizione sino all'effettiva percezione del detto annuale compenso.

In appoggio di siffatta domanda egli ha presentato i seguenti documenti:

1° Privilegio del Re Alfonso, in cui concedè a Giberto Isfar il diritto di estrazione li 25 febbraro 1447, confermato li 29 gennaro 1458.

Da questo privilegio, in cui se ne enunciano altri precedenti, rilevansi le cose seguenti:

Il Re Alfonso, ricordando i molti servizi lodevolmente prestati dal nobile e diletto suo consigliere e nobile Giberto de Isfar, in tempo di pace e di guerra, tanto nei reali domini che altrove, con grandi pericoli della sua persona, e dispendi di beni, e sulla considerazione di avere il medesimo, mediante privilegio, costruito nella marina e territorio di Girgenti, e nel luogo detto volgarmente Siculiana, una torre a proprie spese per la sicurezza dei sudditi colà transeunti, e delle massarie, con privilegio datato in Villalgueri li 14 agosto 1420 concesse la facoltà di estrarre ogni anno a metà colla regia corte dal caricatore di detta torre, quelle once 100 di tratte di frumenti dello sue massario annualmente, con altro privilegio concedute, in contemplazione dei servizi prestati dal medesimo in sostegno dello stato, sopra le tratte dei ponti e marine di Sicilia, da estrarsi anche a metà colla regia corte. Quindi per li cresciuti anzidetti servizi, e particolarmente in Sicilia, ove passò con decente comitiva di armigeri, con altro

privilegio dato nello assedio di Bonifacio li 10 dicembre 1430 aggiunse alle dette once 100 altre once 50, concedendo al medesimo Isfar, suoi eredi legittimi e discendenti, sotto debito e consueto militar servizio, la facoltà di poter trarre la detta somma di once 150 nelle tratte dei frumenti da estrarsi dal detto caricatore di Siculiana, come nel privilegio dato nel castello di Aversa il 12 novembre 1422 più largamente si contiene.

Con altro privilegio del 26 detto si ordinò al vice-portulano di Girgenti di lasciar la medesima assegnazione di once 150 esente da qualunque esecutoria, o mandato di qualunque sia autorità, e per qualunque siasi motivo.

Con lettera data in Gaeta il 21 ottobre 1433 confermò l'assegnazione in persona dei fratelli Giberto e Dalmazio de Isfar, sopra i caricatori di Siculiana, proibendo di potersi pignorare, rivocare, o diminuire il medesimo; lo stesso praticando con altre due lettere, datata la prima in Augusta il 16 marzo 1425, e l'altra nella Villa Sirie il 12 dicembre 1425, in vigor delle quali, in considerazione dei servizî prestati dai detti fratelli Isfar, e delle spese erogate da Giberto, e per aver questo ultimo a sue proprie spese riparato il castello, e costrutto la torre predetta, e per aver comprato un certo feudo, e per tante altre giuste considerazioni, esentò da tutti i pesi imposti sopra gli altri caricatori del regno la detta assegnazione di once 150, e l'altra di once 100 al detto fratello Dalmazio.

Con altro privilegio dato in Girgenti il 20 maggio 1434 fu concesso al medesimo Giberto de Isfar, che tutte le tratte, che per la consecuzione di dette once 150 si estraevano a suo piacere, o dalle marine del suo feudo di Monforte, o dal caricatore di Siculiana dichiarato ordinario per le suddette concessioni, siano franche da tutte le minute angherie, salvo il diritto dei lavoranti, e come la regia corte era consueta di praticare. In questo privilegio, confermandosi le precedenti concessioni, si adoperano le voci *gratiose concedendo et donando*.

Con privilegio del 20 luglio 1434 concesse in sua vita, ed a nome ed utilità propria, l'annuale estrazione dal detto caricatore

di quelle tratte 500, che a nome della regia corte in vigore di alcune reali lettere era solito di estrarre franche e libere da ogni diritto, eccetto quello dei lavoranti, e come in real nome, e della regia corte soleva estrarle.

Le suddette *concessioni, grazie, ed assegnazioni* vennero anche esentate da qualunque diritto e peso da imporsi sopra le assegnazioni dei ponti, in virtù di regio alberano dato in Palermo il 25 novembre 1434, d'un capitolo inserto nella esecutoria di detto alberano in Palermo il 1 marzo 1436, e di lettera in Porto Venere il 12 gennaro, inseriti in detta esecutoria. Inoltre in considerazione e per causa che il detto Giberto a sue proprie spese feco in beneficio del regno di Sicilia un piccolo molo con torre e fortezza nella marina del detto caricatore di Siculiana, per rifugio dei legni sudditi, e per preservarli dalle tempeste di mare ed invasione dei pirati, in contemplazione ed in ricompensa dei suoi servizi, con privilegio dato in Puzzoli il 13 marzo 1442 le predette 500 tratte concesse annualmente in sua vita, le accordò ai suoi figli, eredi legittimi, e discendenti in linea retta in perpetuo, colle stesse prerogative ed esenzioni; e per efficacia di detta grazia il detto Giberto, suoi eredi e successori furono costituiti padroni, e maestri portulani del detto caricatore, nel quale non si doveano più intromettere il Vicerè ed il regio portulano, se non in caso d'inopia dei regni, coll'obbligo di render conto del soprappiù delle 500 tratte, ed altre assegnazioni, che si estraevano dal caricatore, e colla facoltà di costituire il vice-portulano, deporlo, variarlo, e di avervi una giurisdizione civile, come quella del regio portulano sugli altri caricatori, esentando il caricatore in futuro da vendizione, pignorazione, imposizione di diritti, modificazione, e promettendo in caso di contravvenzione del Re e suoi successori, di *rifare ed assegnare la spesa della costruzione del detto molo, torre, castello, ed abitazione siculiana.*

Con altro privilegio della stessa data, per i molti prestati servizi confermò a lui e suoi eredi le anzidette assegnazioni, concessioni, e grazie, esenti da qualunque pignorazione, vendita, ed imposizione, ed altre imposte o da imporsi.

Con una nuova prammatica, ossia ordinanza generale sopra i porti e caricatori di Sicilia, fu stabilito il prezzo delle tratte nella valle di Mazara, ove è il caricatore di Siculiana, alla ragione di *terì 3 aragonesi* per ciascuna tratta, tal che vi si comprendevano i diritti dei grani e del terì uno da raccogliersi per il nobile maestro portulano e suo luogotenente della regia corte, ed il residuo di detto prezzo, detto terì e grana, da cedersi alle assegnazioni sopra i porti e caricatori medesimi.

Indi col suddetto privilegio del 25 febbraro 1447, considerandosi, che con tale prammatica veniva pregiudicato Isfar nelle suddette sue assegnazioni ricevute in rimunerazione dei servizî e delle spese erogate, riputandosi cedere in luogo di debito ed a titolo oneroso, si dichiarò non aver la medesima luogo ed effetto sul caricatore di Siculiana, e che per conseguire Isfar e suoi eredi la detta assegnazione di once 150, gli spettavano annualmente 4500 tratte, che coll'altra assegnazione di 500 tratte facevano 5000 tratte. E ridondando la estrazione di esse in grave pregiudizio del regio porto di Girgenti, per i molti servizî lodevolmente prestati, dietro assento del detto Isfar, e senza pregiudizio dei suoi privilegî, si permutarono dette assegnazioni di once 150 e 500 tratte, sotto debito e consueto militar servizio di once 20 per ciascun cavallo armato, in 2500 tratte, sotto la solita formola *concedimus, donamus, et elargimus ac transferimus, promittimus, et assignamus*, ed in cambio e compenso delle assegnazioni medesime, da estrarsi dette tratte dal medesimo, suoi eredi, e successori in ogni anno in frumento ed altri generi di vitto, per la metà delle quali, che poteva fare estrarre dal caricatore di Siculiana, dovesse estrarre 1250 salme da qualunque siano suoi territorî, e da quello del castello e casale di Recalmuto, e le altre 1250 tratte dai frumenti di Girgenti e suo territorio, e di altri più vicini al caricatore di Siculiana da Capo Blanco a quello di Isfar, a sua scelta e volontà dei suoi eredi, non ostante altre disposizioni in contrario; possedendo dette 2500 tratte esenti da ogni diritto di estrazione imposto o da imporsi, e *nel caso crescesse o diminuisse il prezzo delle tratte, sempre ferma dovesse restare la detta assegnazione in 2500 tratte.*

Nel detto privilegio fu rinnovato ad Isfar il diritto di maestro portulano e padrone di detto caricatore, e di eleggere il vice-portulano, coll'obbligo di sciegliere uno tra gli ufiziali della portulania, o il notaro del porto di Girgenti, o altro pubblico notaro a piacere, che intervenga nella estrazione, e noti le medesime per darsi conto del soprappiù delle 2500, che si estraeva di tratte in ogni anno ai maestri razionali del regno. Con lo stesso privilegio, dichiarato contratto inviolabile, e legge irrevocabile, poteva Isfar conseguire tutte le anzidette concessioni senza bisogno di esecutoria e mandato del Vicerè, ed altre autorità, e nel caso che qualche altra disposizione in futuro si opponesse alle medesime, il Re e suoi successori fossero obbligati a restituire realmente tanto quelli 2500 fiorini di Aragona soccorsi da Isfar per necessità del Re, che tutte le spese fatte nel castello, abitazione, torre, molo, e caricatore di Siculiana, rimanendo sempre detta grazia ed assegnazione intera ed intatta come nei suddetti privilegî si contiene, e quelli 500 ducati d'oro veneti, che per le stesse necessità della regia corte pagò al Re e per causa del presente privilegio e contratto, dandoli al tesoriere generale;

2° Regia investitura feudale di Vincenzo Isfar della baronia di Siculiana del 23 marzo 1491;

3° Regia investitura feudale del suddetto Isfar per le 1500 tratte e 1000 cantarate del caricatore di Siculiana e Capo-bianco del 20 luglio 1491;

4° Regia investitura di Giovanni Isfar per gli anzidetti cespiti degli 11 dicembre 1491;

5° Regia investitura feudale di Filippo Crispo del grano uno *de tareno baronum super extintionibus*, e del diritto di *quinta quintarum et granorum quatuor di lu incantu super juribus secretiarum* del 15 novembre 1530;

6° Regia investitura di Francesco Isfar del 9 marzo 1542 per la estrazione delle tratte 2500, e delle cantarate 1000 dai caricatori di Siculiana e Capo-bianco;

7° Regia investitura di Francesco Isfar Cruillas dei sopraddetti cespiti del 17 maggio 1553;

8° Regia investitura di Giovanni Isfar Cruillas dei sopraddetti cespiti, del 18 gennaro 1558;

9° Investitura di Francesco Isfar dei sopraddetti cespiti, del 7 marzo 1561;

10° Investitura di Giovanni Isfar dei sopraddetti cespiti, del 1 ottobre 1616;

11° Investitura di Giovanna del Bosco Isfar duchessa di Cattolica dei sopraddetti cespiti, del dì 8 gennaro 1622;

12° Investitura di Francesco del Bosco Isfar dei sopraddetti cespiti, e dello stato di Cattolica e baronia di Siculiana del dì 8 luglio 1642;

13° Investitura di Francesco del Bosco Isfar dei sopraddetti diritti di estrazione, del 16 settembre 1666;

14° Investitura di Tommasa del Bosco Sandoval principessa di Cattolica dei sopraddetti cespiti, del 14 dicembre 1669;

15° Investitura del principe di Cattolica Francesco Bonanno Isfar dei sopraddetti cespiti, del 12 maggio 1721;

16° Investitura del principe Giuseppe Bonanno Filangeri dei sopraddetti cespiti, del 24 dicembre 1740;

17° Investitura del detto principe Giuseppe Bonanno del grano uno detto dei baroni sulla estrazione, del 24 dicembre 1740;

18° Mandato di assento del maestro portulano ad istanza del principe D. Giuseppe Bonanno del grano uno sulla estrazione, del 7 agosto 1740;

19° Certificato della regia portulania delle concessioni fatte dal Vicerè al principe di Cattolica dal 1734 al 1776, per l'estrazioni annuali dal caricatore di Siculiana delle salme 2500 di frumenti prodotti dai suoi stati di Cattolica e Siculiana, con altrettante tratte 2500;

20° Certificato del caricatore di Siculiana per le simili estrazioni fatte dal principe di Cattolica dal 1734 al 1780;

21° Investitura presa dal principe D. Francesco Bonanno Borromei dei sopraddetti cespiti a 21 marzo 1781;

22° Investitura del grano uno dei baroni sulla estrazione, presa dal suddetto principe D. Francesco Bonanno, a 21 marzo 1781;

23° Dispaccio patrimoniale, in cui si permette al principe di Cattolica la estrazione delle tratte, diretto il cennato dispaccio al duca di Misilmeri amministratore dei beni del detto principe qual maestro portulano di Siculiana, del 24 settembre 1794;

24° Investitura presa dal principe D. Giuseppe Bonanno Branciforte della baronia di Siculiana, e dei sopraddetti cespiti a 9 luglio 1798;

25° Ordine vice-regio del 28 agosto 1798, che accordò al principe di Cattolica la estrazione delle tratte, giusta i suoi privilegi;

26° Real dispaccio, che accordò al principe di Cattolica la estrazione delle tratte, del 13 dicembre 1813, coll'assistenza ed intervento degli uficiali del caricatore di Girgenti;

27° Real dispaccio, che a norma degli antichi privilegi accordò l'eguale estrazione il 26 febbraro 1814;

28° Dichiarazione, fatta in cancelleria di questo Tribunale civile dal principe D. Francesco Bonanno, di accettare la paterna eredità, il 13 gennaro 1821.

Nel processo poi trasmesso dalla gran Corte dei conti ordinaria si contengono le seguenti domande e documenti:

1° Supplica umiliata a S. M. dal principe di Cattolica nel 1821;

2° Altra diretta alla gran Corte dei conti in data del 2 gennaro 1825;

3° Simile domanda del 9 febbraro 1826;

4° Simile domanda del 9 febbraro 1826;

5° Simile domanda del 24 marzo 1834;

Tutte le dette domande sono collettivamente relative a quei diritti, pei quali ora si ripete la domanda del compenso;

6° Privilegio del dì 11 gennaro 1438, esecutoriato in Palermo a 20 giugno detto anno. Con questo privilegio il Re Alfonso, ricordando di avere con *opportuno privilegio* conceduto e donato graziosamente a Giberto de Isfar milite e maestro portulano, ed ai di lui eredi e successori, per i suoi meriti, tutte le gabelle di mare e di terra spettanti alla regia corte sopra il castello, feudo, e caricatore di Siculiana, ordinò che nelle gabelle stesse si comprendesse ancora quella delle cantarate; e con un capitolo di me-

moriale dato in Capua a 26 maggio, siccome queste gabelle servivano a Girgenti, restrinse la estrazione di tali cantarate dai suoi caricatori a mille, potendole comprare e trasportare dal territorio di Girgenti, e da ogni altra parte, eccetto che non fossero riposti in magazzino dentro la città di Girgenti;

7° Privilegio dato in Castelnuovo di Napoli sotto il dì 28 dicembre 1452, con cui il Re Alfonso confermò a favore di Isfar, suoi eredi e successori, e dei suoi o loro compratori ed aventi causa, per li servizi lodevolmente prestati da esso Isfar, e per grazia speciale, il diritto già conceduto della estrazione delle 1000 cantarate e delle 2500 tratte dal porto e caricatore di Siculiana. In detto privilegio si cennano le istanze fiscali fatte per dichiararsi tali concessioni personali ad Isfar, e suoi eredi e successori, dietro di che furono ampliate le concessioni medesime anche in rapporto agli aventi causa;

8° Privilegio del Re Alfonso dato nel castello di Aversa a 26 novembre 1422, con cui, enunciandosi la concessione precedentemente fatta del luogo denominato di Siculiana, in rimunerazione e compenso dei grandi e valorosi servizi militari prestati, e precisamente nello assedio di Aversa e Maddaloni, fu conceduto ad Isfar e suoi successori, *ad majorem et uberiorem gratiam*, di poter liberamente nel territorio di Siculiana costruire un castello, chiudere la terra e popolazione con mura e torri, farvi abitazioni e casali dentro e fuori le mura, stabilirvi un censo, esercitarvi la giurisdizione civile *tantum*, con potervi imporre gabelle, dazi, sovvenzioni, ed ogni altra gabella del porto di detto luogo di Siculiana ec. ec;

9° Lettera del Tribunale del real patrimonio del 3 settembre 1797, in cui si legge una supplica di Mauro Calabrese, chiedente gli opportuni ordini per l'accettazione della offerta presentata, colla fidejussione di D. Francesco Antinovo, al procuratore di Siculiana, pel diritto doganale e di rendabile nella immessione ed estrazione dei generi dello scaro di Siculiana mai gabellato, per onco 400 annuali. In seguito una relazione del 21 giugno 1796 di non trovarsi nei libri di quella reale officina introito alcuno su di ciò,

ma che si rileva dalla fede mensuale di quel regio collettore esigersi detti introiti dal principe di Cattolica barone dello enunciato scaro in virtù dei suoi privilegi.

La offerta medesima fu presentata al Re dal detto Calabrese il 19 maggio 1796 per detti diritti, e per quello di tratta e cassa di *estra-regno* nelle imbarcazioni, pel corso di quattro anni; con patto che gli si debba dare la mano regia per la riscossione dei legittimi diritti, obbligandosi però di affranchire al principe di Cattolica il diritto sopra mille cantarate, ossia di mille cantara di generi soggetti a stadera, che solamente godeva sopra detto scaro di Siculiana, accordato allora in forza delle sue investiture, e fra le altre quelle della centenaria, cioè dell'anno ottava indizione 1769 all' illustre D. Giuseppe Bosco, del 12 maggio 1721 a D. Francesco Bonanno e Bonanno, del 4 dicembre 1740 a D. Giuseppe Bonanno e Filangeri, del 21 marzo 1781 a D. Francesco Bonanno e Borromei principe di Cattolica.

Dietro ciò il principe di Cattolica presentò supplica al Re esponendo, che essendo presentata la detta offerta al trono, dietro il possesso dei suddetti diritti per quattro secoli, il fisco pretendeva, che i privilegi accordati ai principi di Siculiana non conchiudevano la pertinenza dei diritti doganali di questo regno, e che quando anco contenessero la traslazione di un tal diritto, dovesse procedersi alla incorporazione per essere inalienabile e di regalia suprema. Sulla prima lo esponente fondò le sue ragioni sui privilegi sopra mentovati dal Re Alfonso ad Isfar concessi nel 1422, e confermato nel 1425, ed altro nel 1438 confermato da un altro spedito in Catania li 8 giugno 1444. In quanto alla seconda parte, rammentando la differenza fra le regalie maggiori e minori, le prime come personali, che sono inespedibili dal Sovrano, le seconde che si possono comunicare ai sudditi: e non cadendo la disputa sulla potestà d'imporre tali gabelle di solo diritto della sovranità, ma sopra il dazio già imposto, di cui può il Re passarne al perpetuo godimento dei privati, sostenne di non potersi ammettere la teoria del fisco, che siffatti diritti doganali possono venir compresi nelle regalie maggiori inalienabili

dalla Corona. Nè poteva prendersi in esempio la incorporazione alla regia corte dei diritti doganali di estra-regno della marina di Modica, dapoichè nei privilegi di Modica non si leggeva quella espressa concessione del privilegio di Siculiana delle gabelle di terra e di mare, d'introto ed esito, di porto, caricatore, e marina di Siculiana, espressioni, siccome si avvalevano in quei tempi, ove non fu incisa la parola dogana, e quindi mancava il titolo, per cui chiese di rigettarsi la offerta, di esaminarsi la causa nei termini di giustizia, e di sottoporsi al Ro la determinazione, o almeno chiamare un informo per le sovrane risoluzioni.

Il Tribunale del real patrimonio, considerando che qualunque sieno i privilegi del principe di Cattolica non potevano comprendere il diritto di tratta e cassa di estra-regno, non mai esatto dal medesimo, nè potevasi perchè dovuto alla regia corte, ordinò al regio collettore di Siculiana di esiger sotto la direzione del regio segreto e conservatore di Girgenti, per conto della regia corte, il suddetto diritto di tratta e cassa di estrazione per tutte le spedizioni che succedevano in quella marina, dovendolo depositare in potere del regio depositario di Girgenti mensualmente, lo stesso praticando riguardo all'altro diritto doganale, e di rendabile, che si pagava in tutte le immissioni ed estrazioni dallo scaro e dalla marina di Siculiana sino a nuova determinazione, giacchè quando voglia il riferito principe sostener giuridicamente; che comprendono gli allegati privilegi il diritto doganale, debba espedirlo nelle forme rituali, citato il regio fisco, senza che per queste disposizioni venga affatto ritardata al principe di Cattolica la estrazione franca di 1000 cantarate, e di salmo 2500 grani, che godeva in vigor dei suoi privilegi;

10° Fede di un atto di vendita del 17 agosto 1641, fatta dalla regia corte a pro di Francesco Bonaventura per se e per persona da nominare, e con la facoltà di ricomprare in perpetuum, delle regie segrezie e dogane di Castellammare del Golfo, e del suo territorio, col diritto di eleggere tutti gli ufiziali, non escluso il segreto ed il maestro notaro, per lo prezzo di once 564, che promise il compratore di pagare immantinente;

11° Lettera del Tribunale del patrimonio del 23 febbraro 1793, da cui rilevasi, che D. Francesco Antonio Bonanno principe di Cattolica con supplica chiese il pagamento di once 13, 14, annuali coi suoi decorsi maturati e non pagati, che si assentarono, in vigor di dispaccio del sacro patrimonial consiglio del 25 novembre 1790, in suo favore qual'erede universale del principe D. Giuseppe suo padre, il quale le possedeva sopra gli introiti delle tratte e vettovaglie di Castellammare del Golfo: il quale assento passato a notizia del segreto di Trapani creduto amministratore di dette tratte, rispose non appartenergli la riscossione di tal diritto, per cui non poteva pagare l'annua somma suddetta.

Dietro ordine del Tribunale fu riferito dal razionale, che nei libri di quella conservatoria di azienda ritrovansi venduti dalla regia corte tutti gli introiti delle segrezie di Castellammare del Golfo a Francesco Bonaventura per once 564, come per detta vendita e pagamento di dette once 564 per tavola di questa città, delle quali ne furono dedotte once 294, 20, 2, cioè, once 11, 8, 8, per la esenzione perpetua del terl di possessione, alla ragione del 2 per 100 per l'alienazione fatta e da farsi, once 110 prezzo dell'uficio di segreto ossia collettore di detta terra, ed once 173, 11, 14, pel soprappiù del 5 per 100 corso dal 1 settembre 1650 a tutto agosto 1656, come per calcolo fatto da Agostino Call a 2 marzo 1671; sicchè restava il capitale approvato per once 269, 9, 18, che ragionato al 5 per 100 importava once 13, 15, annuali, e spettanti all'illustro D. Pietro Balsamo principe di Roccafiorita nominatario di detto Bonaventura, per nominazione in notar Graffeo a 27 dicembre 1641, che furono assentate a Lorenza Ascenzione, e per essa ad Antonina d'Acquisto per lettere di assegnazioni spedite al segreto di Salemi il 2 marzo 1711, e lettere patrimoniali di assento dirette a 2 ottobre 1716; poscia assentate a nome di D. Francesco Bonanno e del Bosco principe di Roccafiorita con altre lettere del 13 giugno 1728 dirette al riferito regio segreto, coerede di D. Filippo Bonanno suo padre, per testamento del 29 aprile 1705, dichiaratario della detta di Acquisto per dichiarazione del 28 aprile suddetto, come rinunziatario

di suora Francesca Emmanuela Bonanno e di Donna Teresa Moroso e Bonanno principessa di Poggiorealo sorella di suddetto principe, e rinunciatario di suora Giovanna Stefana Bonanno. In seguito furono assentate all'illustre D. Giuseppe Bonanno e Filangeri principe di Roccafiorita e di Cattolica, erede universale di Francesco Bonanno e Bosco, con lettere patrimoniali di assento del 27 luglio 1740 dirette al medesimo segreto; e finalmente per altre del 25 novembre 1790 assentate a nome di Francesco Antonio Bonanno e Borromei principe di Cattolica.

Nella detta relazione si rileva di essersi ridotte lo detto once 13, 15, in once 10, 23, 4, stante la ritassa fattaseno dal 5 al 4 per 100, per lettere patrimoniali del 9 maggio 1785, e che il credito del detto principe sino all'anno 1792 ascendeva ad once 384, 7, 8.

In vista di suddetta relazione si ordinò dal detto Tribunale al regio segreto lo assento a favore del detto principe della divisata somma di once 10, 23, 4, annuali dal 1792 in poi, unitamente ai decorsi in once 384, 7, 8, sopra le dogane di Castellammare, che si amministravano dal regio segreto;

12° Atto di elezione del dì 11 maggio 1795 fatto dal principe di Cattolica, quale avente causa e dichiaratario per più intermedie persone di Francesco Bonaventura, originario acquirente delle segrezie di Castellammare, dell'uficio di maestro notaro segreziale;

13° Elezione del segreto, fatta dal principe di Cattolica a 26 aprile 1782;

14° Privilegio reale del 30 aprile 1423, con cui il Re Alfonso, in ricompensa della rinunzia di once 180 fatta dal suo consigliere e maggiordomo milite Giovanni de Villaraut di quelle once 282, che dovea percepire sopra tutti i porti e caricatori di Sicilia, e pei servizî prestati particolarmente in Sicilia con dispendî di beni, fatiche, e pericoli della persona contro dei ribelli e gli emuli della serenissima Regina Giovanna, col valore della sua truppa e colle sagaci sue forze, concesse e donò al medesimo, sotto debito e militar servizio, graziosamente, e per ispeciale munificenza, quel grano imposto sopra tutti i porti e caricatori di Sicilia per qua-

lunque salma di generi di vitto da estrarsi dai detti porti, ed ai suoi eredi legittimi, successori, e discendenti: vacante allora detta imposiziono per la morte del milite Guglielmo de Villaraut, non ostando qualunque altra disposizione in contrario;

15° Investitura feudale del grano uno *de tareno baronum* sulle estrazioni, e di altre baronie e diritti, presa da Giovanni Crispo Villaraut a 20 gennaro 1553;

16° Lettera vice-regia di assento del detto grano uno a nome di Donna Giovanna Villaraut del Bosco del dì 1 aprile 1588, in cui si legge, che la concessione anzidetta del sopra mentovato grano uno sull'estrazioni in virtù del detto privilegio del Re Alfonso fatta a Giovanna Villaraut, fu confermata poscia con privilegio in Aversa il dì 8 gennaro 1442 in persona di Francesco ed Aloisio Villaraut figli del detto Giovanni.

In seguito per disposizione del detto privilegio successe D. Carlo Villaraut e Crispo barone di Prizzi, e so ne investì il 16 gennaro 1577; dietro la morte del quale successe D. Filippo Villaraut e Crispo suo nipote *ex filio*, in virtù di testamento del dì 8 novembre 1529 e di donazione *propter nuptias* a 16 aprile 1578, e per disposizione del suddetto privilegio, e ne prese la investitura il 15 novembre 1530. Morto il medesimo a tenore del privilegio istesso se ne investì il di lui figlio D. Giovanni ultimo barone di Prizzi il 29 gennaro 1550; il quale negli ultimi di sua vita dispose con atto del 10 febbraro 15ª indizione prossima passata, che la detta ragione di grano uno con altri suoi beni feudali restasse al Vicerè de Alva, onde darsi a chi fosse dichiarato spettare di ragione; e per atto della prefata E. S. del dì 8 agosto suddetta indizione fu dichiarato spettare alla illustre Donna Giovanna Villaraut e del Bosco baronessa di Vicari, come nipote *ex sorore* del fu detto D. Giovanni, in veduta di che fu ordinato il pagamento della detta ragione di grano uno annualmente, conforme alla preinserta nota di assento, alla suddetta Giovanna sopra gl'introiti della regia corte;

17° Investitura feudale del detto grano in persona di D. Francesco Bonanno e del Bosco principe di Cattolica del 7 novembre 1735;

18° Finalmente un rivelo fatto da D. Giuseppe Bonanno principe di Cattolica per Siculiana, in cui si notano i seguenti diritti:

Diritto di entrata del vino mosto,

Fondaco,

Taverna,

Molino della Maddalena,

Molino d'Immenzo,

La cunta del bestiame,

Gli introiti delle cantarate,

Il diritto di estrazione per fuori regno di salme 2500 della terra di Siculiana; nella rendita totale tutti detti diritti di once 429, 7, 9.

È indi pervenuta dall' Intendente di Girgenti una deliberazione del decurionato del comune di Siculiana del 29 giugno 1842, con cui, per la parte che concerne i diritti allegati in questa domanda del principe di Cattolica, si manifesta dal comune, che quando pur fossero garentiti da titoli, la ragione di compenso non potrebbe stare che contro il regio erario.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Limitando per ora lo esame alla domanda relativa al chiesto compenso, per la franchigia della estrazione di salme 2500 frumenti dal caricatore di Siculiana, e delle cantarate 1000 in ogni anno; e riserbandosi di avvisare diffinitivamente sulle altre domande, adempite saranno le istruzioni occorrenti;

Veduti i titoli e documenti di sopra enunciati, in quanto han rapporto alla domanda anzidetta di compenso per la estrazione in franchigia delle salme 2500 frumenti, e delle 1000 cantarate;

Veduto l'articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824;

Si ha proposto ad esaminare, se, avuto riguardo alla natura della concessione sovranamente fatta, di potere in ogni anno estrarre, e fare estrarre da altri dal caricatore di Siculiana salme 2500 di frumenti e cereali qualunque, e 1000 quintali di vettovaglie, ossia cacio, franchi da ogni diritto di frat'a, e da qualsivoglia da-

zio doganale, sicvi, per la introduzione dei nuovi sistemi doganali, materia ad attribuzione di compenso;

Ed ha su tale obbietto considerato:

Che col privilegio reale del 25 febbraro 1447 fu conceduto in feudo, e sotto il peso del corrispondente servizio militare, al nobile Giberto de Isfar, eredi, e successori di lui, la facoltà di potere in ogni anno estrarre dal caricatore di Siculiana tratte, ossia salme 2500 di frumento ed altri cereali, la metà di esse in salme 1250 da qualunquo suo territorio, non escluso quello di Recalmuto, e la restante metà di esse in altro salme 1250 da grani e vettovaglie di Girgenti e di altri territori più vicini al detto caricatore di Siculiana. E tali estrazioni franche ed esenti da ogni diritto fiscale di *tratta*, *di tarì*, *di grani*, *di minuto*, *di metà*, *di terza*, *di quarta*, *di quinta*, e di ogni altro peso imposto ed imponendo;

Che con altro privilegio reale del dì 11 gennaro 1438, dichiarandosi compresa la gabella detta delle cantarate fra le gabelle de feudo e caricatore di Siculiana, in cui il milite Giberto de Isfar col primitivo privilegio del 25 novembre 1422 aveva ottenuto la licenza di erigere un castello con popolazione, fu indi, con apposito capitolo di memoriale datato da Capua sotto il dì 6 maggio, prescritto, che la estrazione delle dette cantarate dal caricatore di Siculiana rimanesse limitata a sole mille;

Che col successivo privilegio reale del 18 novembre 1452, cennandosi l'enunciate concessioni precedentemente fatte al milite Giberto de Isfar della estrazione in franchigia delle 1000 quintalate, e delle 2500 salme di frumenti dal caricatore di Siculiana, attesa la istanza proposta dal procuratore fiscale, perchè si fossero tali concessioni dichiarate esclusivamento personali ad esso concessionario, e suoi eredi e successori, senza potere ad altri trasferire, il Re Alfonso per grazia speciale permise di potero l'estrazioni medesime aver luogo, sia per lo concessionario e suoi eredi e successori, sia per *ementes ab eis*, *Majestati tamen nostrae fideles*, *etiam si eorum propriae res extraherentur*;

Che per tali concessioni fatte originariamente a titolo rimune-

ratorio, è manifesto di essersi al milite Isfar, da cui ha causa il principe di Cattolica, attribuito non già un diritto di percezione fiscale sull'introito regio delle abolite tratte, ma sì bene un semplice diritto di franchigia ed immunità nella estrazione di salme 2500 annuali di frumenti, e di quintali 1000 di frutti di mandra, con la facoltà di effettuirla sia nel suo interesse, sia per conto di particolari compratori. E ciò è pur chiaro dal modo come è stata in ogni tempo eseguita la estrazione annuale delle dinotate salme 2500 di cereali, rilevandosi in effetti dalle fedi esibite dal maestro notaro del caricatore di Siculiana dal 1734 al 1780, e dai dispacci vice-regi del 15 settembre 1794, 28 agosto 1798, e 13 dicembre 1813, che le annuali licenze vice-regie venivano impartite per potersi dal principe di Cattolica esportare ogni anno in franchigia dal caricatore di Siculiana le dinotate salme 2500 frumenti, *prodotti dei suoi stati di Cattolica, e Siculiana*;

Che ritenuto adunque di essere stato un semplice diritto di speciale concessione di franchigia da ogni dazio doganale, quello rappresentato dal principe di Cattolica in una limitata quantità di annuali estrazioni, niun danno ha egli risentito nella novella organizzazione doganale per l'abolizione dello antico sistema restrittivo dei regi caricatori e delle tratte. Ai termini dei divisati privilegi di concessione godeva egli il beneficio di una franchigia propria da ogni dazio di tratta e di esportazione, e ora ugualmente in virtù delle disposizioni generali in vigore, libera essendo ed esente di dazio la esportazione dei cereali e dei caci, usa del pari della facoltà, ed in modo illimitato, di potere estrarre tali generi, senza pagamento di alcun dazio. La differenza è puramente nel diritto, e sta in ciò, che nello antico sistema doganale la estrazione pel principe di Cattolica, e per altri rivestiti di simili concessioni, era permessa in forza di privilegi particolari per una determinata quantità, quando che al presente lo è per tutti indistintamente, e senza misura;

Che il compenso accordato con l'articolo 21° del Real Decreto di approvazione delle nuove tariffe doganali del 30 novembre 1824, in conseguenza dell'abolizione generale di tutti i diritti di tratte, e portulanie, e di qualsivogliano altri diritti d'immessioni o di estra-

zioni doganali, è da intendersi limitatamente per coloro, i quali si fossero trovati possessori dei diritti stessi, vale a dire, o traslatarl, o assegnatarl della percezione fiscale, senza potersi mica applicare a quelli che fossero stati semplicemente investiti di speciali franchigie, rendute poi generali coi nuovi sistemi di dogana. In riguardo ai possessori degli aboliti diritti di tratte, egli era ben giusto, che si fosse loro attribuito un compenso corrispondente alla percezione, di cui venivano privati; per contrario rispetto a coloro che si trovavano concessionarl di semplici particolari franchigie, sarebbe stato assurdo dar loro il diritto a compenso, quando per l'abolizione degli antichi sistemi di restrizione e proibizione doganale, quelle stesso derrate, per la estrazione delle quali avevano per privilegio ottenuto la esenzione, addivenivano generalmente per tutti immuni da ogni vincolo, o dazio di esportazione;

Che in effetto se per la concessione speciale fatta dalla regia corte a Giberto de Isfar, e per altre simili peculiari concessioni di privilegi non era certamente impedito alla Sovranità di potere altro ed innumerevoli esenzioni di tal natura concedere, senza che i precedenti concessionarl avessero potuto per questo fatto rappresentare alcun diritto a compenso, non saprebbe concepirsi como a siffatto compenso dovesse farsi luogo, allorchè pei benefici principi di un nuovo sistema doganale si fosse per regola generale stabilita la libera esportazione dei prodotti naturali ed industriali del regno con la franchigia di ogni dazio;

Che questa intelligenza del citato articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824 è anche illustrata dalla storia delle precedenti disposizioni doganali per questa parte di reali dominî;

Nel piano di finanze della legge sancita nel 1813 (§ 5) erasi già enunciata l'abolizione di qualsisia *sorta di franchigia*, sia militare, sia di corpi privilegiati, o altro. Coi due Decreti del 21 giugno 1819, facendosi una salutare applicazione dei buoni principî di pubblica economia intorno alla libertà del commercio, ed alla libera estrazione dei cereali, si proscrisse da una parte la cessazione degli antichi sistemi dei regi caricatori in Sicilia, abo-

lita la prammatica del 1604 con tutte le altre correlative disposizioni, e d'altra parte fu sanzionata la regola della libera estraregnazione dei cereali in ogni tempo e per qualunque quantità, soggetti solo per allora al pagamento dell'antico diritto detto di *tratta*, di terì 15 per ogni salma pei grani, e di terì 6 pei legumi, e con la riduzione della metà, qualora si fossero esportati sopra legni coverti di real bandiera.

Col successivo Decreto del 18 novembre 1822, volendosi sempreppiù incoraggiare l'agricoltura, e favorire il commercio, furono assolutamente esentati dal diritto di *tratta* i grani ed altri cereali, che si esportassero con legni di real bandiera, con essersi ridotta alla metà pei legni esteri; ed altre posteriori disposizioni di simili franchigie, per alcune specie delle derrate cereali, furono indi emesse col Decreto del 4 novembre 1823.

Sopravvenne finalmente il Real Decreto del 30 novembre 1824 di definitiva approvazione delle nuove tariffe doganali in ambidue le parti del regno, e confermandosi sempreppiù il principio del libero cabotaggio e della libera esportazione dei cereali e dei prodotti industriali del regno, fra cui anche quelli provenienti dai frutti della pastorizia, come i caci, vennero tali articoli esentati da qualsivoglia dazio di estrazione, e solo per un incoraggiamento alla marina mercantile fu stabilito pei grani il dazio di grana 30 a cantajo, tutte le volte si fossero imbarcati sopra legni di bandiera estera, e questo tenue dazio applicabile ai soli legni esteri è stato pur anco sospeso nei tempi posteriori per apposite disposizioni. Onde è chiaro che l'abolizione degli antichi caricatori della Sicilia, e dei diritti fiscali di *tratta* sui cereali datava da disposizioni anteriori al cennato Real Decreto del 1824, e con esse niun diritto a compenso erasi mai dato ai concessionarî di particolari franchigie.

Che più speciosa, che solida è a riputarsi la obbiezione desunta dallo essere, non che personale al principe di Cattolica, trasferibile anche ad altri annualmente la franchigia conceduta nella estrazione dei frumenti ed altre vettovaglie, a senso del posteriore privilegio di ampliazione del 18 novembre 1452. Astrazione fatta dal

non essersi nè allegato nè dimostrato, che di tale franchigia avessero per avventura il principe di Cattolica o gli autori di lui in alcun anno usato, ricavando un prezzo dalla vendita fattane ad altri, risultando anzi il contrario in riguardo ai cereali, la cui estrazione fu sempre (come sopra) permessa al mentovato principe di Cattolica sui prodotti dei suoi stati ex-feudali, è a porsi mente, che la facoltà di poter fare da altri estrarre, non alterava mica la natura della concessione, che a senso delle cose osservate non altro importava, se non un semplice diritto di franchigia, che lungi dall'essere stato violato si è unicamente generalizzato colla introduzione di nuovi sistemi doganali.

Egli è pur vero, che sotto la osservanza dell'antica organizzazione delle dogane, e dei caricatori di Sicilia, cotale franchigia, perchè fondata sopra un privilegio particolare, aveva in quell'ordine di cose un valore apprezzabile nella esenzione dei corrispondenti dazî fiscali; ma questo valore non è già che fosse venuto meno per un fatto del governo contrario direttamente alla concessione preesistente del privilegio, sì bene per lo cangiamento delle circostanze commerciali, e per la introduzione della nuova economia doganale, che rendè generale il beneficio della libera esportazione e della esenzione di ogni dazio.

Di fatti nello stesso privilegio del 1447, allorchè prevedevasi il caso, sia di aumento, sia di minorazione di diritti di tratta, si stabiliva soltanto la inalterabilità della concessione, senza darsi alcun diritto a compenso per la possibile depreziazione della franchigia, che avesse potuto risultare da qualsiasi scemamento dei dazî fiscali, che non avendo misura poteva bene avvicinarsi al punto della loro assoluta abolizione, *quantumvis succederet maxima differentia praetiorum* (nelle tratte), come vi si legge. E financo il patto eventuale del rimborso delle spese fatte nel castello di Siculiana, e dei fiorini 2500 e dei ducati 500 veneziani soccorsi alla regia corte non fondavasi, se non sulla rivocazione di diritto o di fatto del privilegio di esenzione, qualora per la urgenza del regno si fossero assoggettate a dazio quelle estrazioni, che eransi conceduto immuni da qualsivoglia diritto fiscale di tratta.

In somma la concessione fatta nel 1447, e confermata nel 1452, non costituiva se non un semplice privilegio di franchigia di ogni dazio imposto o imponendo nella estrazione di una determinata quantità di derrate, la esistenza del quale privilegio era per conseguenza essenzialmente attaccata alla condizione, che dazi vi fossero stati a riscuotere nella esportazione delle derrate medesime. Di sorte che questi essendo in tutto cessati per una legge generale, se il privilegio è addivenuto inutile nei suoi effetti, il concessionario, anzicchè risentirne un pregiudizio, ritrae dal nuovo ordine di cose il beneficio di potere effettuire le sue esportazioni indefinitamente, e non più nei limiti della misura prefissa. Nella qual cosa sta certamente il germe fecondo di un illimitato commercio, e del maggior valore dei prodotti indigeni.

Da qualunque lato adunque voglia riguardarsi la materia, è da conchiudersi di non esservi alcun diritto al chiesto compenso, sia sotto il rapporto della natura del privilegio, sia sotto il rapporto della retta intelligenza del ripetuto articolo 21° del Decreto del 30 novembre 1824;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso per la estrazione in franchigia delle salme 2500 frumenti ed altri cereali, e di quintali 1000 di vettovaglie, ossia caci e frutti di mandra.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 5 settembre 1842.

26 agosto 1842.

Sulla domanda della principessa di S. Teodoro, per compenso di censi e diritti nel comune di S. Teodoro.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La principessa di S. Teodoro Donna Anna Maria Brunaccini, con domanda presentata il 16 marzo 1842, ha esposto, che nel territorio ex-feudale di quel comune percepisce da ogni singolo possessore di case terì tre annuali per censo di proprietà, che sommano ad once 30 annuali, dai possessori di vigne un annuo canone della somma di once 56, e finalmente once 20 per locazione di terre senza scrittura.

Che tali diritti non sieno signorili, ma di proprietà trasferiti ai suoi maggiori a titolo di compra-vendita dalla regia corte nel 1677.

Che non teme di esser molestata nell' esercizio degli stessi; ma che, quando fossero per avventura dichiarati signorili, sarebbero da compensare, perchè relativi a convenzione corrispettiva.

E però per evitare la forchiusione ne inoltra formale domanda, a fiancheggiar la quale offre undici documenti.

Non vi è ordinanza d'Intendente, che prescriva la cessazione di tali diritti, nè atto del sindaco o dei comunisti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posta la quistione, se fosse luogo a deliberare sulla domanda della signora principessa di S. Teodoro;

Ed ha considerato:

Che la petizione della richiedente signora Brunaccini non è volta ad ottenere alcun compenso di diritti ex-feudali aboliti, ovvero di diritti segreziali, ma solo ad evitare la forchiusione del termine, nel caso che la percezione dei canoni di diretto domi-

nio, che asserisce derivare da titoli di proprietà e concessioni enfiteutiche, fosse per avventura impugnata come abuso feudale;

Che fino al dì d'oggi non apparisce che l'Intendente della provincia, il comune, ovvero i singoli abbian mosso lite al suo possesso nella percezione dei censi asseriti;

Che se titoli di proprietà ella vanta, può farli valere contro gli enfiteuti innanzi ai magistrati competenti, per la riscossione dei canoni, ovvero per la devoluzione dei fondi, secondo i casi particolari;

Che se per avventura fosse riconosciuto in tali giudizî non aver titolo, ma essere le percezioni vantate un abuso derivante dalla forza baronale, non le potrebbe spettare compenso di sorta;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 15 settembre 1842.

---

26 agosto 1842.

Sulla domanda del principe di Palagonia, per compenso del diritto di manata sulla pesca di Fiumefreddo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sig. D. Francesco Paolo Ferdinando Gravina principe di Palagonia, con supplica presentata nella segreteria di questa gran Corte delegata pei compensamenti il dì 17 marzo 1842, dolendosi di un'ordinanza emessa dall'Intendente di Catania, portante l'abolizione del diritto così detto di manata, consistente in una data

quantità di pesci sulla pescagione, che fassi nel mare contiguo alle terre del comune di Fiumefreddo di sua proprietà, non che del diritto d'un'annua prestazione dovuta dai possessori di terre inaffiate dalle acque di sua appartenenza, previa la riserva per la revoca ed annullamento della ordinanza stessa, ha chiesto subordinatamente, che ove per avventura tali diritti potessero riputarsi aboliti, piaccia alla gran Corte liquidare il compenso dovutogli su quello di *manata* solamente, ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841; dichiarando espressamente di non chieder compenso per l'altro diritto, ossia prestazione dovutagli sulle terre irrigate dalle acque di sua proprietà.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la enunciata domanda;

Veduto l'atto di vendita, in copia conforme, rogato a 20 luglio 1548 dal notaro D. Antonino Borraccia, delle terre di Ajello in Calabria, che si è l'unico documento prodotto in appoggio alla domanda, dal quale si raccoglie, che Donna Ponzia del Vasto nel suo proprio interesse, e D. Giovanni Alfonso Avellino da Catanzaro, e D. Ugone Fiscar, quali procuratori del conte di Ajello D. Antonino Fiscar, di Donna Diana Ventimiglia in Fiscar di lui moglie, e di D. Alfonso Fiscar di loro figlio primogenito, vendettero, sotto la promessa di rato dei su nominati di Fiscar, e di loro eredi e successori in perpetuo, a D. Andrea Cottone di Messina, per se e suoi in perpetuo, il feudo di Fiumefreddo e S. Basile, con suoi membri, appartenenze, ed intero stato, compresi i diritti di pesca e di caccia, franco da ogni peso di censo, soggiogazione, e servitù, con tutti i patti di evizione e di difesa, e coll'obbligo assunto di ottenere in favore del compratore, nel termine di tre mesi, l'assenso regio o vice-regio di tale vendita, per lo prezzo e capitale di scudi 10000, di cui era a farsi deposito in dicembre del detto anno 1548 nel banco di Messina o di Napoli. Che tale somma non poteva spendersi, se non previa la

consegna del regio o vice-regio assenso, dell'atto di ratifica da parte dei proprietari ed interessati nel fondo venduto, e dei titoli di proprietà e possesso al compratore Cottone; e che il capitale suddetto dovea valere al solo effetto d'impiegarsi per la ricompra della baronia detta di Iranchina, e di altri beni feudali appartenenti ai venditori, coll'intervento e consenso del compratore stesso: beni, che dovean restare ipotecati in di lui favore per garenzia di ogni molestia;

Considerando sul titolo:

Che dall'atto che si presenta vien soltanto a giustificarsi la vendita fatta da Donna Ponzia del Vasto, da D. Antonio Fiscar, ed altri a D. Andrea Cottone e suoi successori, per lo prezzo e capitale di scudi 10000;

Che non si prova il pagamento di questa somma, e se, nella affermativa, siasi eseguito secondo le forme dell'atto: come neppure mostrasi nel richiedente principe di Palagonia la rappresentanza del compratore con dei titoli traslativi a contare dal 1548;

Considerando sul merito:

Che mancando l'atto della primitiva regia concessione fatta agli autori dei venditori del Vasto e Fiscar, s'ignora se tra i diritti conceduti siasi espressamente compreso il diritto di pesca nel mare contiguo alle terre di Fiumefreddo;

Che standosi per poco all'unico documento, sebbene informe, alligato dal ricorrente nel suo processo, il diritto di cui trattasi non vien punto a rilevarsi come compreso nella vendita. L'espressioni, che leggonsi in esso « cum pescationibus, venationibus, ec.» mentre non sono che espressioni vaghe e di stile, serbate negli antichi contratti all'oggetto soltanto di dinotare la intera traslazione dei diritti annessi ai fondi venduti, danno nella specie a riflettere, che esistendo nel territorio di Fiumefreddo abbondanti acque, e forse produttrici di pesca, a questa pesca piuttosto, che a quella del mare contiguo, potrebbe riferirsi il diritto acquistato dal suddetto Cottone;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda di compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 15 settembre 1842.

---

26 agosto 1842.

Sulla domanda di D. Giuseppe Cerasola, per compenso dell'uficio di canniatore, revisore, e tariggiatore di panni e drappi nella dogana di Palermo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sig. D. Giuseppe Cerasola, con domanda presentata alla gran Corte dei conti nel giorno 24 marzo 1830, chiese il compenso dell'abolito uficio di canniatore, revisore, e tariggiatore dei panni e drappi della dogana della città di Palermo, abolita con novello ordinamento delle dogane.

A confortare la sua domanda esibiva i seguenti titoli:

1° Un real dispaccio del 1800, con cui S. M. approvava la elezione fatta dal console e consiglieri dei pannieri in persona del Cerasola, ed ordinava d'immettersi nel possesso del divisato uficio;

2° Un certificato del funzionante da Direttore provinciale della direzione dei dazi indiretti della valle di Palermo, con cui si attesta, che il Cerasola nella qualità di canneggiatore non fu considerato in attività nel piano organico personale dei dazi indiretti da S. M. sanzionato il 4 maggio 1829, ma che venne compreso nella classe dei superanti inabili per ragione di età, che meritano la considerazione dovuta secondo gli ordini contenuti nel Rescritto del 23 maggio 1829.

Con uficiale diretta al Procuratore generale presso la gran Corte dei conti il 2 agosto 1830 il Direttore generale de' dazi indiretti attesta, che il Cerasola lasciò di servire il giorno 11 luglio 1829.

Con ministeriale del 5 aprile dello stesso anno indirizzata al Direttore generale dei dazi indiretti, sul rapporto del medesimo intorno ad un sussidio chiesto dal sig. Cerasola, si disponeva, che il ricorrente ne presentasse la domanda alla gran Corte dei conti: la quale con deliberazione del 18 agosto 1830, in conformità delle orali conclusioni del Procuratore generale, ammise il titolo del ricorrente, per ottenere durante la sua vita solamente il compenso dell'uficio di canniatore, revisore, e tariggiatore di panni e drappi della regia dogana di Palermo, e dichiarò appartenere alla classe di quelli concessi a vita per causa meramente gratuita. Ordinò quindi che la regia scrivania di razione procedesse alla liquidazione della rendita spettante al richiedente per detto compenso, sulle basi dell'articolo 16° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse da attribuirsi alcun compenso al sig. Cerasola per l'uficio di canniatore, revisore, e tariggiatore dei panni e drappi della dogana di Palermo;

Ed ha considerato:

Che l'uficio di che è parola non era della classe dei vendibili;

Ch'esso non era di nomina regia, ma se ne faceva la elezione dal console e dai consiglieri dell'arte, e si sottoponeva solo all'approvazione superiore per mezzo del Tribunale del real patrimonio, come in fatti si scorge essere intervenuto al sig. Cerasola nel 1800;

Che secondo l'articolo 17° delle istruzioni di marzo 1819 « ai « possessori limitatamente di quelli uficî che erano della classe dei « vendibili conceduti per una sola vita per causa meramente gra- « tuita, ove non possono essere destinati ad altro impiego nella « nuova organizzazione, debb'essere assegnata la metà della rendita « vitalizia liquidata secondo le norme dell'articolo 3°; »

Che quindi non potrebbe il richiedente aver diritto per siffatta disposizione a compenso di sorta;

Che nemmeno può derivargli un tal diritto dal Sovrano Rescritto del 9 luglio 1829, relativo agli antichi ufiziali delle dogane; imperochè in esso altro non si prescrive se non che, « quelli fra gli « antichi impiegati che non godevano soldo o averi qualunque as- « sentati nella real tesoreria, ma diritti o emolumenti, e che nella « proposta rimanevano esclusi, o per inabilità, o per mancanza di « piazze, » avessero il compenso, che potesse loro competere ai termini del Real Decreto del 30 novembre 1824;

Or l'articolo 21° del lodato Decreto è così concepito: « Dal no- « stro regio erario in seguito di liquidazione, ed in vista di giu- « sti titoli, saranno accordati i compensi spettanti ai possessori, « ai termini delle generali istruzioni emanate sotto la data del 17 « marzo 1819 per la liquidazione ed assegnazione dei compensi; »

È quindi evidente, che niuna novella ragione di compenso fu accordata coi divisati Sovrani Decreto e Rescritto, oltre quella stabilita nelle istruzioni del 1819, cui si riportano entrambi;

Che la deliberazione della gran Corte dei conti del 18 agosto 1830, con cui fu ammesso il titolo, ordinandosi la liquidazione, è di sua natura interlocutoria, e quindi non lega questa gran Corte delegata nello esame della quistione fino alla definitiva liquidazione;

Per tali ragioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del giorno 18 agosto 1830;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1842.

---

2 settembre 1842.

Sulla domanda della contessa di S. Marco, per compenso di censi nel comune di Villafrate.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La contessa di S. Marco Donna Vittoria Filingeri, con domanda presentata sotto il dì 14 marzo 1842, ha esposto, che tanto essa quanto i suoi autori hanno posseduto e posseggono lo ex-stato di Villafrate, suoi ex-feudi, ed i censi che i comunisti pagano ad essa esponente come domina sulle terre, che esistono nell'ambito del comune per diritti di suolo.

Che lo ex-stato di Villafrate non era, se non una vasta possessione di terre denominate la massaria di Villafrate, ove esistevano dei casamenti per comodo delle abitazioni delle persone destinate alla coltura delle terre.

Che Vincenzo Spucches barone di Amorosa autore della ricorrente nel 1596 a 12 ottobre per atto autentico, ne fece lo acquisto con verbo regio, ed in esso si rinviene la vendita della massaria di Villafrate con ex-feudi, e con la facoltà di popolarla.

Che da quell'epoca in poi tutti i possessori incominciarono ad esercitare tale facoltà, e concedevano delle terre per uso da fabbricare case con un discretissimo censo annuale, che pagavano al proprietario, con avervi l'avo ed il padre della esponente non poche somme versato per costruirvi una chiesa, case, ed altre comodità.

Che indi non poche persone si presentarono per avere conceduto del terreno da fabbricarvi, e mediante la costituzione dell'annuo censo si stipulavano i corrispondenti contratti.

Che nel 1813 abolita la feudalità in Sicilia, i comunisti di Villafrate niuna domanda avanzarono contro il barone di allora, dal perchè niun diritto vantar potevano.

E comunque (seguita a dire la esponente) non fossero colpiti dal Decreto degli 11 dicembre 1841 i censi, che esige sul suolo

delle case, perchè enfiteutici, appoggiati a titoli, o dovuti sopra suolo di sua esclusiva proprietà, nondimeno, essendo stata avvertita per officio dell'Intendente di questa provincia, che quei terrezzani pretendono l'abolizione di tali prestazioni domenicali (sotto la espressa riserva di far valere le sue ragioni innanzi all'autorità amministrativa competente, onde conservare la sua proprietà), si è fatta a chiedere dalla gran Corte dei conti delegata, a scanso di qualunque perenzione di termine, che sia, nel caso di abolizione, liquidato il compenso dovutole, secondo le norme dettate dal riferito Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ed altre analoghe disposizioni.

In appoggio di siffatta domanda si sono prodotti i seguenti titoli e documenti:

1° Una semplice fede *inter caetera* (non il testo intero) di un atto stipulato a 12 ottobre 1596 per la vendita fatta dai ministri deputati degli stati e beni del marchese di Marineo del feudo delle Mendole, e della intera massaria di Villafrate a favore di D. Vincenzo Spucches barone di Amorosa. Dai capitoli parziali inseriti in detta fede *inter caetera* rilevasi la vendita anzidetta fatta dai ministri deputati *ex vice-regia auctoritate*, come dicesi, ed in vigore di varî atti che diconsi inseriti nello strumento. I corpi venduti furono così specificati: « feudum vocatum *delle Mendole*, et « totam et integram masseriam vocatam di Villafrades, cum vinea « in ea existente, quae est subjecta Aloysio Lo Scavuzzo baroni Ce- « phalae in unc. 10, 6, jure census, juxta formam contractuum, « cujus consensus intelligatur et sit reservatus, et non aliter nec « alio modo, quatenus opus est, et de jure requiritur quoad dic- « tam vineam . . . . . Penitus separatum praedictum feudum « et dicta masseria, et abdicatum et segregatum a baronia Cepha- « lae et ab aliis baroniis et marchionatu praedicto ex mandatu et « dispensatione suae eccellentiae; non obstantibus capitulo et con- « stitutionibus in perpetuum dictantibus, et cum mero et misto « imperio . . . . . cum omnibus eorum stantiis, domibus, fun- « dacis, vineis, canneto, viridariis, molendinis, censualibus . . . « . . . cum potestate et facultate habitandi et habitari faciendi

« per quoscumque homines, etiam aedificandi terram et casalem,
« et quoscumque habitationes in quavis parte feudi praedicti, et
« faciendi, *prout illam potestatem habitandi* habent ipse dominus
« marchio dictusque dominus Franciscus ejus filius . . . . . et
« etiam cum jurisdictione civili et criminali, mero et misto im-
« perio, cum apparatu vinearum, masseriis, magasenis, stipis . .
« . . . et cum titulo baroniae ipsius feudi . . . . . et cum omni-
« bus et singulis eorum terris, territoriis, terrarum tenimentis cultis
« et incultis, memoribus, vallibus, collibus, planis, tuguriis, viida-
« riis, ortis, vineis, molendinis, molendinorum saltibus, domibus, aedi-
« ficiis, magasenis, foviis, fontibus, fundacis. . . . pascuis . . . .
« itineribus, finaitis, fluminibus, turribus, aquis, aquarum decur-
« sibus, piscinis, stagnis, paludibus, immunitatibus, libertatibus,
« privilegiis, consuetudinibus, franchitiis, venationibus, pratis, ju-
« ribus, censualibus, paenis, spretis, paenis bajulationibus, seu ba-
« glija, gabellis, palis, dohanis . . . . . et aliis quibuscumque
« ad dictum feudum, dictamque masseriam debite spectantibus, et
« pertinentibus, *et eo modo et forma, pro ut illa ipsi domini ven-*
« *ditores habuerunt et habent* . . . . . virtute et auctoritate
« quorumcumque privilegiorum, investiturarum etc. etc. etc; »

2° Varî istrumenti di concessioni enfiteutiche per fondi di case ad edificare in Villafrate del 1795, 1797, 1802, 1804, 1806, 1807, 1809, 1810, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, e 1818, e per diversi canoni annuali. In alcuni di tali istrumenti, come quelli del 1 ottobre 1795, 1 aprile 1797, 27 maggio 1807, e 13 luglio 1815, leggesi di essersi domandata da particolari vassalli all' ex-barone la licenza di edificare, con essersi indi stipulata la concessione del suolo edificatorio, o posti di case, a titolo enfiteutico, con le costituzioni dei corrispondenti censi annuali di proprietà. In qualcuno degli istrumenti stessi, come quello del 12 novembre 1806, si trova detto, in parlandosi dei censi, *pro jure soli;* e in taluu'altro, come quello del 29 novembre 1806 e 27 maggio 1807, nello indicarsi la ragione del canone annuale di terî 2 per ogni fondo di case, si soggiunge *juxta consuetudinem hujus terrae;*

3° Molti atti di obbligo e di ricognizione stipulati nel 1820

1821, 1822, 1829, 1837, e 1840 , in cui contengonsi numerose partite di censi di proprietà, che si dichiarano dovuti alla baronia sul suolo delle case, citandosi per qualcuna solamente la originaria concessione enfiteutica , e dicendosi in taluno degli atti suddetti, 17 settembre 1820, *per diritto di suolo* dovuto alla suddetta baronia.

Si è esibito ancora uno estratto di sentenza renduta dal Giudice del circondario di Mezzojuso a 12 marzo 1830, con cui, per arretrati di canone sopra una casa terrana del comune di Villafrate, fu dichiarata sciolta la enfiteusi , e devoluta la casa a beneficio del conte di S. Marco.

Con deliberazione del 15 aprile 1842 la gran Corte ordinò, che nel termine di giorni 20 si fossero esibiti i seguenti documenti:

1° Il titolo primitivo della concessione della terra di Villafrate;

2° L'atto di vendita del 12 ottobre 1596;

3° Che si fosse giustificato il passaggio della terra di Villafrate alla contessa di S. Marco.

In seguito sono stati esibiti i seguenti altri documenti:

1° Copia dell'atto di vendita di Villafrate del 12 ottobre 1596 nel suo testo intero. Questa copia vedesi estratta dall'archivio degli atti dei notari defunti , e trovasi certificata a firma di un tal Laudicina;

2° Privilegio dell' Imperatore Carlo V del 18 giugno 1526, con cui fu confermato il contratto (ivi inserito) di vendita fatta dalla regia corte in istrumento del 21 luglio 1525 a favore del marchese di Marineo D. Francesco Bononia barone di Capaci della intera baronia e castello di Cefalù e suoi feudi aggregati, con facoltà di popolare terre, e di fare ovunque abitazioni, per lo prezzo di once 8000, in parte pagate alla regia corte, ed in parte delegate dalla stessa regia corte;

3° Investitura feudale del 7 agosto 1600 in persona di D. Vincenzo Spucches barone di Amorosa del feudo delle Mendole , e della massaria di Villafrate pertinenze del marchesato di Marineo, dietro il suddetto atto di compra del 12 ottobre 1596;

4° Privilegio del Re Filippo del 29 aprile 1705 , con cui fu

conceduto a D. Vincenzo Spucches barone di Amorosa la facoltà di far abitare, popolare, e fabbricare, con tutti i diritti feudali annessi, nel feudo delle Mendole e nella massaria ivi esistente col nome di Chianastella;

5° Investitura feudale in persona di D. Giuseppe Vincenzo Filingeri e Spucches conte di S. Marco del 31 ottobre 1624, per lo feudo delle Mendole, e massaria di Villafrate *cum juribus et pertinentiis suis omnibus*;

6° Simile investitura feudale presa dal conte di S. Marco a 28 agosto 1699 per lo feudo delle Mendole, massaria di Villafrate, e terre di Chianastella;

7° Simile investitura a favore del conte di S. Marco del 6 aprile 1725;

8° Simile investitura in persona di Giuseppe Antonio Filingeri ultimo conte di S. Marco del 9 maggio 1804, per lo feudo delle Mendole e Chianastella, e terre di Villafrate, in virtù dei suoi privilegi e del testamento di D. Vincenzo Spucches originario acquirente dei detti feudi;

9° Adizione della eredità del detto conte di S. Marco per parte della sua figliuola ed erede universale ex testamento contessa di S. Marco Donna Vittoria, del 16 maggio 1836.

Pervenne indi una ordinanza spedita dall' Intendente della provincia di Palermo sotto il dì 13 giugno 1842 per il comune di Villafrate del tenor seguente:

« Che s' intendano e rimanghino aboliti e soppressi come an-
« garici ed ex-feudali i diritti di casalinaggio, quando essi siano
« a titolo universale per prerogativa signorile sopra tutte le abi-
« tazioni dei comuni; che restino conservati sopra i suoli di case
« soggetti a questo peso derivanti da speciali istrumenti, o da
« altri legittimi atti, senza però recar pregiudizio al diritto delle
« rispettive parti, se loro compete, da far valere in petitorio le
« di loro ragioni presso i tribunali competenti, e per far dichia-
« rare, se vi ha luogo, secondo la esigenza dei casi, la nullità
« di tali atti. »

« Rinvia al sig. Giudice ed al Consiglio d' intendenza tutte le

« mentovate deliberazioni, onde, intesi gli interessati, emettano « il di loro avviso sulle altre domande dai comuni di Villafrate, « Sciara, Altavilla, Borgetto, e Marineo avanzate. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda presentata per parte della ricorrente contessa di S. Marco a 14 marzo 1842;

Veduto il riferito provvedimento emesso dall' Intendente di questa provincia;

Ha considerato avere la esponente assunto nella sua domanda di essere i censi sopra suoli di case nel comune ex-feudale di Villafrate di natura puramente enfiteutica, e dovuti in virtù di titoli di concessione di suolo di sua esclusiva proprietà: e dando cotal carattere ai censi anzidetti, facevasi solo in modo ipotetico a chiedere il compenso, nel caso eventuale ne fosse stata, ciò non pertanto, ordinata la cessazione;

Che col mentovato provvedimento dell' Intendente della provincia si è ordinata « la soppressione dei soli diritti di casalinaggio, « quando essi sieno a titolo universale per prerogativa signorile « sopra tutte le abitazioni del comune, con essersi conservati so- « pra i suoli di case soggetti a questo peso, derivanti da speciali « istrumenti o altri legittimi atti, senza però recarsi pregiudizio « al diritto delle rispettive parti, se loro compete, di far valere « le loro ragioni in petitorio presso i tribunali competenti, e per « far dichiarare, se vi ha luogo, secondo la esigenza dei casi, la « nullità di tali atti; »

Che per la cessazione dei diritti angarici ex-feudali di casalinaggio, non potrebbe certamente aprirsi adito ad alcuna ragione di compenso. Le leggi abolitive della feudalità, senza alcuna distinzione tra feudi antichi e nuovi, proclamarono la soppressione generale di tutte le prestazioni personali sotto qualunque nome venissero appellate, negando espressamente ogni diritto ad inden-

nizzazione. E la prestazione del casalinaggio non era che un diritto di capitazione, e di prestazione a fuoco, sia in generi sia in denaro, che solevasi generalmente corrispondere ai baroni per un *jus habitationis*, e sotto questo rapporto ricade non che nella abolizione generale di tutte le angarie e perangarie introdotte dalla forza signorile, ma nella classe speciale delle prestazioni di *fumo* soppresse ancora senza compenso dalla legge del 1812 (§ 2 cap. 2° della feudalità);

Che riguardati poi i censi allegati da parte della ricorrente come di natura enfiteutica per ispeciali concessioni di suolo (secondo che si è dichiarato nella domanda), trovandosi riserbato col provvedimento dell'Intendente l'esercizio delle azioni che possono competere in via d'impugnazione dei correlativi titoli, manca affatto la causa e la materia di un diritto eventuale di compenso, se pure potesse mai essere dovuto in casi di simile natura, non essendo i censi medesimi stati conceduti col privilegio della concessione feudale;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 ottobre 1842.

---

9 settembre 1842.

Sulla domanda della principessa di Patti, per compenso di canoni sul suolo delle case del comune di Oliveri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Eleonora Paratore in Vernagalli principessa di Patti, e D. Francesco Vernagalli qual di lei marito autorizzante, con domanda presentata a 15 marzo 1842, hanno esposto, che il sindaco del comune di Oliveri siesi dato a pretendere, che i canoni annuali di proprietà, che da essi esponenti si esigono da diverse persone in somma di annue once 24 circa sopra suoli di case di detto comune di Oliveri, in virtù di varie concessioni enfiteutiche ed atti recognitori, si appartengono alla classe dei diritti feudali soppressi dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841 come avanzi della feudalità.

Che a malgrado del loro buon diritto a sostenere la legittimità di tali canoni enfiteutici, nel dubbio che potessero per avventura comprendersi nella classe dei diritti feudali, onde ovviare ad ogni eventualità di decadenza di termine, fanno osservare alla gran Corte dei conti delegata, che l'attuale comune di Oliveri era un semplice feudo denominato castello di S. Pietro, acquistato dai loro autori a 26 marzo 1721 col verbo regio, e libero ed immune di qualunque servitù o peso; che essendosi voluto dagli autori della principessa popolare tale feudo, previo il dovuto permesso, fu ivi eretto il suddetto comune chiamato oggi Oliveri; che così il primo principe di Patti bisavo della cennata principessa a 20 marzo 1724 prese la dovuta investitura dello stato e della terra di Oliveri, stata dipoi rinnovata nel 1800, allora quando vi successe il fu D. Ludovico di lei padre, e nel 1803 quando per la di lui morte successe l'estinto D. Gaetano fratello della esponente principessa, di cui è essa erede.

E quindi han domandato, che voglia la gran Corte ritenere, e se occorre dichiarare, che i suddetti canoni di proprietà in an-

nue once 24 circa sopra suoli di case in Oliveri, non si appartengano alla classe dei diritti feudali contemplati nel Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e che di conseguenza possano essi continuare a percepirli.

In ogni evento subordinatamente, senza intendersi pregiudicati nei loro diritti, han chiesto, che sia loro accordato il corrispondente compenso: e sotto ogni riserva e protesta.

In appoggio di tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti:

1° Certificato notarile estratto da un istrumento del 20 marzo 1721, contenente la vendita col verbo regio, fatta a pro dell' abate D. Antonino Paratore per lo prezzo di scudi 35000, del feudo nominato di S. Pietro *cum omnibus terragiis*, *fructibus recollendis*, ... *mero et mixto imperio*, ... *et cum omnibus juribus et pertinentiis suis universis*, e con la facoltà di alienarlo, *feudi natura et forma privilegiorum in aliquo non mutata*. Si legge in fine del detto certificato, che rimaneva a cura del ministro deputato per la vendita la impetrazione delle lettere di perpetua salvaguardia;

2° Investitura della terra e baronia, *cum ejus castro, juribus, et pertinentiis suis*, presa da D. Gaetano Paratore a 25 settembre 1803 sotto la formola agitata « retentis tamen et reservatis « regiae curiae eis omnibus, quae in privilegio dictae terrae re- « giae curiae reservantur, et forma feudi in aliquo non mutata; » e sotto l'obbligo della corrispondente prestazione di servizio militare;

3° Estratto dal processo verbale del 19 luglio 1828 di apertura di una carta olografa in forma epistolare del testè detto defunto principe di Patti D. Gaetano Paratore, con cui fu chiamata erede la di lui sorella Donna Eleonora.

In seguito l'Intendente della provincia di Messina con suo ufficio del 18 luglio 1842, trasmettendo una deliberazione del decurionato di Oliveri del 22 maggio 1842, ha appoggiato le ragioni esposte dal comune, di essere cioè meramente angariche le prestazioni pretese sopra quei suoli di case, e non già di natura enfiteutica.

Siffatta deliberazione comunale è concepita nei seguenti termini:

« Considerando, che molte case antiche erette nell'ambito del « comune, anche sotto l'abolita ragione della feudalità, sono esenti « di alcun canone di proprietà; »

« Considerando, che la natura del suolo medesimo occupato dalle « case di abitazione è comunale, per essere punto separato dal- « l'ex-feudo possesso dai ridetti principe e principessa di Patti, « su di cui la popolazione esercita ogni diritto per le esclusivo « suo vantaggio e comodo; »

« Considerando, che sebbene potranno essere addimostrate dai « signori principe e principessa di Patti le concessioni di taluni « suoli di case, il collegio decurionale fa conoscere, che le stesse « hanno sempre avuto luogo tra persone di sua dipendenza, di- « rette sempre per farsi diritto contro il comune, abitate da per- « sone ideate ed indigene; »

« Considerando, che il suddetto comune di Oliveri, nel di cui « ambito esiste lo ex-feudo possesso dai detti signori principe e « principessa di Patti, è stato sempre popolato, anche prima della « collettazione espressa nella detta domanda dei signori principe « e principessa di Patti, il che rilevasi dal privilegio che il Re « Federico diede di suddetto ex-feudo di Oliveri ad un nominato « Vinciguerra; »

« Considerando, che le case costruite sono adiacenti, e lungo « la spiaggia del mare, ed il suolo occupato dalle stesse è *infra* « *jactum ballistae a mare*, che per effetto del suindicato privilegio « non si appartiene ai detti signori principe e principessa di Patti, « e che sebbene oggi osservasi qualche distanza dalle case di abi- « tazioni al mare, pure non ha guari che le onde giungevano sino « al limitare delle dette case; ed il sindaco di questo comune per « organo del sig. Intendente ne trasmise con ufficio del 1 mag- « gio 1842 la corrispondente copia; »

« Considerando, che l'asserta vendita col verbo regio di detto « ex-feudo sotto il 20 marzo 1721, e la investitura di detto ex- « feudo, non potevano nè possono inferire alcun pregiudizio al- « l'interesse di questo comune, essendo atti celebrati da terze per- « sone non legittime nello interesse del detto comune; »

« Il decurionato, attesi li premessi considerando, delibera, che « il sig. Intendente della provincia si interessasse per ottenere « copia legale del detto privilegio esistente nella cancelleria di « questo regno notato al foglio 459, e nel tempo stesso fa cono- « scere, che i canoni di proprietà sopra i suoli di case di Oliveri « posti in quistione non sono di quelli enfiteutici, nè suscettibili « di compenso, ma meramente essere di quelli angarici, pei quali « il Decreto degli 11 dicembre ultimo ne pronunziò la cessazione « della riscossione. »

Dal privilegio poi del Re Federico del 1360 rilevasi la concessione feudale fatta in *capite regiae curiae* al nobile Vinciguerra di Aragona, in considerazione dei suoi servizi prestati alla Corona, *del castello e terra di Oliveri cum omnibus et singulis vassallis, jurisdictionibus, gabellis, dirictibus, territoriis, venationibus, nemoribus, aquis, aquarum decursibus, divisis, limitibus, redditibus, proventibus, juribus, et aliis pertinentiis suis quibuscumque, videlicet, quae sunt de demanio in demanium, et quae de servitiis in servitium etc.* eccettuati espressamente i diritti, possessioni, e beni che precedentemente fossero stati ad altri conceduti dai Sovrani predecessori. E con la clausola espressa, « si vero pertinentiae « ipsae protenderentur usque ad mare, jus dominium et pro- « prietas totius litoris, et maritimae pertinentiarum ipsarum, quan- « tum a mari infra terram per jactum ballistae ipsae pertinentiae « protenduntur, tam quam ex antiquo ad regiam dignitatem spec- « tantia in nostris demanio et dominio reserventur. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Prendendo quindi ad esaminare la proposta domanda;

Veduti i titoli esibiti, ed il privilegio reale del 1360 della concessione in feudo del castello e terra di Oliveri:

Ha considerato, che in quanto alla prima parte della domanda, con cui si è chiesto dalla ricorrente principessa di Patti, dichiararsi di non essere della classe dei diritti feudali aboliti gli alle-

gati canoni di proprietà sopra suoli di case nel comune di Oliveri, e conseguentemente di poterne continuare la riscossione, un tale esame, ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, non rientra nel subietto della competenza di questa gran Corte delegata, la quale è unicamente investita della cognizione, e liquidazione dei compensi, nei casi in cui possa farvisi luogo (articoli 2° e 3° del citato Decreto);

Che rispetto poi al secondo capo della domanda relativo al chiesto compenso, è da osservarsi, che la ricorrente ha espressamente dichiarato di essere i canoni in controversia di natura dominicale, e dovuti in virtù di varie concessioni enfiteutiche ed atti recognitorî. E sotto questo rapporto, rientrando per avventura nella classe di particolari concessioni, salvo l'eccezioni legali a potersi dedurre in contrario, non vi sarebbe materia di compenso;

Che se i canoni medesimi fossero invece a riguardarsi angarici e dipendenti dalla prerogativa signorile, costituendo allora una prestazione di casalinaggio, non potrebbero come tali essere meritevoli di alcun compenso;

Le leggi abolitive della feudalità, senza alcuna distinzione tra feudi antichi e nuovi, proclamarono la soppressione generale di tutte le prestazioni personali sotto qualunque nome venissero appellate, negando espressamente ogni diritto ad indennizzazione. E la prestazione del casalinaggio, non essendo che un diritto di capitazione e di prestazione a *fuoco*, ricade non pure nell'abolizione generale di tutte le angarie e perangarie introdotte dalla preeminenza signorile, nella classe speciale delle prestazioni di fumo, soppresse ancora senza compenso dalla legge del 1812 (§ 2 cap. 2° della feudalità);

Che d'altronde sarebbe anche a porsi mente non reggere il fatto assunto dalla esponente nella sua domanda, di essere, cioè, stato dai di lei autori popolato l'ex-feudo di Oliveri dopo la compra fattane nel 1721; imperocchè lo antico privilegio del Re Federico del 1360 della concessione feudale *castri et terrae Oliveri*, coi vassalli, giurisdizioni, gabelle, ed altri diritti feudali, a favore del nobile Vinciguerra, prova evidentemente la preesistenza della popolazione e dell'abitato al feudo;

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere elg. Rocco;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 1 ottobre 1842.

---

9 settembre 1842.

Sulla domanda del principe di Biscari, per compenso del dazio di terì sei sopra ogni quintale di olio del territorio di Vittoria.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Biscari domiciliato in Catania, con domanda presentata a 23 marzo 1842, ha esposto, che dalla regia corte sotto il dì 30 giugno 1758 fu venduto a D. Antonino Vitale *pro persona nominanda* il dazio di terì 6 per ogni quintale di olio, si estraeva o a torchio o a piedi nel comune e territorio di Vittoria, per lo prezzo capitale di once 2000, a conto delle quali ne furono pagate alla detta regia corte once 1400, e le restanti once 600 furono promesse alla ragione di once 100 all'anno, a cominciare dal 17 aprile 1759.

Che il detto Vitale dichiarò indi per privata scrittura di spettare lo acquisto di detto dazio sull'olio per metà al sac. D. Giovanni Antonio Catalano, e per altra metà a D. Angelo Ricca; e che per altra scrittura del 25 agosto 1759 il detto Catalano dichiarò di spettare la sua metà ad esso Ricca, così che lo intero dazio venne ad appartenersi a questo ultimo.

Che lo stesso Ricca per atto pubblico del 18 settembre 1759 vendè a favore del principe di Biscari, autore del detto esponente,

il dazio anzidetto di terì 6 per ogni quintale di olio si estraeva dagli oliveti esistenti, e da dover esistere tanto nelle terre di esso sig. principe, quanto nelle terre di D. Vincenzo Mulè Cutrera, e di tutti gli enfiteuti di esso sig. principe, site le suddette terre nel territorio di Vittoria, per lo prezzo capitale di once 110, delle quali once 10 furono pagate a detto Ricca, e le rimanenti once 100 furono delegate alla regia corte in concorrente soddisfazione delle suddette once 600, di cui restò debitore Vitale nel primitivo atto di acquisto; quali once 100 furono con effetto depositate in banco a nome di detta regia corte, dalla quale furono disbaucate.

Che dal dì di detta compra, per virtù di cui assume lo esponente essere stato surrogato in tutti i diritti del primitivo acquirente Ricca, gli autori di lui, ed esso esponente medesimo è stato nel godimento e percezione del detto dazio sino al 1812, epoca dell'abolizione della feudalità.

E quindi si è fatto a chiedere la corrispondente liquidazione dell'importare del dazio di terì 6 per ogni quintale di olio, che si estrae, tanto per via di torchio che a piedi, dagli oliveti tutti esistenti nelle terre site nel tenimento di Vittoria, possedute tanto dall'esponente che dai di lui enfiteuti ed aventi diritto e causa dallo stesso principe di Biscari, con stabilirsi la somma capitale del compenso, sia a carico del regio erario, sia di qualunque altro per diritto obbligato, ai termini dell'articolo 2° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

A giustificare tale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° Atto di liberazione e vendita del dazio di terì 6 sopra ogni quintale di olio si estraeva nel territorio di Vittoria, fatta dalla regia corte a favore di Antonino Vitale, *pro persona nominanda*, con la garenzia del barone D. Giuseppe Ricca sotto il dì 30 giugno 1758. Questa gabella, dicesi nell'atto, che un tempo era stata venduta dalla regia corte ad Ambrogio Scribani, di cui furono dichiaratari i signori Pallavicini, dai quali fu venduta al barone D. Giovan Battista Ricca per once 127, 8, 4, e da esso Ricca retrovenduta alla regia corte nel 28 settembre 1757. Il prezzo

convenuto fu di once 2000, pagato per sole once 1400 prontamente, e per le rimanenti once 600, pagabili ad once 200 all'anno;

2° Partita di tavola degli 11 dicembre 1759 contenente il pagamento di once 100 a favore della regia corte per parte del principe di Biscari, in causa delle once 600 dovute alla stessa regia corte. In detta partita si enunciano i diversi atti di dichiarazione mentovati nella suddetta domanda, e si fa il pagamento da esso principe di Biscari col *subingresso* nelle ragioni del regio fisco, in conseguenza della compra fatta dal barone Ricca per once 110 del dazio di terì 6 sull'olio degli oliveti esistenti e a potersi piantare tanto dal detto acquirente principe di Biscari, e suoi successori, e da D. Vincenzo Mulè Cutrera, quanto da tutti gli altri vassalli di esso principe, ed altri aventi *jus et causam* nelle sue terre di Vittoria;

3° Copia del su riferito contratto di vendita fatta da D. Angelo Ricca a favore di D. Ignazio Paternò Castello principe di Biscari, per lo suddetto prezzo di once 110, del 18 settembre 1759.

È stato indi trasmesso in copia conforme un rapporto del Sottintendente di Modica, diretto all'Intendente della provincia, in cui facendosi la storia dei precedenti passaggi del dazio di terì 6 a quintale sull'olio del comune e territorio di Vittoria, si cenna una transazione intervenuta tra i signori Ricca ultimi possessori di detto dazio ed il comune stesso. Soggiunge il mentovato funzionario, che il principe di Biscari niun diritto poteva mai vantare contro il comune, giacchè gli oliveti di sua proprietà non furono mai assoggettati al dazio di terì 6 a quintale sull'olio, dal dì che furono affrancate le sue olive, in forza delle particolari convenzioni passate tra lui ed i signori Ricca, contro di cui potrà rivolgere quell'azione, che forse potesse competergli.

Al riferito rapporto è stato alligato l'atto di transazione del 19 marzo 1834 tra i rappresentanti di D. Angelo Ricca ed il comune di Vittoria. Con questa transazione, volendo il comune reluire detto dazio, mediante il rimborso del capitale di once 2000 erogato dai signori Ricca nell'originario acquisto fattone dalla regia corte, si assumeva per parte del comune stesso di doversi dal

dinotato prezzo dedurre le somme già realizzate dai signori Ricca per ispeciali reluizioni fatte precedentemente da particolari nel loro privato interesse, fra cui il principe di Biscari per once 110. I signori Ricca contrastavano tale deduzione, assumendo di non potere il comune profittare delle somme ricavate dalla famiglia Ricca da siffatte particolari reluizioni, salvi ad essi particolari contraenti, fra cui il principe di Biscari, le azioni d'indennità contro detti Ricca, espedibili nei modi regolari. Dandosi quindi termine ai giudizî pendenti tra il comune ed essi Ricca, fu effettuata la reluizione del detto dazio, con essersi obbligato il comune di pagare ad essi Ricca la somma di once 2545, 6, per capitale transatto, oltre alla somma ricavata da detti Ricca dalle antecedenti espresse particolari ricompre.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Prendendo quindi ad esaminare la proposta domanda di compenso;

Veduta la domanda coi documenti esibiti;

Veduta la transazione su riferita del 19 marzo 1834 tra i signori Ricca ultimi possessori del regio dazio oleario comprato dalla regia corte, ed il comune di Vittoria;

Ha considerato:

Che per effetto del cennato atto di transazione del 19 marzo 1834 il comune di Vittoria, giovandosi delle disposizioni generali concernenti l'abolizione del dazio oleario, relui il dazio medesimo, gravitante su tutte le terre olivetate nell'ambito del territorio comunale, da mano dei rappresentanti di D. Angelo Ricca, ultimi possessori, mediante il rimborso del capitale di once 2545, 6;

Che a cotal somma non fece mica deduzione la somma delle once 110 sborsate dal principe di Biscari a favore dell'acquirente del dazio D. Angelo Ricca, con l'atto di compra del 18 settembre 1759, per riscattare dalla contribuzione del dazio oleario gli oliveti delle terre di sua proprietà, o di tutti gli enfiteuti ed aventi

causa da lui: per l'opposto i possessori del dazio signori Ricca stipularono espressamente doversi intendere il prezzo che loro veniva rimborsato dal comune per la reluizione dell'intero dazio oleario, oltre alle somme che trovavansi essi avere precedentemente introitate per particolari ricompre, e segnatamente per lo contratto intervenuto col principe di Biscari;

Che ciò posto niun diritto a compenso può mai vantare il principe di Biscari contro il comune di Vittoria per lo dazio oleario afficiente il prodotto degli oliveti di proprietà sua, e dei suoi enfiteuti ed aventi causa. Il comune con l'atto di transazione del 1834 stipulò la reluizione del dazio gravitante sulla generalità del territorio coi legittimi possessori del dazio medesimo, mediante il rimborso di un capitale anche maggiore di quello originariamente impiegato nella vendita fattane dalla regia corte nel 1758; e però sarebbe assurdo il volerlo assoggettare a nuovi compensi verso un particolare, che nel suo privato interesse avea precedentemente curato di riscattare le sue proprietà. Ogni ragione adunque d'indennità o rimborso, che possa per legge competere al principe di Biscari, sarà solo espedibile nei rapporti particolari di lui con gli eredi di D. Angelo Ricca, per le conseguenze del contratto tra essi loro seguito nel 1759, ora che si è avverato il fatto della totale reluizione del dazio per parte del comune di Vittoria;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rigettarsi la domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 1 ottobre 1842.

---

9 settembre 1842.

Sulla domanda del principe di Trabia, per compenso di canoni sopra suoli di case nel comune di Sommatino.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Espone il principe di Trabia, che il sindaco di Sommatino siasi dato a pretendere, che i canoni di proprietà, che esso esponente in tutto nella somma di once 46, 25 annuali esige da diverse persone sopra suoli di case nel comune di Sommatino, per virtù di varie concessioni enfiteutiche fatto tanto dal medesimo, che dai suoi autori, non che in forza di parecchi atti recognitori, si appartengano alla classe dei diritti feudali aboliti.

A smentire siffatta pretensione egli osserva, che l'attuale comuno di Sommatino era un semplice feudo denominato casale di Sommatino, come dimostra il privilegio nel 17 aprile 1299 speditosi per disposizione del Re Federico III.

Che nel 1507 era pervenuto a Gerlando la Porta, a di cui richiesta piacque al Re permettere, che si fosse collettato ed eretto in popolazione, come prova il privilegio speditosi li 3 ottobre di quell'anno. Che estinta la discendenza maschilo del concessionario la Porta fu riconosciuto qual legittimo successore Ottavio Lanza principe di Trabia, che ottenne la investitura nel 20 gennaro 1637, da cui lo stato di Sommatino, dopo diversi passaggi pervenne all'esponente, che ne fu investito del possesso a 4 dicembre 1811.

Da ciò è ora facile il concepire, soggiunge lo esponente, come esso e i suoi autori han potuto concedere delle terre a diverse persone ad oggetto di fabbricarvi delle case, e di conseguenza come i canoni, che sulle stesse sono dovuti, al medesimo si appartengono con giusto e legittimo titolo, senza che possa cadere in mente umana, che siano essi diritti feudali.

Chiede quindi che la gran Corte voglia ritenere, e, se occorra, dichiarare, che i suddetti canoni di proprietà in once 46, 25 annuali non si appartengano alla classe dei diritti feudali contemplati dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

In ogni evento subordinatamente, e senza intendersi pregiudicato il diritto, chiede che gli sia accordato il corrispondente compenso.

In appoggio di questa petizione presenta lo esponente copia del privilegio del 3 ottobre 1507, diverse investiture, e due certificati a firma di pubblico notaro di diversi atti recognitori per suoli di case soggetti al censo di terì 1 per ogni casa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posta ad esame la quistione, se vi sia luogo ad alcun provvedimento sulla domanda di compenso del principe di Trabia;

Ed ha considerato:

Che il principe di Trabia, esponendo di possedere diversi canoni di proprietà sopra suoli di case nel comune di Sommatino derivanti da concessioni enfiteutiche, ha chiesto il compenso nel caso subordinato e ipotetico, che se ne potesse ordinare la soppressione;

Che ove si trattasse di concessioni enfiteutiche e non di diritti feudali, come il principe sostiene, ogni controversia, che su l'oggetto potesse sorgere, sarebbe di competenza dei tribunali ordinarî, innanzi ai quali rimarrebbe salvo lo esperimento così delle azioni di devoluzione, di pagamento, di prelazione, ed altre in favore del domino diretto, come dei diritti ed eccezioni che potessero competere ai concessionarî. Ma non dovrebbe in alcun modo occuparsene la gran Corte delegata, le di cui attribuzioni sono limitate ai compensi per avventura dovuti per diritti feudali aboliti, o per aboliti uficî e segrezie;

Che se poi le prestazioni, delle quali il chiedente si trovasse in possesso, ricadessero nella categoria del casalinaggio o di altro diritto signorile abolito, e perciò se ne ordinasse la soppressione, nè pure vi sarebbe materia a compensamento avanti la gran Corte delegata; imperocchè il diritto di casalinaggio, costituendo una specie di capitazione ed una prestazione personale, venne indistintamente abolito senza compenso dalla legge parlamentaria del 1812,

la quale soppresse senza indennizzazione le corrispondenze di gallina, di testatico, e di fumo, e tutte le prestazioni servili provenienti dalla condizione di vassallo a signore; come del pari senza compenso era stato cotal diritto abolito in Napoli per diverse considerazioni espresse in un Decreto del 16 ottobre 1809;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 1 ottobre 1842.

---

16 settembre 1842.

Sulla domanda del principe di Torremuzza, per compenso di diritti ed uficî aboliti nel comune di Gagliano.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il sig. D. Gabriele Lancellotto Castelli principe di Torremuzza, con domanda presentata alla gran Corte dei conti nel 27 marzo 1834, espose, che fu accordata ai di lui autori sopra la contea di Gagliano e sopra il marchesato di Motta d'Affermo la potestà e giurisdizione civile e criminale, con il libero esercizio, facoltà, reeminenze, lucri, proventi, ed altri diritti spettanti ed appartenenti al mero e misto impero.

Che per effetto del nuovo sistema giudiziario stabilito nel 1819 venne a cessare l'esercizio del mero e misto impero, e la creazione degli uficiali, fra i quali l'uficio di maestro notaro, che si soleva affittare, e quindi venne a perdere un'annua rendita. Per cui domandava la liquidazione del compenso.

La domanda era sfornita di ogni documento.

Con deliberazione del 6 novembre 1839 fu dichiarato decaduto dal diritto di chiedere compenso.

Intanto con novella domanda presentata a 17 marzo 1842 alla gran Corte dei conti delegata, ha chiesto la liquidazione del compenso dei seguenti diritti feudali, i quali si esercitavano dai suoi maggiori su lo stato e la terra di Gagliano. Essi sono:

1° Baglia (che egli qualifica per canone di proprietà), che si esigeva dal barone sopra ogni casa;

2° Acatapania, cioè diritto su i pesi e le misure;

3° Dogana;

4° Bocceria, ovvero privativa del macello di animali di qualunque sorte;

5° Gabella sul consumo del vino;

6° Maestra notaria;

7° Sciurto, ossia diritto che si esigeva su gli animali, il quale afferma essere stato transatto per terl tre dovuti da ogni famiglia che possedesse animali.

A giustificare una tale domanda esibisce i seguenti titoli:

Un'istrumento di acquisto del 23 febbraro 1629 per notar D. Nunzio Panitteri da Palermo, per cui D. Gregorio Castelli compra all'asta la terra e la contea di Gagliano, ossia il *jus luendi* della stessa, che si vendeva dal giudice deputato presidente Blasco, con le formalità e beneficio del verbo regio, a danno della famiglia Galletti, ed in pro dei creditori soggiogatari della stessa, per lo prezzo di scudi 92000, con tutti i diritti, privilegi, le giurisdizioni, prerogative signorili, ed altro ad essa inerenti. Questo titolo è accompagnato da sette contratti di gabelle, due anteriori all'acquisto cennato, cioè del 15 marzo e 27 settembre 1586, e cinque posteriori, dei quali l'ultimo è del 17 ottobre 1728.

Aggiunge un'officio del ricevitore distrettuale di Nicosia all'esattore comunale di Gagliano del 3 luglio 1832, con cui gli partecipa una risoluzione di tolleranza di S. A. R. il Luogotenento generale del 17 giugno dello stesso anno, per la fondiaria sulla rendita degli aboliti ufici pubblici e civili di Gagliano, in seguito

di deliberazione del Consiglio d'intendenza sul reclamo del principe, colla quale furono considerate come inesistenti le rendite della dogana, bocceria, uficî pubblici, maestra notaria, e baglia, che sommavano ad once 70, 15, annuali.

Informato l'Intendente della provincia di Catania della novella domanda del principe di Torremuzza, ne rese consapevole il sindaco del comune di Gagliano, perchè facesse assistere da un difensore la gran Corte delegata.

Nel 20 giugno 1842 il sindaco convocò a tal' uopo il decurionato, il quale chiese chiarimenti al D. D. Paolino Biondi, come l'unico informato nel comune dei diritti dello stesso. Questi con suo rapporto espose varie cose in sostegno delle ragioni del comune, delle quali le principali sono:

1° Essere fuori i termini la domanda, perchè cessato l'esercizio dei diritti feudali fin dal 1812;

2° L'origine dei diritti feudali, che si esercitavano dai baroni sul comune di Gagliano, rimontare ad una concessione del Re Martino dell'anno 1392 fatta a Pietro Sanches maggiordomo delle Spagne colle seguenti espressioni: « Concedimus terram et civita« tem Galeani, cum omnibus castris, populationibus, fortulitiis, « parrochiis, quadris et locis, et taliis quibuscumque nos intra ter« renos spectant terrarum, castrorum, et locorum, et limites eo« rumdem quomodocumque habemus, nobisque competunt et spec« tant, ac competere et spectare videntur. »

Non iscorgonsi in quella concessione specificati i diritti dei quali si chiede compenso, i quali non si possedevano dal regio demanio prima della concessione del 1392.

Parla in seguito di una donazione del 25 agosto 1475 fatta dai singoli per atto di Antonino Cavello notaro di Catania a favore del barone, nella quale nemmeno si fa menzione di tal diritto. E però conchiude essere abusi feudali.

Dietro tal rapporto il decurionato deliberò non aver mestieri di difensori, rimettendo la sua difesa all'Avvocato generale presso questa gran Corte delegata.

È da notare per altro, che nè la concessione del 1392, nè la

donazione che si dice stipulata nel 1475 sono state esibite dal richiedente principe di Torremuzza.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda;

Veduti i documenti;

Ha posto la quistione, se fosse luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso:

Ed ha considerato, che la domanda per la liquidazione del compenso preteso dal principe di Torremuzza dell'uficio abolito di maestro notaro nella contea di Gagliano, presentata il 27 marzo 1834 alla gran Corte dei conti, fu definitivamente rigettata con deliberazione del 6 novembre 1839, la quale dichiarò il ricorrente decaduto dal diritto di chiedere la liquidazione istessa per difetto di titolo;

Che quantunque la divisata deliberazione non fosse stata ancora da S. M. approvata, pure non vi può esser luogo a ritornare sulla stessa petizione già esaminata e discussa, nè vi sarebbe alcuna ragione di portare un avviso diverso, se mai si discendesse a novello esame;

Che la domanda per il compenso degli altri diritti ex-feudali abolitl nella contea mentovata, cioè di baglia, acatapania, dogana, bocceria, gabella del vino, e sciurto, presentata per la prima volta a questa gran Corte delegata il 17 marzo 1842, trovasi evidentemente fuori i termini di ammessione prescritti dal Real Decreto del 29 novembre 1833, e quindi da non potersi accogliere; conciosiachè siffatti diritti veggonsi aboliti sin dal 1812, nè vi ò documento di esserne l'ex-barone in possesso;

Che quando anche la gran Corte potesse venire alla disamina del merito della chiesta liquidazione di compenso, niun titolo vi sarebbe atto a fiancheggiare la pretensione dell'ex-feudatario; imperocchè il documento, cui si poggia la sua domanda, è un' istrumento di acquisto fatto dai suoi autori nel 1629, quando fu messo

in vendita il feudo dalla famiglia Galletti, che n'era allora posseditrice;

Che non solo non havvi dimostrazione di avere i primi acquirenti sborsato alcun prezzo per concessione specifica dei divisati diritti, ma del tutto manca il titolo per cui la famiglia Galletti fu investita della signoria di Gagliano, la quale, secondo ciò che afferma il decurionato, venne conferita nel 1393 a Pietro Sanches senz'alcun prezzo, e senza che risultasse l'esercizio anteriore per parte del demanio dei diritti pretesi dal Castelli;

Che quindi non avendo saputo dal 1834 sin'oggi il principe di Torremuzza fornire alcuna prova della legittimità dei diritti istessi, si devono riputare come stabiliti sulla semplice prerogativa signorile, e forza baronale; e però per l'articolo 3° del capitolo 2° della legge del 1812 non meritano alcun compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 1 ottobre 1842.

---

16 settembre 1842.

Sulla domanda del barone D. Pietro Aprile, per lo compenso della segrezia di Caltagirone.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 26 gennaro 1820 ammise il titolo del ricorrente D. Pietro Aprile Arduino barone Cimia, per ottenere il compenso della segrezia e dogana di Cal-

tagirone, e dichiarò appartenere alla classe degli uficî conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Ritenne la gran Corte in tale deliberazione, che il dinotato uficio fu venduto dalla regia corte sotto il dì 25 settembre 1634 a D. Giuseppe Romeo Puderico Aragona e Sardo col patto della perpetua ricompra a favore del fisco (*nulla praescriptione temporis obstante*), per lo prezzo di once 3375, che il compratore depositò in banco.

Che in data del 15 maggio 1647 la stessa regia corte passò a vendere, per lo prezzo di once 1000 similmente soddisfatto il *jus luendi*, il detto uficio segreziale, *absque ulla spe et facultate redimendi*, a favore di D. Francesco d'Aprile tutore dei figli ed eredi di D. Carlo d'Aprile, e per la persona di quello, fra essi due, che avesse nominato (Risulta da questo titolo che la vendita del *jus luendi* fu fatta concedendosi la segrezia in *feudum* col titolo di barone).

Che in effetti fu nominato D. Vincenzo Aprile uno dei figli del detto D. Carlo, il quale ottenne le corrispondenti lettere possessoriali a suo favore in data del 23 luglio 1649, e che dal mentovato nominatario D. Vincenzo era poi per ripetuti titoli di successione passato il detto uficio segreziale al ricorrente barone D. Pietro Aprile.

Si avverte che la formola della primitiva concessione, ripetuta similmente nell'atto di vendita del diritto di ricomprare, si legge nei seguenti sensi: « Omnes et singulos fructus, introitus, et proven-
« tus regiae segretiae et dohanae civitatis Caltajeronis, et prout que-
« madmodum percipiuntur a gabelloto dictae regiae segretiae, una
« cum omnibus officiis segreti, credentiarii, et aliis omnibus et
« singulis, quae ad praesens per dictam regiam curiam reperiun-
« tur vendita et alienata post mortem praesentium possessorum
« ipsorum officiorum, nec non cum aliis officiis dictae segretiae
« spectantibus, et cum facultate dicto emptori, et suis attributa,
« talia officia substituendi et conferendi etc. etc. etc. »

Il Regio Scrivano di razione con officio del 30 aprile 1842 trasmise la sua relazione di liquidazione, in cui, esaminando le diverse

carte esibitegli, rilevò di non potere, a norma delle istruzioni del 1819 e del Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826, ritenere come elemento legale a giustificare il coacervo ventennale dei proventi annessi all'abolito uficio, il certificato emesso dal privato contabile del ricorrente barone Aprile sopra *alcuni manuali e libri di cassa*, che tenevansi dal defunto segreto D. Vincenzo Aprile *per sua soddisfazione;* anche perchè dalle carte prodotte non conoscevansi i cespiti componenti la segrezia, di cui trovasi soltanto fatta una sommaria generica enunciazione nel detto certificato del contabile, non potendosi in conseguenza vedere, se fra essi ve ne fossero stati per avventura degli abusivi. Osservò inoltre lo Scrivano di razione di non essere ammessibile il rivelo senza una speciale disposizione sovrana; e quindi, ritenendo il solo certificato attestante l'assegnazione del soldo di annue once 12 a favore del segreto di Caltagirone, restrinse la liquidazione del compenso a questa percezione limitatamente.

La gran Corte, con deliberazione preparatoria del 17 giugno 1842, ordinò, che dal ricorrente si fosse giustificato nei modi legali, nel termine di due mesi, quali altri diritti, oltre il soldo di annue once 12, erano legittimamente annessi alla segrezia. Ed in esecuzione di questa deliberazione, il ricorrente con altra domanda in data del dì 11 agosto ha fatto osservare, che i diritti annessi alla segrezia, prima riscossi dalla regia corte, ed indi dagli acquirenti, sono i seguenti:

1° Il terl di possessione per ogni oncia nelle traslazioni di dominio dei feudi allodiali, beni stabili urbani e rusticani, soggiogazioni, pegni, ed altro, giusta i capitoli e le prammatiche de regno;

2° La ragione di scasciatura dei panni ed abraci;

3° La ragione di scanneria, cioè di esigere grana 6 e piccoli 4 per ogni bue e vacca, grana 5 per ogni porco, grana 3 per ogni castrato, e grano 1 per ogni capretto o agnello si macella nel comune e territorio;

4° La gabella della tintoria;

5° La gabella dell'erbaggio, per ogni quintale di erba che si vende;

6° La gabella dell'arco di cottone mattula a grana 8 a rotolo;

7° La ragione di esigere sopra ogni cafiso di olio che si vende;

8° La gabella dei salti dei molini ad oncia una per ogni molino;

9° E finalmente il diritto di esigere la gabella sugli animali erranti, ed il diritto di carcere degli stessi;

Indi si sono dal ricorrente esibiti i seguenti altri documenti:

1° Estratto della prammatica per il terl di possessione dai registri degli statuti di Caltagirone, a firma del maestro notaro Palmeri;

2° Bando del segreto di Caltagirone per i dazî regi di Caltagirone del 1625 e 1626, a firma del maestro notaro della segrezia;

3° Gabella delle dogane e dei diritti segreziali di Caltagirone, e sugabella fatta nel 1626, a firma del notaro Avila;

4° Informazioni pel 1627 e 1628 dei diritti segreziali di Caltagirone, a firma del maestro notaro Procaccianti;

5° Gabella di scasciatura di panni ed altro del 1620, a firma del maestro notaro Maurici, estratta dal maestro notaro Procaccianti;

6° Simile per la baglia;

7° Diverse gabelle del 1638 di diversi cespiti segreziali estratto dallo archivio, ossia conservatoria generale dei notari defunti;

8° Rivelo dei censi dei molini appartenenti al regia segrezia di Caltagirone, a firma del maestro notaro della stessa;

9° Bando per le gabelle segreziali di Caltagirone del 1647, anno della vendita, a firma del maestro notaro di allora;

10° Dispaccio originale del 1640, in cui si vede la esazione della cassa approvata dal Governo;

11° Certificato di diritti segreziali del 1656 del razionale della conservatoria generale, a firma originale dello stesso;

12° Gabelle di alcuni cespiti segreziali del 1653 e seguenti di notar Chiaramonte;

13° Dispacci originali, che comprovano la esigenza di cespiti segreziali di Caltagirone, firmati dal Vicerè;

14° Altro dispaccio in copia autentica per lo stesso oggetto.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione di ammessione del titolo del 26 gennaro 1820;

Veduta la relazione di liquidazione trasmessa dal Regio Scrivano di razione, del 30 aprile 1842;

Vedute le istruzioni per la liquidazione dei compensi del 10 marzo 1819;

Considerando, che dai documenti esibiti risulta giustificato, che all' uficio di regio segreto di Caltagirone era annesso il soldo di ducati 36, la di cui percezione ebbe da agosto 1813 termine per effetto dell'abolizione allora ordinata delle segrezie e dogane interne: e però si fa giustamente luogo a stabilire per questa parte il compenso corrispondente in un'annua rendita perpetua uguale alla percezione del dinotato soldo;

Considerando, che per quanto altro riguarda la liquidazione dei proventi e diritti annessi alla segrezia, rimane tuttavia a comprovarsi il coacervo della correlativa percezione, mediante la esibiziono degli elementi all'uopo necessarî, ai termini dell'articolo 3° delle istruzioni del 1819;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Competere al barone D. Pietro Aprile, per la parto concernente il soldo annesso all'uficio di segreto di Caltagirone, il compenso di una rendita in annui ducati 36 sulla tesoreria generale, soggetti alle ritenute fiscali come di regola, dal 1 settembre 1813 in

poi, imputandosi in deduzione le somme finora ricevute a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 3 ottobre 1842.

---

16 settembre 1842.

Sulla domanda del conte di Prades, per compenso del diritto così detto di trappetare sopra i fondi coverti ad oliveti in Pettineo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Baldassare Platamone Ventimiglia conte di Prades, con domanda presentata il dì 16 marzo 1842, ha esposto, che per diritto di canone di proprietà esige in Pettineo, e dai possessori di fondi coverti di oliveti, un'annua somma secondo il valore della possessione di ciascuno.

Che di questo diritto detto di trappetare, nella somma complessiva di once 365 annuali, l'Intendente della provincia di Messina in data del 22 gennaro 1842 ordinò la cessazione, salvo ad esso esponente, ai termini del real dispaccio del 24 luglio 1790, ove l'avesse comprato con buona fede, di esserne indennizzato da colui che glielo vendè: e ciò sul motivo, che la prestazione che pagano i possessori di oliveti in quel territorio nella detta somma di once 365 annue al conte di Prades, in compenso dell'abolita privativa dei trappeti baronali, essendo stata dichiarata col real dispaccio del 24 luglio 1790 per modo di regola, di essere un diritto che da S. M. non è stato mai conceduto agli ex-baroni, ed un peso che non impose mai ai suoi popoli, non cade dubbio, che rientri nella classe dei diritti feudali aboliti senza compenso contro il comune o la reale finanza.

Che il diritto pertinente al conte di Prades, di obbligare da prima i possessori di oliveti ad estrarre l'olio nei di lui trappeti, e pagare il diritto del nozzolo, ed indi per sovrana risoluzione permutato per compenso in somma annuale, sia un diritto di canone di proprietà,

e non un diritto derivante dalla feudalità, o dalla forza baronale.

Ed all'uopo si è fatto esso esponente ad allegare i fatti che seguono.

Che le terre del territorio di Pettineo dagli antichi possessori dello stesso furono concedute a diverse persone per l'annuo censo di pochi terì e grana, e col peso di trappetare al trappeto del concedente.

Che nel 1600 Marcantonio Ferreri possessore di detta baronia, autore del conte di Prades, pretese la reintegratoria di non poche terre usurpate, citando i possessori di oliveti, che si resero contumaci, innanzi all'abolita gran Corte.

E sotto il dì 30 novembre 1610 ottenne le lettere corrispondenti di possesso, e reintegratoria. (Questo provvedimento contumaciale, con cui fu ordinato reintegrarsi alla baronia le terre di oliveti usurpate, segna la data del 13 gennaro 1601, e fu emesso contro alcune chiese posseditrici di tali terre).

Che in seguito di ciò i possessori di oliveti, da mano di cui furono reintegrate le terre, ebbero novellamente nel 1611 concedute le terre stesse con varî istrumenti, per lo rispettivo annuale canone di pochi terì e grana, *ac etiam cum obligatione et onere dicti emphiteutae pro se et suis apportandi omnem fructum olivarum dictarum olivetarum in trappetis dicti domini baronis, existentibus in dicta terra Pictinei ad effectum ibi molendi;* senza poterli portare in altri trappeti, fuori della detta terra di Pettineo, con pagare le ragioni solite di patto, e con la penale della devoluzione nel caso d'inadempimento da parte degli enfiteuti.

Che dall'anno 1611 fino al 1783 i detti concessionarî adempirono all'obbligo loro ingiunto in ragione di censo, di andare a trappetare al trappeto del conte di Prades, ma in detto anno 1783 i possessori degli oliveti di Pettineo domandarono con formale libello, dichiararsi che non si apparteneva al conte di Prades barone di Pettineo il diritto proibitivo del trappeto, ed il diritto proibitivo della facoltà dei singoli possessori di poter molire e costruire molini ove loro piacesse.

Che questa domanda sotto il dì 8 aprile 1783 venne dalla gran Corte coi giudici aggiunti consultore Simonetti, e Perramuto, ri-

gettata con la seguente sentenza: « Stante interlocutoria lata pe-
« titiones non procedant, ita quod possint vassalli deferre tritica
« ad alia molendina a barone vendita, et salvis juribus utrique parti
« quoad trappetta, tam circa modum molendi olivas, quam circa
« jurium exactione. »

Che a 6 marzo 1788 il Tribunale del concistoro, in grado di gravame, profferì nei seguenti termini: « Stante supplicatione adae-
« sionis, quae a nobis visa suatur, sententia de qua agitur, confir-
metur. »

Che nel 1789, a 26 dicembre, essendosi da S. M. ordinata la generale abolizione della privativa baronale di trappetare, liquidandosi dalla Giunta dei presidenti e consultore il corrispondente compenso a favore di quei baroni, che avessero con giusto titolo perduto tale privativa, avanzò ricorso il conte di Prades, chiedendo la liquidazione del corrispondente compenso.

Che con real dispaccio del 7 maggio 1791 fu da S. M. ordinato, che l' equivalente di tale compenso si dovesse ratizzare fra tutti i possessori di oliveti in detto territorio di Pettineo. E che in esecuzione di questo dispaccio il conte di Prades produsse analoga domanda innanzi alla Giunta dei presidenti e consultore contro i possessori di oliveti, per liquidarsi l'equivalente di tale abolito diritto di trappetare.

Che cotesto magistrato a 22 settembre 1792, provvide nel tenore seguente: » Stante ista commissione Suae Regiae Majestatis,
« ac stante relatione peritorum, quae a nobis visa suatur in prae-
« senti, compensatio de qua agitur liquidetur, et arbitretur in sum-
« ma unc. 480 solvendarum quolibet anno per possessores oliveta-
« rum, juxta mentem regalis diplomatis; eaque compensatio distri-
« buatur pro rata inter omnes possessores praedictos, et solvatur
« in pecunia quolibet anno in mense januarii una cum decursis;
« salvis tamen juribus praedictis possessoribus in distributione in-
« ter ipsos facienda respective ad illos, qui trappeta possident si-
« mul et oliveta, aut oliveta tantum, aut tantum trappetta, respectu
« utilitatis, quae ipsis obvenit ex abolitione juris prohibitivi, et in-
« cartamentum a nobis visum stet penes acta. »

Che di siffatto giudicato si gravarono i possessori di oliveti presso il Real Trono, e trasmesso il loro ricorso alla Giunta dei presidenti e consultore, questo collegio opinò di farsi loro adito al rimedio del contrario impero, affinchè, se mai avessero nuove ragioni a dedurre per minorarsi la somma delle once 480 di compenso annuali, ne potessero fare esperimento, pagandosi intanto al barone annue once 300 dal giorno dell'abolizione del diritto privativo, sospese le restanti once 180 fino all'esito del contrario impero. Alla quale proposizione essendosi il Re uniformato, con real dispaccio del 24 marzo 1794, furono abilitati i possessori di oliveti a far uso del rimedio di contrario impero.

In seguito di che la Giunta dei presidenti e consultore, sotto il dì 23 agosto 1749, passò ad emettere la seguente pronunziazione: « Stante ista commissione Suae Regiae Majestatis, ac stante sup-« plicatione additativa et regulatoria, quae a nobis visa suatur, via « contrarii imperii, partibus vocatis et auditis, compensatio de qua « agitur liquidetur, et arbitretur, et reguletur in summa unc. 365 « solvendarum quolibet anno ab omnibus possessoribus olivetarum, « etiam incluso ipsomet barone super propriis olivetis. In reliquis « petitiones ipsorum proprietariorum olivarum non procedant, sed « servetur, et respective confirmetur forma alterius nostrae pro-« visionis decisivae, latae sub die 22 septembris 1792. » E di questa decisione informato il Re, con dispaccio del 21 febbraro 1795 ne restò inteso.

Che indi fu trattata nella gran Corte di cause delegate per la terza volta la causa del preteso diritto angarico di trappetare, e con sentenza del 10 marzo 1796 fu deciso, non essere angarico tale diritto, confermandosi le precedenti due sentenze, ed interponendosi il decreto di perpetuo silenzio.

Che dal 1794 fino al 1819 pagarono i possessori di oliveti la rispettiva rata, con aver ritenuto il 10 per 100 per tassa fondiaria, come censi enfitentici, e con avere ancora specificato tale peso nei riveli del 1816. Ma all'apparire delle nuove leggi, credendosi non più obbligati pagare tale annua rata di compenso, il conte di Prades si fece a chiedere la intitolazione della sentenza

della Giunta dei presidenti e consultore del 23 agosto 1794, previa ordinanza del Presidente del tribunale civile. Nuove eccezioni si proposero allora circa la natura angarica del diritto, ma la gran Corte civile di Palermo confermò la intitolazione accordata. Ed in virtù di siffatta intitolazione (seguita a dire lo esponente) si è sempre esatta la prestazione suddetta.

Premessi tali fatti si è l'esponente fatto a domandare:

1° Che sia ritenuto, ed al bisogno dichiarato, che il compenso del diritto di obbligare i possessori dei fondi olivetati in Pettineo a trappetare nei trappeti del conte di Prades, pagando il diritto del nozzolo, dovuto agli autori di esso ricorrente in virtù dei detti giudicati e reali sanzioni, e riscosso per due secoli ed anni trentadue, non sia un diritto nascente dalla feudalità, ma un canone di proprietà in quel modo coi possessori di oliveti convenuto.

2° Ritenere, ed all'uopo dichiarare, che l'anzidetto diritto spettante all'esponente non cadde, nè cade sotto il divieto delle leggi eversive della feudalità.

3° Subordinatamente, dichiararsi spettare all'esponente il legittimo compenso nella detta somma di annue once 365, per quanto fu stabilito dai suddetti giudicati, approvati dalle riferite sovrane determinazioni. In tutti i casi arbitrarlo e dichiararlo a favore dell'esponente nell'annua somma che sarà dalla gran Corte delegata per istabilirsi, a carico dei detti possessori di oliveti nel territorio di Pettineo.

E senza pregiudizio ec. ec.

In appoggio di cotale domanda si sono esibiti i seguenti documenti:

1° La sentenza surriferita di reintegrazione di possesso del 13 gennaro 1601;

2° Moltissimi atti di concessioni enfiteutiche, e ricognizioni di terre ad oliveti in Pettineo, che segnano la data dal 1 marzo 1611 al 18 ottobre detto anno. In cotesti atti di concessione sotto le forme e leggi enfiteutiche, si confermano, o si danno nuovamente in enfiteusi da D. Marcantonio Ferreri barone di Pettineo moltiplici fondi olivetati, per un tenue censo, che dicesi di proprietà,

in uno o pochi terl o grana annuali, e col peso seguente: « ac « etiam obligationis et oneris dictum emphiteutam pro se et suis « apportandi omnem fructum olivarum dictorum olivetorum in trap- « petis dicti domini baronis, existentibus in terra Pictinei, ad ef- « fectum ibi molendi dictum fructum, ut vulgo dicitur; » di portare ogni anno a macinare tutto il frutto di detti oliveti nei trappeti e macine delle olive di detto barone, esistenti in detto territorio, come è solito e consueto, e quello non portare in altri trappeti fuori della detta terra di Pettineo, con pagarsi le ragioni solite di patto;

3° Una fede dell'archivario di Pettineo del 7 giugno 1633, con cui attesta per fama, di essere state nei tempi andati furate molte carte da quell'archivio;

4° Atto provvisionale ottenuto dal barone di Pettineo contro i possessori di oliveti, sotto il dì 19 dicembre 1792. Si cenna in questo atto provvisionale la liquidazione fatta dalla Giunta dei presidenti e consultore, in data del 22 settembre 1792, del compenso equivalente del diritto baronale del nozzolo in annue once 480, da pagarsi, *jure census*, da tutti i possessori di oliveti, *ad ratam respectivae possessionis*. Si cenna ancora la relazione del perito estimatore, e si danno quindi gli ordini per la riscossione esecutiva;

5° Altri due simili atti provvisionali dei 1 febbraro 1793 e 21 giugno 1794;

6° Dispaccio reale del 3 marzo 1795, con cui S. M. rimase informata del nuovo arresto profferito dalla Giunta de' presidenti e consultore, in via di contrario impero, col quale furono ridotte ad annue once 365 le once 480 da prima attribuite al barone di Pettineo, in compenso dei diritti privativi su i trappeti, da soddisfarsi annualmente dai possessori di fondi olivetati, comprendendosi fra i medesimi il barone per i proprî oliveti;

7° Numerosi riveli fondiarî fatti dai possessori di oliveti nel 1811 e 1816, nei quali si enuncia l'afficienza del peso annuale, che si corrispondeva al conte di Prades barone di Pettineo, della rispettiva rata di compenso del suddetto abolito diritto privativo dei trappeti; In molti di tali riveli dicesi tale diritto di prestazione *angarico ed indovuto*.

Più molte apocho di pagamento di tali annue prestanze, nell'epoca dal 1810 al 1819. In qualcuna di esse si trova la clausola, « senza pregiudizio dei diritti rispettivi; »

8° Atto di perpetuo silenzio del 17 gennaro 1813, il di cui tenore è il seguente: « Per trinas uniformes sententias, et actus perpetui silentii redacti in actis Tribunalis M. R. C. sedis civilis « CC. DD. die octavo aprilis 1796, illustris D. Aloysius Ventimiglia comitis Prades manutentionem obtinuit juris trappetandi « contra omnes singulos terrae Pictinei, et possessores olivarum. « Interea stante generali abolitione dicti juris prohibitivi trappetandi fuit per S. R. M. praescriptum, quod in compensationem « ejusdem omnes praedicti debitores, et possessores olivarum persolvere deberent illam summam, quae fuerit per illustrem Junctam praesidum et consultoris arbitratam, et vigore secundae provisionis decisivae prolatae per dictam illustrem Junctam sub die « 23 augusti 1794, fuit resolutum, solvendas esse dicto illustri « comiti unc. 365 annuales per omnes possessores olivarum, juxta « relationem et ripartitionem periti D. Jacobi Cusumano, redactam in actis notari D. Joannis Baptistae Merito die 20 decembris 1792, et regii chirographi confirmationis dictae secundae « provisionis decisivae dictae illustris Junctae die 13 martii 1795, « cumque nonnulli possessores dictarum olivarum in hoc anno non « curant persolvere eorum respectivas annualitates dicto illustri « comiti. Fuit ideo provisum et mandatum per Tribunal M. R. C. « sedis civilis, et per spectabilem de Denti judicem ipsius, instante « dicto illustri comiti Prades, quod utique judex civilis Pictinei « statim exhibito praesenti actu, remotis omnibus contemplationibus cogere habeat et debeat, coertionibus realibus et personalibus quibus decet, omnes et singulos debitores, et possessores « olivarum causa currentis annualitatis ratae dictarum unc. 365 « ut supra debitarum, procedendo ad appositionem custodum in « eorum respective terris, aliasque coertiones ei bene visas, a « quibus unquam recedere et desistere debeat, nisi cum effectu « fuerit dictus illustris comes satisfactus, non admittendo debitores « praedictos ad aliquod subterfugium et gravamen, eo quia agi-

« tur de debito in executionem sententiarum et regii chirographi.
« Sic quantum invenitur exequatur per dictum judicem civilem
« Pictinei, sub paena solvendi de proprio ad mentem ultimae prag-
« maticae, aliisque paenis Tribunali benevisis, et se conferendi
« hic Panormi in carceribus in casu retardatae, vel non execu-
« tionis praesentis actus, et non aliter. Unde etc. etc; »

9° Due ordinanze in istampa rendute dal Presidente del tribunale civile di Palermo, in data del 4 novembre 1825 e 18 aprile 1827, con cui fu ordinata la intitolazione esecutiva della sentenza, o sia provvista decisiva emessa dalla Giunta dei presidenti e consultore, in grado di contrario impero, sotto il dì 13 agosto 1794.

Più la spedizione legale di tale sentenza della Giunta dei presidenti e consultore, il di cui tenore si è di sopra riferito nella domanda del ricorrente. In tali atti si fa la storia di tutti i fatti giudiziali occorsi presso la Giunta dei presidenti e consultore, accennati di sopra nella domanda stessa del ricorrente;

10° Sentenza d'assegnazione resa dal giudice deputato per l'assegnazione dei beni della defunta principessa di Lardaria, del 20 febbraro 1826;

11° Sentenza d'intitolazione renduta dallo stesso giudice deputato a 23 febbraro 1831;

12° Decisione di congedo del 22 novembre 1832, ed altra in grado di opposizione del 9 settembre 1833, profferite dalla gran Corte civile di Palermo, contro alcuni reddenti della suddetta annuale prestazione;

13° Altre simili decisioni contro alcuni altri reddenti, dello stesso anno 1833.

In seguito è pervenuto un rapporto dell' Intendente di Messina in data del 13 agosto 1842, in cui, facendosi la storia del dazio e della sua abolizione, non che delle annue prestazioni ad esso sostituite, manifesta l' Intendente di aver egli risguardata la pretensione del conte di Prades, non altrimenti che come relativa a diritti proibitivi aboliti senza compenso e trasnaturati, aggiungendo che dietro analoghi suoi rapporti, S. E. il Ministro dell'interno, ac-

cogliendo le sue proposizioni, gli avea ingiunto di far cessare subito la prestazione.

Con l'anzidetto officio dell' Intendente è stata inoltre trasmessa alla gran Corte dei conti delegata una deliberazione del decurionato di Pettineo del 19 giugno 1842, con cui, interloquendosi sulla domanda di compenso ora proposta dal conte di Prades, si fa osservare, che la privativa di trappetare, o sia di premere le olive nei soli trappeti del conte di Prades, oggi non più esistente, degenerata in un'annua riscossione di ducati 1095, rientri senza dubbio nelle angarie, e negli abusi fulminati con l'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841. Che nè il conte di Prades, nè i di lui autori han mai avuto titolo legale, che avesse stabilito cotal diritto angarico, non essendo stato compreso nella concessione feudale. Che non possano fare ostacolo le sentenze degli antichi tribunali, dacchè profferite nel possessorio. Ed invocando i reali dispacci emanati nel 1788 e 1789, per la cessazione fin d'allora ordinata di tali antichi diritti abusivi, ha conchiuso di essere assolutamente insussistente la domanda di compenso proposta dal conte di Prades, salvo a lui il regresso contro il suo venditore, qualora avesse in buona fede comprata la privativa. Ha soggiunto infine il decurionato di essere il conte di Prades tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite in causa dell'abolita prestazione degli annui ducati 1095 dal 1794 in poi, a norma del reale dispaccio del 26 dicembre 1789.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Prendendo quindi ad esaminare la proposta domanda;

Veduto il Real Decreto degli 11 dicembro 1841;

Veduto l'altro Real Decreto del 21 giugno 1842;

Ha considerato, che quanto alla prima parte della domanda, diretta ad ottenere la dichiarazione di non essere l'annua prestazione di once 365, pari a ducati 1095, a carico dei possessori di oliveti nel territorio del comune ex-feudale di Pettineo, liquidata con

la sentenza della Giunta dei presidenti e consultore, del 23 agosto 1794, per un compenso equivalente al diritto proibitivo di trappetare, che prima degli ordini generali di abolizione del 1789 esercitavasi da quello ex-barone, compresa nella classe dei diritti e delle prestanze feudali, di cui è stata ordinata la cessazione, e quindi di dovere il ricorrente essere conservato nella sua percezione, non rientra ciò nella competenza di questa gran Corte delegata, la quale è unicamente istituita per liquidare i compensi, nei casi in cui vi abbia luogo. Ogni diritto che possa al ricorrente per avventura competere, per sostenere la legittimità della divisata prestazione, potrà essere solo espedibile per altri rimedi, e davanti ad altre autorità, come per legge;

Che riguardata poi la domanda, sotto l'aspetto subordinato di confermarsi il compenso stabilito dalla Giunta dei presidenti e consultore, nella prestazione anzidetta di annue once 365, ed in ogni caso liquidarsi novellamente a carico dei possessori di oliveti nel territorio di Pettineo, non può cotale domanda, nel modo come si presenta alla cognizione della gran Corte delegata, formar materia di alcun provvedimento; imperocchè non è questo magistrato delegato a conoscere della legittimità o illegittimità di compensi qualunque liquidati secondo i sistemi preesistenti, per tener luogo di equivalente ai diritti feudali allora aboliti;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sulla proposta domanda di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 ottobre 1842.

---

16 settembre 1842.

Sulla domanda del Capitolo della cattedrale chiesa di Catania, per compenso del diritto di decima su i vini mosti di diversi territori.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il vicario generale D. Silvestre Platania ed il canonico D. Giuseppe Ferrara, nella qualità di amministratori generali dei beni e delle rendite del Capitolo della cattedrale chiesa di Catania, con supplica presentata nella segreteria generale di questa granCorte delegata pei compensamenti il dì 14 giugno 1842, espongono di trovarsi il detto Capitolo possessore del diritto di decima su i vini mosti, che si producono sul monte di S. Nicolò nel territorio di Trecastagne, sul monte della Cava nel territorio di Viagrande, e da diverse altre vigne nei territorî di Tremestieri e Catania: diritto da lungo tempo acquistato, e sin d'allora conservato.

E siccome i ricorrenti dubitano, che per effetto del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 un tal diritto fosse stato abolito, e che dovesse questa gran Corte liquidare il compenso a favore del Capitolo, domandano, in tal caso, che piaccia alla medesima ordinarne la liquidazione, e condannare il comune di Licata al pagamento in un'annua rendita, o nel capitale corrispondente.

In appoggio producono numero quattordici atti recognitorî rogati dal notaro D. Alfio Consoli del comune di Trecastagne sotto diverse giornate nell'anno 1823, in forza dei quali D. Stefano Motta, qual procuratore del Capitolo, confessa ricevere da diverse persone il rispettivo diritto di decima sul mosto prodotto negli anni 1821, 1822, e 1823, diritto, che si obbligarono pagare annualmente nella quantità proporzionata al prodotto, riconoscendone il titolo in mani del Capitolo, cui, oltre la consecuzione dello stesso, è dovuto il livello, ossia il canone annuale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica, ed i documenti prodotti in appoggio della domanda;

Considerando, che le decime sù i vini mosti, di cui se ne chiede la liquidazione ed il compenso, ove ne fosse dichiarata la soppressione, potrebbero riguardarsi in due aspetti, di diritti, cioè, derivanti dall'autorità signorile, o di titoli nascenti da concessioni enfiteutiche;

Che nel primo caso, la legge parlamentaria del 1812 ha abolito senza compenso le prestazioni tutte servili, che si riportano agli antichi diritti baronali;

Che nel secondo, qualunque controversia relativa ai canoni enfitentici rimane per le leggi preesistenti devoluta ai Tribunali ordinari, innanzi ai quali rimarrebbe salvo lo esperimento delle azioni appartenenti ai domini diretti, e dei diritti ed eccezioni in favore dei concessionari; in guisa che qualunque provvedimento a darsi sulla domanda sfugge alla competenza di questa gran Corte;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1842.

23 settembre 1842.

Sulla domanda degli eredi di D. Emmanuele Filipponi per compenso dell'uficio di credenziere di porta nuova, e sulla domanda di D. Domenico Filipponi per compenso dell'uficio di credenziere di porta doganella.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Per contratto di vendita stipulato presso gli atti del luogotenente di protonotaro a 22 settembre 1795, D. Emmanuele Filipponi comprò dalla regia corte per la di lui vita l'impiego di credenziere di porta nuova di Palermo, per lo prezzo di once 2800.

Abolito tale impiego dalla legge parlamentaria del 1812, D. Emmanuele Filipponi, con supplica umiliata al Real Trono, implorò, che in ricompensa della perdita fatta gli si fosse assegnata una rendita corrispondente ai lucri che percepiva, o che gli si fosse restituito il prezzo, o che finalmente si conferisse nella persona dell'unico suo figlio D. Domenico Filipponi l'uficio di credenziere della porta della doganella, che trovavasi vacante, cedendo il diritto di poter ripetere dall'erario il capitale sborsato per la compra dell'impiego su riferito. E S. M. il Re Ferdinando I, di gloriosa memoria, con cedola del 2 novembre 1814, conferì al richiedente, durante vita, l'impiego di credenziere della porta della doganella, riserbandosi di avere in considerazione il di lui figlio D. Domenico nelle future occorrenze.

Nel privilegio, enunciate prima le domande del ricorrente, si passa indi a dire: « Quindi Noi, avendo preso in benigna considerazione le vostre reiterate istauze, informati appieno della vo« stra probità ed espertezza, ci siamo degnati di conferire a voi « D. Emmanuele Filipponi, durante vita, l'impiego su riferito di « credenziere della porta della doganella, col soldo e colle prero« gative e lucri, che corrispondono allo stesso, come li godea la « defunta proprietaria; riserbandoci di avere in considerazione il « vostro figlio D. Domenico nelle future occorrenze, facendosi me« rito.»

Trapassato a 16 agosto 1816 D. Emmanuele Filipponi, con real carta del 19 settembre dello stesso anno il Re Ferdinando, tenendo in considerazione i buoni servizi prestati dal defunto D. Emmanuele Filipponi, ed attese le ottime qualità che concorrevano nella persona del di lui figlio D. Domenico, capace a disimpegnare i doveri di giustizia, ed a cooperarsi nel real servizio, si degnò, a riguardo degli uni e delle altre, di conferire al medesimo D. Domenico l'impiego di regio credenziere della porta doganella di questa città di Palermo, nello stesso modo e colle medesime condizioni, colle quali era stato conceduto al defunto di lui genitore.

Lo impiego di credenziere della porta della doganella rimase soppresso per effetto del Real Decreto del 30 novembre 1824, portante la tariffa doganale, e con Real Decreto del 4 maggio 1829 D. Domenico Filipponi fu nominato commesso di seconda classe in questa gran dogana col soldo corrispondente di ducati 300 annuali.

Indi a 7 marzo 1834 D. Domenico Filipponi presentò sua domanda alla gran Corte dei conti, colla quale, esponendo che dal 1824 non percepì più i lucri annessi all'abolito uficio, chiese di essere ammesso nella classe competente dei possessori di aboliti uficî, e disporsi il conveniente per l'analoga liquidazione.

La gran Corte dei conti, con sua deliberazione del 9 dicembre 1835, considerando, che il titolo dell'istante Filipponi all'abolito uficio di credenziere di porta doganella sia legalmente fondato sulla concessione fattagliene da S. M. colla citata reale cedola del 19 settembre 1816;

Che siffatta concessione processe a riguardo dei buoni servizî prestati dal defunto di lui padre D. Emmanuele, ed a riguardo ancora delle ottime qualità di esso D. Domenico, senza enunciarsi distintamente quali siano stati tali servizî, e perciò, ai termini dell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, sia riferibile alla classe delle concessioni per causa rimuneratoria mista;

Che l'uficio anzidetto rimase abolito dal 1 gennaro 1825 in poi, in conseguenza del Real Decreto del 30 novembre 1824;

E che l'essere stato impiegato nella nuova organizzazione de-

ganale il detto D. Domenico Filipponi nella qualità di secondo commesso, non deroga il diritto che gli sorge dal citato Real Decreto del 30 novembre 1824, in chiedere il compenso per gli interi proventi perduti dal 1 gennaro 1825 sino al 4 maggio 1829, in cui fu nominato secondo commesso nella gran dogana di Palermo, e dal 5 maggio 1829, e fino che sarà in vita, o conseguirà un soldo corrispondente agli averi aboliti, per la differenza della coacervazione degli antichi proventi in confronto del soldo, che attualmente percepisce di ducati 300 annui; perciocchè è principio proclamato da S. M. in tante sovrane beneficentissime disposizioni, che niuno degli antichi impiegati debba risentir danno dalle nuove organizzazioni, e trovasi per altro il caso identico sanzionato da S. M. col Real Decreto degli 11 agosto 1832, con cui fu approvata la liquidazione del compenso del cav. D. Carlo Moliti per l'uficio di pesatore della regia dogana di Messina;

Ammette il titolo dello istante D. Domenico Filipponi per conseguire il compenso dell' uficio di credenziere di porta doganella nel seguente modo: dal 1 gennaro 1825 sino al 4 maggio 1829, nella somma che risulterà dalla coacervazione dei proventi di detto uficio, pel ventennio prescritto dalle reali istruzioni del 17 marzo 1819, colle detrazioni nelle stesse istruzioni prescritte: dal 5 maggio 1829 in poi, e fino che sarà in vita, o conseguirà altro impiego con soldo corrispondente agli averi perduti, nella somma che deriverà di differenza in più da detta coacervazione, da farsi come sopra in confronto del soldo che attualmente percepisce di ducati 300 annui.

Dichiara che il titolo di Filipponi debba riferirsi alla classe delle concessioni per causa rimuneratoria mista.

Ed ordina che la reale scrivania di razione formi il coacervo dei proventi di detto uficio nei due aspetti di sopra indicati.

Trasmessa cotale deliberazione alla scrivania di razione, il sig. Filipponi non potè giustificare la percezione dei diritti ed emolumenti annessi all'abolito uficio per un ventennio, bensì per un decennio da settembre 1791 ad agosto 1805, colla interruzione di taluni anni, cioè, da settembre 1792 ad agosto 1793, da settem-

bre 1796 ad agosto 1797, e da settembre 1802 ad agosto 1804. Chiedeva quindi di farsi la coacervazione pel decennio, ed inoltre che non venisse detratta la terza parte della quale si parla nelle sovrane istruzioni su riferite, sul motivo che il detto impiego non era gravato di risponsabilità, non essendovi obbligo di cauzione, nè era gravato della spesa dei generi di scrittojo.

E la gran Corte dei conti, rispondendo agli analoghi quesiti fatti dallo Scrivano di razione, considerava sul primo di essersi comprovata la impossibilità di formarsi la coacervazione pel ventennio, mediante certificato della direzione provinciale dei dazî indiretti, attestante di non essersi rinvenuti tutti i volumi di scrittura relativi all'uficio di credenziere di porta doganella ; che non potendosi in conseguenza formare il coacervo del ventennio prescritto dalle reali istruzioni del 17 marzo 1819, dovrebbesi ai termini del Reale Rescritto del 18 ottobre 1826 farsi la coacervazione per dieci anni, giusta il disposto del Real Decreto del 21 giugno 1819, val quanto dire pel decennio immediato all'abolizione, e poichè l'uficio venne abolito dal 1 gennaro 1825, così la coacervazione dei proventi si dovrebbe formare da gennaro 1815 a dicembro 1824, epoca pure in cui mancavano gli elementi. Che però in casi simili S. M. si era degnata permettere di formarsi la coacervazione anche sopra gli anni interrotti, appunto come fu ordinato col Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 per D. Giuseppe Nicolò Salvadore.

In ordine al se dovesse aver luogo la deduzione dei proventi del terzo riferibile alla risponsabilità, lavori personali, e spese di amministrazione, considerava la gran Corte, che niuna risponsabilità era annessa all' uficio, nè spese di amministrazione si facevano dal Filipponi, come restava provato con un certificato del segretario della direzione provinciale col visto del Direttore ; e che quanto al lavoro personale nè pure vi era a dedurre somma alcuna, poichè prestando il Filipponi servizio nella nuova amministrazione dei dazî indiretti, e dovendosi dal compenso da liquidarsi detrarre il soldo che attualmente gode, ne seguiva, che non poteva caricarsi a lui il lavoro personale per l' uficio abolito. Per tali motivi adunque deliberava a 20 febbraro 1839, che riserbata

sempre l'approvazione di S. M. che si sarebbe dalla medesima provocata, tosto che sarebbe rassegnata la liquidazione diffinitiva, doversi per ora fare dalla regia scrivania la liquidazione preparatoria sul coacervo decennale dal Filipponi presentato, e che dalla rendita che ne sarebbe risultata non dovesse farsi alcuna detrazione per lavoro personale, per ispese di amministrazione, e per risponsabilità.

Secondo la liquidazione fatta dalla scrivania di razione il risultamento del coacervo decennale è il seguente:

Da settembre	1791	ad agosto	1792	. . . . once	435	18	11
»	1793	»	1794	. . . . . »	435	»	2
»	1794	»	1795	. . . . . »	451	16	18
»	1795	»	1796	. . . . . »	494	17	5
»	1797	»	1798	. . . . . »	497	28	17
»	1798	»	1799	. . . . . »	392	13	12
»	1799	»	1800	. . . . . »	527	6	15
»	1800	»	1801	. . . . . »	492	11	»
»	1801	»	1802	. . . . . »	426	11	5
»	1804	»	1805	. . . . . »	321	14	15
				once	4474	19	»

Le partite sulle quali fu basato detto coacervo vennero assodate:

Sulla pandetta in istampa del 1715, ordinata di eseguirsi con lettera della suprema Giunta delle dogane degli 11 marzo 1805;

Sulla circolare del 10 agosto 1789, riguardante le istruzioni del maestro segreto per le collettorie e dogane;

E sullo estratto delle istruzioni così dette *penes acta* dell'anno 1777.

Stabilita la totalità del prodotto decennale in once 4474, 19, viene a risultare la decima parte per lo stato medio di un anno in once 447, 13, 16, di cui competerebbero a Filipponi, in esecuzione dell'articolo 15° delle istruzioni del 17 marzo 1819, sei decime parti, che ascendono ad once 268, 14, 2, alle quali unito il soldo di once 12 annuali annesso all'uficio suddetto, giusta l'ar-

ticolo 3° delle istruzioni su mentovate, si ha la somma di once 280, 14, 2, pari a ducati 841, 41. Conchiude quindi la scrivania di raziono la sua relazione con dire, che spettano al Filipponi, per l'epoca dal 1 gennaro 1825 a tutti li 4 maggio 1829 once 280, 14, 2, all'anno, pari a ducati 841, 41; e per l'epoca dal dì 8 maggio 1829 in poi, sino che sarà in vita, o conseguirà altro impiego, e al saldo corrispondente, competono al Filipponi once 180, 14, 2, annuali, pari a ducati 541, 41.

Da tale annuo vitalizio compenso in due aspetti dimostrato, allorquando avrà luogo la reale sanzione, dovranno scemarsi tutte le somme pagate e da pagarsi a titolo di abbuonconto al sig. Filipponi.

Con altra domanda presentata alla gran Corte dei conti il dì 20 marzo 1834, la vedova Donna Aurelia Filipponi, non che D. Domenico, e Donna Antonina Filipponi madre e figli, quali eredi e rappresentanti il fu di loro rispettivo marito e padre D. Emmanuele Filipponi, e la fu Donna Giuseppa altra figlia di detto D. Emmanuele morta nella minore età, chiedevano il compenso per un anno e mesi otto corsi dal 13 febbraro 1813, epoca dell'abolizione delle dogane interne, sino a 2 novembre 1814, in cui il di loro autore era rimasto senza impiego, e dal 2 novembre 1814 sino al 16 agosto 1816, chiedevano una somma equivalente al dippiù degli introiti dell'impiego di credenziere di porta nuova.

In sostegno della domanda hanno i richiedenti prodotto:

Il contratto su mentovato di compra dell'uficio del 22 settembre 1795;

Una partita di banco comprovante il pagamento del prezzo;

Una real cedola del 2 novembre 1814 spedita in persona del su riferito D. Emmanuele Filipponi, ove, facendosi prima cenno delle suppliche dal medesimo avanzate, colle quali in ricompensa della perdita sofferta dell'uficio di credenziere da costui comprato, fu implorata l'assegnazione di una rendita corrispondente ai lucri perduti per l'abolizione della dogana di terra, e la restituzione del prezzo sborsato, o il conferimento dell'uficio di credenziere di porta doganella, in persona del di lui figlio D. Domenico,

rinunziandosi dai supplicanti al diritto di poter ripetere dallo erario il capitale sborsato per la compra dell'uficio di credenziere di porta nuova, venne dal Re in risultamento invece concesso allo stesso D. Emmanuele, sua vita durante, l'enunciato uficio di credenziere di porta doganella, colla riserva di avere in considerazione nelle future occorrenze il detto di lui figlio D. Domenico, facendosi merito;

Il testamento del ripetuto D. Emmanuele;

E lo estratto dell'atto di morte del medesimo.

In una memoria annessa allo incartamento si è dai ricorrenti spiegato, che il compenso da liquidarsi per il primo periodo di tempo corso dal dì 13 febbraro 1813 a tutto il 2 novembre 1814, trattandosi di un impiego appartenente alla classe degli uficî conceduti mercè lo sborso effettivo del prezzo, dovesse consistere nella media proporzionale, risultante nel coacervo del fruttato dell'uficio per un ventennio, depurato dalla terza parte per ispese di amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, nella quantità corrispondente ad una intera annualità, e dalla data di mesi otto e giorni diciotto: e per il secondo periodo corso dal 2 novembre 1814, dovesse il compenso consistere nella differenza tra la media proporzionale del fruttato del primo uficio coacervato nel modo di sopra espresso, e la media proporzionale del fruttato del secondo uficio coacervato colle stesse regole.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare le seguenti quistioni:

1° Quale sia lo ammontare del compenso dovuto a D. Domenico Filipponi per l'abolizione dell'uficio di credenziere della porta della doganella di Palermo:

2° Se abbiano diritto ad altro compenso gli eredi del fu D. Emmanuele Filipponi, a causa dell'abolizione dell'uficio di credenziere di porta nuova;

Ed ha considerato:

Sulla prima

Che D. Emmanuele Filipponi avea comprato dalla regia corte per la di lui vita l'uficio di credenziere di porta nuova per lo prezzo di once 2800 effettivamente sborsato.

Abolito questo uficio dalla legge parlamentaria del 1812 aveva egli diritto al capitale, o almeno alla rendita equivalente ai lucri che percepiva; ed a questo diritto non altrimenti rinunziava, che per ottenere l'uficio di credenziere della porta della doganella per l'unico suo figliuolo D. Domenico, naturalmente sperando che la fondata probabilità della vita più lunga di costui potesse controbilanciare la circostanza di essere il secondo uficio meno lucroso del primo.

Vide il Re la ragionevolezza della domanda, e volendo ad un tempo conciliare il bene del real servizio, con cedola del 2 novembre 1814, mentre conferiva al detto D.Emmanuele Filipponi lo impiego di credenziere della porta della doganella da lui domandato pel figlio, si riserbava di avere costui in considerazione nelle future occorrenze, facendosi merito. Siffatta sovrana promessa fu adempita, appena lo impiego anzidetto restò vacante per la morte del ripetuto D. Emmanuele Filipponi, avvenuta il 16 di agosto 1816, poichè con real dispaccio del 19 di settembre dello stesso anno, avendosi pure considerazione ai servizi già prestati dal defunto, venne prescelto D. Domenico Filipponi allo impiego surriferito.

Conseguentemente la concessione dell' indicato uficio procedeva da doppia causa, cioè, dallo sborso del prezzo pagato da D. Emmanuele Filipponi per lo acquisto dell'uficio di credenziere di porta nuova, poscia abolito, e che non sarebbe stato a sufficienza compensato coll'altro uficio di credenziere di porta doganella, se si fosse questo limitato alla sola vita di lui, onde fu esteso ancora alla vita del figlio, e dalla considerazione dei servizi del medesimo, comunque vagamente ed in termini generali enunciati.

Che secondo gli articoli 13° e 14° delle istruzioni del 17 marzo,

1819, quando per gli uficî conceduti a più vite per causa mista di prezzo e di servizî prestati, la cifra degli interessi dell' 8 per 100 sul prezzo effettivamente sborsato, sia eguale o maggiore della rendita, depurata del terzo, liquidata secondo la regola generale stabilita nell' articolo 3°, in guisa da non potersi fare la sottrazione degli interessi da detta rendita, la somma da assegnarsi per compenso vitalizio deve consistere nei soli interessi come sopra ragionati.

Che nella specie, dalla liquidazione fatta dalla scrivania di razione risulta, che la rendita dell'abolito uficio di credenziere di porta della doganella, non depurata dal terzo sarebbe in once 280, 4, 2, pari a ducati 841, 41, dei quali dedotto il terzo, giusta il citato articolo 3° delle istruzioni, restano ducati 560, 53. Gli interessi poi alla ragione dell'8 per 100 sul prezzo sborsato di once 2800 ascendono ad once 224, pari a ducati 672.

Non potendosi quindi fare la deduzione prescritta in detti articoli 13° e 14° delle istruzioni, poichè lo ammontare degli interessi è maggiore della rendita come sopra liquidata, rimane la enunciata somma di ducati 672 vitalizî, soggetti però alla deduzione dei pesi fiscali, per compenso dovuto al sig. Filipponi a contare dal 1 di gennaro 1825, in cui rimase privo dell'uficio di credenziere. Se non che avendo egli dopo, e propriamente nel 5 maggio 1825, conseguito altro impiego col soldo di ducati 300, devesi pel tempo posteriore dedurre questa somma dai detti ducati 672. Sichè la rendita che egli ha diritto di percepire, fino che sarà in vita, o conseguirà altro impiego con soldo maggiore dello attuale, rimane fissata in ducati 372.

Che alle premesse osservazioni non possono formare ostacolo le precedenti deliberazioni della gran Corte dei conti del 9 dicembre 1835 e 20 febbraro 1839, le quali, essendo mere interlocutorie dirette alla istruzione dello affare, ed a preparare il giudizio diffinitivo, ben possono rettificarsi, ed anche non attendersi ora che trattasi della risoluzione diffinitiva.

Sulla seconda

Ha considerato, che la perdita dell'uficio di credenziere di porta nuova sofferta dal fu D. Emmanuele Filipponi rimase abbastanza compensata con l'altro uficio di credenziere di porta della doganella, accordato a lui, ed indi al figlio per le di loro vite; laonde non si ha diritto a chiedere altro compenso, tranne quello già liquidato come sopra, e perciò non merita veruna accoglienza la domanda presentata a nome degli eredi di detto Filipponi;

Tenuta presente la relazione di liquidazione fatta dalla regia scrivania di razione;

Senza arrestarsi alle deliberazioni del 9 dicembre 1835, e 20 febbraro 1839 della gran Corte dei conti ordinaria;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi appartenere la concessione dell'uficio di credenziere di porta doganella a favore del padre e figlio D. Emmanuele e D. Domenico Fipponi alla classe quarta, cioè per causa mista.

Rimanere liquidato il compenso dovuto a D. Domenico Filipponi in una rendita vitalizia di annui ducati 672 soggetti alla detrazione dei pesi fiscali dal 1 gennaro 1825 al 4 maggio 1829, e di annui ducati 372 dal 5 maggio 1829 in poi, e sino a che sarà in vita, o conseguirà altro impiego con maggior soldo dell'attuale, sino ad eguagliare i mentovati ducati 672.

Doversi dedurre le somme pagate per abbuoncont'.

E finalmente doversi rigettare la domanda di esso Filipponi, e della madre e sorella di lui, per l'altro compenso preteso in nome del defunto D. Emmanuele, salvo tra essi, se vi ha luogo, lo esperimento dei diritti rispettivi.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 ottobre 1842.

---

30 settembre 1842.

Sulla domanda del comune di Piazza, per compenso degli ufici di acatapano e di maestro notaro della corte civile e del senato di Piazza.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il comune di Piazza rappresentato dal primo eletto D. D. Saverio Arcurio, con supplica presentata nella cancelleria della gran Corte dei conti il dì 20 marzo 1834, ed indi passata a questa gran Corte delegata pei compensamenti, espone, che per dispaccio vice-regio del 18 novembre 1637 ebbe concessi gli ufici già aboliti di maestro notaro del senato, di maestro notaro della curia civile, e di acatapano; ed annunziando che i detti ufici furono rivelati, cioè, il primo per once 20 annuali, il secondo per once 15, e l'altro per once 12, in tutto once 47 annuali, ne domanda il compenso giusta le reali istruzioni del 1819, ed il pagamento dal giorno dell'abolizione.

In appoggio si producono i seguenti documenti:

1° Copia conforme del rivelo fatto nel 1811 dai senatori di quel comune, in virtù del quale si manifesta la percezione annuale, cioè, di once 15 dell'ufficio di maestro notaro della corte civile, di once 12 dell'ufficio di acatapano, e di once 20 dell'ufficio di maestro notaro del senato, in tutto di once 47;

2° Copia conforme di lettere del Tribunale del real patrimonio del 18 novembre 1637, dalle quali si rileva, che pei bisogni dello Stato in quell'epoca il comune di Piazza offerì un donativo di scudi 20000, da pagarsi in sei mesi cursuri dal giorno dell'accettazione; che ad oggetto di poter cumulare tale somma si permise alla città di poter formare qualunque soggiogazione sul suo particolare patrimonio, coi frutti al 7 per 100. Intuitivamente poi a tale donativo furono da parte del comune domandate a S. M. delle grazie, che in parte furono negate, ed in parte concedute, fra le quali furono annoverati gli ufici suddetti di maestro notaro e di acatapano;

3° Contratto di arrendamento rogato dal notaro D. Filippo Gaetano Amantia a 12 novembre 1790, dal quale si rileva, che tutte le gabelle civiche, compresevi le maestre notarie civili, e senatoria, e l'uficio di acatapano, furon date in affitto a Giuseppe Canarè per anni sei da settembre 1790 ad agosto 1796 per la somma di annue once 3695;

4° Altro atto di arrendamento come sopra, stipulato a 7 novembre 1796 dal notaro D. Francesco Gagliolo, in persona di Antonino Caizzone nel nome d'Ignazio Lianza, per anni sei da settembre 1796 ad agosto 1802, per la somma annuale di once 4280;

5° Altro atto di arrendamento come sopra, stipulato dal detto notaro Gagliolo a 30 novembre 1802, in persona di D. Giovanni Velardita per anni sei da settembre 1802 ad agosto 1808, per la somma annuale di once 4590;

6° Altro atto di arrendamento come sopra, stipulato dal detto notar Gagliolo a 30 marzo 1809, in persona di D. Giuseppe di Piazza, per anni sei da settembre 1808 ad agosto 1814, per la somma annuale di once 4410.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica coi documenti annessi;

Veduta la legge parlamentaria del 1813;

Considerando, che in virtù della citata legge parlamentaria del 1813 restarono aboliti senza compenso gli ufici di acatapano, e le maestre notarie;

Che sebbene per queste ultime si fosse fatta una eccezione, ebbe però luogo la medesima sempre che le concessioni derivassero da causa onerosa;

Che nella specie, avendo il comune di Piazza offerto volontariamente a S. M. nel 1637 un donativo di scudi 20000, ed a solo titolo di grazia domandati, ed ottenuti, fra le altre cose, gli ufici in discorso, non può però vantare un titolo oneroso per ragion di prezzo, e quindi pretendere un compenso per la perdita fattane;

Per tali considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 ottobre 1842.

---

30 settembre 1842.

Sulla domanda della Provincialessa del monistero di S. Caterina di Valverde di Messina, per ammessione del titolo di un'annua rendita di once 12 sul ramo delle segrezie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Provincialessa del monistero di S. Caterina di Valverde di Messina, il dì 14 settembre 1840, presentò supplica alla gran Corte dei conti, esponendo, che quel monistero gode una rendita di once 12 annuali sul ramo delle segrezie; che a tempo debito ne presentò i documenti giustificativi il titolo alla Commessione dei titoli originarî ed originali; che quella Commessione, tuttochè abbia conosciuto competerle la rendita, pure con deliberazione del 1 gennaro 1837, dichiarò per la parte sua non esservi luogo a deliberare, salvi i diritti al monistero, o ad ottenere il compenso ai termini delle reali istruzioni del 1819, o a far dichiarare dall'autorità competente, che le dette once 12 annuali gli sono come rendita invariabile dovute a carico della tesoreria generale.

La enunciata supplica alligata allo incartamento, essendo stata passata dalla gran Corte ordinaria a questa gran Corte delegata pei compensamenti, si è dalla stessa appreso:

Che per contratto del dì 8 marzo 1633 agli atti del regio luogotenente di protonotaro, la regia corte vendette a Filippo Sergi, pel prezzo di scudi 12000, i frutti e proventi della gabella del ferro ed acciajo della città di Messina, essendosene a 16 dello stesso marzo spedite dal Luogotenente generale a quel segreto lettere osservatoriali per dargliene il possesso; che in progresso di tempo spettarono di tali frutti once 60 annuali a Donna Isabella Sergi, la quale, volendo professare vita monastica nel monistero di S. Caterina di Valverde di Messina, per atto stipulato a 9 settembre 1756 da quel notaro D. Antonino Maria Bruno, ne assegnò per sua dote al monistero once 15 annuali, ribassate indi per particolare convenzione ad once 12; che la moniale Sergi fu sempre in possesso ed in percezione dei frutti della gabella indicata, su di che soddisfaceva al monistero le once 12 annuali soggiogategli, e di tutto ciò fan fede le apoche del 25 settembre 1786, 12 dicembre 1800, 13 febbraro 1805, e 12 ottobre 1808, stipulate la prima dal notaro D. Litterio Bruno, e le altre dal notaro D. Giuseppe Micale; che abolite le segrezie, la moniale, invece della quarta parte dei frutti delle gabelle, cominciò ad esigere dalla tesoreria generale una rendita di once 48 annuali; che verificatasi nel 1825 la morte della medesima, per ordinanza del giudice del circondario Tribunali del 26 settembre 1825, furono le dette once 12 annuali assentate a nome del monistero sulle once 48 annuali, di cui è parola.

In conseguenza di tanto la chiedente domanda, che piaccia alla gran Corte ammettere il titolo della compra fatta da Filippo Sergi nel 1633 per la somma da risultare in favore dell'enunciato monistero in causa delle once 12 annuali, esigibili una agli arretrati, e che queste once 12 annuali vengano a riconoscersi come rendita invariabile dovutale dalla tesoreria generale.

In appoggio alla domanda si producono i documenti infrascritti:

1° Atto di vendita stipulato presso il regio luogotenente di protonotaro il dì 8 marzo 1633, dal quale si rileva, che pei bisogni urgentissimi dello Stato fu tra gli altri beni messa in vendita la gabella del ferro ed acciajo nel comune e territorio di Messina;

che a tal gabella aderendo Filippo Sergi, offrì la somma di scudi 12000, e non trovandosi altri offerenti fu a lui liberata e concessa, e ne fu stipulato il corrispondente atto già indicato;

2° Lettere osservatoriali del Luogotenente generale del regno del 16 marzo 1633 dirette al segreto di Messina, per le quali si dice, che avendo D. Filippo Sergi comprato dalla regia corte la gabella del ferro ed acciajo, ed avendo già depositato nel banco la somma di once 4800, ossiano gli scudi 12000 corrispondenti alla compra, se gli dia il libero ed assoluto possesso della detta gabella;

3° Concessione enfiteutica del 9 settembre 1756, per la quale Donna Isabella Sergi, volendo professare vita monastica nel monistero di S. Caterina di Valverde di Messina, formò per pagamento della dote una soggiogazione a favore del monistero nella somma di once 15 annuali per capitale di once 300, ipotecando le once 60 annuali di sua spettanza sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina, di che Filippo Sergi nel 1633 fece compra da potere della regia corte;

4° Mandato spedito dal Tribunale del real patrimonio a 16 marzo 1775, pel quale si ordina a favore del monistero di S. Caterina di Valverde di Messina lo assento di once 12 annuali discalate dalle once 15, che gli erano prima dovute per dote della moniale Donna Isabella Sergi, su gli introiti della gabella del ferro ed acciajo.

5° N. quattro apoche rogate, una a 25 settembre 1786 dal notaro D. Litterio Bruno, ed altre tre dal notaro D. Giuseppe Micale a 12 dicembre 1800, 13 febbraro 1805, e 12 ottobre 1808, per le quali Donna Isabella Sergi, confessando ricevere dal barone D. Paolo Marino collettore della gabella del ferro ed acciajo di Messina la quota di sua porzione, compensa in essa, fra le altre somme, once 48 pagate a quel monistero di S. Caterina di Valverde, per le annate da settembre 1785 ad agosto 1786, da settembre 1799 ad agosto 1800, da settembre 1803 ad agosto 1804, e da settembre 1807 ad agosto 1808;

6° Fede del banco di Palermo del 13 ottobre 1817, dalla quale

si attesta essersi pagato once 14 alla signora Donna Isabella Sergi, per lo quatrimestre netto da gennaro ad aprile 1817 delle once 48 annue di lordo dovutele sulle segrezie, e propriamente sulla gabella del ferro ed acciajo;

7° Ordinanza spedita dal giudice del circondario Tribunali del 26 settembre 1825, e notifica della stessa alle uficine della real tesoreria il dì 5 ottobre seguente: in forza di questa ordinanza, per domanda di D. Salvatore Coglitore e Caminneci nella qualità di procuratore del monistero di S. Caterina di Valverde di Messina, si ordina, che a contare dal 17 gennaro 1827, in cui veniva a compirsi il biennio della morte della moniale Sergi, fossero assentate nei libri della real tesoreria a favore del Coglitore e Caminneci nel nome le once 12 annuali, dovutegli di soggiogazione per dote della defunta;

8° Fede del banco di Palermo del 19 dicembre 1834, dalla quale si rileva il pagamento di oncia 1, 20, 6, fatto dalla real tesoreria al monistero di S. Caterina di Valverde di Messina a conto del 1834 delle once 12 annuali dovutegli sulle segrezie;

9° Deliberazione della Commessione dei titoli originari ed originali del 10 gennaro 1837, nella quale, sulla considerazione che sebbene le once 12 annuali, pretese dal monistero di S. Caterina di Valverde di Messina come un assento sulla tesoreria generale, fossero una soggiogazione formata da Isabella Sergi, promanante da sborso fatto nel 1633 alla regia corte da Filippo Sergi, per lo acquisto di quella gabella di ferro ed acciajo, pure essendo una tal somma dovuta sugli introiti di una gabella abolita, appartiene al possessore il compenso ai termini delle reali istruzioni del 17 marzo 1819; ma non essendo delle sue facoltà il conoscere, se sia l'anzidetta annua rendita divenuta o no invariabile a peso della tesoreria generale, dichiara non esservi luogo a deliberare: salvi i diritti al monistero per ottenere il compenso, o far dichiarare dall'autorità competente, che le once 12 annuali sono rendita invariabile dovuta a carico della tesoreria generale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda coi documenti annessivi;
Veduta la legge parlamentaria del 1813;
Veduto il Real Decreto del 22 ottobre 1836;
Considerando, che nel 1633 la regia corte, per contratto stipulato il dì 8 marzo agli atti del regio luogotenente di protonotaro, vendette a Filippo Sergi la gabella così detta di ferro ed acciajo di Messina per lo prezzo di once 4800;
Che ritornata indi alla regia corte la gabella suddetta fu superiormente disposto, che sugli introiti della stessa fosse costituita, come ebbe luogo, a favore degli interessati la rendita di once 240 annuali in corrispondenza del 5 per 100 al capitale sborsato;
Che questa rendita nel 1783 fu, tra le altre di carico dello erario, ribassata dal 5 al 4 per 100, per cui da once 240 fu diminuita ad once 192, in quale somma nella già detta leggo parlamentaria del 1813 fu riportata tra i debiti perpetui dello Stato;
Considerando altresì, che pel citato Real Decreto del 22 ottobre 1836 fu dalla M. S. (D. G.) prescritto per modo di massima, di non aver luogo le istruzioni del 17 marzo 1819 quando venisso a trattarsi di prestazioni sull'erario fisse, invariabili, e perpetue, rientrate tra le rendite e soggiogazioni, che nel 1783 furono soggette alla ribassa, dovendo le stesse, legittimatone il titolo, ritenersi per la rispettiva loro integrità;
Costando in fatto, che le once 12 annuali, su cui verte la domanda, fan parte delle dette once 192 annuali; che a tempo debito fu dalla petizionaria Provincialessa presentata legale domanda alla Commessione dei titoli originari ed originali; e che la medesima, come incompetente a conoscere se la enunciata annua rendita sia o no divenuta invariabile, dichiarò a 10 gennaro 1837 non esservi luogo a deliberare, salvi al monistero i diritti ad ottenere dall'autorità competente i provvedimenti di giustizia;

Attesochè dalle carte allegate alla domanda non vi ha dubbio, che il monistero per le once 12 annuali in parola trovasi nelle uficine della real tesoreria fatto assento nelle forme legali, e che in forza dello stesso ne abbia il medesimo ricevuti dei pagamenti;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Doversi riconoscere per rendita invariabile le once 12 annuali, pari a ducati 36, e quindi confermarsi lo assento in favore del monistero di S. Caterina di Valverde di Messina.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 ottobre 1842.

---

30 settembre 1842.

Sulla domanda dell'Abate commendatario della reale abadia di S. Maria di Mandanice, e del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per compenso dei diritti di rotolo sulla carne, di terì 3 sugli animali porcini, e della decima sulla calce.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'Abate commendatario di S. Maria di Mandanice della provincia di Messina, ed il Direttore generale dei rami e diritti diversi, con domanda presentata il 17 giugno 1842, espongono, che alcuni diritti, che dicono annotati distintamente nella visita di monsignor de Ciocchis al volume 2° pag. 422 e seguenti, sono stati dichiarati inesigibili; ed aboliti perciò il diritto di rotolato sulla carne che si macella nel comune di Mandanice, l'altro di terì 3 sopra ogni animale porcino, e la decima sulla calce;

Che la percezione di tali diritti costituisce la dote della commenda, proveniente dal conte Ruggiero, il quale, dopo aver fugato i Saraceni dal fortissimo antico castello di Mandanice, fondò, e dedicò un tempio alla Beata Vergine Annunziata, ed il monistero dell'ordine di S. Basilio, dotandolo di predî e giurisdizioni, come risulta da un diploma del 1100, che non si esibisce.

Aggiungono che non possono riguardarsi i diritti suddetti come appartenenti alla classe degli aboliti senza compenso, giacchè erano piuttosto prestazioni decimali dovute all'Abate, tanto come padrone del territorio, quanto per il servizio della Chiesa, e pel sacro culto; in guisa che presentano anche la natura di sagramentali, e che sotto l'uno e l'altro aspetto sono suscettivi di commuta o di compenso, e rientrano nelle disposizioni del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

A sostegno della loro domanda presentavano unico documento, il quale è lo stato discusso della reale abadia di S. Maria di Mandanice in sede vacante per l'anno 1835, da cui risulta, che censi, decime, e diritti diversi, senza alcuna specificazione, furono affittati per tutto l'anno 1833 per once 84, e che per il 1834 non vi fu affitto.

Si riserbarono di produrre altri documenti.

Interrogato l'Intendente della provincia di Messina sulla legittimità ed esercizio dei pretesi diritti, ha con uficiale del 25 agosto 1842 fatto noto, come ne avea fin dalla pubblicazione del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ordinata la cessazione, perchè da annoverarsi nella classe di quelli aboliti senza compenso: essere fondati non sopra altro titolo che sulla usurpazione baronale: offendere la libertà della industria nei cittadini.

Con altra produzione suppletoria hanno poi i richiedenti aggiunti novelli documenti, i quali sono:

1° Un'articolo estratto dalla nota opera in istampa di Rocco Pirro, intitolata *Sicilia Sacra*, in cui si riferiscono i privilegî di concessione di Ruggiero e del Re Martino, pei quali il territorio di Mandanice si vuol concesso coi diritti, pertinenze, decime, e gabelle all'Abate commendatario;

2° Una copia di fidejussione della locazione fatta nel 1812 dei diritti e delle pertinenze dell'abadia per once 120;

3° Copia informe di un'atto di citazione innanzi il Tribunale civile di Messina fatta al comune nel 16 giugno 1842, per essere mantenuto l'Abate nell'esercizio dei divisati diritti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se fosse luogo a deliberare sul compenso chiesto dall' abadia di S. Maria di Mandanice; ed ha considerato:

Che i proventi, dei quali l'Abate commendatario ed il Direttore generale dei rami e diritti diversi chieggono compenso, sono stati da essi qualificati come prestazioni territoriali e decimali dovute alla Chiesa, anzichè come diritti feudali aboliti, e che però hanno adito il Tribunale civile di Messina nel giorno 16 giugno 1842 per essere mantenuti nel possesso degli stessi;

Che se è vera la definizione datane dai richiedenti, restano ad essi salve le ragioni presso le competenti autorità, sia per la continuazione del possesso, sia per la commutazione delle rendite divisate in danaro, ai termini dell'articolo 8° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, e secondo le norme prescritte dagli altri due Decreti dei 20 giugno 1808, e 17 gennaro 1810;

Che se poi vogliansi considerare come diritti ex-feudali aboliti, dei quali si debba tener ragione di compenso, è da esaminarsi non solo la legittimità del loro possesso, ma ancora la causa della loro concessione;

Ha considerato allora, che niun documento si è presentato della primitiva concessione, che giustificasse lo esercizio dei pretesi diritti;

Che l'opera dell'Abate Pirro, da cui si vogliono desumere i privilegi del conte Ruggiero e del Re Martino, non può aver fede giuridica innanzi alla gran Corte delegata, qualunque sia il suo merito letterario nella storia diplomatica delle Chiese di Sicilia;

Che dalla visita eseguita da monsignor de Ciocchis nel 1741 non si raccoglie, se non che per diploma del 1100 il cenobio dell'ordine di S. Basilio, ed il tempio sacro alla Vergine Annunziata, eretti dal conte Ruggiero in Mandanice dopo la cacciata dei Saraceni, sieno stati largiti di predi e giurisdizioni, per le quali largizioni l'Abate fu barone e signore della terra, ma non appare veruna concessione specifica dei diritti, e molto meno per causa di prezzo;

Che nel 1741 non era l'abadia mentovata in percezione, che di una rendita di once 96 composta di varie esazioni, fra le quali non si legge nemmeno la espressione dei diritti esposti dall'Abate, nè la decima sulla calce, ma solo che *ex decima animalium* si percepivano once 8 annuali, ed *ex rotolis carnis ex quolibet animali, quod laniatur*, once 2;

Che niuna transazione si vede intervenuta tra l'Abate ed il comune ovvero i singoli;

Che quindi manca ogni ragion di compenso degli enunciati diritti, prescritto dagli articoli 4° e 10° del capitolo 2° della legge parlamentaria del 1812;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 novembre 1842.

5 ottobre 1842.

Sulla domanda del barone D. Gioachino Calcagno Pisano e compagni, per compenso di diritti aboliti nello stato di Raccuja.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Gioachino, D. Luigi Calcagno Pisano, ed il marchesino D. Vincenzo Calcagno, con supplica presentata a questa gran Corte delegata sotto il giorno 11 marzo 1842, hanno esposto, che la terra di Raccuja trovandosi in potere del regio demanio, ma soggetta a sì gravi pesi di soggiogazioni da vedersi impotente a soddisfarli, riunitasi nel 1551 in consiglio civico determinò di affrancarsi delle suddette gravezze, col ridursi di nuovo a terra baronale: che dietro tale deliberazione, con atto del 24 novembre 1551, e ratificato in ottobre 1555, fu dalla regia corte venduta a D. Nicolò Branciforte la terra di Raccuja, con tutti gli ufici, per lo prezzo di scudi 23000, di cui in quanto a 17000 furono impiegati in beneficio della università, restando alla regia corte i rimanenti scudi 6000: che dal consiglio civico, che precedè la vendita, rilevansi varî altri diritti signorili, che restar doveano per conto del barone: che i principi di Butera, come successori del Branciforte, esercitarono sempre in Raccuja gli ufici di maestro notaro civile e criminale, di acatapano, e di archivario, ed il diritto di privativa delle acque, dei salti d'acque, e dei molini: che nel 1827 Donna Caterina Branciforte principessa di Butera vendè ai sopra nominati D. Gioachino e D. Luigi Calcagno Pisano la terra di Raccuja. E quindi, essendo essi divenuti i proprietarî di detti ufici e diritti, ed essendo stati questi aboliti, han chiesto, che piaccia alla gran Corte liquidare, sulla base del rivelo fatto dal principe di Butera, o su altre basi di legge, il compenso ai medesimi spettante ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, tanto per tutti gli ufici e diritti di sopra trascritti, che per tutti gli altri che sorgono dall'atto di vendita del 1551.

In sostegno a tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti:

1° Vendita dello stato di Raccuja, debitamente legalizzata e registrata, del 24 novembre 1551, dalla quale si rileva, che la università di Raccuja, onde togliersi al giogo baronale, e riunirsi alle terre del regio demanio, pagò nel 1549 34000 fiorini al barone di S. Pietro, ed ottenne la sua affrancazione; che assoggettitasi però a molti pesi e gravezze per lo pagamento di tale somma, si trovò in istato di non poterli soddisfare, e quindi in ottobre del 1551, riunitasi in consiglio civico deliberò di ritornare allo stato di terra baronale, purchè il compratore si fosse accollati tutti i censi e le soggiogazioni, che avea dovuto formare per lo prezzo della sua affrancazione, e purchè restassero abolite tutte le nuove gabelle, che per la causa stessa si erano imposte, fra le quali vi era quella dell'acatapania; che così deliberato si passò dalla regia corte in novembre 1551 alla vendita in favore di D. Nicolò Branciforte della terra suddetta, *cum omnibus et singulis juribus, aquis, aquarum saltibus, aquaeductibus, aquarumque decurribus*, e con il patto che *omnia et singula officia ejusdem terrae Raccudiae sint dicti domini emptoris*, che egli ed i suoi ufficiali abbiano *primum et secundum judicium in civilibus*, e che fosse anche a di lui elezione la nomina dell'archivario, e ciò per lo prezzo di 23000 scudi, dei quali in quanto a 6000 furono dal Branciforte pagati alla regia corte, come leggesi in seno di detta vendita, ed in quanto ai rimanenti scudi 17000 furono il capitale dei censi e delle soggiogazioni, che erano a carico dell'università, e che da quel giorno corsero a peso del compratore; e che finalmente una tale vendita fu da S. M. l'Imperatore Carlo V approvata e ratificata con regio biglietto del 15 dicembre 1554 datato da Bruxelles;

2° Processo verbale debitamente legalizzato, dal quale si rileva, che D. Giovanni Mancuso consigliere della Corte suprema di giustizia, e giudice deputato per l'assegnazione dei beni di Donna Caterina Branciforte principessa di Butera, in esecuzione di un Real Decreto del 23 agosto 1824, con cui fu concesso alla detta prin-

cipessa di poter vendere, col verbo regio, e sotto lo scudo di perpetua salvaguardia, e per mezzo del giudice deputato Mancuso, parte dei suoi beni e sino al valore di once 40000, fu venduta all'asta pubblica, col verbo regio, e pel prezzo di once 4400, ai signori D. Gioachino e D. Luigi Calcagno Pisano la terra di Raccuja per la intera sua consistenza, e col diritto di esigere in parte la decima sui prodotti in frumenti, orzi, ed altro, non che i terraggi sopra una quantità di terra; ma in tale vendita non si fa motto nè di ufici nè di privative;

3° Estratto legalizzato della regia cedola, col verbo regio e con lo scudo di perpetua salvaguardia, sull'aggiudicazione della contea di Raccuja fatta dal giudice deputato Mancuso in favore dei signori D. Luigi e D. Gioachino Calcagno;

4° Estratto, unicamente registrato, di alcuni capitoli dotali della marchesina Donna Rosa d'Amico Napoli, e di D. Vincenzo Calcagno Forzano, da cui rilevasi, che i signori D. Gioachino e D. Luigi Calcagno Pisano assegnarono al suddetto D. Vincenzo la contea di Raccuja con tutti i diritti, per come fu da loro acquistata da potere della principessa di Butera.

Si fa quindi osservare, che dai signori D. Gioachino e D. Luigi Calcagno Pisano fu a 22 marzo 1834 presentata domanda alla gran Corte dei conti, per la liquidazione del compenso per l'abolita maestra notaria di Raccuja, e che quella gran Corte con deliberazione del 6 novembre 1839 per varie considerazioni dichiarò i supplicanti decaduti dal diritto di chiedere il compenso.

L'Intendente di Messina intanto, con foglio del 22 giugno ultimo diretto al Pubblico Ministero di questa gran Corte, ha fatto conoscere, che il decurionato di Raccuja, venuto a cognizione che i suddetti signori Calcagno, la principessa di Trabia, ed il principe di Scordia hanno chiesto la liquidazione del compenso per vari ufici e diritti in quel comune, ha reclamato per non accogliersi tale domanda, perocchè non erano stati ivi prima del 1810 esercitati che i soli diritti di maestro notaro, di bagliva, e dogana, rivelati nel 1811 dal principe di Butera ex-barone, e che per effetto degli atti legislativi del 1810 e 1813 vennero come an-

garici aboliti; e che però non dovendosi compenso alcuno al Butera, molto meno si deve ai signori Calcagno, i quali, sebbene nel 1827 acquistarono varie terre dalla famiglia Butera, non si ebbero però tramandati quei voluti diritti, che d'altronde non hanno mai nè posseduto nè esercitato. In quanto alle acque ha lo stesso decurionato affermato essere state in ogni tempo di pubblico uso, e che pria anche di essere dichiarate pubblico demanio, erano i salti dal regio erario concessi, e che ognora ha ogni cittadino avuto il libero diritto di costruire molini. Soggiunge infine l'Intendente suddetto, che interrogato da lui sull'oggetto quel Consiglio d'Intendenza, ha lo stesso considerato, che trattandosi di diritti, di cui non si è in esercizio, non può, giusta il Sovrano Rescritto del 29 marzo 1842, esservi luogo a compenso, e che in qualunque caso, ove diversamente si opinasse, dovrebbe lo stesso ripetersi non già dal comune ma dall'erario, promanando i titoli dalla regia corte.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando che, a parte del decadimento pronunziato dalla gran Corte dei conti, nella vendita della terra di Raccuja del 1551, ratificata nel 1555, non vi fu prezzo speciale per le maestre notarie;

Considerando, che nella stessa vendita della terra di Raccuja fatta nel 1827 ai chiedenti, neppure si fece motto delle dette maestre notarie; e per altro non avendo la venditrice principessa di Butera diritto alcuno sulle dette maestre notarie, non possono i chiedenti avere diritto maggiore di quello della venditrice;

Che tutti gli altri diritti non possono meritare alcun compenso;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi inammessibile la domanda.
Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 29 ottobre 1842.

---

5 ottobre 1842.

Sulla domanda del convento dei padri Cappuccini di Randazzo, per compenso del diritto di esigere oncia una sopra ogni rotolo di pesce fresco e salato, che si vende in quelle pubbliche piazze.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il dottor D. Mariano Ruggeri nella qualità di sindaco apostolico del convento dei padri Cappuccini di Randazzo, con due suppliche, delle quali una fu presentata nella segreteria generale di questa gran Corte a 25 giugno 1842, e l'altra dopo direttamente al Consigliere commissario, espose, che sin da tempo immemorabile somministravasi dai singoli di quel comune alla comunità religiosa una diaria competente elemosina;

Che nel 1683 venuta questa meno al detto convento, il consiglio civico, con deliberazione approvata dal Tribunale del real patrimonio in giugno dello stesso anno, propose di accordarglisi in perpetuo il diritto di esigere oncia una a rotolo sopra ogni sorta di pescagione da vendersi nelle pubbliche piazze;

Che per effetto di tale concessione quei padri in ogni tempo, e sino al presente sono stati nel pacifico possesso e nella percezione di tal diritto sulla vendita così del pesce fresco, che di quello in sale.

Ed attesa la pretesa oggi ventilata da parte del comune, di essere quel diritto compreso tra gli angarici generalmente aboliti, ha chiesto che piaccia alla gran Corte riconoscere ed ammettere il titolo di esso convento, e liquidarne il corrispondente compenso.

In appoggio alle dette due suppliche si presentano i seguenti documenti:

1° Copia di lettere patrimoniali spedite a 26 giugno 1683, colle quali, ritenute le circostanze esposte dal consiglio civico, di essere mancate al ridetto convento per la scarsezza dei tempi le consuete elemosine, e la proposta di accordarsi alla detta corporazione *omni futuro tempore* la percezione di oncia una a rotolo, da levarsi dai compratori sopra ogni sorta di pescame che si vendesse alle pubbliche piazze, si lodò ed approvò tale proposizione, e se ne ordinò la esatta esecuzione;

2° Lettere patrimoniali del 18 dicembre 1704, colle quali, supposto che per disposizione precedente era stata accordata a quel convento per cibaria dei novizî oncia una a rotolo sulla vendita della carne, in ragione di once trenta a rotolo, sulla istanza del sindaco del detto convento di cambiarsi tale prestazione in altra oncia una per ogni rotolo di salume, ragionato ad once trentatrè rotolo, da vendersi in piazza, si ordina ai giurati di convocare il consiglio, discutere la domanda, e trovandola regolare metterla in esecuzione;

3° Copia della deliberazione emessa dal consiglio civico a 6 gennaro 1705 in conformità della domanda, e del premesso ordine patrimoniale;

4° Copia estratta dal cancelliere archivario di Randazzo di un avviso del Consiglio d' intendenza di Catania approvato dall' Intendente, e partecipato al sindaco con foglio del 19 settembre 1829, col quale, trattando del diritto del convento di S. Francesco di Paola sopra ogni animale di macello, e di quello che ha il convento dei Cappuccini alla percezione di oncia una a rotolo sopra i salati e pesce fresco, che vendonsi in piazza, nella considerazione che la percezione del diritto in discorso, di cui è in possesso la comunità dei Cappuccini, può riguardarsi come una elemosina alla quale concorre la popolazione pei sentimenti di pietà, affin di conservare quello istituto monastico, conchiuse di ritenersi dai detti due conventi i rispettivi diritti di percezione a titolo di elemosina, dei quali sono in possesso, salvi i diritti al comune ed alla popolazione di impugnarli come di legge;

5° Estratto di altra deliberazione decurionale del 5 ottobre 1829 sull'oggetto stesso, colla quale, vedute le lettere patrimoniali de i 16 settembre 1685 e 18 dicembre 1704, confermanti le risoluzioni del civico consiglio sullo esercizio e possesso della percezione suddetta in pro dei padri Cappuccini: considerando che tale prestazione promana da un'atto di divozione degli avi a pro di quella casa religiosa tanto utile al divin culto, e senza la quale non potrebbe sussistere, e che la popolazione, che ne risente il peso, non ha mai reclamato per esserne disgravata, anzi continua nello spirito pubblico tale pietoso sentimento, ad uniformità, discordante il solo sindaco, deliberò che quei padri, come assistiti da buon diritto, continuino a percepire quella prestazione nel modo stesso come al passato;

6° Estratto dello avviso del Consiglio d'intendenza di Catania approvato, e partecipato dall'Intendente a 12 luglio 1830, in conformità della su riferita decurionale, salvi i diritti al comune d'impugnarla nei modi di legge;

7° Altra decurionale del 14 marzo 1832, colla quale, considerando che la prestazione, di cui godono i padri Cappuccini a titolo di elemosina, non ha alcun rapporto con l'abolito dazio di terì 5 a cantaro sul salume o pesce fresco: che tale prestazione conta un possessorio di secoli senza interruzione: che mancando siffatta prestazione quella comunità religiosa non potrebbe più sussistere con discapito del culto divino: che un possessorio così lungo forma un titolo ben fondato in favore del convento, da non potersi contendere se non previa una contraria decisione nei modi di legge: e che la popolazione perdura nel pio sentimento di concorrere a tale prestazione: il decurionato ad uniformità di voti, tranne del sindaco, deliberò che quei padri Cappuccini, come assistiti da buon diritto, con superiore approvazione, perdurino nella percezione della detta elemosina come pel passato;

8° Altra deliberazione del decurionato del 31 dicembre 1840, colla quale, vedute le lettere patrimoniali, lo decurionali precedenti, e gli avvisi conformi del Consiglio d'intendenza: avuto riguardo alla percezione di più di due secoli con superiore appro-

vazione goduta dal detto convento: che tale prestazione fornita dalla pietà degli antichi abitanti, che tiene luogo di fondazione, pel mantenimento di quella casa religiosa, è stata costantemente seguita dalla popolazione: che ove questa sovvenzione venisse meno, verrebbe a disciogliersi quella comunità con grave danno del culto religioso, molto più che, attesa la scarsezza dei preti, si prestano quei padri all'amministrazione dei sacramenti a pro della povera gente: che altronde la legge del 12 dicembre 1816 nello abolire i dazî plateari non comprese la sovvenzione in discorso: deliberò che il convento suddetto sia conservato nella percezione del diritto di cui si tratta, salvi al comune i diritti d'impugnarlo nei modi di legge.

Furono discordi il decurione Garagozzo ed il sindaco Garagozzo, opinando che la percezione di cui trattasi sarebbe esigibile dai particolari, e non già dai venditori, ed il sindaco, insistendo nella esecuzione della legge del 12 dicembre 1816 abolitiva dei dazî plateari, contraddice in tutti i punti, e in diritto e in fatto, le considerazioni del decurionato;

9° Officio del Sottintendente di Acireale del 5 febbraro 1841, il quale comunica al sindaco di Randazzo la determinazione dell'Intendente di Catania sulla ultima deliberazione del 31 dicembre 1840, e le analoghe osservazioni di esso Sottintendente, nei termini di restar quei padri Cappuccini autorizzati alla riscossione della oncia una a rotolo sulla vendita del salume e pesce fresco come pel passato.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica coi documenti annessi;

Ha considerato:

Che la facoltà di esigere il diritto di cui è parola non può in altro modo riguardarsi a favore del convento richiedente, che come a semplice contribuzione di elemosina proveniente da quei singoli, che vanno in piazza a comprare il pesce fresco e salato, ritirandone volontariamente un'oncia meno a rotolo;

Atteso che da diverse deliberazioni in vari tempi emesse da quel decurionato risulta, che coloro che ne risentono il peso non han mai reclamato per esserne disgravati, nè si è sin'ora data alcuna disposizione impeditiva la continuazione della stessa;

Considerando, che lo affare nei termini di volontaria prestazione in niun modo superiormente contraddetta sfugge alla competenza di questa gran Corte, istituita a pronunziare sopra titoli e domande relative a compensi di diritti ed uficî perduti;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sulla proposta domanda.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 novembre 1842.

---

5 ottobre 1842.

Sulla domanda dell'Abate commendatario della reale abadia di S. Gregorio del Gesso, e del Direttore generale dei rami e diritti diversi, per rendite, censi, e prestazioni sopra i fondi dell'abadia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con due suppliche presentate una nella segreteria generale di questa gran Corte delegata il dì 16 giugno 1842, e l'altra direttamente al Consigliere commissario, l'Abate commendatario della reale abadia di S. Gregorio del Gesso, ed il Direttore generale dei rami e diritti diversi hanno esposto, di essere stati annotati tra i diritti ex-feudali ed angarici i qui appresso tre articoli di rendite a quella reale abadia appartenenti, e possedute dalla medesima per dote da tempo immemorabile, cioè:

1° Once 145 annuali dovute dal regio erario in iscambio dello ex-feudo di S. Anastasia nel territorio di Randazzo, venduto a nome della regia corte per lo prezzo di once 4135 al sig. D. Antonino Vagliasindi, per contratto rogato dal regio luogotenente di protonotaro nel 1806;

2° Once 126, 19, 15, annuali dipendenti da antiche prestazioni sotto nome di decime in derrate sullo ex-feudo di S. Gregorio, ed indi a relazione dell'agrimensore Francesco Siracusano di Calvaruso, in esecuzione di ordine del gran Camerario duca di Serradifalco, convertite nel 1807 in censi fissi in danaro, giusta il ruolo censuario corrispondente allo stato assegnato dalla officina della controloria generale, ed agli strasatti conchiusi dal precedente commendatario Parroco Urso;

3° L'un per cento sulla pesca del tonno nella tonnara del porto di Melazzo di prodotto incerto, calcolato approssimativamente per once 7 annuali.

Dissero, che la proprietà dei due ex-feudi di S. Anastasia e S. Gregorio presso la detta reale abadia, dai quali derivano le rendite di n. 1 e 2, viene attestata dalla visita del de Ciocchis nei seguenti termini: « Bona et redditus abatiae feudum S. Ana« stasiae in civitate Randatii, feudum S. Gregorii; » che i censi di questo ultimo ex-feudo derivano da antichissime concessioni enfiteutiche e prestazioni prediali, e perciò esclusi dalla qualità di diritti angarici e feudali liquidabili per compenso, ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841; che sebbene manchino le concessioni originarie, pure, essendo chiaro che esigonsi, e son dovuti sullo ex-feudo di S. Gregorio, che in tempo della visita di monsignor de Ciocchis gabellavasi dallo Abate commendatario, non può cader dubbio sulla qualità della rendita, che ne percepisce quell'abadia in tanti censi sostituiti al materiale possesso del fondo; e che in quanto alla percezione delle decime sulla tonnara di Melazzo, deriva da titoli antichi riconosciuti ed autorizzati dal Tribunale del real patrimonio con lettere del 23 settembre 1790, nelle quali, descrivendosi i diversi pesi annuali su quella tonnara, si comprende un pesce tonno di quintale uno per ogni centinaro di quin-

tali dovuto alla ridetta reale abadia, e dall'ultimo verbale di possesso redatto in persona dell' attuale Abate commendatario dal ricevitore dei rami e diritti diversi di Randazzo, in esecuzione di officio del Direttore provinciale del 9 maggio 1831.

Tutto ciò premesso sostengono i richiedenti, che a niuna delle enunciate tre rendite è per la loro natura applicabile il Real Decreto di abolizione. e la liquidazione del compenso.

Ciò nondimeno a tuizione degli interessi del titolare, e dei diritti di regio patronato, in linea subordinata han chiesto, che piaccia alla gran Corte liquidare contro chi di diritto, ai termini del Reale Rescritto del 27 agosto 1825, il compenso dovuto all' abadia, su di ciò che crederà compensabile, e che potrebbe soltanto limitarsi alla prestazione sulla pesca, mentre nè la rendita del regio erario, nè le rendite e prestazioni enfiteutiche prediali dello ex-feudo di S. Gregorio derivanti dai titoli di proprietà, van soggetti ad abolizione ed a liquidazione di compenso.

In appoggio alle dette due suppliche si sono prodotti gli appresso documenti:

1° Numero tre piani, a firma del procuratore dei chiedenti D. Filippo Caliri, delle partite che per conto della reale abadia di S. Gregorio del Gesso esigonsi nel Gesso, in Messina, in Calvaruso, e nel Serro nella somma di once 138, 26, 13, 4, annuali, cioè, once 98, 21, 0, 4, per censi, giusta gli strasatti decimali, ed once 40, 5, 13, per le partite rimaste giusta lo antico ruolo, oltre le decime;

2° Ruolo censuario dei debitori sopra fondi esistenti nel territorio del Gesso, depositato presso notar D. Saverio Mormina di Termini dal canonico D. Domenico Quattrocchi nella qualità di contabile eletto dall' Abate Salvo, con dichiarazione di riconoscere la propria firma apposta in piè del detto ruolo, e con dichiarazione ancora, che tutte le notizie espresse in esso ruolo si son ricavate dallo stato attivo di tutte le rendite dell'enunciata abadia tramandato al titolare dalla controloria suddetta, non che dagli strasatti del fu Abate Urso, e dai libri di pagamento, e da tutti altri documenti che si conservano dal barone D. Gioachino Calcagno pro-

curatore dell' Abate Salvo residente in Messina. In piè di questo ruolo trascrivesi la spedizione originale della ordinanza del Presidente del tribunale civile, che rende esecutorio il ruolo di cui si tratta;

3° Copia conforme di lettere patrimoniali del 23 dicembre 1790, con le quali, premessa la inserzione di un rapporto del segreto e pro-conservatore di Melazzo, e previa la inserzione ancora di una relazione della reale conservatoria, vien compresa nella prima classe dei creditori la reale abadia di S. Gregorio del Gesso per un pesce tonno di quintale uno per ogni quintali 100 di pesca, e si ordinò quindi al segreto e pro-conservatore, che dagli introiti della gabella della tonnara si eseguano i pagamenti dell'annata corrente e dei decorsi con la classificazione come sopra.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica, ed i documenti prodotti;

Veduta la legge parlamentaria del 1813;

Veduti i Reali Decreti dei 29 dicembre 1834, e 22 ottobre 1836;

Posta mente che i tre articoli di rendita, su cui dai richiedenti si domandano dei provvedimenti nel caso di soppressione, provengono, cioè:

Da once 145 annuali sulla tesoreria generale,

Da once 126, 19, 15, annuali per decime in censi e strasatti,

Dall'un per cento sulla pesca del tonno nella tonnara di Melazzo;

Considerando per la prima partita, che se nei termini stabiliti da S. M. con diversi Reali Decreti, dei quali è l'ultimo quello del dì 29 dicembre 1834, si sieno da parte dei petizionari fatte le giuste pratiche presso la Commessione dei titoli originari ed originali dei creditori dello Stato, onde fosse riconosciuto legale il titolo delle dette once 145 annuali, non rimarrebbe per l'altro Real Decreto del 22 ottobre 1836 cosa di più a farsi per rispettarsene lo assento;

Considerando per la seconda e terza partita, che se le presta-

zioni provengano dai diritti antichi feudali, queste per la detta legge del 1813 rimasero soppresse senza compenso;

Che all' incontro se derivino da canoni enfiteutici, o sono per tali stabiliti, su di esse qualunque controversia ad eccitarsi per le leggi preesistenti ricade esclusivamente sotto l'autorità giudiziaria, senza che vi sia cosa a praticarsi da parte di questa gran Corte delegata;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 novembre 1842.

---

5 ottobre 1842.

Sulla domanda del monistero di S. Benedetto di Caccamo, per compenso di diritti, e prestazioni prediali nel territorio di Caccamo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti il dì 25 giugno 1842, il monistero di S. Benedetto di Caccamo ha esposto, di aver quella comunità diritto ad esigere sopra alcune terre di sua proprietà in Caccamo diverse prestazioni, così in danaro come in frumenti ed orzi, sotto la denominazione di coverture, terraggioli, e ristoppie, le quali, essendo dovute in virtù di atti enfiteutici, non sono in realtà altro che censi, e perciò non soggetti a veruna soppressione. Volendo però ciò nondimeno prevenir l' ostacolo della perenzione del termine, nel caso in cui potessero supporsi abolite,

ha chiesto subordinatamente, che in tal caso piaccia alla gran Corte ordinarne il corrispondente compenso.

A dimostrar la qualità di siffatte prestazioni stanno uniti alla riferita supplica i seguenti atti:

1° Atto di accordio rogato dal notaro D. Giacinto di Blasi in Caccamo a 21 luglio 1713, dal quale si raccoglie: che D. Antonino Licari avente causa e rappresentanza da Filippo, Antonino, e Francesco Lofaso debitori al monistero suddetto di due soggiogazioni in once 4, 15 annuali, oltre ai soliti diritti di terraggioli, coverture, e restucciate sopra tre quarti di terre nello ex-feudo di Bonfanti, con un'ammasso di arretrati così delle une che degli altri, per la somma in tutto di once 50, 8, ad evitare il minacciatogli indirizzo giudiziario, dimise al monistero per atto volontario le dette terre nominate erbe bianche, zotte, e cretazze; e siccome a tal peso era espressamente ipotecato un tenimento di case in Caccamo, pervenuto in progresso di tempo in potere del sacerdote D. Gregorio Gaito, alla distrazione delle quali intendea il monistero di procedere, quì fu, che volendo il Gaito sottrarsi agli effetti di quel giudizio, interposta la mediazione di amici comuni, divennero ambe le parti al seguente accordo: — Il monistero rilasciò al detto Gaito once 16, 22, 13, 2, per una terza parte delle once 50, 8, di debito, e per le restanti once 33, 15, 6, 4, il debitore Gaito obbligossi, in quanto ad once 3, 15, 6, 4, di farne il pagamento in contanti, e per le altre once 30, costituì al monistero una soggiogazione di oncia 1, 15, annuale; da parte poi del monistero furono rilasciate, e concedute allo stesso sacerdote Gaito i sopra enunciati tre quarti di terre soggetti all'annua soggiogazione delle once 4, 15, oltre alla prestazione annuale delle coverture, terraggioli, e ristoppie, alle quali, secondo la consuetudine, erano le terre obbligate, non che alla oncia 1, 15, nuovamente soggiogata, per cui furono anche ipotecati degli altri beni del debitore;

2° Atto enfiteutico presso il notaro D. Andrea Rigano di Caccamo a 15 dicembre 1717, di quarto uno e metà di mezzo quarto di terre in favore di D. Giuseppe Termine ed Abbate, per lo an-

nuo canone di salma 1, 9, 0, 1, ½ frumenti, e tumoli 6, 0, 2, orzo, sotto la denominazione di coverture, terraggioli, e restucciate;

3° Estratti di numero dieci atti enfiteutici rogati a 10 marzo 1719 dal notaro D. Pietro Gaito di Caccamo da diversi quartisti di terre nella contrada della Misa fondo di Mandranuova, con la costituzione del rispettivo censo in frumenti e in orzi, senza alcun peso per coverture;

4° Altra concessione presso il su nominato notar Gaito a 1 gennaro 1725 in favore di Giacomo Rizzo di tumoli tre, e quarto uno terre, per l'annuo censo perpetuo in frumenti di salme 3, 1, senza alcun peso di terraggioli, coverture, e restucciate;

5° Atto recognitorio, ed obbligazione presso lo stesso notar Gaito a 23 novembre 1744, col quale Bartolomeo Giovenco di Caccamo, dichiarando possedere come rappresentante di Giorgio e Filippo Rini tumoli nove terre di proprietà del monistero nel feudo di Mandranuova, e contrada della Misa, si obbligò pagare al detto monistero lo annuo canone impostovi di tumoli 6, 2, frumenti, e ne pagò il laudemio in terl 21;

6° Atto di ratifica rogato presso lo studio di notar D. Girolamo Lionti di Palermo a 24 novembre 1760, col quale il sacerdote D. Gaetano Fuxa nel proprio nome, e qual rinunziatario di suora Teresa Maria Fuxa, nel secolo chiamata Donna Caterina, non che D. Mariano e D. Gaspare Fuxa lodarono ed approvarono la concessione fatta dal monistero di S. Benedetto di Caccamo a 3 febbraro 1760 per gli atti del notaro D. Giuseppe Ponti al sacerdote D. Bartolomeo Majorca qual commessionato, e sotto la promessa ratifica di detti di Fuxa, di tre porzioni e mezza di un quarto di terre nella quantità di salme 5 circa esistenti in quel territorio, e propriamente nel feudo di Scarusa contrada di Valatelli, dipendenti dalla maggior quantità di un quarto, e metà di mezzo quarto avocate da potere di suddetti di Fuxa per arretrati di censi, coverture, mezze coverture, e ristoppie, stante l'altra quantità mancante trovarsi riconceduta a D. Giuseppe Termine ed Abbate. Intuitivamente a tale concessione i suddetti di Fuxa

obbligaronsi pagare al monistero il convenuto censo perpetuo, ossia terraggio di salma 1, 1, 0, 3, frumenti, e di tumoli 4, 0, 1, ½ orzo in ogni anno, oltre alle solite prestazioni, e diritti di coverture, terraggioli, mezze coverture, e ristoppie;

7° Decisione del Consiglio d'intendenza di Palermo del dì 1 aprile 1828 nella causa introdotta da parte del monistero di S. Benedetto di Caccamo contro la compagnia del Santissimo Sagramento del detto comune, e notificata ai superiori della detta compagnia il dì 12 del detto aprile. Si dichiara con la medesima buono e valido il titolo del detto monistero per l'annuo censo, ossia terraggio di salma 1, 10, frumento, e di tumoli 5 orzo dovutogli in ogni anno dalla medesima sopra terre nello ex-feudo di Mandranuova.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica coi documenti alligati;

Veduta la legge parlamentaria del 1813;

Considerando, che le prestazioni in terraggioli, coverture, e ristoppie, su cui verte la domanda del monistero di S. Benedetto di Caccamo, non possono essere che di due qualità, cioè, o derivanti dall'autorità signorile, o costituite nel titolo di canoni enfiteutici;

Atteso che nel primo caso per la legge già detta del 1813 restano soppresse senza compenso, comechè prestazioni servili dipendenti dagli abusi baronali, e nel secondo per le leggi preesistenti, le controversie da insorgere nei domini diretti contro i concessionarî, e vice-versa, sono devolute per lo esperimento dei reciproci diritti ai Tribunali ordinarî, così che risulta chiaro, che a questa gran Corte non compete sul proposito di emettere alcun provvedimento;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare sul domandato compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 30 novembre 1842.

---

7 ottobre 1842.

Sulla domanda del barone D. Calogero Oddo, per compenso del diritto proibitivo di raccogliere, conservare, e vender neve in Sambuca.

Il Presidente marchese Guccia ha fatto il seguente rapporto.

Il barone D. Calogero Oddo, con domanda presentata il 16 marzo 1842, ha esposto di possedere le niviere del territorio di Sambuca per compra fattane da potere della principessa di Rammacca assegnataria degli eredi del defunto marchese di Sambuca: ha soggiunto che a tali niviere, per antichissima convenzione con il comune eseguita sempre sino al presente, sono annessi, e il diritto di non potere altri del cennato comune raccogliere neve per venderla al pubblico, e la facoltà di somministrarla al comune nella està a grana 2 rotolo, quante volte ne cada tanto nello inverno, quanto possa raccogliersi per via di pale, e chiudersi nelle niviere; ha da ultimo egli ritenuto che questo diritto non può riguardarsi come colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841. Ma in ogni modo, ove altrimenti si pensasse, e si volesse far cessare lo esercizio, a scanso di perenzione di termine si è fatto a chiederne il relativo compenso a carico o del regio erario, o del comune.

I documenti presentati, con la riserva di produrne degli altri, sono i qui sotto indicati:

1° Copia di atto del 7 agosto 1790, in forza del quale D. Igna-

zio Omodei di Sambuca qual segreto del marchese di Sambuca, sotto la promessa della di costui ratifica tra otto giorni, diede in gabella per nove anni da settembre 1790 a tutto agosto 1799, e per once 30 annuali, a maestro Benedetto Lucido e maestro Vito Ribecca le fosse della neve esistenti nel territorio di Sambuca, contrada della montagna di Gesualdo dipendente dal feudo di S. Giacomo, con tutti i diritti, con tutte le pertinenze, e coi pesi annessivi. Tra i patti contenuti in tale atto sono da notarsi i seguenti:

Secondo—Che nel tempo della gabella in parola niuno poteva raccogliere e conservar neve nel territorio di Sambuca, eccettuati i gabelloti, e taluno che per proprio uso e comodo avesse voluto conservarne qualche poca quantità nella propria casa, o nei palmenti, ma non già per altrui uso per negozio.

Terzo—Che i detti gabelloti nel tempo della gabella in ogni anno, qualora cadea neve in detta montagna atta a chiudersi nelle fosse, doveano somministrarla sino a S. Martino in ciascun'anno al pubblico nella bottega alla ragione di grana 2 per rotolo, come si era praticato dal passato sino allora dai precedenti gabelloti;

2° Copia collazionata da notar D. Emmanuele Pizzo di Palermo, su di una originale copia esecutiva firmata da notar D. Giuseppe Donato e Deluca anche di Palermo, di un' atto del 5 giugno 1834, in forza del quale la principessa di Rammacca, quale assegnataria degli eredi del defunto marchese di Sambuca, vendè al D. D. Vito Oddo a contare dal 1 settembre 1833, per lo prezzo di once 528, le neviere di Sambuca esistenti nello stato e territorio di Sambuca, e propriamente nello ex-feudo di S. Giacomo Gesualdo, e suoi aggregati, e negli ex-feudi e nelle montagne di Mentecarleo e Vancra, col diritto esclusivo e privilegiato di potere raccogliere neve nei detti ex-feudi, e generalmente con tutti i diritti da immemorabile tempo goduti dalla casa del fu marchese di Sambuca.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha tolto a considerare la seguente quistione:

Compete compenso al barone D. Calogero Oddo per il preteso diritto proibitivo di raccogliere, conservare, e vender neve in Sambuca?

Considerando, che il su cennato barone non prova essere nel legale possesso del su riferito diritto proibitivo, a dimostrare il quale dovrebbe giustificare con atti e scritture, che i singoli di quel comune siano stati impediti a fare uso della loro libertà di raccogliere, conservare, e vender neve a loro piacimento nel territorio del proprio comune;

Considerando, che indipendentemente alla mancanza in fatto del legale possesso, la domanda in diritto è sempre mal fondata, per ciocchè la privativa da lui asserita è un attentato alla libertà, che ha ogni cittadino di raccogliere, e conservare nei propri fondi senza alcuna restrizione la neve, e di venderla con piena libertà nello stesso comune o altrove, e però il diritto proibitivo di che si tratta poggiato sulla semplice prerogativa signorile e forza baronale, ricade nella generale abolizione ordinata senza indennizzamento dal § 3, cap. 2° sui diritti e pesi feudali della legge parlamentaria del 1812;

Considerando, che per aver diritto a compenso ai termini del § 4 del su cennato cap. 2° sarebbe mestieri giustificare, che il preteso diritto fosse proveniente da una convenzione corrispettiva tra il barone e comune o singoli, o da un giudicato;

Che sotto la espressione convenzione corrispettiva contenuta nella legge, non possiamo intendere altro se non un contratto bilaterale, in cui le parti vicendevolmente cedono delle proprietà loro reali aventi un prezzo reale in sostegno della convenzione, non già quelle convenzioni, le quali, supposta la esistenza della feudalità, regolano gli usi e le prerogative feudali durante il tempo e vigente la stessa feudalità; avvegnacchè un tale atto non potrebbe dirsi

corrispettivo nel senso della detta legge, mancando lo accetto da parte del comune, il quale nei diritti signorili ceduti, lungi dal trovare un compenso, troverebbe sempre gli stessi vizî e la stessa ragion legale, che potrebbe spedire in generale contro la stessa feudalità;

Che ciò che il barone Oddo dice senza giustificare, cioè, di esistere un'antichissima convenzione col comune di Sambuca in sostegno del suo diritto, oltre di essere una mera assertiva, in sostanza non giova allo assunto, poichè non sarebbe quella convenzione corrispettiva mediante prezzo, nel senso di quella legge che darebbe luogo a compenso, e quindi potrebbe ben valere al proposito la teorica legale *frustra probatur, quod si probatum fuerit, non relevat.* In conseguenza siffatto titolo per come si asserisce sarebbe inconcludente, nè potrebbe apprestare al sig. Oddo veruna ragione al preteso compenso;

Inteso il rapporto del Presidente sig. marchese Guccia;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 26 novembre 1842.

---

12 ottobre 1842.

Sulle domande di D. Domenico Testa e Costa, per compenso del dazio di terì 6 sopra ogni quintale di olio, che si estrae nel comune di Reitano, e del duca di Cesarò e consorti, per compenso del dazio di terì 6 sopra ogni quintale di olio nel territorio di Fiumedinisi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Nel mese di maggio del 1638 il signor Camillo Pallavicino comprava dalla regia corte, unitamente al feudo di Reitano, una rendita di once 400 dalle gabelle presenti, e da quelle da imporsi nel parlamento convocato. Le condizioni della compra erano le seguenti.

Il compratore offriva per il prezzo di detta rendita, oltre quello pel feudo di Reitano, once 4000.

La rendita dovea essere assegnata al compratore per once 100 dai frutti del carlino sopra ogni libra di seta da imporsi nella terra di Fiumedinisi: altre once 100 si riserbava la regia corte di assegnargli sulla stessa gabella di Fiumedinisi, da dichiararlo fra mesi quattro, e mancando di farlo, il compratore avea la scelta di altre gabelle di università. In quanto poi alle rimanenti once 200 si contentava il compratore di rilasciarle a beneficio della regia corte, in fino a che avesse possedute pacificamente il feudo e la rendita, acquistati con patto, che in caso di molestia dovesse riscuotere le intere once 400 insieme con li arretrati non esatti.

Il prezzo intero del feudo e della rendita annessa di once 400 montante a scudi 22000, apparisce soddisfatto, compensato in parte con un mutuo fatto alla regia corte dallo stesso Pallavicino, e parte sborsato contante.

Raccogliesi dagli atti posteriori, che la nominataria del Pallavicino sia stata la signora Donna Margherita Romano Colonna, la quale nel settembre 1638 comprò il carlino sulla seta imposto sulla terra di Fiumedinisi per lo prezzo di once 2000, non ostante che vi fosse stata l'assegnazione di once 100, parte della rendita

di once 400 vendutale insieme col feudo di Reitano, a condizione che la regia corte dovesse assegnare ad essa offerente le once 200, di cui andava debitrice pel contratto divisato di sopra su carlino della seta nuovamente imposto, e sulla gabella di terl 6 sopra ogni cantaro di olio al torchio da esigersi nel casale di Reitano, e col patto ancora che se non ascendesse la somma da percepirsi dalla gabella di seta ed olio di Reitano ad once 200, fosse obbligata la regia corte assegnare sopra altre terre ed università le stesse gabelle, e per lo contrario avanzando la somma delle once 200, dovesse il compratore rimborsare la differenza del capitale alla ragione del 7 per 100. Di ciò fu stipulato istrumento per gli atti del luogotenente di protonotaro a dì 11 dicembre 1638.

Intanto la signora Romano Colonna domandò per mezzo del Tribunale del real patrimonio, che non essendo bastevoli a soddisfare la sua rendita le due gabelle assegnate sul casale di Reitano, le fosse aggiunta in assegnazione anche la gabella di terl 6 per cantaro di olio sulla terra di Fiumedinisi; e con lettere del Tribunale istesso del 30 luglio 1639 fu ordinato ai giurati di Fiumedinisi, che dovessero pagare alla signora Colonna gli introiti della mentovata gabella a conto delle once 200, colla clausola, che eccedendo le tre gabelle assegnate di seta ed olio sopra i comuni di Reitano e Fiumedinisi le once 200 annuali, ne dovesse soddisfare alla regia corte il capitale alla ragione del 7 per 100.

Intanto nel 20 ottobre 1639 la signora Colonna vendette la gabella dell'olio sopra Fiumedinisi al barone di Cesarò D. Giuseppe Romano Colonna per once 1671, 12, 14, che ricevette dal compratore; il quale nel 27 settembre 1642 si spedì le corrispondenti lettere di manutenzione in possesso.

Nell'anno 1660 le gabelle della seta e dell'olio furono incorporate alla regia corte per la prammatica del discalo generale al 5 per 100.

Nel 1684 fu commessa al razionale D. Agostino Call dal Tribunale del real patrimonio relazione di ciò, di cui andavan creditori i signori di Reitano e Cesarò per annualità non pagate dalla regia corte. Il risultamento del calcolo fatto dal razionale si fu,

che il credito degli stessi per tutto agosto 1683 ascendeva ad once 4530, 17, 10.

Nel 4 aprile 1686 fu ordinata dal Tribunale mentovato la escorporazione delle gabelle a favore dei possessori.

Nel 1756 i tutori del duca di Reitano D. Mario Colonna e Gravina, in esecuzione dell'ordine spedito per via del Tribunale del real patrimonio, fecero il rivelo delle gabelle di seta ed olio, e della loro rendita.

Il coacervo decennale della gabella dell'olio di Reitano offriva nel rivelo la somma di once 743, 19, 11, e quello della seta sul comune istesso once 47, 12, 17: totale once 791, 2, 8.

Nel 1811 il duca di Reitano rivela la gabella dell'olio in Reitano per once 149, 29, 16, annuali.

Nel 23 agosto 1837 le sorelle Donna Antonina, e Donna Rosalia di Martino, nella qualità di eredi universali di Donna Francesca di Martino, erede universale anch'essa del cav. D. Francesco Paolo Colonna ed Oneto dei duchi di Reitano, vendono al tenente D. Domenico Testa tutta la quota ereditaria del cav. Colonna sulla casa di Reitano nella sesta parte della successione, nella quale è compresa la proprietà del diritto di terì 6, che si percepisce sull'olio di Reitano.

Nel 26 agosto 1837 per atto in notar Daddi il duca di Reitano liquida la sesta parte spettante alle signore di Martino, ed assegna alle stesse, fra gli altri beni, la gabella del terì 6, che resta di comune consenso valutata di netto nella somma di once 40 annuali, ed in capitale al ragguaglio del 5 per 100 in once 800, colla garenzia per soli anni tre.

Nel 28 agosto 1840 il Tribunale civile di Palermo, sulle istanze del tenente D. Domenico Testa, dirette tanto contro il principe di Niscemi, quanto contro i signori Nigrelli ed altri convenuti, condannò questi ultimi possessori di oliveti in Reitano a pagare annualmente al medesimo il dazio di terì 6.

Nel 27 febbraro 1842 il sig. D. Domenico Testa e Costa domanda, sotto varie riserve e proteste, la liquidazione della gabella dell'olio sul comune di Reitano.

Nel 16 marzo 1842 i conjugi Donna Eleonora Colonna e cav. D. Gioachino Spinelli, la prima qual'erede di D. Calogero Colonna Requisens duca di Cesarò, ed il secondo qual marito ed autorizzante della stessa, chiedono l'uguale liquidazione del dazio dell'olio sopra Fiumedinisi.

Il decurionato di Reitano riunito per far conoscere le sue ragioni contro la pretensione del sig. Testa, oltre di aver dedotto, che la gabella dovea considerarsi come abolita, perchè feudale, giacchè fu venduta insieme col feudo, eccepisce le seguenti cose, per dimostrare che niun compenso possa spettare al richiedente.

Considera il capitale sborsato dallo acquirente sig. Pallavicino per once 2000; riguarda la rendita di once 200 come stabilita al 10 per 100; riduce, per effetto della ribassa del 1650 dal 10 al 5, la rendita del duca di Reitano a sole once 100; deduce il capitale di once 1071 pagate dal duca di Cesarò, ed in proporzione riduce la rendita ad once 44, 25, 10; valuta la rendita percepita secondo il rivelo in once 149, 26, 10; e quindi trova, che non solo resta estinto il capitale preteso dal duca di Reitano, ma che debbasi ancora indennizzare l'erario della differenza, che si è esatta dippiù. Quindi conchiude, che si restituisca la gabella al comune, salve le ragioni dello erario.

L'Intendente di Messina con suo foglio del 23 agosto 1842 fiancheggia questa difesa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Vedute le domande;

Ha elevato le seguenti quistioni:

1° Si debbe riunire la domanda del duca di Cesarò all'altra del sig. D. Domenico Testa e Costa?

2° Vi è luogo ad avvisare diffinitivamente sulle domande di entrambi?

Sulla prima

Ha considerato, che entrambe le domande del duca di Cesarò, e del sig. D. Domenico Testa e Costa si riferiscono alla stessa rendita di once 200, che dovea esigersi sulla gabella dell'olio, dovuta non meno dal comune di Reitano, che dall' altro di Fiumedinisi;

Che rimontano ad un titolo di acquisto, e ad un' autor comune;

Che uno quindi ed indivisibile è lo esame non meno dei documenti di originaria concessione, che della quantità della percezione della rendita istessa assegnata su i due divisati comuni: laonde ragion vuole che sieno riunite le petizioni rispettive, per esser simultaneamente discusse;

Sulla seconda

Ha considerato, che il comune di Reitano pretende di essere stati soddisfatti gli autori del sig. D. Domenico Testa e Costa dello intero capitale rimasto al duca di Reitano, dopo la cessione di una parte della rendita sull'olio fatta al duca di Cesarò;

Che una tal pretensione del comune è fondata sulla interpetrazione dei patti della originaria concessione, che ebbe luogo a favore della signora Donna Margherita Romano e Colonna; imperocchè sostiene esso, che la ragione degli interessi del capitale di once 4000 si debbe considerare al 10 per 100, non ostante la cessione di once 200 all'anno convenuta colla regia corte; che per effetto della ribassa del 1650 la rendita si dovesse tenere come ridotta da once 200 annuali a sole once 100, e quindi in corrispondenza ridotto ancora il capitale ad once 2000; da cui detratte le once 1071 pagate dal duca di Cesarò, non rimarrebbero a vantaggio degli autori del sig. Testa se non once 929, su cui sia da imputare la plus valenza della percezione annuale, che afferma essere intervenuta;

Ha considerato che tanto la quistione riguardante il valor ca-

pitale della rendita, quanto quella della plus valenza della percezione annuale, dipendono dalla dichiarazione e definizione dei patti stipulati sulla ragion degli interessi negli istrumenti del 1638; conciosiachè se dopo il rilascio fatto a beneficio della regia corte di once 200 annuali sulle once 400, valore nominale della rendita, si dovesse riguardare la ragione della stessa, non più al 10 per 100, ma al 5, rimanendo la proprietà del capitale in once 4000 a beneficio del concessionario, crollerebbe tutto lo assunto del comune, non potendo eseguirsi ulteriore ribasso per effetto della disposizione del 1650;

Che essendo controverso il titolo di acquisto è mestieri, che la sua interpetrazione sia fatta dall'autorità competente, colla contraddizione delle parti interessate, che possono far valere le scambievoli ragioni;

Che quindi è il caso preveduto dagli articoli 4° e 7° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841; e però è da restar sospesa la liquidazione, finchè le parti non si provveggano innanzi alle autorità competenti sulle quistioni, che sorgono intorno al titolo;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Riunisce la domanda del duca di Cesarò e consorti a quella di D. Domenico Testa e Costa: e pria di pronunziare nello interesse di entrambi;

È di avviso

Elevarsi di uffizio la quistione sulla intelligenza dei patti con l'autor comune, che regolano la ragione degli interessi, dai quali dipende la giustificazione dello assunto del comune di Reitano, di essere stato rimborsato l'intero capitale, e di esservi luogo ad altre condanne.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 ottobre 1842.

---

14 ottobre 1842.

Sulla domanda del collegio di Maria di Troina, per compenso degli ufici di acatapano del comune di Troina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La Superiora del collegio di Maria di Troina, con supplica presentata a 30 aprile 1834 alla gran Corte dei conti ordinaria, ha esposto, che possedeva il suo collegio gli ufici già aboliti di acatapano, proprî una volta di quel comune, e che essendo per le reali istruzioni del 17 marzo 1819 nel diritto di chiederne il compenso, chiede che la gran Corte ne liquidi il titolo, giusta i due documenti che ha prodotto, cioè:

1° Copia originale di un'atto stipulato a 20 settembre 1658 dal notaro D. Natale Baudo Mustica di Troina, dal quale si rileva la vendita dei detti ufici, che i giurati di quel comune con l'autorizzazione del Tribunale del real patrimonio fecero a D. Michele Napoli nella qualità di fidecommissario dei legati lasciati dal Vescovo di Patti monsignor D. Vincenzo Napoli per il capitale di once 400;

2° Certificato del cancelliere archivario di Troina, pel quale si attesta, che gli ufici in parola, venduti da quei giurati al detto D. Michele Napoli nel nome, si sono posseduti da quel collegio di Maria sino al giorno dell'abolizione: e dall'abolizione in poi il comune in compenso ha pagato al collegio once 20 annuali.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica della richiedente;

Veduti i due documenti alla medesima alligati;

Considerando, che dall'atto del 1658 resta giustificato di essere stati gli ufici di acatapano di Troina venduti da quel comune al fidecommissario dei legati lasciati da monsignor D. Vincenzo Napoli Vescovo di Patti per la somma di once 400;

Costando dal certificato del cancelliere archivario di Troina, che gli uficî suddetti furono sino all'abolizione posseduti da quel collegio di Maria, e che dopo l'abolizione abbia il medesimo per equivalente ritratte dal comune once 20 annue, pari a ducati 60, che è quanto a dire il 5 per 100 sul capitale sborsato;

Considerando altronde, che per uficiale del 3 ottobre 1842 vien ciò assicurato dall' Intendente di Catania nei termini precisi, che all'articolo 48 dello stato discusso vigente del comune di Troina figura l'esito degli enunciati ducati 60 annuali a favore di quel collegio di Maria;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non trovar luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 29 ottobre 1842.

---

19 ottobre 1842.

Sulla domanda del cav. D. Benedetto Achates, per ricognizione di una rendita di once 5, 26, 18, 2, sulla estrazione dei grani.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata alla gran Corte dei conti ordinaria a dì 20 marzo 1834, il cav. D. Benedetto Achates ha esposto di appartenergli una rendita di once 5, 26, 18, 2, sulla estrazione dei grani, come proveniente da Donna Providenza Billeci, per la intermedia persona di Donna Barbara Longo in Achates, e di D. Pietro Achates suoi genitori; e quindi ha chiesto che ne fosse ammesso il titolo, e dati gli ordini analoghi per farsene a di lui nome lo assento nei libri del real tesoro.

In appoggio alla domanda ha prodotto i seguenti documenti:

1° Estratto originale di un' atto presso il luogotenente di protonotaro del 4 luglio 1804, col quale la regia corte per via del Tribunale del real patrimonio concedette a D. Filippo Longo, previo il deposito di oncia 1, 14, 5, il diritto di ricomprare da Donna Providenza Billeci una rendita di once 5, 26, 18, 2, di soggiogazione al 4 per 100, dovutale dalla regia corte nella classe dei granatari detti di bassa;

2° Estratto originale di altro atto presso lo stesso luogotenente di protonotaro degli 11 luglio 1804, in virtù del quale, stante il deposito fatto in banco da D. Filippo Longo di once 147, 13, a nome di Donna Providenza Billeci e Costanzo, e degli aventi diritto della stessa, in prezzo e capitale della enunciata rendita di once 5, 26, 18, 2, annuali, pagabili dalla regia corte di semestre in semestre, la nominata di Billeci rivendette al medesimo la rendita in discorso costituita prima in once 7, 11, 3, annuali, ed indi ribassata alle dette once 5, 26, 18, 2;

3° Estratto conforme all'originale rilasciato dall'uficio del maestro portulano, di lettere patrimoniali del 16 agosto 1804, per le quali si ordina lo assento, ed il pagamento delle dette once 5, 26, 18, 2, annuali da potere della detta Billeci, a nome ed a favore del compratore D. Filippo Longo;

4° Estratto originale del testamento di Donna Barbara Achates e Longo pubblicato dal notaro D. Paolo Maggio a dì 16 aprile 1816, col quale istituì erede usufruttuario in tutti i suoi beni, ed intero patrimonio il di lei marito D. Pietro Achates durante vita, e nella proprietà dopo la di costui morte l'unico suo figlio D. Benedetto;

5° Copia conforme di un' officio del gran Camerario sig. principe di Campofranco alla conservatoria generale, del 22 maggio 1818, col quale sulla istanza del suddetto D. Pietro Achates marito, e successore alla eredità di Donna Barbara Longo in Achates di lui moglie: veduto lo assento spedito per via della curia civile a 25 aprile 1816: veduto il certificato della stessa conservatoria generale sulla provenienza ed esistenza della rendita di once 5, 26, 18, 2, assentata sin dal 9 marzo 1811 in favore della defunta

Donna Barbara, e previo lo avviso del Procuratore generale del Re presso la gran Corte dei conti, si ordinò analogamente, che cancellato lo assento precedente in persona della detta Donna Barbara, si fosse fatto nei libri del detto officio il nuovo assento in favore del suddetto D. Pietro Achates;

6° Fede di banco del dì 1 dicembre 1818 per le once 10, 1, 4, pagate al detto di Achates per polizza della tesoreria generale, per due annate di netto da settembre 1816 ad agosto 1818 delle dette once 5, 26, 18, 2, annuali assentatesi a 22 maggio dell'anno suddetto;

7° Certificato di morte del cav. D. Pietro Achates vedovo di Donna Barbara Longo, verificata a 25 febbraro 1826.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica del richiedente;

Veduti i documenti alla medesima alligati;

Veduto il Real Decreto del 22 ottobre 1836;

Considerando, che il Tribunale del real patrimonio, previo il deposito del *jus luendi*, a nome della regia corte concedette nel 1804 a D. Filippo Longo la facoltà di ricomprare da potere di Donna Providenza Billeci e Costanzo la rendita, che possedea sulla tesoreria generale sul ramo delle portulanie per la somma di once 5, 26, 18, 2, annuali, già ribassata dal 5 al 4 per 100;

Considerando, che nell'anno stesso 1804 il suddetto D. Filippo Longo adempì a nome degli aventi diritto della Billeci e Costanzo il deposito del valor capitale al 4 per 100 delle infrascritte once 5, 26, 18, 2, e che indi per tale somma annuale fu a di lui nome spedito assento nelle forme legali, assento che viene riportato nel piano delle finanze inscritto nel parlamento del 1815;

Costando, che questa rendita fu nel 1811 assentata a nome di Donna Barbara Longo figlia del D. Filippo, e nel 1818, messa in testa del già morto D. Pietro Achates, furono a lui fatti dei pagamenti nella qualità di marito, e successore alla eredità della me-

desima, ritenuto di avere essa nel suo testamento istituito erede usufruttuario in tutti i suoi beni il detto D. Pietro durante vita, e nella proprietà dopo la di costui morte l'unico suo figlio D. Benedetto;

Considerando, che pel citato Real Decreto del 22 ottobre 1836 fu dalla M. S. prescritto per modo di regola, che le prestazioni fisse invariabili e perpetue rientrate tra le rendite e soggiogazioni, che per la prammatica del 21 luglio 1783 furono soggette alla ribassa dal 5 al 4 per 100, dovessero, legittimatone il titolo, ritenersi per la rispettiva loro integrità, senza darsi luogo alle reali istruzioni del 17 marzo 1819;

Atteso che da quanto si è premesso resta legalmente giustificato, che la rendita in discorso è annoverata tra le perpetue di carico della tesoreria generale, e che si appartenga al ricorrente D. Benedetto Achates;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Riconoscersi per rendita invariabile le once 5, 26, 18, 2, pari a ducati 18, 69, e quindi confermarsi lo assento in favore del ricorrente D. Benedetto Achates.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 novembre 1842.

---

19 ottobre 1842.

Sulla domanda dei conjugi Donna Marianna Spucches e maggiore D. Emmanuele de Bourcard, per compenso del diritto di grano uno a rotolo sulla carne che si vende nel comune di Caccamo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata a 15 marzo 1842, i conjugi Donna Marianna Spucches e maggiore D. Emmanuele de Bourcard hanno esposto, che per effetto della divisione dei beni ereditari del defunto duca di Caccamo D. Giuseppe Spucches ed Amato, trovansi possessori ed in esercizio del diritto di grano uno per ogni rotolo di carne, che si vende nel comune di Caccamo: diritto che per secoli percepirono gli autori del detto duca, ugualmente all'altro diritto di grano uno comprato da Nicolò Oliva, in forza di contratto stipulato nel 1642, ove si enuncia quello dovuto al primo acquisitore degli esponenti.

Sostengono eglino, che questa gabella non può, nè deve essere soggetta alla legge degli 11 dicembre 1841, ma che ad evitare ogni pericolo di decadimento di diritto, ove per istranissima ipotesi potesse riguardarsi compresa nelle statuizioni della detta legge, domandano subordinatamente, che o vengano rimborsati del capitale corrispondente, o che fosse loro liquidato ed assegnato il dovuto compenso.

In appoggio alla domanda si accompagnano i seguenti due documenti:

1° Atto di divisione dei beni ereditari del defunto duca di Caccamo, rogato dal notaro D. Giuseppe Donato e Deluca di Palermo a 5 febbraro 1836, colla quale la gabella di cui è parola restò assegnata ai chiedenti;

2° Copia informe di atto di ratifica presso il notaro D. Mariano Rizzo di Caccamo del dì 8 settembre 1643, che fanno D. Carlo Oliva, D. Vincenzo Mercadante, notar D. Francesco Giovenco giudice e giurati della detta terra, ed il sindaco D. Ruggiero Bor-

ruso, del contratto di vendita fatta a Nicolò Oliva da D. Antonino Ciaccio uno di quei giurati, colla promessa di rato dei su mentovati ratificanti, agli atti di notar D. Mariano Zapparrata il dì 22 novembre 1642 della gabella di grano uno a rotolo sulla carne, che si vende in quel comune, imposta onde col prezzo di essa pagarsi il donativo che nel 1641 fu offerto da quella popolazione al cav. D. Giovanni Alfonso de Caprera grande almirante di Castiglia, conte di Modica, e signore, tra le altre, della terra di Caccamo, approvato dal Tribunale del real patrimonio a 24 ottobre 1641.

In detto contratto, per l'oggetto della domanda si legge: « Che « la gabella suddetta di grano uno s'impone conforme al presente « è la gabella di detto grande almirante; » e poi nel concedersi i poteri sull'uso della gabella suddetta al compratore Oliva si dice: « Prout dictus eccellentissimus dominus et comes D. Joan« nis Alfonsus dominus et patronus terrae Caccabi, ipsiusque ar« rendatarii et gabelloti dictae terrae Caccabi, et alii habentes jus « et causam ab eo, exigunt aliam gabellam grani unius super quo« libet rotulo carnis, quae venditur in dicta terra, detta la gabella « della carne. »

Con deliberazione preparatoria del giorno 29 aprile 1842 questa gran Corte delegata ordinò, di presentarsi da parte dei chiedenti il titolo primitivo della concessione del grano uno sulla carne, che si vende nel comune di Caccamo, e ciò nel termine di giorni 30.

Dopo la pubblicazione di questa preparatoria non è pervenuto il documento richiesto, nè altra giustificazione presso il Consigliere commessario; e parimenti il Segretario generale attesta di non essersi presentata a nome dei chiedenti nella segreteria produzione suppletoria, in conseguenza della su indicata deliberazione.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la supplica dei richiedenti;

Veduti i due documenti alla medesima allig ati;

Considerando, che dall'atto di ratifica del dì 8 settembre 1643, tuttochè in copia, non viene a rilevarsi il primo atto d'imposizione del diritto in parola a favore del cav. D. Giovanni Alfonso de Caprera signore della terra di Caccamo, su cui i richiedenti nel nome di D. Giuseppe Spucches ed Amato duca di Caccamo intendono fondare il loro titolo;

Considerando, che essendo indispensabile un tal documento, la gran Corte con preparatoria del 29 aprile 1842 accordò ai chiedenti il termine di un mese, onde aver agio di presentarlo;

Atteso che costa, che dopo il lasso non già del termine enunciato, ma sì bene di presso a sei mesi, non si sieno di ciò data cura gli interessati;

Considerando, che la domanda di tanto mancante viene a ridursi a carta semplice e di niun valore;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non potersi procedere ad ammessione di titolo, e doversi rigettare la domanda.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 novembre 1842.

---

19 ottobre 1842.

Sulla domanda del barone D. Guglielmo Fatta e Fatta, per compenso dell'uficio di maestro notaro della deputazione delle nuove gabelle della città di Palermo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il barone di Garbonogara D. Guglielmo Fatta e Fatta, con domanda presentata alla gran Corte dei conti il 17 marzo 1842, ha esposto, che nel 6 agosto 1691 fu venduto dalla deputazione delle nuove gabelle l'uficio di maestro notaro della stessa al sig. D. Stefano Salvietta, per persona da nominare, e per lo prezzo di once 2210. Che il sig. D. Giovanni Sapienza nominatario d el Salvietta nel 28 ottobre 1691 depositò nel pubblico banco di Palermo le dette once 2210. Che nel 1812 segul l'abolizione di un tale uficio. Che egli, qual distrattario del medesimo dagli eredi del Sapienza, presentò nel 15 giugno 1827 domanda al Consiglio di intendenza di Palermo, affinchè fosse il suo titolo dichiarato legale, e potesse conseguirne la indennizzazione. Che venuto in cognizione di appartenere alla gran Corte dei conti una siffatta liquidazione, ne facea alla stessa la domanda, in sostegno della quale produce i seguenti titoli e documenti:

1° L'atto di vendita stipulato il 6 agosto 1691 dalla deputazione delle nuove gabelle, previo il permesso del Governo, e le subaste, dell'uficio mentovato a favore del Salvietta;

2° Una fede di banco del deposito eseguito a 8 novembre 1691 delle once 2210 per lo prezzo del divisato uficio;

3° Una copia estratta dalla segreteria del Consiglio d'intendenza di un'atto rilasciato al pubblico ministero della deputazione delle nuove gabelle il giorno 15 giugno 1827, ad istanza del detto barone Fatta, con cui viene citata la stessa innanzi il Consiglio d'intendenza, perchè, ai termini del Real Decreto del 10 novembre 1819, fosse dichiarato legale il titolo a favore del medesimo, e condannata la deputazione a tutto ciò che potrà importare il go-

dimento dell'uficio di maestro notaro dall'anno 1812 fino allora.

Alla domanda si dicono alligati vari documenti dimostranti il possesso in favore dello istante, e dei quali non si è prodotta copia a questa gran Corte delegata.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse luogo a deliberare sulla domanda del barone Fatta;

Ed ha considerato:

Che fin dal 15 giugno 1827 il richiedente citò la deputazione delle nuove gabelle innanzi il Consiglio d'intendenza di Palermo, per esser condannata alla rifazione dei danni cagionatigli dalla perdita dell'uficio di maestro notaro della stessa;

Che controversia siffatta pende tuttora appo quel magistrato, da cui non è stata ancor deffinita;

Che non potrebbe questa gran Corte delegata impossessarsi di una quistione pendente innanzi alla giurisdizione contenziosa;

Per siffatti motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 novembre 1842.

Digitized by Google

21 ottobre 1842.

Sulla domanda della principessa di Trabia e di Butera, per compenso di diritti ed ufici aboliti nei comuni di Butera, Pietraperzia, ed altri.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La principessa di Trabia e di Butera Donna Stefania Branciforti, autorizzata dal principe di Scordia qual vicario generale del principe di Trabia di lei marito, con domanda presentata a questa gran Corte delegata il 16 marzo 1842, ha esposto, che i di lei autori acquistarono per causa onerosa gli stati di Butera, Pietraperzia, Militello val di Noto, Grammichele ossia Occhialà, Convicino ossia Barrafranca, Mazzarino, S. Lucia di Catania, e Raccuja; e che fra gli altri diritti che si godevano su gli stati sopra cennati andavan compresi i seguenti:

In Butera — La dogana, cassa, acatapania, zagato, scanneria, e l'ufficio pubblico della maestra notaria;

In Pietraperzia — Il diritto di baglia, caccia-baglia, gabella del vino, scanneria, acatapania, e la maestra notaria;

In Militello — Il diritto di baglia, fondaco, dogana, paratore del drappo, e la maestra notaria;

In Occhialà ossia Grammichele — La casa della bocceria col proibitivo, lo zagato, la dogana, la baglia, e la maestra notaria;

In Convicino ossia Barrafranca — La dogana, fondaco, baglia, lotto, e la maestra notaria;

In Mazzarino — Baglia, scanneria, corte, cassa, acatapania, zagato, e la maestra notaria;

In S. Lucia — Diritto di acatapania;

In Raccuja — La baglia, la dogana, e la maestra notaria.

Ed ha domandato la liquidazione del compenso che gli appartiene per tali diritti ed ufici, con avvisarsi se tali compensi debbano essere a carico dei rispettivi comuni, ovvero della finanza.

In appoggio a cotal domanda ha presentato i seguenti documenti:

1° Copia del privilegio dato in Castrogiovanni a 28 ottobre 1392, con cui il Re Martino e la Regina Maria donarono ad Ugo di Santapace la terra di Butera con tutti i termini, tenimenti, ec.,, come alla regia corte appartenevano, e ciò in considerazione dei grandi e notabili servizî da lui resi, e che rendeva, non che per le missioni e spese sostenute per lo acquisto del regno;

2° Copia di conferma, data dal Re Martino e dalla Regina Maria in Catania a 29 gennaro 1392, del privilegio, col quale il Re Federico concesse ad Abbo de Barresi la terra di Pietraperzia, per la pura fedeltà, sincera divozione, e pronto zelo dimostrati, non che in contemplazione del matrimonio da costui contratto con Donna Maria de Macina, ed in cambio di annue once 50 accordategli sino a che non fosse stata assegnata la terra suddetta;

3° Copia di conferma di privilegio dato dal Re Martino e dalla Regina Maria in Piazza il 2 gennaro 1393, pel quale donò ad Antonello de Barresi, in considerazione della fede e divozione dimostrata, non che dei servizî che prestava, tutti i diritti, le ragioni, e cause, che avea nella terra di Militello Abbo de Barresi, il quale con lo stesso privilegio ne fu privato per ribellione. La detta conferma è fatta in pro di Blasco de Barresi figlio del detto Antonello per la baronia e terra di Militello, con tutti i diritti proprietà, pertinenze ec;

4° Copia di conferma di privilegio dato in Palermo a 22 agosto 1453 del forte *(fortalitium)* di Occhialà, con i suoi feudi e diritti, in favore di Raimondo di Santapace;

5° Atto del possesso preso a 30 marzo 1622 della terra suddetta di Occhialà da D. Giovanni de Branciforti Barresi e Santapace;

6° Copia di conferma di privilegio data a 6 agosto 1453 a favore di Giovanni Antonio Barresi del feudo di Convicino, comprato da Abbo di Barresi da potere della regia corte per lo prezzo di once 1100, e ciò in considerazione di servizî prestati dal detto Giovanni Antonio;

7° Copia di privilegio del 21 agosto 1408, pel quale si conferma in potere di Federico Branciforti il possesso del feudo e casale di

Mazzarino, con tutti i feudi, diritti, tenimenti, ec., venduto da Calcerando di Villanova a Stefano Branciforti proavo di detto Federico, per lo prezzo di once 1800;

8° Lettera del 4 settembre 1457 del Vicerè marchese Fagliani, colla quale si ordina, che il principe di Butera D. Ercole Michele Branciforti, come possessore e proprietario della terra di Mascalucia ossia S. Lucia, continuasse a godere delle prerogative, preeminenze, privilegi, esenzioni di dogana, ed altro, che la detta terra possedeva come casale di Catania;

9° Atto di ratifica dell'Imperatore Carlo V, dato in Bruxelles a 5 dicembre 1554, della vendita della terra di Raccuja, con tutto il suo stato, diritti, pertinenze, ec., fatta dalla regia corte a D. Nicolò Branciforti per lo prezzo di scudi 23000, dei quali in quanto a scudi 6000 furono pagati al tesoriere, e li rimanenti scudi 17000 fu convenuto doversi impiegare nella ricompra delle soggiogazioni dovute da quella università, per atto del 23 novembre 1551 inserito in detta ratifica;

L'Intendente di Messina con uficiale del 22 giugno 1842 ha manifestato, che il decurionato di Raccuja reclamò per non accogliersi la domanda, ed ha detto non essersi in quel comune esercitati pria del 1810 che i soli diritti di maestro notaro civile e criminale, di bagliva, e dogana, i quali poi vennero meno per effetto degli atti legislativi del 1810 e 1813, riguardandosi come angarie, e quindi non competere compenso a Butera.

L'Intendente poi ha fatto conoscere, che quel Consiglio d'intendenza, accogliendo le ragioni del decurionato, trattandosi di diritti di cui non si è in esercizio, giusta il Sovrano Rescritto del 29 marzo 1842 non può aver luogo il chiesto compenso; e quantevolte potesse venire accordato, ricader dovrebbe a carico del regio erario, promanando i titoli dalla regia corte.

Le stesse ragioni han fatto valere pei diritti rispettivi i decurionati di Butera, Barrafranca, e Mazzarino, le quali sono state ugualmente accolte dal Consiglio d'intendenza della valle di Caltanissetta.

Digitized by Google

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGA
PEI COMPENSAMENTI

Veduti gli atti;

Ha preso ad esaminare la quistione, se vi sia luogo al chiesto compenso:

Ed ha considerato, che essendo cessato fin dal 1813, per effetto della legge parlamentaria di quell'anno, lo esercizio dei diritti feudali, di cui la principessa di Trabia chiede il compenso, avrebbe dovuto farsene la domanda nei termini all'uopo prescritti nelle diverse disposizioni governative anteriori al Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Che altronde quando anche la domanda si fosse fatta in tempo utile, nessuna accoglienza avrebbe potuto meritare. I diritti vantati dalla chiedente si riferiscono, taluni alla classe dei giurisdizionali, come la maestra notaria, la bagliva, e l'acatapania: altri erano meramente privativi e proibitivi, come il zagato, il fondaco, la bocceria, e simili: altri appartenevano alla dogana; e tutti erano in generale provenienti dalla prerogativa signorile o dalla forza baronale.

Or la legge parlamentaria del 1812 abolì senza indennizzazione ai possessori tutti i diritti dipendenti dalla giurisdizione baronale in generale: ed in ispecie gli ufici di maestro notaro, di bajulo, di acatapano; fu fatta eccezione per le maestre notarie solamente, quando non fossero dipendenti da mero diritto signorile, ma per causa onerosa, nel qual caso si dispose doversi compensare il capitale. Ma nella specie non si è prodotto alcun titolo di acquisto a causa onerosa degli ufici di maestro notaro, che non altrimenti si esercitavano che per effetto della qualità di barone.

La stessa legge sopra citata abolì senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi, come quelli di fondaco, zagato, e simili, stabiliti sulla semplice prerogativa e forza baronale, e generalmente tutti i diritti signorili, accordando il compenso nei soli casi in cui vi fosse una convenzione corrispettiva fra i baroni e comuni o singoli, o un giudicato: eccezioni che non si verificano nella specie.

Finalmente la ripetuta legge al capitolo 3° dei consigli civici,

nell'abolire tutte le dogane interne e le segrezie, accordò un compenso a quei particolari soltanto che con titolo oneroso possedevano le dette segrezie e dogane; la qual cosa non si verifica in favore della chiedente, che non ha prodotto, nè vanta alcun titolo specifico di acquisto a causa onerosa dei diritti di dogana, che erano mere dipendenze della preeminenza signorile e forza baronalo.

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 novembre 1842.

---

21 ottobre 1842.

Sulla domanda della principessa di Trabia, per compenso di diritti aboliti nei comuni di Aci S. Antonio e Filippo, di Aci Bonaccorso di Trezza, e di Valguarnera Ragali.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La principessa di Trabia Donna Stefania Branciforti, autorizzata dal principe di Scordia vicario generale del principe di Trabia, con domanda presentata a questa gran Corte delegata il 16 marzo 1842, ha esposto, che i di lei autori acquistarono in causa onerosa gli stati di Aci S. Antonio e S. Filippo, di Aci Bonaccorso di Trezza, e di Valguarnera Ragali, nei quali, tra gli altri diritti che si godevano, andavano compresi i seguenti:

In Aci — Il diritto di dogana di terra;

In Trezza — Il diritto di cassa, dogana, peso riposto, mezzania, ancoraggi e falangaggi, e miragliata;

In Valguarnera — Il zagato, ranteria, e forno;

Ed ha chiesto, che si proceda alla liquidazione di tutti i compensi, che le si appartengono per i suddetti diritti ed ufici aboliti, con avvisare se tali compensi debbano gravitare a carico dei comuni rispettivi, o della finanza.

In sostegno di cotal domanda ha presentato i seguenti documenti:

1° Cedola reale del 28 luglio 1674 estratta dal regio archivio di Simancas, per la quale la Regina Maria Anna tutrice del Re Carlo II, e governatrice degli stati del medesimo, approvò la vendita della città di Aci S. Antonio e S. Filippo coi suoi quartieri, ossia casali nominati Bonaccorso, S. Maria la Catena, S. Maria di Valverde, S. Lucia, S. Maria della Consolazione, e S. Giacomo, col mare ed isola di Faraglione, coi suoi territori, e donativo di annue once 400 dovuto per capitale di scudi 10000 fatto alla regia corte dalla università di S. Antonio e Filippo; ed approvò ugualmente la vendita del *jus luendi* di detta città e quartieri, l'una e l'altra vendita fatte in persona di D. Stefano Riggio principe di Campofranco e Campofiorito. In questa real cedola sono inseriti gli atti delle vendite anzidette, dai quali risulta, che la città e i casali, non che il donativo furono a costui rivenduti per la somma di scudi 36000, ed il *jus luendi* per 72000 reali;

2° Atto del 18 marzo 1690. pel quale i deputati del regno concessero a D. Aloisio Riggio principe di Campofiorito la potestà e facoltà per se e suoi di fabbricare una nuova torre nella marina del territorio della università di Aci S. Antonio, onde custodirne il littorale, e per tal costruzione di torre gli assegnarono once 1443 dovute da varie università per conto dei donativi dei ponti e delle torri, con l'obbligo di erogare da proprio il principe quanto altro fosse stato necessario per la detta edificazione, non che per l'artiglieria, e le altre armi. La indicata deputazione assunse l'obbligo di corrispondere once 42 all'anno pel caporale, artigliero, e soldato, con

che il dippiù, che facea di bisogno, fosse stato supplito dal nominato principe;

3° Investitura originale del titolo di principe di Campofiorito data a 16 agosto 1808 in persona di Donna Caterina Branciforti e Riggio principessa vedova di Leonforte, marchesa di Ginestra, e baronessa di Valguarnera.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevata la quistione, se possa esservi luogo ad ammessione di titolo pel domandato compenso;

Ed ha considerato:

Che la domanda prodotta dalla principessa di Trabia nel giorno 13 marzo ultimo sia inammessibile; poichè, trattandosi di diritti, il di cui esercizio sarebbe cessato fin dal 1813 per effetto della legge parlamentaria di quello anno, avrebbe dovuto chiedersi il compenso nei termini all' uopo prescritti nelle diverse disposizioni legislative anteriori al Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Che indipendentemente da ciò, non si è giustificato che la chiedente o il suo autore fosse stato nel legittimo godimento dei diritti vantati di dogana di terra, cassa, peso riposto, mezzania, ancoraggi, falangaggi, e miragliati, non che degli altri di zagato, ranteria, e forno; poichè i titoli prodotti non ne fanno particolar menzione, ed è conosciuto che i feudatari non potessero legittimamente esercitare altri diritti, che quelli garantiti in modo letterale ed esplicito dalla concessione;

Che, a parte ancora questa osservazione, la legge del 1813 al cap. 3°, § 3 dei consigli civici aboll senza indennizzazione le dogane interne e le segrezie, meno per quei particolari che in atto le possedevano a titolo oneroso. Ma nella specie la principessa di Trabia non ha prodotto alcun titolo di simil fatta, che specificamente mostrasse lo acquisto per causa onerosa dei diritti di dogana riguardo ai comuni di Aci e Trezza. Nè vale allegare la compra di questi ed altri feudi fatta nel 1674; avvegnacchè in

essa, come si è detto, non si fa motto dei diritti in parola, e la eccezione contenuta nel citato paragrafo 3 è pei diritti di dogana e di segrezie, che a titolo principale ed oneroso avcaro i particolari acquistato, non pei diritti simili accessori e dipendenti dai feudi; chè in generale i diritti feudali erano stati aboliti senza compenso, tranne l' eccezioni fatte sotto il titolo della feudalità nella detta legge, e delle quali nessuna concorre nella specie;

Che del pari aboliti senza indennizzazione furono gli asserti diritti di zagato, ranteria, e forno, comechè dipendenti dalla preeminenza signorile e dalla forza baronale;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 23 novembre 1842.

---

26 ottobre 1842.

Sulla domanda dei rappresentanti l' ospedale grande di Palermo, per compenso dei diritti di baglia e salsimotta nel comune di Mazara.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Pantellaria ed il marchese S. Giorgio nella qualità di Soprintendente e Governatori dell' ospedale grande e nuovo di Palermo, con domanda presentata il giorno 11 giugno 1842,

hanno esposto, che nel 1552 vendè la regia corte a D. Pietro Ponzio de Marinis pel prezzo di once 5007, 4, 6, le gabelle della baglia e salsimotta della città di Mazara e Girgenti; che nel 1557 i forza di un suo testamento lasciò il de Marinis a titolo di legato once 100 annuali al detto ospedale grande, da pagarsi sugli introiti delle suddette gabelle; che nel 1699 e 1756 furono spedite lettere patrimoniali e di manutenzione e possesso per le gabelle medesime in favore dell'ospedale; e che infine, avendo questo nel 1770 venduto a D. Stefano Bianchini quella parte di rendita che godeva sulla baglia e salsimotta di Girgenti, gli rimase il diritto per le dette gabelle della sola città di Mazara. Quindi credendo un tal diritto essere stato colpito dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, hanno i detti Soprintendente e Governatori chiesto, che piaccia alla Corte liquidarne il compenso dovuto al suddetto ospedale giusta le istruzioni del 1819.

A sostegno di tale domanda hanno prodotto i seguenti documenti:

1° Atto di vendita del 12 marzo 1552, dal quale rilevasi che la regia corte vendè a D. Pietro Ponzio de Marinis col patto della ricompra le gabelle della baglia e della salsimotta della città di Girgenti, e quelle della baglia, del vino, e della erranteria della città di Mazara; e ciò pel prezzo capitale di once 5007, 4, 6, che la regia corte confessa in seno dell'atto stesso aver ricevuto dal de Marinis;

2° Testamento del 17 luglio 1 557 di D. Pietro Ponzio de Marinis, in virtù del quale legò all'ospedale grande della città di Palermo once 100 annuali da pagarsi sugli introiti delle dette cinque gabelle di Girgenti e Mazara, col diritto di potere l'ospedale, o i suoi Rettori e Governatori esigere *auctoritate propria et de facto, et sine decreto curiae*, le once 100 annuali, dai conduttori delle gabelle medesime e dai loro fidejussori: e col patto che, ove si verificasse la ricompra da parte della regia corte, non potesse il capitale delle dette once 100 calcolato al 10 per 100 essere impiegato altrimenti, che in compra di altra rendita ad elezione dei Governatori dell'ospedale medesimo;

3° Lettere patrimoniali del 1 marzo 1698 spedite in favore del

suddetto ospedale per la esigenza della gabella della baglia di Girgenti;

4° Lettere di manutenzione e di possesso del 9 dicembre 1756, spedite in favore dei Rettori dell'ospedale medesimo pei diritti della baglia e salsimotta, tanto della città di Girgenti che di quella di Mazara;

5° Varî atti di gabelle, e di ratifiche di gabelle della baglia e salsimotta della città di Mazara, fatte dai Rettori, o dai loro procuratori per gli anni dal 1791 al 1813;

6° Coacervo ventennale del fruttato della baglia e salsimotta della città di Mazara, per gli anni da settembre 1792 a tutto agosto 1812.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se possa e servi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che le gabelle della baglia e salsimotta della città di Mazara, quando non fossero state precedentemente abolite, sono cadute certamente sotto la sanzione dell'articolo 21° del Real Decreto del 30 novembre 1824;

Che l'ultimo termine per la presentazione delle domande di liquidazione di crediti di tal fatta, fu stabilito coll'altro Real Decreto del 29 novembre 1833;

Che niuna novella proroga è stata impartita, nè veruna riabilitazione a coloro che fossero decaduti dal diritto di chiedere la liquidazione, con l'ultimo Sovrano Decreto degli 11 dicembre 1841;

Che la domanda dell'ospedale non è stata presentata prima degli 11 giugno 1842, e però trovasi fuori tutti i termini di ammessione;

Ha considerato ancora, che l'ospedale istesso non è il proprietario del diritto della gabella, ma un semplice creditore assentato sulla stessa fino alla concorrenza di once 100 annuali, a suo favore legate dal fu Ponzio de Marinis;

Che veruna domanda a tal'uopo non è stata presentata a tempo opportuno dagli eredi del debitor principale alla gran Corte dei conti, contro i quali potrà il creditore del legato indirizzarsi, e far valere le sue ragioni nei modi di legge;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi esser luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 novembre 1842.

---

26 ottobre 1842.

Sulla domanda del cav. Villanueva e compagni, quali amministratori giudiziari dei beni del marchese di Marineo, per compenso di diritti nello stato di Marineo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata il dì 12 del mese di marzo 1842, i signori Villanueva, Pensabene, e Filingeri nel nome, rappresentati dal patrocinatore D. Benedetto Prado, hanno esposto:

Che per transazione del dì 25 luglio 1609 furono dall'olim marchese di Marineo concedute a quei comunisti diverse terre di sua proprietà, ed accordati taluni privilegi ed esenzioni. ed all'incontro assegnati da questi ultimi al primo i diritti volgarmente detti — carne — salume — olio a minuto — tonnina — sorra — caci — vino — baglia — galline — forno — ed altro.

Che tali diritti furono dai marchesi del tempo esercitati sino al 1819, essendosi indi messi in amministrazione giudiziaria, ed

assegnati ai creditori della casa Marineo, per sentenza emessa dal Presidente marchese Cardillo a 6 di ottobre del detto anno 1819.

Che nel 1813, ritenuti come aboliti i diritti suddetti, si ebbe da quell'amministrazione ricorso al Tribunale della gran corte civile, e si ottenne con provvisionale del 22 giugno dell'anno stesso il provvedimento di non farsi alcuna novità al passato, tranne pel solo diritto di baglia, che venne soppresso con la feudalità.

Che a 29 settembre 1814 altro provvisionale fu spedito dal detto Tribunale ad istanza e per parte dei comunisti, affin di non esigersi dall'amministrazione diritti maggiori a quelli stabiliti nella transazione, di che ne fu dato incarico per la esecuzione al giudice di Marineo.

Che di questa disposizione prodottosi appello da parte dell'amministrazione nel Tribunale del concistoro, si ebbe a 25 settembre 1815 la conferma del provvisionale del 22 giugno 1813, e la revoca dell'altro del 29 settembre 1814, salvo ai comunisti di espedire i di loro diritti avanti a chi di ragione.

Costoro appellarono di questa sentenza, ed il Tribunale della gran corte civile seconda camera a 28 agosto 1816, confermò quanto era stato precedentemente disposto a favore di quell'amministrazione per la sentenza del 25 settembre 1815.

Che alle predette due sentenze formanti cose giudicate fu dal detto Tribunale interposto a 2 settembre 1816 atto di perpetuo silenzio.

Che nel 1820 dimostrati altra volta renitenti i comunisti, l'Intendente, in conformità alle precedenti sentenze sopra domande dell'amministrazione, scrisse a 9 luglio 1821 a quel sindaco, di permettere al fittajuolo della medesima la esazione dei diritti, di che era in percezione sino al 29 settembre 1814, salve le ragioni ai comunisti per le somme a dippiù pagate, ed all'ex-barone per diritti non percepiti.

In vista intanto del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 hanno gli esponenti chiesto, che piaccia alla gran Corte, ritenuti gli atti enunciati, liquidare l'annuo compenso dovuto loro dal comune per tutti quei diritti, dei quali attualmente i medesimi sono nel libero

e pacifico possesso ed esercizio, non che per gli altri, che risultando dall'atto del 23 luglio 1609 restano consacrati dalla cosa giudicata, salve sempre le riserve di tutte altre azioni e ragioni.

In appoggio alla domanda si accompagnano i seguenti due documenti:

1° Atto di transazione tra il marchese di Marineo e quei singoli, stipulato a 25 luglio 1609 dal notaro D. Vincenzo Gabriele, per cui ebbero luogo diversi capitoli convenuti tra loro a 20 gennaro 1576, nel modo seguente:

A favore dell'ex-barone da parte dei singoli, ossieno comunisti:

Gabella sulla carne a piccoli 4 per rotolo;

Gabella del salume, cioè, sull'olio a minuto a terì 10 il cantaro, sulla tonnina netta e sulle sarde a terì 3 il barile, sulla sorra ad obolo, e sulla bosonaglia, ossa, e spinelli a terì 1, 10, il barile, sulla carne salata, saime, lardo, formaggi, caciocavalli senza salati, candele di sego, salsiccia, a terì 3 il cantaro;

Gabella sul vino a minuto a ragione di danari 2 per quartuccio, e su quello da estraersi fuori territorio a terì 3 per ogni botte;

Gabella detta della paglia con le sue preeminenze;

Prestazione d'una gallina per ogni capo di casa;

Idem di terì 1 per lo forno;

Idem di terì 1 per una volta sopra ogni casa che verrebbe a costruirsi;

Diritto di baglia a grana 5 per bestiolo passando da un feudo all'altro, e a grana 6 per prigionia;

A favore dei singoli ossieno comunisti da parte dell'ex-barone:

Diverse terre di sua proprietà dette comuni, con facoltà di poterle seminare, dare a terraggio, percepire i frutti dei seminerî e dei terraggi, e farne un patrimonio in beneficio della università medesima;

Varî privilegî ed esenzioni.

L'atto suddetto si presenta in copia estratta dall'archivio generale al 1 giugno 1840, ed in esso si annunzia, che l'ex-barone nel termine d'un'anno era in obbligo d'impetrare, ed ottenere dal Tribunale del real patrimonio la corrispondente licenza, qualora fosse necessaria;

2° Altra copia estratta dal detto archivio generale a 21 maggio 1840 d'un' atto di perpetuo silenzio, spedito dalla gran Corte civile a 22 giugno 1813, e 29 settembre 1814, non che le due sentenze del Tribunale del concistoro e della gran Corte seconda aula, dei dì 25 settembre 1815 e 28 agosto 1816, confermanti l'atto provvisionale del 22 giugno 1813, con cui fu pronunziato d'interporsi sulla contesa perpetuo silenzio, come passata per due sentenze conformi in cosa giudicata.

Con deliberazione preparatoria del 6 maggio 1842 questa gran Corte ordinò, che nel termine di un mese dai richiedenti nel nome fosse presentata la licenza, che il marchese di Marineo assunse di ottenere fra un' anno dal Tribunale del real patrimonio sull'atto del 25 luglio 1609.

La licenza di cui è parola nella deliberazione suddetta del 6 maggio, non è stata da parte degli interessati presentata al Consigliere commissario; e gli si è anzi data memoria dei medesimi a firma del patrocinatore D. Benedetto Prado, con la quale si dichiara di non aver essi conoscenza di tale licenza.

E parimente attesta il Segretario generale di non essergli pervenuta altra produzione suppletoria a nome dei chiedenti.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda dei richiedenti;

Veduti i documenti sopra enunciati;

Veduta la precedente deliberazione del 6 maggio ultimo;

Considerando, che nei capitoli contenuti nell'atto del 25 luglio 1609 qualificato come transazione, essendosi dal marchese di Marineo concedute diverse terre e privilegi a quei comunisti, e da costoro assegnati al medesimo i diritti e le prestazioni, di che si chiede il compenso, assunse l'ex-barone l' obbligo d' impetrare ed ottenere dal Tribunale del real patrimonio la corrispondente licenza, e quella consegnare nel termine d'un'anno ai giurati del tempo;

Che mancando nella produzione questo documento, la gran Corte,

malgrado d'essersi detto nella transazione *quatenus opus esset*, lo reputò indispensabile a validar quella scrittura, atteso il principio che ogni atto toccante l'interesse dei comuni, per le leggi che allora preesistevano, riportar dovea l'approvazione del detto Tribunale, e fu perciò, che con la citata deliberazione del 6 maggio accordò ai richiedenti il corso di un mese a presentarlo: ciò che non è stato eseguito dopo il lasso di oltre a cinque mesi, e che a dippiù è stato dichiarato dagli stessi di non averne conoscenza;

Considerando, che la sentenza emessa dal Tribunale del concistoro a 25 settembre 1815, e confermata da quella della gran Corte civile seconda aula e CC. DD. a 28 agosto 1816, nell'avere ordinata l'esecuzione del disposto col precedente atto provvisionale del 22 giugno 1813 in favore dei rappresentanti l'ex-barone, circa la percezione incontinua dei diritti risultanti dall'atto del 1609, riservò al comune il diritto d'impugnare quella convenzione nei modi di legge, e che in conseguenza l'atto di perpetuo silenzio del 2 settembre 1816 correlativo alla citata sentenza, era soltanto relativo al possessorio, e non impedisce l'esperimento dei diritti del comune;

Considerando infine, che l'analoga determinazione dell'Intendente del 9 luglio 1821, di cui è cenno nella supplica dei richiedenti, non esiste nel processo, e che, quando anche esistesse, verrebbe soltanto a convalidare anche il possessorio dei medesimi, e non mai ad impedire le azioni che potessero di diritto competere al comune;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Elevarsi d'uffizio la quistione della validità della transazione del 25 luglio 1609, e sospeso ogni esame di liquidazione, rinviarsi le parti avanti chi di diritto, per pronunziarsi come di ragione sulle deduzioni rispettive.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 gennaro 1843.

---

28 ottobre 1842.

Sulla domanda del monistero del SS. Salvatore di Alcamo, per compenso degli ufici di maestro di piazza, ed acatapano di Alcamo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

L'Abbadessa del monistero del SS. Salvatore, denominato il Grande, della città di Alcamo, con domanda presentata alla gran Corte dei conti sotto il giorno 2 ottobre 1828, ha esposto, che nel 1445 fu dal Re Alfonso conceduto lo stato di Alcamo, con tutti i diritti ed ufici al conte ed alla contessa di Modica: che da questi per concessione del 1486 furono al monistero assegnati gli ufici di maestro di piazza del comune suddetto: e che tale concessione fu in seguito in varî tempi confermata.

Quindi ove si credesse, che i detti ufici venissero compresi fra quei di già aboliti, domanda la ricorrente, che piaccia alla Corte liquidare il compenso a quel monistero dovuto.

Per fiancheggiare tale domanda si sono prodotti i seguenti documenti:

1° Copia d'un privilegio del 2 maggio 1445, col quale il Re Alfonso concede in feudo, *in tantorum rimuneratione servitiorum*, a Donna Violante de Prades moglie di D. Giovanni Bernardo de Caprera conte di Modica, in perpetuo, per se e suoi eredi di qualunque sesso, *castra, terras, et loca Alcami, Caccabi, et Calatafimi*, con tutti i diritti, domini, castelli, terre, ufici, ed altro; e ciò *irrevocabiliter, pleno jure ad habendi, possidendi, pacifice et quiete percipiendi, quoque vendendo, impignorando, dando, testando, vel aliter alienando;*

2° Copia d'una concessione del 15 maggio 1486, transuntata per gli atti di notar Sticca il dì 11 ottobre 1491, dalla quale risulta, che D. Federico Enriquez de Caprera, e Donna Anna de Ca-

prera, conte e contessa di Modica, concessero in perpetuo gli uficî dei due maestri di piazza, ossia di acatapani di Alcamo, con tutti i diritti e proventi, al monistero del SS. Salvatore di quel comune, col solo patto di doversi ricevere nel detto monistero una figliuola di Margherita Ricca, e di procacciarle, con i primi introiti degli uficî, tutte le cose necessarie per la monacazione della stessa;

3° Copia della conferma della detta concessione fatta a 5 giugno 1502 da D. Federico de Caprera conte di Modica, e dalla contessa di Modica, come signori della città di Alcamo;

4° Copia d'un'officio di giugno 1528 diretto dal maestro di piazza D. Antonino Tudisco agli uficiali di Alcamo, a cui dà conoscenza di aver fatto aggiustare alcune misure secondo l'ordine dell'Abbadessa del monistero suddetto, come proprietaria dell'uficio di acatapano e maestro di piazza;

5° Copia di lettere di manutenzione e di possesso per il detto uficio, spedite in favore del monistero in agosto 1733 dalla gran Corte vescovile, ed a firma del vicario generale in Alcamo;

6° Copia di tre deposizioni di testimoni, ricevute in settembre 1711, ad istanza del monistero, dalla corte civile di Alcamo, da cui rilevasi, che oltre gli altri diritti avea sempre il maestro di piazza esatto un grano per ogni carico di ogni sorta di mercanzie, che s'introducevano in quel comune;

7° Lettere di manutenzione e di possesso spedite dal Tribunale del real patrimonio per gli uficî di acatapano, a favore del monistero suddetto nell'anno 1809;

8° Copia di lettere fatte dal procuratore generale di D. Giovanni Alfonso Enriquez de Caprera nell'anno 1646 agli uficiali della città di Alcamo, con le quali fu loro ordinato di non metter mano nè punto nè poco nell'amministrazione dell'uficio di maestro di piazza, appartenente al monistero di cui è parola;

9° Copia di transunto fatto della concessione a favore del monistero, notata al numero 2°;

10° Copia di un'ordinanza emessa dai giurati di Alcamo nel 1580, con la quale fu riconosciuto il diritto del monistero, di potere

come proprietario dell'ufficio di maestro di piazza esigere un rotolo d'olio per ogni quintale, che ne veniva immesso in quella città, per farne negozio, e non già per uso proprio;

11° Copia di locazione del detto ufficio fatta nel 1806 per un anno dal monistero a Marco Aurelio Pirretti, per lo prezzo di once 83.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse luogo ad ammessione di titolo per liquidazione di compenso, a favore del monistero del SS. Salvatore d'Alcamo;

Ed ha considerato:

Che il richiedente ha causa dai signori di Caprera conti di Modica, da cui ebbe concessi gli uficî di acatapano e maestro di piazza del comune di Alcamo;

Che il titolo d'acquisto dei signori di Caprera è il privilegio di Re Alfonso, il quale non contiene veruna concessione specifica di uficî, ma semplice donazione in feudo degli stati di Alcamo, Caccamo, e Calatafimi;

Che gli uficî divisati altro perciò non erano, che esercizio della giurisdizione signorile nei feudi, aboliti senza compenso, a seconda del capitolo 1° articolo 4° della legge parlamentaria del 1812, per il che niun diritto può vantare il monistero, sia contro il comune, sia contro lo Stato, ad esser rifatto della perdita degli stessi;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 gennaro 1843.

28 ottobre 1842.

Sulla domanda del principe di Trabia, per compenso del diritto signorile della fiera nello stato e terra di S. Agata di Militello.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Trabia D. Giuseppe Lanza, con domanda presentata il 2 aprile 1842 a questa gran Corte delegata, ha esposto, che pria e dopo l'abolizione dei diritti e delle preeminenze feudali in Sicilia, si possedeva ed esercitava, ed attualmente si gode ed esercita nello stato e terra di S. Agata di Militello, il diritto della fiera, ossia il diritto esclusivo di affittare le logge appositamente costruite pel mercato.

Ha soggiunto, che cotal diritto si godeva ed esercitava non per semplice prerogativa signorile e forza baronale, ma per esserne stati i di lui autori da secoli autorizzati; che quindi non può esser soppresso per effetto dell' abolizione della feudalità, ed ove si abolisse, gli spetterebbe un compenso.

Ed ha chiesto, che la gran Corte dichiari non essere stato colpito dall'abolizione il diritto in discorso, e quante volte si ritenga il contrario, liquidi il compenso dovutogli dal nominato comune, ed ordini, che la somma liquidatagli venga corrisposta a contare dal giorno, in cui si crederebbe abolito.

In appoggio di cotale domanda presenta gli appresso indicati documenti:

1° Lettera vice-regia del 28 luglio 1700, per la quale, atteso che « *ab antiquo, e da che non vi è memoria d'uomo in contrario* « gli autori ed antecessori del principe di Militello aveano fatto « una fera nella marina di S. Agata propria di detto principe, e « si presume esservi stato il privilegio forse indi disperso, » gli si concede licenza di poter fare la detta *fera* dal 21 al 26 settembre d'ogni anno, con tutte le potestà, autorità, preeminenze, lucri, emolumenti, che pel passato si erano goduti;

2° Decisione contumaciale del Consiglio d'intendenza della pro-

vincia di Messina resa a 23 giugno 1838, per la quale ad istanza del principe di Trabia si annulla un'ordinanza emessa dal sindaco di Militello, che proibiva ai venditori di qualunque sorta di merci di occupare barracche e botteghe nella strada di Cavarretta, ove da epoca immemorabile gli autori del principe di Trabia han costruite per uso di fiera delle logge e barracche, in esito delle disposizioni patrimoniali, che permetteano la fiera dal 16 al 24 dicembre;

3° Decisione in linea di richiamo resa dallo stesso Consiglio il 24 novembre 1838, sulla istanza del primo eletto del comune di Militello, con la quale si conferma la precedente decisione del 23 giugno 1838, riformandola soltanto in riguardo alle spese.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha presa ad esaminare la quistione, se possa esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo ed attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che il diritto vantato dal sig. principe di Trabia, di celebrare una fiera nel comune di S. Agata di Militello dal 21 al 27 di ottobre di ciascun' anno, con obbligo ai venditori delle merci di dovere far uso delle barracche da lui all'uopo fatte costruire, e con divieto al comune di poter assegnare altra strada ed altri locali, da per se si annunzia come un diritto signorile, privativo, e proibitivo, e tale è stato pure qualificato dallo stesso richiedente.

E per verità dal dispaccio del 18 di luglio 1700, da lui stato prodotto, chiaro emerge, che il diritto di celebrare la fiera in parola era stato conceduto al suo autore nella qualità di barone di S. Agata di Militello;

Che la legge del 1813, con la quale fu abolita la feudalità in Sicilia, soppresse senza indennizzazione ai possessori tutti i diritti signorili privativi e proibitivi, a meno che non fossero provenienti da convenzioni corrispettive tra l'ex-barone e il comune o singoli, o da giudicati;

Che nella fatti-specio non esiste alcuna convenzione di simil natura, nè giudicato anteriore alla detta legge. La decisione del Consiglio d'intendenza del 1838, essendo posteriore alla stessa, non può formare a senso della medesima una eccezione alla regola esclusiva del compenso. Oltre di che il diritto vantato non sorge da siffatta decisione, ma proviene dal titolo precedente del 18 luglio 1700, non avendo fatto altro il Consiglio d'intendenza con la decisione mentovata, che mantenere il principe di Trabia nel possesso, in cui anteriormente trovavasi. E poicchè il titolo precedente, essendo meramente gratuito, non dava luogo a compenso, non potè il diritto in parola divenire compensabile per effetto della ripetuta decisione, che di compenso non fece alcun motto;

Che il preteso diritto sia altronde incompatibile coi novelli sistemi, e specialmente con la legge amministrativa del 12 dicembre 1816, resa comune alla Sicilia col Real Decreto del 7 di maggio 1838; imperocchè la stessa non riconosce altre privativo, che le temporanee imposte a favore dell'intero comune nei modi quivi prescritti: attribuisce esclusivamente alle autorità municipali il diritto di stabilire e concedere i posti fissi e volanti ai venditori di merci: dispone, che il provento di tali concessioni dovesse costituire un ramo di rendita dei rispettivi comuni: e contiene infine la clausola derogatoria espressa di qualunque legge, disposizione, o regolamento anteriore contrario, o che riguardasse materie in detta legge contemplate;

Che non possa finalmente trarsi argomento, per la compensabilità del diritto in disamina, dal Real Decreto del 25 giugno 1842, col quale, mentre si ordinò la cessazione dei diritti privativi e proibitivi apposti nei contratti enfiteutici, fu fatta salva ai possessori l'azione del compenso; imperocchè cotale riserva fondata su la natura onerosa di tali contratti, e che per se stessa non costituisce diritto, ma sola abilità a poterlo sperimentare qualora competa, secondo l'esigenza dei casi, non è in verun modo applicabile al diritto, di che si tratta, precedentemente abolito, e dipendente da concessione del tutto gratuita;

Che in conseguenza la domanda in esame non può sotto verun

rapporto somministrare materia ad attribuzione, e liquidazione di compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi esser luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 gennaro 1843.

---

11 novembre 1842.

Sulla domanda di D. Francesco Gatto Venuti, per ammessione del titolo di due annue rendite, l'una di once 24 sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina, e l'altra di once 11, 5, 18, 3, sulle segrezie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Francesco Gatto Venuti, con domanda presentata a questa gran Corte il giorno 17 marzo 1842, ha chiesto, che piaccia alla Corte ammettere a di lui favore il titolo di due rendite dovutegli dal regio erario, una di once 24 annue sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina, e l'altra di once 11, 5, 18, 3, sulle segrezie, ed ordinare alla real tesoreria il corrispondente pagamento di unita agli arretrati.

Con suppletoria produzione presentata il giorno 25 ottobre 1842 ha l'istante dichiarato, di rinunziare agli effetti di una sentenza contumaciale, resa dal Tribunale civile di Messina per la rendita soltanto delle once 24, non che al giudizio ulteriore, che potrà aver luogo nel Tribunale stesso.

In appoggio a tale domanda, riserbandosi il ricorrente di produrre altre carte, che potessero essere necessarie, ha presentato i seguenti documenti:

1° Atto di vendita del dì 8 marzo 1633, da cui rilevasi che la regia corte vendè col patto della ricompra a Giuseppe Sergi procuratore del di lui padre Filippo tutti gli introiti, frutti, e proventi della gabella detta del ferro ed acciajo della città di Messina, con tutti i diritti, le preeminenze, e prerogative: e ciò pel prezzo capitale di scudi 12000 di terì dodici, che il Sergi si obbligò depositare in banco all'ordine del tesoriere generale immantinenti dopo fatto il contratto;

2° Lettere patrimoniali del 16 marzo 1633 per darsi a Filippo Sergi il possesso della gabella suddetta, perochè si era di già da esso compratore pagato al tesoriere generale il prezzo di once 4800;

3° Lettere patrimoniali del 15 ottobre 1747, colle quali fu disposto, che le once 240 annuali, le quali in virtù di lettere di assento del 1 marzo 1704 trovavansi assentate sopra la gabella del ferro ed acciajo della città e territorio di Messina, per causa del 5 per 100 assegnato dalla regia corte sopra il capitale di once 4800 a nome di Giovanni Leonardo Sergi, si fossero assentate cioè: in quanto ad once 120 colla metà dei decorsi non pagati a favore di D. Giuseppe Celi, e le rimanenti once 120 coll'altra metà dei decorsi a nome di Donna Alfonsina e Donna Isabella Sergi;

4° Officiale del Tesoriere generale del 30 settembre 1816, con cui fu prescritto al segreto di Messina la cessazione del pagamento di varie partite, perchè di già aggregate al conto corrente della tesoreria generale, fra le quali eravi una partita di once 192, che solea pagarsi da quella segrezia a diversi su gli introiti della gabella del ferro ed acciajo;

5° Ordinanza del giudice del circondario tribunali del 13 dicembre 1830, in forza della quale fu prescritto agli ufiziali della scrivania e della controloria, che una rendita di once 96, dovuta dal regio erario a Donna Angelica Lazzari e Celi sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina fosse assentata a favore del barone D. Lorenzo Lazzari, quale donatario della detta Donna Angelica;

6° Atto del 22 settembre 1834 presso notar Paolo Buscemi di Messina, pel quale il barone D. Lorenzo Lazzari vendè a D. Francesco Gatto Venuti una rendita di once 24 annuali, dovuta dal regio erario in maggior somma al detto barone sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina;

7° Deliberazione della Commessione liquidatrice del 24 novembre 1835, colla quale il barone Lazzari, che avea chiesto l'ammessione del titolo per la intera rendita in once 96 dovuta dallo erario sulla gabella, di cui si tratta, fu rinviato innanzi l'autorità competente per far dichiarare la invariabilità della rendita stessa;

8° Omologazione stipulata a 7 luglio 1832 d'una sentenza resa dal Tribunale civile di Messina, ed accordo tra tutti i rappresentanti le sorelle Donna Alfonsina e Donna Isabella Sergi, in forza del quale accordo, dividendo tra loro rappresentanti le once 96 annuali dovute dal regio erario alle dette Sergi sulla gabella in parola, ne furono assegnate once 11, 5, 18, 3, a Donna Vincenza Barone e a D. Antonino Salamone di lei marito;

9° Atto del 23 marzo 1837, pel quale Donna Vincenza Barone in Salamone vendè a D. Francesco Gatto Venuti la rendita di once 11, 5, 18, 3, dovutale dal regio erario;

10° Deliberazione della Commessione liquidatrice del 10 gennaro 1837, colla quale fu rinviata Donna Vincenza Barone in Salamone innanzi l'autorità competente per far dichiarare la invariabilità della detta rendita di once 11, 5, 18, 3, dovutale dal regio erario.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la riferita domanda;

Veduti i documenti prodotti;

Considerando di essere legale la vendita di tutti gli introiti, frutti, e proventi della gabella detta del ferro ed acciajo della città di Messina, fatta a 3 marzo 1633 dalla regia corte a Filippo Sergi pel prezzo capitale di scudi 12000;

Atteso che il deposito di detto capitale risulta dalle lettere pa-

trimoniali del 16 marzo 1633, con le quali fu ordinato di dare il possesso al su nominato Sergi, stante lo eseguito deposito di detto capitale in once 4800;

Atteso che dalle lettere patrimoniali del 15 ottobre 1747 chiaro risulta, che in virtù di lettere di assento del 1 marzo 1704 erano state assegnate dalla regia corte once 240 annuali a Giovan Leonardo Sergi, per frutti al 5 per 100 delle once 4800 capitale dei frutti della gabella del ferro ed acciajo di Messina, e ne fu ordinato lo assento di once 120 annuali colla metà dei decorsi non pagati a favore di D. Giuseppe Celi, e delle rimanenti once 120 annuali, e dell'altra metà dei decorsi non pagati a favore di Donna Alfonsina e Donna Isabella Sergi:

Considerando, che le dette once 240 annuali per la nota ribassa dal 5 al 4 per 100 furono ridotte od once 192 annuali, e che in esecuzione del parlamento sanzionato da S. R. M. a 15 maggio 1815 fu da questo Tesoriere generale a 30 settembre 1816 ordinato al segreto di Messina di sospendere il pagamento delle dette once 192 annuali, solite pagarsi dalla detta segrezia di Messina a diversi particolari su gli introiti della gabella del ferro ed acciajo, per essere state aggregate al conto corrente della tesoreria generale;

Considerando, che con la ordinanza del giudice del circondario tribunali del 13 dicembre 1830 fu parimenti ordinato, che le once 96 annuali dovute dal regio erario a Donna Angelica Lazzari e Celi sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina, fossero assentate a favore del barone D. Lorenzo Lazzari, come donatario della detta Donna Angelica;

Considerando, che il detto barone D. Lorenzo Lazzari per atto autentico del 22 settembre 1834 passò a vendere a D. Francesco Gatto Venuti once 24 annuali, dovutegli dal real tesoro in maggior somma sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina;

Considerando, che i rappresentanti le sorelle Donna Alfonsina e Donna Isabella Sergi, in esecuzione d'una sentenza del Tribunale civile di Messina, si divisero fra di loro le once 96 annuali dovute dal regio erario sulla gabella del ferro ed acciajo di Mes-

sina, e furono assegnate once 11, 5, 18, 3, annuali a Donna Vincenza Barone moglie di D. Antonino Salamone;

Considerando, che la su nominata Barono in Salamone per atto autentico del 23 marzo 1837 vendette a D. Francesco Gatto Venuti le dette once 11, 5, 18, 3;

Considerando, che da tutte le premesse cose risulta, che D. Francesco GattoVenuti ha il diritto di percepire dal real tesoro le anzidette due partite di rendita invariabile, cioè, once 24 vendutegli dal barone D. Lorenzo Lazzari, ed once 11, 5, 18, 3, da Donna Vincenza Barone in Salamone;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Riconoscersi legittimo il titolo di D. Francesco Gatto Venuti per le due annue rendite invariabili, l'una di once 24 pari a ducati 72, e l'altra di once 11, 5, 18, 3, pari a ducati 33, 59, e quindi confermarsi lo assento corrispondente come di regola.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 dicembre 1842.

---

11 novembre 1842.

Sulla domanda del principe di Trabia, per compenso di diritti aboliti nello stato e terra di Mussomeli.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Trabia D. Giuseppe Lanza e Branciforti, con domanda presentata a questa gran Corte delegata il 17 marzo 1842, ha esposto, che pria di abolirsi in Sicilia i diritti e le prerogative feudali, godeva ed esercitava nello stato e terra di Mussomeli i seguenti diritti signorili:

1° Diritto proibitivo, ossia gabella del fondaco, paglia, e dogana dei generi e delle merci;

2° La bottega e diritto proibitivo dello zagato;

3° Le botteghe, e diritto proibitivo di vendere carne minuta, compresa la pecorina, ed il macello del bestiame bovino inutile;

4° Diritto proibitivo della dogana delle panniere;

5° Diritto della concia;

6° Il forno, ossia diritto proibitivo di far pane da vendere;

7° Il diritto della baglia;

8° L'uficio di maestro di piazza.

Tali diritti, soggiunge il chiedente, non si godeano ed esercitavano per effetto della prerogativa signorile e forza baronale, ma per esserne stati i di lui autori fin da secoli autorizzati, e quindi di conseguenza all'abolizione della feudalità non furono soppressi, senza che egli e i suoi autori avessero avuto diritto a compenso, ma si appartenevano alla classe di quelli, poi quali si dovea una compensazione.

Domanda quindi che la gran Corte delegata proceda a fissare la rendita dovuta a carico del comune di Mussomeli, a contare dal giorno in cui i suddetti diritti restarono aboliti, e presenta i seguenti documenti:

1° Protesto ad istanza del principe di Trabia notificato a 6 aprile 1813 al maestro notaro dei giurati e consiglio civico di Mussomeli, in cui dichiara, che volendo dare piena esecuzione alle leggi parlamentarie, previene i giurati ed il consiglio civico, che si protesta in ampla e generale forma di non sentirsi pregiudicare in tutti quei diritti che possano appartenergli, provenienti da una capitolazione fatta tra il fu D. Cesare Lanza conte di Mussomeli, e i giurati, sindaco, e pubblico consiglio del 16 giugno 1551, e che in conseguenza della stessa si riserba i diritti, che gli possono appartenere in risultato dei pubblici consigli del 7 luglio 1577 e 9 dicembre 1607, non che del giudicato del Tribunale della regia gran corte con giudici aggiunti, pubblicato a 31 gennaro 1792;

2° Atto risponsivo dei giurati notificato a 12 aprile 1813 al commessionato del principe di Trabia, pel quale, dichiarando non esi-

stere alla di loro cognizione gli atti di sopra enunciati, nè i diritti che dai medesimi possono scaturire, invitano il commessionato suddetto, acciocchè egli o il principe manifestino in sensi chiari e distinti il contenuto di detti atti e diritti creduti appartenergli, non sentendosi per l'accennato protesto posti in mora nè pregiudicati nei diritti tutti di quel comune; e riprotestandosi a carico dell'uno e dell'altro, con la espressa riserva di tutti quei diritti, azioni, ragioni, ed eccezioni, e tutt'altro che potessero in qualunque modo e maniera direttamente spettare e competere, tanto in forza degli stabilimenti parlamentari da S. M. sanzionati, quanto per qualsisia altra causa, volendo che tali diritti, azioni, eccezioni restassero salvi ed illesi a favore del comune;

3° Atto di riprotesto fatto il 13 aprile 1831 a nome del detto principe di Trabia dal suo commessionato D. Giuseppe Minneci, pel quale dice non volersi allontanare da quanto fece presente nel suo atto di notifica, anzi confermarlo dalla prima sino all'ultima linea;

4° Atto di riprotesto fatto a 14 aprile 1813 dai giurati di Mussomeli nei sensi indicati al n. 2;

5° Supplica riprotestatoria, ed atto di deposito della stessa, fatta a 13 maggio 1813 dal detto Minneci col nome di sopra a quel giudice civile, per la quale, esponendo che alcuni individui siensi permesso aprir botteghe e fondaco in pregiudizio dei diritti del principe di Trabia, e non vedendo data veruna provvidenza per eseguirsi un'ordine della gran Corte civile, che dichiarava non essere stati aboliti i diritti proibitivi di zagato, bocceria, cambia, dogana, maestro di piazza, fondaco, ed altri, mentre dalle reali sanzioni altro non risultava essere stato abolito, che il solo diritto di dogana, si protesta delle non date disposizioni, chiamando il giudice risponsabile presso S. R. M. e suo Tribunale della gran corte civile;

6° Atto provvisionale del 28 aprile 1813, pel quale ad istanza del principe di Trabia il Tribunale della gran corte civile, non essendo stato abolito dalle leggi parlamentarie che il solo diritto di dogana, ordina al giudice di Mussomeli di far che gli altri

diritti sieno conservati e riscossi in pro dello stesso principe di Trabia;

7° Altro atto provvisionale del 28 luglio 1813, pel quale si ordina al giudice di Mussomeli, che si permetta al principe di Trabia di sequestrare i prodotti dei fondi di coloro, che gli sono debitori, fino che non fosse stato soddisfatto delle somme dovutegli;

8° Altro atto provvisionale del 27 aprile 1813 della stessa gran Corte civile, col quale si ordina al giudice locale di dare le provvidenze, acciocchè sieno conservati a pro del principe di Trabia i diritti del zagato, bocceria, cambia, trappeto, maestro di piazza, fondaco, ed altri, perchè non aboliti, e derivanti dalla capitolazione del 16 giugno 1551, confermata da sentenza della stessa gran Corte civile del 7 luglio e 9 dicembre 1607, e si ordina pure, che tali diritti sieno riscossi analogamente alla detta capitolazione, ed alle calendate sentenze;

9° Ordine della gran Corte civile del 23 dicembre 1813, pel quale s'impone al giudice di Mussomeli di lasciare il principe di Trabia in possesso del diritto proibitivo del fondaco, quante volte ne fosse stato in possesso infra il decennio; dichiarandosi che se alcuno dei singoli avesse creduto non ispettargli un tal diritto per difetto di titolo, dovesse indirizzarsi contro il detto principe con l'ingiunzione di esibire siffatto titolo fra giorni quindici, quali elassi, ed il titolo non esibito, resti abolita la privativa per via di fatto, e che qualora si fosse presentato, restassero salvi ai singoli i diritti, se pur ne aveano, di attaccarlo, ed in ogni caso di poterne fare l'affrancazione. E ciò sotto la pena di scudi 1000 a carico del detto giudice nel caso di non esecuzione.

Per mezzo dell'Intendente di Caltanissetta sono pervenute due deliberazioni del decurionato di detto comune di Mussomeli, ed un avviso del Consiglio d'intendenza di quella provincia.

Nelle deliberazioni decurionali si dice, che le domande del principe di Trabia nuove nuovissime giungono a quella decuria, che non ne conosce nè l'origine, nè il progresso, nè l'instituzione, e che se dagli avi del principe alcun diritto baronale esercitavasi in forza del mero e misto impero, lo era non per obbligo o in-

stituzione, ma per mero e semplice abuso baronale, nè quella decuria ha idea alcuna di essi diritti feudali, che per la maggior parte conoscono la loro rispettiva nascita dal momento in cui il potere feudale fu estinto.

Che il comune trovasi nel libero, pacifico, e negativo possesso dei vantati diritti ex-feudali, e quindi dovrebbe il principe far conoscere quali sono i suoi titoli.

Che niun titolo può avere lo stesso sopra un comune, che fu piantato sin dalla prima pietra in un suolo, di cui la proprietà è stata sempre del comune, e che qualunque si fossero i suoi titoli e le sue ragioni, parando innanzi o la vetustà del tempo o la consuetudine, altro non manifesterebbero che titoli abusivi ed ex-baronali.

Che la domanda del principe va a vulnerare la libertà e gli averi dei cittadini, i quali non possonsi perdere nè per tempo nè per eccesso di poteri.

E che infine lo stesso principe ha fatto conoscere, che non ha preteso con la di lui domanda di compenso nuocere il comune, e gli abitanti dello stesso.

Il Consiglio d'intendenza poi, siccome si scorge dal suo avviso, ha accolto le ragioni del decurionato, ed ha soggiunto, che il procuratore *ut alter ego* del principe di Trabia con officio del 21 aprile 1842 ha solennemente dichiarato, che laddove verrà deciso dalla gran Corte delegata, o per disposizione governativa stabilito, che i chiesti compensi debbano gravare a peso del comune di Mussomeli, egli vi rinunzia espressamente, non intendendo ripetere cosa alcuna dallo stesso comune, pel compenso dei diritti aboliti di che si tratta.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha presa ad esaminare la quistione, se vi sia luogo alla chiesta ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Ed ha considerato:

Che i diritti, per l'abolizione dei quali il principe di Trabia ha chiesto il compenso, appartengono alla classe dei diritti signorili, soppressi senza alcuna indennizzazione ai possessori dalla legge parlamentaria del 1812, perchè sforniti di titolo legittimo, ed unicamente introdotti dalla preeminenza e forza baronale (Cap. 2° e 3° sotto il titolo della feudalità);

Che neppure è dimostrato l'esercizio di essi all'epoca in cui venne abolito il regime feudale. Nè vale allegare gli atti provvisionali spediti nel 1813 dal Tribunale della gran corte, non avendo essi alcuna efficacia per essere stati renduti senza cognizione di causa, e senza precedente citazione degli interessati. Siffatti provvisionali, essendosi altronde limitati ad ordinare la osservanza del solito, senza definire quale si fosse, non apprestano alcun argomento per ritenere l'esercizio e la legittimità dei diritti in contesa;

Che ove pruova vi fosse dell'esercizio, mancherebbe il giudicato o la convenzione corrispettiva, che avesse potuto renderli compensabili ai termini della legge eversiva della feudalità. È vero che il principe di Trabia con gli atti protestativi del 1813 dedusse l'esistenza di una capitolazione fatta nel 1551 tra il di lui autore Cesare Lanza e il comune di Mussomeli, ma non che giustificare tale assunto, nemmeno ha saputo indicare in che consistesse la corrispettività, o sia l'*aliquid datum* che dovrebbe costituire il prezzo dei diritti vantati. Anzi è notevole che sebbene l'abolito Tribunale della gran corte avesse subordinato l'esercizio del diritto del fondaco alla esibizione del titolo corrispettivo o sia oneroso a senso di detta legge, ed avesse all'uopo prescritto un termine perentorio, pur nondimeno non venne ciò eseguito durante il termine stesso nè dopo, e molto meno davanti questa gran Corte delegata pei compensamenti;

Che se, astrazion fatta dall'anzidetto, avesse per avventura potuto competere alcun compenso al chiedente, il diritto sarebbe stato unicamente espedibile contro il comune, non mai contro il real tesoro, che dall'abolizione non ritrasse alcun vantaggio, nè avea contratto verun obligo verso il chiedente stesso, o i suoi autori. Laonde osterebbe al principe di Trabia la dichiarazione fatta al

sindaco di Mussomeli di non pretendere compenso da quel comune.

Nè si deve infine preterire, che se la domanda non fosse, come è, malfondata, neppure potrebbe meritare accoglienza, perchè trattandosi di diritti cessati per effetto della legge parlamentaria del 1812, e dopo non mai esercitati, la stessa avrebbe dovuto esser fatta prima di spirare l'ultima proroga accordata col Real Decreto del 29 novembre 1833;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

É di avviso

Non potervi esser luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 14 gennaro 1843.

---

25 novembre 1842.

Sulla domanda del marchese S. Giuliano, per compenso degli ufici di segreto, credenziere, e delle maestre notarie civile, criminale, e segreziale del comune di Capizzi, non che delle prestazioni, e gabelle sulle massarie, che rimangono vuote per uso del comune medesimo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti a 16 marzo 1842, il marchese S. Giuliano ha esposto di possedere lo stato ed il territorio di Capizzi, comprato nel 1776 col verbo regio o scudo di perpetua salvaguardia da potere di Gabriele Lancellotto principe di Torremuzza, agli autori del quale era stato venduto dalla regia corte

nel 1630 pel capitale di scudi 50000, unitamente a quella segrezia e dogana, mero e misto impero, giurisdizioni civile e criminale, elezione di uficiali, e tutti altri poteri e facoltà spettanti alla regia corte venditrice.

Con questo titolo fa presente aver diritto alla proprietà degli uficî di segreto, e credenziere, ed alle maestre notarie civile, criminale, e segreziale; alla percezione dei terraggi in frumento ed in orzo sulle massarie, che restan vuote ad uso del comune; ed alla prestazione di ducati 270 annuali dovutagli dal comune stesso per le gabelle nominate *erbaggio*, *baglia*, *ghiande*.

In quanto alla proprietà degli uficî ha fatto presente, che abolita la feudalità il Tribunale del real patrimonio sotto il 15 gennaro 1814 ordinò di essere mantenuto nel possesso e nella percezione dei lucri dei medesimi, finchè non fosse ristorato, o dai singoli, o dall'erario, del capitale sborsato; e per dare un'idea del valore del solo uficio di segreto espone, che la regia corte con due atti del 1624 e 1628 avealo conceduto a due vite ad un tal di Mugnos per lo sborso di once 1099, 10, in guisa che il capitale della proprietà dello stesso può valutarsi al doppio. Riguardo poi alle maestre notarie civile e criminale dice, che gabellavansi per once 5, 1, per una, riservandosi di giustificare con altri documenti da produrre il valore degli uficî di credenziere, e di maestro notaro segreziale.

Per le prestazioni in generi e in danaro, che dice doverglisi dal comune, narra in essa supplica le cose seguenti:

Che al territorio di Capizzi anticamente demaniale appartengono quaranta massarie, e diversi marcati, su i quali godeano i singoli il diritto di compascolo, oltre alle gabelle di erbaggio, ghiande di S. Antonio, e baglie di dentro. Che affin di rilevare quei singoli dal peso delle tasse testatiche, fu creduto necessario ridurre alla condizione di feudi le massarie ed i marcati anzidetti; e poichè dalla infeudazione di esse, che sparse erano nell'intero territorio, veniva a risultare un danno alla regia corte, fu perciò nel 1568 stabilito di dovere il comune torre a gabella quelle massarie, pagandone una ferma pigione, oltre ai ducati 270 pei diritti

di baglia, ghiande, ed erbaggio. Che nel 1630 il peso di quelle gabellazioni forzose in pregiudizio del comune fu permutato in prestazione di terraggi, che sopra ogni massaria rimasta inculta dovea pagare il comune alla regia corte in frumento e in orzo al prezzo delle mercuriali.

Che in tale stato di cose fu dalla regia corte alienata e venduta nello stesso anno 1630 la città ed il territorio di Capizzi a Lancellotto Castelli, e fu sempre per secoli continuata in favore del possessore la stabilita prestazione, così in derrate, come nella somma fissa di ducati 270 annuali per le gabelle di erbaggio, ghiande, e baglia. Soggiunge poi, che il Tribunale del real patrimonio con sentenza del 3 febbraro 1809 respinse la domanda dei giurati, tendente ad obbligare il marchese di S. Giuliano a coltivare in tutto o in parte per di lui conto le dette massarie, gli diede però l' obbligo di dovere nel mese di marzo farne dichiarazione per atto legale, onde i rappresentanti del comune curarne lo affitto per loro conto: e che il Consiglio d'intendenza di Messina con decisione del 5 aprile 1823 ammise il di lui titolo alla consecuzione delle prestazioni stesse stabilite nel 1630.

Che supposte indi da parte del comune irregolari le dichiarazioni fatte da parte del marchese di S. Giuliano nel marzo dell'anno colonico, opponevasi il medesimo al pagamento delle prestazioni scadute, e chiese la restituzione di quelle pagate. Il Consiglio con altra decisione rigettò le opposizioni del comune circa la restituzione delle prestazioni pagate, e per quelle non pagate dal 1823 al 1827 lasciò salvo il diritto al marchese di provare, che in detti anni avesse il comune percepito delle somme dalle massarie rimaste vuote.

Che la gran Corte dei conti, ove fu portato reclamo, con suo avviso del 28 aprile 1830 dichiarò, che il tempo stabilito nella sentenza del 3 aprile 1809 per le notifiche da farsi dal marchese, fosse il marzo che precede all' anno colonico: che doveasi rigettare la domanda di restituzione al comune delle prestazioni pagate: e che per le annate dal 1623 in poi dovesse il comune pagare al marchese ciò che dalle massarie vuote avesse ritratto. Ed

avendo finalmente il comune preteso innanzi ai magistrati ordinarî di non essere più tenuto al pagamento dei ducati 270, il Tribunale civile di Messina con sentenza del 16 settembre 1830, confermata con decisione di quella gran Corte civile del 30 settembre 1831, rigettò la domanda.

Poste le cose anzidette sostiene il richiedente, che le prestazioni in discorso, non derivando nè da abusî feudali, nè da promiscuità di diritti, non cadono sotto la disposizione espressa nel Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

Procedendo tuttavia con cautela ad evitare il pericolo della perenzione del termine, domanda, che piaccia alla gran Corte liquidare a peso dello erario il compenso degli uficî di segreto, e credenziere, e delle maestre notarie civile, criminale, e segreziale del comune di Capizzi; e che in quanto alle prestazioni sulle massarie vuote, e alle gabelle di erbaggeria, ghiande, e baglia, si compiaccia dichiarare l'obbligo del comune alla continuazione dei pagamenti.

In sostegno della domanda ha prodotto unitamente alla stessa, ed indi direttamente al Consigliere commissario, i seguenti documenti:

1° Copia estratta dall' archivio della curia giuratoria di Capizzi d'un'atto di convenzione stipulato presso quell'uficio segreziale il dì 21 giugno 1568 ad istanza dei giurati di quel comune, in virtù del quale, previa l'autorizzazione, come dicesi, del Governo, furono ridotte alla condizione di feudi le massarie di conto della regia corte, non che i marcati esistenti in quel territorio, e i diritti di erbaggio, ghiande dette di S. Antonio, baglia di dentro; e poichè da tale infeudazione veniva a risultarne un'interesse alla segrezia, fatto un coacervo decennale dei diritti suddetti, accollaronsi i giurati a nome del comune di soddisfare la corrispondente somma di ducati 270 annuali per anni tre, a contare dal dì 1 del venturo settembre in avanti: ed in quanto alle massarie, che trovavansi gabellate a diverse persone, le quali, attesa la predetta infeudazione, poteano desistere dalle rispettive gabellazioni in danno della regia corte, obbligaronsi i giurati col detto nome

a pagare alla medesima i terraggi in frumenti ed orzi delle massarie in atto gabellate, non che di quelle che trovavansi ingabellate, e delle altre che in appresso potevano restar vacanti;

2° Copia estratta dall'archivio generale di un contratto rogato presso l'officio di luogotenente di protonotaro sotto il 13 maggio 1624, col quale il principe Emmanuele Filiberto Vicerè e Capitan generale in questo regno a nome di S. C. M. Filippo IV, con lo intervento e consenso dei ministri patrimoniali vendette a Francesco Mongioi sua vita durante l'uficio di segreto della città di Capizzi, vacante per morte di Nicolò Matteo Mancuso, con tutti i diritti e le appartenenze per lo prezzo di once 820, che furono confessate nell'atto stesso;

3° Altra copia conforme estratta dall'archivio generale di un'atto presso lo stesso officio di luogotenente di protonotaro a dì 16 giugno 1628, col quale ad istanza del suddetto Mongioi il Vicerè duca di Alburquerque, con l'intervento del consiglio patrimoniale, estese la vendita fatta vitalizia al Mongioi dell'uficio di segreto, alla vita del suo erede da nominare in qualsivoglia tempo, per lo prezzo di once 271, 10, delle quali se ne fa quietanza nell'atto stesso;

4° Copia autentica d'un reale privilegio del Re Filippo IV, datato da Cesare Augusto a 27 luglio 1645, ed esecutoriato nel regno a 23 giugno 1646, in cui fra le altre cose si accenna un'atto di vendita stipulato presso l'officio di luogotenente di protonotaro a 13 novembre 1630, col quale il Vicerè del tempo duca di Alburquerque con l'intervento del consiglio patrimoniale a nome di S. M. C. vendette a tutti passati, e senza speranza e facoltà di ricompra, a D. Antonino di Niccola per la persona da nominare, che fu il conte Gagliano D. Gregorio Castelli per esso e suoi in perpetuo anche estranei, la città di Capizzi in puro e franco allodio, colla segrezia, ed ogni altro diritto, potestà, e facoltà, che potrebbe il Re e la regia corte esercitare sull'intero e indiminuto stato della detta città di Capizzi, e ciò per lo prezzo e capitale di once 20000, scudi 50000, di moneta di Sicilia, di cui gli ultimi scudi 10000 convenuti pagarsi tosto che sarebbero consegnate al medesimo o alla persona nominata, le lettere ed il privilegio di

conferma della presente vendizione, franchi ed esenti di decima e terì, e di altri qualsivogliano diritti, somma che per il patto ivi espresso fu pagata al tesoriere del consiglio d'Italia in Madrid, a condizione di non avere effetto tale pagamento se non previa la spedizione del privilegio di conferma della presente vendizione: conferma, che fu indi datata da Cesare Augusto a firma del Re il dì 27 luglio 1645, ed esecutoriata in Palermo a 23 giugno 1646, portanto l'ampia omologazione del contratto, di tutte le clausole e i patti in esso contenuti, o perpetuamente da adempirsi, imponendone al suo augusto successore duca di Calabria, ed a tutte le autorità del regno la esatta osservanza;

5° Estratto originale a firma del cancelliere del senato di Catania di un capitolo *inter alia* dell'atto rogato dal notaro D. Domenico Sarcì di Palermo al 1 agosto 1776, per la vendita, sotto il verbo regio e scudo di perpetua salvaguardia, dello stato e città di Capizzi, fatta dal giudice deputato D. Giuseppe Centorbi in persona del D. D. Placido Longo per la persona da nominare, in virtù del quale, in esecuzione di atto vice-regio ad istanza di D. Gabriele Lancellotto Castelli principe di Torromuzza possessore del dotto stato di Capizzi, fu per la somma di once 24000 venduto a tutti passati al nominato di Longo col nome, in un col suo vassallaggio, moro e misto impero, segrezia, acque, corsi d'acqua, fiumi, e tutt'altre appartenenze consistenti in quaranta massarie, e tro marcati, gabelle di baglia, bosco nominato S. Antonio, diritti di massarie vacanti, e calmature, ed ogni altro, nel modo stesso e collo stesse facoltà, come fu venduto dalla regia corte a D. Gregorio Castelli giusta il precedente atto del 1600, e come lo avea posseduto il venditore principe di Torremuzza;

6° Estratti originali di due atti di affitto rogati dal notaro D. Antonino Charre di Capizzi a dì 7 settembre 1794, coi quali si attesta la gabella degli uficì di maestro notaro della curia civile e capitaniale, per l'estaglio da settembre 1794 ad agosto 1795 ad once 5, 1, per uno;

7° Copia estratta dall'archivio generale della investitura data al sig. D. Antonino Paternò Castello e Petroso marchese di S. Giu-

liano e Capizzi a 10 marzo 1802 dello stato e marchesato di Capizzi, con tutti i diritti e le appartenenze, mero e misto impero, ed intero territorio, nel quale attestasi di essere desso succeduto al detto stato per morte di D. Antonino Paternò Castello suo avo paterno, e come figlio primogenito del fu D. Orazio Paternò Castello figlio primogenito anch'egli del detto fu D. Antonino premorto al padre. Si annunzia in questo documento, che pervenne al detto marchese lo stato suddetto per nominazione fattagli dal D. D. Placido Longo, cui erasi venduto per la persona da nominare al 1 agosto 1776;

8° Copia non autentica di una sentenza emessa dal Tribunale del real patrimonio del 13 febbraro 1809, colla quale, avendo il sindaco di Capizzi chiesto avverso il marchese di S. Giuliano che fosse obbligato a coltivare le massarie infeudate in quel territorio, e lasciandole vuote non fosse il comune tenuto a pagargli gli interi terraggi convenuti nel ruolo, ma una sola terza parte, il Tribunale suddetto non ammise la domanda, ed ordinò solamente che S. Giuliano, non volendo in tutto o in parte coltivare le dette massarie, fosse tenuto a darne al sindaco legale notizia nel mese di marzo;

9° Copia estratta dall'archivio generale di una risoluzione del Tribunale della gran corte civile del 5 gennaro 1814, sul dubbio proposto dal giudice civile di Capizzi, se il marchese S. Giuliano dovea continuare nella percezione dei diritti di dogana ed assettito, e delle maestre notarie vendute dalla regia corte nel 1630 a D. Gregorio Castelli, con l' intero stato di Capizzi: di risposta al quale il Tribunale suddetto ordinò al medesimo di mantenere il detto marchese nella esazione o percezione dei diritti ed ufici anzidetti, *finchè non sarà ristorato dalla nazione o dai singoli del capitale corrispondente a mente della costituzione, salvo ai singoli il diritto, se lo abbiano, di attaccare il titolo del ridetto marchese;*

10° Estratto originale di una decisione del Consiglio d'intendenza di Messina del 17 settembre 1822, sulla domanda del marchese di S. Giuliano dell'ammessione del suo titolo per ducati 303 dovutigli annualmente dal comune di Capizzi, cioè, ducati 270 per la

pensione dei tre diritti di sopra enunciati, ossia erbaggio, ghiande, e baglia, ducati 30 pel diritto accordato a quei singoli di far legno e carbone nel feudo detto di S. Antonio, e ducati 3 per le spese della ronda notturna; il Consiglio, riconosciuti i titoli possessori del detto marchese, e la continuata percezione dei mentovati diritti garentita dalla prescrizione secolare, e ritenuto il disposto col Reale Rescritto del 24 aprile 1822, nei sensi di bastar per la liquidazione dei crediti contro i comuni la usucapione, e la legittima prescrizione, dichiarò legittimo il diritto dello istante alla consecuzione di annui ducati 300, e rigettò solo la domanda pei ducati 3 della ronda notturna, per essere rimasto esente col nuovo ordine giudiziario di mantenerla a sue spese;

11° Copia non autentica di decisione del Consiglio d'intendenza di Messina del 5 aprile 1823, sulla domanda del marchese di S. Giuliano della liquidazione del suo titolo, onde venir soddisfatto dal comune della prestazione in genere sulle quaranta massarie esistenti nel territorio di Capizzi, ogni qualvolta restano inculte, colla quale il Consiglio, veduto il ruolo formato nel 1630, portante il quantitativo in frumenti e in orzi pagabili per ciascuna delle suddette quaranta massarie; veduta la sentenza del Tribunale del real patrimonio del 3 febbraro 1809 rapportata di sopra: veduto il mandato di pagamento di tale prestazione spedito dal comune in favore del detto marchese a 25 agosto 1820: ed attesa la dichiarazione del sindaco e del secondo eletto di Capizzi di non aver cose da opporre alla domanda: dichiarò legale il titolo del richiedente marchese di S. Giuliano, ai termini della enunciata sentenza del Tribunale del real patrimonio, salvo il diritto al comune per la divisione dei demanî e delle promiscuità ai termini dell'articolo 198 del Real Decreto degli 11 ottobre 1817;

12° Mandato in copia originale di un pagamento eseguito dal cassiere di Capizzi a 28 marzo 1824, per ordine dell'Intendente, per la somma di ducati 555 in persona di D. Francesco Mondelli qual procuratore del marchese di S. Giuliano, a compimento di ducati 600, stante la deduzione di ducati 45 per diritto di ritenzione: e ciò a causa di due annate 1822 e 1823 dell'annua pen-

sione dovutagli dal comune pei tre marcati, baglia, taglio di legno, e ghiande, giusta lo stato discusso;

13° Spedizione originale di una decisione emessa dalla gran Corte dei conti a dì 28 aprile 1834, nella causa in appello tra il marchese di S. Giuliano attore, ed il comune di Capizzi, avverso la decisione del Consiglio d'intendenza di Messina, sulla domanda del comune di non essere tenuto al pagamento delle prestazioni sulle massarie lasciate inculte dal marchese S. Giuliano, attese le dichiarazioni tardive fatte dal medesimo nel mese di marzo dello incominciato anno colonico sulle terre che non volea coltivare, e sulla pretesa restituzione di quanto avea pagato al detto marchese dal 1809 al 1822. Con l'enunciata decisione la gran Corte dichiarò, che ai termini della sentenza del Tribunale del real patrimonio del 3 febbraro 1809, le notifiche da farsi dal marchese di S. Giuliano al sindaco delle massarie da rimanere vuote, debbano aver luogo in ogni mese di marzo antecedente allo ingresso dell'anno colonico, affinchè il comune potesse trovare attendenti, e gabellarle per conto suo proprio: rigettò la domanda del comune sulla restituzione delle somme pagate dal 1809 al 1822: ed ordinò, che dal 1823 in poi fosse il comune tenuto a pagare al marchese quanto avea ritratto dal fitto dei pascoli delle dette massarie inculte;

14° Mandato di pagamento spedito dal cassiere comunale di Capizzi per ordine del sindaco in favore di D. Domenico Saccone qual procuratore del marchese di S. Giuliano, e dal medesimo quietanzato a 31 agosto 1839, per la somma di once 87, 15, in saldo della soggiogazione dovutagli pel detto anno 1839.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha rilevato, che la domanda di compenso del chiedente riguarda a tre soli articoli, cioè:

1° Agli uficî di segreto, credenziere, e maestre notarie civile, criminale, e segreziale di Capizzi;

2° Ai terraggi in frumento e in orzo sulle massarie vuote per uso di quel comune;

3° Alla prestazione in danaro di ducati 300 annuali, dovutagli dal comune stesso per le gabelle di erbaggio, baglia, e ghiande.

Sul primo

Considerando, che la gran Corte dei conti ordinaria, cui dal chiedente fu presentata a 26 marzo 1834 supplica pel compenso degli ufici enunciati, lo dichiarò con decisione del 6 novembre 1839 decaduto dal diritto di domandar compenso, perchè sfornita di documenti la di lui supplica; e quindi non può egli ora essere riabilitato a nuova domanda, poichè il Real Decreto degli 11 dicembre 1841 non ha mirato a riaprire i termini perentori in ultimo fissati dall'altro Real Decreto del 29 novembre 1833;

Che d'altronde, supposta per poco la domanda d'allora corredata dai documenti ora presentati, non sarebbe stata nè anco attendibile, ove si consideri che la città di Capizzi col mero e misto impero, segrezia, ufici, ed ogni altro diritto e potestà annessivi, fu venduta dal conte Gagliano D. Gregorio Castelli nel 1630;

Che in vigor della legge parlamentaria del 1813 (della feudalità cap. 1° § 2) essendo cessate tutte le giurisdizioni baronali, del pari che tutti i meri e misti imperi senza indennizzazione ai possessori, rimasero aboliti gli ufici, di che si vorrebbe il compenso;

Che sebbene al § 4 della detta legge una eccezione siasi fatta pei soli ufici di maestro notaro, ove derivassero non già dall'uso della giurisdizione e potestà baronale, ma per causa onerosa, non procedendo quei di cui è parola da una specifica concessione per causa di prezzo, non potrebbero riguardarsi che come dipendenze della giurisdizione signorile, e del mero e misto impero, di cui fu investito il compratore;

Atteso che il chiedente, rappresentando per la intermedia persona il marchese D. Antonino Paternò Castello, al quale nel 1776 fu venduto lo stato in discorso, come avealo posseduto il principe di Torremuzza, e come lo ebbe dalla regia corte venduto il conte Gagliano D. Gregorio Castelli nel 1630, non potrebbe sul chiesto compenso aver quei diritti, che come già aboliti non competevano ai di lui autori;

Sul secondo

Considerando, che la prestazione dei terraggi in frumento ed orzo sugli ex-feudi e marcati del territorio di Capizzi, che in ciascun anno restano ad uso del comune, deriva da una servitù promiscua tra lo ex-barone ed il comune, in quanto al primo, cioè, di coltivare o gabellare per conto proprio tutte o parte delle suddette terre, e dichiarare in marzo, cioè sei mesi prima dell'ingresso dell'anno colonico, quella porzione che non potrebbe gabellare o coltivare, e rispetto al secondo di ritenere per proprio uso le porzioni rimaste incoltivate: dal che risulta la incertezza non solo dell'annua prestazione a seconda della maggiore o minore quantità delle terre rilasciate ad uso del comune, ma pure un'evidente promiscuità tra l'uno e l'altro in ordine alla coltivazione del territorio in parola, l'esame della quale ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 sfugge alla competenza di questa gran Corte, e fa parte delle attribuzioni sovranamente conferite all'autorità incaricata per lo scioglimento delle promiscuità;

Sul terzo

Considerando, che l'annua prestazione in danaro di ducati 300, di cui si giustifica di essere in percezione il richiedente sino al 1839, dipende dai diritti di erbaggio, ghiande, baglia, ed altri ceduti al comune giusta l'atto di convenzione stipulato presso l'officio segreziale di Capizzi a 21 giugno 1568, epoca della infeudazione di quel territorio; che la stessa fu riconosciuta ed ammessa dal Consiglio d'intendenza di Messina con decisione del 17 settembre 1822; che avendo in seguito il comune di Capizzi chiesta, per via del contenzioso giudiziario, la estinsione dell'obbligo della prestazione in discorso, con due giudicati conformi del Tribunale civile di Messina a 6 settembre 1830, e di quella gran Corte civile a 30 settembre 1831, fu rigettata la domanda, e fu il comune condannato alle spese;

Atteso che per l'oggetto vi sono due giudicati conformi, per cui non ha luogo alcuna statuizione di questa gran Corte, molto più che la parte ha rinunziato alla domanda, avendo chiesto ed ottenuto per deliberazione precedente la restituzione degli atti suddetti, che ci aveano riguardo;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 7 dicembre 1842.

---

25 novembre 1842.

Sulla domanda del comune di Pettineo, per compenso del dazio di terì 6 sopra ogni quintale di olio del territorio di Pettineo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giuseppe Giuffrida nella qualità di sindaco del comune di Pettineo, con supplica presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti il dì 16 giugno 1842, espose, che in vigor di due atti stipulati dal notaro D. Casimiro Pedevillano a 20 aprile 1752 e 21 agosto 1753, e di lettere patrimoniali del 28 luglio 1810, trovasi il detto comune nel possesso del dazio di terì 6 sopra ogni quintale di olio, che si estrae dai non abitanti in detto comune.

Che sebbene il detto dazio non possa esser compreso fra i diritti signorili ed abusi feudali aboliti per effetto del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, pur nondimeno in qualunque evento, e per maggiormente cautelare i diritti del comune, quante volte un tal dazio possa riputarsi abolito, domanda, che piaccia alla gran

Corte ammettere il titolo relativo alla possessione dell'indicato dazio, ed ordinarne il compenso, e la liquidazione ai termini degli ordini preesistenti.

In appoggio si producono i seguenti documenti:

1° Capitolo d'un atto di contentamento e deposito, rogato dal notaro D. Casimiro Pedevillano di Pettineo a 20 aprile 1752, dal quale si rileva, che Donna Maria Belbruno e de Petro, e suora Francesca Belbruno, ad oggetto di far cosa grata, ed esimere dall'obbligazione contratta il sac. D. Francesco Belbruno, depositano nelle mani del sac. D. Giuseppe de Petro la somma di once 1600, affinchè venisse affrancata, e reluita la così detta gabella del torchio, quella cioè, di esigersi terì 6 a quintale sull'olio, che si esce in quel comune, dovuta ai rettori della cappella delle anime del Purgatorio del comune di Villafranca, depositandone la somma nel banco di Palermo a nome degli aventi diritto della detta gabella, non che pel diritto di ricompra a nome della regia corte;

2° Rivendizione per gli atti suddetti del dì 21 agosto 1753, in forza della quale il sacerdote D. Giuseppe de Petro, previo deposito fatto nel banco di Palermo di once 1912, 15, notificato ai deputati della cappella delle anime del Purgatorio dentro la madrice chiesa di Villafranca, ed altri che vantavano diritto sulla detta gabella, ricompra per le persone da nominare da potere dei medesimi il diritto suddetto, quello stesso venduto dalla regia corte a Donna Vittoria de Taxis per atto del 21 aprile 1639, e quindi possesso dalla detta cappella per acquisto posteriormente fattone;

3° Copia conforme di lettere del Tribunale del real patrimonio del 28 luglio 1810, con le quali, premettendosi le rappresentanze fatte dai giurati di Pettineo avverso una domanda di D. Giovanni Ciro Giaconia pretendente l'esenzione del dazio di terì 6 a quintale sul prodotto dell'olio di un fondo in Pettineo, perchè proprio della di lui madre nata in quel comune, ed abitante in Mistretta, si ordina, che il detto Giaconia sia obbligato a pagare il diritto, di cui è parola, comechè la madre quantunque nativa in Pettineo non era però abitante in detto comune.

In seguito della deliberazione preparatoria del 2 settembre 1842, con cui fu detto di presentarsi nel termine d'un mese il documento

giustificativo di essere il comune il dichiaratario dello acquirente del dazio, non si è sinora adempito alle prescrizioni della stessa. E del pari il Segretario generale attesta di non essere pervenuta nella segreteria la prescritta giustificazione, nè altra produzione additativa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda coi documenti annessivi;
Veduto il Reale Rescritto del 4 marzo 1826;
Veduto l'articolo 1254 delle leggi civili parte prima;

Considerando, che dai documenti prodotti nella supplica non si giustifica di essere il comune di Pettineo il proprietario della gabella dell'olio, di cui si tratta, quale rappresentante e nominatario del sac. D. Giuseppe de Petro, da cui fu ricomprata per la persona da nominare da potere della cappella delle anime del Purgatorio del comune di Villafranca; nè si è curato di presentar tale giustificazione, non ostante il termine di un mese a tale oggetto accordatogli con deliberazione preparatoria di questa gran Corte del 2 settembre 1842;

Considerando altronde, che quando anche fosse giustificato un tale estremo, sarebbe il comune stesso obbligato ad affrancare detto dazio a mente del Reale Rescritto di massima del 4 marzo 1826 nei precisi termini, che la reluizione del dazio in discorso debba eseguirsi sullo avanzo delle rendite comunali se vi sieno, o con danaro preso a mutuo da estinguersi con la continuazione del dazio stesso per un dato numero di anni, che sarà necessario al pagamento della sorte e degli interessi: dal che risulta, che il comune stesso, ove fosse il possessore del dazio, sarebbe obbligato a sborsarne il capitale corrispondente per la reluizione;

Considerando, che riunendosi nel comune di Pettineo le qualità di creditore e di debitore, ne deriva quella confusione di diritto, che estingue i due crediti contemplati dal citato articolo di legge;

Per siffatte considerazioni;
Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 dicembre 1842.

---

25 novembre 1842.

Sulla domanda del Priore del convento di S. Domenico di Palermo, per la ricognizione di una rendita dovuta sulle abolite segrezie.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata il dì 15 marzo 1842 il Priore del convento di S. Domenico di Palermo ha esposto, che era dovuta al convento suddetto una rendita perpetua di once 5, 18, 10, pari a ducati 16, 85, sul ramo delle abolite segrezie.

Che questa rendita, la quale era prima in somma maggiore, fu poi ridotta al 4 per 100, ed annotata fra le rendite invariabili dovute dal real tesoro.

Quindi ha domandato, che piaccia alla gran Corte dichiarare il titolo del convento per conseguire dal real tesoro l'equivalente, per cui ai termini del Reale Rescritto del 1836 non occorre farsi alcuna liquidazione.

In sostegno della domanda ha presentato le seguenti carte:

1° Copia in forma legale di un contratto agli atti del regio luogotenente di protonotaro del dì 8 marzo 1633, pel quale la regia corte vendette a Filippo Sergi, per se e suoi, a tutti passati, i

frutti e proventi delle gabelle del ferro ed acciajo della città di Messina per prezzo di scudi 12000;

2° Mandato di assento spedito a 20 dicembre 1766 dal regio segreto di Messina in copia a firma di quel maestro notaro, in forza del quale ordinossi al collettore della gabella sul ferro ed acciajo in Messina, che sulle once 192 annue di rendita assentate sulla detta gabella a nome di suora Donna Isabella Sergi moniale in quel monistero di S. Caterina, di D. Camillo Cirino, e di D. Giuseppe Lazzari e Mancuso coi nomi rispettivamente, assentar debba in favore del convento di S. Domenico di Palermo annue once 5, 18, 10, somma dipendente dalle once 16, 25, olim vendute e soggiogate sulla detta gabella dalla fu Chiara Sergi al reverendo D. Francesco Giordano, in virtù di due contratti agli atti del notaro D. Giuseppe Mangano di Messina nei dì 29 novembre 1670, ed 11 novembre 1671; e ciò oltre ad once 14, 19, 0, 5, di arretrati pagabili ad once 5, 18, 10, annuali sino alla estinzione;

3° Apoca presso lo studio del notaro D. Salvatore di Gaetano di Messina a 18 dicembre 1815, con la quale il padre lettore fra Domenico Mangiò del convento dei padri Domenicani di Messina, qual procuratore del convento del detto ordine in Palermo, confessò ricevere dal collettore di quella gabella del ferro ed acciajo once 5, 5, 18, a compimento di once 5, 18, 10, stante la ritenuta di legge, e con causa le dette once 5, 18, 10, dello importare dall'annata maturata a 31 agosto 1815 del censo di cui trattasi;

4° Certificato della controloria generale del 23 settembre 1825, col quale si attesta, che Donna Alfonsina Barone è creditrice di once 13, 21, 10, annuali sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina;

5° Deliberazione emessa dal Tribunale civile di Palermo in camera di consiglio il dì 16 dicembre 1821, colla quale, a domanda del padre maestro fra Tommaso Santa Maria Priore del convento di S. Domenico di Palermo, ed in veduta degli atti e documenti giustificativi, fu ordinato alle ufficine del real tesoro di dovere as-

sentare a nome del detto convento once 13, 21, 10, annuali, dovute dal regio erario sulla detta gabella, ed allora assentate a nome di Donna Alfonsina Barone, cioè, in quanto ad once 5, 18, 10, annuali di lordo in perpetuo, e riguardo alle rimanenti once 8, 3, anche di lordo sino alla estinzione di once 50 al convento medesimo dovute per arretrati delle dette once 5, 18, 10, annuali, ed al maturo farne al convento i pagamenti;

6° Fede del banco di Palermo del 18 luglio 1834, dalla quale si rileva il pagamento per polizza del Pagatore generale di terì 23, 15, al convento di S. Domenico di Palermo a conto del 1834 per le once 5, 18, 10, annuali sulle segrezie giusta la liberanza della regia scrivania di razione di n. 4214;

7° Deliberazione della Commessione dei titoli originari ed originali del 10 gennaro 1837, per la quale, sulla domanda del convento relativa alla detta rendita, dichiarò come incompetente di non trovar luogo allo stato di deliberare.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda coi documenti annessivi;
Veduta la legge parlamentaria del 1815;
Veduto il Real Decreto del 22 ottobre 1836;
Ha considerato:

Che la regia corte nel 1633 vendette a Filippo Sergi la gabella così detta di ferro ed acciajo di Messina, per lo prezzo di scudi 12000, pari ad once 4800;

Che ritornata alquanto dopo alla regia corte stessa la gabella suddetta ne fu, per effetto della prammatica del 1650, assegnata agl'interessati la rendita di once 240 al ragguaglio del 5 per 100: che per la ribassa dal 5 al 4 ordinata nel 1783 furono ridotte ad once 192, in quale somma sono annunziate nel piano delle finanze annesso al parlamento del 1815 tra i debiti perpetui della tesoreria generale sul ramo delle segrezie, e propriamente sulla gabella del ferro ed acciajo di Messina;

Atteso che col Real Decreto del 22 ottobre 1836 resta per massima stabilito, che le prestazioni fisse, invariabili, e perpetue sullo erario, soggette alla detta ribassa del 1783, debbono, legittimatone il titolo, ritenersi per la rispettiva loro integrità;

Costando in fatto, che le once 5, 18, 10, pari a ducati 16, 85, fan parte delle dette once 192 ribassate dalle once 240, e che di essi trovasi il convento in assento nelle uficine del real tesoro, in forza di che ne ha ritratto dei pagamenti;

Costando altresì, che il petizionario a tempo debito presentò la sua domanda alla Commessione dei titoli originari ed originali, e che la medesima come incompetente dichiarò di non trovar luogo allo stato di deliberare;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Riconoscersi legittimo il titolo del convento di S. Domenico di Palermo, per l'annua rendita invariabile di once 5, 18, 10, pari a ducati 16, 85, e quindi confermarsi lo assento corrispondente, come di regola.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 dicembre 1842.

---

23 novembre 1842.

Sulla domanda del cav. D. Corrado Inveges e Valguarnera, per compenso del diritto di piccoli 3 sopra ogni salma di frumento, orzo e legumi, che si estraevano dal caricatore di Sciacca, e del diritto del 2 per 100 sopra ogni sorte di mercanzie, che si scaricavano nella spiaggia, porto, e territorio di Sciacca.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cav. D. Corrado Inveges e Valguarnera, con due domande presentate alla gran Corte dei conti il 17 dicembre 1819, e 24 dicembre 1825, chiese l'ammessione del titolo e liquidazione di compenso del diritto di piccoli 3 sopra ogni salma di frumenti, orzi, e legumi, che si estraevano dal caricatore di Sciacca, e del diritto del 2 per 100 sopra qualunque sorte di mercanzie, che giungeano nel porto, spiaggia, e territorio della città sopra nominata, concedutigli con privilegio del Re Martino dato in Catania a 1 giugno 1398.

Varî documenti erano stati prodotti insieme alle indicate domande, ma questi si vedono essere stati ritirati dallo interessato per ricevuta del 9 dicembre 1830, distesa in piè della seconda domanda.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Posta ad esame la quistione, se possa esservi luogo ad alcuna ammessione di titolo in favore del chiedente, ha osservato:

Che la domanda di compenso dal medesimo prodotta sia sfornita di qualunque giustificazione, perciocchè sebbene talune scritture si fossero da principio presentate unitamente alla domanda anzidetta, pure in seguito il chiedente stesso, conoscendo forse ch'esse erano inefficaci a sostenere il suo assunto, ne domandò, ed ottenne la restituzione. Nè dopo il 1830, in cui ciò ebbe luogo,

curò egli produrre documenti novelli, o d'insistere nella fatta domanda: il perchè devesi questa ritenere come abbandonata, e in ogni caso, consistendo essa in mere assertive mancanti di qualunque appoggio, non può somministrare materia ad ammessione di titolo di sorta, e ad attribuzione di compenso;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi far luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 12 dicembre 1842.

---

25 novembre 1842.

Sulla domanda dei conjugi Donna Caterina Vannucci e Gioeni, e D. Giovan Battista Gandolfo barone di S. Giuseppe, per compenso del diritto di grana cinque siciliani per ogni porco pascolante nel territorio di Novara.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Con supplica presentata il dì 16 dello scorso marzo la signora Donna Caterina Vannucci e Gioeni, quale erede beneficiata del defunto duca di Angiò D. Ageslao Gioeni e Bonanno, ed il barone D. Giovan Battista Gandolfo qual di lei sposo ed autorizzante, hanno esposto:

Che il defunto duca di Angiò, in virtù di due sentenze profferite, la prima dal Tribunale della gran corte civile a 20 agosto 1806, e l'altra dal Tribunale del concistoro a 2 settembre 1811, avea diritto ad esigere grana cinque siciliani per ogni porco, che pascolava nei fondi della università di Novara, e del barone, nei quali l'università asseriva di avere il diritto di pascere.

Che tal diritto restò abolito dal parlamento del 1812 senza compenso.

Ed essendosi S. M. degnata col Real Decreto degli 11 dicembre 1841 ordinare la liquidazione dei compensi dei diritti signorili aboliti, domandano, che la gran Corte dei conti a questo oggetto delegata si compiaccia di liquidare e stabilire a carico del comune di Novara il compenso loro dovuto in virtù delle due citate sentenze, riserbandosi di produrre altre domande ed altri titoli contro il comune, quando e come di legge.

In appoggio alla domanda hanno prodotto i seguenti tre documenti:

1° Copia estratta dall'archivio generale a 12 marzo di questo anno d'una sentenza del Tribunale della gran corte civile e giudici aggiunti del 26 agosto 1806, nella causa ad istanza dei singoli di Novara, chiedenti l'abolizione di diverse prestazioni solite esigersi dal barone duca di Angiò a peso della popolazione, tra le quali comprendeasi il diritto, di cui si tratta, nei seguenti termini: « Granas quinque super quolibet nigro, quod pascua sumit in feudis « universitatis, et baronis, in quibus universitas jus pascendi habet; » il suddetto Tribunale rigettò per questa sola parte la domanda;

2° Copia estratta come sopra a 23 febbraro ultimo dell'altra sentenza profferita in via di appello dal Tribunale del concistoro e giudici surrogati ed aggiunti a 2 settembre 1811, con la quale, trascrivendosi la premessa sentenza del Tribunale della gran corte, ne fu pronunziata la conferma;

3° Estratto originale dell'atto di adesione di eredità del fu duca d'Angiò D. Ageslao Gioeni e Bonanno, registrato nella cancelleria di questo Tribunale civile a 14 dicembre 1841, col quale i su nominati conjugi petizionari coi nomi detti di sopra, rappresentati da D. Francesco la Rosa loro procuratore speciale, assistiti dal patrocinatore D. Francesco Pagano, dichiarano di volere accettare sotto il beneficio della legge, e dell'inventario l'eredità del defunto duca di Angiò D. Ageslao Gioeni, non adita finora da persona alcuna.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Astrazion fatta, che mancano le notizie del primo acquisto del dazio di cui si chiede il compenso, quello cioè di grana cinque siciliani per ogni porco pascolante nei fondi del comune, e in quei del barone, nei quali asserivasi di avere il comune il diritto di pascere;

Considerando, che il diritto suddetto è di quelli, cho dal parlamento del 1813 furono annoverati angarici ed aboliti senza indennizzazione;

Atteso che l'Intendente di Messina in comprova ha con suo officio del 2 agosto ultimo fatto presente, che non potrebbe lo stesso riguardarsi altrimenti cho angarico, e che se il Tribunale della gran corte civile nel 1806, e l'altro del concistoro nel 1811, non accolsero le istanze dei singoli, che intendevano affrancarsi d'un tal debito, ciò naturalmento derivò per sussistere in quei tempi la feudalità in tutto il vigore;

Considerando finalmente, a dire dello stesso Intendente, che venuti fuori gli atti legislativi del 1812, il barone perdette un tal diritto, e fin d'allora non l'ha riscosso senza muovere alcun reclamo;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Pomàr;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformomente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi esser luogo ad ammessione di titolo, o liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 gennaro 1843.

25 novembre 1842.

Sulla domanda dell'Abbadessa del monistero della Immacolata Concezione di Palermo, per compenso dei diritti di molitura del molino di Malvello.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La reverenda madre suora Maria Crocifissa Fardella, nella qualità di Abbadessa del venerabile monistero della Immacolata Concezione di Palermo, con domanda presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata pei compensamenti a 16 marzo 1842, ha esposto, che il nominato monistero possede ad enfiteusi il molino di Malvello nel territorio di Morreale, una con tutti i diritti di molitura che si corrispondono da vari possessori di terre della mensa arcivescovile di Morreale comune concedente.

Che queste terre furono dalla detta mensa concedute ad enfiteusi colla espressa condizione, che lo enfiteuta portar doveva a molire in esso molino i frumenti bisognevoli pel consumo dei coltivatori di detti feudi, e pagare in corrispettività il diritto di molitura in una determinata quantità di frumento.

E da tali fatti, non che da una decisione del 9 aprile 1823 della gran Corte dei conti, risultando, al dir della esponente, che i diritti anzidetti, lungi di essere angarici o soprusi feudali, non vengono colpiti dalle leggi parlamentarie, nè dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841, ma che all'opposto sono diritti convenzionali, risultando da pubblici istrumenti, formanti parte del canone enfiteutico garantito da tutte le leggi e disposizioni imperanti, pur tuttavia, ad evitare ogni fuorclusione o decadenza di termine, senza pregiudizio dei suoi diritti, e nella lontanissima ipotesi contraria, la nominata Abbadessa domanda, che le sia accordato il compenso corrispondente a tutti gli emolumenti che ha goduto per gli enunciati diritti di molitura del molino di Malvello, con farne analoga liquidazione, ed avvisare se debba ricadere a carico dei comuni o della finanza.

In sostegno dell' anzidetta domanda ha presentato i documenti appresso indicati:

1° Concessione enfiteutica del 16 maggio 1522, fatta dalla mensa arcivescovile di Morreale al nobile Leonardo di Nazzano di Corleone, del molino nominato di Malvello sito nel feudo dello stesso nome, con tutti i diritti, pertinenze, e terre, soliti e consueti, non che coll'uso di salme duo di terre, e della barracca di Loponti, pel canone di once 30 all'anno, e coll'obbligo di farvi lo enfiteuta le riparazioni che vi erano necessarie.

In questa concessione tra gli altri patti fu stabilito, che nè lo Arcivescovo nè i suoi successori avessero edificato, nè permettere che altri edificasse altro molino nello spazio che s' interpone tra quello conceduto e la estremità del feudo di Ravanusa, e per quanto *dura* il fiume, altrimenti fosse tenuto a tutti i danni spese ed interessi. Più che tutti i borgesi della città di Morreale, che solevano molire in detto molino, fossero obbligati, e dovessero andare a molire nello stesso secondo il consueto, e se non vi fossero andati, restassero tenuti a tutti i danni interessi e spese, *et ad molituras vacuas pro plenis.*

2° Real codola data in Napoli a 1 ottobre 1767, per la quale S. M. interpone il suo sovrano assenso e bene-placito ad una concessione fatta dal detto arcivescovado al nominato monistero dei diritti di coperture, segrezia, giunte, paraspoli, ristucciate, e diritti di erba sopra lo massarie di Malvello, Poira, Casazza, e Massariotta, pel canone di once 370 annuali.

In questa concessione estesamente inserta nella citata real cedola il monistero riconosce tenere e possedere le massarie anzidette, non che il molino di Malvello atto a macinare, allo stesso monistero spettanti giusta diversi atti che si enunciano, tra i quali quello sopra indicato del 1522; si obbliga al pagamento del canono in once 400 all'anno, cioè, once 370 pei diritti suddetti, ed once 30 pel molino, ed a mandare a macinare per uso di dette massarie e sue terre *nel molino della santa chiesa ed arcivescovado di Morreale*, conforme sono obbligati tutti gli altri borgesi enfiteuti di detta mensa.

L'approvazione sovrana impartita con la suddetta real cedola riguarda la sola concessione dei diritti di copertura, segrezia, giunte, paraspoli, restucciate, e diritti di erba dati in enfiteusi pel canone di once 370 annue.

3° Fede del maestro notaro di detto arcivescovado rilasciata a 22 gennaro 1654, indicante quali feudi erano obbligati mandare a macinare nel molino di Malvello.

4° Alquanti atti di concessioni ed estratti di riconcessioni fatte dalla mensa suddetta, non che di atti di obbligo stipulati a favore della stessa nella epoca dal 1573 al 1767, in tutti i quali si contiene il patto: « che gli enfiteuti si obbligano mandare a « macinare, per uso delle terre concedute, nei molini della santa « chiesa ed arcivescovado di Morreale, conforme è stato solito, « e sono tenuti gli altri borgesi, massarioti, enfiteuti della detta « santa chiesa. »

5° Altri tre atti di concessione ed accordo stipulati a favore di detta mensa da D. Domenico Catinella a 24 ottobre 1740, dal Collegio massimo della compagnia di Gesù a 26 aprile 1705, e da D. Luigi Naselli conte del Comiso a 5 aprile 1756, nei quali non si legge affatto il patto su riferito di far macinare nei molini della mensa.

6° Fede di atto di ricognizione di dominio stipulato a favore della detta mensa da D. Francesco Morso principe di Poggioreale il 28 agosto 1719 per la massaria di Ravanusa, ove si legge il patto seguente: « Che detto enfiteuta sia tenuto ed obbligato man- « dare a macinare nei molini di detta chiesa ed arcivescovado di « Morreale, conforme sono tenuti ed obbligati gli altri massarioti « e borgesi di detta chiesa ed arcivescovado. *Itachè* se detto en- « fiteuta non macinasse in detti molini, ma per uso di detta mas- « saria mandasse a macinare in altri molini fuori di detto arci- « vescovado, in tal caso tutte le moliture, che si avrebbero do- « vuto pagare macinandosi nei molini di detto arcivescovado, sia « tenuto ed obbligato esso enfiteuta pagare alli molinari gabelloti « e padroni di detti molini di detta chiesa, secondo lo antico ri- « partimento di detti molini, quella discreta e moderata quantità

« di moliture ragionate in danari o in frumenti, che potrà accor-
« dare alla buona, come per antica consuetudine in tali casi è
« stato solito accordarsi e pagarsi dalli possessori di detta mas-
« saria di Ravanusa, e da altri massarioti e possessori di altre
« massarie esistenti in detto arcivescovado di Morreale; e non
« potendosi accordare amichevolmente fra di loro, si abbia da
« stare a quella tassa e quantità, o in danari o in frumenti, che
« secondo la suddetta antica consuetudine, e soliti accordi che
« si han fatto, arbitrerà alla dritta, senza figura alcuna di giudizio,
« il procuratore generale della mensa.»

7° Decisione emessa a 9 aprile 1823 dalla gran Corte dei conti nella causa tra il barone D. Antonino Jannelli, e barone D. Francesco e D. Giovanni Martines da una parte, ed il conte D. Gaspare Manzone dall'altra, relativamente al molino di Jato proprio della suddetta mensa arcivescovile, tenuto ad enfiteusi dal Manzone.

Risulta da tal decisione, che a 16 luglio 1766 lo Arcivescovo di Morreale concesse ad enfiteusi il molino suddetto, ed un paratore a D. Giuseppe Schillizzi, il quale per la facoltà riservatasi nominò appartenere detta enfiteusi a D. Federico e D. Antonino Manzone.

A 28 gennaro 1768 fu stipulato nuovo contratto di enfiteusi con lo intervento dello Avvocato fiscale del real patrimonio, che vi prestò il consenso in nome del fisco, e che fu munito di regio assenso con cedola del 14 marzo 1768. In tal contratto fu detto:
« Concessit et concedit molendinum macinantem, cum aqua et
« cum juribus et pertinentiis suis omnibus et singulis solitis et
« consuetis, et cum jure exigendi in feudis et massaris dicto mo-
« lendino subjectis, et pro terris vacuis, illos tarenos decem pro
« singula persona in eisdem commorante, ad tenorem insertae
« oblationis ut supra acceptatae, et prout solitum et consuetum
« est, ac modo et forma prout per dictos de Manzone jura prae-
« dicta exigebantur.»

Nella offerta si diceva:

« Più detto offerente debba avere in ogni anno il solito e con-

« sneto libretto, e la nota di tutte le massarie che sono obbligate « andare a macinare in detto molino, con pagare le solite moli- « ture, e per li feudi che restano ad uso di pascolo, con esigere « li soliti terl dieci per ogni uomo che consuma nelle massarie e « feudi colla mano regia, e che la mensa sia obbligata alla difen- « sione. »

Alcuni possessori di massarie avendo reclamato l'abolizione delle prestazioni anzidette, S. M. con due reali dispacci del 9 maggio e 17 agosto 1811 ordinò interporsi un' atto di perpetuo silenzio sopra tutte le quistioni riguardanti la validità del contratto, salve restando unicamente le azioni per tutto ciò che non sia conseguenza del legittimo titolo col medesimo contratto acquistato; e D. Federico Manzone continuò nella percezione dei diritti, che il contratto gli apprestava per ragion di molitura nei soliti mondelli sei per ogni salma di terre seminate.

Il conte D. Gaspare Manzone, dopo la morte del di lui genitore D. Federico, stipulò atto recognitorio a pro della mensa presso il notaro D. Salvatore Seggio di Morreale sotto la data del 16 aprile 1822, con lo intervento dello Arcivescovo di Morreale, non che del Procuratore generale della gran Corte dei conti, e dei quattro Direttori generali, come componenti insieme al detto Arcivescovo il consiglio delle finanze per parte dello erario. In tale atto fu iscritto il libretto rilasciato dallo Arcivescovo a 30 maggio 1821, per non succedere equivoci col possessore del sopraddetto altro molino della mensa nominato di Malvello, e così sapere ognuno degli enfiteuti dei due molini quali erano i feudi e le massarie, su i quali ciascuno di essi dovea esigere li soliti mondelli per frumento sulle terre seminate, e li soliti terl dieci sulle terre destinate ad uso di pascolo.

Si ritiene in fatto nella cennata decisione, che nella concessione di tutte le massarie del suddetto arcivescovado vi corrisponde l'obbligo e la soggezione di dover andare a macinare nei molini della mensa li frumenti necessarî alla coltura delle rispettive terre, come per patto apposto in tutti i contratti enfiteutici, atti recognitorî, prestazioni di consenso, ed altri, che formano i titoli di possedere di tutti gli enfiteuti di quello arcivescovado.

E la gran Corte dei conti rigettò la domanda di Jannelli e Martines, « restando il conte Manzone nel diritto di esigere i soliti « mondelli sei di frumento per ogni salma di terre seminate nelle « massarie di Jannelli e Martines, e li soliti terì dieci per ogni « uomo che dimora nelle terre vacue delle massarie stesse; ed or- « dinò che continuasse il conte Manzone a lasciare libera e senza « arbitrio, delle salme 29, 12 terre aggregate al detto molino quella « quantità necessaria per potervi pascolare le vetture di quelle per- « sone, che sono obbligate mandare a molire in detto molino, e « mantenerlo in ottimo stato, ed assistito da persone pratiche a « seconda il contratto. »

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Ha elevato la quistione, se possa esservi luogo alla chiesta ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso:

Ed ha considerato, che il Real Decreto del 21 giugno 1842, assimilando ai diritti feudali aboliti i diritti proibitivi e privativi apposti nei contratti enfiteutici, ed ordinandone perciò la cessazione, non attribuì nuova ragione di compenso, ma fece salva soltanto quella che per le leggi precedenti avesse potuto competere;

Che la legge da servire di norma nella soggetta materia, sia quella eversiva della feudalità sanzionata nel 1813, la quale, nello abolire senza indennizzazione i diritti privativi e proibitivi, eccettuò solamente quelli provenienti da giudicato, ovvero da convenzione corrispettiva tra l'ex-barone e comuni o singoli. Or siccome il titolo del chiesto compenso è la concessione enfiteutica del molino di Malvello, fatta dallo Arcivescovo di Morreale a Leonardo Nazzano per atto del 16 maggio 1522, così ogni esame si riduce a vedere, se alcuna obbligazione si fosse contratta verso il concessionario per i diritti privativi e proibitivi di molitura in parola, e se la obbligazione stessa, posta per ipotesi la sua esistenza, fosse corrispettiva al prezzo o altro equivalente ai detti diritti, che il concessionario avesse per avventura sborsato o promesso;

Che giova all'uopo osservare di essersi conceduto in enfiteusi per onco 30 all'anno il molino con una barracca e due salme di terre circostanti, non già il diritto privativo e proibitivo su mentovato, del quale non si fece alcun motto nella parte enunciativa, o molto meno nella parte principale e diretta del contratto, tranne ciò che appresso si dirà. Nè dal complessivo dell'atto risulta di essersi avuto in considerazione il diritto medesimo nello stabilimento dell' annuo canone; la qual cosa si argomenta ancora dalla quantità moderata del canone stesso, che maggiore senza dubbio sarebbe stato, ove per avventura si fosse conceduto e garantito il diritto anzidetto;

Che maggiormente conforta queste idee il modo come fu concepito il patto riguardante il diritto di molitura, che è del seguente tenore: « Item quod burgenses dictae civitatis Montis-re-« galis, qui solent molere in dicto molendino, teneantur et debeant « accedere ad molendum in dicto molendino, prout moris est, « alias si non accederint, teneantur ad omnia damna, interesse, « et expensas, et ad molituras vacuas pro plenis.»

Da ciò è chiaro che il concedente nulla prometteva, nè assumeva obbligazione di sorta. Ed a meglio far conoscere questo concetto vuolsi mettere in correlazione il patto trascritto coll'altro precedente, col quale il concedente prometteva di non costruire altro molino nello spazio quivi indicato, sottoponendosi espressamente ai danni ed interessi in caso d'inadempimento. Qui è chiara la obbligazione, come è manifesta nell'altro patto la mancanza.

Non che il concedente avesse assicurata o garantita la esistenza e legittimità del diritto in esame, nel patto su riferito è espressamente detto, che esso non aveva altro appoggio che il solito, *ut moris est.*

E nella inesistenza di alcun titolo precedente è facile a comprendersi, che questo solito provenisse da abusi feudali, o dalla mancanza allora di altri molini. Fu perciò che, prevedendosi il caso d'inadempimento, non si accordò alcuna azione contro il concedente, ma una semplice riserva di agire contro gli stessi bor-

gesi, che non si fossero recati a far molire i loro frumenti nel suddetto molino.

E questa riserva avea implicita e sottintesa la condizione, se mai competesse; chè per verità niun diritto poteva essa attribuire contro i terzi non intervenuti in quell'atto, a meno che non fosse esistita a carico di essi una legittima obbligazione anteriore;

Che non può dirsi che il concedente avesse promesso il fatto dei terzi, per rendersi risponsabile del di loro inadempimento; imperocchè questa idea sarebbe smentita dalla lettera del patto, che in sostanza non per altro fece menzione del diritto di molitura, che per significare che il diritto stesso qualunque si fosse, esistendo, era del concessionario, come ogni altro accessorio del molino.

Or perchè taluno possa per legge rispondere del fatto dei terzi fa d'uopo che a ciò si sia obbligato espressamente, ed in modo esclusivo di qualunque dubbio;

Che dalle premesse osservazioni discende come legittima conseguenza non esistere nell'atto del 1522 alcuna obbligazione che potesse servire di base a domanda di compenso;

Che se vorrà farsi parola di atti posteriori, coi quali la mensa arcivescovile di Morreale nel concedere delle terre in enfiteusi stipulava, che dovessero i concessionarî andare a molire nel molino di Malvello, sarà facile l'osservare, che questi atti siano interamente estranei, *et res inter alios acta*, riguardo al chiedente, nello interesse del quale non presenterebbero altronde alcun dato o accetto;

Che se per le cose dette manca ogni ragion di compenso contro la mensa arcivescovile di Morreale, molto meno ve ne potrebbe essere alcuna contro la finanza, il comune, o i singoli di Morreale, imperocchè alla deficienza di qualunque titolo rispetto ai medesimi si aggiunge di essere i due primi affatto stranieri, così alla origine del diritto in disputa, come alla sua abolizione, che non si è verificata nel di loro particolare interesse; nè i singoli potrebbero soggiacere ad alcuna indennizzazione per essere stati esonerati da una indebita ed illegittima gravezza, la quale,

essendo nata dagli abusi del regime feudale, ed in opposizione ai principî generali di diritto, non poteva essere stata legittimata dal tempo, nè per atto qualunque che si riferisse alla viziosa sua origine;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potersi dar luogo a liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 gennaro 1843.

---

2 dicembre 1842.

Sulla domanda del principe di Cassaro, per compenso di tre annue rendite, cioè, once 8, 12, sopra l'uficio di maestro notaro di Noto, once 4 sopra l'archivio della città di Caltagirone, ed once 6 sopra l'uficio d'archivario della città di Caltagirone.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Cassaro D. Francesco Statella, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria sotto il giorno 15 dicembre 1819, ha esposto, che in forza d'una transazione del 18 aprile 1810 gli si appartenevano, qual marito e maritali nomine di Donna Felice Naselli in Statella di lui moglie, le infrascritte rendite dovute sopra i seguenti uficî, cioè, once 8, 12, annuali sopra l'uficio di maestro notaro di Noto, once 4 annuali sopra l'archivio della città di Caltagirone, ed once 6 annuali sopra l'uficio di archivario della stessa città. Ed essendo giusta le leggi vigenti tali rendite rimaste per conto del regio erario, ha chiesto che piaccia alla Corte ammettere il titolo del supplicante con detto

nome, ed ordinarne il corrispondente assento, ed il pagamento di unita ai decorsi.

Sotto il giorno 28 aprile 1826 è stata alla gran Corte dei conti ordinaria presentata una supplica da Donna Maria Felice Naselli in Statella, la quale, esponendo di essere morto il di lei marito principe di Cassaro, e di essere quindi ritornate in di lei potere le rendite di cui trattasi, ha chiesto che fosse dalla gran Corte in di lei favore ammesso il titolo delle rendite medesime.

La gran Corte dei conti ordinaria, con deliberazione del 6 novembre 1839, che trovasi unita alla domanda del monistero di S. Benedetto di Mineo, dichiarò per varie considerazioni decaduti gli istanti dal diritto di chiedere l'ammessione dol titolo.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda del sig. principe di Cassaro;

Veduta l'altra domanda presentata a 28 aprile 1826 dalla signora Donna Maria Felice Naselli in Statella vedova del fu principe di Cassaro D. Francesco Maria Statella;

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti del 6 novembre 1839;

Considerando, che sebbene le domande suddette fossero state presentate nei termini legali, tuttavia nessun documento di appoggio fu alligato alle domande, e quindi a 6 novembre 1839 la gran Corte dei conti dichiarò i petenti decaduti dal diritto di chiedere la liquidazione del compenso;

Considerando, che fino a questo tempo nessuno per parte dei petenti ha prodotto alcun documento giustificativo il titolo, e la percezione delle rendite di cui si tratta;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi esser più luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 dicembre 1842.

---

2 dicembre 1842.

Sulla domanda del Consolato di mare e terra di Messina, per compenso del diritto di falangaggio che riscuoteva in Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Nell'incartamento dalla gran Corte dei conti ordinaria trasmesso a questa gran Corte, e notato al n. 104 dell'elenco, non si rinviene che una semplice ricevuta senza data di D. Nicolò Foti, dalla quale rilevasi, che al detto Foti come procuratore del Consolato di mare e terra di Messina, fu da D. Luigi Majo, per ordine del cancelliere della gran Corte dei conti, restituito l'incartamento riguardante il compenso dal detto Consolato chiesto pel diritto di falangaggio che esigeva in quella città.

La gran Corte dei conti ordinaria, con deliberazione del 6 novembre 1839, che trovasi alligata alla domanda del monistero di S. Benedetto di Mineo, dichiarò per varie considerazioni il detto Consolato decaduto dal diritto di chiedere compensamento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Viste le carte trasmesse dalla gran Corte dei conti;

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti del 6 novembre 1839;

Considerando, che il procuratore del Consolato, il quale aveva presentato la domanda sin dal 30 dicembre 1819, se la ripigliò senza curare di riprodurla, a segno che la gran Corte a 6 novembre 1839 lo dichiarò decaduto dal diritto di chiedere la liquidazione del compenso;

Atteso che da parte del detto Consolato sino a questa ora nè pure si è prodotto la domanda e documenti di sorta alcuna, lo che, oltre le perenzioni dei termini, fa chiaramente conoscere di non avere il medesimo alcun diritto;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi esser più luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 dicembre 1842.

---

2 dicembre 1842.

Sulla domanda del barone D. Pietro Aprile, per lo compenso della segrezia di Caltagirone.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 26 gennaro 1820 ammise il titolo del ricorrente D. Pietro Aprile Arduino barone Cimia, per ottenere il compenso della segrezia e dogana di Caltagirone, e dichiarò appartenere alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Ritenne la gran Corte in tale deliberazione, che il dinotato uficio fu venduto dalla regia corte sotto il dì 25 settembre 1634 a D.

Giuseppe Romeo Puderico Aragona e Sardo col patto della perpetua ricompra a favore del fisco *(nulla praescriptione temporis obstante)*, per lo prezzo di once 3375, che il compratore depositò in banco.

Che in data del 15 maggio 1647 la stessa regia corte passò a vendere per lo prezzo di once 1000, similmente soddisfatto il *jus luendi*, il detto uficio segreziale, *absque ulla spe et facultate redimendi*, a favore di D. Francesco d'Aprile tutore dei figli ed eredi di D. Carlo d'Aprile, e per la persona di quello, fra essi due, che avesse nominato (Risulta da questo titolo che la vendita del *jus luendi* fu fatta concedendosi la segrezia in *feudum* col titolo di barone).

Che in effetti fu nominato D. Vincenzo Aprile uno dei figli del detto D. Carlo, il quale ottenne le corrispondenti lettere possessoriali a suo favore in data del 23 luglio 1649, e che dal mentovato nominatario D. Vincenzo era poi per ripetuti titoli di successione passato il detto uficio segreziale al ricorrente barone D. Pietro Aprile.

Si avverte che la formola della primitiva concessione, ripetuta similmente nell'atto di vendita del diritto di ricomprare, si legge nei seguenti sensi: « Omnes et singulos fructus, introitus, et proven-
« tus regiae segretiae et dohanae civitatis Caltajeronis, et prout que-
« madmodum percipiuntur a gabelloto dictae regiae segretiae, una
« cum omnibus officiis segreti, credentiarii, et aliis omnibus et
« singulis, quae ad praesens per dictam regiam curiam reperiun-
« tur vendita et alienata post mortem praesentium possessorum
« ipsorum officiorum, nec non cum aliis officiis dictae segretiae
« spectantibus, et cum facultate dicto emptori, et suis attributa,
« talia officia substituendi et conferendi etc. etc. etc. »

Il Regio Scrivano di razione con officio del 30 aprile 1842 trasmise la sua relazione di liquidazione, in cui, esaminando le diverse carte esibitegli, rilevò di non potere, a norma delle istruzioni del 1819 e del Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826, ritenere come elemento legale a giustificare il coacervo ventennale dei proventi annessi all'abolito uficio, il certificato emesso dal privato contabile

del ricorrente barone Aprile sopra *alcuni manuali e libri di cassa*, che tenevansi dal defunto segreto D. Vincenzo Aprile *per sua soddisfazione;* anche perchè dalle carte prodotte non conoscevansi i cespiti componenti la segrezia, di cui trovasi soltanto fatta una sommaria generica enunciazione nel detto certificato del contabile, non potendosi in conseguenza vedere, se fra essi ve ne fossero stati per avventura degli abusivi. Osservò inoltre lo Scrivano di razione di non essere ammessibile il rivelo senza una speciale disposizione sovrana; e quindi, ritenendo il solo certificato attestante l'assegnazione del soldo di annue once 12 a favore del segreto di Caltagirone, restrinse la liquidazione del compenso a questa percezione limitatamente.

La gran Corte, con deliberazione preparatoria del 17 giugno 1842, ordinò, che dal ricorrente si fosse giustificato nei modi legali, nel termine di due mesi, quali altri diritti, oltre il soldo di annue once 12, erano legittimamente annessi alla segrezia. Ed in esecuzione di questa deliberazione, il ricorrente con altra domanda in data del dì 11 agosto ha fatto osservare, che i diritti annessi alla segrezia, prima riscossi dalla regia corte, ed indi dagli acquirenti, sono i seguenti:

1° Il terl di possessione per ogni oncia nelle traslazioni di dominio dei feudi allodiali, beni stabili urbani e rusticani, soggiogazioni, pegni, ed altro, giusta i capitoli e le prammatiche del regno;

2° La ragione di scasciatura dei panni ed abraci;

3° La ragione di scanneria, cioè, di esigere grana 6 e piccoli 4 per ogni bue e vacca, grana 5 per ogni porco, grana 3 per ogni castrato, e grano 1 per ogni capretto o agnello si macella nel comune e territorio;

4° La gabella della tintoria;

5° La gabella dell'erbaggio, per ogni quintale di erba che si vende;

6° La gabella dell'arco di cottone mattula a grana 3 a rotolo;

7° La ragione di esigere sopra ogni cafiso di olio che si vende;

8° La gabella dei salti dei molini ad oncia una per ogni molino;

9° E finalmente il diritto di esigere la gabella sugli animali erranti, ed il diritto di carcere degli stessi.

Indi si sono dal ricorrente esibiti i seguenti altri documenti:

1° Estratto della prammatica per il terì di possessione dai registri degli statuti di Caltagirone, a firma del maestro notaro Palmeri;

2° Bando del segreto di Caltagirone per i dazî regî di Caltagirone del 1625 e del 1626, a firma del maestro notaro della segrezia;

3° Gabella delle dogane e dei diritti segreziali di Caltagirone, e sugabella fatta nel 1626, a firma del notaro Avila;

4° Informazioni pel 1627 e 1628 dei diritti segreziali di Caltagirone, a firma del maestro notaro Procaccianti;

5° Gabella di scasciatura di panni ed altro del 1620, a firma del maestro notaro Maurici, estratta dal maestro notaro Procaccianti;

6° Simile per la baglia;

7° Diverso gabelle del 1638 di diversi cespiti segreziali estratte dallo archivio, ossia conservatoria generale dei notari defunti;

8° Rivelo dei censi dei molini appartenenti alla regia segrezia di Caltagirone, a firma del maestro notaro della stessa;

9° Bando per le gabelle segreziali di Caltagirone del 1647, anno della vendita, a firma del maestro notaro di allora;

10° Dispaccio originale del 1640, in cui si vede la esazione della cassa approvata dal Governo;

11° Certificato di diritti segreziali del 1656 del razionale della conservatoria generale, a firma originale dello stesso;

12° Gabelle di alcuni cespiti segreziali del 1653 e seguenti di notar Chiaramonte;

13° Dispacci originali, che comprovano la esigenza di cespiti segreziali di Caltagirone, firmati dal Vicerè;

14° Altro dispaccio in copia autentica per lo stesso oggetto.

La gran Corte con l'ultima deliberazione del 16 settembre 1842, nel liquidare il compenso pel soldo annesso all'uficio di segreto in annui ducati 36, ordinò che per comprovarsi il coacervo degli altri diritti, si fossero fra due mesi esibiti gli elementi necessarî, ai termini dell'articolo 3° delle istruzioni del 1819.

In seguito della quale deliberazione il richiedente barone Aprile ha presentato altra istanza, con cui per diversi motivi ha domandato liquidarsi il compenso dovutogli, in mancanza d'ogni altro elemento, sia sul capitale, sia sul rivelo, sia sulle gabellazioni fatte dalla regia corte prima di concedere la segrezia ai di lui autori.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare su quali norme, ed in che modo sia da stabilirsi la liquidazione del compenso;

Ed ha considerato:

Che per l'articolo 3° delle istruzioni sovranamente approvate in data del 17 marzo 1819, i compensi da assegnarsi esser debbano proporzionati agli averi annessi agli aboliti uficî, e non altra regola è statuita per la correlativa liquidazione dei proventi e lucri, che quella del coacervo del fruttato dei due decennî precedenti a gennaro 1812, con ritrarsene la quantità media;

Che comunque il ricorrente Aprile non avesse legalmente giustificato il prodotto della percezione vigennale, con la esibizione dei corrispondenti libri dell'amministrazione economica, che da lui tenevasi dell'abolita segrezia di Caltagirone, pur nondimeno avuto riguardo all'esistenza di una rendita, che certamente risultava dai diritti doganali e giurisdizionali che vi erano annessi, non può negarsi l'assegnazione d'un giusto compenso;

Che ritenuta la giustificazione fatta dal ricorrente dei diversi cespiti e dazî appartenenti alla segrezia d'una città di numerosa popolazione, e di vasto ed ubertoso territorio, come Caltagirone, nel discendersi all'esame del notamento presentato per dimostrare il prodotto vigennale di cadauno dei cespiti segreziali, si è con ispecialità riconosciuto eccessivo il principale articolo, che è quello appunto della *stadera, e degli altri diritti della segrezia*, complessivamente riportato per una somma non minore di ducati 234, 12, annuali. E quindi sulla base della rendita coacervata per lo ventennio, additata dal ricorrente in once 334, 19, 6, 2, annuali,

pari a ducati 1005, 80, nella deficienza dei libri della percezione economica, che il richiedente stesso ha dichiarato essere, per diverse circostanze di sua famiglia, nella impossibilità di esibire, vi è giustamente luogo a fare una prudenziale riduzione. Nell'istituire la quale riduzione, tenendosi conto dell'eccesso ravvisato, non che nel cennato articolo della *stadera*, *e degli altri diritti segreziali*, che in altri articoli del notamento esibito, è da ritenersi la somma dell'annuo prodotto della segrezia per lo coacervo vigennale in soli ducati 607, 50. Di sorte che dedotto da questa cifra il terzo per ragion di spese d'amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, a norma del disposto nell'articolo 3° delle citate istruzioni, viene il compenso ad essere determinato in un'annua rendita perpetua di ducati 405, oltre agli altri annui ducati 36 già attribuiti per titolo di soldo;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso chiesto dal barone D. Pietro Aprile per le abolite segrezie di Caltagirone, nell'annua somma perpetua di ducati 405, oltre i ducati 36 già attribuitigli per soldo annesso all'uficio di segreto, soggetti alle ritenute fiscali come di regola. E ciò una con gli arretrati di detti ducati 405 da correre dal 1 gennaro 1825 in poi, dedotte le quantità pagate a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 dicembre 1842.

---

2 dicembre 1842.

Sulla domanda del principe di Collereale, per compenso degli ufici di maestro notaro, e notaro segretario del senato di Messina.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Collereale, con domanda presentata alla gran Corte dei conti ordinaria il dì 30 giugno 1819, esponendo d'aver comprato dalla regia corte gli ufici di maestro notaro e di notaro segretario del senato di Messina, e di essere stati quindi aboliti tali ufici, ha chiesto, che piaccia alla gran Corte ammettere il di lui titolo, e liquidargli il compenso dovutogli giusta le istruzioni del 17 marzo 1819.

La gran Corte dei conti ordinaria, con deliberazione del 6 novembre 1839, che trovasi unita alla domanda del monistero di S. Benedetto di Mineo, per varie considerazioni, dichiarò l'istante decaduto dal diritto di chiedere compensamento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti del 6 novembre 1839;

Considerando, che malgrado d'essere stata la detta domanda presentata il giorno 30 giugno 1819, tuttavia non fu prodotta veruna sorta di documento per giustificare il titolo, e nè tampoco per la percezione dei frutti;

Considerando, che per tali motivi la gran Corte dei conti ordinaria, in seguito di motivata requisitoria del Pubblico Ministero, sin dal 6 novembre 1839 dichiarò il principe di Collereale di Messina decaduto dal diritto di chiedere la liquidazione del compenso;

Atteso che finora nè pure è stato prodotto documento di sorta alcuna;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero sig. barone Politi;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi esser più luogo ad ammesso e di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 dicembre 1842.

---

2 dicembre 1842.

Sulla domanda del monistero di S. Chiara di Termini, per compenso dei piccoli due a salma perpetui, e piccoli quattro vitalizi, per diritto di pontaggio sopra la estrazione dei frumenti e legumi dal caricatore di Termini.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Suora Chiara Antonina Lo Faso, quale abbadessa del monistero di S. Chiara di Termini, con domanda presentata alla gran Corte dei conti sotto il giorno 28 aprile 1826, esponendo che il detto monistero esigeva piccolo uno per diritto di pontaggio sopra ogni salma di grani o di legumi, che estraevansi dal caricatore di quella città, e che tale diritto di piccolo uno era parte di quello in maggior somma accordato a Donato Salamone per privilegio del Re Martino del 1433, ha chiesto che piaccia alla Corte liquidarne il dovuto compenso.

Di unita a tale domanda è stata prodotta la procura dalla istante fatta in persona di D. Filippo Romano.

La gran Corte dei conti, con deliberazione del 6 novembre 1839, che trovasi unita alla domanda del monistero di S. Benedetto di Mineo, dichiarò il ricorrente monistero di S. Chiara di Termini per varie considerazioni decaduto dal diritto di chiedere compensamento.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda;

Veduta la deliberazione della gran Corte dei conti del 6 novembre 1839;

Considerando, che la detta domanda sebbene fosse stata presentata nel termine stabilito dalla legge, tuttavia non furono prodotti documenti di appoggio per giustificare il titolo e la percezione;

Atteso che per tali difetti la gran Corte ordinaria nella seduta del 6 novembre 1839 dichiarò il petente decaduto dal diritto di chiedere la liquidazione del compenso;

Atteso che il petente monistero neppure ora ha prodotto alcun documento giustificativo la concessione del diritto in parola, o l' acqnisto che il monistero avesse fatto da altra persona, e quindi sembra evidente, che non avendo titolo abbia di fatto rinunziato a qualsiasi pretesa;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. barone Politi;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non potervi essere più luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso.

Così deliberato dai sigg...

Approvato con Sovrano Rescritto del 1 febbraro 1843.

9 dicembre 1842.

Sulla domanda di D. Cesare Emmanuele, per compenso dell'uficio di regio custode di porta doganella.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Cesare Emmanuele, con domanda presentata alla gran Corte dei conti il dì 1 aprile 1833, chiese il compenso dell'uficio di regio custode della porta doganella della città di Palermo comprato per once 1000.

A documentare il suo titolo esibì un dispaccio di S. A. R. Vicario generale del dì 8 agosto 1812, con cui gli si concedeva il divisato uficio con facoltà di poterlo, durante la sua minore età, amministrare suo padre, a condizione di dovere sborsare once 1000.

Ancora presentò una partita di banco del 14 agosto 1812 del deposito eseguito di dette once 1000, come pure una simile partita di banco del 14 febbraro 1814 di once 50, per il permesso ottenuto di sostituire nel divisato uficio altra persona.

Infine esibì un certificato del commessionato da capo contabile della direzione delle dogane, di avere egli percepito il soldo di once 8 annuali fino a novembre 1826.

La gran Corte dei conti con sua deliberazione del 9 aprile 1834, interloquendo preparatoriamente, ammise il titolo del suddetto D. Cesare Emmanuele, per ottenere durante la sua vita il compenso dell'uficio di regio custode della porta doganella di Palermo, e dichiarò di appartenere alla prima delle classi contemplate nell'articolo 7° delle reali istruzioni del 17 marzo 1819, cioè, alla classe degli uficî conceduti a vita mercè lo sborso effettivo del prezzo.

Intanto nel dì 10 luglio 1837 trapassò l'Emmanuele.

Nel 13 settembre dello stesso anno la signora Donna Maria Corbellini sua vedova, col nome di tutrice dei suoi figliuoli minori, ne accettò l'eredità col beneficio della legge e dell'inventario, e fa ora istanza per la liquidazione diffinitiva di tal compenso.

Con deliberazione del 17 giugno 1842 la gran Corte dei conti delegata incaricò la regia scrivania di razione di formare la relazione di liquidazione affermativa o negativa di ciò che spettar potesse allo Emmanuele per l'abolito uficio.

Con officio del 17 luglio 1842 della regia scrivania di razione si attestava non essersi dalla parte accudito, nè rinvenuto alcun documento, che potesse riguardare il suddetto Emmanuele, e però formarsi relazione di liquidazione negativa.

Con supplica in nome della signora Corbellini tutrice dei figli minori del fu Emmanuele si espose, che non avendo potuto raccorre documenti per la liquidazione, implorava che si fosse fatta sugli stessi elementi, per cui era stata eseguita a favore di D. Giuseppe Garofal, che aveva uguale uficio, ovvero sul rivelo in ducati 360 annui.

Con deliberazione del 26 agosto 1842 fu ordinato richiamarsi dalla gran Corte dei conti i documenti di liquidazione per D. Giuseppe Garofal altro regio custode della porta doganella.

Pervenuti tali documenti si raccoglie, che la gran Corte divisata nel giorno 10 aprile 1839 liquidò il compenso del Garofal nel seguente modo:

Calcolò gli interessi del capitale sborsato al 10 per 100 giusta l'articolo 13° delle istruzioni del 17 marzo 1819, aggiungendovi il soldo in once 8.

Ed essendosi dal richiedente rinunziato espressamente ai quattro decimi della somma del reliquato aggiunta dallo stesso articolo 13°, ridusse il compenso a sole once 155 vitalizie.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse da attribuirsi alcun compenso agli eredi del fu D. Cesare Emmanuele, ed in qual somma;

Veduto l'articolo 11° delle istruzioni del 17 marzo 1819;

Considerato, che l'uficio posseduto dal fu sig. Emmanuele appartiene alla classe di quelli conceduti a vita mercè lo sborso effettivo del prezzo;

Considerato, che una rendita certa era annessa al godimento del medesimo;

Considerato, che da tutti gli elementi di valutazione che la gran Corte ha potuto raccogliere, risulta evidentemente che essa non era minore di ducati 240 per quanto fu messo in vendita, e che perciò sono da attribuirsi agli eredi Emmanuele le annualità vitalizie decorse dal dì 1 del mese di dicembre 1826 fino al 10 luglio 1837, epoca della morte del possessore;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso dovuto ai legittimi eredi di D. Cesare Emmanuele nell'annua rendita vitalizia sulla reale tesoreria di ducati 240, e per lo tempo dal 1 dicembre 1826 sino a tutto il 10 luglio 1837, giorno della morte del detto Emmanuele; soggetta tale somma alle ritenute fiscali come di regola; e salvo a dedursi le quantità pagate a titolo di abbuonconto.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 dicembre 1842.

---

9 dicembre 1842.

Sulla domanda di D. Blasco e D. Filadelfio Ciancio, per compenso della segrezia di Randazzo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La gran Corte dei conti con deliberazione del 14 settembre 1819 dietro analoga domanda ammise il titolo di D. Filadelfio Ciancio per gli ufici di segreto, maestro notaro di segreto, e credenziere di Randazzo, e dichiarò di appartenere alla prima delle classi espresse nelle istruzioni del 17 marzo 1819, cioè, alla classe degli ufici conceduti mediante lo sborso effettivo del prezzo.

Considerava la gran Corte in tale deliberazione, che il ricorrente Ciancio aveva giustificato con pubblico istrumento stipulato per gli atti del luogotenente di protonotaro il dì 21 dicembre 1778, di essere stati venduti dalla regia corte al fu barone D. Blasco Ciancio in infinito ed in perpetuo, col patto di ricattare in perpetuo e per lo stesso prezzo, i detti uficî per lo prezzo di once 7461, 18, depositate in banco per fede di tavola trascritta in detto istrumento.

Che con atto del 4 febbraro 1779 il segreto D. Blasco Ciancio, esercitando la facoltà datagli nel contratto, fece l'elezione degli uficiali della regia segrezia di Randazzo, e l'elezione del segreto suo sostituto in persona di D. Filadelfio di lui figlio.

Che dal testamento del detto D. Blasco del 30 dicembre 1780 veniva giustificato essere stato esso ricorrente D. Filadelfio istituito erede in detti uficî.

Che dal segreto D. Filadelfio Ciancio erasi fatto a 28 dicembre 1815 il rivelo dell'uficio segreziale per l'annua rendita di once 30.

E che gli uficî anzidetti erano rimasti aboliti in conseguenza delle disposizioni dell'ultimo generale parlamento.

Elevatosi indi il dubbio per la regia scrivania di razione, se la liquidazione dovesse farsi sulla base del ventennio della percezione a norma delle istruzioni del 1819, ovvero del decennio, giusta il Decreto del 21 giugno 1819, e Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826, e se la somma a risultare dal coacervo fosse soggetta a deduzione, ed in quale rata, la gran Corte dei conti in data del 5 giugno 1833; « Veduta la supplica ad istanza del D. D. Filadelfio « Ciancio; — Veduto l'officio del Regio Scrivano di razione; — « Veduti i documenti prodotti in giustificazione della percezione « degli introiti degli uficî aboliti, di cui si tratta, per lo decen- « nio prossimo all'abolizione dal 1801 al 1811; — Veduto l'alle- « gato Reale Rescritto del 9 maggio 1826, col quale fu ordinato « in favore della famiglia Vigo, che la liquidazione degli introiti « dell'abolita segrezia e dogana di Acireale si fosse eseguita a « norma delle leggi del 1812 e 1813, e degli articoli 20° e 21° del « Real Decreto del 21 giugno 1819; — Veduti gli articoli 3° e 6°

« della legge parlamentaria del 1812;— Veduti gli articoli 20° e
« 21° del citato Real Decreto del 21 giugno 1819; — Atteso che
« da una convenzione fatta tra i giurati di Randazzo, ed il fu se-
« greto D. Blasco Ciancio, approvata con lettere patrimoniali in
« luglio 1780, da contratti di affitto, e da un certificato del no-
« taro D. Pietro Camarda qual primo maestro notaro dell'uficio
« ex-segreziale di Randazzo, si rileva, che i cespiti segreziali ap-
« partenenti all'ex-segreto D. D. Filadelfio Ciancio componevansi
« da un dazio sulla vendita del vino a minuto, da un diritto di
« stadera su i generi soggetti a peso, da una prestazione testa-
« tica denominata del fumo, da un diritto sulla macellazione de-
« gli animali, da altro diritto detto di ranteria sugli animali ri-
« trovati a far danno nei fondi dei particolari, e dal diritto del
« terl di possessione sulle traslazioni di dominio degli immobili,
« la percezione dei quali resta comprovata per lo decennio dal
« 1801 al 1811;— Considerando, che tali diritti appartenevano in
« proprietà all'ex-segreto Ciancio qual compratore degli uficî, ai
« quali erano i medesimi annessi, e perciò non può attribuirsi
« alla percezione degli stessi una risponsabilità pecuniaria qua-
« lunque;— Considerando, che per la legge parlamentaria del 1812
« essendo state in vigor dell'articolo 3' abolite tutte le dogane in-
« terne del regno di qualunque natura, fu prescritto doversene
« compensare il valore o la rendita ai particolari possessori con
« titolo oneroso con le regole stabilite dal parlamento; — Che
« giusta l'articolo 6' furono parimenti aboliti tutti i diritti anga-
« rici, che pagavansi dalle popolazioni ai rispettivi comuni e alle
« regie segrezie, volgarmente appellati i diritti di *scuro*, *buchi di*
« *fumo*, *tappitelli*, ed altri simili; — E che nell'articolo 8°, trat-
« tandosi della indennizzazione da eseguirsi, fu stabilito di prem-
« dersene norma dal fruttato dell'ultimo decennio; —Considerando,
« che per gli articoli 20° e 21° del Real Decreto del 21 giugno
« 1819, essendo stato prescritto di assegnarsi ai bimestranti ed
« a tutti gli altri proprietarî degli aboliti dazî i corrispondenti com-
« pensi in un'annua rendita perpetua, previa l'ammessione dei ti-
« toli, e la liquidazione dei frutti, fu stabilito, che la rendita da

« assegnarsi in compenso ai possessori suddetti, debba essere li-
« quidata sul coacervo della percezione, e dedursi le spese di am-
« ministrazione che si facevano per conto dei proprietarî; — Con-
« siderando nel concreto, che essendo stati i cespiti della segrezia
« e dogana di Randazzo arrendati nel ridetto decennio precedente
« all'abolizione, nella liquidazione da farsi sul risultato degli af-
« fitti non può aver luogo la deduzione per causa di spese del-
« l'amministrazione; » Deliberò « che giusta le vigenti sovrane
« determinazioni, la liquidazione pel compenso dovuto a D. Fi-
« ladelfio Ciancio, in esecuzione della precedente decisione del 14
« dicembre 1819, dovesse eseguirsi sul coacervo del fruttato del
« decennio precedente all'abolizione, e che non dovesse aver luogo
« alcuna deduzione per risponsabilità, o per causa di spese di am-
« ministrazione, giacchè non n'erano suscettibili i cespiti ex-se-
« greziali, dei quali si era chiesto il compenso.»

Ora il barone D. Blasco Ciancio Speciale, qual figlio ed erede universale del suddetto D. Filadelfio, con domanda diretta alla Commessione istituita per la liquidazione dei compensi dovuti per gli aboliti diritti feudali, e per le segrezie, e presentata nel dì 28 gennaro 1842, analogamente al Real Decreto degli 11 dicembre 1841, insistendo nella domanda come sopra proposta innanzi alla gran Corte dei conti, e nella già profferita ammessione del di lui titolo, ha chiesto di liquidarsi dalla gran Corte dei conti delegata il compenso che gli spetta per l'abolita segrezia, in un'annua rendita perpetua sulla real tesoreria.

A provare poi il fruttato decennale antecedente all'abolizione, ha presentato le copie informi di molti documenti, dichiarandosi che gli originali trovansi presso la scrivania di razione, per formare la liquidazione preparatoria.

Il ricorrente ha specificato i diversi diritti annessi alla segrezia nel seguente modo:

« Per lo diritto della dogana, stadera, e vino, compreso nella
« deliberazione della gran Corte dei conti del 5 giugno 1833, e
« nel dispaccio patrimoniale ai n. 2, 3, 4, e 8.»

« Pel diritto di possessione allodiale al n. 8 del dispaccio an-
« zidetto.»

« Pel diritto sulle polizze di escarcerazione del bestiame in car-
« cere, pel diritto della plegeria, e pel diritto di scascia ai n. 5
« e 6 del citato dispaccio.»

« Per l'uficio di segreto compreso nella deliberazione della gran
« Corte dei conti del 14 dicembre 1819.»

« Pel soldo del detto segreto.»

« Per l'uficio di maestro notaro.»

« Pel soldo dovuto al maestro notaro.»

« Per l'uficio di credenziere.»

E finalmente pel diritto del *maldenaro* in virtù dell'atto suddetto di vendita fatta dalla regia corte, si è presentata in forma legale una decisione emessa a 14 novembre 1828 dal Consiglio d'intendenza di Catania, debitamente notificata all'Intendente, ed agli amministratori comunali di Randazzo sin dal 1829, con la quale fu dichiarato legittimo il titolo di credito dell'ex-segreto Ciancio contro il comune istesso di Randazzo, con essersi liquidato nell'annua somma di once 25 (dal medesimo chieste come dovute in iscambio della regia gabella del *maldenaro*), da annotarsi nello stato discusso comunale, e pagarsi sotto la legale ritenzione; salvo al comune i diritti, quante volte il voglia, previe le ritualità di legge, di attaccare presso le competenti autorità la rendita in quistione.

Ha pure il ricorrente Ciancio esibito un certificato del cancelliere comunale di Randazzo, che giustifica l'assento di dette once 25, e che ottenne dei pagamenti in conto.

Indi il Regio Scrivano di razione, in seguito di precedente preparatoria deliberazione della gran Corte delegata, ha trasmesso in data degli 8 aprile 1842 la sua relazione di liquidazione, con essere in data del 18 maggio del suddetto anno pervenuto ancora un foglio di correlative osservazioni della controloria generale.

In detta relazione si classificano nel seguente modo i diversi diritti liquidabili sulla base del coacervo decennale, cioè: diritto di dogana, stadera, e vino, per la somma collettiva di once 680, sui risultamenti delle gabellazioni; diritto di baglia per once 738, 12, sopra simili contratti di affittanza; diritto di cassa per once 203, 4, sopra certificati del maestro notaro, redatto sugli atti dello

ufficio segreziale; diritto di escarcerazione per once 77, 23, sopra lo stesso certificato; diritto di plegeria per once 21, 10, sopra lo stesso certificato; diritto di scanna per once 22, 10, sopra lo stesso certificato; totale once 1742, 29, la di cui decima parte risulta in once 174, 9, alle quali si aggiungono once 6 per soldo del regio segreto, once 6 per soldo del maestro notaro, ed once 3 per soldo del credenziere; totale del compenso once 189, 9. Salvo ben vero a determinarsi dalla gran Corte, se debba farsi deduzione per la rata del lavoro personale, trovandosi con la deliberazione del 5 giugno 1833 ordinato, di non farsi deduzione per risponsabilità, e spese d'amministrazione.

Si soggiunge in detta relazione, in quanto al diritto di trazzera rotta, ossia dogana di terra, che il prodotto di tale diritto nel decennio dal 1801 al 1811 per la rata decimale è in once 39, 27, 17, ma si osserva che riportandosi il frutto nei certificati esibiti (estratti dalle scritture segreziali) ad anno, e mesi, non già per le singole partite d'introito, non può conoscersi, se le percezioni fossero state uniformi alle pandette ed ai regolamenti in vigore, ovvero esorbitanti.

Si cenna anche la decisione del Consiglio d'intendenza di Catania del 14 novembre 1828, in quanto all'annua rendita delle once 25 per la gabella del *maldenaro;* e si chiude la relazione medesima, rimettendosi al giudizio della gran Corte dei conti delegata il vedere, se tutti i suddetti cespiti meritino compenso a senso di legge.

Il richiedente barone D. Blasco Ciancio, insistendo con apposita sua supplica per comprendersi nella liquidazione del compenso tutti i diritti allegati, reclama fra l'altro per non essersi dalla scrivania di razione tenuto conto dei diritti, ed emolumenti annessi all'ufficio di segreto, di maestro notaro segreziale, e credenziere di Randazzo, diritti che furono liquidati dalla cessata conservatoria generale per annue once 22, 3, 13, 4, di netto, come dal documento di liquidazione, che si esibisce.

E relativamente alla dogana di terra sostiene, che giusta gli stabilimenti della legge del 1812 la liquidazione dei diritti di tale dogana fu fatta dal Tribunale del real patrimonio nell'annua somma

di once 40, 29, 17, 4, come dalle esibite lettere del Tribunale anzidetto del dì 8 ottobre 1813, e dal certificato di percezione, e coacervazione annesso.

Ha esibito ancora il richiedente degli altri documenti, fra i quali un'atto di locazione del 1814 delle tre gabelle della *regia dogana, della stadera, e del vino*, ed un'ordine del gran Camerario del 10 aprile 1813, per esser conservato il signor Ciancio nel possesso di tutti i diritti, e fondi segreziali, *all'infuori della dogana di terra* abolita nel 1812.

È pervenuta inoltre una deliberazione del decurionato di Randazzo trasmessa dall'Intendente di Catania, in cui si rileva, che il diritto di *maldenaro*, e tutti gli altri della stessa natura, si erano diritti angarici segreziali, e quindi aboliti nel 1812, con esserne rimasto a carico del regio erario il compenso per quelli venduti; che comunque per lo dinotato diritto del *maldenaro* esistesse la decisione del Consiglio d'intendenza di Catania del 14 novembre 1828, pure trovandosi il diritto istesso abolito, niuna ragione può mai apprestare al sig. Ciancio contro il comune, trovandosi in effetti tale partita soppressa per disposizione del Governo negli stati discussi del comune fin dal 1828; e che conseguentemente si oppone il comune ad ogni domanda di compenso del sig. Ciancio per tutti i diritti segreziali; salvo il compenso, che potesse aver luogo dal regio erario.

Ha esibito il ricorrente alcune pandette della segrezia in copia informe.

La gran Corte dei conti delegata con deliberazione preparatoria del 12 agosto 1842 ordinò, di presentarsi dal ricorrente nel termine di quaranta giorni le pandette, ed i regolamenti da S. M. approvati, per la percezione dei proventi legittimamente annessi agli ufici di segreto, maestro notaro di segreto, e credenziere della università di Randazzo, come ancora la dimostrazione legale del soldo annesso a ciascuno dei detti ufici.

In seguito di che il richiedente, con apposita domanda, riportandosi ai documenti già prodotti, ha fatto osservare, che l'ammessione del titolo procedè per lo complesso di tutti i diritti, e

proventi annessi alla segrezia coi correlativi uficî segreziali, sia che voglia attendersi la primitiva deliberazione del 14 settembre 1819, sia l'altra deliberazione del 18 maggio 1825 con le corrispondenti domande. Passa indi il ricorrente a specificare novellamente i diversi diritti costituenti il corpo segreziale in corrispondenza degli uficî annessi, che assume essere giustificati, e dalla pandetta della segrezia, e dal concordato intervenuto con la università.

Con altra supplica il ricorrente, cennando non che le disposizioni generali della prammatica del 1650 sulla incorporazione allora ordinata degli effetti fiscali venduti dalla regia corte, ma ben anche le diverse disposizioni in vigore, ha chiesto, che in ogni caso se gli rimborsasse il capitalo originariamente sborsato, o per lo meno gli si accordasso il compenso corrispondente al 5 per 100, tenendosi anche al bisogno ragione del rivelo.

Da ultimo con ministeriale di S. E. il Ministro delle finanze del 25 ottobre 1842 è stata trasmessa una supplica del richiedente Ciancio, perchè la gran Corte delegata s'incarichi dell'esposto, e riferisca col parere. Tale supplica contiene la enunciativa delle stesse ragioni dedotte innanzi alla gran Corte, intorno al compenso complessivo di tutti i diritti, e proventi annessi al corpo segreziale coi suoi uficî, ed al modo della liquidazione del quantitativo del compenso istesso, ritenendosi che l'ammessione del titolo abbia avuto luogo per l'intero, e non pei soli uficî.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Veduto le due deliberazioni emesse dalla gran Corte dei conti ordinaria, l'una del dì 14 settembre 1819, l'altra del 5 giugno 1833;

Veduta la relazione di liquidazione, formata dalla regia scrivania di razione coi documenti annessi;

Vedute le istruzioni sovranamente approvate a 17 marzo 1819;

Si ha proposto ad esaminare quali dei diritti, e proventi annessi alla segrezia, ed uficî segreziali di Randazzo sieno meritevoli di com-

penso, e quale esser ne debba la correlativa liquidazione;

Ed ha considerato:

Che il diritto denominato del *fumo* era di sua natura angarico, come quello che costituiva un peso di capitazione sulle persone riunite in aggregato di famiglia.

Per tale fu nominatamente riguardato nella legge del 1812 (della feudalità cap. 1, § 2 e 6), negandosi ogni indennizzazione, sia per gli ex-feudatari, sia per le segrezie. Nè mai cotesto diritto abusivo fu dalla regia corte conceduto nell' atto di vendita della segrezia di Randazzo del 21 dicembre 1778.

E quindi trovandosi il diritto medesimo compreso nei proventi complessivi della *baglia*, di cui era una pertinenza, a norma dell'atto d' accordo del 1780, debbe farsi luogo ad una prudenziale deduzione dal prodotto totale della gabella della baglia medesima, riportata nella liquidazione del Regio Scrivano di razione nella somma di once 738, 12; la quale deduzione determinandosi per un terzo, rimane il prodotto decennale della cennata gabella della baglia in once 492, 8.

Che il prodotto della *dogana, stadera, e vino*, è da ritenersi per la somma decennale, riportata nella relazione della scrivania di razione in once 680.

E similmente è a ritenersi il prodotto decennale del diritto di cassa in once 203, 4.

Che non sia da comprendersi nella liquidazione, per articolo separato, il prodotto del diritto di *escarcerazione degli animali danneggianti* in once 77, 23; perocchè trovandosi cotale diritto compreso nei proventi collettivi della *baglia*, il di cui prodotto si è complessivamente calcolato nella suddetta somma decennale di once 492, 8, verrebbe a formare una duplicazione di valore compensabile.

Che non sieno suscettivi di compenso gli altri diritti denominati di *plegeria, di scanna, e di trazzera rotta*, tra perchè non furono espressamente conceduti nella vendita fiscale della segrezia, tra perchè, ove anche fosse da considerarsene legittima la riscossione, per effetto dell' accordo suddetto intervenuto tra il regio segreto

e i giurati di Randazzo, approvato con le lettere del Tribunale del patrimonio del 13 agosto 1780, il prodotto dei diritti medesimi dovrebbe aversi come incluso nella gabella collettiva della baglia; e di fatti ai termini dell'accordo istesso era nella dipendenza del *baglio* la riscossione dei dinotati diritti.

Che dal complesso delle riferite somme decennali, per le cennate gabelle di *baglia*, *stadera*, *vino*, *e cassa*, sia da dedursi il terzo intero per ragione di spese d'amministrazione, risponsabilità, e lavoro personale, secondo la disposizione generale dell'articolo 3° delle istruzioni del 1819, chiamate in piena osservanza con l'ultimo Sovrano Rescritto del 9 settembre 1842.

Che al prodotto dei due terzi delle gabelle suddette ammesse in liquidazione per rata decimale, è pure da aggiungersi una tenue somma pei proventi annessi agli ufici di segreto, maestro notaro di segreto, e credenziere, i quali comunque non fossero stati ora di articolo in articolo giustificati, pure se ne riporta il prodotto depurato del terzo nel certificato della controloria generale degli 11 aprile 1842, cennandosi in esso delle carte presentate dal ricorrente prima del 1824.

Che infine è pure da tenersi conto in liquidazione dei soldi annessi all'ufficio di segreto in once 6 annuali, all'ufficio di maestro notaro in simili once 6, ed all'ufficio di credenziere in altre once 3, nel totale di once 15.

Per modo che l'annua rendita risultante dalla liquidazione del chiesto compenso, pei cespiti e soldi come sopra ritenuti è in ducati 370.

Ha inoltre considerato, che per la rendita di annue once 25 a carico del comune di Randazzo, in surrogato dell'antica gabella del *maldenaro*, vantando il ricorrente Ciancio una decisione di ammessione di tale rendita del Consiglio d'intendenza di Catania del 14 novembre 1828, ed essendosi d'altra parte con questa decisione lasciato libero al comune di poterne impugnare la legittimità davanti ai competenti magistrati, non evvi perciò luogo a deliberare su questo oggetto in linea di liquidazione di compenso.

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;
Ascoltato il Pubblico Ministero;
Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Rimanere liquidato il compenso per la segrezia, ed uffici segreziali di Randazzo, nell'annua rendita perpetua sulla real tesoreria di ducati 370 a favore del chiedente D. Filadelfio Ciancio; soggetta la detta rendita alle ritenute fiscali come per legge. E ciò una con gli arretrati dal 1 gennaro 1825 in poi; salvo a dedursi tutte le quantità pagate a titolo di abbuonconto.

Dichiararsi inoltre non esservi luogo a deliberare intorno alla prestazione delle annue once 25 a carico del comune di Randazzo, per surrogato dell'antica gabella del maldenaro.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 28 dicembre 1842.

---

9 dicembre 1842.

Sulla domanda di D. Giovan Battista de Contreras, per compenso dell'uficio di maestro notaro del grande almirante.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

D. Giovan Battista de Contreras con reale dispaccio del 27 febbraro 1812 ebbe conferito l'uficio di maestro notaro del grande almirante a vita, *in considerazione delle sue particolari circostanze, ed in contemplazione dei meriti e dei servizi prestati dai suoi maggiori.*

L'uficio divisato venne abolito per la legge parlamentaria del 1812 quantunque agli impiegati della corte almirantica con soldo, non fosse cessato il pagamento dello stesso se non a 9 aprile 1815.

Intanto il de Contreras era stato fin dal 1798 ammesso a servire nella reale conservatoria del registro, ove nel 1801 ebbe un

soldo mensile di once 2, e nel 1810 venne nominato primo aiutante con once 3 al mese; nel 1824 poi fu promosso ad uficiale della nominata conservatoria con once 11; e finalmente nel 1839 a 4 marzo venne nominato direttore proprietario con once 15 al mese.

Chiese nel 1819 il compenso dell'abolito uficio di maestro notaro, e la gran Corte dei conti, con deliberazione del 7 agosto 1819, ammise il titolo, *e dichiarò di appartenere alla classe degli ufici conceduti per causa rimuneratoria mista, cioè, con l'enunciazione vaga e generale dei servizi.*

Inviata la deliberazione alla regia scrivania di razione, lo Scrivano d'allora principe di Altomonte scrisse al Procuratore generale della gran Corte dei conti in data del 12 gennaro 1829, che il de Contreras per giustificare la percezione dei diritti, avea presentato copia di contratto d'arrendamento fatto dal soppresso Tribunale del patrimonio per anni sei dal dì 11 giugno 1807 al 10 giugno 1813; non potea produrre altri documenti; non credersi la scrivania abilitata a rimanersi a questo solo documento.

Con deliberazione del dì 8 gennaro 1840 la gran Corte dei conti preparatoriamente ordinò, che a cura del ricorrente si esibisse il dispaccio del 4 aprile 1814, mentovato nel certificato della scrivania di razione, ed il Decreto di sua nomina a direttore della conservatoria del registro.

Con altra deliberazione del 9 febbraro 1840 dichiarò, che per la liquidazione da farsi, come per legge, intorno all'abolito uficio di maestro notaro della corte almirantica, la cessazione di questa antica magistratura dovesse ritenersi come seguita al 1 gennaro 1814.

Con officio del 20 giugno 1840 lo Scrivano di razione provocava novella deliberazione sulla domanda del de Contreras, il quale, esibendo i contratti di locazione fatti dal Tribunale del patrimonio per anni dieci prossimi alla concessione, dal dì 11 giugno 1797 al 10 giugno 1807, chiedeva che a norma del Sovrano Rescritto del 18 ottobre 1826, con questi elementi si provvedesse alla liquidazione.

Nel 14 settembre 1840 il Controloro generale interpellato dava al Procuratore generale notizia di quattro locazioni estratte dai libri della cessata conservatoria generale dei proventi dell'uficio in discorso, la prima dal 1784 al 1788 per once 12, 15, la seconda di anni sei dal 1788 per once 12, 16, la terza di anni sei dal 1795 per once 36, e la quarta per altri anni sei dal 1801 al 1807 per once 91 di lordo.

Con altro officio del 21 dicembre 1840 lo stesso Controloro generale inviava lo stato dei prodotti del tempo, in cui l'uficio istesso fu tenuto in economia, cioè, dal 13 agosto 1807 a tutto febbraro 1812.

Il sig. de Contreras ha adempito alla prescrizione preparatoria, esibendo e il dispaccio del 1814, ed il suo Decreto di nomina.

Ha presentato inoltre copia del piano organico della conservatoria del registro, il sovrano dispaccio del 18 agosto 1810, con cui fu promosso a primo aiutante nella conservatoria del registro, e la ministeriale del 5 luglio 1824, per cui fu promosso ad uficiale di terza classe nella stessa conservatoria.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse da attribuirsi al sig. de Contreras alcun compenso;

Ed ha considerato:

Che l'uficio di maestro notaro della corte almirantica non trovasi noverato nella classe dei vendibili;

Che esso venne abolito con la legge parlamentaria del 1812, comunque fosse l'esercizio delle sue funzioni continuato fino al 1815;

Che col capitolo 8° titolo 3° della divisata legge, non fu promesso altro compenso agli uficiali della corte almirantica, se non di aggregarli a quelli dei magistrati di commercio, che esercitassero rispettivamente le giurisdizioni della corte istessa;

Che una tale aggregazione non poteva aver luogo a favore del de Contreras, il quale si trovava già provveduto di altro uficio

nella conservatoria del registro, dove ha ottenuto successive promozioni fino a direttore;

Che la causa del conferimento dell' uficio di maestro notaro al richiedente, debbe riguardarsi piuttosto come puramente gratuita anzi che rimuneratoria mista, non potendo considerarsi come enunciazione vaga di servizî prestati l'essersi aggiunta, nel dispaccio di sua nomina, alla considerazione di sue particolari circostanze, ancora la nuda frase di contemplazione di meriti e servizî dei maggiori;

Che il voto tanto della legge parlamentaria, quanto dell'articolo 17° delle reali istruzioni del 1819, di non fare che siffatti uficiali rimanessero senza impiego e senza soldo, è stato compiuto tosto che il de Contreras percepisce un soldo di ducati 45 mensili maggiore al certo dei proventi del maestro notaro della corte almirantica, come risulta dagli elementi di liquidazione raccolti dalla scrivania di razione;

Che sarebbe contrario alla mente della legge l' accordare al de Contreras il compenso d'un'uficio, il quale, se esistesse tuttavia, non potrebbe essere da lui esercitato, essendogli vietato di cumulare nella sua persona due impieghi;

Per queste considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 4 gennaro 1843.

---

16 dicembre 1842.

Sulla domanda del comune di Siracusa, per compenso degli ufici di acatapano, maestro di fiera, capitano di porto, console di mare, e maestro notaro della corte civile.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il comune di Siracusa, con domanda presentata a 30 giugno 1819, espose che possedendosi dal comune stesso, per antichi privilegi e consuetudini, gli ufici di acatapano, maestro di fiera, capitano del porto, console di mare, e maestro notaro della corte civile, nel 1641 volendosi meglio rassodare il titolo dei detti ufici, fu fatta allora alla regia corte la offerta di scudi 14000 per donativo (di cui era esente, come dicesi, il comune di Siracusa), a condizione di farsi dal fisco per tale prezzo la vendita solenne dei mentovati ufici e privilegi. E di fatti venne tale vendita eseguita con l'istrumento del 10 settembre 1641, con avere il comune di Siracusa tolto a soggiogazione il capitale corrispondente, ipotecando i suddetti ufici e le gabelle insieme, costituenti il civico patrimonio.

Che malamente erasi tolto al comune di Siracusa nel 1785 l'ufficio di guardiano, ossia capitano del porto, che si credeva allora usurpato dal comune stesso.

Che inculcatasi la piena osservanza del sistema metrico, era rimasto privo il comune degli introiti e proventi, che conseguiva dagli ufici di acatapano e maestro di fiera per la regolazione dei pesi e delle misure.

E che in forza dei reali ordini pubblicati nel 1 settembre 1818, essendosi abolito l'impiego di console di mare, rimase il comune parimenti privato degli introiti e proventi annessi a tale ufficio, di cui era stato sin dal 1794 spogliato.

Per lo che si fece il comune a chiedere per tutti i detti ufici l'ammessione del titolo, e la liquidazione del corrispondente compenso.

La gran Corte dei conti, con deliberazione del 22 novembre 1820, atteso che giustificavasi essere stata conceduta dalla regia corte alla città di Siracusa la facoltà di vendere gli uficî suddetti nell'istrumento di vendizione di talune grazie fatte alla stessa città per gli atti di luogotenente di protonotaro sotto li 23 agosto 1740, ratificato agli atti di notar Majo a 10 settembre 1741; stantechè per lo pagamento del prezzo delle grazie vendute a detta città col citato istrumento, bisognò formarsi soggiogazione alla ragione del 5 per 100 in favore di Lelio Ottalini di Lucca a 23 aprile 1741, ipotecandosi espressamente i predetti uficî; considerando non aver più titolo il comune di Siracusa per l'uficio di capitano del porto, che con reale dispaccio del 2 maggio 1785 fu rivendicato da potere del senato di Siracusa, ed addetto all'opera dei porti; considerando all'incontro essere stato nell'esercizio degli uficî di maestro notaro, di acatapano, e maestro di fiera; stantechè gli uficî anzidetti restarono aboliti, cioè, quello di maestro notaro civile per effetto del nuovo ordine giudiziario, e l'altro di acatapano e maestro di fiera in esecuzione degli statuti sull'amministrazione civile; ammise il titolo del comune di Siracusa, per ottenere il compenso degli uficî di maestro notaro della corte civile, di acatapano, e maestro di fiera, dichiarando appartenere alla prima delle classi espresse nell'articolo 7° delle istruzioni del 17 marzo 1819.

In appoggio di tale domanda trovansi nell'incartamento esibiti i seguenti documenti:

1° Titolo di concessione e vendita del 28 agosto 1641, ratificato dal senato di Siracusa a 26 ottobre 1641.

Si comincia nel detto atto dal cennare un consiglio civico tenuto in Siracusa con la vice-regia approvazione, con cui in conseguenza degli ordini generali fu fatto donativo alla regia corte di scudi 15000, cioè, scudi 1000 in consoddisfazione del residuo del precedente donativo di scudi 10000, e scudi 14000 del nuovo donativo (abbenchè la città di Siracusa fosse esente di pagare donativi), a condizione però di vendersi e confermarsi dalla regia corte alla stessa città di Siracusa per atto pubblico tutti i privi-

legi, di cui era in possesso per sovrano concessioni, e di altri che si chiedevano, per lo prezzo di detti scudi 14000. E per provvedersi in parte al pagamento di detto donativo, fu con lo stesso consiglio civico determinato di vendersi gli ufici di due acatapani, due maestri di fiera, maestro notaro della corte civile, guardiano del porto, e console di mare, che la città soleva ogni anno conferire per bussolo ai cittadini nobili e popolani di essa, per girarsene il prezzo alla regia corte in conto di detti scudi 15000.

Passandosi indi alla stipula del contratto di vendita, e concessione *gratiarum praedictorumque officiorum in praeinserto consilio expressatorum, petitorum, et desuper confirmatorum*, la regia corte, *absque spe et facultate redimendi*, vendè, alienò, e concesse alla università di Siracusa in perpetuo, *omnia et singula supra dicta privilegia, gratias, et officia in praeinserto consilio petita et expressata et declarata, modo et forma prout in dicto consilio continetur declaratum, et petitum fuit, et juxta ejus seriem, continentiam, et tenorem;*

2° Copia di lettere osservatoriali per l'esecuzione dell'enunciato contratto di vendita e concessione del 26 ottobre 1641;

3° Capitolo di soggiogazione dell'annua rendita di once 840 per lo capitale di scudi 15000, formata dal comune di Siracusa a favore del sig. Ottalini di Lucca a 26 aprile 1641, onde pagarsi il suddetto donativo dovuto alla regia corte, non essendosi potuto vendere gli ufici di acatapano, maestro di fiera, maestro notaro della corte civile, guardiano del porto, e console di mare;

4° Copia dell'atto di liberazione delle gabelle di acatapania, e maestro di fiera del 27 gennaro 1811;

5° Certificato del cancelliere comunale di Siracusa delle diverse gabellazioni fatte dall'anno 1792 al 1811 delle anzidette due gabelle;

6° Dispaccio patrimoniale del 2 luglio 1785, con cui in esecuzione degli ordini reali fu disposto di restar rivendicato, ed addetto all'opera dei porti, il diritto della capitania che il senato di Siracusa si aveva arrogato;

7° Certificato del cancelliere comunale di Siracusa per le ga-

bellazioni dei diritti del guardiano del porto, fatte dall'anno 1740 al 1785;

8° Altro certificato per le gabellazioni pel diritto del console di mare, e *biscotto*, fatte dal 1740 al 1793;

9° Simile certificato per le gabelle di maestro notaro civile, dal 1792 al 1819.

In seguito della deliberazione preparatoria della gran Corte dei conti delegata del 12 agosto 1842, con cui fu ordinato esibirsi le pandette, o regolamenti relativi ai diritti annessi all'uficio di maestro notaro della corte civile, per parte del comune di Siracusa si è prodotto un foglio estratto dai registri comunali, a firma di quel cancelliere, e col vidimato del sindaco, in cui sono notati tutti i diversi diritti spettanti al *maestro notaro delle corti civili*.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se avuto riguardo alla natura degli antichi ufici di maestro notaro della corte civile, di acatapano, e maestro di fiera, ed al fatto della loro soppressione in conseguenza dei nuovi sistemi di amministrazione civile, e giudiziaria, sia da farsi diritto al correlativo compenso domandato dal comune di Siracusa;

E relativamente al primo uficio di maestro notaro della corte civile di Siracusa, ha considerato:

Che l'abolizione dei numerosi diritti competenti agli antichi ufici giurisdizionali, secondo la pandetta che ne regolava la riscossione pei maestri notari delle curie locali, non è ricaduta che a vantaggio degli abitanti, e possessori dei comuni, e lo Stato per la introduzione del novello sistema di amministrazione giudiziaria nulla è venuto a percepire dai diritti di cancelleria delle giudicature di circondario, che sono esclusivamente ritenuti dai cancellieri, in compenso del loro lavoro personale, e del mantenimento dei rispettivi officî di cancelleria (Decreto del 13 gennaro 1817);

Che l'esercizio delle antiche giurisdizioni locali portava general-

mente seco il peso di provvedere al mantenimento degli uficiali di giustizia, e nel nuovo sistema di pubblica amministrazione, si è posto a carico dei comuni l'obbligo delle spese occorrenti pel servizio dei rispettivi giudicati di circondario (art. 211 n. 2, e 228, legge sull'amministrazione civile del 12 dicembre 1816). Nè per questa disposizione si è mai conferito ai comuni alcun diritto a compenso contro il regio erario;

Quanto poi agli altri due uficî di acatapano, e maestro di fiera ha inoltre considerato:

Che cotesti uficî nell'antico regime municipale non importarono se non la riscossione di quei diritti, che rientravano nella giurisdizione di *portulania, piazza, misura, e pesi pubblici;* e di fatti nella stessa domanda del comune di Siracusa trovasi dichiarato, che la cessazione dei proventi annessi a quelli uficî di acatapano, e maestro di fiera, per la *regolazione dei pesi e misure*, si avverò dopo che nell'anno 1812 fu posto in vigore il nuovo sistema di pesi e misure, ordinato allora col codice metrico siculo;

Che tale essendo la natura degli uficî, essi nella loro abolizione han solo cambiato di nome, e di metodo di amministrazione. La giurisdizione municipale è stata per questa parte nella sua essenza conservata nel nuovo ordinamento dell'amministrazione civile del regno, ed i comuni sono stati conseguentemente autorizzati a far loro i proventi giurisdizionali, che emanano per lo appunto dalle multe per contravvenzione alle leggi, ed ai regolamenti di polizia urbana e rurale, dai diritti di polizia urbana per la concessione dei posti fissi e volanti ai venditori nelle strade, piazze, e mercati del comune, e dal diritto sul peso e la misura pubblica (art. 194 legge del 12 dicembre 1816, uniforme all'art. 27 delle abolite istruzioni del 10 gennaro 1817).

Onde è evidente che per l'abolizione degli antichi diritti di portulania, e misure e pesi pubblici, i comuni sono venuti generalmente a ricevere la indennizzazione nel surrogato dei proventi giurisdizionali, e però non havvi nè diritto nè materia a poter domandare un separato compenso a carico dello Stato, che nulla ha percepito dal cambiamento del sistema di amministrazione comunale;

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

Senza arrestarsi alla deliberazione della gran Corte dei conti ordinaria del 22 novembre 1820, sulla domanda del comune di Siracusa, per gli uficî di maestro notaro della corte civile, di acatapano, e maestro di fiera;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 21 dicembre 1842.

---

16 dicembre 1842.

Sulla domanda di Donna Francesca Rizzari, per riconoscizione del titolo di due annue rendite, l'una di once 12, 8, 16, sulla segrezia di Taormina, e l'altra di once 13, 5, 16, sulla segrezia di Castroreale.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Donna Francesca Rizzari vedova di D. Luigi Cartella, con domanda presentata a 2 settembre 1840, esponendo di avere la Commessione di verifica dei titoli originali ed originarî dichiarata la sua incompetenza per l'ammessione di due rendite, l'una di once 12, 8, 16, annuali sulla segrezia di Taormina, e l'altra di once 13, 5, 16, sulla segrezia di Castroreale, con averne rinviata la cognizione alla gran Corte dei conti, si faceva perciò a domandare l'ammessione di tale credito, in vista dei suoi titoli, con ordinarsene il corrispondente compenso a carico della tesoreria generale.

In appoggio di tale domanda furono esibiti i seguenti documenti:

1° Certificato della controloria generale del 5 aprile 1841, con cui si attesta, che in vigor di lettere dell'abolito Tribunale del real patrimonio del 20 agosto 1776 si assentarono a favore di D. Giuseppe la Camiola once 34, 26, 8, annuali, come al libro della segrezia di Taormina, e che della detta annua somma se ne assentarono a nome di Donna Francesca Paola Cartella e Rizzari once 12, 8, 16, come al libro dell'anno 1826; in seguito del quale assento varî pagamenti furono eseguiti a favore di essa Rizzari fino al 1834;

2° Mandato di assento del 19 dicembre 1783 ottenuto sulle istanze del D. D. Luigi Cartella Lombardo *maritali et dotario nomine* di Donna Francesca Paola Cartella e Rizzari, per once 13, 5, 16, annuali sulla segrezia di Castrogiovanni;

3° Altro mandato di assento sotto lo stesso giorno, ottenuto dallo stesso D. Luigi Cartella *maritali et dotario nomine* di Donna Francesca Paola Cartella e Rizzari, per once 12, 8, 16, annuali sulla segrezia di Taormina;

4° Altro mandato di assento del 30 gennaro 1803 sulle istanze di Donna Francesca Cartella e Rizzari vedova del fu D. Luigi Cartella, per le stesse suddette once 12, 8, 16, annuali dovute sulla segrezia di Taormina;

5° Altro mandato di assento ottenuto li 30 giugno 1805 dalla stessa vedova Donna Francesca Cartella e Rizzari, per le once 13, 5, 16, dovute sulla segrezia di Castroreale;

6° Apoca del 5 giugno 1815 di once 22, 22, 5, a compimento di once 24, 17, 12, a favore del segreto del distretto di Castrogiovanni, fatta dal reverendissimo padre lettore fra Concetto Cartella e Rizzari qual procuratore della signora Donna Francesca Cartella e Rizzari, e Donna Maria la Camiola e Rizzari, per le once 12, 8, 16, annuali per ognuna di esse dovute sugli introiti delle segrezie;

7° Altra apoca dello stesso giorno tra le stesse persone di once 24, 12, 4, a compimento di once 26, 11, 12, per le stesse

once 13, 5, 16, per ognuna di esse annualmente dovute sugli introiti delle segrezie;

8° Certificato dei governatori del banco di Palermo, dal quale si detegge, che a 3 novembre 1834 furono pagate per conto della real tesoreria oncia 1, 22, 1, a Donna Francesca Paola Cartella e Rizzari a conto del 1834, per le once 12 annuali sulle segrezie;

9° Altro certificato attestante, che a 3 novembre 1834 dai governatori del banco di Palermo per conto della tesoreria generale furono pagate oncia 1, 25, 4, a D. Luigi Cartella a conto del 1834 sulle once 13, 5, 16, annuali sulle segrezie;

10° Finalmente altro certificato rilasciato dal cancelliere della Commessione incaricata per lo esame dei titoli del dì 20 agosto 1840, con cui si attesta la domanda di produzione di titoli fatta a 30 dicembre 1834.

Si sono indi per parte della ricorrente esibiti i seguenti altri documenti:

1° Il titolo originario del 15 marzo 1633 della vendita fatta dalla regia corte a favore di Antonio Angotta delle regie segrezie di Patti, Taormina, e Castroreale, per lo prezzo di once 16100 sborsate per via del banco di Palermo, cioè, once 8447, 20, 7, per prezzo della segrezia di Taormina, once 6085, 21, 2, per quella di Castroreale, ed once 1566, 18, 11, per l'altra di Patti;

2° Diversi altri mandati di assento, e pagamenti delle suddette rendite dopo l'assegnazione del 5 per 100 sopra i capitali, dietro la prammatica del 1659, e dopo la ribassa al 4 per 100 del 1678, 1681, 1734, e 1776.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduti i titoli e documenti di sopra enumerati;

Veduti i piani di finanza del 1815, in cui veggonsi anche riportate le due rendite, di cui chiedesi l'ammessione;

Veduto il Sovrano Rescritto del 22 ottobre 1836 intorno alle

rendite invariabili a carico della tesoreria di Sicilia, per le quali fu dichiarato in massima di non esservi bisogno di alcuna liquidazione;

Ha considerato:

Che per lo titolo originario del 15 marzo 1633 rimane giustificata la vendita fatta dalla regia corte delle segrezie di Castroreale, e Taormina, e da diversi mandati di assento spediti in virtù di lettere dell'abolito Tribunale del patrimonio, risulta parimenti, che incamerate tali segrezie a favore del regio fisco, per effetto della prammatica del 1650, venne surrogata l'assegnazione di un'annua rendita uguale al 5 per 100, dietro gli ordini generali della così detta ribassa;

Che quindi legittimo essendo il titolo delle due annue rendite rappresentate dalla ricorrente come certe ed invariabili, ed essendone pure comprovata la costante percezione, si fa giustamente luogo alla correlativa ammessione come di regola;

Per tali considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Dichiararsi in favore di Donna Francesca Rizzari legittimo il titolo alla consecuzione delle due annue rendite, l'una in once 12, 8, 16, sulla segrezia di Taormina, e l'altra di once 13, 5, 16, sulla segrezia di Castroreale, nel totale di once 25, 14, 12, pari collettivamente a ducati 76, 46, e confermarsi il correlativo assento: soggette le dette rendite alle ritenute fiscali come di regola.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 10 gennaro 1843.

---

26 dicembre 1842.

Sulla domanda del comune di Terranova, per compenso delle maestre notarie ed ufici nel comune medesimo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il comune di Terranova, con domanda presentata a 31 marzo 1834, espose di essersi nel suo interesse e con proprio denaro ricomprato dal duca di Monteleone il mero e misto impero di quel territorio, per supplirsi coi proventi dei correlativi ufici alla spesa della costruzione delle carceri; e che autorizzato l'affitto di tali ufici a pro del comune con real dispaccio del dì 8 settembre 1792, il comune stesso ne fu per molti anni in possesso fino alla di loro abolizione.

Chiese quindi dichiararsi cotale concessione della classe di quelle fatte mediante lo sborso effettivo del prezzo, liquidandosi il correlativo compenso, incluse le once 904, 4, 1, incassate dal regio erario sui prodotti delle maestre notarie, somma che esser doveva impiegata nella costruzione del carcere.

A giustificare tale domanda si esibirono i seguenti documenti:

1° Un transunto pieno di un'atto stipulato pel luogotenente di protonotaro sotto il dì 1 aprile 1789, donde rilevasi fra l'altro, che la regia corte ricomprò forzosamente dal duca di Monteleone e Terranova il mero e misto impero delle città feudali di Terranova ed Avola, venduto al medesimo nel 1507 col patto della perpetua reluizione. E tale ricompra ebbe luogo per la somma di once 3300 depositate in banco a favore di esso duca di Terranova, riferibili per once 1300 al prezzo del suddetto mero e misto impero, e per le rimanenti once 2000 alla simile somma sborsata dal detto duca alla regia corte in un'atto di transazione stipulato nel 1511;

2° Real dispaccio del 24 settembre 1792, con cui, su le suppliche dei giurati di Terranova, onde essere abilitata quella università a supplire la spesa per la costruzione delle carceri coi

frutti del mero e misto impero, che il barone restituir dovea dal giorno che gli fu notificato il deposito dell'equivalente, e col prodotto delle gabellazioni degli impieghi da farsi a beneficio della università medesima, come praticava il barone prima della ricompra del mero e misto impero, venne da S. M. ordinato l' affitto dell'impiego di maestro notaro della corte civile e capitaniale, per impiegarsene il frutto nella costruzione del carcere;

3° Certificato del ricevitore distrettuale di Terranova, il quale attesta, che a 11 aprile 1814 furono per parte del comune di Terranova versate nella cassa segreziale once 904, 4, 1, per addirsi alla costruzione delle carceri;

4° Due atti di gabellazione del 1800 e 1803 fatti dalla università di Terranova delle suddette maestre notarie.

Si è indi trasmessa una deliberazione del decurionato del comune di Terranova del 18 ottobre 1842, in cui s'insiste nella proposta domanda di compenso, tanto per quelli ufici aboliti di maestro notaro, quanto per le once 904, 4, 1, introitate dal regio fisco. In detta deliberazione si ripete, che avendo il comune ricomprato per lo prezzo di ducati 3000 d'oro il mero e misto impero, che trovavasi insieme col feudo alienato alla casa Aragona, con averne pagato il prezzo alla regia corte, sia perciò giusto che il comune istesso ne abbia il corrispondente compenso.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Si ha quindi proposto ad esaminare, se avuto riguardo ai titoli esibiti, ed al fatto dell'abolizione degli antichi ufici di maestro notaro delle curie civili e criminali della università di Terranova, in conseguenza del nuovo ordine giudiziario, possa farsi luogo ad alcun compenso;

Ed ha considerato:

Che la ricompra fiscale del mero e misto impero delle città feudali di Terranova ed Avola, da mano dell'ex-feudatario duca di Monteleone, fatta col titolo del 1 aprile 1789, ebbe luogo a fa-

vore della regia corte, nell'interesse di cui era stata nella originaria concessione del 1507 riservata la perpetua facoltà della reluizione, e mediante il correlativo deposito del prezzo nel pubblico banco a nome del regio erario. E col reale dispaccio del 24 settembre 1792, accogliendo S. M. la supplica dei giurati di Terranova, fu semplicemente disposto di *affittarsi l'impiego di maestro notaro della corte civile e capitaniale, per impiegarsene il frutto nella costruzione delle carceri;*

Che per effetto di questa sovrana determinazione non ad altro titolo venne adunque permesso alla università di Terranova, di procedere all'affitto dell'impiego di maestro notaro della corte civile e capitaniale, che per quello meramente precario della *locazione*, e per addirsene il prodotto non già a vantaggio proprio del patrimonio comunale, ma all'uso pubblico della costruzione delle carceri, con esserne stati all'uopo incaricati ancora il Presidente e l'Avvocato fiscale del Tribunale della gran corte. E nel novello ordinamento dell'amministrazione civile del regno, la spesa per lo mantenimento del carcere locale è stata posta a carico dei comuni capo-luoghi di circondario, ratizzandosene lo importo tra i comuni del circondario medesimo (art. 211 n. 2, e art. 228, legge del 12 dicembre 1816, e art. 44 n. 2 delle abolite istruzioni del 10 novembre 1819);

Che astrazione fatta da ciò, se pure il comune di Terranova potesse vantare un titolo esplicito di concessione del mero e misto impero, nè tampoco sarebbe nel diritto di ripetere alcun compenso per lo fatto dell'abolizione dell'antico sistema giurisdizionale, e della novella organizzazione giudiziaria, in conseguenza di che sono venuti a cessare i proventi annessi agli ufici di maestro notaro. L'esercizio del mero e misto impero portava generalmente suo il peso di provvedere al mantenimento degli uficiali di giustizia, alla custodia del territorio, alla conservazione delle carceri, al mantenimento dei detenuti, ed alle altre gravezze annesse. L'abolizione dei numerosi diritti competenti agli antichi ufici giurisdizionali, secondo la pandetta che ne regolava la riscossione pei maestri notari delle curie locali, non è ricaduta che a vantaggio degli abi-

tanti e possessori dei comuni, e lo Stato, per la introduzione del novello sistema di amministrazione giudiziaria, nulla è venuto a percepire dai diritti di cancelleria delle giudicature di circondario, che sono esclusivamente ritenuti dai cancellieri in compenso del loro lavoro, e del mantenimento dei rispettivi uffizî di cancelleria (Decreto del 13 gennaro 1817). E se attualmente è a carico dei rispettivi comuni lo stipendio dei giudici di circondario (art. 209 legge organica dell'ordine giudiziario), e il mantenimento delle prigioni circondariali, ciò è per una disposizione speciale dei nuovi sistemi amministrativi, che niun diritto a compenso hanno mai attribuito contro lo Stato (art. 211 n. 2, e 228, legge del 12 dicembre 1816 di sopra citati);

Per siffatte considerazioni;

Inteso il rapporto del Consigliero sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemento alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, ed attribuzione di compenso.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 10 gennaro 1843.

---

16 dicembre 1842.

Sulla domanda del principe di Palagonia, per compenso di diritti aboliti nel comune di S. Fratello.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il principe di Palagonia D. Francesco Paolo Ferdinando Gravina, con supplica presentata alla gran Corte dei conti delegata, espose, che per transazione del 15 agosto 1787, conchiusa tra il

di lui autore ed i rappresentanti il comune di S. Fratello, fu riconosciuta, e conservata nel medesimo la privativa dei molini e dei trappeti, con esigersi il corrispondente diritto; come altresì la privativa del fondaco, delle acque dolci, e dello zagato, il diritto di ghiande e camperia da doversi pagare da coloro, che andavano a pascolare nelle terre delli Sovarini e Gibellino, dovendosi nell'esistenza dello ghiande stimare, e pagare all'esponente il prezzo *rata pro quantitate* tra coloro, che immettevano bestiame.

Espose parimenti, che per diritto di dominio e proprietà, stante aver lasciato per uso libero dei singoli, in virtù di detta transazione, i feudi boscarecci dalla Crocetta soprana a Monte, fu al medesimo conservato il diritto di fare, e ritrarre due barcate di carbone in ogni anno, ammontanti a salme 950 dell'abolita misura corrispondenti alla legale in salme 1330.

Egli assume, che gli enunciati diritti, essendo corrispettivi e fondati ad una convenziono, su l'esercizio del dominio, e l'uso della proprietà, non vadano compresi nella categoria dei diritti signorili aboliti. Ma qualora si vogliano ritenere colpiti dall'abolizione, chiede il ricorrente, che sia liquidato il corrispondente compenso ai termini del Real Decreto degli 11 dicembre 1841.

In sostegno della domanda ha prodotto copia della enunciata transazione stipulata tra il suo autore ed i giurati della università di S. Fratello, la quale transazione offre, che i singoli di S. Fratello pretendevano, che il principe di Palagonia erroneamente possedesse il diritto privativo dei molini e dei trappeti: che erroneamente del pari esigesse una prestazione di formaggi por diritti di ghiazzi, e di carnaggi, non che i diritti di camperia, restucce, ghiande, e fuochi: che i singoli dovessero possedere con titolo libero la facoltà di compascolare nella terzeria non seminata delli feudi della marina di detto principe: che dovessero stare per conto di detti singoli il feudo della Sovarita per pascolo: che li terraggi nei feudi della università, che erroneamente esigevansi da detto principe, dovessero restare per conto della università medesima: e che si dichiarassero spettare a questa i boschi soprani, sopra cui il principe usava giurisdizione privativa.

Da parte però del principe tutto l'opposto pretendevasi, che anzi espedir voleva altri diritti dominicali contro detti singoli, e che non si veggono enumerati.

In tale stato di cose si divenne alla transazione, e si stabilì quanto segue:

Fu riconosciuta e confermata nel principe la privativa dei trappeti e dei molini, ed egli promise far costruire un'altra macina di olive, due macine per estrarre l'olio dal nocciolo, ed un'altro trappeto, rimanendo in facoltà dei singoli di potere estrarre olio a piedi. Si obbligavano i singoli di pagare in ogni anno dodici cantaja di formaggi, per diritti di ghiazzi, carnaggi, o cantarati, e ristucce, con patto che potesse la università rehnire detto peso, pagandone il capitale di once 1000. A dippiù si stabilì, che le ghiande e camperia si dovessero pagare da coloro, che andavano a pascolare col loro bestiame nelle terre delli Sovari sino a Gibellino, stimandosi, e pagandosi dai singoli, *rata pro quantitate*, il prezzo delle ghiande. E che restar dovessero liberi al principe i feudi della marina, e la privativa del fondaco, restando solamente ai detti singoli il *jus pascendi, seu* compascolo, nella terzeria non seminata in detti feudi.

Si stabilì inoltre, che i singoli della università rimanessero liberi di pagare il diritto dei fuochi: che il feudo della Sovarita rimanesse per conto dei medesimi, a riserva delle terre concedute fino a quel giorno dal principe ai particolari: che i terraggi nei feudi della università restassero del pari per conto della medesima: che il principe dovesse lasciare liberi i feudi boscarecci di detta università dalla Crocetta soprana a Monte per uso libero dei singoli, a condizione che potesse il principe carbonizzare nei boschi medesimi per servizio di sua famiglia dalla Crocetta soprana in su, purchè la quantità non eccedesse due barcate: che infine tutti gli uficiali, e gabelloti del principe fossero obbligati a pagare la gabella del macino come la pagavano tutti i singoli.

Un dispaccio degli 11 novembre 1787 giustifica l'approvazione del Tribunale del patrimonio alla detta transazione, non che alla dichiarazione fatta dal principe di Palagonia agli atti di notar di

Gregorio di Palermo sotto il 25 ottobre 1787, per la quale lasciava in libertà i singoli di S. Fratello di poter molire le di loro olive in qualsisia trappeto, non ostante il patto apposto nella suddetta transazione. In fine nel dispaccio sta espresso, che nel margine della transazione si dovesse fare nota, che il patrimonio della università non debba risentir danno alcuno per tutto quello, che per causa della transazione risulta in favore dei singoli.

In data del 22 agosto 1842 il principe di Palagonia fece pervenire alla Corte delegata una istanza, nella quale, esponendo che per l'enunciato diritto del carbone fin dal 1834 trovavasi di avere chiesto il compenso in termine alla Commessione per lo scioglimento dei diritti promiscui in Messina, domandava, che la gran Corte delegata pei compensamenti dovesse per tal capo dichiarare allo stato non esser luogo a deliberare, ed all'uopo ha prodotto copia d'una decisione interlocutoria degli 11 giugno 1834 renduta dall'anzidetta Commessione.

Con altra istanza del 9 settembre 1842 lo stesso principe di Palagonia, dopo avere osservato, che la transazione dimostrava la corrispettività del dato ed accetto, e che se pur dubbio vi fosse, sarebbe il caso di rimettere lo esame ai Tribunali ordinarî, giusta l'articolo 7° del Real Decreto degli 11 dicembre 1841, aggiungeva, che il comune di S. Fratello per il diritto di compascere nei feudi proprî dell'esponente concesso con la transazione suddetta avea chiesto in virtù della stessa innanzi l'Intendente di Messina lo scioglimento delle promiscuità, ed ottenuto l'assegno d'un quarto dei feudi.

Ha inoltre il chiedente principe di Palagonia prodotto il coacervo della fruttificazione della privativa dei molini, e del diritto di zagato e fondaco, spiegando di non presentare simile coacervo per la privativa dei trappeti, poichè rinunziava a questa parte di sua domanda di compenso. Quanto ai diritti di ghiande e camperia ha dedotto di non potere presentare il coacervo, perchè si tenevano in economia.

Proposto lo affare alla gran Corte dei conti delegata, la medesima deliberò nella sessione del 9 settembre 1842, che a cura del

Pubblico Ministero fosse invitato l'Intendente della provincia di Messina a far conoscere: primo sino a qual'epoca il principe di Palagonia abbia esercitato nel comune di S. Fratello i diritti, dei quali ha domandato il compenso; secondo quali disposizioni si trovassero per avventura adottate in linea di scioglimento di promiscuità sulla base della transazione del 15 agosto 1787.

E l'Intendente di Messina con suo foglio del 19 ottobre 1842 trasmise copia della ordinanza da lui emessa per lo scioglimento della promiscuità fra il comune di S. Fratello ed il principe di Palagonia, non che di due provvedimenti sulla cessazione di una annuale prestanza di ducati 150, e della privativa dei molini, dei trappeti, e del fondaco, non che sul modo onde dovesse conservarsi al principe il diritto di far carbone.

Dall'officio, e dagli enunciati documenti risulta essersi assegnata al comune, in compenso del diritto di compascere, una quarta parte dei demani baronali, ritenendosi che tal diritto era stato dichiarato dall'abolita Commessione per lo scioglimento dei diritti promiscui, risultare dalla transazione del 1787, intervenuta tra il barone ed i cittadini del comune, nè intorno ad esso si era sollevata alcuna disputa tra le parti; che fu ordinata la cessazione dell'annua prestanza di ducati 150, perchè surrogata ai diritti feudali aboliti, e delle privative dei trappeti, dei molini, e del fondaco, perchè la transazione, sulla quale si fondavano, non presentava quello *aliquid datum et aliquid acceptum*, che potesse renderla corrispettiva a senso della legge parlamentaria del 1812; che il diritto di ghiande e camperia costituiva un'uso civico vantato dal comune, che non ha potuto meritare compenso, anche perchè nelle terre denominate dei Sovari più non esistono alberi di querce.

Assicura poi l'Intendente che la privativa del fondaco sia stata esercitata sino al 1841, ma che gli abitanti del luogo hanno sempre, per volgere di quindici anni venduto liberamente, e senza impedimento per parte dell'ex-feudatario, i loro prodotti e generi manufatturati, sebbene non avessero costruito di altri fondachi.

Che la privativa dei trappeti cessò fin da quando ebbe luogo la transazione del 1787; che quella dei molini cessò pure da quattro

anni, e gli abitanti del comune sono andati a macinare ovunque loro è piaciuto i frumenti ; che il diritto di zagato non è stato mai esercitato; e che la ranteria, che era il luogo ove teneansi gli animali d'ignoto padrone, che trovavansi erranti, cessò con la pubblicazione degli atti legislativi del 1812, e più non esercitossi.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha preso ad esaminare, se avendo riguardo alla natura dei diritti aboliti, ed al titolo su cui si fondano, vi sia luogo ad alcuna attribuzione di compenso;

Ed ha considerato:

Che i diritti, per l'abolizione dei quali il principe di Palagonia si è fatto a chiedere un compenso, sono:

1° La privativa dei trappeti;

2° Il diritto di ghiande, e camperia;

3° Il diritto di fare in ogni anno la quantità di due barcate di carbone nei demanî della università;

4° La privativa dei molini;

5° Il diritto di fondaco, e zagato.

Che ad ogni pretesa d'indennizzazione della privativa dei trappeti resiste l'atto del 25 ottobre 1787, col quale l'autore dell'attuale principe di Palagonia, rinunziando a quanto si era sull'oggetto stabilito nell'accordo fatto con la università di S. Fratello sotto il dì 15 agosto di quell'anno, riconosceva nei singoli di quel comune il diritto di poter molire le loro olive in quei trappeti, che meglio fosse loro piaciuto. Siffatta privativa altronde venne abolita senza compenso per disposizione generale del 1789, ed indi ripetuta con la legge parlamentaria del 1813, per il che da moltissimi anni non più si è esercitata;

Che il diritto di ghiande, e camperia, consistente in una prestazione in denaro da pagarsi da coloro, che portavano a pascere i loro animali nei territorî feudali, rientra nella categoria delle promiscuità, e degli usi civici, onde ha formato materia della or-

dinanza in proposito emessa dall'Intendente di Messina, ai termini delle istruzioni approvate col Real Decreto degli 11 dicembre 1841 per lo scioglimento dei diritti promiscui, e per la divisione dei demanî; imperocchè la detta prestazione, essendo il prezzo del pascolo, che il principe era in obbligo di concedere nell'indicato territorio, sosteneva il comune di S. Fratello, che la si dovesse considerare come un'uso civico di preferenza nella compra delle ghiande, e del pascolo;

Che lo stesso chiedente ha riconosciuto dover formare oggetto dello scioglimento dei diritti promiscui l'altra pretensione, riguardante la quantità di due barcate di carbone; in fatti l'Intendente di Messina vi ha pronunziato, e contro le sue determinazioni potranno le parti produrre i loro reclami alla gran Corte dei conti ordinaria, nei modi prescritti dalle istruzioni anzidette;

Che quindi rimanga solo ad esaminare, se alcun compenso sia dovuto per la privativa dei molini, del fondaco, e del zagato, ossia del diritto di obbligare gli abitanti del comune a vendere i commestibili ed i potabili nella taverna baronale.

Il principe di Palagonia, non potendo negare che tali diritti privativi e proibitivi siano stati per modo di regola letteralmente aboliti senza indennizzazione dal capitolo 2° § 3 della legge parlamentaria del 1813, assume trovarsi egli nel caso della eccezione fatta col seguente § 4, per quei diritti che fossero *provvenienti da convenzione corrispettiva*, sostenendo che tale debba riputarsi l'accordo stabilito a 15 agosto 1787 tra il di lui autore, ed il comune di S. Fratello.

Ma la gran Corte ha considerato, che per darsi luogo all'eccezione racchiusa nel citato paragrafo, due requisiti debbano cumulativamente concorrere: 1° che i diritti siano *provvenienti* dalla convenzione, ossia derivanti dalla stessa, ed aventi in essa principio e fondamento; 2° che la convenzione sia corrispettiva, cioè, per causa onerosa, che contenesse il prezzo, o altro equivalente appositamente pagato per l'acquisto dei diritti.

Or di questi due requisiti niuno concorre nella specie.

Non il primo, poichè i diritti in parola non provvengono dallo

accordo anzidetto, ma esistevano prima, e non altrimenti si esercitavano, che per effetto della preeminenza signorile e della forza baronale, non essendovi altro titolo che potesse legittimarli. Con essere stato riconosciuto mercè la convenzione fatta in tempo del sistema feudale, non venne menomamente alterata la loro origine, nulla fu innovato alla loro indole e natura, poichè gli atti di semplice ricognizione si riferiscono sempre al titolo originario, e non hanno maggiore efficacia di quello. Laonde i diritti vantati non sorgono dalla convenzione, la quale in sostanza altro non fece, che rispettare lo stato di possedere del feudatario, ma continuarono ad essere fondati sulla preeminenza signorile; onde rientrano nella regola esclusiva del compenso, anzichè nella eccezione che lo attribuisce.

La qual cosa si rende vieppiù manifesta per l'assoluta deficienza di ogni corrispettività. Percorrendo l'atto del 15 agosto 1787 punto non si legge, che il feudatario avesse data o promessa alcuna cosa, intuitivamente all'esercizio dei diritti in discorso. È vero che egli riconobbe nei singoli di S. Fratello taluni diritti, ma primieramente è da osservare, che i patti a ciò relativi non hanno, nè annunziano alcun diretto rapporto coi diritti, per l'abolizione dei quali si pretende una indennità, ma sono staccati, e distinti per modo che costituiscono convenzioni diverse.

Discendendo poi all'analisi dei diritti che l'ex-barone riconosceva, si riducono essi al *jus pascendi* nei feudi detti della marina; alla dichiarazione che dovessero restare per conto della università i terraggi nei feudi della medesima; all'obbligo assunto dal feudatario di lasciar liberi i feudi boscarecci della università; all'abolizione del diritto di focolari; all'essersi stabilito, che restasse per conto dei singoli il territorio della Sovarita.

Or tranne i feudi della marina, che appartenevano al barone, e sopra i quali i singoli precedentemente vantavano il diritto di pascere, che per detto accordo restò fermo, gli altri territori erano demaniali della università, la quale dolevasi che il feudatario senza ragione se li volesse appropriare. Riconoscendo il feudatario giuste tali doglianze, nulla dava del suo, ma facea mostra di accordare

ciò che non poteva ritenere; non pertanto riportava un compenso (l'unica corrispettività che quell'atto presenta), stipulando che restassero per suo conto le terre della Sovarita da lui state concedute sino a quel giorno ai particolari, e che nei fondi boscarecci del comune potesse in ogni anno fare la non indifferente quantità di due barcate di carbone. Quanto al diritto dei fuochi non è necessario il dire, che esso era una odiosa capitazione sfornita di titolo, onde la sua abolizione non potrebbe in alcun caso essere considerata come prezzo dei diritti in disamina;

Che risultato quindi dalle premesse osservazioni, che la ricognizione dell'uso di pascere non fu, nè poteva essere corrispettiva alle privative in discorso, non gioverebbe al chiedente allegare, che in compenso sia stata aggiudicata al comune la quarta parte dei demani ex-feudali, quando anche ciò si fosse effettivamente ordinato alla base dell'accordo del 1787, come egli sostiene. Ma non si deve pretermettere, che nell'attribuirsi il compenso dallo Intendente di Messina in linea di scioglimento della promiscuità, si ebbe riguardo, come era di ragione, allo stato attuale possessivo, e che se per avventura si avesse dovuto rimontare al titolo di possedere, questo titolo si sarebbe trovato precedente all'accordo del 1787 nella qualità feudale delle terre, e nella circostanza di essere aperte. La quale verità sorge dal seno stesso dell'atto del 1787; perciocchè con esso non si accordava un diritto nuovo, ma si dichiarava rimanere in beneficio dei naturali di S. Fratello l'uso di pascere, che essi vantavano.

Finalmente ha la gran Corte considerato, che non ben si addice la caratteristica di transazione all'atto del 15 agosto 1787, mentre esso in sostanza non fu, che un regolamento delle relazioni feudali tra il barone e gli abitanti del feudo, e di natura esclusivamente feudale erano i diritti fermati in favore d'entrambe le parti. Laonde le obbligazioni che dallo stesso risultavano, rientrando essenzialmente nel sistema feudale abolito, non potrebbero essere riguardate altrimenti, che come ogni altra obbligazione di simil fatta, stata imposta in tempo della feudalità ed a causa di essa.

Conseguentemente l'atto del 1787 considerato, sia nel suo com-

plesso, che nelle singole parti, non appresta al chiedente alcuna ragione di compenso.

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo ad ammessione di titolo, e liquidazione di compenso;

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 25 gennaro 1843.

I Appendice.

Deliberazioni pronunziate nel primo e secondo semestre dell' anno 1842, ed approvate con Sovrani Rescritti posteriori alle precedenti pubblicazioni.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda degli eredi del principe di Lampedusa, per compenso di pretesi censi sopra suoli di case negli stati di Palma, e Torretta.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Gli eredi del principe di Lampedusa D. Giuseppe Fabrizio Maria Tomasi, ossia l'attuale principe di Lampedusa D. Giulio Fabrizio Maria Tomasi, Donna Carolina Wochinger vedova principessa di Lampedusa, Donna Antonietta Tomasi, e la principessa di Niscemi Donna Caterina Tomasi, espongono, che possiedono in piena proprietà e dominio, *ab immemorabili*, pacificamente gli stati di Palma,

e di Torretta, con tutti i loro feudi, diritti, pertinenze, ed altro, gli stessi che furono dai di loro autori acquistati a titolo oneroso.

Che concessi varî suoli di case, ne hanno riscosso varî canoni enfiteutici di diversa quantità, ed in proporzione della terra concessa.

Che per detti canoni esistono dei ruoli intitolati, non che moltissimi atti d'obbligo.

I ricorrenti credono, che siffatti canoni non possono soffrire alterazione veruna, e però chiedono dichiararsi, che essi non sieno stati mai aboliti; ma nel caso subordinato che si potesse ritenere il contrario, domandano che sia loro accordato e liquidato il corrispondente compenso.

Unitamente alla domanda hanno prodotto:

1° Un'atto recognitorio del 12 agosto 1813 fatto da cento quaranta individui;

2° Atto simile fatto nel medesimo giorno da trecento cinquanta persone;

3° Un ruolo censuario reso esecutivo contro novantuno individui;

4° Atto d'obbligo del 13 luglio 1825 stipulato da molte altre persone;

5° E finalmente altro atto d'obbligo del 14 luglio 1826, che molti altri individui fecero in favore del principe di Lampedusa.

Gli atti enunciati nella maggior parte riguardano delle annue prestazioni dovute sopra suoli di case, e parte ancora sopra fondi rustici.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che gli eredi del principe di Lampedusa sostengono, che i censi sopra suoli di case da loro posseduti nei comuni di Palma, e di Torretta, non siano stati aboliti, ma debbon tuttavia continuare come attualmente si esercitano, onde chiedono la liquidazione del compenso nel solo caso, in cui si potesse ordinare la soppressione;

Considerando, che impugnando essi il fatto, che dovrebbe servire di base alla domanda di compensamento, non vi ha materia a deliberare sulla domanda stessa, dovendo la gran Corte fondare i suoi avvisi sopra fatti certi ed indubitati, non su di mere ipotesi;

Considerando, che in forza del Real Decreto degli 11 dicembre 1841 l'esame intorno alla cessazione dei diritti feudali è stata affidata agli Intendenti delle rispettive provincie, le di cui determinazioni fa d'uopo in conseguenza attendere nel soggetto caso;

Per tali osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Niutta;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 febbraro 1843.

---

6 maggio 1842.

Sulla domanda del duca di Floridia principe di Partanna, per compenso di censi sopra suoli di case nel comune di Floridia.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il duca di Floridia principe di Partanna, con domanda presentata a 17 marzo 1842, ha esposto, che possiede nel comune di Floridia molti censi di proprietà dovuti da varie persone, per concessioni riportate dai loro autori di terreno da fabbricarvi case, siccome ha detto risultare dalle concessioni, dal ruolo intitolato, e dagli atti recognitori, riscuotendosi così in virtù di titoli autentici ed esecutori, che escludono affatto qualunque idea di diritti feudali aboliti, o abusivi.

E comunque (seguita a dire l'esponente) non sieno tali censi a comprendersi nelle disposizioni del Reale Decreto degli 11 dicembre 1841, pure in ogni ipotetico caso fossero impugnati, per misura di precauzione si è fatto a chiedere, che dalla gran Corte dei conti delegata sia ritenuto, e se occorre dichiarato, che i suddetti canoni di proprietà in tutto in once 212, 26, 5, dovuti da varie persone per suoli di case nel comune di Floridia, non si appartengano alla classe dei diritti feudali contemplati nel Reale Decreto degli 11 dicembre 1841, e che di conseguenza possa egli continuare ad esigerli in forza dei titoli di sopra enunciati.

Subordinatamente senza punto intendersi pregiudicato nei suoi diritti di dominio, e possesso degli anzidetti canoni di proprietà, ha chiesto il corrispondente compenso in quella somma e quantità, che sarà per liquidarsi, e dichiararsi secondo le istruzioni del 1819, obbligando chi di diritto al pagamento del compenso medesimo.

Ha protestato in fine il ricorrente, che sarà per produrre il ruolo intitolato, e gli atti recognitori, con ogni altro documento.

Di unita a tale domanda si è prodotto un piano particolare di tutti i censi rurali, e suoli di case dello stato di Floridia a firma d'un privato contabile.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Veduta la domanda presentata;

Ha quindi considerato:

Che non si è per parte del ricorrente sig. principe di Partanna puramente e semplicemente chiesto il compenso dei censi territoriali, di cui fosse per avventura venuta meno la percezione; sì bene, assumendo d'essere cotali censi dovuti non già per diritti feudali, ma in virtù di titoli speciali di concessione, non esibiti, per suoli di case nel comune di Floridia, si è fatto a sostenere di non essere colpiti dall'abolizione, e di non rientrare nell'applicazione dell'ultimo Real Decreto degli 11 dicembre 1841; e

solo per una misura di precauzione, sotto il rapporto d'una eventuale decadenza di termine, come ha dichiarato lo stesso esponente, si è domandata subordinatamente la liquidazione del corrispondente compenso;

Che una domanda adunque cosiffattamente concepita in modo ipotetico, e subordinato, fondandosi necessariamente sul fatto eventuale della cessazione dei censi, non può nello stato presente, e prima che il caso dell'effettiva soppressione non siesi avverato, formare il subbietto d'alcun esame in via di ammessione di titolo e liquidazione di compenso, a norma delle istruzioni del 1819, e del cennato Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Per tali motivi;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg.....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 febbraro 1843.

---

15 maggio 1842.

Sulla domanda della principessa di S. Cataldo col nome, per censi dovuti dai singoli del comune di S. Cataldo.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

La signora principessa di S. Cataldo Donna Concetta Platamone in Galletti ha esposto, che nella qualità di dichiarataria di suo fratello D. Francesco Platamone e Moncada, essa possiede canoni di proprietà di suoli di case concessi a varî individui del comune di S. Cataldo, i quali canoni sommano ad once 110 annuali.

Che il sindaco di S. Cataldo siesi fatto a pretendere, che ne debba cessare la percezione, come diritto feudale.

Afferma essa doversi riguardare come censo enfiteutico; ma a maggior cautela chiede in ogni caso di cessazione la liquidazione.

I documenti che esibisce tendono a dimostrare la qualità enfiteutica di essi canoni.

Tali documenti sono:

1° Un'atto provvisionale del 14 dicembre 1813, con cui fu disposto di costringersi i singoli a pagare un tal canone per terì tre per ogni casa avente *porta*, ridotto dal Tribunale del concistoro a solo terì uno nel 23 novembre 1815, la cui sentenza venne confermata da altra conforme della gran Corte civile del 14 dicembre 1816, e seguita da atto di perpetuo silenzio nel 22 gennaro 1819;

2° Una decisione della gran Corte civile di Palermo del 14 settembre 1825, con cui fu permessa la intitolazione del ruolo censuario, dietro ordinanza del Presidente, conservando però i diritti ai singoli da sperimentarli come di ragione;

3° Un'istrumento di affrancazione di alcuni di detti censi compresi nel ruolo censuario, fatta da diversi singoli sborsandone il prezzo capitale.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha elevata la quistione, se potesse esservi luogo a deliberare sulla domanda della signora principessa di S. Cataldo:

Considerando, che la signora principessa di S. Cataldo chiede la liquidazione del compenso dei diritti che afferma non essere nè feudali, nè segreziali, ma di proprietà eminente sopra fondi concessi ad enfiteusi;

Considerando, che non si dice cessata la percezione dei canoni in controversia, nè si esibisce verun ordine, per cui si fosse imposta la cessazione, ma solo si fa cenno di una vaga pretenzione del sindaco di S. Cataldo;

Considerando , che fino a che non si dimostri essere stata la signora principessa di S. Cataldo privata dell'esercizio dei diritti, che esercita sopra fondi, o contro individui del comune, non vi può esser luogo ad attribuzione di compenso di sorta;

Per queste osservazioni;

Inteso il rapporto del Consigliere aggiunto sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 febbraro 1843.

---

8 luglio 1842.

Sulla domanda dei Rettori della deputazione generale della redenzione dei cattivi , per compenso di canoni sopra molini e terre in Calatafimi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I Rettori della deputazione generale della redenzione dei cattivi eredi del fu Giovan Battista Corrado e Manzone , con loro domanda presentata nella segreteria generale di questa gran Corte dei conti delegata pei compensamenti sotto il dì 17 giugno 1842, hanno esposto:

Che per sentenza del giudice deputato per l'assegnazione dei beni del conte di Modica profferita a 24 novembre 1829 furono aggiudicati alla detta deputazione i quì appresso canoni in frumento, cioè:

Dal monistero di S. Martino salme 5, 8, frumento sopra i molini del Gurgo e Mangione;

Da D. Domenico e D. Antonino Stabile salme 2 frumento sopra il molino grande, e sue chiuse;

Da D. Sebastiano e D. Nicolò Parisi salme 2, 8, frumento sopra i molini di Capo di fiume, e Paratore;

Da Donna Vita Vivona Vergia salme 3 frumento sopra il molino di Gualagnino con terre aggregate;

E da D. Giuseppe Chierico e Paolo Forte salme 2 frumento sopra il molino di Perl.

Che gli furono consegnati dall'assegnante, come a titolo esecutorio per riscuotere tali canoni, gli estratti del ruolo censuario.

Che il decurionato di Calatafimi con deliberazione del 2 gennaro ultimo dichiarò diritti angarici i canoni anzidetti, pel solo uso che si fa dell'acqua del fiume, che scorrendo anima i molini, diritto denominato del salto d'acqua.

E che l'Intendente di Trapani con sua ordinanza del 4 giugno prossimo passato, pria di far diritto alla pretesa del decurionato, dispose, che fossero intimati i predetti Rettori, onde nel termine di giorni otto destinassero un loro procuratore per dedurre le proprie ragioni. E quindi protestando di far valere le loro difese avverso la pretesa del comune di Calatafimi, a salvezza del loro interesse, e nel caso ipotetico che potessero essere spogliati, o in tutto, o in parte del diritto di riscuotere i canoni anzidetti, ne han chiesto il compenso ai termini della legge.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che nel fatto pel modo subordinato come si propone la domanda, non trattandosi al più che di un diritto, o titolo controverso, non è il caso di potersi allo stato regolarmente domandare da questa gran Corte alcuna liquidazione di compenso;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare.
Così deliberato dai sigg...
Approvato con Sovrano Rescritto del 22 febbraro 1843.

---

8 luglio 1842.

Sulla domanda del cav. D. Gioachino Mollica, per compenso di canoni sopra molini e terre in Calatafimi.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

Il cav. D. Gioachino Mollica di Calatafimi, con sua domanda presentata nella segreteria generale di questa gran Corte delegata nel dì 17 giugno 1842, ha esposto, che gli furono aggiudicati con due sentenze del giudice deputato per l'assegnazione dei beni del sig. conte di Modica del 24 novembre 1829, e 10 dicembre 1832, alcuni canoni in frumenti sopra i molini con sue chiuse esistenti nel circondario di Calatafimi, l'uno nominato dolli Celsi, altro di Gianferraro, ed altro della Carrubba.

Che dietro di essergli stato consegnato, come a titolo esecutivo per riscuotere tali canoni, l'estratto del ruolo censuario, intitolato per ordinanza resa dal sig. Presidente del tribunale civile di Trapani a 4 agosto 1827, ha egli riportato dagli enfiteuti i corrispondenti atti d'obbligo.

Che il decurionato di Calatafimi con deliberazione del 2 gennaro ultimo dichiarò diritti angarici i canoni anzidetti, pel solo uso che si fa dell'acqua del fiume, che scorrendo anima i molini, diritto denominato del salto d'acqua.

E che l'Intendente di Trapani con sua ordinanza del 4 giugno 1842, pria di far diritto alla pretesa del decurionato, dispose, che fosse intimato il predetto Mollica, onde nel termine di giorni otto

destinasse un suo procuratore per dedurre le proprie ragioni. E quindi protestando di far valere le sue difese avverso la pretesa del comune di Calatafimi, a salvezza del suo interesse, e nel caso ipotetico che potesse essere spogliato, o in tutto, o in parte del diritto di riscuotere i canoni anzidetti, ne ha chiesto il compenso ai termini della legge.

Il Pubblico Ministero, nell'atto che ha negato il suo vidimato su tale domanda, sulla ragione che dubbio sorge, se fosse stata prodotta nei termini di legge, ne ha rimesso l'esame alla giustizia della Corte.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA
PEI COMPENSAMENTI

Considerando, che nel fatto pel modo subordinato come si propone la domanda, non trattandosi al più che di un diritto o titolo controverso, non è il caso di potersi allo stato regolarmente domandare da questa gran Corte alcuna liquidazione di compenso, qualora vi fosse luogo a chiederlo;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Rocco;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esservi luogo a deliberare, e che intanto si apponga il vidimato.

Così deliberato dai sigg....

Approvato con Sovrano Rescritto del 22 febbraro 1843.

19 ottobre 1842.

Sulla domanda dei rappresentanti la collegiata, e madrice chiesa del comune di Vizzini, per compenso del diritto di celebrare il mercato così detto di S. Gregorio nel comune di Vizzini.

Il Consigliere commissario ha fatto il seguente rapporto.

I deputati e procuratori della collegiata e chiesa madre del comune di Vizzini, con domanda presentata a dì 11 giugno 1842 a questa gran Corte delegata, hanno esposto, che nel 1535 fu dal comune donato alla stessa il diritto di celebrare ogni anno il mercato così detto di S. Gregorio, diritto che trovasi precedentemente concesso al comune da S. M. il Re Filippo: che un tal diritto per secoli è stato dalla chiesa pacificamente esercitato: che nel 1774 fu ampliato per dispaccio patrimoniale, accordandosi alla chiesa la privativa, cioè, di dovere i negozianti in preferenza empiere le logge e botteghe della chiesa, e poscia le private officine lungo la strada: che cotal diritto di preferenza fu confermato con lettere patrimoniali di manutenzione e possesso del 1815: che S. M. il Re nel 1833 eresse in collegiata la chiesa madre, ed assegnò in prebenda ai canonici la somma di once 100 annuali su gl'introiti del mercato, il dippiù dei profitti dovendo restare a beneficio della chiesa: che i particolari non solo non hanno rispettato la preferenza del mercato, ma lo hanno altrove trasportato: che spogliata la chiesa di tal fondo non può più pagare i pesi afficienti, la congrua al parroco, e le spese del culto divino. Chieggono quindi un compenso, il quale sia il capitale dell'annua rendita di once 179, così coacervata dai calcoli ventennali fatti dal Tribunale civile di Catania, in occasione di essere stato incaricato sovranamente a costituire la prebenda ai canonici.

A confortare la loro domanda i deputati e procuratori esibiscono i seguenti documenti;

1° Una copia estratta dall'archivio della venerabile madre chiesa di una nota, per gli atti della curia dei magnifici giurati della

città di Vizzini sotto la data del 26 febbraro 1532, con cui si attesta, che quattro giurati della terra di Vizzini spontaneamente concessero e donarono « *logias* in nundinis festis S. Gregorii dic-
« tae terrae dictae venerabili ecclesiae S. Gregorii, et ejus pro-
« curatoribus praesentibus, quod possint fruere ad expensas dic-
« tae ecclesiae, et ipsas locare mercatoribus pro beneficio dictae
« ecclesiae, *comu cosa che appartenì a detti magnifici giurati, tanto*
« *per l'anno presenti, comu per l'avvenire in perpetuum, et maxime*
« *ch'in quisto non è interesse di Sua Regali Maestà, nè di persona*
« *particolari, eccepto di ipsi magnifici jurati.* »

2° Una copia di lettera del Tribunale del patrimonio spedita nel 1773, con cui s'impone ai giurati di far sì, che secondo l'antica usanza i ferianti e venditori di qualunque siasi sorta di robba o di merce si provveggano nel tempo della fiera del padrono S. Gregorio delle solite logge e botteghe proprie della venerabile chiesa madre, come prima praticavasi, con proibire la vendita di qualsiasi merce nelle case e botteghe dei particolari, se prima non costi di essersi occupate interamente le logge e botteghe della chiesa, sotto la pena di once 20;

3° Un' istrumento intervenuto nel 1796, nel quale gli amministratori della chiesa, nel concedere ad un tal rev. La Rosi il diritto di edificare e di aprire alcune botteghe nel luogo dove si tenea la fiera, si riserbano la facoltà di chiuderle nel tempo della stessa, a fine di collocarvi le logge del mercato;

4° Lettere di manutenzione e possesso del 1815, con cui si conserva il diritto volgarmente detto *dello assettito*, che si dice derivante dall'antichissima concessione del mercato di S. Gregorio;

5° Copia del Sovrano Rescritto del 27 settembro 1826 estratta dall'archivio comunale, con cui S. M., nel permettere la erezione di due collegiate in Vizzini, una nella chiesa madre, e l'altra nella chiesa di S. Giovanni Battista, ordina, che fossero assegnati i cespiti rispettivi per dote di ciascuna di esse, e tra i cespiti si vedono annotati i prodotti degli introiti, ed il diritto di assettito della fiera;

6° Un progetto di stato discusso dell'amministrazione di bene-

ficenza del comune di Vizzini approvato il 30 aprile 1829, nel quale mettendosi ad introito gli affitti delle botteghe e delle officine della fiera, si soggiunge in una nota, che tali fondi appartengono al pubblico stabilimento del mercato di S. Gregorio, come si sono dallo stesso posseduti *ab antiquo*, i di cui prodotti, tranne quella parte che è affetta secondo le antiche costumanze allo stabilimento istesso, sono addetti ai bisogni della chiesa madre, cui è incardinato per atto di assegnazione stipulato dai municipali dell'anno 1532;

7° Un certificato del banditore di Vizzini, in cui si attesta, che dall'anno 1800 sino al 1827, d'ordine dell'autorità competente, ha affissato i bandi nei luoghi consueti, che nessuno dei particolari potesse locare ai negozianti nel mercato di marzo botteghe, magazzini, ed altre officine, se prima non fossero locati i magazzini, botteghe, e logge della chiesa madre;

8° Una decisione della gran Corte civile di Catania del 13 agosto 1840, con cui si conferma altra sentenza del Tribunale civile di Catania resa tra gli amministratori della chiesa madre di Vizzini ed i signori barone Bertone ed altri, convenuti per essere condannati ai danni ed interessi, per ciò che aveano locato le loro botteghe contemporaneamente a quelle della chiesa nel tempo della fiera. Tanto il Tribunale che la gran Corte rigettarono la domanda.

Nelle considerazioni della gran Corte civile sono esaminati e discussi i documenti presentati a questa gran Corte delegata, e se ne deduce, che essi non stabiliscono nè titolo nè possesso della pretesa privativa.

LA GRAN CORTE DEI CONTI DELEGATA PEI COMPENSAMENTI

Ha posto la quistione, se fosse luogo a deliberare sul chiesto compenso;

Ed ha considerato:

Che il preteso diritto privativo e proibitivo della fiera non risulta da veruna concessione legittima; imperocchè qualunque sia

il valore legale dell'atto stipulato dai quattro giurati del comune di Vizzini nel 1532, in esso altro non si contiene, se non una donazione alla chiesa di S. Gregorio delle logge, che servivano alla fiera, da poter la stessa goderle e locarle qual sua proprietà: ma non si legge verun motto di privativa, di cui fossero i concedenti in possesso, ovvero che il comune accordasse alla donataria;

Che niuna transazione si vede passata tra il comune stesso e la chiesa, la quale aprisse la via al compenso nei termini dell'articolo 4° del capitolo 2° della legge parlamentaria del 1812;

Che non possono considerarsi come cosa giudicata le lettere del Tribunale del patrimonio rese senza contraddizione di parti; imperocchè esse non contengono veruna definizione di diritti anteriori della chiesa, ma solo ordini amministrativi di serbarsi un'antica costumanza, la quale facea sì che si locassero in preferenza dei privati le botteghe e le logge appartenenti alla stessa: costumanza che s'imponea di osservare per l'avvenire per mira di pubblico interesse rispetto al culto divino sotto multe o pene amministrative; lo che importava un provvedimento di polizia municipale, e non l'attribuzione di un diritto civile derivante da titoli d'acquisto.

E cotali lettere stesse come ha osservato la gran Corte civile di Catania, non si veggono eseguite con la pubblicazione dei bandi donde ha rilevato, che non avea la chiesa nemmeno il possesso del diritto conteso;

Che l'aver fatto la rendita della privativa parte dello stato discusso della collegiata, superiormente approvato potrà mettere le autorità cui compete nel dovere di provvedere al mantenimento del culto divino con altri modi ed altre rendite, ma non conferire ad una corporazione ecclesiastica un diritto perfetto d'indennizzazione, da esperimentarlo contro il comune nei modi prescritti dal Real Decreto degli 11 dicembre 1841;

Inteso il rapporto del Consigliere sig. Ferrigni;

Ascoltato il Pubblico Ministero;

Conformemente alle di lui orali conclusioni;

È di avviso

Non esser luogo a deliberare sul domandato compenso.
Così deliberato dai sigg.....
Approvato con Sovrano Rescritto del 23 novembre 1842.

II Appendice.

Sovrano Rescritto del 9 settembre 1842, col quale si prescrive che le istruzioni del 17 marzo 1819 siano l'unica norma per tutte le liquidazioni che restano a farsi.

Le istruzioni emanate con Rescritto del 17 marzo 1819 stabilirono le norme circa le liquidazioni dei compensi per gli ufici aboliti, o incardinati al regio erario.

Un dubbio elevato nel 1837 nella liquidazione dei compensi pei granatari delle tratte dei cereali diede luogo ad avvisi diversi, per sovrano comandamento richiesti prima alla Consulta dei reali domini oltre il faro, e quindi alla Consulta generale.

Or questi avvisi da me rassegnati al Re (N. S.) di unita ad opinioni e pareri diversi su tal pendenza raccolti, han determinato la Maestà Sua nella conferenza del dì 30 agosto ultimo di ordinare, che le istruzioni emanate col Rescritto del 17 marzo 1819 abbiano il loro pieno vigore per tutto ciò che resta a farsi.

Nel Real Nome partecipo a lei siffatta sovrana risoluzione per lo analogo adempimento nella parte che la riguarda.

Napoli 9 settembre 1842. — Firmato — Ferri.

Al sig. D. Giuseppe Mario Arpino Consigliere della gran Corte dei conti, esercente le funzioni di Avvocato generale presso la Commessione delegata per la liquidazione dei compensi per li diritti ed ufici aboliti in Sicilia. — Palermo.

~~8249.~~
SBN VA1-1525632

Digitized by Google

Digitized by Google